Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 315 del 31 dicembre 1958

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Mercoledì, 31 dicembre 1958 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1958, n. **1105**.

Nuova tariffa dei dazi doganali di importazione secondo la Nomenclatura di cui alla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, e relative disposizioni preliminari.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1958, n. 1105.

Nuova tariffa dei dazi doganali di importazione secondo la Nomenclatura di cui alla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, e relative disposizioni preliminari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169, 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 518; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955, numeri 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, numeri 481 e 482; 12 luglio 1956, numeri 656 e 657; 18 aprile 1957, numeri 218 e 219; 11 luglio 1957, n. 519; 13 dicembre 1957, numeri 1171, 1172, 1173, 1174 e 1175; 26 febbraio 1958, numeri 67 e 81 e 31 agosto 1958, numeri 855 e 856, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1958 o stabiliscono altre date di scadenza;
Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;
Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo;
Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;
Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che dà piena ed intera esecuzione al sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni preliminari, le note e le voci della vigente tariffa doganale italiana onde ottenere una migliore formulazione tecnica del loro testo per armonizzarlo con le disposizioni concernenti tributi da riscuotersi in aggiunta al dazio doganale o per il suo adeguamento agli Accordi internazionali relativi alla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951 ed il conseguente inquadramento nella Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e nel relativo Protocollo di rettifica di detta Convenzione;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate l'annessa tariffa dei dazi doganali di importazione, firmata dal Ministro per le finanze, nonchè le disposizioni preliminari alla stessa tariffa, che, a decorrere dal 1° febbraio 1959, sostituiscono la tariffa dei dazi doganali di importazione, le relative disposizioni preliminari, i dazi temporanei e le norme temporanee per la prima applicazione della vigente tariffa, approvati con i decreti Presidenziali 7 luglio 1950, n. 442, 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni.

I dazi temporanei e le norme temporanee, inseriti nell'annessa tariffa, restano in vigore a non oltre il 31 dicembre 1961, con le eccezioni previste dal secondo comma dell'art. 1 del decreto Presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1100, concernente la proroga delle norme temporanee.

Restano fermi il regime daziario e le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del decreto Presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1100, ed alla tabella annessa allo stesso decreto.

Art. 2.

I minerali di ferro o di manganese, i rottami e gli altri prodotti carbosiderurgici formanti oggetto del mercato comune, che risultano precisati con la sigla « C » apposta a fianco di essi nell'unita tariffa, importati dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e scortati da certificato di libera pratica rilasciato, sul modello attualmente adoperato, dalle autorità doganali dei rispettivi Paesi, sono ammessi in esenzione da dazio. Gli stessi prodotti, importati da detti Paesi senza certificato di libera pratica o da Paesi estranei alla predetta Comunità, sono sottoposti al dazio indicato nell'unita tariffa a fianco di ciascun prodotto.

Art. 3.

I dazi previsti nell'annessa tariffa che risultano effettivamente applicati alla data del presente decreto, ad eccezione di quelli contrassegnati da un asterisco, sono da ridurre del dieci per cento.

Nell'applicazione dei dazi come sopra ridotti si trascurano le frazioni non superiori a 50 centesimi e si calcolano per un intero quelle superiori a detto limite.

Per i dazi convenzionati con altri Paesi si continuerà ad applicare la riduzione del dieci per cento, con l'arrotondamento di cui al comma precedente, che risulta applicata alla data del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1958

GRONCHI

FANFANI — PRETI — ANDREOTTI — MEDICI — FERRARI AGGRADI — BO — COLOMBO — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 154. — RELLEVA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

NORME GENERALI

Art. 1.

I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci e non si possono abbuonare in tutto o in parte per avaria, qualunque ne sia la causa. Tuttavia, per le merci avariate, tassate sul valore, questo può essere determinato tenuto conto dello stato di avaria.

Il proprietario della merce giunta dall'estero avariata, può optare per la distruzione di essa, a sue spese e con le cautele imposte dalla dogana.

Nessuna esenzione o riduzione di dazi, oltre quelle stabilite dalla tariffa o dalle presenti disposizioni può essere concessa se non in virtù di una legge (1), (2), (3).

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione di dazi stabiliti, in relazione all'origine delle merci, in misura diversa da quella prevista dalla tariffa generale, si considera come paese di origine quello nel quale le merci stesse sono state prodotte o hanno subita l'ultima trasformazione industriale..

(1) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio per i « Materiali da trasporto, da comunicazione, di casermaggio e di equipaggiamento », importati direttamente dall'Amministrazione della Difesa.

(2) È sospesa temporaneamente l'applicazione dei dazi di importazione sui reattori nucleari, nonchè sui materiali (combustibili, moderatori refrigeranti, ecc.), sulle apparecchiature, attrezzature e relative parti, per la costruzione e l'esercizio di detti reattori, che non possono essere forniti dall'industria nazionale o che risultino necessari per studi ed esperimenti o per la produzione di energia o di materiali fissili.

La sospensione sarà concessa previo accertamento — da parte del Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, d'intesa con il Ministero dell'industria e commercio — della sussistenza delle condizioni indicate nel precedente comma.

(3) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio d'importazione per i sottonotati macchinari ed attrezzature, anche se incompleti, che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari per la coltivazione delle ligniti nazionali o per la produzione, con tali ligniti, di energia elettrica nell'ambito del bacino minerario

La sospensione daziaria è limitata ai macchinari ed alle attrezzature, la cui importazione verrà effettuata non oltre il 31 dicembre 1960, previo accertamento, da parte del Ministero delle finanze – Direzione generale delle dogane — d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio, della sussistenza delle condizioni indicate nel precedente comma

1) *ex* 73-18 – tubi di acciaio legato per pressioni non inferiori alle 40 ata e temperature non inferiori ai 150° C;

2) *ex* 73 20 – raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc , per i tubi di acciaio sopra descritti,

3) *ex* 73 18, *ex* 73 20 – tubi e relativi raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc. per pressione non inferiore ai due terzi di quella indicata al punto 1);

4) *ex* 84 01 – caldaie a vapore multitubolari ad alta pressione, capaci di produrre almeno 220 Tn. di vapore all'ora a non meno di 80 ata e 450° C, e loro parti (corpi cilindrici, ecc),

5) *ex* 84 02, *ex* 84 18 – apparecchi ausiliari ed accessori delle caldaie descritte al punto 4) (apparecchi di pulitura, recupero gas, epurazione e trattamento acqua caldaia, disaereamento acque alimentazione e simili, surriscaldatori, riscaldatori di acqua e di aria, economizzatori, condensatori, accumulatori di vapore, apparecchi e scambiatori di calore per riscaldare ed evaporare acqua destinata alla alimentazione delle caldaie e simili);

6) *ex* 84 01, *ex* 84 02, *ex* 84 18 – caldaie a vapore, capaci di produrre un quantitativo di vapore non inferiore alla metà di quello indicato al punto 4), con pressione non inferiore a una volta e mezzo quella ivi indicata, loro parti e relativi apparecchi ausiliari ed accessori;

7) *ex* 84 05 – turbine a vapore, di potenza di targa non inferiore a 80.000 HP, per vapore a pressione non inferiore ad 80 ata e temperatura di almeno 450° C alla ammissione,

8) *ex* 84 05, *ex* 84 10; *ex* 84 11 – turbine a vapore, di potenza di targa non inferiore alla metà di quella indicata al punto 7), per vapore a pressione non inferiore a una volta e mezzo quella ivi indicata, e loro parti;

9) *ex* 84 05, *ex* 84 08 – turbine a vapore o a gas, di potenza non inferiore a 27.000 HP, per gruppi generatori di energia elettrica per l'alimentazione autonoma dei servizi ausiliari di centrale e di miniera;

10) *ex* 84 10 – elettropompe per alimentazione caldaie con non meno di 220 Tn. di acqua all'ora a più di 150° C – 80 ata,

11) *ex* 84 10 – motopompe e loro parti staccate, per alimentazione di caldaie con un quantitativo di acqua all'ora non inferiore alla metà di quello indicato al punto 10), a temperatura non inferiore a nove decimi e pressione almeno doppia di quelle ivi indicate,

12) *ex* 84 10-*b*-1) – elettropompe sommerse da miniera, per acqua e fango, di potenza non inferiore a 30 Kw ;

13) 84 05-*c*, 84 61-*b*-1), *ex* 84 06-*f* – parti staccate delle turbine descritte al punto 7) (pale, palette, rotori, regolatori di pressione, guarnizioni per tubazioni di vapore o acqua);

14) 84 11 *f* 1 *a*) – ventilatori centrifughi per tiraggio forzato e indotto per caldaie descritte al punto 4);

15) *ex* 84 13 – bruciatori misti a combustibili liquidi ed a lignite polverizzata per caldaie descritte al punto 4);

16) 84 11-*f* 1), *ex* 84 13 – ventilatori e bruciatori misti per le caldaie descritte al punto 6);

17) *ex* 84 17 – impianti per la condensazione del vapore a mezzo dell'aria, costituiti da elettroventilatori, radiatori, motoriduttori e accessori, essiccatoi speciali per lignite, e loro parti,

18) *ex* 84 20 *a*-2 *b* – bilance a nastro per pesatura continua, della portata di 200 tonnellate-ora,

19) *ex* 84 22-*h* – trasportatori meccanici a nastro, scomponibili,

Art. 3.

Per la risoluzione delle controversie tra la dogana ed i contribuenti, anche per quanto riguarda il valore o l'origine delle merci, il regime di tara e il trattamento degli imballaggi, si applica il procedimento stabilito dal Testo unico delle leggi approvato con R. D. 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.

Art. 4

L'assimilazione delle merci non classificabili in nessuna delle voci della tariffa a quelle che con esse hanno maggiore analogia, ai sensi della Regola Generale 5 per l'interpretazione della tariffa, si effettua con la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali, di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Salvo particolari disposizioni, i pezzi di merci i quali, assieme riuniti, costituiscono un determinato oggetto, anche incompleto, quando siano presentati insieme allo sdoganamento e siano compresi nella stessa dichiarazione, o anche in diverse dichiarazioni intestate alla medesima persona, si tassano come l'oggetto che sono destinati a formare, anche se siano contenuti in colli diversi, o formino colli diversi, oppure siano alla rinfusa.

Art. 6.

Nel caso di variazioni ai dazi portati dalla tariffa, si applicano:

a) alle merci provenienti da paese estero, dai depositi franchi, dai depositi doganali e dai magazzini generali, i dazi preesistenti, quando, prima dell'attuazione dei nuovi dazi, sia stata consegnata in dogana la dichiarazione per introduzione in consumo, e inoltre, sia stata presentata la merce. Si considera come presentata in dogana la merce che trovasi in temporanea od in diretta custodia della dogana, nonchè quella esistente a bordo della nave ancorata in porto, purchè sia stato consegnato il manifesto.

---

segue nota (3)

20) *ex* 84 23-*d* – macchine per l'estrazione dei minerali, per l'escavazione e la preparazione del terreno (escavatori meccanici semoventi e girevoli, azionati da motori elettrici della potenza complessiva non inferiore a 900 Kw per quelli destinati alla escavazione della terra, e non inferiore a 150 Kw. per quelli destinati alla escavazione della lignite, anche muniti di spanditori per terra, meccanici semoventi e girevoli, azionati da motori elettrici della potenza complessiva di *non meno di* 300 Kw , di tramoggie semoventi su binario, di trasportatori meccanici a nastro su carri semoventi, girevoli, azionati da motori elettrici della potenza non inferiore a 50 Kw.);

21) *ex* 84 23-*d* – motograders e motorscrapers;

22) *ex* 84 56-*b*-2) – macchine speciali per frantumazione e polverizzazione di lignite contenente elevata umidità (50 %) ed alta percentuale (8 %) di corpi estranei;

23) *ex* 84 56-*b*-1); *ex* 84 56-*e*-2 *β-I* – apparecchi per il vaglio, la cernita e il lavaggio della lignite, e loro parti;

24) *ex* 84 22-*m* – trasportatori pneumatici, per scorie e ceneri;

25) 85 01-*a*-2 – alternatori elettrici trifasi, muniti di rotori senza polisalienti, di potenza di targa superiore a 65.000 Kw., da accoppiare a turbine a vapore;

26) *ex* 85 19-*d*, *ex* 90 28 – apparecchi automatici di regolazione (di intensità, di tensione, termostatici e simili) per gli alternatori descritti al punto 25);

27) *ex* 85 01-*a* 2; *ex* 85 19-*d*; *ex* 90 28 – alternatori elettrici e relativi apparecchi *automatici* di *regolazione*, di potenza di targa non inferiore alla metà di quella indicata al punto 25);

28) *ex* 84 18-*b*-6); *ex* 90 24 – *precipitatori elettrostatici* per la depurazione dei fumi; apparecchiature e complessi per la regolazione, la protezione, il controllo ed il comando del funzionamento termico e meccanico di caldaie e di turbo-alternatori di *potenza* non inferiore a 65.000 Kw.;

29) *ex* 84 18-*b*-6); *ex* 90 24 – precipitatori elettrostatici per la depurazione dei fumi, e *apparecchiature* e *complessi* per la regolazione ecc , per le caldaie e i turboalternatori indicati ai punti 6) e 8);

30) *ex* 84 56 – separatori elettromagnetici, e *loro parti*,

31) *ex* 90 28; *ex* 90 29 – rivelatori di corpi estranei alla lignite, e loro parti;

32) *ex* 86 03 – locomotive ferroviarie, a scartamento in uso per le ferrovie dello Stato, azionate da gruppi Diesel-elettrici;

33) *ex* 87 01: *ex* 84 23-*d* – trattori a cingoli, azionati da motore a combustione interna con cilindrata superiore ai 12 000 cmc., e trattori a ruote, azionati da motore a combustione interna *con cilindrata* superiore ai 7000 cmc., anche muniti di pala caricatrice e di lama livellatrice;

34) 87 03-*a* – *autoveicoli speciali*, azionati da due motori Diesel con cilindrata complessiva superiore a 10.000 cmc., muniti di congegni per il sollevamento del cassone, non ammessi a circolare su strada e destinati esclusivamente ai trasporti nell'ambito delle miniere di lignite;

35) *ex* 90 28, *ex* 90 29 – apparecchi elettrici di misura e di registrazione, e loro parti, da montare sulle apparecchiature e sui complessi per la regolazione, ecc., sopra indicati.

Si applicano, tuttavia, i nuovi dazi anche nel caso in cui sia stata già presentata la merce e consegnata la dichiarazione, quando il nuovo regime risulti per l'importatore più favorevole di quello preesistente;

b) alle merci destinate a paese estero, i dazi esistenti al momento della consegna della bolletta d'uscita;

c) alle merci sotto sequestro o cadute in confisca, i dazi esistenti nel giorno in cui sono vendute o rilasciate, sia con cauzione, sia in conseguenza della definizione del processo;

d) alle merci estere provenienti da naufragio e alle merci abbandonate, i dazi esistenti nel giorno della vendita;

e) alle merci in transito o spedite da una ad altra dogana, per le quali non sia pervenuta l'attestazione di scarico, i dazi esistenti alla scadenza del termine assegnato nella bolletta di cauzione;

f) alle merci in transito, per le quali sia stata ottenuta la permanenza nello Stato, i dazi esistenti nel giorno in cui viene presentata la dichiarazione di sdoganamento.

Nel caso di variazione alle sovrimposte di confine, alle imposte di consumo ed ai diritti di monopolio si applicano, alle merci estere da immettere in consumo, le sovrimposte, le imposte ed i diritti di monopolio in vigore al momento della loro uscita dalla dogana, dai depositi franchi, dai depositi doganali, o dai magazzini generali. Nei casi previsti alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) sono applicabili, alle variazioni delle sovrimposte di confine, delle imposte di consumo e dei diritti di monopolio, le norme stabilite per le variazioni dei dazi doganali.

Art. 7.

L'applicazione della tariffa doganale non esonera dalla osservanza delle disposizioni che vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci ai fini economici, ai fini della polizia sanitaria e fitopatologica, dell'igiene e della incolumità pubblica, della repressione delle frodi in commercio, della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale, ecc.

Le merci che, per disposizioni speciali, non possono essere introdotte nel territorio della Repubblica debbono essere riesportate a spese del destinatario. Parimenti a spese del destinatario, debbono essere riesportate o distrutte, nel termine prefisso dall'autorità competente, le merci che dall'autorità sanitaria sono giudicate nocive alla salute pubblica.

DAZI DIFFERENZIALI E DIRITTI DI COMPENSAZIONE

Art. 8.

Le merci originarie o provenienti da paesi nei quali le navi o le merci italiane siano sottoposte a particolare gravezze, con sopradazi o con dazi differenziali, con diritti particolarmente alti, con divieti o restrizioni di importazione, con disposizioni concernenti il commercio delle valute e delle divise, o con formalità aventi per effetto di ostacolare l'importazione delle merci italiane, possono essere assoggettate ad un aumento dei dazi generali sino al 50 per cento della aliquota stabilita dalla tariffa doganale.

Le merci esenti possono essere assoggettate ad un dazio fino al 25 per cento del loro valore.

Inoltre determinate merci straniere possono, per reciprocità, essere assoggettate a diritti, tasse, restrizioni o formalità di qualsiasi specie, identici od analoghi, a seconda dei casi, a quelli che, nel paese di origine o di provenienza, sono applicati alle merci italiane.

Art. 9.

Qualora l'importazione di determinati prodotti, per effetto di sovvenzioni o di premi, diretti o indiretti, di qualsiasi natura, di cui beneficiano alla esportazione dal paese di origine o di provenienza, cagioni grave perturbamento nel rispettivo ramo del mercato nazionale, i dazi vigenti sui prodotti stessi, originari e provenienti da tale paese, possono essere aumentati di un coefficiente di compensazione della sovvenzione o del premio del quale detti prodotti hanno beneficiato.

Art. 10.

A favore dell'esportazione italiana danneggiata, possono essere imposte speciali tasse di compensazione su determinate merci originarie o provenienti da paesi che abbiano stabilito, per talune merci di terzi Stati, un particolare trattamento di favore, che non venga applicato a merci della stessa specie di produzione italiana.

Art. 11.

I provvedimenti previsti dagli articoli 8, 9 e 10 possono essere adottati con decreti del Presidente della Repubblica, a termini del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione.

ESENZIONI

Art. 12.

Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali gli oggetti di pertinenza dei Sovrani, Capi di Stato e Principi del sangue delle famiglie regnanti che vengono a soggiornare nel territorio della Repubblica.

L'esenzione è accordata a condizione di reciprocità.

Sono inoltre esenti gli oggetti di pertinenza del Gran Maestro e del Gran Cancelliere del Sovrano Ordine di Malta, che ne facciano richiesta direttamente al Ministero delle finanze.

Art. 13.

Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione di reciprocità, gli oggetti spettanti:

a) ai capi di missione ed ai membri del corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici, commerciali, ecc.), accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri;

b) ai funzionari consolari di carriera stranieri (consoli generali, consoli, vice-consoli addetti consolari), autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia.

Sono altresì esenti, a condizione di reciprocità, i mobili di primo impianto delle sedi consolari, le bandiere, gli stemmi, gli oggetti di cancelleria, le casseforti e le macchine da scrivere e da calcolare, che i governi esteri spediscono ai rispettivi consoli in Italia per uso dell'ufficio consolare.

Le richieste di esenzione di cui ai precedenti comma devono essere presentate al Ministero delle finanze per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Art. 14.

È concessa dalla dogana l'esenzione dai diritti di confine per i sottoindicati oggetti, alle condizioni rispettivamente indicate:

1) effetti e mobili, usati, degli impiegati civili e militari dello Stato, che ritornano dopo di essere stati ad esercitare il loro ufficio all'estero, nonchè effetti usati spettanti ai reparti militari di guarnigione nei territori nazionali posti fuori dalla linea doganale.

Per le vetture automobili, usate, la franchigia è subordinata alla condizione che gli interessati abbiano avuto una permanenza all'estero non inferiore a 18 mesi e che comprovino, mediante idonei documenti, di aver posseduto ed usato all'estero le autovetture stesse da almeno un anno prima della data del ritorno nel territorio della Repubblica;

2) pubblicazioni ed altri oggetti mandati in dono direttamente a Istituti scientifici italiani e destinati a servire per scopo scientifico, didattico o culturale; pubblicazioni, anche perio-

diche, in lingua italiana, curate da camere di commercio o da altri enti italiani all'estero, a scopo di propaganda industriale e commerciale interessante l'economia del Paese.

Per ottenere tali esenzioni si deve far constare alla dogana, nel primo caso l'avvenuto dono; nel secondo la destinazione a distribuzione gratuita;

3) effetti, armi e strumenti portatili dei viaggiatori, macchine fotografiche, da cucire e da scrivere, biciclette, e il piccolo corredo di libri, biancheria da letto e da tavola, che essi abbiano seco, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla loro condizione. La esenzione viene concessa anche quando tali effetti non siano accompagnati dal viaggiatore, a condizione che il tempo trascorso dal suo passaggio non sia maggiore di tre mesi;

4) abiti, arredi teatrali, strumenti, usati, e spartiti di opere che gli attori o artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo; animali condotti da giocolieri o impresari ambulanti di pubblici spettacoli;

5) vetture pubbliche o postali aventi le autorizzazioni ed i contrassegni stabiliti; carri nazionali adibiti all'agricoltura o al trasporto delle merci, i quali abbiano un corso periodico noto alla dogana, e bestie da tiro attaccate ai suddetti veicoli;

6) effetti, mobili, libri, veicoli (vetture, velocipedi, automobili, motocicli), utensili e strumenti necessari alla professione, ed altri oggetti di uso domestico, appartenenti a coloro che trasferiscono la propria residenza nel territorio della Repubblica, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla condizione dei proprietari e ne sia fatta l'importazione non oltre sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza.

Tale esenzione è subordinata alla presentazione di un certificato del Municipio del luogo in cui è stata eletta la nuova residenza, dal quale risultino lo stato di famiglia, il luogo di precedente residenza e la data della dichiarazione di trasferimento.

Per i connazionali che rimpatriano la Dogana può prescindere dal predetto certificato su presentazione di una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità Consolare italiana all'estero attestante il periodo di permanenza all'estero ed il rimpatrio definitivo.

Per gli operai nazionali che rimpatriano portando seco le masserizie evidentemente usate e proporzionate alla loro condizione, la Dogana può accettare in luogo dei predetti certificati, altra idonea documentazione.

Per le vetture automobili, usate, la franchigia è subordinata alla condizione che gli interessati comprovino, mediante idonei documenti, di aver posseduto ed usato all'estero le autovetture stesse da almeno un anno prima della data del trasferimento della loro residenza nel territorio della Repubblica e, inoltre, qualora trattisi di connazionali rimpatrianti, di avere avuto una permanenza all'estero per un periodo di tempo ininterrotto non inferiore a 18 mesi.

È altresì consentita l'esenzione per gli oggetti costituenti il corredo ed i regali di nozze, escluse le autovetture, delle donne italiane o straniere residenti all'estero le quali, in conseguenza di matrimonio contratto con cittadino italiano, stabilmente residente nel territorio della Repubblica, trasferiscano di diritto la propria residenza in Italia.

La stessa esenzione è accordata nel caso di donne italiane o straniere che si trasferiscano in Italia a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero, stabilmente residente nel territorio della Repubblica, purchè, nel caso di donne straniere, vi sia trattamento di reciprocità da parte del Paese di provenienza della sposa.

L'esenzione è subordinata alla condizione che l'importazione avvenga non oltre sei mesi dalla data di matrimonio e sia esibito oltre il certificato di trasferimento di residenza, anche quello di matrimonio.

7) strumenti rurali, mobili ed effetti, usati, che i contadini italiani domiciliati alla estrema frontiera, introducono per motivi di lavoro o per trasferimento di domicilio;

8) prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea doganale ed appartenenti a sudditi italiani, quando tali prodotti si importano alla casa colonica, ai granai o ad altri luoghi di custodia posti sulle possessioni medesime;

9) carne fresca in quantità non eccedente i quattro chilogrammi; formaggio, burro fresco e latte in quantità non eccedente i due chilogrammi; semprechè tali generi siano destinati ad essere consumati nei comuni di frontiera;

10) campioni senza valore destinati a rappresentare merci, comprese le scatole e le cartelle nelle quali sono normalmente contenuti. L'esenzione si estende anche ai campioni di carta e di stoffa da parati sino alla dimensione necessaria a far conoscere l'intiero disegno, ai campioni di porcellana, di stoffe e di altre merci, comprendenti in un sol pezzo vari disegni, purchè l'importatore si sottoponga a renderli inservibili ad uso diverso da quello cui sono destinati;

11) merci nazionali ricuperate da naufragi nelle acque territoriali, purchè ne sia comprovata la nazionalità;

12) avanzi di alberi, di vele, di ancore, di cordami, ecc., provenienti da navi di qualsiasi bandiera naufragate nelle acque territoriali dello Stato o da navi nazionali naufragate fuori delle acque stesse, purchè in questo secondo caso l'importazione avvenga nel termine di un anno dal naufragio e questo sia comprovato da idonei certificati;

13) avanzi di bordo costituiti da prodotti alimentari e loro residui, non più adatti per l'alimentazione umana. L'esenzione è concessa sotto l'osservanza delle cautele che saranno stabilite dal Ministro per le finanze;

14) materiali che costituiscono provviste di bordo, portate dall'estero dalle navi al loro arrivo nei porti dello Stato e che servono per la riparazione e la manutenzione della nave;

15) provviste di bordo sopravanzate alle navi purchè ne sia riconosciuta l'origine nazionale e non si tratti di generi di privativa;

16) provviste di bordo portate dall'estero dalle navi al loro arrivo in un porto dello Stato, e che servono per il consumo a bordo dell'equipaggio e dei passeggeri alla fine dello scarico, se si tratta di navi nazionali, e per tutta la durata del soggiorno nei porti dello Stato, se si tratta di navi estere. Tanto per le navi nazionali, quanto per quelle estere, il consumo delle provviste estere sopravanzate può effettuarsi in esenzione da diritti di confine, nei periodi di tempo rispettivamente indicati, anche in più porti, finchè non siano caricate merci per essere trasportate dall'uno all'altro porto dello Stato;

17) doni e soccorsi in natura, destinati ai prigionieri di guerra, agli internati civili od a popolazioni colpite da pubbliche calamità;

18) oggetti di qualsiasi specie (libri, opuscoli, cartoline, placche, cartelli, albums, guide, oggetti varii di richiamo, illustrati o non, ecc.) destinati in modo indubbio alla sola propaganda turistica, con mezzi leciti reclamistici, da distribuire gratuitamente nel territorio della Repubblica a cura di enti turistici ufficiali, riconosciuti dallo Stato e recanti l'indicazione visibile dell'ente mittente, o che, pur appartenendo ad enti o società non riconosciute dallo Stato, giungano nel territorio della Repubblica attraverso gli enti ufficiali.

Tale esenzione è accordata a condizione di reciprocità;

19) biglietti per viaggi ferroviari, marittimi ed aerei, da compiere all'estero, spediti da amministrazioni ferroviarie, società di navigazione marittima od aerea o da compagnie di viaggi in genere per la vendita, nel territorio della Repubblica, semprechè i relativi stampati siano somministrati gratuitamente.

Tale esenzione è accordata a condizione di reciprocità;

20) materiale esclusivamente destinato all'uso dei ciechi importato da Enti Nazionali per l'assistenza e la rieducazione dei ciechi o da Istituti da essi dipendenti (tavolette, braille, macchine da scrivere braille, orologi tattili, sonografi per la riproduzione e la registrazione della voce, libri registrati su dischi a passo ridotto, dischi da registrare, carte speciali, e lastre di zinco per la produzione di libri e riviste braille, nastri magnetici, ecc.). L'esenzione è accordata direttamente dalle dogane con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministro per le finanze.

21) casse ed urne che contengono i resti dei defunti, trasportati in Italia, nonchè gli oggetti che ne formano ornamento. L'esenzione è concessa previa autorizzazione di importazione dell'autorità competente.

REIMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DELLE MERCI DI PRODUZIONE ITALIANA

Art. 15.

Sono ammesse alla importazione, senza il pagamento dei diritti di confine, le merci delle quali risulti comprovata l'origine italiana o che presentino caratteristiche proprie della produzione italiana.

Detta esenzione è accordata al proprietario delle merci in nome e per conto del quale è stata effettuata l'esportazione, a condizione che sia presentata la relativa bolletta doganale di uscita e che la reimportazione avvenga nel termine di due anni dalla data della bolletta medesima.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di derogare alle condizioni stabilite nel precedente comma per la reimportazione:

a) di oggetti d'arte riconosciuti di autori italiani in base a certificati dei competenti organi del Ministero della pubblica istruzione;

b) di merci esportate da amministrazioni dello Stato, le quali siano restituite o respinte per qualsiasi causa alle stesse amministrazioni;

c) di merci nazionali di ritorno dagli ex possedimenti o territori coloniali italiani;

d) di autoveicoli nazionali che risultino regolarmente immatricolati, prima dell'esportazione, nel Pubblico Registro Automobilistico Italiano;

e) di opere a stampa edite ed impresse in Italia, compresi i libri ed i giornali d'arte applicata, con incisioni, litografie e simili, purchè la reimportazione avvenga entro il termine di cinque anni dalla data della loro spedizione all'estero;

f) di motori marini di produzione italiana sbarcati da navi nazionali.

Art. 16.

Nel caso di reintroduzione di merci ammesse, quando si esportano, a restituzione o ad abbuono di diritti, devono essere rimborsate allo Stato le somme relative alle restituzioni od agli abbuoni usufruiti.

Nel caso di reintroduzione di merci che siano state esportate a scarico di importazione temporanea di materie prime per essere lavorate, si applica l'art. 18 delle disposizioni sulle importazioni e le esportazioni temporanee approvate con regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

MERCI AMMESSE A RESTITUZIONE DI DIRITTI

Art. 17.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il commercio con l'estero, e sentito il Comitato consultivo costituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247, determinati prodotti possono essere ammessi, quando si esportano, alla restituzione del dazio e di altri diritti di confine pagati sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione.

Con le stesse norme possono essere modificate, o abrogate le concessioni accordate.

DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE

Art. 18.

I dazi doganali di importazione sono commisurati, per le merci tassate *ad valorem*, sul valore imponibile delle merci medesime.

Il valore imponibile delle merci è il loro «prezzo normale» definito negli articoli da 19 a 22.

Con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'art. 23, il prezzo di fattura può ugualmente essere considerato come valore imponibile.

Art. 19.

Il « prezzo normale » è quello che può ritenersi convenuto per le merci importate, a seguito di una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un compratore ed un venditore indipendenti, alla data in cui — previa presentazione della dichiarazione prescritta dall'art. 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 — si procede alla verifica della merce.

Nel caso che la verifica della merce avvenga non oltre il quindicesimo giorno dalla data di presentazione della dichiarazione, la dogana può non tener conto della eventuale sopravvenuta variazione dei prezzi.

Il « prezzo normale » delle merci importate è determinato sulle seguenti basi:

a) le merci si considerano consegnate al compratore nel porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica;

b) il venditore si considera tenuto a sopportare e comprendere nel prezzo tutte le spese riferentisi alla vendita ed alla consegna delle merci sino al porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica;

c) si devono ritenere a carico del compratore e, pertanto, esclusi dal prezzo normale, i diritti doganali e le tasse esigibili nel territorio doganale italiano.

Art. 20.

Una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un compratore ed un venditore indipendenti è una vendita nella quale:

a) il pagamento del prezzo della merce costituisce la sola considerazione effettiva della transazione;

b) il prezzo convenuto non è influenzato da relazioni commerciali, finanziarie od altre, contrattuali o non, che potrebbero esistere, al di fuori di quelle create dalla vendita stessa, fra il venditore od una persona fisica o giuridica associata in affari al venditore, da una parte, ed il compratore od una persona fisica o giuridica associata in affari al compratore, dall'altra;

c) nessuna parte del ricavato dalla vendita, dalla ulteriore cessione o dalla utilizzazione della merce spetterà, direttamente od indirettamente, al venditore od a qualsiasi altra persona fisica o giuridica associata al venditore.

Due persone sono considerate associate in affari, se una di esse possegga un interesse qualunque nel commercio dell'altra, o se ambedue abbiano un comune interesse in un qualsiasi commercio o se una terza persona sia cointeressata nel commercio di ciascuna di esse, tali interessi siano diretti od indiretti.

Art. 21.

Nel caso in cui il « prezzo normale » dipenda dalla quantità su cui verte la vendita, tale prezzo sarà determinato supponendo che la vendita verta sulla quantità delle merci presentate e da valutare.

Art. 22.

Allorchè le merci da valutare:

a) sono fabbricate secondo un processo brevettato o formano oggetto di un disegno o di un modello depositati, di un diritto di autore;

b) sono coperte da marchio di fabbrica o di commercio stranieri, o sono importate per essere vendute sotto detto marchio, anche dopo aver subito una lavorazione complementare;

la determinazione del « prezzo normale » si farà considerando che tale prezzo comprenda il valore del diritto di utilizzazione del brevetto, del disegno o del modello depositati, o del diritto d'autore o del marchio di fabbrica o di commercio, relativo alle dette merci.

Art. 23.

Allorquando le merci importate formano oggetto di una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un venditore e un compratore indipendenti, il prezzo pagato o da pagare in virtù di detta vendita può essere considerato come indicazione valevole del loro prezzo normale definito all'art. 19.

Nel caso che non siano già comprese nel prezzo di fattura, sono da aggiungere a tale prezzo le spese di carico, di trasporto, di assicurazione, di commissione, tutte le altre spese riferentisi alla vendita, alla spedizione ed alla consegna delle merci sino al porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica (art. 19, comma terzo, lett. *b*), come pure sono da comprendere nel valore imponibile gli sconti anormali o qualunque altra riduzione eccezionale praticati sul prezzo di libera concorrenza.

Ai fini della loro inclusione nel valore imponibile, sono altresì da considerare gli sconti od altre riduzioni di prezzo praticati nei confronti di concessionari unici, rappresentanti esclusivi, od altri intermediari similari.

Art. 24.

Le spese considerate all'art. 19, comma terzo, lett. *b*) comprendono:

a) le spese di trasporto;

b) le spese di assicurazione;

c) le commissioni;

d) le senserie;

e) le spese sostenute all'estero per il rilascio dei documenti necessari all'introduzione delle merci nel territorio della Repubblica, ivi compresi i diritti di cancelleria;

f) i diritti e le tasse direttamente imputabili alle merci ed esigibili all'estero, esclusi quelli dai quali le merci fossero state esonerate oppure il cui importo fosse stato rimborsato o dovrebbe essere rimborsato;

g) le spese di carico;

h) ogni altra spesa sostenuta per la vendita, la spedizione e la consegna delle merci sino al porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica.

È compreso nel valore imponibile della merce quello dei suoi recipienti interni ed esterni e degli imballaggi in genere che non siano soggetti al dazio loro proprio, nonchè le spese di condizionamento (mano d'opera, materiali ed altre spese). Tuttavia il valore dei recipienti che, secondo gli usi commerciali, sono normalmente restituiti al mittente e che come tali sono ammessi alla importazione temporanea per essere vuotati, concorre a formare il valore imponibile della merce contenutavi solo quando detti recipienti risultino fatturati per cessione definitiva o, comunque, non vengano riesportati.

Art. 25.

Per le spese di trasporto, il porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica, da prendere in considerazione, è:

a) per le importazioni via mare, il porto di sbarco delle merci;

b) per le importazioni via aerea, per ferrovia, per strada, per lago, dove trovasi il primo ufficio doganale.

Art. 26.

Allorchè gli elementi che concorrono alla determinazione del valore imponibile sono espressi in moneta estera, la conversione in lire italiane è effettuata in base al cambio ufficiale doganale in vigore nel giorno in cui ha inizio la verifica della merce.

Art. 27.

Il proprietario della merce ha l'obbligo di dichiarare alla dogana il valore imponibile determinato come agli articoli precedenti e di rettificare la dichiarazione in relazione alle variazioni sopravvenute nei prezzi nel caso che la dichiarazione non sia immediatamente seguita dalla verifica della merce.

Egli è inoltre tenuto a fornire, nei modi che l'Amministrazione riterrà più idonei, ogni informazione, nonchè a presentare la fattura, i documenti di trasporto ed ogni altro documento commerciale (contratti, corrispondenza, ecc.) riguardanti la vendita, la spedizione e la consegna delle merci, che fossero dalla dogana richiesti ai fini dell'accertamento del valore imponibile.

L'obbligo di cui ai precedenti comma vale per tutte le merci che devono essere dichiarate in dogana, comprese le merci esenti da diritti doganali e quelle assoggettate a dazi specifici.

È in facoltà dell'Amministrazione di eseguire le indagini che ritiene necessarie per il controllo del valore imponibile.

Art. 28.

Nel caso di contestazione sul valore dichiarato, il capo della dogana, su richiesta dello importatore, può sentire due periti, uno dei quali da lui designato, e l'altro scelto dall'importatore fra quelli compresi nelle liste approvate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Il capo della dogana può accettare il parere dei due periti, se questi sono concordi; ovvero servirsi dei risultati delle perizie per rettificare, a suo giudizio, il valore proposto dall'ufficio.

Ciascuna delle parti è tenuta a sostenere la spesa per il proprio perito. Al perito designato dall'Amministrazione la spesa è liquidata in base ad una tariffa delle spese di perizia, approvata dal Ministro per le finanze.

Art. 29.

Qualora la contestazione non sia composta, per la risoluzione della conseguente controversia si applica il procedimento stabilito dal Testo Unico delle leggi approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.

La relazione dei periti di cui all'art. 28 e le deduzioni del capo della dogana faranno parte integrante del verbale di controversia, da redigersi a norma delle disposizioni richiamate nel precedente comma.

TARE ED IMBALLAGGI

Art. 30.

I dazi di importazione sulle merci tassate a peso si riscuotono sul peso lordo o sul peso netto secondo che è stabiilto dalla tariffa.

Il peso lordo è quello che risulta dalla pesatura delle merci compresi i recipienti e gli involti nei quali sono contenute.

Il peso netto è quello che risulta dopo tolti tutti i recipienti e gli involti.

La dogana può consentire, su richiesta dell'importatore, che le merci sottoposte a dazio sul peso netto siano tassate sul peso lordo diminuito della percentuale di tara indicata nell'unita tabella, semprechè a giudizio di essa, ciò non determini un minore importo di dazio.

Nessuna riduzione è ammessa per le impurità e per lo stato di umidità delle merci.

Art. 31.

Le merci tassate a peso, importate alla rinfusa, salve le eccezioni di cui all'articolo 33 si daziano a peso netto. Per quelle il cui dazio sarebbe da riscuotere sul peso lordo, si comprende, nel peso della merce anche quello dei materiali (tavole, travicelli, paglia, ecc.) che servirono a tenerla assestata nei veicoli durante il trasporto.

Art. 32.

Il dazio sulle merci tassate a peso lordo si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti esterni anche quando questi, per effetto di quanto è prescritto dall'articolo 35, debbano essere assoggettati al pagamento del dazio loro proprio.

Si comprende parimenti nel peso delle dette merci quello dei recipienti ed involucri interni che non siano soggetti al dazio loro proprio separatamente dal contenuto.

Art. 33.

Il dazio sui liquidi tassati a peso lordo, importati in carri o bastimenti serbatoi, si riscuote sul peso netto aumentato di 10 per cento.

Il dazio sulle stoviglie e sul vasellame di terracotta, di maiolica e di grès, sulle lastre e sui lavori di vetro e di cristallo, sulle terraglie e sulle porcellane, tassati a peso lordo e importati senza recipienti, si riscuote sul peso netto aumentato di 8 per cento. Il peso netto si determina, in questo caso, senza togliere la paglia, la stoppa o le altre simili materie con le quali siano legati insieme due o più pezzi, o che siano legate o attorcigliate intorno ai pezzi sciolti per preservarli dalle rotture durante il trasporto.

Il dazio sul pollame, sulla selvaggina e sugli altri animali vivi, tassati a peso lordo, importati in carri-trasporto di qualunque specie, attrezzati a stia, a gabbia e simili, si riscuote sul peso netto aumentato di 10 per cento.

Art. 34.

Il valore ed il peso dei recipienti esterni, quando siano da comprendere nel valore o nel peso imponibile di più merci, contenute in uno stesso collo, soggette a dazi differenti, ovvero tassate su differenti basi (a valore, a peso, a numero o a volume, o a metro), si ripartiscono sulle singole merci, in proporzione, rispettivamente, del valore o del peso di queste, senza detrarre il valore o il peso dei recipienti interni che ne seguono il trattamento; indi si procede come se ogni merce fosse contenuta in un collo separato.

Art. 35.

Sono soggetti al dazio proprio separatamente dal contenuto, i recipienti esterni:

a) fatti di materie ceramiche, di vetro, di materie vegetali da intreccio, scortecciate, trafilate, pulite o tinte, di tessuto, di metallo, di pelle o di materie a queste assimilate, contenenti merci esenti da dazio o tassate a peso netto, a volume, a numero o a metro, oppure tassate a peso lordo o sul valore con dazio inferiore a quello proprio del recipiente;

b) fatti di qualsisai altra materia che non siano usati abitualmente come imballaggio esterno per il trasporto della merce che contengono.

In eccezione alle suddette disposizioni seguono lo stesso trattamento della merce i recipienti di ferro contenenti soda caustica.

I recipienti previsti nell'unita tabella delle tare, contenenti merci tassate a peso netto, non sono sottoposti al dazio proprio nel caso in cui la dogana consenta di determinare il peso imponibile a norma del comma 4° dell'articolo 30.

I sacchi d'origine semplici o doppi, come pure i fardi d'origine, contenenti caffè crudo, tassato sul valore, seguono il trattamento della merce contenuta.

Art. 36.

Non si considerano come recipienti, agli effetti del precedente articolo, le stuoie e le tele di canapa o di juta, greggie, incerate o incatramate, che avvolgono le balle.

I cerchi di ferro che avvolgono le balle di merci esenti da dazio o tassate a peso netto sono sottoposti al trattamento dei rottami di ferro.

Art. 37.

Sono soggetti al dazio proprio, separatamente dal contenuto:

a) i recipienti interni di qualsiasi materia, escluse le cassette di legno comune greggie, contenenti, in tutto o in parte, merci esenti da dazio o tassate a peso netto, a volume, a numero o a metro, oppure tassate a peso lordo con dazio inferiore a quello proprio dei detti recipienti;

b) i recipienti interni di qualsiasi materia, che non siano usati abitualmente come imballaggio delle merci in essi contenute, e queste siano tassate sul valore con dazio inferiore a quello proprio dei detti recipienti.

In detti casi i recipienti interni e le merci in essi contenute si considerano, per tutti gli effetti dell'articolo 34, come merci di qualità diversa contenute nello stesso collo.

I rocchetti e simili, nonchè le copertine in tessuto che avvolgono le pezze di stoffa, si considerano, agli effetti del presente articolo, come recipienti interni.

Non si considerano come recipienti le carte che avvolgono i pacchi, nè le assicelle, i cartoni, i cartoncini e le intelaiature di legno, sui quali sono abitualmente avvolti i tessuti, i velluti, i nastri e simili altre merci.

Art. 38.

Sono sottoposti allo stesso trattamento della merce che contengono:

a) i recipienti, gli involucri, i cartoncini, i tubetti e simili che, nella vendita al minuto, non vengono separati dalla merce;

b) i recipienti immediati delle merci che, per disposizione della tariffa, sono tassate insieme coi recipienti stessi;

c) i cartoni, i cartoncini, le carte, le tavolette, sui quali siano cucite o altrimenti fissate merci di qualsiasi specie tassate a peso, esclusi i fiori e le frutta artificiali, le piume da ornamento, i manufatti di seta, di fibre artificiali e di fibre sintetiche, e gli oggetti di metallo prezioso.

Art. 39.

Non sono ammessi reclami sull'applicazione delle disposizioni sulle tare alle merci già asportate dalla dogana e sulla qualificazione dei rispettivi recipienti.

RILEVAZIONE STATISTICA

Art. 40.

Il proprietario delle merci che attraversano la linea doganale, in entrata o in uscita, è tenuto a dichiarare alla dogana, ai fini della compilazione delle statistiche per il commercio con l'estero, la quantità, la qualità ed il valore delle merci stesse, il paese di provenienza e quello di destinazione.

Art. 41.

La rilevazione dei dati statistici viene effettuata dalla dogana secondo la nomenclatura e le indicazioni statistiche stabilite nella tariffa.

Art. 42.

La quantità delle merci deve eessre espressa in peso. Il peso deve essere rilevato in chilogrammi, salvo che non sia prescritta la rilevazione in grammi. Per determinati prodotti, quanto sia esplicitamente stabilito, la rilevazione della quantità va eseguita, oltre che in peso, anche in altre unità di misura.

Art. 43.

Il peso da rilevare in chilogrammi è quello netto cioè il peso che risulta dopo tolti tutti i recipienti e gli involucri in cui sono contenute le merci, ad eccezione di quelli che nella vendita al minuto non vengono separati dalla merce che contengono.

Il peso da rilevare in grammi è quello nettissimo, cioè, quello della merce al netto dei recipienti od involucri anche se inseparabili dalla merce nella vendita al minuto.

Art. 44.

Agli effetti statistici si considera come valore delle merci importate o esportate quello delle merci poste al confine.

Art. 45.

Si considera come paese di provenienza delle merci importate dall'estero quello di origine, oppure quello dal quale le merci sono state spedite con destinazione per l'Italia, nel caso in cui il paese d'origine non fosse noto.

Si considera come paese di destinazione delle merci esportate quello nel quale le merci sono destinate ad essere immesse in consumo, oppure, qualora tale paese non fosse noto, quello di ultima destinazione conosciuta dall'esportatore.

Art. 46.

È in facoltà del Ministro per le finanze, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, di modificare la nomenclatura statistica delle merci, nonchè le norme per la rilevazione dei dati concernenti le statistiche del commercio con l'estero.

DIRITTO DI STATISTICA

Art. 47.

Su tutte le merci che entrano nello Stato o ne escono, con qualsiasi destinazione doganale, escluso il transito ed escluse le merci immesse nei depositi doganali e poi rispedite allo estero e, salve le eccezioni indicate all'art. 48, è dovuto un diritto di statistica.

Tale diritto viene riscosso nella misura fissa di lire 10:

a) per ogni tonnellata di peso lordo sulle merci considerate sotto le seguenti voci e sottovoci della tariffa generale dei dazi doganali:

06.02, 08.02, 14.01-*d*, 14.01*e*, 14.01-*f*, 14.03-*a*, 14.04, 14.05-*a*, 14.05-*c*-1), 15.07-*i*, 15.17-*c*, 18.02-*b*, 22.01-*a*, 22.01-*c*, 23.01-*a*, 23.03, 23.04-*b*, 23.06-*b*, 23.06-*c*, 23.06-*d*, 25.01, 25.02, 25.04, 25.05, 25.06, 25.07, 25.08, 25.10, 25.11-*a*, 25.11-*b*-2), 25.12, 25.13-*b*, 25.14-*b*; 25.15, 25.16, 25.17-*b*, 25.18-*a*-2), 25.19-*a*,25.2 0, 25.21, 25.22, 25.23, 25.32, 26.01, 26.02, 26.03-*a*-2-alfa, 26.03-*b*, 26.03-*c*, 26.03-*d*, 26.04, 27.01, 27.02, 27.03, 27.04, 27.05, 27.08, 27.13-*b*-1), 27.14-*a*, 27.14-*b*, 27.15, 28.22, 28.23, 28.28-*e*, 28.38-*a*-1-alfa, 28.38-*a*-1-beta, 28.38-*a*-2), 28.38-*a*-11), 28.39-*b*-8), 28.40-*b*-4), 28.42-*a*-3), 28.45, 28.58-*c*, 31.01, 31.02, 31.03, 31.04, 31.05-*a*, 32.01-*a*, 32.02-*b*, 32.02-*c*, 32.02-*e*, 38.05, 38.06, 38.19-*i*, 44.01-*a*, 44.01-*b*, 44.02, 44.03-*a*, 44.03-*b*-1-alfa-I), 44.03-*b*-1-alfa-III), 44.03-*b*-1-beta-I), 44.03-*b*-1-beta-III), 44.04-*a*, 44.04-*b*-1), 44.05-*a*, 44.05-*c*-1), 44.06, 44.07, 44.08,

44.22-*c*, 68.01, 68.02-*c*, 68.03, 68.04-*a*-1, 68.05-*a*, 68.07-*a*-1, 69.02-*a*, 69.02-*b*, 69.02-*d*, 69.03-*a*, 69.03-*b*, 69.03-*c*, 69.04-*a*, 69.05-*a*, 69.06-*a*, 69.07-*a*-1), 69.08-*a*-1, 70.01-*a*, 71.11-*a*, 73.01, 73.03, 73.04, 73.05-*b*, 73.06, 73.07, 73.08-*a*, 73.09-*a*, 73.10-*a*-1), 73.10-*a*-2,) 73.10-*b*, 73.10-*d*-1-alfa-I, 73.11-*a*-1), 73.11-*a*-2), 73.11-*b*, 73.13-*b*-1-alfa, 73.15-*a*-1), 73.15-*a*-3), 73.15-*a*-4-alfa, 73.15-*a*-4-beta-I, 73.15-*a*-4-beta-II, 73.15-*a*-4-beta-IV, 73.15-*a*-6-alfa, 84.34-*d*, 95.56-*a*-1), 96.01-*a*, 96.01-*b*-1).

b) per ogni animale vivo considerato sotto le voci n.ri 01.01, 01.03, 01.04, 01.06-*f*, della tariffa;

c) per ogni quintale di peso vivo per il bestiame considerato sotto la voce 01.02, della tariffa;

d) per ciascuno dei veicolo considerati sotto le voci n.ri 87.09-*a*, 87.09-*b*, 87.10, 87.13, 87.14-*a*, 87.14-*b*, della tariffa;

e) per ogni tonnellata di « Mosti di uve fresche non concentrati » (voce n. 20.07-*a*-1) di « Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole » (voce n. 22.04) e di « vini di uve fresche, altri, di altra specie », in fusti, damigiane o vagoni cisterna, (voce n. 22.05-*b*-3) e di « Fecce di vino contenenti, in peso ,6 per cento o più di vino » in fusti, damigiane o vagoni cisterna (voce n. 23.05-*a*-1);

f) per ogni tonnellata di sacchi, botti, barili, casse, cestoni ed altri simili recipienti, vuoti, qualunque ne sia la classificazione doganale;

g) per ogni tonnellata di bottiglie comuni, di vetro nero, verdastro, brunastro, rossastro, che si usano comunemente per riporvi il vino o la birra, di capacità non superiore ad un litro, escluse quelle di vetro incolore, vuote;

h) per ogni quintale di peso lordo su tutte le altre merci.

Il diritto di statistica su gli « oli di petrolio, ecc. », destinati ad essere impiegati direttamente come combustibili e quelli destinati alla lavorazione oppure alla trasformazione (voci n.ri 27.09-*b*, 27.09-*c*, 27.10-*a*-4-α), 27.10-*a*-6-α), 27.10-*a*-6-β), è riscosso nella misura di lire dieci per ogni tonnellata. Tale diritto è riscosso nella misura di L. 10 per tonnellata anche quando gli oli di petrolio siano destinati alla esportazione.

Il diritto di statistica sul solfato di bario precipitato (voce 28.38-*a*-3), che si esporta allo estero, è stabilito in lire dieci per ogni tonnellata.

Art. 48.

Sono esenti dal diritto di statistica:

a) le merci esenti a norma degli articoli 12, 13 e 14 ed a titolo di agevolazione per il traffico delle zone di frontiera e di quelle poste fuori della linea doganale;

b) le merci avariate che, a richiesta dell'importatore, vengono distrutte a norma dello articolo 1;

c) i prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea doganale ed appartenenti ai sudditi italiani che li portano oltre frontiera;

d) le provviste imbarcate per consumo di bordo, sempreché proporzionate al numero dei passeggeri e dell'equipaggio, ed alla durata del viaggio;

e) gli effetti e i mobili ,usati, degli impiegati civili e militari dello Stato che vanno ad esercitare il loro ufficio all'estero;

f) le merci spedite in cabotaggio o in circolazione o che rientrano nello Stato dopo il cabotaggio o la circolazione;

g) le merci ricuperate da naufragi o sbarcate per forza maggiore, quando non siano messe in consumo nello Stato;

h) le merci semplicemente trasbordate nei porti dello Stato, anche quando, in attesa della nave sulla quale devono essere trasbordate, siano temporaneamente depositate sulle banchine o introdotte in appositi locali in attesa di reimbarco;

i) i minerali di zolfo in pezzi, lo zolfo greggio, raffinato e sublimato, in esportazione, considerati sotto le voci n.ri 25.03-*a*, 25.03-*b*, 28.02-*a*, della tariffa;

l) i pacchi postali;

m) le merci ammesse all'importazione ed all'esportazione temporanea a titolo di agevolazione per il traffico internazionale, considerate all'art. 19, paragrafo 1, lettere *d*), *f*), *g*), *h*) e paragrafo 3, lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) della Legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee 18 dicembre 1913, n. 1453;

n) aerostati, aeroplani e natanti, considerati sotto le voci n.ri 88.01, 88.02-*a*, 8802-*b*, della tariffa;

o) le spedizioni di merci che, nel complesso, non superino il peso lordo di 20 chilogrammi;

p) tutte le merci che, secondo le vigenti disposizioni, vengono rilasciate senza l'emissione di bolletta doganale.

Art. 49.

Il minimo del diritto di statistica da riscuotere per ogni spedizione è fissato in lire dieci.

Il diritto di statistica è ugualmente dovuto in tale misura per le frazioni di peso eccedenti la tonnellata o il quintale, secondo che la base per la sua applicazione, ai sensi dell'art. 47, sia l'una o l'altra di queste unità di peso. Nel caso in cui in una stessa spedizione siano comprese merci soggette al detto diritto su differenti basi, le frazioni di peso sono considerate distintamente per ciascuna categoria di merci.

DIRITTO DI MAGAZZINAGGIO

Art. 50.

Per le merci, tanto in temporanea custodia, quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, siano esse in colli o alla rinfusa, è riscosso il diritto di magazzinaggio nella misura di lire cinque per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale.

Per le merci di temporanea custodia il suddetto diritto è aumentato a lire dieci dal trentunesimo al sessantesimo giorno di giacenza, a lire venticinque dal sessantunesimo al centocinquantesimo giorno e a lire cinquanta dopo il centocinquantesimo giorno.

Per le merci sotto diretta custodia della dogana il diritto di lire cinque è elevato a lire venti dopo i primi novanta giorni di giacenza.

Per la liquidazione del diritto di magazzinaggio non si tiene conto del giorno di entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana e, per le merci estere in temporanea custodia, neanche dei primi tre giorni di completa giacenza.

Sono esonerati dal pagamento del diritto di magazzinaggio, limitatamente ai primi centottanta giorni di giacenza, gli effetti e le masserizie usate, la cui sosta in dogana sia dovuta a forza maggiore o ad altre riconosciute circostanze eccezionali.

FACCHINAGGIO

Art. 51.

L'approvazione delle tariffe delle mercedi per il movimento delle merci nelle dogane, ove il facchinaggio è organizzato a norma del regolamento approvato col decreto reale 4 dicembre 1864, e successive variazioni, spetta agli Intendenti di Finanza, sentite le Camere di commercio, industria e agricoltura.

NOTE ESPLICATIVE

Art. 52.

Le note esplicative della nomenclatura, redatte o che saranno redatte dal Consiglio di Cooperazione Doganale di Bruxelles, ai sensi dell'art. 4, punto c), della Convenzione dell'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con Legge 31 ottobre 1952, n. 1976, saranno rese applicabili con Decreto del Ministro delle finanze.

TABELLA DELLE TARE

QUALITÀ DELLE MERCI	Recipienti	Tara in Kg. per ogni q.le di peso lordo
Caffè crudo	Sacchi semplice d'origine	1 —
	Sacchi doppi d'origine	1,50
	Fardi d'origine	4 —
Filati e materie trafilate	Rocchetti di legno (*a*)	15 —
Lastre di vetro o di cristallo	Casse	15 —
	Gabbie (*b*)	10 —
Lavori di vetro e di cristallo	Casse o botti	20 —
	Ceste d'origine e gabbie (*b*)	12 —
Terraglie, maioliche e porcellane	Casse o botti	20 —
	Gabbie (*b*)	12 —
Grassi, oli ed altri liquidi	Fusti di ferro	16 —
	Botti, barili o caratelli di legno, cerchiati in legno o in ferro	15 —
	Recipienti di latta	2,50
	Damigiane o altri simili recipienti	8 —
Altre merci	Casse, botti, barili, zangole, biconce o mastelli, di legno	8 —
	Gabbie (*b*), ceste, coffe, sporte o sportini	5 —
	Colli totalmente fasciati di stuoia o di tela, anche incerata o incratamata, o di stuoia e tela:	
	cerchiati in ferro	5 —
	non cerchiati in ferro	4 —

(*a*) Il peso netto dei filati e delle materie trafilate, avvolti su rocchetti di legno, si determina detraendo la tara dal peso della merce coi soli rocchetti.

(*b*) Si considerano come gabbie i recipienti fatti con tavole od assicelle di legno, i quali presentino, anche in una sola faccia uno o più interstizi superiori a 15 millimetri, purchè la somma degli interstizi non superi in nessuna faccia l'area occupata dalle assicelle. I recipienti a forma di gabbia che presentino, anche in una sola faccia, interstizi, la somma dei quali superi l'area occupata dalle assicelle, non si considerano gabbie.

REGOLE GENERALI

PER L'INTERPRETAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE

Per l'interpretazione della Tariffa doganale, sono da osservare i seguenti principi:

1. – I titoli delle Sezioni, dei Capitoli o dei Sottocapitoli debbono essere considerati come puramente indicativi, poichè la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle Sezioni o ai Capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purchè queste non contrastino col testo delle dette voci e note.

2. – Qualsiasi accenno, nel testo di una determinata voce della Tariffa ad una particolare materia, deve essere riferito alla materia stéssa non soltanto allo stato puro, ma anche miscelata od in unione con altre materie. Egualmente, qualsiasi accenno a lavori di una determinata materia deve essere riferito ai lavori costituiti sia interamente sia parzialmente dalla detta materia. La classificazione di tali merci. costituite da miscugli o composte da varie materie, deve essere effettuata in base ai principi enunciati nella regola 3.

3. – Qualora una merce, per il disposto della regola 2 o per qualsiasi altra ragione, sia ritenuta classificabile in due o più voci della Tariffa, la classificazione deve essere effettuata in base ai seguenti principi:

a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di una portata più generale;

b) i miscugli ed i lavori composti da materie diverse, nonchè i lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti, che non possano essere classificati in base alla norma di cui alla precedente lett. *a*), debbono essere classificati, qualora una tale determinazione sia possibile, secondo la materia o secondo l'oggetto che conferisce loro il carattere essenziale;

c) qualora le norme di cui alle lett. *a*) e *b*) non consentano ancora di effettuarne la classificazione, la merce deve essere classificata nella voce che comporta l'applicazione del dazio più elevato.

4. – Qualora una nota di Sezione o di Capitolo preveda l'esclusione di alcune merci, riferendosi ad altre Sezioni o Capitoli od a voci determinate, deve essere inteso che l'esclusione, salvo disposizioni contrarie, si estende a tutte le merci comprese in tali Sezioni, Capitoli o voci, anche se l'enumerazione prevista nell'esclusione stessa sia incompleta.

5. – Le merci, che non siano classificabili in nessuna delle voci della Tariffa, debbono essere classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

TARIFFA

DEI

DAZI D'IMPORTAZIONE

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

CAPITOLO 1

ANIMALI VIVI

NOTE:

Questo Capitolo comprende tutti gli animali vivi, eccetto i pesci, i crostacei, i molluschi e le colture di microrganismi.

A) *Sono puledri e puledre gli equini che conservano tutti i denti da latte.*
B) *Sono vitelli e vitelle i bovini che conservano tutti i denti da latte.*
C) *Sono torelli, giovenchi e giovenche, i bovini che hanno perduto da 1 a 4 incisivi da latte.*

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
01.01	N	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:		
a		cavalli:		
	1 (n)	1) da tiro e da sella, compresi i poney (puledri, puledre, stalloni, castroni, cavalle)	45	—
	2 (n)	2) da macello (1)................................	45	16 (*)
		I cavalli di razza pura (maschi e femmine), la cui genealogia sia ufficialmente certificabile, destinati alla riproduzione, sono immessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
b	3 (n)	asini	20	15
		Gli asini di razza pura, destinati alla riproduzione, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
c	4 (n)	muli e bardotti	40	—
01.02		Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:		
a		bovini:		
	5 (n)	1) vitelli e vitelle	40	16 (*)
	6 (n)	2) torelli, giovenchi e giovenche..................	40	16 (*)
	7 (n)	3) tori	30	16 (*)
	8 (n)	4) vacche	35	16 (*)
	9 (n)	5) buoi	35	16 (*)
		I bovini di razza pura, destinati alla riproduzione e la cui genealogia sia ufficialmente certificabile, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. Sono anche ammessi in esenzione da dazio i bovini da allevamento e da reddito, di razza pura, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.		
b	10 (n)	animali del genere bufalo	Dazio dei bovini, secondo la specie.	—

(1) La destinazione alla macellazione è accertata con le norme da stabilirsi dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Segue CAPITOLO 1: Animali vivi.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
01.03	N	**Animali vivi della specie suina:**		
a		domestici:		
	11 (n)	1) lattonzoli (fino a 20 kg.)	35	16 (*)
	12 (n)	2) altri	40	16 (*)
		Il bestiame suino domestico, di razza pura, destinato alla riproduzione e la cui genealogia sia ufficialmente certificabile, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
b	13 (n)	cinghiali..	25	11
		I cinghiali, importati da istituti di istruzione, da giardini zoologici, dall'Ente produttori di selvaggina, dai laboratori di zoologia delle Università applicati alla caccia e da istituzione analoghe, e quelli destinati al ripopolamento, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
01 04	N	Animali vivi delle specie ovina e caprina:		
a		bestiame ovino:		
	14 (n)	1) domestico....................................	40	16 (*)
		Il bestiame ovino domestico, di razza pura, destinato alla riproduzione, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
	15 (n)	2) altro	25	11
		La selvaggina della specie ovina, importata da istituti di istruzione, da giardini zoologici, dall'Ente produttori di selvaggina, dai laboratori di zoologia delle Università applicati alla caccia, e da istituzioni analoghe, e quella destinata al ripopolamento, sono ammesse in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
b		bestiame caprino:		
	16 (n)	1) domestico....................................	30	16 (*)
		Il bestiame caprino domestico, di razza pura, destinato alla riproduzione e la cui genealogia sia ufficialmente certificabile, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
	17 (n)	2) altro	25	11
		La selvaggina della specie caprina, importata da istituti di istruzione, da giardini zoologici, dall'Ente produttori di selvaggina, dai laboratori di zoologia delle Università applicati alla caccia, e da istituzioni analoghe, e quella destinata al ripopolamento, sono ammesse in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		

Segue CAPITOLO 1: **Animali vivi.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
01.05	*	Volatili vivi da cortile	**45**	**11**
		I volatili domestici di razza, importati dalle società che ne diffondono l'allevamento e dalle istituzioni agrarie e zootecniche che si propongono lo stesso scopo, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
01.06		Altri animali vivi:		
a		conigli:		
	20	1) domestici	**15**	**11**
		I conigli domestici, importati dalle società per l'allevamento dei conigli e dalle istituzioni agrarie e zootecniche che si propongono lo stesso scopo, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
	21	2) selvatici	**25**	**11**
		I conigli selvatici, importati da istituti di istruzione, da giardini zoologici, dall'Ente produttori di selvaggina, dai laboratori di zoologia delle Università applicati alla caccia, e da istituzioni analoghe, e quelli destinati al ripopolamento, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
b		piccioni:		
		1) domestici:		
	22	α) viaggiatori	**10**	**—**
	23	β) altri	**40**	**11**
		I piccioni domestici, di razza, importati dalle società che ne diffondono l'allevamento e dalle istituzioni agrarie e zootecniche che si propongono lo stesso scopo, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
	24	2) selvatici	**25**	**11**
		I piccioni selvatici, importati da istituti di istruzione, da giardini zoologici, dall'Ente produttori di selvaggina, dai laboratori di zoologia delle Università applicati alla caccia, e da istituzioni analoghe, e quelli destinati al ripopolamento, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
c	25	selvaggina	**25**	**11**
		La selvaggina, importata da istituti di istruzione, da giardini zoologici, dall'Ente produttori di selvaggina, di laboratori di zoologia delle Università applicati alla caccia, e da istituzioni analoghe, e quella destinata al ripopolamento, sono ammesse in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		

STATISTICA:

{ 18 — pulcini.
{ 19 — altri.

Segue CAPITOLO 1: **Animali vivi.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
01.06 (*segue*)		Altri animali vivi:		
d	26	pappagalli, pavoni, tartarughe	45	11
		I pappagalli ed i pavoni di razza, importati dalle società che ne diffondono l'allevamento e dalle istituzioni agrarie e zootecniche che si propongono lo stesso scopo, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
e	27	canarini	25	11
f	28 N (u)	cani	esente	—
g	29	api, anche con i loro alveari	esente	—
h	30	rane	25	—
i	31	non nominati	esente	—

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

NOTE :

Sono esclusi da questo capitolo:

a) *per quanto concerne le voci dal n.* 02.01 *al n.* 02.04 *e la voce n.* 02.06, *i prodotti non atti alla alimentazione umana;*

b) *le budella, veschiche e stomachi di animali (n.* 05.04), *nonchè il sangue di animali della voce n.* 05.15;

c) *i grassi animali, esclusi quelli previsti dalla voce n.* 02.05 (*Cap.* 15).

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
02 01		Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :		
a		carni :		
	32	1) equine	45	18 (*)
	33	2) bovine e bufaline	40	18 (*)
		3) suine :		
	34	α) di cinghiale	30 (1)	11 (1)
	35	β) altre	40	18 (*)
		4) ovine e caprine :		
	36	α) di bestiame domestico	35	18 (*)
	37	β) altre	30 (1)	11 (1)
b		frattaglie :		
	38	1) fresche o refrigerate	20	18 (*)
	38 *bis*	2) congelate	20	11 (2)
02 02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (escluso il fegato), freschi, refrigerati o congelati :		
a	39	volatili e loro carni	45 (1)	—
b		frattaglie :		
	40	1) fresche o refrigerate	20	18 (*)
	40 *bis*	2) congelate	20	11 (2)
02.03		Fegato di volatili fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia :		
a	41	fresco o refrigerato	20	18 (*)
b	41 *bis*	congelato	20	11 (2)

(1) È sospesa l'applicazione del dazio.
(2) È sospesa l'applicazione del dazio dell'11 % ed è da applicare il dazio del 15 % (*) convenzionato.

Segue CAPITOLO 2: **Carni e frattaglie commestibili.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
02.03		Fegato di volatili fresco, refrigerato, congelato, ecc:		
c		salato o in salamoia, scottato o sbiancato:		
	42	1) in recipienti ermeticamente chiusi................	Dazio delle altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, in recipienti ermeticamente chiusi, della voce n. 16 02	—
	43	2) altro..	40	—
02.04		Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:		
a		carni:		
	44	1) di selvaggina (comprese quelle di coniglio e di piccione, selvatici)...............................	30 (1)	11 (1)
	45	2) di coniglio....................................	30 (1)	11 (1)
	46	3) di piccione....................................	45 (1)	—
	47	4) di altra specie................................	30	11
b		frattaglie:		
	48	1) fresche o refrigerate..........................	20	18 (*)
	48 *bis*	2) congelate......................................	20	11 (2)
02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
a	49	in recipienti ermeticamente chiusi...................	Dazio delle altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, in recipienti ermeticamente chiusi, della voce n. 16 02	—
b	50	altro...	40	—
02.06		Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (escluso il fegato di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:		
a	51	in recipienti ermeticamente chiusi...................	Dazio delle altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, in recipienti ermeticamente chiusi, della voce n. 16.02	—
b		altre:		
	52	1) prosciutto.....................................	40	25
	53	2) di altra specie................................	40	—

(1) È sospesa l'applicazione del dazio.
(2) È sospesa l'applicazione del dazio dell'11 % ed è da applicare il dazio del 15 % (*) convenzionato.

CAPITOLO 3

PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI

NOTE:

1. — *Questo Capitolo non comprende:*
a) *i mammiferi marini (n. 01.06) e le loro carni (n. 02 04 o n. 02.06);*
b) *i pesci, crostacei, molluschi e testacei, morti, non atti all'alimentazione umana (Cap. 5);*
c) *il caviale ed i succedanei del caviale (n. 16 04)*
2. — *Le uova ed i lattimi, di pesci, commestibili, ed i fegati di pesci sono da classificare come i pesci, secondo lo stato in cui si presentano.*

* * *

A) *La salamoia, presentata in recipienti separati con i prodotti delle voci nn.* 03.02 *e* 03.03 *(esclusi i pesci, crostacei, molluschi e testacei, in recipienti ermeticamente chiusi), è da classificare come i detti prodotti sino alla concorrenza di litri 3 per ogni quintale di prodotto a peso netto reale.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
03 01		Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:		
a	54	di acqua dolce	25	—
		Gli avannotti (pesci di fiume nati di fresco), destinati al ripopolamento di acque dolci, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. Il salmone fresco, anche congelato, destinato all'industria conserviera per essere preparato o conservato, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
b		di mare:		
	55	1) interi, decapitati, tranciati, ecc. (esclusi i filetti)	30	20
	56	2) filetti..	30	—
		Il pesce fresco, anche congelato, ovunque catturato da ditte od imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, nonchè i filetti ottenuti con lo stesso pesce e preparati nelle dette navi, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. *Ai fini della esenzione sono considerati come pesce fresco e relativi filetti anche quelli che siano stati sottoposti ad una leggera salagione, allo scopo esclusivo della conservazione durante il trasporto.* *Il pesce fresco, anche congelato, della specie sgomberoidi (tonno, tonnetto, tonno bianco, sgombri), destinato all'industria conserviera per essere preparato o conservato, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.* Il pesce fresco, anche congelato, della specie clupeidi, destinato alla industria conserviera per essere preparato o conservato, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
03.02		Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
a	57	in recipienti ermeticamente chiusi....................	Dazio delle preparazioni e conserve di pesci della voce n.16.04 secondo la specie.	—

Segue CAPITOLO 3 : **Pesci, crostacei e molluschi.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
03.02		Pesci semplicemente salati, ecc. :		
b		in altri imballaggi:		
	58	1) aringhe	10	—
	59	2) baccalà e simili (haddock, klippfisch)............	15 (1)	—
	60	3) stoccafisso	15 (1)	—
	61	4) salacche e salacchini	10	—
	62	5) acciughe e sardelle, pressate o in salamoia......	30	11 (*)
	63	6) salmone	30	11
	64	7) altri	30	20
		I pesci semplicemente salati (ed i relativi filetti), pescati da ditte od imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
c		farine e polveri, atte all'alimentazione umana:		
	65	1) in recipienti ermeticamente chiusi..............	35	27 (*)
	66	2) in altri imballaggi..............................	40	27 (*)
03.03		Crostacei, molluschi e testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:		
a	67	in recipienti ermeticamente chiusi....................	Dazio dei crostacei, molluschi e testacei preparati o conservati della voce num. 16.05 secondo la specie.	—
b		in altri imballaggi :		
	68	1) crostacei	25	18
		2) molluschi e testacei :		
		α) di mare :		
	69	I) ostriche	30	20
	70	II) di altra specie	15	13
		Seppie	—	13
	71	β) altri	10	—
		I crostacei, molluschi e testacei, freschi, ovunque catturati da ditte od imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
c	72	farine e polveri, atte all'alimentazione umana........	30	20

(1) È sospesa l'applicazione del dazio.

CAPITOLO 4

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE

NOTE:

1. - *Sono da considerare come latte, il latte intero o scremato, il siero di latte, il latticello (o latte battuto), il latte cagliato, il kephir, lo yoghourt e altri latti fermentati con procedimenti analoghi.*

2. *Il latte e la crema di latte, pastorizzati, sterilizzati o peptonizzati, non sono considerati conservati, ai sensi della voce n. 04.02.*

Numero e lettera: della Tariffa	Numero e lettera: della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore: Generale %	Dazio sul valore: Temporaneo %
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:		
a	73	latte	**15**	**13**
b	74	crema di latte	**25**	18 (*)
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati		
a	*	non zuccherati	**25**	—
b	**	zuccherati	**30**	20 (*)
		Sul latte e la crema di latte, conservati o concentrati, con zucchero in misura non superiore a 40 per cento, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 40 per ogni quintale di prodotto. *Sul latte e la crema di latte, conservati o concentrati, con zucchero in misura superiore a 40 per cento, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 50 per ogni quintale di prodotto.*		
04.03	79	Burro	30 (*)	—
04.04		Formaggi e latticini:		
a		formaggi:		
	***	1) a pasta molle	20 (*)	—
		2) a pasta semidura o dura:		
	82	α) fontina	20 (*)	—
	****	β) altri	25 (*)	—
	88	3) fusi	25 (*)	—
b		latticini:		
	89	1) ricotta fresca	25	18 (*)
	90	2) altri, compresa la ricotta salata	Dazio dei formaggi, secondo la specie. (*)	—

STATISTICA:

* 75 — latte; 76 — crema di latte

** 77 — latte; 78 — crema di latte

*** 80 — gorgonzola; 81 — altri

**** 83 — grana (parmigiano, reggiano, padano e altri); 84 — pecorino; 85 — emmenthal, sbrinz, gruyère; 86 — provolone e caciocavallo; 87 — altri

Segue CAPITOLO 4: **Latte e derivati del latte, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
04 05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, conservati, essiccati o zuccherati:		
a	91	uova in guscio	25 (1)	—
b		uova sgusciate, complete:		
	92	1) zuccherate	30	—
		2) non zuccherate:		
	93	α) essiccate	25 (1)	—
	94	β) altre	25 (1)	—
c		giallo d'uova:		
	95	1) zuccherato ...	30	—
	96	2) non zuccherato	25 (1)	11 (1)
		Le uova di volatili, destinate alla cova per la riproduzione, sono ammesse in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. *Le uova di volatili, anche sgusciate, ed il giallo d'uova, destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione di prodotti alimentari, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.* *Sulle uova sgusciate complete e sul giallo d'uova, zuccherati, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto, qualora contengano zuccheri tassabili in misura non superiore a 50 per cento e nella misura di kg. 80 per ogni quintale di prodotto, qualora contengano zuccheri tassabili in misura superiore a 50 per cento.*		
04 06	97	Miele naturale	80	—

(1) È sospesa l'applicazione del dazio.

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NE COMPRESI ALTROVE

NOTE:

1\. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i prodotti commestibili, eccezione fatta per il sangue di animali, liquido o disseccato, e per le budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi;*

b) *le pelli di ogni sorta, eccezione fatta per i prodotti previsti dalle voci n.* 05.05, *n.* 05.06 *e n.* 05.07 (*Capitoli* 41 *o* 43),

c) *le materie prime tessili di origine animale, esclusi il crine e i cascami di crine (Sezione XI);*

d) *le teste preparate per pennelli, spazzole e simili, di setole di maiale o di cinghiale e di peli (n.* 96.03).

2\. – *I capelli disposti per il lungo, ma non disposti nello stesso verso sono da classificare come greggi n.* 05.01).

3 – *In tutte le Sezioni della Tariffa, si considerano come avorio, la materia fornita dalle zanne di elefante, mammut, tricheco, narvalo, rinoceronte e cinghiale, nonchè i denti di tutti gli animali.*

4 – *Ai sensi della Tariffa, si considerano come « crini » i peli della criniera e della coda degli equini e dei bovini.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
05 01	98	Capelli greggi, anche lavati e sgrassati; cascami di capelli	esente	—
05 02		Setole di maiale o di cinghiale, peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili, cascami di queste setole e di questi peli:		
a	99	greggi, alla rinfusa o in mazzi non aggiustati	esente	—
b	100	altri .	5	—
05 03		Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie:		
a	101	greggi (alla rinfusa, in mazzetti, ecc.), esclusi quelli disposti su di un supporto ..	esente	—
b	102	altri	5	—
05.04		Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci:		
a	103	freschi ...	esente	—
b	104	refrigerati o congelati	20	18 (*)
c		disseccati o salati:		
	105	1) caglioli di vitello e stomachi di animali, anche tagliati	esente	—
	106	2) budella	5	—
		Le budella salate sono ammesse alla introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio. Sull'intera quantità di cloruro sodico in esse contenuto è dovuto un diritto di monopolio in misura pari al prezzo speciale per la vendita del sale all'industria della salagione delle budella. *Il tenore salino medio delle budella introdotte, sul quale è dovuto il diritto di monopolio, è determinato con decreto da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.*		
	107	3) altri	5	—

Segue CAPITOLO 5: **Altri prodotti di origine animale, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
05 05	108	Avanzi di pesci	esente	—
05.06	109	Tendini e nervi; ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate	esente	—
05.07		Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne, anche private del calamo o della parte sporgente del calamo, piume spaccate, calami e steli di piume, calugine e barbe di piume anche rifilate (comprese le barbe tenute ancora insieme da una parte dello stelo), greggi o semplicemente puliti, disinfettati o altrimenti trattati per assicurarne la conservazione.		
a	110	pelli e altre parti di uccelli, rivestite delle loro penne o della loro calugine	10	—
b		piume, penne, calugine, barbe:		
		1) piume e barbe, da letto; calugine.		
	111	α) gregge, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione	8	—
	112	β) semplicemente pulite	12	11
	113	2) altre	15	13
c	114	calami e steli	20	15
05 08	115	Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata, acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami	esente	—
05.09		Corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami:		
a	116	corna, loro polveri e cascami	esente	—
b	117	zoccoli, unghie, artigli e becchi, loro polveri e cascami ..	esente	—
c	118	fanoni, loro barbe e cascami	esente	—
05.10	119	Avorio greggio o semplicemente preparato, ma non tagliato in una forma determinata; polveri e cascami	esente	—
	120	Tartaruga (scudi, fogli staccati) greggia o semplicemente preparata, ma non tagliata in una forma determinata; unghioni, ritagli e cascami	esente	—
05.12		Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati; conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata; polveri e cascami di conchiglie:		
a	121	corallo e simili..	esente	—

Segue CAPITOLO 5: **Altri prodotti di origine animale, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
05.12		Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ecc.:		
b		conchiglie vuote:		
	122	1) di madreperla	esente	—
	123	2) altre	esente	—
c	124	polveri e cascami di conchiglie	Dazio delle conchiglie vuote, secondo la specie.	—
05.13		Spugne naturali:		
a	125	gregge	esente	—
b	126	lavorate	5	—
c	127	cascami	Dazio delle spugne naturali gregge.	—
05.14		Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio:		
a	128	ambra grigia, castoreo, zibetto, muschio, cantaridi e bile	3	—
b	129	sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici	esente	—
05.15		Prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana:		
a	130	sangue di bestiame, liquido o disseccato	esente	—
b	131	seme di bachi da seta	esente	—
		L'importazione del seme di bachi da seta è subordinata alle norme stabilite per la produzione e il commercio di esso nell'interno della Repubblica.		
c	132	uova non di volatili, anche salate	20	15
d	133	vesciole, code di topo muschiato ed altre sostanze animali per profumeria	3	—
e	134	altri	esente	—

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

CAPITOLO 6

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

NOTE:

1. – *Questo Capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli agricoltori, giardinieri e floricoltori per la piantagione o l'ornamento. Ne sono, tuttavia, esclusi le patate, le cipolle mangerecce, gli agli mangerecci e gli scalogni* (Cap. 7).

2. – *I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altra materia, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci nn.* 06.03 *o* 06.04.

* * *

A) *Ai fini della classificazione nelle sottovoci della voce n.* 06.02, *si intendono:*

a) *per piante giovani da bosco le piante di altezza, non comprese le radici, inferiore a m.* 1,50, *delle specie abies excelsa, abies pectinata, abies mensiesis, larixleptolepsis, pinus austriaca nigra, pinus europea, pinus laricio, pinus silvestris, acer campestris, acer platanoides, acer pseudo-platanus, almes communis, betula alba, carpinus betulus, fagus selvatica, fraxinus excelsior, populus, quercus robur, quercus rubra, robinia pseudo acacia, tilia europea, tilia plati phila, ulmus campestris, ulmus latifolia,*

b) *per piante giovani da frutto le piante di altezza, non comprese le radici, inferiore a m.* 1,20;

c) *per piante da serra* (*calda o fredda*) *quelle delle specie amarillidacee* (*amarilli*)), *araliacee* (*aralie*), *araucaria, aroidee* (*calladio, pothos, colocasia*), *aspidistra, azalea, begonia di serra, frutici o suffrutici, bromeliacee* (*ananasso vidularia*), *cactee e piante grasse, camelie, croton, cicadee* (*cycas*), *dracene* (*cordiline, dracene colorate*), *felci* (*capelvenere, asplenio, aspidium*), *galanca o alpinia, maranta, ofioglossacee* (*ofioglossum*), *orchidee, palme, pandanacee* (*pandane*), *phormium* (*lino della Nuova Zelanda*), *selaginella* (*piantina ornamentale simile ai muschi*), *gardenia, ficus* (*bengalensis elastica-pandurata*).

B) *Per boccioli di fiori, ai sensi della voce n.* 06,03, *si intendono esclusivamente le gemme fiorifere sufficientemente avanzate nel loro sviluppo, in modo da mostrare il colore del fiore.*

NUMERO FIGURA della Tariffa	NUMERO FIGURA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
06 01		Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti:		
a	135	allo stato di riposo vegetativo	15	13
b	136	in vegetazione o fioriti	25	18
06 02	T	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze:		
a		piante e radici:		
	137	1) di alloro	10	—
	138	2) piante giovani da bosco e loro radici	esente	—
	139	3) piante giovani da frutto e loro radici	20	—
	140	4) da serra (calda o fredda)	30	—
	141	5) altre	25	—
b	142	talee e marze	10	—
c	143	talee innestate e barbatelle, di viti	15	13
		L'importazione delle talee e delle barbatelle, di viti, è regolata dalle disposizioni di legge emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.		

Segue CAPITOLO 6: **Piante vive e prodotti della floricoltura.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
06 03		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:		
a	144	freschi	**15**	**13**
b	145	altri	**20**	**15**
06.04		Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03:		
a	146	freschi	**10**	—
b	147	altri	**15**	**13**

CAPITOLO 7

LEGUMI, ORTAGGI, PIANTE, RADICI E TUBERI, MANGERECCI

NOTA:

La voce n. 07.04 non comprende:
a) *i legumi da granella, secchi, sgranati (n. 07.05);*
b) *i pimenti o peperoni dolci (capsicum grossum), polverizzati (n. 09.04);*
c) *le farine dei legumi secchi previsti dalla voce n 07.05 (n. 11.03),*
d) *le farine, semole e fiocchi, di patate (n. 11.05).*

Con riserva delle disposizioni che precedono, nell'applicazione delle voci dal n. 07.01 al n. 07.04, la designazione « ortaggi e piante mangerecce » è riferibile anche ai funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, pomodori, patate, barbabietole da insalata, cetrioli, cetriolini, zucche, zucchine, melanzane, pimenti o peperoni dolci (capsicum grossum), finocchio, prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione, maggiorana, rafanello ed agli.

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
07.01		Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:		
a	148	funghi commestibili e tartufi	**15**	—
b	149	capperi	10	—
c	150	pomodori	6	—
d	151	cipolle e porri	15	13
e	152	agli e scalogni	18	14
f	153	patate	20	15
		Le patate destinate alla semina sono ammesse in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente stabilito annualmente con decreto del Ministro per le finanze di intesa col Ministro per l'agricoltura, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite nel decreto medesimo. *Sono anche ammesse in esenzione da dazio le patate destinate alla fabbricazione della fecola, della destrina e del glucosio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*		
g	154	olive	10 (*)	—
h	*	altri	10	—
07.02		Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati:		
a	160	cotti	Dazio degli ortaggi ecc preparati o conservati senza aceto ecc., della voce n 20 02 secondo la specie.	—
b		non cotti:		
	161	1) riposti in recipienti ermeticamente chiusi	Dazio degli ortaggi ecc, preparati o conservati senza aceto, ecc, della voce n. 20 02, secondo la specie.	—

STATISTICA:

155 — cavoli.
156 — cavolfiori.
157 — fagiolini.
158 — insalate (indivia, lattuga cicoria ecc.).
159 — non nominati.

Segue CAPITOLO 7: **Legumi, ortaggi, piante, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
07 02 (*segue*)		Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati:		
b		non cotti:		
	162	2) altri	Dazio degli ortaggi, ecc., freschi, ecc della voce n 07 01, secondo la specie.	—
07.03	163	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	Dazio degli ortaggi, ecc., freschi, ecc , della voce n 07 01, secondo la specie.	—
07.04		Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:		
a		riposti in recipienti ermeticamente chiusi:		
	164	1) polverizzati	Dazio delle altre spezie, della voce n 09.10	—
	165	2) altri	Dazio degli ortaggi, ecc preparati o conservati senza aceto, ecc della voce n 20 02, secondo la specie	—
b		altri:		
	166	1) polverizzati	Dazio delle altre spezie, della voce n. 09.10.	—
		2) non polverizzati:		
	167	α) funghi commestibili e tartufi	15	—
	168	β) capperi	10	—
	169	γ) olive	15	13
	170	δ) non nominati	20	15
07 05		Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:		
a	171	fagioli...	15	11
b	172	fave e favette	20	11
c		piselli:		
	173	1) decorticati o spezzati	15	—
	174	2) altri	5	3 (*)
d	175	lenticchie	15	11
e	176	ceci	15	11
f	177	altri	20	11

Segue CAPITOLO 7: **Legumi, ortaggi, piante, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
07.06	178	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago	8	—
		Le radici di manioca, destinate alla fabbricazione di farine per l'alimentazione del bestiame, sono ammesse in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste.		

CAPITOLO 8

FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI E DI MELONI

NOTE:

1. – *Sono escluse da questo Capitolo le frutta non commestibili.*
2. – *Le frutta refrigerate sono da classificare come frutta fresche.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
08.01		Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocati, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:		
a	179	riposti in recipienti ermeticamente chiusi	Dazio delle frutta altrimenti preparate o conservate della voce n. 20.06, secondo la specie	—
b		altri:		
	180	1) datteri	25	—
		I datteri destinati alla distillazione sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. I datteri allo stato greggio, importati in imballaggi di peso lordo superiore a kg. 15 per essere sottoposti a disinfezione, maturazione artificiale, selezionatura e impacco in confezioni di peso netto non superiore a kg. 5, sono ammessi al dazio del 5% (*) sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
	181	2) banane	50	—
	182	3) noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio)	15	13
	183	4) ananassi	25	18
	184	5) manghi, mangoste, avocati, guaiave	25	18
08.02	T	Agrumi, freschi o secchi:		
a	185	riposti in recipienti ermeticamente chiusi	Dazio delle frutta altrimenti preparate o conservate della voce n. 20.06, secondo la specie.	—
b		altri:		
	186	1) arance	5	—
	187	2) mandarini	5	—
	188	3) limoni	5	—
	189	4) pompelmi e pomeli (grapes-fruits)	10	—
	190	5) cedri	20	15
	191	6) non nominati	10	—

Segue CAPITOLO 8: **Frutta commestibili, ecc.**

NUMERO E LETTERA della tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
08 03		Fichi, freschi o secchi:		
a	192	riposti in recipienti ermeticamente chiusi	Dazio delle frutta altrimenti preparate o conservate della voce n 20 06, secondo la specie.	—
b		altri:		
	193	1) freschi	5	—
	194	2) secchi	30	—
08.04		Uve, fresche o secche:		
a	195	riposte in recipienti ermeticamente chiusi	Dazio delle frutta altrimenti preparate o conservate della voce n. 20 06, secondo la specie	—
b		altre:		
		1) fresche:		
	196	α) da tavola	10	—
	197	β) da vino	10	—
	198	2) secche	30	20
08.05		Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate		
a	199	riposte in recipienti ermeticamente chiusi	Dazio delle frutta altrimenti preparate o conservate della voce n. 20.06 secondo la specie.	—
b		altre:		
	*	1) mandorle	10	—
	**	2) nocciuole	5	—
	***	3) noci comuni	10	—
	206	4) castagne e marroni	5	—
	****	5) pistacchi	5	—
	*****	6) non nominate	5	—
08.06		Mele, pere e cotogne, fresche:		
a	212	mele	10	—
b	213	pere	10	—
c	214	cotogne	5	—

STATISTICA:

* { 200 — con guscio. 201 — sgusciate.
** { 202 — con guscio. 203 — sgusciate.
*** { 204 — con guscio. 205 — sgusciate.
**** { 207 — con guscio. 208 — sgusciati.
***** { 209 — pinoli con guscio. 210 — pinoli sgusciati. 211 — non nominate.

Segue CAPITOLO 8: **Frutta commestibili, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
08.07		Frutta a nocciolo, fresche:		
a	215	albicocche	5	—
b	216	pesche e pesche noci	5	—
c	217	ciliege	5	—
d	218	susine e prugne	5	—
e	219	altre	10	—
08.08		Bacche fresche:		
a	220	fragole	5	—
b	221	altre	10	—
08.09		Altre frutta fresche:		
a	222	meloni (poponi e cocomeri)	5	—
b	223	non nominate	10	—
08.10		Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:		
a	224	cotte	Dazio delle frutta altrimenti preparate o conservate della voce n. 20.06 secondo la specie.	—
b		non cotte:		
	225	1) riposte in recipienti ermeticamente chiusi	Dazio delle frutta altrimenti preparate o conservate della voce n. 20.06, secondo la specie.	—
	226	2) altre	Dazio delle frutta fresche, secondo la specie.	—
08.11	*	Frutta presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato	Dazio delle frutta fresche, secondo la specie.	—
08.12		Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):		
a	229	riposte in recipienti ermeticamente chiusi	Dazio delle frutta altrimenti preparate o conservate della voce n. 20.06, secondo la specie.	—

STATISTICA:

* { 227 — ciliege.
228 — non nominate.

Segue CAPITOLO 8: **Frutta commestibili, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
08.12 (*segue*)		Frutta secche, ecc.:		
b		altre:		
	230	1) mele e pere	15	13
	231	2) albicocche	15	13
	232	3) pesche (comprese le pesche noci)	15	13
	233	4) prugne	30	13
	234	5) non nominate	15	13
08.13	*	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	5	—

STATISTICA:

* { 235 — di agrumi.
236 — di meloni.

CAPITOLO 9

CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

NOTE:

1. - *I miscugli dei prodotti delle voci dal n. 09.04 al n. 09.10 sono da classificare come segue:*
a) *i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce,*
b) *i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce n. 09.10.*
L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci dal n 09.04 al n. 09.10 (compresi i miscugli previsti nei precedenti paragrafi a) e b)) non ne modifica la classificazione purchè, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale. Nel caso contrario, i prodotti, così addizionati, sono da escludere da questo Capitolo e rientrano nella voce n. 21.04, qualora costituiscano condimenti composti
2. *Questo Capitolo non comprende:*
a) *alcuni peperoni del genere « Capsicum grossum », i quali non hanno sapore bruciante, presentati allo stato non polverizzato (Cap. 7),*
b) *il pepe, detto Cubebe, della varietà « Cubeba Officinalis Miquel » o « Piper Cubeba » (n. 12.07).*

* * *

A) *I miscugli previsti dalla precedente nota 1 lett. a), seguono, quando la voce comporta più sottovoci, il trattamento della sottovoce in cui rientra il componente della miscela soggetto a dazio più elevato.*

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
09.01		Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato, bucce e pellicole di caffè, succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione.		
a		caffè:		
		1) crudo :		
	237	α) non decaffeinizzato	80 col dazio minimo di L 200 per kg netto	65 (*) per kg netto
	238	β) decaffeinizzato.	80 col dazio minimo di L 280 per kg netto	100 (*) per kg. netto
		2) torrefatto o semplicemente essiccato:		
	239	α) non decaffeinizzato	90 col dazio minimo di L 300 per kg netto	100 (*) per kg. netto
	240	β) decaffeinizzato	90 col dazio minimo di L. 420 per kg. netto	140 (*) per kg. netto
b	241	bucce e pellicole di caffè	Dazio del caffè, secondo la specie	—
c	242	succedanei del caffè contenenti caffè in qualunque proporzione . . . . *Sul caffè si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*	Dazio del caffè in essi contenuto, soggetto a di iti di confine più elevati	—
09.02	243	Tè	80 (*) col dazio minimo di L 700 (*) per kg. netto	—
		Tè, escluso quello confezionato in lattine, pacchetti, sacchetti, bustine e simili recipienti per la vendita al minuto	—	500 (*) per kg netto
09 03	244	Mate	80 col dazio minimo di L 700 per kg. netto	500 (*) per kg. netto

Segue CAPITOLO 9: **Caffè, tè, mate e spezie.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
09.04		Pepe (del genere Piper); pimenti (del genere Capsicum e del genere Pimenta):		
a	245	pepe (nero e bianco)	70 (*) col dazio minimo di L. 350 (*) per kg netto	500 (*) per kg netto
b	246	paprica ed altri pimenti del genere capsicum (compreso il capsicum grossum macinato o polverizzato)	40 (*)	—
c	247	pepe garofanato	70 (*) col dazio minimo di L. 350 (*) per kg. netto	500 (*) per kg. netto
d	248	altri pimenti del genere Pimenta	70 (*) col dazio minimo di L. 350 (*) per kg netto	500 (*) per kg. netto
09.05	249	Vaniglia	25 col dazio minimo di L. 1000 per kg netto	800 (*) per kg. netto
09.06	250	Cannella e fiori di cinnamomo .... *I detriti delle scorze di cannella, da impiegare nella estrazione del relativo olio essenziale e nella fabbricazione di essenze sintetiche, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*	70 (*) col dazio minimo di L. 350 (*) per kg netto	350 (*) per kg netto
09.07	251	Garofani (antofilli, chiodi o steli) .... *I chiodi e steli di garofano, da impiegarsi nella estrazione del relativo olio essenziale e nella fabbricazione di essenze sintetiche, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*	70 (*) col dazio minimo di L. 350 (*) per kg netto	450 (*) per kg netto
09.08		Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:		
a	252	noci moscate, con o senza guscio	70 (*) col dazio minimo di L. 350 (*) per kg netto	500 (*) per kg. netto
b	253	macis	70 (*) col dazio minimo di L. 350 (*) per kg. netto	1000 (*) per kg. netto
c	254	amomi o cardamomi	70 (*) col dazio minimo di L. 400 (*) per kg netto	2000 (*) per kg. netto
09.09		Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro:		
a	255	allo stato naturale	5	—
b	256	altri	10	—

Segue CAPITOLO 9 : **Caffè, tè, mate e spezie.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
09.10		Timo, alloro, zafferano; altre spezie:		
a		timo e alloro:		
	257	1) allo stato naturale.	10	—
	258	2) altri	15	13
b	259	zafferano	40 (*)	—
c	260	zenzero	70 (*) col dazio minimo di L. 400 (*) per kg. netto	700 (*) per kg. netto
d	261	altre spezie	40 (*)	—
e	262	miscugli di spezie classificate in più di una delle voci dal n. 09.04 al n. 09.10 incluso	Dazio del componente in essi contenuto, soggetto a dazio più elevato.	—

CAPITOLO 10

CEREALI

NOTA:

Questo Capitolo comprende soltanto i grani non mondati, nè altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso pilato, brillato, lucidato, nonchè quello spezzato sono da classificare nella voce n. 10.06.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
10.01		Frumento, compreso quello segalato: *Il frumento non atto alla alimentazione umana, quando sia destinato alla alimentazione del bestiame, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*		
a	*	frumento (1)	50	—
b	265	spelta e frumento segalato	50	30
10.02	266	Segala (1) .... *La segala non atta alla alimentazione umana, quando sia destinata alla alimentazione del bestiame, è ammessa in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*	50	11
10.03	267	Orzo (1) .... *L'orzo non atto alla alimentazione umana, quando sia destinato alla alimentazione del bestiame, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.* *L'orzo, destinato alla produzione del malto, è ammesso al dazio del 10 % sul valore, nei limiti di un contingente di 170 000 quintali annui (contingente globale per i prodotti di questa voce e per l'orzo mondato della voce n. 11 02-b-1), sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze (2).* L'orzo, destinato alla fabbricazione dei surrogati del caffè, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	35	11
10.04	268	Avena .... *L'avena non atta alla alimentazione umana, quando sia destinata alla alimentazione del bestiame, è ammessa in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*	30	11

(1) Fino a disposizione contraria resta in vigore il Decreto Interministeriale 28 gennaio 1946 limitatamente a quanto concerne la esenzione dal dazio di importazione per il frumento, la segala, l'orzo comune o vestito, il granturco bianco e le farine di frumento, di segala di orzo e di granturco bianco, importati da Amministrazioni dello Stato, o da Enti da esse delegati per l'approvvigionamento del Paese

(2) È da applicare il dazio temporaneo del 7 % (*) sul valore nei limiti di un contingente globale di 250.000 quintali annui.

STATISTICA:

* { 263 — duro
264 — **tenero.**

Segue CAPITOLO 10: **Cereali**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
10 05		Granturco:		
		Il granturco non atto alla alimentazione umana, quando sia destinato alla alimentazione del bestiame, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
a	269	bianco (1)	**40**	**11**
		Il granturco bianco, destinato alla fabbricazione dello amido, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
b	270	altro	**25**	**5**
		Il granturco «altro» non atto all'alimentazione, destinato per usi industriali, è ammesso al dazio del 5 % sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
10 06		Riso.		
		Il riso non atto alla alimentazione umana, quando sia destinato alla alimentazione del bestiame, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
a	271	con lolla (greggio)	**25**	**18**
b	272	semigreggio (sbramato)	**25**	**18**
c	273	lavorato	**25**	**18**
		Il mezzo-riso ed il risino, destinati alla fabbricazione dell'amido, sono ammessi al dazio del 5 % sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
10 07		Grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo e durra; altri cereali:		
		Il grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo, durra e altri cereali, non atti alla alimentazione umana, quando siano destinati alla alimentazione del bestiame, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
a	274	grano saraceno....................................	**15**	**11**
b	275	miglio, scagliola, sorgo e durra; altri cereali	**15**	**11**

(1) Fino a disposizione contraria resta in vigore il Decreto Interministeriale 28 gennaio 1946 limitatamente a quanto concerne la esenzione dai dazio di importazione per il frumento, la segala, l'orzo comune o vestito, il granturco bianco e le farine di frumento, di segala, di orzo e di granturco bianco, importati da Amministrazioni dello Stato, o da Enti da esse delegati per l'approvvigionamento del Paese.

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; GLUTINE; INULINA

NOTA:

Questo Capitolo non comprende:

a) *il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (n.* 09.01 *o n.* 21.01, *secondo il caso);*

b) *le farine preparate (con trattamento termico, per es.) per l'alimentazione infantile o per usi dietetici (n.* 19.02), *però le farine che abbiano subìto un trattamento termico al solo scopo di migliorarne le qualità, ai fini della panificazione, sono da classificare in questo Capitolo;*

c) *i prodotti della voce n.* 19.05,

d) *i prodotti farmaceutici (Capitolo* 30);

e) *gli amidi e le fecole, aventi i caratteri dei prodotti preparati per la profumeria o per la toletta, della voce n.* 33.06.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
11.01		Farine di cereali:		
a	276	di frumento (1)	60	35
	277	di spelta o di frumento segalato	60	35
c	278	di segala (1)	60	15
d	279	di orzo (1)	45	15
e	280	di avena	35	15
f		di granturco:		
	281	1) bianco (1)	50	15
	282	2) altro	30	10
		La farina di granturco altro, destinata all'alimentazione del bestiame, è ammessa, entro i limiti di un contingente annuo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e foreste, al dazio del 10 *per cento sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite nel decreto medesimo.*		
g	283	di riso	35	22
h	284	di altri cereali	25	15
i	285	in miscela fra loro	50	30
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:		
a	286	semole e semolini	Dazio delle farine di cereali, della voce n. 11.01, secondo la specie	15

(1) Fino a disposizione contraria resta in vigore il Decreto Interministeriale 28 gennaio 1946 limitatamente a quanto concerne la esenzione dal dazio di importazione per il frumento, la segala, l'orzo comune o vestito, il granturco bianco e le farine di frumento, di segala, di orzo e di granturco bianco, importati da Amministrazioni dello Stato o da Enti da esso delegati per l'approvvigionamento del Paese.

Segue CAPITOLO 11: **Prodotti della macinazione, ecc.**

Numero e lettera		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
11.02 *(segue)*		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.		
b		orzo:		
	287	1) mondato	**35**	**11**
		L'orzo mondato non atto alla alimentazione umana, quando sia destinato alla alimentazione del bestiame, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. *L'orzo mondato, destinato alla produzione del malto, è ammesso al dazio del 10 per cento sul valore nei limiti di un contingente di 170.000 quintali annui (contingente globale per i prodotti di questa voce e per l'orzo della voce n. 10.03), sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.* (1). *L'orzo mondato, destinato alla fabbricazione dei surrogati del caffè, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*		
	288	2) pilato, perlato e in fiocchi	**35**	**15**
c	289	avena in fiocchi	**35**	**15**
d	290	germi di cereali	**10 (*)**	—
e	291	altri	**35**	**15**
11.03		Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05:		
a	292	in miscela fra loro	**50**	**30**
b	293	altre	**25**	**15**
11.04		Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8:		
a	294	di banane	**55**	**33**
b	295	di altre frutta	**25**	**18**
c	296	in miscela fra loro	**50**	**30**
d	297	di scorze di agrumi e di meloni	**5**	—
11.05	298	Farina, semolino e fiocchi, di patate	**20**	**15**
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:		
a	299	di sago e d'arrow-root	**55**	—
b	300	altre	**10**	—
		La farina di manioca, destinata all'alimentazione del bestiame, è ammessa in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		

1) È da applicare il dazio temporaneo del 7 % (*) nei limiti di un contingente globale di 250.000 quintali annui.

Segue CAPITOLO 11: **Prodotti della macinazione, ecc.**

Numero e lettera		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
11 07		Malto, anche torrefatto:		
a	301	torrefatto	25	18
b		altro:		
	302	1) intero	20	15
	303	2) in farina	20	15
		Il malto torrefatto, destinato alla colorazione della birra, è ammesso al dazio di quello « altro », secondo la specie, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
11.08		Amidi e fecole; inulina:		
a		amidi:		
	304	1) di frumento	50	30
	305	2) di granturco	50	30
	306	3) di riso	50	30
	307	4) altri	50	30
b		fecole:		
	308	1) di patate	55	—
		Le fecole di patate, destinate alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti e bozzime a base di fecola, sono ammesse al dazio del 15 per cento (1) nei limiti di un contingente annuo di 30.000 quintali, per tutte le provenienze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
	309	2) di manioca e di sago	55	—
		La fecola di manioca, destinata alla fabbricazione della tapioca, è ammessa al dazio ridotto del 10 per cento sul valore, nei limiti di un contingente di quintali 2000 annui, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
	310	3) di arrow-root ed altre	55	—
c	311	inulina	55	—
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:		
a	312	torrefatti	60	35
b	313	altri	30	20

(1) È da applicare il dazio temporaneo del 5 %(*) sul valore.

CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

NOTE:

1. – *Le arachidi, le fave di soia, i semi di senapa, di papaveri neri o bianchi, il copra, sono considerati come semi oleosi* (*n.* 12.01). *Le noci di cocco sono comprese nella voce n.* 08.01, *le olive nei Capitoli* 7 *o* 20, *secondo la loro preparazione.*

2. – *I semi di barbabietola, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da frutto e da bosco, i semi di vecce e di lupini sono considerati come semi da sementa* (*n.* 12.03). *Non sono, invece, considerati tali i legumi da granella* (*n.* 07.05), *i semi che costituiscono spezie ed altri prodotti del Capitolo* 9, *i cereali da semina* (*Capitolo* 10), *i semi e frutti oleosi* (*n.* 12.01), *i semi e frutti della voce n.* 12.07.

3) – *La voce n.* 12 07 *comprende, tra l'altro, le piante e loro parti delle seguenti specie: basilico, borragine, issopo, menta* (*nelle varie qualità*), *rosmarino, ruta, salvia e assenzio, mentre ne sono esclusi:*

a) *i semi e frutti oleosi* (*n.* 12.01),

b) *i prodotti farmaceutici del Capitolo* 30*;*

c) *gli articoli di profumeria e di toletta, del Capitolo* 33*;*

d) *i prodotti disinfettanti, insetticidi, fungicidi, diserbanti, e simili, della voce n.* 38.11.

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
12 01		Semi e frutti oleosi, anche frantumati:		
a	*	semi di arachide	10	—
b	316	copra	esente	—
c	317	semi di palma (palmisti), di stillingia, ed altri, per la produzione dei grassi	esente	—
d	318	semi di soia	5 (*)	esente
e	**	semi di ricino, di catapuzia, di crotontiglio	10	5 (*)
f	321	semi di lino	10 (*)	esente
		I semi di lino destinati alla semina sono ammessi in esenzione da dazio, entro il limite di un contingente annuo di quintali 10.000, *sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*		
g	322	semi di senapa	10 (*)	—
h	***	semi di colza, di ravizzone, di navoni, di rapa, di ramolacci o ravanelli	10 (*)	—
i	326	semi di papavero	10 (*)	—
l	327	semi di cotone	10 (*)	—
		I semi di cotone, destinati alla semina, sono ammessi in esenzione da dazio entro il limite di un contingente annuo, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
m	328	semi di sesamo	10	—

STATISTICA:

* { 314 — con guscio. 315 — sgusciati.

** { 319 — di ricino. 320 — di catapuzia e di crotontiglio.

*** { 323 — di colza. 324 — di ravizzone. 325 — di navone, di rapa, di ramolacci o ravanelli.

Segue CAPITOLO 12: **Semi e frutti oleosi, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
12.01 (segue)		Semi e frutti oleosi, ecc.:		
n	329	semi di canapa	10 (*)	—
		I semi di canapa, destinati alla semina, sono ammessi in esenzione da dazio entro il limite di un contingente annuo di quintali 3000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
o	*	semi di girasole, di cocomeri, di melone, di zucca	10 (*)	—
p	332	semi non nominati	10 (*)	—
q	333	frutti non nominati	esente	—
		I semi oleosi, da impiegare nella produzione di oli destinati ad usi industriali ed ammessi a fruire di dazi ridotti per gli oli della stessa specie importati dall'estero, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
12.02		Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa:		
a	334	di soja	10	—
b	335	altre	Dazio dei semi e frutti oleosi della voce n. 12.01, secondo la specie	—
12.03		Semi, spore e frutti da sementa:		
a		semi:		
	336	1) di barbabietole	esente	—
	337	2) di vecce e lupini	esente	—
	**	3) di trifoglio, di erba medica, di lupinella, di loglio, di graminacee ed altre sementi da prato	esente	—
	341	4) altri	esente	—
b	342	spore e frutti	esente	—
12.04		Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:		
a		barbabietole:		
	343	1) fresche	esente	—
	344	2) altre	20	11
		Le barbabietole da zucchero, disseccate, in fettucce o macinate, destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffè, sono ammesse in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. Le polpe secche di barbabietole, destinate all'alimentazione del bestiame, contenenti in peso più del 4 per cento ma non più del 6 per cento di zucchero, sono ammesse al dazio del 5 % (*) sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
b	345	canne da zucchero	esente	—

STATISTICA ;

* 330 — di girasole; 331 — di cocomeri, di meloni e di zucca.

** 338 — di trifoglio; 339 — di erba medica; 340 — di lupinella, di loglio, di graminacee ed altre sementi da prato.

Segue CAPITOLO 12: **Semi e frutti oleosi, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
12 05		Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte:		
a	346	fresche	5	—
b	347	disseccate	20	—
		Le radici di cicoria disseccate, anche tagliate ma non torrefatte, destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffè, sono ammesse in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
12 06		Luppolo (coni e luppolina):		
a	348	coni e cascami	10	—
b	349	luppolina	5	—
12 07		Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:		
a		indigeni:		
		1) allo stato naturale:		
	350	α) piretro	5	—
	351	β) segala cornuta, giusquiamo, belladonna, camomilla, valeriana, adonis vernalis, licopodio ed angelica	5	—
	352	γ) radiche di liquirizia	10	—
	353	δ) non nominati	10	—
	354	2) altri	15	13
b		esotici:		
	355	1) cassia naturale	esente	—
	356	2) polpa di cassia naturale, senza aggiunta di zuccheri	5	—
		3) corteccia di china:		
		L'importazione nel territorio della Repubblica della corteccia di cincona è riservata all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ed è ammessa in esenzione da diritti di confine. *È in facoltà di detta Amministrazione consentire l'importazione, da parte di privati, del prodotto di cui sopra. Tale importazione è subordinata anche al pagamento di un diritto, a favore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato, nella misura che sarà determinata dal Ministro per le finanze d'intesa con l'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica, sentito il Consiglio d'Amministrazione dei Monopoli di Stato.*		

Segue CAPITOLO 12: **Semi e frutti oleosi, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
12 07 (*segue*)		Piante, parti di piante, semi e frutti, ecc.:		
b		esotici:		
		3) corteccia di china:		
	357	α) allo stato naturale..........................	esente	—
	358	β) altra	15	13
	359	4) frutti di tamarindo; polpa di tamarindo naturale, senza aggiunta di zuccheri	esente	—
	360	5) fave tonka	Dazio della vaniglia della voce n. 09.05.	—
		6) legno quassio:		
	361	α) in tronchi o rami	esente	—
	362	β) altro	15	13
		7) non nominati:		
	363	α) allo stato naturale..........................	esente	—
	364	β) altri	10	—
12.08		Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati nè compresi altrove:		
a		carrube:		
	365	1) intere	15	—
	366	2) frantumate o polverizzate	20	11
b	367	semi di carrube	esente	—
c	368	frantumi e farina di semi di carrube	5	—
d	369	noccioli di frutti	10	—
e	370	altri	esente	—
12.09	371	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate	esente	—
12.10	372	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio, fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio	esente	—

CAPITOLO 13

MATERIE PRIME VEGETALI PER TINTA O PER CONCIA; GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

NOTA:

L'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe, l'oppio sono considerati come succhi ed estratti vegetali (*n.* 13.03).

Non rientrano nella voce n. 13.03:

a) *gli estratti di liquirizia contenuti in peso più del* 10 % *di zuccheri o che, qualunque sia il loro contenuto in zuccheri, presentino i caratteri dei prodotti a base di zuccheri* (*n.* 17.04);

b) *gli estratti di malto* (*n.* 19.01);

c) *gli estratti di caffè, di tè o di mate* (*n.* 21.02);

d) *i succhi e gli estratti vegetali addizionati d'alcole costituenti bevande, nonchè le preparazioni alcoliche composte di estratti vegetali* (*detti « estratti concentrati »*) *per la fabbricazione di bevande* (*Capitolo* 22);

e) *la canfora naturale* (*n.* 29.13) *e la glicirizzina* (*n.* 29.41);

f) *i medicamenti* (*n.* 30.03),

g) *gli estratti per concia o per tinta* (*nn.* 32.01 *o* 32.04);

h) *gli oli essenziali ed i resinoidi* (*n.* 33.01), *nonchè le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali* (*n.* 33.05);

ij) *la gomma, la balata, la guttaperca e altre gomme naturali simili* (*n.* 40.01).

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
13.01		Materie prime vegetali per tinta o per concia:		
a		legni:		
	373	1) non macinati	esente	—
	374	2) macinati	3	—
b		cortecce:		
	375	1) non macinate	esente	—
	376	2) macinate	3	—
c		altre:		
		1) sommacco:		
	377	α) non macinato	esente	—
	378	β) macinato	3	—
		2) noci di galla e mirabolani:		
	379	α) non macinati	esente	—
	380	β) macinati	3	—
		3) non nominate:		
	381	α) non macinate	esente	—
	382	β) macinate	3	—
13 02		Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali:		
a		gomma lacca:		
	383	1) non imbianchita	esente	—
	384	2) imbianchita	5	—

Segue CAPITOLO 13: **Materie prime vegetali, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
13 02 (*segue*)		Gomma lacca, anche imbianchita, ecc.:		
b		gomme, gommoresine e resine:		
	385	1) utilizzabili in soluzione acquosa (gomma arabica, gomma adragante, sterculia e simili)	esente	—
	386	2) per vernici (coppale, acaroide, dammara, kauri, sandracca, elemi, mastice e simili)	5	—
		3) altre:		
	387	α) oleoresine e resine, di conifere	esente	—
	388	β) non nominate	5	—
c	389	balsami naturali	5	—
13.03		Succhi ed estratti vegetali; pectina; agar-agar ed altri ispessenti naturali e mucillagini estratti da vegetali:		
a		succhi ed estratti:		
	390	1) oppio	esente	—
	391	2) di liquirizia	10	—
	392	3) di aloe	5	—
	393	4) di quassia amara	5	—
	394	5) polpa di tamarindo depurata, senza aggiunta di zuccheri	5	—
	395	6) polpa di cassia depurata, senza aggiunta di zuccheri	5	—
	396	7) di piretro	5	—
		Sull'estratto di piretro in prodotti petroliferi si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi contenuti, nella misura di kg. 90 per ogni quintale di prodotto a peso netto reale.		
	397	8) manna in sorte o in cannelli	esente	—
	398	9) vischio	5	—
	399	10) di luppolo	5	—
	400	11) altri	5	—
		L'importazione nel territorio della Repubblica dell'estratto di china è subordinato al pagamento di un diritto a favore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato, nella misura che sarà determinata dal Ministro per le finanze d'intesa con l'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica, sentito il Consiglio di Amministrazione dei Monopoli di Stato. *Sui succhi ed estratti vegetali in soluzione alcolica, contenenti alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito) sulla quantità contenuta di detti alcoli.* *Sugli estratti vegetali in prodotti petroliferi (escluso quello di piretro), si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi che contengono, da accertarsi mediante analisi dai Laboratori Chimici delle Dogane.*		

Segue CAPITOLO 13: **Materie prime vegetali, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
13 03 (*segue*)		Succhi ed estratti vegetali; pectina, ecc.:		
b		ispessenti e mucillagini:		
	401	1) pectina	25	18
	402	2) agar-agar	20	15
	403	3) mucillagini di semi di cotogne e di carrube	5	—
	404	4) altri	esente	—

CAPITOLO 14

MATERIE DA INTRECCIO E DA INTAGLIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE

NOTE:

1. – *Sono escluse da questo Capitolo e classificate nella Sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, a prescindere dalla preparazione subita, nonchè le altre materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.*

2. – *Le stecche, strisce, e lamelle di vimini, di canne, di bambù e simili, il « midollo » di canna d'India e le canne d'India filate sono da comprendere nella voce n.* 14.01, *mentre ne sono esclusi le stecche, strisce o nastri di legno* (*n.* 44.09).

3. – *Dalla voce n.* 14.02 *deve essere esclusa la lana di legno* (*n.* 44.12).

4. – *Dalla voce n.* 14.03 *debbono essere escluse le teste preparate per pennelli, spazzole e simili* (*n.* 96.03).

* * *

A) *Ai fini della classificazione nelle sottovoci della voce n.* 14.01, *i vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi e simili, si considerano spaccati, quando siano stati semplicemente suddivisi in due parti, si considerano ridotti in stecche, strisce o lamelle, quando siano stati suddivisi in più di due parti oppure, in generale, quando abbiano subito un'operazione qualsiasi che abbia modificato la corteccia o il midollo.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
14.01		Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili).		
a		vimini:		
	405	1) greggi, o semplicemente scortecciati	esente	—
	406	2) in stecche, strisce o lamelle	15	—
	407	3) spaccati o altrimenti lavorati	5	—
b		canne, bambù e simili:		
	408	1) greggi	esente	—
	409	2) spaccati	5	—
	410	3) in stecche, strisce o lamelle	15	—
	411	4) altrimenti lavorati	15	13
c		canne d'India, giunchi e simili:		
	412	1) greggi	esente	—
	413	2) spaccati o scortecciati, anche puliti o tinti; midollo di canna d'India	5	—
	414	3) stecche, strisce, lamelle o altrimenti lavorati	15	—
d	415 T	rafia	esente	—
e	416 T	paglia di cereali, pulita, imbianchita o tinta	5	—
f	417 T	altre	esente	—
14.02		Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetale, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie):		
a	418	capoc	5	—
b	419	crine vegetale	15	—
c	420	non nominate	esente	—

Segue CAPITOLO 14: **Materie da intreccio e da intaglio, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
14.03		Materie vegetali usate principalmente nella fabbricazione di scope e spazzole (saggina, piassava, trebbia, fibre di istle e simili), anche in torciglioni o in fasci:		
a	* T	gregge	esente	—
b	**	pettinate, tagliate, imbianchite o tinte	5	—
14.04	*** T	Semi duri, granelli, scorze e noci, da intaglio (semi di corozo, di palma dum e simili)	esente	—
14 05		Prodotti di origine vegetale, non nominati nè compresi altrove:		
a	428 T	alghe	esente	—
b	429	licheni	esente	—
c		non nominati:		
	430 T	1) greggi	esente	—
	431	2) altri	5	—

STATISTICA:

* { 421 — saggina. 422 — altre.

** { 423 — saggina. 424 — altre.

*** { 425 — corozo. 426 — semi di palma dum. 427 — altri.

SEZIONE III

GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

CAPITOLO 15

GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*
a) *il lardo e il grasso di maiale e d'oca o di altri volatili, non pressati nè fusi* (*n.* 02.05);
b) *il burro di cacao* (*n.* 18.04)
c) *i ciccioli* (*n* 23.01), *i panelli, le sanse di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali* (*n.* 23.04);
d) *gli acidi grassi isolati, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, pitture, vernici, saponi, prodotti di profumeria o di toletta e cosmetici, gli oli solfonati e altri prodotti appartenenti alla Sezione VI;*
e) *il fatturato* (*factis*) (*n.* 40.02).

2. – *Le paste di saponificazione* (*soap-stocks*), *le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerina, si classificano sotto la voce n.* 15.07.

* * *

A) *Sugli oli e grassi animali, aventi punto di solidificazione non superiore a 30° C., soggetti ad imposta interna di fabbricazione, si riscuote, oltre il dazio, la corrispondente sovrimposta di confine.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
15.01	432	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca o di altri volatili, pressato o fuso ..	35	—
		Lo strutto rancido o comunque avariato, non buono per uso alimentare, destinato all'industria dei saponi, è ammesso al dazio del 5% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
15.02		Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo » :		
a	433	greggi, non colati nè fusi	20	—
		Il sevo greggio, destinato ad usi industriali, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
b	434	altri	esente	—
15 03		Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati		
a	435	stearina solare, oleostearina	25	13
		La stearina solare e l'oleostearina destinate ad usi industriali, diversi dalla preparazione di prodotti alimentari, sono ammesse in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		

Segue CAPITOLO 15: **Grassi e oli (animali e vegetali), ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
15.03 (*segue*)		Stearina solare; oleostearina, ecc.:		
b	436	olio di strutto	35	—
c	437	oleomargarina	25	18
15 04		Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:		
a	438	oli di fegato	5	—
b	439	altri	esente	—
15 05		Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:		
a	440	grasso di lana greggio	esente	—
b	441	altri, compresa la lanolina	10	—
15 06		Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.):		
a		oli di piedi di bue e simili (di piedi di montone, di piedi di cavallo, ecc.):		
	442 (p.)	1) lubrificanti per orologi, in recipienti di peso inferiore a gr. 50	15 (*)	—
	443	2) altri	10	—
b	444	grassi di ossa, di cascami e simili	esente	—
c	445	di altra specie	10	—
15 07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati (1):		
a	446	di lino crudo	25	—
b	447	di legno della Cina, di abrasin, di oiticica e di perilla	6 (*)	—
c	448	di soia	35	—
d	*	di girasole e di granturco	35	25 (*)
e	451	di cotone	35	25 (*)
f	452	di arachide	25	18 (*)
g	453	di colza e di ravizzone	30	20 (*)
h	454	di sesamo	25	18 (*)

(1) È sospesa l'applicazione del dazio sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 449 — di girasole.
  { 450 — di granoturco.

Segue CAPITOLO 15: **Grassi e oli (animali e vegetali), ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
15 07 (segue)		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ecc.:		
i	* T	di oliva .... *L'olio di oliva puro, destinato all'industria del pesce conservato, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*	30	20 (*)
l	457	di ricino	25	18 (*)
m		di palma:		
	458	1) depurati per uso alimentare (cioè decolorati e deodorati con acidità, espressa in acido oleico, uguale o inferiore all'1 per cento)	25	—
	459	2) altri	esente	—
n		di cocco, di illipè e di palmisti:		
	460	1) depurati per uso alimentare	25	20 (*)
	461	2) altri	10 (*)	—
o	462	di stillingia	6 (*)	—
p	463	sevo vegetale	esente	—
q	464	altri .... *Sugli oli di semi, esclusi quelli concreti, sia pure che mescolati con olio di oliva o con altri oli in qualsiasi proporzione, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine, in misura eguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.* *Sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricasione.* *Gli oli di semi, destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione dei prodotti alimentari, sono ammessi al dazio del 6% (*) sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.* *È escluso dall'agevolezza di cui al precedente comma, l'olio di ricino destinato ad usi industriali diversi dalla preparazione dei solforicinati.*	25	18 (*)
15 08		Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati:		
a	465	olio di lino cotto	15	13
b	466	altri .... *Sugli oli di semi cotti, ossidati, ecc., si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi.*	15	13

STATISTICA:

* { 4[illegible] — lavato o al solfuro.
  { 456 — altro.

Segue CAPITOLO 15 **Grassi e oli (animali e vegetali), ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
15.09	467	Degras	**20**	15
		Sul degras contenente prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di detti prodotti contenuti, nella misura corrispondente alla imposta interna di fabbricazione.		
15.10		Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:		
a	468	oli acidi di raffinazione, compresi gli oli vegetali fluidi o concreti, diversi dall'olio di oliva e dall'olio di palma, contenenti più del 50 per cento, ma meno dell'85 per cento, di acidi liberi calcolati come acido oleico ..	**6**	—
		Sugli oli acidi di semi si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi.		
b		acidi grassi industriali, compresi gli oli vegetali fluidi o concreti, contenenti 85 per cento o più di acidi liberi, calcolati come acido oleico, ed i grassi e oli animali contenenti più del 50 per cento di acidi liberi calcolati come acido oleico:		
	469	1) con punto di solidificazione di 48° o più (stearina)	**16**	—
	470	2) altri	**10**	—
		Sugli acidi grassi di origine animale o vegetale, aventi punto di solidificazione inferiore a 48° C., si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale all'imposta interna di fabbricazione.		
c	471	alcoli grassi industriali	**20**	15
15.11		Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose:		
a	472	greggia (comprese le acque e le liscivie glicerinose) ...	**8**	—
b	473	altra	**15**	—
15.12		Grassi e oli animali o vegetali idrogenati, anche raffinati, ma non preparati:		
a	474	non idonei per usi alimentari	**6**	—
b	475	altri	**25**	18
		I grassi e gli oli idrogenati, animali e vegetali, altri, quando siano destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione di prodotti alimentari, sono ammessi al dazio di quelli « non idonei per usi alimentari », sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
15.13		Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati:		
a	476	margarina burrificata	**[illegible]0**	—
b	477	altri	**35**	30

Segue CAPITOLO 15: **Grassi e oli (animali e vegetali), ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
15.14	478	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente	20	—
15.15		Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:		
a	479	gregge (compresi i cascami)	6	—
b	480	altre	10	—
15.16	481	Cere vegetali, anche colorate artificialmente	6	—
15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:		
a	*	morchie o fecce d'olio; terre e carboni decoloranti impregnati di sostanze grasse	6	—
		Sulle morchie o fecce d'olio di semi, nonchè sulle terre e carboni decoloranti impregnati di olio di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi commisurandola sulla quantità di olio di semi in esse contenuta, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane		
b	484	paste di saponificazione	10	—
		Sulle paste di saponificazione si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi, commisurandola sulla quantità di olio di semi non combinato, in esse contenuta, eccedente il 10 per cento, accertata mediante analisi dai Laboratori Chimici delle Dogane.		
c	485 T	altri	5	—

STATISTICA:

* 482 — morchie e fecce d'olio.
  483 — terre e carboni decoloranti impregnati di sostanze grasse.

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE; LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI; TABACCHI

* * *

A) *Sui prodotti di questa Sezione contenenti:*
a) *oli di semi, si riscuote oltre il dazio, la sovrimposta di confine, sulla quantità contenuta di detti oli;*
b) *oli o grassi animali con punto di solidificazione non superiore ai 30° C, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli o grassi.*

CAPITOLO 16

PREPARAZIONI DI CARNI, DI PESCI, DI CROSTACEI E DI MOLLUSCHI

NOTA:

Sono esclusi da questo Capitolo le carni, i pesci, i crostacei, i molluschi ed i testacei preparati o conservati con i processi previsti dai Capitoli 2 e 3.

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
a	486	in recipienti ermeticamente chiusi	Dazio delle altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, in recipienti ermeticamente chiusi, della voce n. 16.02.	—
b		altri:		
	487	1) a base di fegato	25	18
	488	2) non nominati	45	25
16 02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
a	489	in recipienti ermeticamente chiusi	40	—
b		in altri imballaggi:		
	490	1) prosciutto cotto	40	25
	491	2) altre	40	—
16.03		Estratti e sughi di carne:		
a	492	puri, condizionati in recipienti del peso di kg. 25 o più	5	—
b	493	altri	25	—
		Gli estratti e sughi di carne sono ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica, soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro sodico in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio. *L'introduzione dei prodotti suindicati è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio nella stessa misura e per le medesime quantità stabilite per la restituzione del prezzo del sale per gli stessi prodotti destinati alla esportazione.*		

Segue CAPITOLO 16 : **Preparazioni di carni, di pesci, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
16.04		Preparazione e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei :		
a		preparazioni e conserve di pesci :		
		1) in recipienti ermeticamente chiusi :		
	494	α) salmone	30	11
	495	β) acciughe, sardine (clupea pilchardus) e pesci di qualsiasi specie preparati e conservati in modo da imitare ogni varia preparazione e conservazione di vere e proprie sardine	45	30 (*)
	496	γ) tonno	40	27 (*)
	497	δ) altri	35	27 (*)
	498	2) in altri imballaggi	40	27 (*)
b	499	caviale e succedanei del caviale	30	—
16 05		Crostacei, molluschi e testacei, preparati o conservati :		
a		crostacei :		
	500	1) semplicemente cotti (esclusi quelli non sgusciati, semplicemente cotti in acqua, della voce n. 03.03)	25	18
	501	2) altri	30	20
b		molluschi e testacei :		
		1) semplicemente cotti :		
		α) di mare :		
	502	I) ostriche	30	20
	503	II) non nominati	15	13
		Seppie	—	13
	504	β) non di mare	10	—
	505	2) altri	30	20

CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*
a) *i prodotti a base di zuccheri, contenenti cacao (n. 18.06);*
b) *gli zuccheri chimicamente puri (n. 29.43); tale esclusione non riguarda, tuttavia, il saccarosio chimicamente puro,*
c) *i prodotti farmaceutici contenenti zuccheri (Capitolo 30).*
2. – *Il saccarosio chimicamente puro è classificato nella voce n. 17.01, qualunque sia la materia dalla quale è ricavato.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
17.01	*	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido (1) *Sullo zucchero, tanto di prima che di seconda classe, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*	105 (*)	—
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi, caramellati:		
a	508	sciroppo di saccarosio .... *Sullo sciroppo di saccarosio si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla corrispondente imposta di fabbricazione sullo zucchero contenuto, tanto di prima che di seconda classe.*	Dazio dello zucchero di barbabietola e di canna, ecc. della voce n. 17.01. (*)	—
b	509	glucosio e sciroppo di glucosio .... *Sul glucosio, tanto liquido che solido, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.* *Il glucosio, destinato ad essere impiegato, nella brillatura del riso, è ammesso in esenzione da dazio e da sovrimposta di confine, sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*	70	—
c	510	lattosio e sciroppo di lattosio 	20	—
d	511	maltosio e sciroppo di maltosio .... *Sul maltosio e sullo sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto), che nel consumo possano servire agli usi del glucosio, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione stabilita per il glucosio.*	Dazio dello zucchero di barbabietola e di canna, ecc. della voce n. 17.01.	—
e	512	zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero .... *Sullo zucchero d'acero e sullo sciroppo di zucchero di acero si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale all'imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di seconda classe.*	Dazio dello zucchero di barbabietola e di canna, ecc. della voce n. 17.01.	—

(1) E sospesa, a non oltre il 31 dicembre 1959, l'applicazione del dazio sui quantitativi di zucchero greggio importati a reintegro dei corrispondenti quantitativi di zucchero raffinato esportati da oltre un anno dal territorio della Repubblica. Per l'accertamento della corrispondenza delle quantità di zucchero greggio importato alle quantità di zucchero raffinato precedentemente esportate, sarà tenuto conto del rendimento in saccarosio risultante dall'analisi. Potranno fruire della agevolazione soltanto le Ditte in nome e per conto delle quali sia stata effettuata l'esportazione stessa. L'importazione potrà effettuarsi anche attraverso dogane diverse da quelle presso le quali ha avuto luogo l'esportazione dello zucchero raffinato.

STATISTICA:

* { 506 — greggio.
  507 — raffinato.

Segue CAPITOLO 17: **Zuccheri e prodotti a base di zuccheri**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
17.02 (*segue*)		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, ecc.:		
f	513	zucchero invertito, levulosio e loro sciroppi .... *Sullo zucchero invertito, tanto liquido che solido, e sul levulosio si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione.*	Dazio dello zucchero di barbabietola e di canna, ecc. della voce n. 17.01	—
g	514	succedanei del miele, anche misti con miele naturale .. *Sui succedanei del miele, anche misti con miele naturale, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero invertito.*	Dazio del miele naturale, della voce n. 04.06	—
h	515	zuccheri e melassi, caramellati .... *Sugli zuccheri tassabili, caramellati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di prima classe, in ragione di chilogrammi 80 per ogni quintale di prodotto.* *Sui melassi caramellati si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nelle misure stabilite per i melassi della voce n. 17.03, secondo la specie.*	Dazio dello zucchero di barbabietola e di canna ecc., della voce n. 17.01.	—
i	516	zuccheri non nominati e loro sciroppi .... *Sugli zuccheri tassabili, non nominati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di prima classe.* *Sugli sciroppi degli zuccheri non nominati si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri tassabili contenuti, in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di prima classe.*	Dazio dello zucchero di barbabietola e di canna, ecc., della voce n. 17.01.	—
17.03		Melassi, anche decolorati:		
a	517	con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a 63 .... *Sui melassi con quoziente di purezza non inferiore a 63 si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di seconda classe.*	Dazio dello zucchero di barbabietola e di canna, ecc., della voce n. 17.01.	—
b	518	altri .... *Sui melassi altri, destinati alla alimentazione umana, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione.* *Il melasso di canna, destinato alla fabbricazione dei surrogati del caffè, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.* *Il melasso di canna, destinato alla fabbricazione di foraggi melassati, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, entro i limiti di un contingente che verrà fissato annualmente con decreto del Ministro stesso, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e con quello per il commercio con l'estero.*	4	—

Segue CAPITOLO 17: **Zuccheri e prodotti a base di zuccheri.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:		
a	519	contenenti burro di cacao	50	30 (*)
		Sui prodotti a base di zuccheri, contenenti burro di cacao, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli zuccheri tassabili e la imposta di consumo sul burro di cacao, in misura corrispondente, rispettivamente, a chilogrammi 55 di zucchero di prima classe ed a kg. 30 di burro di cacao, per ogni quintale di prodotto. *Se la Dogana ritiene che il prodotto contenga burro di cacao in misura superiore a kg. 30 per quintale, esso sarà sottoposto ad analisi ed i tributi sul burro di cacao e sugli zuccheri tassabili saranno commisurati sulle quantità effettivamente accertate, qualora il burro di cacao risulti in misura superiore alla percentuale fissa sopra stabilita.*		
b		altri:		
	520	1) caramelle, confetti, pastiglie ed altri prodotti contenenti zuccheri in misura superiore a 50 per cento ..	30	—
		Sulle caramelle, i confetti, le pastiglie e gli altri prodotti contenenti zuccheri tassabili in misura superiore a 50 per cento, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 80 per ogni quintale di prodotto.		
	521	2) torroni, mandorlati, marzapani, amaretti e simili, preparati con zuccheri o miele	30	—
		Sui torroni, sui mandorlati, sui marzapani, sugli amaretti e simili, preparati con zuccheri tassabili o miele, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto.		
	522	3) non nominati, contenenti zuccheri in misura non superiore a 50 per cento	30	—
		Sui prodotti a base di zuccheri non nominati, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto.		
17 05	523	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione	Dazio degli zuccheri o degli sciroppi o dei melassi, secondo la specie.	—
		Sugli zuccheri tassabili di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di prima classe. *Sugli sciroppi di questa voce, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di kg. 60 per ogni quintale di prodotto.* *Sui melassi di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nelle misure stabilite per i melassi della voce n. 17.03, secondo la specie.*		

CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

NOTE:

1. – *Da questo Capitolo sono escluse le preparazioni al cacao o alla cioccolata da classificare nelle voci nn.* 19.02, 19.08, 22.02, 22.09, 30.03.

2. – *La voce n.* 18 06 *comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonchè, con riserva delle disposizioni della nota* 1) *di questo Capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.*

* * *

A) *La cioccolata in massa (n.* 18.06-b) *può contenere sostanze alimentari diverse dal cacao e dallo zucchero, quali latte, creme, nocciole, scorze di agrumi, ecc., purchè siano macinate e mescolate intimamente nella pasta. La cioccolata contenente sostanze alimentari diverse dal cacao e dallo zucchero, non macinate nè mescolate nella pasta, è da classificare, qualunque ne sia la presentazione, fra le altre preparazioni alimentari contenenti cacao (n.* 18.06-d).

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
18.01		Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto:		
a		in grani:		
	524	1) greggio	10	esento
		2) torrefatto:		
	525	α) non decorticato	10	5
	526	β) decorticato	10	5
b	527	infranto	40	—
		Sul cacao in grani, anche infranto, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.		
18.02		Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao:		
a		gusci o bucce, pellicole:		
	528	1) non macinati	10	—
	529	2) macinati	Dazio del cacao infranto della voce n. 18.01.	—
		Sulle bucce e pellicole di cacao si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo. *Le bucce e le pellicole di cacao, destinate alla estrazione della teobromina od alla fabbricazione dei surrogati di caffè, sono ammesse in esenzione da dazio e dall'imposta di consumo, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*		
b	530 T	altri residui	esente	—
		I residui sgrassati della lavorazione del cacao, destinati alla estrazione della teobromina, sono ammessi in esenzione da dazio e dell'imposta di consumo nei limiti di un contingente annuo di quintali 10.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
18.03	531	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato	35	23
		Sul cacao in massa o in pani si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.		

Segue CAPITOLO 18: **Cacao e sue preparazioni.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
18.04	532	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao	35	—
		Sul burro di cacao si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.		
18.05	533	Cacao in polvere, non zuccherato	40	—
		Sul cacao in polvere si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.		
18.06		Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao:		
a		cacao in polvere zuccherato:		
		Sul cacao zuccherato, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe e l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., in ragione delle quantità di zuccheri tassabili e di cacao effettivamente contenuti nel miscuglio.		
	534	1) con zuccheri in misura non superiore a 60 per cento	50	30 (*)
	535	2) con zuccheri in misura superiore a 60 per cento.	Dazio dello zucchero di barbabietola e di canna. allo stato solido della voce n. 17.01. (*)	—
b	536	cioccolata in massa (pani, tavolette, bastoncini, pastiglie, e simili), granulata o in polvere	50	30 (*)
		Sulla cioccolata in massa, granulata o in polvere, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli zuccheri tassabili e l'imposta di consumo sul cacao in misura corrispondente, rispettivamente, a kg. 55 *di zucchero di prima classe ed a kg.* 40 *di cacao, torrefatto, decorticato, ecc., per ogni quintale di prodotto.* *Se la Dogana ritiene che il prodotto contenga cacao in misura superiore a kg.* 40 *per quintale, esso sarà sottoposto ad analisi ed i tributi sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. e sugli zuccheri tassabili saranno commisurati sulle quantità effettivamente accertate, qualora il cacao risulti in misura superiore alla percentuale fissa sopra stabilita.*		
c		polveri per preparare creme, budini e simili, senza farine, fecole, nè estratti di malto:		
	537	1) senza zuccheri	30	20
		2) contenenti zuccheri:		
	538	α) in misura non superiore a 18 per cento	30	20
	539	β) in misura superiore a 18 per cento	30	—
		Sulle polveri per preparare creme, budini e simili, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di kg. 18 *per ogni quintale di prodotto, se il contenuto in zuccheri tassabili non superi il* 18 *per cento, di kg.* 40 *per ogni quintale di prodotto, se il contenuto in zuccheri tassabili superi il* 18 *ma non il* 50 *per cento, di kg.* 80 *per ogni quintale di prodotto, se il contenuto in zuccheri tassabili superi il* 50 *per cento.* *Sulle polveri per preparare creme, budini e simili, di questa voce, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg.* 20 *per ogni quintale di prodotto.*		

Segue CAPITOLO 18: **Cacao e sue preparazioni.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
18 06 (*segue*)		Cioccolata ed altre preparazioni alimentari, ecc.:		
d		altre preparazioni:		
	540	1) con zuccheri in misura superiore a 50 per cento	50	30 (*)
		2) con zuccheri in misura inferiore o uguale a 50 per cento:		
	541	α) contenenti cacao in misura superiore a 20 per cento	50	30 (*)
	542	β) contenenti cacao in misura inferiore o uguale a 20 per cento	30	—
		Sulle altre preparazioni alimentari contenenti cacao, zuccherate, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli zuccheri tassabili e l'imposta di consumo sul cacao nella misura corrispondente, rispettivamente *— a kg. 55 di zucchero di prima classe ed a kg. 30 di cacao torrefatto, decorticato, ecc., per ogni quintale di prodotto contenente zuccheri tassabili in misura superiore a 50 per cento e cacao in misura non superiore a 30 per cento, oppure cacao in misura superiore a 20 per cento, ma non eccedente il 30 per cento, e zuccheri tassabili in misura non superiore a 50 per cento.* *Se la Dogana ritiene che le dette preparazioni contengano cacao in misura superiore a kg. 30 per quintale, esse saranno sottoposte ad analisi ed i tributi sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. e sugli zuccheri tassabili saranno commisurati sulle quantità effettivamente accertate, qualora il cacao risulti in misura superiore alla percentuale predetta:* *— a kg. 40 di zucchero di prima classe e a kg. 20 di cacao torrefatto, decorticato, ecc., per ogni quintale di preparazioni contenenti zuccheri tassabili in misura non superiore a 50 per cento e cacao in misura superiore a 5 per cento, ma non a 20 per cento,* *— a kg. 40 di zucchero di prima classe e a kg. 5 di cacao torrefatto, decorticato, ecc., per ogni quintale di preparazioni contenenti zuccheri tassabili in misura non superiore a 50 per cento e cacao in misura non superiore a 5 per cento.*		
		3) senza zuccheri:		
	543	α) contenenti cacao in misura superiore a 20 per cento	50	30 (*)
	544	β) contenenti cacao in misura inferiore o uguale a 20 per cento	Dazio delle corrispondenti preparazioni alimentari non contenenti cacao secondo la specie	—
		Sulle altre preparazioni alimentari contenenti cacao, non zuccherate, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 30 di cacao per ogni quintale di prodotto. *Se la Dogana ritiene che le dette preparazioni contengano più del 30 per cento di cacao, esse saranno sottoposte ad analisi ed il tributo sarà commisurato sulla quantità effettivamente accertata, qualora il cacao risulti in misura superiore alla percentuale fissa sopra stabilita.*		

CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE O DI FECOLE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o di cucina, a base di farine, fecole od estratti di malto, contenenti cacao in misura eguale o superiore al 50 % in peso (n. 18.06);*

b) *i prodotti a base di farine o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (n. 23 07),*

c) *le preparazioni farmaceutiche (Capitolo 30).*

2. – *Le preparazioni classificabili in questo Capitolo, quando siano a base di farine di frutta o di ortaggi, seguono il trattamento dei corrispondenti prodotti a base di farine di cereali.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
19 01	545	Estratti di malto	30	20
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, fecole od estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore a 50 per cento in peso:		
a		non contenenti cacao o contenenti cacao in misura non superiore a 20 per cento:		
		Sulle preparazioni di questa voce, contenenti cacao in misura non superiore a 20 per cento, si riscuote, oltre il dazio, e, se contenenti zuccheri tassabili, oltre la sovrimposta di confine sullo zucchero, la imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 5 per ogni quintale di prodotto, se il cacao è contenuto in misura non superiore a 5 per cento, e nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto, se il cacao è contenuto in misura superiore a 5 per cento, ma non eccedente il 20 per cento.		
		1) farina lattea, contenente zuccheri diversi dal lattosio naturalmente contenuto nel latte:		
	546	α) in misura non superiore a 33 per cento	30	20
	547	β) in misura superiore a 33 per cento	30	20
		Sulla farina lattea contenente zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di kg. 33 per ogni quintale di prodotto, se detti zuccheri tassabili sono contenuti in misura non superiore a 33 per cento e nella misura di kg. 45 per ogni quintale di prodotto se detti zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 33 per cento.		
		2) preparazioni a base di estratti di malto:		
	548	α) senza zuccheri	30	20
		β) contenenti zuccheri:		
	549	I) in misura non superiore a 18 per cento	30	20
	550	II) in misura superiore a 18 fino a 50 per cento	30	—
	551	III) in misura superiore a 50 per cento	30	—
		3) altre:		
	552	α) senza zuccheri	50	30

Segue CAPITOLO 19: **Preparazioni a base di cereali, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
19 02 (*segue*)		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, ecc.:		
a		non contenenti cacao, ecc.:		
		3) altre:		
		β) contenenti zuccheri:		
	553	I) in misura non superiore a 18 per cento ..	50	30
	554	II) in misura superiore a 18 fino a 50 per cento	30	—
	555	III) in misura superiore a 50 per cento	30	—
		Sulle preparazioni di questa voce, diverse dalla farina lattea, senza cacao o con cacao in misura non superiore a 20 per cento, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di kg. 18 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura non superiore a 18 per cento; nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 18 fino a 50 per cento; nella misura di kg. 80 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 50 per cento.		
b	556	contenenti cacao in misura superiore a 20 ma inferiore a 50 per cento	50	30 (*)
		Sulle preparazioni di questa voce, contenenti cacao in misura superiore a 20 per cento ma inferiore a 50 per cento e zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli zuccheri tassabili e l'imposta di consumo sul cacao in misura corrispondente, rispettivamente, a kg. 55 di zucchero di prima classe ed a kg. 30 di cacao torrefatto, decorticato, ecc., per ogni quintale di prodotto. Se la Dogana ritiene che le dette preparazioni contengano cacao in misura superiore a kg. 30 per quintale, esse saranno sottoposte ad analisi ed i tributi sul cacao torrefatto e sugli zuccheri tassabili saranno commisurati sulle quantità effettivamente accertate, qualora il cacao risulti in misura superiore alla percentuale fissa sopra stabilita.		
19.03		Paste alimentari:		
a	557	di frumento o di altri cereali	50	30
b	558	speciali, anche per uso dietetico, con aggiunta di glutine, uova od altre sostanze	30	20
19 04		Tapioca, compresa quella di fecola di patate:		
a		di fecole esotiche:		
	559	1) in grumi	20	15
	560	2) frantumata, in granelli o perlata, compresi gli scarti di setacciatura	30	20
b	561	di fecole di patate (tapioca indigena)	35	25
19.05	562	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice », « Corn flakes » e simili	35	25

Segue CAPITOLO 19: **Preparazioni a base di cereali, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
19.06	563	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina o di fecole e prodotti simili	30	20
19.07		Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:		
a	564	pane per uso dietetico, pane di glutine, grissini, fette biscottate e simili	30	20
b	565	biscotto di mare	50	30
c	566	pane di segala	50	30
d	567	altri	50	30
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:		
		Nella tassazione dei prodotti di questa voce non si tiene conto delle piccole quantità di zuccheri riduttori non eccedenti il 5 per cento, calcolati come glucosio.		
a		prodotti della panetteria fine:		
	568	1) non contenenti zuccheri o cacao	40	25
		Gallette croccanti, preparate esclusivamente con farina di segala con aggiunta di sale e lievito	—	20 (*)
	569	2) contenenti zuccheri in misura non superiore a 18 per cento, ma non contenenti cacao	40	25
		Sui prodotti della panetteria fine, contenenti zuccheri tassabili in misura non superiore a 18 per cento ma non contenenti cacao, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 18 per ogni quintale di prodotto.		
	570	3) contenenti zuccheri in misura superiore a 18 per cento o cacao	40	—
		Sui prodotti della panetteria fine, contenenti zuccheri tassabili in misura superiore a 18 per cento, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto. *Sui prodotti della panetteria fine contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.*		
b	571	prodotti di pasticceria con miele o con zuccheri......	40	—
		Sui prodotti della pasticceria con miele o con zuccheri tassabili si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto. *Sui prodotti di pasticceria contenenti cacao si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.*		

Segue CAPITOLO 19 : **Preparazioni a base di cereali, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
19 08 (*segue*)		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria, ecc.:		
c		biscotti :		
	572	1) con ripieno o guarnizioni di conserve, di miele o di zuccheri	40	—
		Sui biscotti con ripieno o guarnizioni di conserve, di miele o di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto. *Sugli stessi biscotti, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.*		
		2) altri :		
		Sui biscotti altri contenenti cacao, si riscuote, oltre il dazio, e, se zuccherati con zuccheri tassabili, oltre la sovrimposta di confine sullo zucchero, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.		
	573	α) senza zuccheri	40	—
		β) con zuccheri :		
	574	I) in misura non superiore a 18 per cento	40	—
		Sui biscotti altri contenenti zuccheri tassabili in misura non superiore a 18 per cento, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 18, per ogni quintale di prodotto.		
	575	II) in misura superiore a 18 per cento	40	—
		Sui biscotti altri contenenti zuccheri tassabili in misura superiore a 18 per cento, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 35, per ogni quintale di prodotto.		

CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI, DI PIANTE MANGERECCE, DI FRUTTI E DI ALTRE PIANTE O PARTI DI PIANTE

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*
a) *gli ortaggi, le piante mangerecce e le frutta, preparati o conservati con uno dei metodi considerati dai Capitoli* 7 e 8.
b) *le gelatine e le paste di frutta, zuccherate, presentate sotto forma di dolciumi o di confetture* (n. 17.04) *o di preparazioni alla cioccolata* (n. 18 06).
2. – *Gli ortaggi e le piante mangerecce, previsti dalle voci n.* 20 01 *e n.* 20.02, *sono quelli che, preparati diversamente, sono classificati nelle voci dal n.* 07.01 *al n.* 07.05, *compresi i vegetali di cui all'ultimo comma della nota premessa al Capitolo* 7
3. – *Le piante e le parti di piante commestibili, conservate allo sciroppo, quali lo zenzero e l'angelica, rientrano nella voce n.* 20.06, *nella quale sono da classificare anche le arachidi tostate.*
4. – *I succhi di pomodori, il cui tenore in estratto secco sia del* 7 *per cento o più, in peso, rientrano nella voce n.* 20.02.

* * *

A) *Le uve pigiate, non fermentate, non concentrate, seguono il trattamento dei mosti di uve fresche, non concentrati* (*n.* 20.07-a/1).

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
20 01		Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri		
a		in recipienti ermeticamente chiusi:		
	576	1) con aggiunta di zuccheri	35	25
	577	2) altri	25	18
b		in altro modo confezionati:		
	578	1) con aggiunta di zuccheri	35	25
	579	2) altri	25	18
		Sugli ortaggi, piante mangerecce e frutta, di questa voce, contenenti fino a 18 per cento di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 18 per ogni quintale di prodotto.		
20 02		Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:		
a		in recipienti ermeticamente chiusi:		
	580	1) olive e capperi	25	18
	*	2) pomodori e conserve di pomodori	15	13
	583	3) altri	25	18
b		in altro modo confezionati:		
	584	1) olive e capperi	25	18
	*	2) pomodori e conserve di pomodori	15	13

STATISTICA:

* { 581 — pomodori
582 — conserve di pomodori.

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
20 02 (segue)		Ortaggi e piante mangerecce, ecc.:		
b		in altro modo confezionati:		
	587	3) altri	25	18
		Sugli ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati in alcole, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sulla quantità di alcole etilico effettivamente contenuta, accertata mediante analisi dei Laboratori Chimici delle Dogane.		
20.03	588	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	30	16 (*)
		Sulle frutta congelate, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto.		
20 04	589	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte nello zucchero o candite (sgocciolate diacciate, cristallizzate)	35	23
		Sulle frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte nello zucchero (candite), si riscuote oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di kg 80 per ogni quintale di canditi alla portoghese, alla parigina e di quelli con l'ultima cottura e di kg. 60 per ogni quintale di altri prodotti		
20 05		Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri		
a	590	senza aggiunta di zuccheri	35	23
b	591	con aggiunta di zuccheri	35	23
		Sulle puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 60 per ogni quintale di prodotto.		
20 06		Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:		
a		polpa di tamarindo addizionata di zuccheri:		
	592	1) non depurata	esente	—
	593	2) depurata	5	—
		Sulla polpa di tamarindo non depurata, contenente zuccheri tassabili in misura superiore a 30 per cento (calcolati come zuccheri invertiti), si riscuote, oltre il dazio la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri eccedenti detto limite, nella misura stabilita per lo zucchero di seconda classe. *Sulla polpa di tamarindo depurata, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto.*		

Segue CAPITOLO 20: **Preparazioni di ortaggi, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
20 06 (*segue*)		Frutta altrimenti preparate, ecc.:		
b	594	polpa di cassia addizionata di zuccheri	5	—
		Sulla polpa di cassia contenente zuccheri tassabili, si riscuote oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto.		
c		altre:		
		1) senza alcole:		
	595	α) senza aggiunta di zuccheri	40	25
		β) con aggiunta di zuccheri:		
		I) piante e parti di piante, commestibili, conservate allo sciroppo:		
	596	*aa*) in recipienti ermeticamente chiusi	25	18
	597	*bb*) in altro modo confezionate	25	18
	598	II) altre	30	16 (*)
		2) in alcole:		
	599	α) senza aggiunta di zuccheri	30	20
	600	β) con aggiunta di zuccheri	30	20
		Sulle frutta altrimenti preparate o conservate, altre, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto. *Sulle frutta altrimenti preparate o conservate, altre, in alcole, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), nella misura corrispondente a litri 35 di alcole etilico anidro per ogni quintale di prodotto.*		
20 07		Succhi di frutti (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:		
a		mosti di uve fresche:		
	601 T (litri)	1) non concentrati	45	28 (*)
		Sui mosti di uve fresche e sulle uve pigiate, non concentrati, il cui tenore zuccherino, valutato come ricchezza alcolica, sorpassi i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto, che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro. *Se la ricchezza alcolica supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori ad un decimo di grado, se la ricchezza alcolica supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori ad un decimo.* *La ricchezza alcolica si determina calcolando l'alcole corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).*		

Segue CAPITOLO 20: **Preparazioni di ortaggi, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
20 07 (segue)		Succhi di frutti, ecc.:		
a		mosti di uve fresche:		
		2) concentrati (aventi, cioè, un tenore zuccherino totale superiore a 35 per cento)		
	602	α) con densità superiore a 1,33 a 15° centigradi ed aventi acidità inferiore a 0,70 per cento, calcolata in acido tartarico	Dazio dello zucchero di barbabietole o di canna, ecc., della voce n. 17.01.	
		Sui mosti di uve fresche, concentrati, con densità superiore a 1,33 a 15° centigradi ed acidità inferiore a 0,70 per cento, calcolata in acido tartarico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero invertito liquido, ottenuto da mosti di uva, avente un tenore zuccherino non superiore a 84 per cento.		
		β) altri:		
		I) allo stato solido o pastoso:		
	603	aa) senza aggiunta di zuccheri	35	23
	604	bb) con aggiunta di zuccheri	35	23
		II) allo stato liquido		
	605	aa) senza aggiunta di zuccheri	30	20
	606	bb) con aggiunta di zuccheri	30	20
		Sui mosti di uve fresche, concentrati, altri, con aggiunta di zuccheri tassabili, sia allo stato solido o pastoso che allo stato liquido, si riscuote, oltre il dazio, a sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 60 per ogni quintale di prodotto.		
b		altri succhi:		
		1) senza aggiunta di zuccheri:		
	*	α) di agrumi	20	15
	**	β) non nominati	25	18
		2) con aggiunta di zuccheri:		
		α) in misura non superiore a 15 per cento:		
	***	I) di agrumi	20	15
	621	II) non nominati	25	18
	622	β) in misura superiore a 15 per cento ...	30	20
		Sugli altri succhi di frutti o di ortaggi, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 15 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili aggiunti sono in misura non superiore a 15 per cento e nella misura di kg. 60 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili aggiunti sono in misura superiore a 15 per cento.		

STATISTICA:

* naturali
607 — di arancio
608 — di cedro e di limone.
609 — di altri agrumi.
concentrati
610 — di arancio
611 — di cedro e di limone.
612 — di altri agrumi.

** 613 — di pomodori.
614 — altri.

*** naturali.
615 — di arancio.
616 — di cedro e di limone.
617 — di altri agrumi.
concentrati
618 — di arancio
619 — di cedro e di limone.
620 — di altri agrumi.

CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*
   a) *i miscugli di ortaggi della voce n.* 07.04;
   b) *i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (n.* 09.01);
   c) *le spezie e gli altri prodotti delle voci dal n.* 09.04 *al n.* 09.10,
   d) *i lieviti aventi i caratteri dei medicamenti della voce n.* 30.03.
2. – *Gli estratti provenienti dai succedanei previsti dalla nota* 1-b), *su riportata, sono da classificare nella voce n.* 21.02.

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: *Sui prodotti di questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione stabilita sulla cicoria preparata e su ogni sostanza che, nel consumo, possa servire all'uso della cicoria preparata o del caffè.*		
a	623	cicoria	25	18
b	624	altri succedanei	25	18
c	625	estratti	25	18
21.02		Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze:		
a		estratti o essenze:		
		1) di caffè:		
	626	α) liquidi	90 col minimo di L. 600 per kg. netto	50 col minimo di L. 333 per kg. netto
	627	β) solidi *Sugli estratti di caffè si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo stabilita per il caffè torrefatto, considerando ogni kg. di estratto liquido come kg. 3 di caffè torrefatto, e ogni kg. di estratto solido come kg. 4 di caffè torrefatto.*	90 col minimo di L. 800 per kg. netto	50 col minimo di L. 444 per kg. netto
		2) altri:		
	628	α) di tè	80 (*) col minimo di L. 700 (*) per kg. netto	—
	629	β) di mate	80 col minimo di L. 700 per kg. netto	500 (*) per kg. netto
b		preparazioni a base di estratti o essenze:		
	630	1) di caffè	60	35
	631	2) di tè	80 (*) col minimo di L. 700 (*) per kg. netto	—
	632	3) di mate	80 col minimo di L. 700 per kg. netto	500 (*) per kg. netto

Segue CAPITOLO 21 : **Preparazioni alimentari diverse.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
21 03		Farina di senapa e senapa preparata :		
a		farina :		
	633	1) non preparata	10 (*)	—
	634	2) altra	15	13
b	635	senapa preparata (in composta)	25	18
21.04		Salse; condimenti composti :		
a	636	in bottiglie, vasi, bicchieri, scatole o altri recipienti simili	30	20
b	637	condizionati in altro modo	30	20
		Le salse e i condimenti composti sono ammessi all'importazione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro sodico in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio. *L'introduzione dei prodotti suindicati è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio nella stessa misura e per la medesima quantità stabilite per la restituzione del prezzo del sale per gli stessi prodotti destinati all'esportazione.*		
21 05		Preparazioni per zuppe, minestre, brodi, zuppe, minestre, brodi, preparati		
a	638	brodi di carne	25	—
b		altri :		
		1) contenenti carne od estratti di carne		
	639	α) in recipienti ermeticamente chiusi	40	—
	640	β) in altri imballaggi	40	—
	641	2) non contenenti carne od estratti di carne	30	20
		I prodotti di questa voce sono ammessi all'importazione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro sodico in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio. L'introduzione dei prodotti suindicati è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio nella stessa misura e per la medesima quantità stabilite per la restituzione del prezzo del sale per gli stessi prodotti destinati alla esportazione.		
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati :		
a		naturali :		
	642	1) liquidi o lieviti madre (lieviti di coltura, seme di lievito).	30	20
	643	2) altri	30	20

Segue CAPITOLO 21 : **Preparazioni alimentari diverse.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
21.06 (segue)		Lieviti naturali, vivi o morti, ecc.		
b	644	artificiali preparati	**20**	**15**
		Sui lieviti liquidi, contenenti alcole si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sulla quantità di alcole effettivamente contenuta ed accertata mediante analisi dai Laboratori Chimici delle Dogane.		
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:		
a	645	a base di caffè	**60**	**35**
b	646	a base di tè	**80 (*)** col minimo di L. 700 (*) per kg. netto	—
c	647	di mate	**80** col minimo di L. 700 per kg. netto	**500 (*)** per kg. netto
d		altre :		
		1) non contenuti zuccheri :		
	648	α) polveri per la preparazione di creme, budini e simili	30	20
	649	β) « estratti » composti non alcolici, per la preparazione di bevande, aperitivi, liquori, ecc.	35	25
	650	γ) non nominate	35	25
		2) contenenti zuccheri :		
	651	α) in misura superiore a 18 per cento	30	—
		β) in misura non superiore a 18 per cento :		
	652	I) polveri per la preparazione di creme, budini e simili .	30	20
	653	II) non nominate	35	25

Sulle preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 80 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 50 per cento, nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 18 fino a 50 per cento; nella misura di kg. 18 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura non superiore 18 per cento.

Sulle preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti alcole, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto, che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sulla quantità di alcole etilico effettivamente contenuta, accertata mediante analisi dai Laboratori Chimici delle Dogane.

CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*
   a) *l'acqua di mare (n. 25.01),*
   b) *l'acqua distillata e di conducibilità (n. 28.58);*
   c) *le soluzioni acquose contenenti, in peso, più del 10 % d'acido acetico (n. 29.14);*
   d) *i medicamenti della voce n. 30.03,*
   e) *i prodotti di profumeria o di toletta (Capitolo 33).*

2. – *Per l'applicazione delle voci nn. 22.08 e 22.09, il titolo alcolico preso in considerazione è quello ottenuto con l'alcolometro di Gay-Lussac alla temperatura di 15 gradi centigradi.*

Le acquaviti denaturate sono da classificare come alcole etilico denaturato, nella voce n. 22.08.

* * *

A) *Le uve pigiate, parzialmente fermentate, non concentrate, seguono il trattamento dei mosti di uva parzialmente fermentati (n. 22.04).*

B) *Sui prodotti di questo Capitolo contenenti alcaloidi estratti dalla corteccia di cincona o loro derivati, si riscuote, oltre il dazio, il diritto di monopolio sulla quantità contenuta di detti alcaloidi o loro derivati, accertata dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

È fatto obbligo all'importatore di dichiarare gli elementi necessari a tali accertamenti.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
22.01		Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:		
a	654 T	acqua naturale	esente	—
b		acque minerali ed acque gassose:		
	655	1) acque minerali naturali	10 (*)	—
	656	2) altre	10 (*)	—
c	657 T	ghiaccio, naturale o artificiale, e neve	esente	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutti o di ortaggi della voce n. 20.07		
a	658	non zuccherate	20	15 (*)
b	659	zuccherate	20	15 (*)
		Sui prodotti di questa voce, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.		
22.03	* (litri)	Birra	40 (*)	—
		Sulla birra si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione, secondo i gradi saccarometrici ed alcoolometrici effettivamente accertati. *È in facoltà dell'importatore di chiedere che la sovrimposta sia liquidata senza analisi sulla base di 16 gradi.*		

STATISTICA:

* { 660 — in fusti.
  661 — in bottiglie.

Segue CAPITOLO 22: **Bevande, liquidi alcolici ed aceti.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
22 04	662 T (litri)	Mosti di uva parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	45	28 (*)
		Sui mosti di uve fresche e sulle uve pigiate, parzialmente fermentati, il cui tenore zuccherino e il contenuto in alcole, valutati come ricchezza alcolica complessiva, sorpassino i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto, che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro. *Se la ricchezza alcolica complessiva supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori ad 1/10 di grado, se la ricchezza alcolica complessiva supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiore ad 1/10.* *La ricchezza alcolica complessiva si determina aggiungendo all'alcole contenuto nel prodotto quello corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).*		
22 05		Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):		
		È vietata l'importazione dei vini e delle mistelle che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato, sono da ritenersi non genuini o, comunque, non commerciabili *La ricchezza alcolica si determina aggiungendo all'alcole contenuto nei vini o nelle mistelle quello corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0.63).*		
a	* (litri)	con ricchezza alcolica superiore a 21 per cento in volume	Dazio dei liquori della voce n. 22 09, secondo la specie.	
		Sui vini di uve fresche e sulle mistelle, con ricchezza alcolica superiore a 21 per cento in volume, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), da commisurare sopra una forza alcolica non inferiore a 70 gradi.		
b		altri:		
		Sui vini di uve fresche, esclusi quelli spumanti, e sulle mistelle, la cui ricchezza alcolica superi i 12 gradi, ma non i 21 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro. *Se la ricchezza alcolica superi i 12 gradi, ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori a un decimo di grado, se la ricchezza alcolica supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori a un decimo.*		
	665 (litri)	1) vini spumanti	90	50 (*)
	** (litri)	2) vini liquorosi	45	28 (*)
	*** T (litri)	3) vini d'altra specie	45	28 (*)

STATISTICA:

* 663 — in bottiglie
664 — in altri recipienti.

** 666 — marsala in bottiglie.
667 — marsala in altri recipienti.
668 — altri vini liquorosi in bottiglie.
669 — altri vini in altri recipienti.

*** 670 — in bottiglie.
671 — in fiaschi di qualsiasi contenuto
672 — in altri recipienti.

Segue CAPITOLO 22: **Bevande, liquidi alcolici ed aceti.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
22 05 (segue)		Vini di uve fresche: mosti, ecc.:		
b		altri:		
	* (litri)	4) mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	45	28 (*)
22 06		Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche:		
		È vietata l'importazione dei vini vermut e degli altri vini aromatizzati che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato, sono da ritenersi non genuini. *Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente i 12 gradi, trascurando le frazioni di grado non superiore a 5/10 e calcolando per un grado intero quelle superiori.* *Sugli stessi prodotti si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 4 per ogni ettolitro di vermut secco o di altri vini aromatizzati e di kg. 15 per ogni ettolitro di vermut comune.*		
a	** (litri)	vermut	45	28 (*)
b	*** (litri)	altri	45	28 (*)
22 07		Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate		
a	679 (litri)	sidro di mele o di pere	20 (*)	—
b	680 (litri)	altri	20	15 (*)
		Sulle bevande comprese in questa voce, la cui ricchezza alcolica sorpassi i 6 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente il detto limite, trascurando le frazioni di grado non superiore a 5 decimi e calcolando per un grado intero quelle superiori. *La ricchezza alcolica si determina aggiungendo all'alcole contenuto nelle bevande quello corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).*		
22 08	681 (litri)	Alcole etilico non denaturato di 80 gradi e più, alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	50	30 (*)
		È vietata l'importazione dell'alcole etilico (spirito) che abbia meno di 95 gradi all'alcolometro centesimale ufficiale. *Sull'alcole etilico, compreso quello comunque denaturato all'estero, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine, in misura corrispondente all'imposta di fabbricazione, ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito).*		

STATISTICA:

* { 673 — in bottiglie. 674 — in altri recipienti.
** { 675 — in bottiglie. 676 — in altri recipienti.
*** { 677 — in bottiglie. 678 — in altri recipienti.

Segue CAPITOLO 22: **Bevande, liquidi alcolici ed aceti.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
22 09		Alcole etilico non denaturato di meno di 80 gradi; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione di bevande :		
a	682 (litri)	alcole etilico	50	30 (*)
		È vietata l'importazione dell'alcole etilico (spirito) che abbia meno di 95 gradi all'alcolometro centesimale ufficiale. *Sull'alcole etilico si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine, in misura corrispondente all'imposta di fabbricazione, ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito).*		
b		acquaviti :		
		Sulle acquaviti si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito) da commisurare sopra una forza alcolica non inferiore a 70 gradi. *Se la Dogana ritiene che le acquaviti abbiano una forza alcolica superior a 70 gradi, esse saranno sottoposte ad analisi ed i tributi saranno commisurati sulla forza alcolica effettivamente accertata, se risulti superiore a 70 gradi.*		
	* (litri)	1) acquaviti naturali di vino e vinaccia	90 (*)	—
		L'acquavite invecchiata da almeno 5 anni e ottenuta dalla distillazione di vini sani e genuini, di colore giallo ambrato, di gradazione reale a 15° C. non inferiore a 40° alcolici, con estratto secco non superiore a grammi 1,8 per 100 c.c. di acquavite, con contenuto in alcole metilico non superiore a c.c. 0,18 per 100 c c di alcole anidro, con coefficiente totale di impurezze non inferiore a milligrammi 225 riferito a 100 c.c. di alcole anidro, con coefficiente di ossidazione compreso tra 10 e 30, del valore CIF non inferiore a L. 1350 per litro, importata in bottiglie di capacità non superiore a 3/4 di litro è ammessa, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, al dazio del 50% (*) sul valore nei limiti di un contingente annuo di 1500 ettolitri per tutte le provenienze.		
	** (litri)	2) rum e tafias	60 (*)	—
	*** (litri)	3) wisky	60 (*)	—
	**** (litri)	4) altre	90 (*)	—
c		liquori, altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione di bevande.		
		Sui liquori, sulle altre bevande alcoliche e sulle preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito) da commisurare sopra una forza alcolica non inferiore a 70 gradi. *Se la Dogana ritiene che detti prodotti abbiano una forza alcolica superiore a 70 gradi, essi saranno sottoposti ad analisi ed i tributi saranno commisurati sulla forza effettivamente accertata, se risulti superiore a 70 gradi.* *Sugli stessi prodotti, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 20 per ogni ettolitro di prodotto.*		

STATISTICA :

* { 683 — in bottiglie. 684 — in altri recipienti.

** { 685 — in bottiglie. 686 — in altri recipienti.

*** { 687 — in bottiglie. 688 — in altri recipienti.

**** { 689 — in bottiglie 690 — in altri recipienti.

Segue CAPITOLO 22 : **Bevande, liquidi alcolici ed aceti.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
22 09 *(segue)*		Alcole etilico non denaturato di meno di 80 gradi, ecc..		
c		liquori, altre bevande alcoliche, ecc.:		
	* (litri)	1) non zuccherati	90 (*)	—
	** (litri)	2) zuccherati	90 (*)	—
22.10		Aceti commestibili e loro succedanei commestibili:		
a	695 (litri)	aceti commestibili	**15**	**13 (*)**
b	696 (litri)	succedanei commestibili dell'aceto	**30**	**20**

STATISTICA :

* { 691 - in bottiglie.
  692 — in altri recipienti.

** { 693 — in bottiglie
  694 — in altri recipienti.

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

* * *

A) *Rientrano fra le polpe di barbabietole della voce n. 23 03 quelle che contengono, in peso, non più di 0,5 % oppure non più del 4 % di zucchero, secondo che, rispettivamente, siano fresche o secche.*

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
23 01		Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:		
a	T	farine e polveri:		
	697	1) di pesci, di crostacei o di molluschi	10	—
	698	2) altre	5	esente
b		ciccioli:		
	699	1) provenienti dall'estrazione dello strutto	40	—
	700	2) altri	10	—
23 02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:		
a	701	contenenti in peso 10 per cento o più di farina	Dazio delle farine delle voci n. 11.01 o 11.03 secondo la specie	—
b	702	altri	20	11
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli, avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:		
a	703 T	polpe di barbabietole	5	—
b	704 T	cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero	5	—
c	705 T	altri	5	—
23 04		Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie:		
a		contenenti, in peso, più del 7 per cento di materie grasse:		
	*	1) di soia	Dazio della farina di soia non disoleata della voce n. 12.02	—

STATISTICA:

* 706 — panelli
707 — farine
708 — altri residui, escluse le morchie.

Segue CAPITOLO 23: **Residui e cascami, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
23.04 (*segue*)		Panelli, sansa di olive, ecc.:		
a		contenenti, in peso, più del 7 per cento di materie grasse:		
	709	2) sansa di olive	Dazio degli ortaggi e piante mangerecce freschi, ecc., olive della voce n. 07.01	—
	*	3) altri .... I panelli di semi di lino, destinati all'alimentazione del bestiame, contenenti in peso più del 7 per cento ma non più del 10 per cento di materie grasse, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	Dazio dei semi o dei frutti oleosi da cui provengono, della voce n. 12.01 secondo la specie.	—
b	T	contenenti, in peso, non più del 7 per cento di materie grasse:		
	713	1) sansa di olive	esente	—
	**	2) altri	esente	—
23.05		Fecce di vino; tartaro greggio:		
a		fecce di vino:		
	717 T	1) contenenti, in peso, 6 per cento e più di vino	Dazio dei vini di uve fresche o di altra specie della voce n. 22.05	—
	718	2) altre	esente	—
b	719	tartaro greggio	esente	—
23.06		Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati nè compresi altrove:		
a	720	avanzi di frutta (bucce, torsoli, ecc., di mele, di pere, ecc.)	esente	—
b	T	vinacce di uva:		
	721	1) con tenore di succo del 10 per cento o più, in peso	Diritti di confine dei mosti di uve fresche secondo la specie.	—
	722	2) altre .. .. *Sulle vinacce d'uva, altre, miste con alcole, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito) sulla quantità di alcole etilico contenuta.*	esente	—
c	723 T	residui della spremitura delle frutta (esclusa l'uva) ..	esente	—
d	724 T	altri	esente	—

STATISTICA:

* 710 — panelli.
711 — farine
712 — altri residui, escluse le morchie.

** 714 — panelli.
715 — farine
716 — altri residui, escluse le morchie.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
23 07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):		
a	725	foraggi melassati o zuccherati	**20**	**15**
		Sui foraggi zuccherati si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri tassabili contenuti, secondo la specie.		
b	726	biscotti per cani, gatti ed altri animali	**30**	**11**
c	727	prodotti a base di carne o di interiora, in recipienti ermeticamente chiusi	**30**	**11**
d	728	integratori	**30**	**11**
e		altri:		
	729	1) mangimi misti di farine e polveri di pesci, crostacei o molluschi con farine e polveri di carne o frattaglie	30	11
	730	2) di altra specie (condimenti, ecc.)	30	11

CAPITOLO 24

TABACCHI

* * *

A) *I prodotti contenenti tabacchi in qualsiasi proporzione, eccezione fatta per le preparazioni insetticide del Capitolo 38, sono da classificare in questo Capitolo e sono sottoposti alle disposizioni stabilite dalla Legge sul monopolio dei tabacchi.*

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore o specifico Generale %	Temporaneo %
24.01		Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:		
a		tabacchi:		
	731	1) in foglie, anche scostolate	esente	—
	732	2) altri	esente	—
b	733	cascami	esente	—
24.02		Tabacchi lavorati; estratti e sughi di tabacco:		
a		tabacchi:		
	734	1) sigarette	Kg 15.000 (*) netto	—
	735	2) sigari e sigaretti superiori	» 15.000 (*)	—
	736	3) sigari e sigaretti comuni	» 8.000 (*)	—
	737	4) trinciati chiari e trinciati dolci	» 10.000 (*)	—
	738	5) trinciati altri e spuntature di sigaro	» 6.000 (*)	—
	739	6) da fiuto	» 2.000 (*)	—
	740	7) da mastico ed altri	» 2.000 (*)	—
b	741	estratti e sughi di tabacco	esente	—

Note alle voci nn. 24.01 e 24.02.

L'introduzione dei tabacchi, sia greggi che lavorati, e dei prodotti derivati del tabacco (estratti, sughi, ecc.) è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, fatta eccezione per i Comuni di Livigno e Campione d'Italia.

In deroga alla disposizione di cui sopra, è ammessa l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, dei tabacchi lavorati, sempreché servano al consumo personale di chi li introduce e siano pagati i diritti stabiliti nella Tariffa doganale, fino a quattro chilogrammi nelle dogane di I, II, III e IV classe e fino a due chilogrammi nelle altre dogane. Per la introduzione di quantità superiore ai quattro chilogrammi occorre l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli.

Nei territori non soggetti a monopolio e, in ogni caso, vietata la importazione dei tabacchi lavorati che, per denominazione o per caratteristiche estrinseche o intrinseche, siano considerati dall'Amministrazione dei Monopoli similari a quelli di produzione del Monopolio italiano.

È, tuttavia, in facoltà dell'Amministrazione dei Monopoli di consentire l'importazione dei tabacchi indicati nel comma precedente nei Comuni di Campione d'Italia e di Livigno.

L'importazione dei succedanei del tabacco e vietata.

Sono considerati succedanei del tabacco le sostanze preparate, atte a surrogare il tabacco da fumo e da fiuto.

L'importazione dei tabacchi per conto dello Stato è esente dai diritti di confine.

Gli imballaggi abituali (pacchetti, scatole, cassette, ecc.), contenenti tabacchi lavorati, sono considerati senza valore.

SEZIONE V
PRODOTTI MINERALI

CAPITOLO 25
SALE, ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCI E CEMENTI

NOTE

1. – *Con riserva delle eccezioni esplicite o implicite risultanti dal testo delle voci, rientrano in questo Capitolo i prodotti lavati (anche per mezzo di sostanze chimiche atte a eliminare le impurezze senza modificare il prodotto), macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, anche arricchiti per flottazione, separazione magnetica e con altri procedimenti meccanici o fisici (eccettuata la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati o assoggettati ad una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.*

2. – *Questo Capitolo non comprende*

a) *lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale* (n. 28.02);

b) *le terre coloranti a base di ossidi di ferro contenenti in peso 70 per cento e più di ferro combinato, calcolato come* Fe_2O_3 (n. 28.23),

c) *i prodotti farmaceutici* (*Capitolo* 30),

d) *gli articoli di profumeria e di toletta e i cosmetici* (n. 33 06),

e) *i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni* (n 68.01), *i cubi e tessere per mosaici* (n. 68.02), *le ardesie per coperture di tetti e rivestimenti di edifici* (n. 68.03),

f) *le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini)* (n 71 02),

g) *i cristalli coltivati di cloruro di sodio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a gr. 2,5 della voce n.* 38.19; *gli elementi di ottica di cloruro di sodio* (n. 90.01);

h) *i gessetti per scrivere e per disegnare, i gessi da sarti, i gessi per bigliardi* (n. 98.05).

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
25.01	* T	Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acqua di mare *È considerato sale il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8 per cento.* *L'introduzione del sale è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, fatta eccezione per la Sicilia, per la Sardegna e per le isole minori ad esse adiacenti e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia.* *Ai soli effetti dell'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, sono equiparati al sale i prodotti non destinati ad uso alimentare che contengono cloruro di sodio in quantità superiore al 25 per cento.* *Può essere autorizzata l'introduzione dall'estero di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale, purchè non siano destinati a scopo alimentare o curativo.* *Sulla quantità di cloruro di sodio contenuta nei detti prodotti è dovuta un diritto di monopolio uguale al prezzo stabilito per il sale ad uso industriale.* *L'Amministrazione dei Monopoli può autorizzare, esclusivamente per uso personale, la introduzione nel territorio della Repubblica, soggetto a monopolio, di sali speciali da tavola, nella quantità non eccedente 5 chilogrammi, col pagamento di un diritto di monopolio nella misura del 150 per cento del prezzo fissato per la vendita al pubblico del sale superiore da tavola.* *Detta Amministrazione può autorizzare, inoltre, l'introduzione nel territorio della Repubblica soggettto a monopolio, del cloruro di sodio puro destinato, per uso scientifico, ai laboratori chimici di pubblici istituti. L'autorizzazione è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale raffinato.* *L'importazione di acque madri delle saline e di acqua di mare nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio è vietata, salvo autorizzazione concessa sall'Amministrazione dei Monopoli; in tal caso, l'importazione sarà permessa sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'Amministrazione medesima.*	esente	—

STATISTICA:

* { 742 — salgemma, sale da salina, sale marino, sale preparato da tavola, cloruro di sodio **puro.**
{ 743 — acque madri di saline, acqua di mare.

Segue CAPITOLO 25: **Sale; zolfo; terre e pietre, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
25.02	744 T	Piriti di ferro non arrostite	esente	—
25.03		Zolfi di ogni specie, escluso lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale:		
a	745	minerali di zolfo non macinati	esente	—
b	*	altri	esente	—
		L'importazione degli zolfi altri è vietata. Importazioni in deroga al divieto possono essere concesse dal Ministro per le finanze d'intesa con quelli per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero.		
25.04	750 T	Grafite naturale	esente	—
25.05	T	Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere comprese nella voce n. 26.01:		
a	751	sabbie feldspatiche	esente	—
b	752	sabbie caoliniche	5	—
c	**	altre	5	—
25.06	T	Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti gregge, sgrossate o semplicemente segate:		
a	755	macinati o in polvere	7	—
b	756	altri	5	—
25.07	T	Argille (caolino, bentonite, ecc.), escluse le argille espanse della voce n. 68.07, andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite, terre di chamotte e di dinas:		
a		andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite:		
	757	1) gregge	esente	—
	758	2) calcinate, compresa la mullite	5	—
b		argille; terre di chamotte e di dinas:		
	759	1) caolino	5	—
	760	2) terre caoliniche	5	—
		3) argille refrattarie e terre da gres, comprese le terre di chamotte e di dinas:		
	761	α) terre di dinas artificiali costituite da miscele di argilla e quarzo o quarzite macinati	7	—
	762	β) altre	5	—

STATISTICA:

* 746 — greggi in pani e in rottami.
747 — greggi moliti e ventilati.
748 — raffinati in pani e in cannoli.
749 — raffinati moliti e ventilati.

** 753 — sabbie silicee.
754 — altre.

Segue CAPITOLO 25 - **Sale; zolfo; terre e pietre, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
25.07 (*segue*)		Argille (caolino, bentonite, ecc.) escluse le argille espanse, ecc.:		
b		argille; terre di chamotte e di dinas:		
	763	4) bentonite naturale	5	—
	764	5) terre decoloranti o da follone, argille smettiche e simili	5	—
	765	6) altre	esente	—
25.08	766 T	Creta	esente	—
25.09		Terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; ossidi di ferro micacei naturali:		
a		terre coloranti:		
	767	1) gregge	esente	—
	768	2) altre	15	—
b		ossidi di ferro micacei naturali:		
	769	1) greggi	esente	—
	770	2) altri	15	13
25.10	771 T	Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali, apatite e crete fosfatiche	esente	—
25.11		Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario:		
a	772 T	solfato di bario naturale (baritina)	esente	—
b		carbonato di bario naturale (witherite):		
	773	1) calcinato	20	15
	774 T	2) altro	10	—
25.12	775 T	Terre d'infusori, farine silicee fossili e altre terre silicee analoghe (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.) con una densità apparente inferiore o uguale a 1, anche calcinate ..	esente	—
25.13		Pietra pomice, smeriglio, corindone naturale ed altri abrasivi naturali:		
a	776	confezionati in recipienti del peso lordo uguale o inferiore a kg. 1,5	30	20
b	T	altri:		
		1) pietra pomice		
	777	α) greggia, in detriti o in pezzi	esente	—
	778	β) macinata o in polvere	10	—

Segue CAPITOLO 25 : **Sale; zolfo; terre e pietre, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
25.13 (segue)		Pietra pomice, smeriglio, corindone naturale, ecc.:		
b	T	altri :		
		2) smeriglio :		
	779	α) in massa o in pezzi irregolari	esente	—
	780	β) macinato o in polvere	10	—
		3) corindone naturale e granato :		
	781	α) in roccia o in pezzi irregolari	esente	—
	782	β) macinati o in polvere	10	—
		4) altri abrasivi naturali :		
	783	α) tripoli greggio, frantumato o in polvere	10	—
	784	β) di altra specie	esente	—
25.14		Ardesia, greggia, tagliata, sgrossata o semplicemente segata:		
a	785	macinata o in polvere	5	—
b	786 T	altra	esente	—
25.15	T	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente superiore od uguale a 2,5 e alabastro, greggi, sgrossati o semplicemente segati :		
a	*	alabastro	esente	—
b		marmi e altri :		
	789	1) **in blocchi greggi o squadrati, compresi quelli segati** di spessore superiore a cm. 25	esente	—
		2) segati, aventi uno spessore di :		
	790	α) più di cm. 16 fino a cm. 25	esente	—
	791	β) più di cm. 4 fino a cm. 16	8	—
	792	γ) cm. 4 o meno	10	—
	793	3) cascami segati buoni soltanto per fare cubi e tessere per mosaici	esente	—
25.16	T	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati:		
a		serpentino e pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente inferiore a 2,5 :		
	794	1) in blocchi greggi o squadrati, compresi quelli segati di spessore superiore a cm. 25	esente	—

STATISTICA :

* { 787 — in blocchi greggi o squadrati.
788 — segato.

Segue CAPITOLO 25: **Sale; zolfo; terre e pietre, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
25.16 (segue)	T	Granito, porfido, basalto, arenaria, ecc.:		
a		serpentino e pietre calcaree da taglio, ecc.:		
		2) segati, aventi uno spessore di:		
	795	α) più di cm. 16 fino a cm. 25	esente	—
	796	β) più di cm. 4 fino a cm. 16	8	—
	797	γ) cm. 4 o meno	10	—
	798	3) cascami segati buoni soltanto per fare cubi o tessere per mosaici	esente	—
b		granito, porfido, basalto, arenaria e simili rocce dure:		
	799	1) in blocchi greggi o squadrati	esente	—
	800	2) segati	5	—
c		altre pietre da taglio o da costruzione:		
	801	1) in blocchi greggi o squadrati	esente	—
	802	2) segati	esente	—
25.17		Selce; pietre frantumate, macadam e tarmacadam, sassi e ghiaia dei tipi generalmente utilizzati per massicciate stradali e ferroviarie, o per calcestruzzo; ciottoli, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci n.ri 25.15 e 25.16:		
a	803	tarmacadam	20	15
b	T	granuli, scaglie e polveri di pietre:		
	804	1) delle voci n.ri 25.15-*b* e 25.16-*a*	esente	—
	805	2) delle voci n.ri 25.15-*a* e 25-16-*b* e *c*	esente	—
c	806	altri	esente	—
25.18		Dolomite, greggia, sgrossata o semplicemente segata; dolomite anche calcinata; pigiata di dolomite:		
a		dolomite:		
	807	1) calcinata	6	—
	808 T	2) altra	esente	—
b	809	pigiata di dolomite	20	15
25.19		Carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, escluso l'ossido di magnesio:		
a	810 T	naturale (magnesite)	esente	—

Segue CAPITOLO 25 : **Sale; zolfo; terre e pietre, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
25.19 (segue)		Carbonato di magnesio naturale, ecc.:		
b		calcinato:		
	811	1) per uso metallurgico o per la fabbricazione di refrattari in genere, di colore grigio bruno, contenente non meno del 3 per cento di ossido ferrico (1) ..	8	5
		Il Ministro per le finanze ha la facoltà di disporre che la destinazione per uso metallurgico o per la fabbricazione dei refrattari in genere sia accertata dall'Amministrazione doganale, nei modi da stabilirsi dallo stesso Ministro.		
	812	2) altro	18	—
25.20	T	Pietra da gesso; anidrite; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria:		
a	813	gessi	5	—
b	814	altri	esente	—
25.21	815 T	Pietre da calce o da cemento e altre pietre calcaree da fonderia	esente	—
25 22	816 T	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio	6	—
25.23	* T	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati	25	18
25.24	819	Amianto (asbesto)	esente	—
25.25		Schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati) e ambra (succino) naturale; schiuma di mare e ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni e forme similari, semplicemente stampate; giavazzo:		
a		schiuma di mare naturale:		
	820	1) greggia	esente	—
	821	2) in pezzi levigati	5	—
b	822	ambra (succino) naturale	esente	—
c	823	schiuma di mare ed ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni e forme similari, semplicemente stampate	esente	—
d	824	giavazzo	10	—

(1) Il trattamento daziario stabilito per questa voce è esteso alla magnesia calcinata o caustica (ossido di magnesio), impura anche macinata per uso metallurgico o per la fabbricazione di refrattari in genere, anche di colore diverso dal grigio bruno, contenente non meno di 0,50 per cento di ossido ferrico, ad esclusione della magnesia pura o farmaceutica.

STATISTICA :

* { 817 — clinkers di cemento.
{ 818 — altri.

Segue CAPITOLO 25: **Sale; zolfo; terre e pietre, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
25.26		Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari (splittings) e i cascami di mica:		
a	825	blocchi o pezzi irregolari, o sfaldata in lamine irregolari (splittings)	5	—
b	826	polvere	5	—
c	827	cascami	esente	—
25.27		Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata; talco:		
a	828	frantumati o in polvere	10	—
b	829	altri	esente	—
25.28	830	Criolite e chiolite naturali	10	—
25.29	831	Solfuri di arsenico naturali	esente	—
25.30		Borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 per cento di H_3BO_3 sul prodotto secco:		
a	832	borato di sodio naturale greggio	40	15 (*)
		Il borato di sodio naturale (borace greggio), destinato alla fabbricazione del perborato di sodio, e del borace (borato di sodio raffinato), è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
b	833	altri	40	esente
25.31		Feldspato; leucite; nefelina e nefelina sienite; spato fluore:		
a	834	feldspato	esente	—
b	835	leucite	10	esente
c	836	nefelina e nefelinasienite	esente	—
d	837	spato fluore	10	—
25.32	T	Materie minerali non nominate nè comprese altrove; avanzi e cocci di materiali ceramici:		
a	838	pietre litografiche gregge, sgrossate o semplicemente segate	esente	—
b	839	terra di pozzolana, trass, terre di santorino e simili	esente	—
c	840	stronzianite (carbonato di stronzio naturale) e celestina (solfato di stronzio naturale)	10	—
d	841	pegmatite	esente	—
e	842	galena finemente polverizzata (alquifoglio)	5	—
f	843	allumite (pietra da allume)	esente	—
g	844	minerali dei metalli radioattivi della voce n. 28.50 e minerali delle terre rare, escluse le monaziti e la pechblenda	esente	—
h	845	altre materie minerali	esente	—
i	846	avanzi e cocci di materiali ceramici	esente	—

CAPITOLO 26

MINERALI METALLURGICI, SCORIE E CENERI

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*
 a) *il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (n. 25.19)*;
 b) *le scorie di defosforazione (n. 31.03);*
 c) *le lane di loppe, di scorie, le lane di roccia ed altre simili lane minerali (n. 68.07)*;
 d) *i prodotti compresi nella voce n. 71.11 (ceneri di oreficeria);*
 e) *le matte di rame, le matte di nichelio e le matte di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (Sezione XV).*

2. – *Ai sensi della voce n. 26.01, s'intendono per minerali metallurgici i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate in metallurgia, per l'estrazione dei metalli delle Sezioni XIV o XV, o del mercurio, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.*

3. – *Rientrano nella voce n. 26.03 soltanto le ceneri e residui contenenti metalli o composti metallici e che sono dei tipi utilizzati, nell'industria, per l'estrazione del metallo e per la fabbricazione di composti metallici.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %	Per provenienze CECA scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze CECA senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
26.01	T	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):				
a		minerali di ferro:				
	847	1) piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti), comprese quelle cuprifere con tenore in rame non superiore al 5 per cento	esente	—	—	—
	848	2) altri (**C**)	esente	—	esente	—
b		minerali di manganese:				
	849	1) minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi contenenti 20 per cento e più di manganese (**C**)	esente	—	esente	—
	850	2) minerali di ferro manganesiferi contenenti più del 10 per cento ma meno del 20 per cento di manganese	esente	—	—	—

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
26.01 (*segue*)	T	Minerali metallurgici, ecc.:		
c	851	minerali di alluminio	10	—
d	852	minerali di rame, comprese le piriti cuprifere con tenore in rame superiore al 5 per cento	esente	—
e	853	minerali di piombo, compresi i minerali di piombo argentiferi	5	—

Segue CAPITOLO 26: **Minerali metallurgici, scorie e ceneri**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
26.01 (*segue*)	T	Minerali metallurgici, ecc.:		
f	854	minerali di zinco, anche cadmiferi	5	—
g	855	minerali di stagno, anche bismutiferi	esente	—
h	856	minerali di antimonio	esente	—
i	857	minerali di nichelio	esente	—
l	858	minerali di cobalto	esente	—
m	859	minerali di cromo	esente	—
n	*	minerali di molibdeno, di tungsteno, di vanadio, di tantalio, di titanio, di zirconio e di berillio	esente	—
o	867	minerali di metalli preziosi (di oro, di argento, ad eccezione di quelli di piombo argentifero, di platino e dei metalli del gruppo del platino)	esente	—
p	868	minerali di uranio e minerali di torio	esente	—
q	869	altri, diversi dalle piriti di ferro non arrostite, anche con tenore in rame non superiore al 5 per cento, della voce n. 25.02	esente	—
		Sul mercurio metallo contenuto nel minerale di mercurio, si riscuote la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione.		
26.02	870 T	Scorie, loppe, battiture ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio	esente	—
26.03		Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici:		
a		di zinco:		
	871	1) matte	15 col dazio minimo di L. 30 per kg. netto	15 col dazio minimo di L. 25(*) per kg. netto
		2) altri:		
	872 T	α) contenenti 80 per cento o più di zinco	15	13
		Le ceneri, le scorie, le schiumature, le matte e gli altri avanzi di lavorazione, contenenti zinco in proporzione dell'80 per cento o più, destinati ad essere impiegati per la produzione dell'ossido di zinco, sono ammessi in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. Le ceneri, le scorie, le schiumature e gli altri avanzi di lavorazione, contenenti zinco in proporzione dell'80 per cento o più, destinati ad essere impiegati per la produzione degli idrosolfiti sono ammessi in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
	873	β) di altra specie	5	—

STATISTICA:

860 — minerali di molibdeno
861 — minerali di tungsteno
862 — minerali di vanadio
863 — minerali di tantalio
864 — minerali di titanio
865 — minerali di zirconio
866 — minerali di berillio

Segue CAPITOLO 26: **Minerali metallurgici, scorie e ceneri**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
26.03 (*segue*)		Ceneri e residui, ecc.:		
b	874 T	di piombo	10	—
c	875 T	di rame	esente	—
d	876 T	altri	esente	—
		Sul mercurio metallo contenuto nelle metalline di mercurio, si riscuote la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione		
26.04	877 T	**Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech**	esente	—

CAPITOLO 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*
   a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente (Capitolo 29);
   b) i medicamenti della voce n. 30.03.
2. – *La voce n. 27.07 deve essere considerata come comprendente non solamente gli oli e gli altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ad alta temperatura, ma anche i prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti non aromatici e che sono ottenuti per distillazione di catrami di carbon fossile a bassa temperatura o di altri catrami minerali per ciclizzazione del petrolio o con qualsiasi altro procedimento.*
3. – *La denominazione « oli di petrolio o di scisti », impiegata nella voce n. 27.10, e da considerarsi riferita non soltanto agli oli di petrolio o di scisti, ma anche agli oli analoghi nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti aromatici qualunque sia il procedimento di fabbricazione.*
4. – *La voce n. 27.13 deve essere considerata come comprendente non soltanto la paraffina e gli altri prodotti ivi nominati, ma anche i prodotti analoghi ottenuti per sintesi o con qualsiasi altro procedimento.*

* * *

A) *Si classificano come « oli greggi di petrolio » della voce n. 27.09 quelli naturali, di colore scuro e di odore caratteristico che non hanno subito alcuna lavorazione tranne la decantazione, la disidratazione e la stabilizzazione ed ai quali non sia stato aggiunto alcun prodotto se non quello ottenuto dal recupero dei gas naturali.*

B) *Ai fini della discriminazione per sottovoci dei prodotti rientranti nella voce n. 27.09, è da osservare quanto segue:*

a) *Per essere ammessi al trattamento degli « oli greggi di petrolio o di scisti, da usare direttamente come combustibili » detti oli devono essere viscosi e di aspetto bituminoso, avere colore nerastro e densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale. Essi inoltre non devono contenere più del 20 % in peso di prodotti distillanti alla temperatura di 300°C (corretti) del termometro centesimale.*

Nella determinazione della percentuale di distillato a 300°C saranno trascurate le frazioni non eccedenti i 5/10 e saranno calcolate per una unità quelle eccedenti tale limite. La distillazione per l'accertamento delle quantità di prodotti distillanti a 300°C sarà eseguita col palloncino Engler e col metodo interrotto raccogliendo tutto il prodotto passato nel refrigerante alla suddetta temperatura.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità e le cautele intese ad assicurare che i predetti oli ammessi al suddetto trattamento siano effettivamente usati per la diretta combustione;

b) *Con Decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità e le cautele intese ad assicurare che gli oli della voce n. 27.09 ammessi alla lavorazione, siano effettivamente sottoposti a tale impiego.*

C) *Ai fini della discriminazione per sottovoci dei prodotti rientranti nella voce n. 27.10 sono da considerare come:*

a) *Benzina le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallo citrine, aventi punto di infiammabilità (Abel) inferiore a 21°C. e nelle quali il distillato a 225°C sia in misura non inferiore a 95 % in volume.*

b) *Acqua ragia minerale le miscele di idrocarburi liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, aventi punto di infiammabilità (Abel) non inferiori a 21°C., non contenenti più del 15 % in volume di prodotti distillanti fino a 150°C e che distillano per almeno il 95 % in volume alla temperatura di 225°C.*

c) *Petrolio le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria incolori o leggermente giallognole, aventi punto di infiammabilità (Abel) superiore a 21°C., nelle quali l'inizio della distillazione avviene a 150°C., e la fine non prima di 250°C., e con almeno il 90 % in volume di distillato a 30°C.*

d) – *Oli da gas le miscele di idrocarburi, liquide, di colore giallo-arancio, con intensità e tonalità non inferiore al n. 2,5 della scala del colorimetro Union (Determinazione A.S.T.M. n. 155-45 T), con punto di infiammabilità (Pensky-Martens) non inferiore a 55°C. e che a 250°C. abbiano un distillato inferiore al 65 % in volume a 300°C un distillato inferiore all'80 % ma superiore al 60 % in volume, a 350°C. un distillato maggiore o uguale al 90 % in volume (metodo A.S.T.M.).*

e) – *Oli da gas da usare direttamente come combustibili quelli con colore bruno o bruno rossastro. La colorazione se necessario potrà essere intensificata con l'aggiunta di prodotti petroliferi a colore più intenso, in modo però che le altre caratteristiche non vengano modificate agli effetti della classificazione.*

f) – *Lubrificanti i prodotti che presentano un punto di infiammabilità (Pensky-Martens) superiore a 125° del termometro centesimale, viscosità a 20°C. superiore a 2° Engler e con distillato a 300° C. non superiore al 20 % in volume.*

g) – *Lubrificanti bianchi, i lubrificanti aventi colore uguale o meno intenso di quello di una soluzione acquosa di 25 mgr per litro di cromato neutro di potassio.*

h) – *Residui della lavorazione, i residui della specie di colore nerastro, aventi punto di infiammabilità (Pensky-Martens) non inferiore a 65°C. ed un distillato a 300° C. inferiore al 60 % in volume (metodo A.S.T.M.).*

Nella determinazione della percentuale di distillato, saranno trascurate le frazioni non eccedenti e 5/10 e saranno calcolate per una unità quelle eccedenti tale limite. La distillazione per l'accertamento delle quantità di prodotti distillanti a 300°C sarà eseguita col palloncino Engler e col metodo interrotto, raccogliendo tutto il prodotto passato nel refrigerante alla suddetta temperatura;

i) – *Residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili nella caldaie e nei forni, densi quelli con viscosità a 50°C. superiore a 7° Engler ed opacità completa accertata osservando il pro-*

dotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 1 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali.

l) - *Residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni, fluidi quelli con viscosità a 50°C compresa tra 3° e 7° Engler ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm 2 da accertarsi come sopra*

m) *Residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni, fluidissimi quelli con viscosità a 50°C inferiore a 3° Engler ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm 3 da accertarsi come sopra*

n) *Residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili nei motori quelli non atti alla lubrificazione ed alla illuminazione aventi densità a 15°C superiore a 0.890 con colore nerastro ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm 3 alla distanza di cm 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 30 candele decimali La colorazione se necessario, potrà essere intensificata con l'aggiunta di prodotti petroliferi a colore più intenso, in modo però che le altre caratteristiche non vengano modificate agli effetti della classificazione.*

D) *Si considerano come « estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi » della voce n 27.14-lettera* c) *i prodotti della specie aventi un peso specifico a 15°C non inferiore a 0,950, un distillato a 300°C non superiore al 20 % in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell 85 % in peso*

E) *È consentita presso le Dogane e presso le raffinerie, la miscela degli oli da gas. nonché dei residui della lavorazione rientranti gli uni e gli altri nella voce n 27 10 da usare direttamente come combustibili, allo scopo di fare assumere alla miscela le caratteristiche richieste per l'applicazione dei tributi stabiliti per il prodotto risultante dalla miscela medesima*

F) *Con Decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità e le cautele intese ad assicurare che i residui ammessi alla trasformazione siano effettivamente sottoposti a tale impiego*

G) *Sotto l'osservanza delle cautele e modalità stabilite dal Ministro per le finanze e previe intese con gli altri Ministri interessati, è concessa l'esenzione dal dazio doganale ai prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengano fabbricati nello Stato e dei quali sia stata riconosciuta nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza del detto impiego*

L'esenzione è estesa anche alla sovrimposta di confine sugli alcoli e sui prodotti petroliferi, soggetti ad imposta interna di fabbricazione, che siano contenuti nei prodotti suindicati.

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE			
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %	Per provenienze CECA scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze CECA senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
27.01	T	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili:				
a	*	carboni fossili (C)	esente	—	esente	—
b	880	agglomerati (C)	5	—	esente	4
27.02	T	**Ligniti e agglomerati di ligniti:**				
a	881	ligniti (C)	esente	—	esente	—
b	882	agglomerati (C)	5	—	esente	4
27.03	T	**Torba** (compresa la torba da lettiera) e agglomerati di torba:				
a	883	torba..........................	esente	—	—	—
b	884	agglomerati	5	—	—	—
27.04	T	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:				
a		di carbon fossile:				
	885	1) destinato alla fabbricazione degli elettrodi	15 (*)	—	—	—
	886	2) altri (C)..................	15 (*)	—	esente	10 (*)
b	887	di lignite (C)....................	15 (*)	—	esente	10 (*)

STATISTICA:

* { 878 — litantrace
879 — antracite }

Segue CAPITOLO 27 : **Combustibili minerali, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %	Dazio sul valore Per provenienze (C.E.C.A.) scortate da certificato di libera pratica	Dazio sul valore Per provenienze C.E.C.A. senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
27.04 (*segue*)	T	Coke e semi-coke di carbon fossile ecc.:				
c	888	altri *Il coke destinato alla produzione di ghisa partendo dalla utilizzazione del mineral di ferro, con recupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale, e quello destinato alla produzione di ghise speciali, nonchè a quella degli acciai speciali e di qualità, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*	15 (*)	—	—	—

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
27.05	889 T	Carbone di storta	10	—
27.05 bis	890	Vacante		
27.06	891	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti	6	—
27.07		Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura e prodotti assimilati:		
a		oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura:		
	892	1) oli greggi	10	—
		2) benzolo, toluolo, xilolo e nafta solvente:		
	*	α) greggi	8	—
	**	β) raffinati	18	—
		Il benzolo, il toluolo e lo xilolo raffinati, destinati a servire come materia prima per la fabbricazione dei colori organici sintetici o di prodotti medicinali sintetici o di vernici;		

STATISTICA:

* { 893 — benzolo, 894 — toluolo, 895 — xiloli }

** { 896 — benzolo, 897 — toluolo, 898 — xiloli }

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
27.07 (*segue*)		Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami, ecc.		
a		oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura:		
		2ª benzolo, toluolo, xilolo e nafta solvente:		
		β) raffinati:		
		lacche o prodotti simili, sono ammessi al dazio dell'8 % sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
		Il benzolo raffinato, destinato a servire come materia prima per la fabbricazione dello stirolo è ammesso al dazio dell'8 % sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
		Il benzolo raffinato, destinato a servire come materia prima per la fabbricazione di plastificanti per resine sintetiche, e la nafta solvente, destinata a servire come materia prima per la fabbricazione di vernici sono ammessi al dazio dell'8 % sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
		Il benzolo raffinato, destinato a servire come materia prima per la fabbricazione delle resine sintetiche delle materie plastiche e delle fibre tessili sintetiche, è ammesso al dazio dell'8 % (*) sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
		3) naftalina:		
	899	α) greggia	5	esente
	900	β) raffinata	20	—
		La naftalina raffinata, destinata a servire come materia prima per la fabbricazione dei colori organici sintetici, e degli acceleranti per l'industria della gomma e della anidride ftalica, è ammessa al dazio del 10 % sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
		4) antracene:		
	901	α) greggio	5	—
	902	β) raffinato	10	—
		5) prodotti fenolici (fenolo, cresoli e xilenoli):		
	903	α) greggi	10 (*)	—
	904	β) depurati	20	15 (*)
		6) basi piridiche, chinoliniche, acridiniche:		
	905	α) piridina rettificata, di cui almeno l'80 % distilla tra 100 - 125°	15	13
	906	β) altre	5	—
	907	7) altri	5	—
b	908	prodotti assimilati ai sensi della nota legale 2 di questo Capitolo	Diritti di confine degli oli ed altri prodotti della sottovoce a), secondo la specie, oppure degli oli di petrolio o di scisti della voce n. 27.10, secondo la specie, se più elevati	—
		Gli estratti aromatici, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione della gomma sintetica, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		

Segue CAPITOLO 27: **Combustibili minerali, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
27.08	T	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali:		
a	909	pece	10	—
b	910	coke di pece	3	—
27.09		Oli greggi di petrolio o di scisti: *Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*		
a	911	utilizzabili direttamente nelle lampade o come lubrificanti	Diritti di confine degli oli di petrolio o di scisti della voce n. 27.10, secondo la specie	—
b	T	da usare direttamente come combustibili: *Sono ammessi in esenzione da dazio, prodotti di questa voce, da usare direttamente come combustibili, destinati al consumo delle navi mercantili nei porti della Repubblica.*		
	912	1) nelle caldaie e nei forni	18	—
	913	2) nei motori	18	—
c	914 T	destinati alla lavorazione	esente	—
d	915	per altri usi	18	—
27.10		Oli di petrolio o di scisti (diversi dagli oli greggi), comprese le preparazioni non nominate ne comprese altrove contenenti in peso una quantità di olio di petrolio o di scisti superiore od uguale al 70 per cento e delle quali detti oli costituiscono il componente base:		
a		oli di petrolio o di scisti: *Sugli oli di petrolio o di scisti si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*		
	916	1) benzina ..... *Sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:* I) *l'etere di petrolio da impiegare come solvente nella estrazione delle essenze concrete dai fiori, limitatamente ad un contingente annuo di 600 q.li,* II) *la benzina impiegata per l'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato.*	18	—
	917	2) acqua ragia minerale	18	—
	918	3) petrolio	18	—

Segue CAPITOLO 27 : **Combustibili minerali, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
27 10 (*segue*)		Oli di petrolio o di scisti (diversi dagli oli greggi), ecc.:		
a		oli di petrolio o di scisti:		
		4) oli da gas:		
	919 T	α) da usare direttamente come combustibili	10	—
	920	β) per altri usi	18	—
		Sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, gli oli da gas:		
		I) *da usare direttamente come combustibili destinati al consumo delle navi mercantili nei porti della Repubblica,*		
		II) *impiegati per l'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato,*		
		III) *destinati alla distruzione delle larve di zanzara malarigene,*		
		IV) *destinati alla fabbricazione di preparazioni contro i parassiti delle piante da frutta (concessione limitata a 500 q li annui),*		
		V) *destinati all'industria della calciocianamide*		
		5) lubrificanti		
	921 (g)	α) per orologi, in recipienti del peso inferiore a gr. 50	15	—
		β) di altra specie:		
	922	I) oli bianchi	18	—
		L'olio di vaselina bianco, da impiegare nella brillatura del riso, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:		
	923	II) altri	18	14 (*)
		Gli oli lubrificanti, altri, destinati alla fabbricazione di oli lubrificanti bianchi e per trasformatori, sono ammessi in esenzione da dazio sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
		6) residui della lavorazione:		
		Sono ammessi in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, i residui della lavorazione:		
		1) *da usare direttamente come combustibili destinati al consumo delle navi mercantili nei porti della Repubblica,*		
		II) *impiegati per l'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato;*		
		III) *destinati alla distruzione di larve di zanzare malarigene,*		
		IV) *destinati all'industria della calciocianamide;*		
		V) *destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade,*		

Segue CAPITOLO 27 : **Combustibili minerali, ecc.**

Numero e lettera		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
27 10 (*segue*)		Oli di petrolio o di scisti (diversi dagli oli greggi), ecc.:		
a		oli di petrolio o di scisti:		
		6) residui della lavorazione:		
		VI) *destinati alla fabbricazione degli inchiostri da stampa, neri, ordinari.*		
		I residui della lavorazione contenenti non più del 20 % in peso di oli distillanti sino a 300° C. (corretti), destinati alla lavorazione dei bitumi solidi naturali allo stato greggio, mediante fusione e miscela con i bitumi suddetti, sono ammessi al dazio stabilito per i bitumi naturali, altri, della voce n. 27.15/b con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
	T	α) da usare direttamente come combustibili:		
		I) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:		
	924	*aa*) densi	3 (1)	—
	925	*bb*) fluidi	6 (2)	—
	926	*cc*) fluidissimi	6 (2)	—
	927	II) nei motori	10	—
	928 T	β) destinati alla trasformazione	esente	—
	929	γ) per altri usi	18	—
b		preparazioni:		
	930	1) lubrificanti	15	13
		Sulle preparazioni lubrificanti, la sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi contenuti, si riscuote in misura corrispondente a Kg. 80 di oli lubrificanti altri per ogni quintale di dette preparazioni. *Sulle stesse preparazioni contenenti oli di semi, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli.*		
	931	2) di altra specie	Diritti di confine degli oli di petrolio o di scisti di questa voce, in esse contenuti, secondo la specie	—
27.11		Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:		
		Sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, sul gas propano e butano di questa voce, soggetti ad imposta interna di fabbricazione a norma delle disposizioni vigenti, si riscuote, oltre il dazio, la corrispondente sovrimposta di confine. *Sul metano di questa voce, è dovuta, oltre al dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna erariale.*		
a	932	propano e butano commerciali liquefatti	6	—

(1) È sospesa l'applicazione del dazio.
(2) È da applicare temporaneamente il dazio nella misura ridotta del 3 % sul valore.

Segue CAPITOLO 27: **Combustibili minerali, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
27 11 (segue)		Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:		
b		altri:		
	933	1) commercialmente puri, contenenti sostanze di odore marcato destinate a segnalarne le fughe	Dazio degli idrocarburi della voce n. 29.01, secondo la specie.	—
	934	2) di altra specie	6	—
27.12		Vaselina:		
a	935	naturale	15	—
b	936	artificiale	18	15
c	937	petrolatum	18	14 (*)
		Sulla vaselina naturale e artificiale si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta intera di fabbricazione. *Sul petrolatum si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nella misura stabilita per gli oli lubrificanti, altri.*		
27.13		paraffina, cere di petrolio o di scisti, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch o slack wax), anche colorati:		
a	938	paraffina, cere di petrolio o di scisti e prodotti analoghi, ai sensi della nota legale n. 4 del Capitolo	20	—
		Sulla paraffina, cere di petrolio o di scisti e prodotti analoghi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione. *La paraffina, cere di petrolio o di scisti e prodotti analoghi destinati ad essere lavorati per la successiva trasformazione in acidi grassi, sono ammessi in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*		
b		ozocerite, cera di lignite (compresa la pece di cera di lignite), e cera di torba:		
		Sulla ozocerite e sulla cera di lignite e di torba, si riscuote oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.		
	939 T	1) gregge	5	—
	940	2) raffinate	20	—
c	941	residui paraffinosi (gatsch o slack wax)	Diritto di confine della paraffina.	—

Segue CAPITOLO 27 **Combustibili minerali, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
27.14		Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di scisti:		
a	942 T	bitume di petrolio	10	—
		I bitumi molli di petrolio, destinati alla costruzione ed alla conservazione delle pubbliche strade, sono ammessi in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite per i residui della lavorazione degli oli di petrolio o di scisti destinati allo stesso uso.		
b	943 T	coke di petrolio	3	—
c	944	estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi	20	15
		Sugli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine degli oli di petrolio ecc., lubrificanti, altri, da commisurare, nella misura corrispondente all'imposta interna di fabbricazione, sulla quantità di idrocarburi non aromatici contenuti in detti estratti. Gli estratti aromatici, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione della gomma sintetica, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
d	945	altri	20	15
		Sugli altri residui degli oli di petrolio o di scisti si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi in essi contenuti, in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.		
27.15	T	Bitumi naturali e asfalti naturali, scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche:		
a	946	rocce asfaltiche e scisti bituminosi, anche macinati.....	esente	—
b	947	altri	10	—
27.16		Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, « cut backs », ecc):		
		Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi in essi contenuti in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.		
a	948	mastici di asfalto ed altri mastici bituminosi	25	18
b	949	altre	20	15
27.17	950	Vacante		

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E DELLE INDUSTRIE CONNESSE

NOTE.

1. — a) *Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo delle voci nn.* 28.50 *o* 28.51, *è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della Tariffa.*

b) *fatta riserva delle disposizioni del precedente paragrafo* a), *ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo delle voci nn.* 28.49 *o* 28.52, *è da classificare in una di queste voci e non in altre voci di questa Sezione.*

2. — *Fatta riserva delle disposizioni della precedente Nota* 1, *ogni prodotto che, in virtù della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci nn.* 30.03, 30.04, 30.05, 32.09, 33.06, 35.06, 37.08 *o* 38.11, *è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della Tariffa.*

* * *

A) *Salvo le particolari disposizioni stabilite in Tariffa, sui prodotti compresi in questa Sezione contenenti:*

a) *alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto, che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico, da commisurare sulla quantità contenuta di detti alcoli,*

b) *prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti prodotti,*

c) *oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli,*

d) *zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti zuccheri,*

e) *oli o grassi animali con punto di solidificazione non superiore ai* 30° C, *si riscuote oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli o grassi.*

Le quantità sulle quali sono da riscuotere le sovrimposte di confine e gli altri diritti suindicati, sono accertate mediante analisi dai Laboratori Chimici delle Dogane.

B) *Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.*

C) *L'importazione di saccarina, dulcina ed altri edulcoranti sintetici assimilabili a dette sostanze è riservata allo Stato.*

I prodotti contenenti in qualsiasi proporzione saccarina, dulcina o altri edulcoranti sintetici assimilabili a dette sostanze, sono di vietata importazione, ad eccezione delle specialità medicinali nelle quali tali sostanze siano state impiegate come edulcoranti nonchè dei prodotti splendogeni.

D) *Sotto l'osservanza delle cautele e modalità stabilite dal Ministro per le finanze e previe intese con gli altri Ministri interessati, è concessa l'esenzione dal dazio doganale ai prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengano fabbricati nello Stato e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza del detto impiego.*

L'esenzione è estesa alla sovrimposta di confine sugli alcoli e a quella sui prodotti petroliferi che siano contenuti nei prodotti suindicati.

CAPITOLO 28

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI O ORGANICI DEI METALLI PREZIOSI, DEGLI ELEMENTI RADIOATTIVI, DEI METALLI DELLE TERRE RARE E DEGLI ISOTOPI

NOTE:

1. – *Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci, questo Capitolo comprende soltanto:*

a) *elementi chimici isolati o composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle impurezze;*

b) *le soluzioni acquose dei prodotti del precedente paragrafo* a),

c) *le altre soluzioni dei prodotti del succitato paragrafo* a), *purchè il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purchè il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale,*

d) *i prodotti dei paragrafi* a, b, c *suddetti, addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto.*

2. – *Oltre agli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ed ai solfossilati* (n. 28.36), *ai carbonati ed ai percarbonati di basi inorganiche* (n. 28.42), *ai cianuri semplici o complessi di basi inorganiche* (n. 28 43), *ai fulminati e cianati di basi inorganiche* (n. 28.44), *ai prodotti organici compresi nelle voci dal n.* 28.49 *al n.* 28.52 *incluso ed ai carburi metalloidici o metallici* (n. 28 56), *sono da classificare in questo Capitolo composti del carbonio qui di seguito specificato.*

a) *l'ossido di carbonio, l anidride carbonica, l'acido cianidrico e gli acidi cianici complessi* (*nella voce n.* 28.13);

b) *gli ossialogenuri di carbonio (nella voce n.* 28.14);

c) *il solfuro di carbonio (nella voce n.* 28.15)

d) *l'ossisolfuro e i solfoalogenuri di carbonio, il cianogeno e i suoi alogenuri nonchè la cianamide e i suoi derivati metallici (nella voce n.* 28.58) *ad esclusione della calciocianamide con tenore in azoto del* 25 % *o meno allo stato secco, che è compresa nel Capitolo* 31.

3. – *Questo Capitolo non comprende*

a) *i cloruri di sodio e gli altri prodotti minerali che rientrano nella Sezione V;*

b) *i prodotti appartenenti contemporaneamente alla chimica inorganica e a quella organica, diversi da quelli che sono stati nominati nella Nota* 2 *precedente;*

c) *i prodotti contemplati nelle Note* 1, 2, 3 *e* 4 *del Capitolo* 31,

d) *i prodotti inorganici del genere di quelli usati come sostanze luminescenti compresi nella voce n.* 32.07*;*

e) *la grafite artificiale (n.* 38.01), *i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n.* 38.17*; le scolorine confezionate in involucri per la vendita al minuto della voce n.* 38.19, *i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati dei metalli alcalini o alcalino-terrosi o di ossido di magnesio, di peso unitario uguale o superiore a* 2,5 *gr. della voce n* 38.19*;*

f) *le pietre preziose, le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose o di pietre sintetiche (voci dal n.* 71.02 *al n.* 71.04), *nonchè i metalli preziosi compresi nel Capitolo* 71,

g) *i metalli, anche chimicamente puri, compresi nella Sezione XV;*

h) *gli elementi di ottica, specie quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi o da ossido di magnesio (n.* 90 01).

4. – *Gli acidi complessi di costituzione chimica definita costituiti da un acido metallo dico del Sotto-Capitolo II e da un acido metallico del Sotto-Capitolo IV sono da classificare nella voce n.* 28.13.

5 *Le voci dal n* 28 29 *al n* 28.48 *comprendono soltanto i sali e i persali di metalli o di ammonio.*

6. – *La voce n.* 28 50 *comprende soltanto i prodotti seguenti*

a) *il tecnezio, il prometeo, il polonio, l'astato, il radon, il francio, il radio, l'attinio, il protattinio, il nettunio, il plutonio e gli altri elementi transuranici, gli isotopi di questi elementi e i composti inorganici o organici di questi elementi o dei loro isotopi, di costituzione chimica definita o no*

b) *tutti gli altri isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni della Sezione XIV o XV) e i loro composti inorganici o organici di costituzione chimica definita o no.*

Il termine «isotopi», menzionato qui sopra e nel testo delle voci n. 28.50 *e n.* 28.51, *si estende agli isotopi arricchiti, esclusi tuttavia gli elementi chimici che esistono in natura allo stato di isotopi puri.*

7. – *Rientrano nella voce n.* 28.55, *i ferro-fosfori contenenti in peso* 15 % *e più di fosforo e i cupro-fosfori contenenti in peso più dell'*8 % *di fosforo.*

* * *

A) *I prodotti chimici inorganici, per reagentario, microscopia e ricerca scientifica in genere, in confezioni originali del peso (compreso il recipiente immediato) non superiore a* 350 *grammi, ad eccezione dello iodio e dei prodotti contenenti iodio, indipendentemente dalla loro classificazione nelle specifiche voci di questo Capitolo, sono da assoggettare al dazio generale del* 30 % *e a quello temporaneo del* 20 %

B) *I prodotti chimici di questo Capitolo, contenenti iodio, (ad eccezione di quelli classificabili nelle voci n ri* 28 49, 28 50, 28 51 *e* 28.52), *sono da assoggettare al dazio generale del* 100 %, *salvo che non sia esplicitamente previsto, in appositi sottovoci, un dazio diverso.*

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
		I. – ELEMENTI CHIMICI		
28.01		Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio):		
a	951	fluoro	15	13
b	952	cloro	15	13
c	953	bromo	50 (*)	—
d		iodio:		
	954	1) bisublimato (F. U.)	120	—
	955	2) altro	110	—

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
28.02		Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale:		
		L'importazione dello zolfo è vietata. Importazioni in deroga al divieto possono essere concesse dal Ministro per le finanze di intesa con quelli per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero.		
a	956	sublimato	esente	—
b	957	colloidale o precipitato	esente	—
28.03		Carbonio (nero di gas di petrolio o « carbon black », neri di acetilene, neri di antracene, altri neri fumo, ecc.):		
a	958	nero di gas di petrolio e neri di acetilene	15	5
b	959	altri	20	15
		di gas di antracene	—	5
28.04		Idrogeno; gas rari; altri metalloidi:		
a	960 (m³)	idrogeno	10	—
b	961 (m³)	gas rari (elio, neon, argo, cripto, xeno)	25	18
c		altri metalloidi:		
	962 (m³)	1) ossigeno	12	11
	963	2) fosforo	30	20
		L'importazione del fosforo bianco, giallo e rosso e di qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo è subordinata al permesso del Ministro per le finanze ed all'osservanza di speciali norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro stesso.		
	964	3) silicio	20	15
	965	4) boro	15	13
	*	5) selenio, tellurio, azoto, arsenico	15	13
		Selenio	—	esente
28.05		Metalli alcalini e alcalino-terrosi; metalli delle terre rare (compresi l'ittrio e lo scandio); mercurio:		
a		metalli alcalini:		
	969	1) sodio	25	esente
	970	2) cesio, litio, potassio, rubidio	25	18
		Cesio e rubidio	—	2 (*)
b	971	metalli alcalino - terrosi (calcio, stronzio, bario)	15	13

STATISTICA:

* 966 — selenio
967 — arsenico
968 — altri

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
28 05 (segue)		Metalli alcalini e alcalino-terrosi, ecc.:		
c		metalli delle terre rare (lantanio, cerio, praseodimio, neodimio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, itterbio, luterzio) compresi l'ittrio e lo scandio:		
	972 (g)	1) cerio	2	—
	973 (g)	2) altri	2	—
d	974	mercurio	8	—
		Sul mercurio metallo si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione.		
		II. - ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI DEI METALLOIDI.		
28.06		Acido cloridrico; acido clorosolfonico o clorosolforico:		
a		acido cloridrico:		
	975	1) tecnico	15	13
	976	2) puro	15	13
b	977	acido clorosolforico	20	15
28 07	978	Anidride solforosa (biossido di zolfo)	20	15
28.08	*	Acido solforico; oleum	7	—
28 09		Acido nitrico; acidi solfonitrici:		
a	981	acido nitrico	25	—
b	982	acidi solfonitrici	20	15
28 10	983	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto-e piro)	30	20
28 11	984	Anidride arseniosa; anidride e acido arsenici	50	35
28 12		Acido borico e anidride borica:		
a		acido borico:		
	985	1) greggio	50	30
	986	2) raffinato	50	30
b	987	anidride borica	50	30

STATISTICA:

* { 979 — acido solforico
{ 980 — oleum

Segue CAPITOLO 28 : **Prodotti chimici inorganici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
28.13		Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi:		
a	988	acido fluoridrico	25	18
b	989	anidride solforica	12	11
c	990	ossidi di azoto	20	15
d	991	acidi ipofosforoso, fosforoso, ipofosforico	20	15
e		anidride carbonica:		
	992	1) liquefatta	10	—
	993	2) solida	20	15
f	994	acido cianidrico	20	15
g	995	anidride silicica	15	13
h	*	acido bromidrico, anidridi e ossiacidi del bromo	20	15
i	999	altri	20	15
		III. - DERIVATI ALOGENATI E OSSIALOGENATI E SOLFORATI DEI METALLOIDI		
28.14		Cloruri, ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi:		
a		cloruri e ossicloruri dei metalloidi:		
	1000	1) cloruri di zolfo	20	15
	1001	2) cloruri e ossicloruri di fosforo	30	20
	1002	3) altri	25	18
b	1003	altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi	30	20
28.15		Solfuri metalloidi, compreso il trisolfuro di fosforo:		
a	1004	di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo	30	20
		L'importazione dei solfuri di fosforo e di qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo è subordinata al permesso del Ministro per le finanze ed all'osservanza di speciali norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro stesso.		
b	1005	di carbonio	20	15
c	1006	altri	25	18
		IV. - BASI, OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI INORGANICI		
28.16		Ammoniaca liquefatta o in soluzione:		
a	1007	liquefatta	25	18
b	1008	in soluzione	25	18

STATISTICA :

* 996 — acido bromidrico liquefatto
997 — acido bromidrico in soluzione
998 — anidridi e ossiacidi del bromo

Segue CAPITOLO 28 : **Prodotti chimici inorganici, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
28.17		Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio:		
a		soda caustica:		
	1009	1) liquida	20	15
	1010	2) solida	20	15
b		potassa caustica:		
	1011	1) liquida	20	—
	1012	2) solida	20	—
c	1013	perossido di sodio	30	—
d	1014	perossido di potassio	20	15
28 18		Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio, di bario e di magnesio:		
a	1015	ossido, idrossido e perossido di stronzio	20	15
b	1016	ossido e idrossido di bario	20	15
c	1017	perossido di bario	30	20
d	1018	ossido, idrossido e perossido di magnesio	20	15
28 19		Ossido di zinco; perossido di zinco:		
a	1019	ossido di zinco	20	—
b	1020	perossido di zinco	20	15
28 20		Ossido e idrossido di alluminio (allumina); corindoni artificiali:		
a	1021	ossido di alluminio	20	15
b	1022	idrossido di alluminio	20	15
c		corindoni artificiali:		
		Il corindone artificiale, destinato a servire come materia prima per la fabbricazione di prodotti abrasivi finiti, è ammesso al dazio del 10 % (*) sul valore entro i limiti di un contingente annuo di 10.000 quintali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
	1023	1) non macinati	20	15 (*)
	1024	2) macinati	25	18 (*)
28.21		Ossidi e idrossidi di cromo:		
a	1025	triossido di cromo (anidride cromica)	30	25 (*)
b	1026	altri	30	25 (*)

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
28.22	1027 T	Ossidi di manganese	25	18
28.23	1028 T	Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti in peso 70 per cento e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)	25	18
28 24	1029	Ossidi e idrossidi (idrati) di cobalto	10	—
28 25	1030	Ossidi di titanio	20	15
28 26	1031	Ossidi di stagno: ossido stannoso (ossido bruno) e ossido stannico (anidride stannica)	25	18
28 27	1032	Ossidi di piombo	35	23
28 28		Altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici (compresi l'idrazina e l'idrossilammina e loro sali inorganici):		
a	1033	ossido, idrossido e perossido di calcio	20	15
b	1034	idrossido di zinco	20	—
c	1035	ossido e idrossido di cadmio	30	20
d	1036	ossidi di antimonio	15 (*)	—
e	1037 T	idrossidi di manganese.............................	25	18
f	1038	ossidi e idrossido di nichelio	esente	—
g	1039	ossidi e idrossidi di molibdeno	10	—
h	1040	ossidi e idrossidi di tungsteno	esente	—
i	1041	ossidi e idrossidi di vanadio	10	—
l	1042	idrossidi di stagno	25	18
m	1043	ossidi e idrossidi di rame	10	—
n	1044	ossidi di mercurio	8	—
o		idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici:		
	1045	1) idrazina e idrossilammina	20	15
	1046	2) sali inorganici	30	20
p	*	altri	20	15

STATISTICA:

* { 1047 — ossido e idrossido del litio
* { 1048 — ossido di zirconio
* { 1049 — altri

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
		V. - SALI E PERSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI		
28 29		Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali:		
a		fluoruri:		
	1050	1) doppio di alluminio e di sodio	15	13
	1051	2) altri	25	18
b	1052	fluosilicati	20	15
c	1053	fluaborati e altri fluosali	20	15
28.30		Cloruri e ossicloruri:		
a		cloruri:		
	1054	1) di ammonio	30	20
	1055	2) di calcio	10	—
	1056	3) di bario	25	18
	1057	4) di magnesio	20	15
	1058	5) di zinco	15	13
	1059	6) doppio di zinco e ammonio	20	15
	1060	7) di alluminio	25	18
	1061	8) di cromo	25	13
	1062	9) di stagno	15	13
	1063	10) doppio di stagno o ammonio	20	15
	1064	11) di mercurio, cloruro doppio di mercurio e ammonio	8	—
	1065	12) altri	20	15
b		ossicloruri:		
	1066	1) di rame	10	—
	1067	2) di bismuto	30	20
	1068	3) altri	20	15
28 31		Cloriti e ipocloriti:		
a	1069	di potassio e di sodio	20	15
b	1070	altri	20	15
28.32		Clorati e perclorati:		
a	1071	di ammonio e di sodio	20	15
b	1072	di potassio	30	20
c	1073	altri	30	20

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
28 33		Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti;		
a	1074	bromuri .	50 (*)	—
b	1075	bromati	50 (*)	—
c	*	ossibromuri, perbromati, ipobromiti	20	15
28 34		Ioduri e ossiioduri; iodati e periodati:		
a		ioduri:		
	1079	1) di sodio	110	—
	1080	2) altri	120	—
		Ioduri di cesio e di rubidio .	—	8
b	1081	ossiioduri	100	—
c	1082	iodati e periodati	120	—
28 35		Solfuri, *compresi i polisolfuri:*		
a	1083	di sodio	25	18
b	1084	di calcio .	20	15
c	1085	di bario	25	18
d	1086	di cadmio	30	20
e	1087	di antimonio ..	25	18
f	1088	di mercurio	8	—
g	1089	di potassio	25	18
h	1090	altri, compresi i polisolfuri	25	18
28 36	1091	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati	35	23
28 37		Solfiti e iposolfiti:		
a	1092	solfiti, bisolfiti e metabisolfiti	20	15
b	1093	iposolfiti	20	15
28.38		Solfati e allumi; persolfati:		
a		solfati:		
		1) di sodio:		
	1094 T	α) solfato acido	20	15
	1095 T	β) solfato neutro	20	15

STATISTICA:

* 1076 — ossibromuri
1077 — perbromati
1078 — ipobromiti

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
28.38 (*segue*)		Solfati e allumi; persolfati:		
a		solfati:		
	1096 T	2) di potassio, con tenore in K_2 O superiore al 52 %, e solfato doppio di magnesio e di potassio con tenore in K_2 O superiore al 30 %	esente	—
	1097	3) di bario precipitato	25	18
	1098	4) di magnesio	25	18
	1099	5) di zinco	25	—
	1100	6) di cadmio	30	20
	1101	7) di alluminio	25	18
	1102	8) di cromo	30	25 (*)
		9) di ferro:		
	1103	α) solfato ferrico	10	—
	1104	β) solfato ferroso	15	13
	1105	10) di nichelio e doppio di nichelio e ammonio	15	13
	1106 T	11) di rame	10	2
	1107	12) di mercurio	8	—
	1108	13) di piombo	10	—
	1109	14) altri	20	15
b		allumi:		
	1110	1) di cromo	30	25 (*)
	1111	2) altri	25	18
c	1112	persolfati	30	—
28.39		Nitriti e nitrati:		
a	1113	nitriti	30	20
b		nitrati:		
	1114	1) di sodio, con tenore in azoto superiore a 16 %	30	20
	1115	2) di potassio	30	10
	1116	3) di bario	25	18
	1117	4) di cadmio	30	20
	1118	5) di cobalto	25	18
	1119	6) di mercurio	8	—
	1120	7) di bismuto	30	20
	1121 T	8) nitrato di calcio, con un tenore in azoto superiore al 16 %	15	11
	1122	9) altri	25	18

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
28.40		Fosfiti, ipofosfiti e fosfati:		
a	1123	fosfiti e ipofosfiti	25	18
b		fosfati:		
	1124	1) di ammonio	15	13
	1125	2) di sodio e di potassio	30	20
	1126	3) di calcio	25	18
	1127 T	4) fosfato ammonico potassico	10	—
	1128	5) altri, compresi i polifosfati	30	20
28 41		Arseniti e arseniati:		
a	1129	di mercurio	8	—
b	1130	altri	35	23
28.42		Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio:		
a		carbonati:		
	1131	1) di ammonio	30	20
	1132	2) di litio	20	15
	1133 T	3) di sodio	20	15 (*)
	1134	4) di potassio	30	—
	1135	5) di calcio	20	15
	1136	6) di stronzio	25	18
	1137	7) di bario	20	15
	1138	8) di magnesio	20	15
	1139	9) di cadmio	30	20
	1140	10) di piombo	35	23
	1141	11) di bismuto	30	20
	1142	12) altri	20	15
b	1143	percarbonati	25	18
28 43		Cianuri semplici e complessi:		
a		cianuri semplici:		
	1144	1) di sodio	50	30
	1145	2) di potassio	50	30
	1146	3) di calcio	50	30
	1147	4) di cadmio	30	20
	1148	5) di mercurio, compreso l'ossicianuro di mercurio	8	—
	1149	6) altri	15	13

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
28 43 (*segue*)		Cianuri semplici e complessi:		
b		cianuri complessi:		
	*	1) solfocianuri	40	—
	1152	2) ferrocianuri	20	—
	1153	3) ferricianuri	20	15
	1154	4) altri	25	18
28 44		Fulminati e cianati:		
a	1155	fulminati	30	20
b	1156	cianati	25	18
28 45	T	Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio:		
a	1157	di sodio	25	—
b	**	altri	30	20
28 46		Borati e perborati:		
a		borati.		
	1160	1) di sodio	60	35
	1161	2) altri	50	30
b	1162	perborati	50	30
28 47		Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.):		
a		cromati:		
	1163	1) di ammonio, di potassio e di sodio	30	20 (1)
		Cromato di sodio	—	25 (*)
	1164	2) di zinco	30	20
	1165	3) di piombo	30	20
	1166	4) altri	30	20
b		bicromati:		
	1167	1) di sodio	30	25 (*) col dazio minimo di L.38(*) per kg. netto
	1168	2) di potassio	30	25 (*) col dazio minimo di L.38(*) per kg. netto
	1169	3) altri	30	20

(1) Il dazio del 20 % non si applica al «cromato di sodio»; a questo è da applicare il dazio del 25 % (*).

STATISTICA:

* { 1150 — di ammonio; 1151 — altri }

** { 1158 — di potassio; 1159 — altri }

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
28.47 (*segue*)		Sali degli acidi di ossidi metallici, ecc.:		
c	1170	manganiti, manganati e permanganati	50	30
d	1171	altri	20	15
28.48	1172	Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati	20	15
		VI. - PRODOTTI VARI		
28.49		Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame di metalli preziosi; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non:		
a	1173	presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto, per uso terapeutico o profilattico *Per i prodotti compresi in questa sottovoce sono da osservare le disposizioni delle note legali A e B del Capitolo 30.*	Diritti di confine dei medicamenti, ecc. della voce n. 30 03, secondo la specie.	—
b		in altro modo presentati:		
		1) di argento:		
	1174 (g)	α) composti inorganici	10	—
	1175 (g)	β) composti organici	30	20
	1176 (g)	γ) argento allo stato colloidale	20	15
		2) di oro:		
	1177 (g)	α) composti inorganici o organici	8	—
	1178 (g)	β) oro allo stato colloidale	8	—
		3) di platino e di altri metalli del gruppo del platino:		
	1179 (g)	α) composti inorganici o organici	8	—
	1180 (g)	β) platino e altri metalli del gruppo del platino, allo stato colloidale	8	—
c	1181 (g)	amalgame di metalli preziosi	25	18
28.50	1182 (g)	Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non	2	—
28.51	1183 (g)	Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non	10	—
28.52		Sali e altri composti inorganici o organici del torio, dell'uranio e dei metalli delle terre rare (compresi quelli dell'ittrio e dello scandio), anche miscelati tra loro:		
a	1184 (g)	composti del torio	5	—
b	1185 (g)	composti dell'uranio	5	—
c	1186 (g)	ossido di cerio	5	—
d	1187 (g)	sali di cerio	5	—
e	1188 (g)	altri	5	—

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
28.53	1189 (g)	Aria liquida	10	—
28.54	1190	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata)	40	—
28.55		Fosfuri:		
a	1191	di calcio	20	15
b	1192	di zinco	25	18
c	1193	di ferro	25	18
d	1194	di rame	10	—
e	1195	altri	20	15
28.56		Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.).		
a		di silicio:		
		Il carburo di silicio, destinato a servire come materia prima per la fabbricazione di prodotti abrasivi finiti, è ammesso al dazio dell'8 % (*) sul valore, entro i limiti di un contingente annuo di 5 000 quintali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
	1196	1) non macinato	20	—
	1197	2) macinato ...	25	—
b	1198	di boro	30	20
c	1199	di calcio	40	25
d	1200	altri	20	15
28.57	1201	Idruri, azoturi e azotidrati, siliciuri e boruri	30	20
28.58		Altri composti inorganici, comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza e le amalgame diverse da quelle di metalli preziosi:		
a	1202	cloroamiduro di mercurio	8	—
b	1203	acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza	5	—
c	1204 T	calciocianamide, con tenore in azoto superiore a 25 %	20	11
d	1205	non nominati	30	20

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

NOTE:

1. – *Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci, questo Capitolo comprende soltanto:*
   a) *composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente contenenti o non delle impurezze,*
   b) *miscele di isomeri di uno stesso composto organico, contenenti o non delle impurezze,*
   c) *i prodotti delle voci dal n.* 29.38 *al n.* 29.42 *incluso e n.* 29.44, *di costituzione chimica definita o no,*
   d) *le soluzioni acquose di prodotti previsti nei paragrafi* a), b), c), *sopracitati,*
   e) *le altre soluzioni dei prodotti dei sopracitati paragrafi* a), b), c), *purchè il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purchè il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale,*
   f) *i prodotti dei paragrafi* a), b), c), d), e) *sopracitati, addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto,*
   g) *i sali di diazonio messi a tipo, le arilidi messe a tipo utilizzate come copulanti per tali sali, nonchè le basi solide per coloranti azoici messe a tipo.*
2. – *Questo Capitolo non comprende.*
   a) *i prodotti compresi nella voce n.* 15.04, *nonchè la glicerina (n.* 15.11);
   b) *l'alcole etilico (nn.* 22.08 *e* 22.09),
   c) *i prodotti greggi provenienti dalla distillazione del carbon fossile, dei catrami minerali, degli oli di petrolio o di scisti e gli altri prodotti greggi previsti nel Capitolo* 27.
   d) *i composti del carbonio menzionati nella Nota* 2 *del Capitolo* 28,
   e) *l'urea con tenore in azoto inferiore o uguale a* 45 % *in peso allo stato secco, che è compresa nelle voci n.* 31.02 *o* 31.05, *secondo la presentazione,*
   f) *le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (n.* 32.04), *le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come sostanze luminescenti, i prodotti dei tipi detti agenti per la sbianca ottica fissabili su fibra e l'indaco naturale (n.* 32.05), *nonchè le tinture presentate in forme o confezioni per la vendita al minuto (n.* 32.09),
   g) *la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti similari presentati in tavolette, bastoncini o in forme analoghe che implicano la loro utilizzazione come combustibili nonchè i combustibili liquidi del tipo utilizzato per accendisigari o per accenditori presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a* 300 *cm.*³ *(n.* 36.08),
   h) *i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n.* 38.17; *i prodotti detti scolorine condizionati per la vendita al minuto, compresi nella voce n.* 38.19;
   ij) *gli elementi di ottica, in particolare quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (n.* 90.01).
3. – *Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo Capitolo è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.*
4. – *Nelle voci dal n.* 29.03 *al n.* 29.05, *dal n.* 29.07 *al n.* 29.10, *e dal n.* 29.12 *al n.* 29.21 *inclusi, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, è da considerare esteso anche ai derivati misti (solfoalogenati, nitroalogenati, nitrosolfonati, nitrosolfoalogenati, ecc.).*

   I gruppi nitrici o nitrosi non sono da considerare come funzioni azotate ai sensi della voce n. 29.30.
5. – a) *Gli esteri dei composti organici a funzione acida dei Sottocapitoli da I a VII incluso con composti organici degli stessi Sottocapitoli sono da classificare come il composto rientrante nella voce posta per ultima nell'ordine di numerazione.*
   b) *gli esteri dell'alcole etilico, della glicerina o del saccarosio con composti organici a funzione acida dei Sottocapitoli da I a VII incluso sono da classificare come i composti a funzione acida corrispondenti,*
   c) *i sali degli esteri compresi nei succitati paragrafi* a), b) *con basi inorganiche sono da classificare come gli esteri corrispondenti,*
   d) *i sali di altri composti organici a funzione acida o a funzione fenolica dei Sottocapitoli da I a VII incluso con basi inorganiche sono da classificare come i composti organici a funzione acida o a funzione fenolica corrispondenti,*
   e) *gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare come gli acidi corrispondenti.*
6. – *I prodotti delle voci dal n.* 29.31 *al n.* 29.34 *incluso sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri metalloidi o di metalli, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, ecc., direttamente legati al carbonio.*

   Sono esclusi dalle voci n. 29.31 *(tiocomposti organici) e n.* 29.34 *(altri composti organo-minerali) i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) in cui, eccezione fatta per atomi di idrogeno, ossigeno e azoto, siano contenuti, legati direttamente al carbonio, soltanto atomi di zolfo e di alogeno, che conferiscano loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).*
7. – *Nella voce n.* 29.35 *(composti eterociclici) non rientrano gli eteri-ossidi interni, gli eteri-ossidi metilenici degli ortodifenoli, gli epossidi alfa e beta, gli acetali ciclici, i polimeri ciclici delle aldeidi, delle tioaldeidi o delle aldimmine, le anidridi di acidi polibasici, le ureidi cicliche, le immidi di acidi polibasici, l'esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina.*

* * *

A) *I prodotti chimici organici, per reagentario, microscopia e ricerca scientifica in genere, in confezioni originali del peso (compreso il recipiente immediato) non superiore a* 350 *grammi, ad eccezione dello iodio e dei prodotti contenenti iodio, indipendentemente dalla loro classificazione nelle specifiche voci di questo Capitolo, sono da assoggettare al dazio generale del* 30 % *e a quello temporaneo del* 20 %.

B) *I prodotti chimici di questo Capitolo (ad eccezione di quelli compresi nelle voci n.* 29.38, 29.39, 29.40, 29.41 *e* 29.44), *contenenti iodio, sono da assoggettare al dazio generale del* 100 %, *salvo non sia esplicitamente previsto, in apposite sottovoci, un dazio diverso.*

C) *Con riserva delle disposizioni contenute nelle precedenti note* A *e* B, *i sostituti ottenuti per sintesi di vitamine e di ormoni e i loro derivati ad attività vitaminica o ormonica sono da escludere dalle voci n.* 29.38 *e n.* 29.39 *e da classificare in base alla loro costituzione chimica, assoggettandoli al dazio generale del* 10 %

D) *E fatto obbligo all'importatore di indicare nella dichiarazione doganale anche la denominazione commerciale e scientifica, nonche la formula di costituzione dei prodotti di questo Capitolo.*

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
		I. - IDROCARBURI, LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI.		
29.01		Idrocarburi:		
a	1206	aciclici saturi	25	18
		Sul metano è dovuto, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura corrispondente all'imposta interna di fabbricazione.		
		Esano, eptano	—	10 (*)
b	1207	aciclici non saturi	25	18
c		cicloparaffinici e cicloolefinici:		
	1208	1) decaidronaftalina	25	18
	1209	2) altri	25	18
d		cicloterpenici		
	1210	1) pinene e canfene	10	
		Il canfene, destinato alla fabbricazione della canfora sintetica, e ammesso in esenzione da dazio, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
	1211	2) altri	25	
e		aromatici:		
	*	1) benzolo, toluolo, xiloli	25	18
		Il benzolo, toluolo e gli xiloli puri, destinati a servire come materia prima per la fabbricazione dei colori organici sintetici o di prodotti medicinali sintetici o di vernici, lacche o prodotti simili sono ammessi al dazio dell'8 % sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze		
		Il benzolo puro, destinato a servire come materia prima per la fabbricazione dello stirolo è ammesso al dazio dell'8 % sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
		Il benzolo puro, destinato a servire come materia prima per la fabbricazione di plastificanti per resine sintetiche, è ammesso al dazio dell'8 % sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
		Il benzolo puro, destinato a servire come materia prima per la fabbricazione delle resine sintetiche, delle materie plastiche e delle fibre tessili sintetiche, è ammesso al dazio dell'8 % (*) sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
	1215	2) difenile	30	20
	1216	3) stirolo	10	—
	1217	4) naftalina	20	—

STATISTICA:

* 1212 - benzolo
1213 - toluolo
1214 - xiloli

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
29.01 (segue)		Idrocarburi:		
e		aromatici:		
	1218	5) tetraidronaftalina	25	18
	121	6) antracene	10	—
	*	7) altri	15	—
		Il butilxilolo destinato alla fabbricazione del muschio xilene è ammesso in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. Il divinilbenzolo, destinato ad essere impiegato nella fabbricazione della gomma sistetica, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
29.02		Derivati alogenati degli idrocarburi:		
a		derivati alogenati degli idrocarburi aciclici saturi:		
	1223	1) cloruro di metile	30	25
	1224	2) cloruro di etile	30	25
	1225	3) bromuro di metile	45 (*)	—
	**	4) bromuro di etile e altri bromuri	45 (*)	—
	1228	5) ioduro di metile	120	—
	1229	6) ioduro di etile e altri ioduri	120	—
	1230	7) cloroformio	25	18
	1231	8) tetracloruro di carbonio	20	15
	1232	9) bromoformio	45	—
	***	10) dibromuro di etilene (dibromoetano) e altri polibromuri	45 (*)	—
	1235	11) diioduro di metilene	110	—
	1236	12) iodoformio e altri poliioduri	110	—
	****	13) altri	20	15 (1)
b		derivati alogenati degli idracarburi aciclici non saturi:		
		1) cloruri:		
	1241	α) monocloroetilene (cloruro di vinile monomero), cloruro di vinilidene monomero	25	18
	1242	β) tricloroetilene	25	18
	1243	γ) altri	25	18
	1244	2) bromuri	45	—
	1245	3) ioduri	100	—
	1246	4) altri	25	18

(1) Il dazio del 15 % non si applica ai « fluorurati e fluoroclorurati » ad essi è da applicare il dazio generale 20 % (*).

STATISTICA:

* 1220 - etilbenzolo; 1221 - dodecilbenzolo; 1222 - altri

** 1226 - bromuro di etile; 1227 - altri bromuri

*** 1233 - dibromuro di etilene (dibromoetano); 1234 - altri polibromuri

**** 1237 - dicloruro di metilene; 1238 - dicloroetano; 1239 - fluoroclorurati; 1240 - altri

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
29 02 (segue)		Derivati alogenati degli idrocarburi:		
c	*	derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici e cicloolefinici	25	18
d	1249	derivati alogenati degli idrocarburi cicloterpenici	25	18
e		derivati alogenati degli idrocarburi aromatici:		
	1250	1) monoclorobenzolo	25	18
	1251	2) diclorobenzoli	25	18
	1252	3) cloruro di benzile	25	18
	1253	4) monocloronaftaline	25	18
	1254	5) policloronaftaline	30	20
	1255	6) diclorodifeniltricloroetano	30	25
	**	7) altri	25	—
29 03		Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi:		
a		derivati solfonati:		
	1258	1) degli idrocarburi aciclici	25	18
	1259	2) degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	25	18
	1260	3) degli idrocarburi aromatici	30	20
b		derivati nitrati e nitrosi:		
	1261	1) degli idrocarburi aciclici, cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	25	18
		2) degli idrocarburi aromatici:		
		α) mononucleari:		
	1262	I) mononitrobenzolo e dinitrobenzoli	30	—
	1263	II) paramononitrotoluolo	30	20 (*)
	1264	III) mononitrotoluoli (greggi e orto, meta-), e dinitrotoluoli	30	20 (*)
	1265	IV) trinitrotoluoli	40	25
	1266	V) trinitrobutilmetaxilolo (muschio xilene)	25	—
	1267	VI) dinitrobutilparacimene (muschio cimene).....	25	18 (*)
	1268	VII) altri	30	20 (*)
	1269	β) polinucleari	30	20 (*)
c	1270	derivati solfoalogenati	25	18
d		derivati nitroalogenati:		
	1271	1) dagli idrocarburi aciclici	25	18
		2) degli idrocarburi ciclici:		
		α) nitroclorobenzoli:		
	1272	I) mononitroclorobenzoli	30	20 (*)
	1273	II) dinitroclorobenzoli	30	20 (*)
	1274	III) altri	30	20 (*)

STATISTICA:

* { 1247 — contenenti bromo; 1248 — altri

** { 1256 — contenenti bromo; 1257 — altri

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
29.03 (*segue*)		Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi:		
d		derivati nitroalogenati:		
	1275	β) altri	30	20 ( )
e	1276	derivati nitrosolfonati	25	18
f	1277	derivati nitrasolfoalogenati e altri derivati misti	25	13
		II. - ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI.		
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
a		monoalcoli:		
	1278	1) alcole metilico	30	20
		Sull'alcole metilico si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura corrispondente alla imposta di fabbricazione sull'alcole etilico ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico. *La denaturazione dell'alcole metilico comunque fatta all'estero non ne muta la classificazione.*		
	1279	2) alcole-2-cloroetilico (monocloridrina del glicole)	15	13
	*	3) alcoli propilico e isopropilico	30	20 (*)
		Sugli alcoli propilico e isopropilico si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura corrispondente all'imposta di fabbricazione sull'alcole etilico ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico *La denaturazione degli alcoli propilico ed isopropilico, comunque fatta all'estero, non ne muta la classificazione.*		
	**	4) alcoli butilici	30	—
		L'alcole butilico terziario destinato alla fabbricazione del muschioxilene è ammesso in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
	1285	5) alcoli amilici	40	25
	1286	6) alcoli laurilico, stearico, cetilico, oleico	30	—
	1287 (g)	7) geraniolo, citronellolo, linalolo .	25	—
	1288 (g)	8) rodinolo, nerolo e vetiverolo....	20	—
	***	9) altri	25	18
b		polialcoli:		
	1291	1) glicole etilenico ..	35	23
	1292	2) cloralio idrato F. U.	30	25
	1293	3) cloralio idrato altro .	25	—
	1294	4) glicole propilenico ...	35	23
	1295	5) pentaeritrite ...	30	20
	1296	6) mannite	50	30
	1297	7) altri	30	20

STATISTICA:

* { 1280 — alcole propilico; 1281 — alcole isopropilico }

** { 1282 — alcole butilico normale; 1283 — alcole isobutilico; 1284 — altri }

*** { 1289 — alcole 2-etilesilico; 1290 — altri }

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
29.05		Alcoli ciclici e loro derivàti alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
a		cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:		
	1298 (g)	1) cicloesanolo (esalina), metil e dimetilcicloesanolo	45	23
	1299 (g)	2) mentolo	15	—
	1300 (g)	3) steroli	20	15
	1301 (g)	4) terpineolo	30	—
	1302 (g)	5) terpina, idrato di terpina	40	25
	1303 (g)	6) altri, compreso il mesoinositolo	15	—
b		aromatici:		
	1304	1) alcool benzilico	40	20
	1305	2) alcool feniletilico	25	—
	1306	3) alcool fenilpropilico	20	—
	1307	4) alcool cinnamico	20	—
	1308	5) altri	15	13
		III. - FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI.		
29.06		Fenoli e fenoli-alcoli:		
a		monofenoli:		
		1) mononucleari:		
	1309	α) fenolo e suoi sali	30	20 (*)
		β) cresoli e loro sali:		
	1310	I) isomeri isolati	30	20 (*)
	1311	II) miscela di isomeri	20	15 (*)
		γ) xilenoli e loro sali:		
	1312	I) isomeri isolati	30	20 (*)
	1313	II) miscela di isomeri	20	15 (*)
	1314	δ) altri	15 (*)	—
		2) polinucleari:		
	1315	α) alfanaftolo e suoi sali	30	20 (*)
	1316	β) betanaftolo e suoi sali	30	20 (*)
	1317	γ) orto e parafenilfenolo e loro sali	30	20 (*)
	1318	δ) altri	15	13 (*)

Segue CAPITOLO 29 : **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
29 06 (*segue*)		Fenoli e fenoli-alcoli:		
b		polifenoli:		
	1319	1) resorcina e suoi sali	30	—
		La resorcina destinata ad essere impiegata nella stampa dei tessuti è ammessa in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
	1320	2) idrochinone	30	20 (*)
	1321	3) pirogallolo e suoi sali	30	20 (*)
	1322	4) diossinaftaline e loro sali	30	20 (*)
	1323	5) altri	15	13 (*)
		Il terziario butilcatecolo, destinato ad essere impiegato nella fabbricazione della gomma sintetica, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
c	1324	fenoli-alcoli e loro sali .	30	20 (*)
29.07		Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli:		
a	1325	alogenati	30	20 (*)
b	1326	solfonati	30	20 (*)
c		nitrati e nitrosi.		
	1327	1) trinitrofenolo (acido picrico) e suoi sali	40	25
	1328	2) altri	30	20 (*)
d	1329	derivati nitrosolfonati, solfoalogenati, nitroalogenati, nitrosolfoalogenati e altri derivati misti	30	20 (*)
		IV. - ETERI-OSSIDI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, EPOSSIDI ALFA E BETA, ACETALI E EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI.		
29.08		Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
a		eteri-ossidi aciclici:		
	1330	1) ossido di etile	60	45
	1331	2) ossidi di etile diclorurati	30	25
	1332	3) 1-4 diossano	25	18
	1333	4) altri . . .	15	13
b		eteri-ossidi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici :		
	1334	1) eucaliptolo o cineolo	20	—
	1335	2) altri	20	—

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
29 08 (*segue*)		Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, ecc:		
c		eteri-ossidi aromatici:		
	1336	1) anisolo	30	20
	1337	2) ossido di fenile ..	25	—
	1338	3) anetolo	25	—
	1339	4) eteri metilici del metacresolo e del butilmetacresolo	25	18
	1340	5) etere metilico del betanaftolo	40	30
	1341	6) etere etilico del betanaftolo	40	30
	1342	7) nitrofenetoli	35	23
	1343	8) nitroanisoli	35	23
	1344	9) eteri metilici dei dinitrobutilmetacresoli (muschio ambretta)	20	—
	1345	10) ossido di benzile	25	18
	1346	11) altri	15	—
d		eteri-ossidi-alcoli:		
	1347	1) aciclici	30	—
		2) ciclici:		
	1348	α) alcool anisico	25	—
	1349	β) etere glicerico del guaiacolo ed etere glicerico della etilpirocatechina	15	—
	1350	γ) altri	15	13
e		eteri-ossidi-fenoli e eteri-ossidi-alcoli-fenoli:		
	1351	1) guaiacolo, cristallizzato o liquido ..	40	30
	1352	2) solfoguaiacolato di potassio	35	28
	1353	3) eugenolo e isoeugenolo	25	—
	1354	4) altri	15	13
f	1355 (g)	perossidi di alcoli e perossidi di eteri .	35	23
		Il paramentano idroperossido, destinato ad essere impiegato nella fabbricazione della gomma sintetica, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
29 09	*	Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri (alfa o beta), loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	25	18
29 10		Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi.		
a	1358	safrolo e isosafrolo	25	—
b	1359	altri	25	—

STATISTICA:

* 1356 — ossido di etilene
* 1357 — altri

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
		V. - COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE		
29.11		Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse:		
a		aldeidi acicliche:		
		1) sature:		
	1360	α) metanale (aldeide formica, formolo)	25	—
	1361	β) triossimetilene, paraformaldeide	25	—
	1362	γ) etanale (aldeide acetica)	40	25
	1363	δ) metaldeide	25	—
	1364	ε) paraldeide	30	20
	1365	ζ) butanale (aldeide butirrica)	30	20
	1366	η) aldeide eptilica (enantolo)	25	18
	1367	ϑ) aldeidi da C_8 a C_{12}	20	—
	1368	ι) altre	20	15
		2) non sature:		
	1369	α) citrale, citronellale	30	—
	1370	β) aldeide acrilica o acroleina	15	13
	1371	γ) altre	15	13
b	1372	aldeidi cicloparaffiniche, cicloolefiniche, cicloterpeniche	15	—
c		aldeidi aromatiche:		
	1373	1) aldeide benzoica (benzaldeide)	25	18
	1374	2) aldeide cinnamica	35	28
	1375	3) aldeide alfaamilcinnamica, aldeide paraisopropilalfametilidrocinnamica	25	—
	1376	4) altre	20	—
d		aldeidi-alcoli:		
	1377 (g)	1) idrossicitronellale	25	—
	1378	2) altre	20	15
e		aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli, e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse:		
	1379 (g)	1) aldeide metilprotocatechica (vanillina)	50	35
	1380 (g)	2) aldeide etilprotocatechica (etilvanillina)	50	35
	1381 (g)	3) aldeide metilenprotocatechica (piperonalio o eliotropina)	30	—
	1382	4) aldeide ortoossibenzoica (aldeide salicilica)	25	18
	1383	5) aldeide parametossibenzoica (aldeide anisica)	25	—
	1384	6) altre	20	—

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
29.12		Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11.		
a		delle aldeidi acicliche:		
	1385	1) cloralio	25	—
	1386	2) altri	20	—
b	1387	delle aldeidi cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche	20	15
c	1388	delle aldeidi aromatiche	30	20
d	1389	delle aldeidi-alcoli	20	15
e	1390	delle aldeidi-eteri, delle aldeidi-fenoli, e delle altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse	20	—
		VI. - COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE		
29.13		Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati nitrosi:		
a		chetoni aciclici:		
		1) monochetoni:		
	1391	α) acetone	30	20
	1392	β) metiletilchetone........................	10	—
	1393	γ) altri	15	—
	1394	2) polichetoni	10	—
b		chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici		
	1395	1) iononi e metiliononi	15	—
	(g) 1396	2) cicloesanone e metilcicloesanone	30	20
	1397	3) canfora	20	15
	1398	4) fencone, irone, giasmone, carvone	15	—
	(g) 1399	5) altri	15	13
c		chetoni aromatici:		
	1400	1) metilnaftilchetone	20	—
	1401	2) altri	30	25
d		chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi:		
	*	1) aciclici	20	15
	1404	2) cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici ...	15	13
	1405	3) aromatici	30	25
e	1406	chetoni-fenoli e altri chetoni a funzioni ossigenate semplici o complesse	30	25

STATISTICA:

* { 1402 — diacetone-alcole
   { 1403 — altri

Segue CAPITOLO 29; **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
29.13 (segue)		Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, ecc.;		
f		chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse:		
	1407	1) parabenzochinone	30	20 (*)
	1408	2) antrachinone	30	20 (*)
	1409	3) crisazina, chinizarina, antrarufina	30	20 (*)
	1410	4) altri	30	—
g		derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
	1411	1) dei chetoni aciclici	25	18
		2) dei chetoni ciclici e dei chinoni:		
	1412 (g)	α) dinitrodimetilbutilacetofenone (muschio chetone)	20	—
	1413	β) bromuro di canfora	45 (*)	—
	1414	γ) acido canfosolfonico	25	18
	1415	δ) altri	30	20
		VII. - ACIDI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PERACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI.		
29.14		Monoacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
a		aciclici saturi:		
		1) acido formico, suoi sali e suoi esteri:		
	1416	α) acido formico	35	23
		β) formiato di sodio:		
	1417	I) puro F. U	40	25
	1418	II) altro	35	23
	1419	γ) altri sali	35	23
	1420	δ) esteri	30	25
	1421	2) cloroformiato di etile	20	—
		3) acido acetico, suoi sali e suoi esteri:		
		α) acido acetico:		
	1422	I) impuro (cioè l'acido pirolegnoso greggio e l'acido acetico, anche limpido e incolore, che contenga sostanze aventi odori empireumatici o bituminosi, provenienti dalla distillazione del legno, e una acidità totale inferiore a 50 per cento calcolata come acido acetico)	5	—
	1423	II) altro	30	20

Segue CAPITOLO 29 - **Prodotti chimici organici.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
29.14		Monoacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, ecc.:		
a		aciclici saturi:		
		3) acido acetico, suoi sali e suoi esteri:		
		β) sali dell'acido acetico:		
	1424	I) acetato di calcio impuro	esente	—
	1425	II) acetato di sodio	35	23
	1426	III) acetato di cobalto	25	18
	1427	IV acetato di piombo	35	23
	1428	V) altri sali	15	13
		γ) esteri dell'acido acetico:		
	1429	I) acetato di metile	35	—
	1430	II) acetato di etile	35	—
	1431	III) acetato di vinile monomero	35	23
	*	IV) acetati di propile, d'isopropile, di butile e di isobutile	35	—
	1434	V) acetati di amile e di isoamile	35	23
	1435	VI) acetati di linalile, di geranile e di citronellile	25	—
	1436	VII) acetati di glicerina	25	18
	1437	VIII) acetato di benzile	40	30
	1438	IX) acetati d'anisile, di cinnamile, di feniletile, di bornile, d'isobornile	25	—
	1439	X) acetato di terpenile	30	—
	1440	XI) altri	15	—
	1441	4) anidride acetica	30	20 (*)
	1442	5) cloruro d'acetile	25	18
	1443	6) acidi mono-, di- e tricloroacetici, loro sali e loro esteri	25	18
	**	7) acidi bromoacetici, loro sali e loro esteri	45 (*)	—
		8) acido propionico, suoi sali e suoi esteri:		
	1447	α) acido propionico e suoi sali	10	—
	1448	β) esteri dell'acido propionico	20	—
		9) acido butirrico, suoi sali e suoi esteri:		
	1449	α) acido butirrico	10	—
	1450	β) sali dell'acido butirrico	10	—
	1451	γ) esteri dell'acido butirrico	20	—
		10) acido valerianico, suoi sali e suoi esteri:		
	1452	α) acido valerianico	10	—
	1453	β) sali dell'acido valerianico	10	—
	1454	γ) esteri dell'acido valerianico	20	—

STATISTICA:

* { 1432 — acetati di propile
1433 — acetati di butile e d'isobutile

** { 1444 — acidi bromacetici
1445 — sali degli acidi bromacetici
1446 — esteri degli acidi bromacetici

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
29.14 (*segue*)		Monoacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, ecc.:		
a		acicliei saturi:		
		11) acido palmitico, suoi sali e suoi esteri:		
	1455	α) acido palmitico	16	13
		β) sali dell'acido palmitico:		
	1456	I) alcalini	30	20
	1457	II) altri	20	15
	1458	γ) esteri dell'acido palmitico	25	18
		12) acido stearico, suoi sali e suoi esteri:		
	1459	α) acido stearico	16	13
		β) sali dell'acido stearico:		
	1460	I) alcalini	30	20
	1461	II) altri	20	15
	1462	γ) esteri dell'acido stearico	25	18
	*	13) altri	20	15
b		aciclici non saturi:		
	1465	1) acido metacrilico, suoi sali e suoi esteri	25	18
	1466	2) acidi eptin e octincarbonici e loro esteri metilici	15	—
		3) acido oleico, suoi sali e suoi esteri:		
	1467	α) acido oleico	16	13
		β) sali dell'acido oleico:		
	1468	I) alcalini	30	20
	1469	II) altri	20	15
	1470	γ) esteri dell'acido oleico	20	15
	1471	4) altri	20	15
		Sugli acidi grassi (acido oleico, palmitico, ecc.) di origine animale o vegetale, aventi punto di solidificazione inferiore a 48° C., si riscuote, oltre dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione.		
c		romatici satur:		
		1) acido benzoico, suoi sali e suoi esteri:		
	1472	α) acido benzoico	25	18
	1473	β) benzoato di sodio	35	23
	1474	γ) altri sali dell'acido benzoico	30	20
		δ) esteri dell'acido benzoico:		
	1475	I) benzoato di metile	0	25
	1476	II) benzoato di benzile	35	28
	1477	III) benzoati di geranile, di citronellile, di linalile, di rodinile	30	20
	1478	IV) benzoato di naftile	35	23
	1479	V) altri	25	—

STATISTICA:

* { 1463 — contenenti bromo
  { 1464 — altri

Segue CAPITOLO 29 · **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
29.14 (*segue*)		Monoacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, ecc.:		
c		aromatici saturi:		
	1480	2) cloruro di benzoile	30	25
	1481	3) perossido di benzoile	25	18
	1482	4) acidi nitrobenzoici, loro sali e loro esteri	25	18
	1483	5) cloruri di nitrobenzoile	30	20
	1484	6) acidi monoclorobenzoici e diclorobenzoici, loro sali e loro esteri	25	18
		7) acido fenilacetico, suoi sali e suoi esteri:		
	1485	α) acido fenilacetico	40	30
	1486	β) sali dell acido fenilacetico	35	28
		γ) esteri dell'acido fenilacetico:		
	1487	I) fenilacetato di etile	35	28
	1488	II) fenilacetato di feniletile	35	28
	1489	III) altri	30	25
	1490	8) altri	25	18
d		aromatici non saturi:		
		1) acido cinnamico, suoi sali e suoi esteri:		
	1491	α) acido cinnamico	25	18
	1492	β) sali dell'acido cinnamico	25	18
	1493	γ) esteri dell'acido cinnamico	25	—
	1494	2) altri..	25	18
e	1495	cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici, loro sali e loro esteri	25	18
29.15		Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
a		aciclici:		
		1) acido ossalico, suoi sali e suoi esteri:		
	1496	α) acido ossalico	35	—
		β) sali e esteri dell'acido ossalico:		
	1497	I) ossalato di potassio	35	—
	1498	II) altri	35	23
	1499	2) acido malonico, suoi sali e suoi esteri	25	18
	1500	3) acido succinico, suoi sali e suoi esteri	15	13
	1501	4) acido adipico, suoi sali e suoi esteri	25	18
	1502	5) acido maleico, suoi sali e suoi esteri	15	13
	1503	6) anidride maleica	10	—
	1504	7) acido sebacico, suoi sali e suoi esteri............	15	13
	*	8) altri	15	13

STATISTICA:

* { 1505 — contenenti bromo
{ 1506 — altri

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
29.15 (segue)		Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, ecc.:		
b	1507	cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici, loro sali e loro esteri	25	18
c		aromatici:		
		1) acidi ftalici, loro sali o loro esteri:		
	1508	α) acidi ftalici e loro sali	25	18
		β) esteri degli acidi ftalici:		
	*	I) ortoftalati di metile, di etile, di butile, di cicloesile	30	20
	**	II) altri	30	20
	1513	2) anidride ftalica	25	18 (*)
	1514	3) altri	30	20
29.16		Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi o peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
a		acidi-alcoli aciclici.		
		1) acido lattico, suoi sali e suoi esteri:		
	1515	α) acido lattico tecnico, alimentare e farmaceutico F. U.	25	18
	1516	β) sali dell'acido lattico ..	25	18
	1517	γ) esteri dell'acido lattico	25	18
	1518	2) acido malico, suoi sali e suoi esteri	15	13
		3) acido tartarico, suoi sali e suoi esteri:		
	1519	α) acido tartarico	25	18
		β) sali dell'acido tartarico:		
	1520	I) tartrato e bitartrato di potassio	25	18
	1521	II) tartrato di calcio greggio	esente	—
	1522	III) tartrato di calcio altro	25	18
	1523	IV) altri tartrati	25	18
	1524	γ) esteri dell'acido tartarico	25	18
		4) acido citrico, suoi sali e suoi esteri:		
	1525	α) acido citrico	45	28 (*)
		β) sali dell'acido citrico:		
	1526	I) citrato di calcio greggio	25	18 (*)
	1527	II) altri	45	28 (*)
	1528	γ) esteri dell'acido citrico	40	25 (*)
	1529	5) acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	45	28
	1530	6) altri	25	18

STATISTICA:

* { 1509 — ortoftalato di butile; 1510 — ortoftalati di metile, di etile e di cicloesile }

** { 1511 — ortoftalato di ottile; 1512 — altri esteri degli acidi ftalici }

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
29 16 (*segue*)		Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, ecc.:		
b		acidi-aldeidi, acidi-chetoni e altri acidi aciclici a funzioni ossigenate semplici o complesse:		
	1531	1) acetacetato di etile ...	40	30
	1532	2) altri	25	18
c		acidi-alcoli, acidi-aldeidi e acidi-chetoni ciclici, acidi-fenoli ed altri acidi ciclici a funzioni ossigenate semplici o complesse:		
	1533	1) acido colico, desossicolico, litocolico, deidrocolico, loro sali e loro esteri	25	—
		2) acido salicilico, suoi sali e suoi esteri:		
	1534	α) acido salicilico	50	30
		β) sali dell'acido salicilico:		
	1535	I) salicilato di sodio ..	50	30
	1536	II) salicilato di bismuto	30	20
	1537	III) altri sali	30	—
		γ) esteri dell'acido salicilico:		
	1538	I) salicilato di metile	50	35
	1539	II) salicilati di fenile	50	30
	1540	III) salicilati di amile, di benzile, di bornile, di butile, di citronellile, di geranile .	45	35
	1541	IV) altri esteri	30	20
	1542	3) acido acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	50	30
	1543	4) derivati solfonati dell'acido salicilico, loro sali e loro esteri	30	20
		5) acido paraossibenzoico, suoi sali e suoi esteri:		
	1544	α) acido paraossibenzoico e suoi sali	25	18
	1545	β) esteri dell'acido paraossibenzoico .	30	20
	1546	6) acidi cresotinici ed acetilortocresotinici, loro sali e loro esteri	30	20
	1547	7) acido gallico, suoi sali e suoi esteri	25	18
	1548	8) acido anisico, suoi sali e suoi esteri	25	18
	1549	9) acidi ossinaftoici, loro sali e loro esteri	35	23 (*)
	*	10) altri	25	—
		VIII. - ESTERI DEGLI ACIDI MINERALI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI.		
29.17		Esteri solforici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
a	1553	solfati di metile, di etile, di propile e di isopropile	35	28
b	1554	altri	30	20

STATISTICA:

* { 1550 — acido gentisinico
1551 — sale sodico dell'acido gentisinico
1552 — altri }

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
29.18		Esteri nitrosi e nitrici, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
a	1555	nitroglicerina e pentrite (tetranitropentaeritrite).........	40	25
b	1556	altri	20	—
29.19		Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
a	1557	acido glicerofosforico e glicerofosfati	25	—
b	1558	lattofosfati	25	18
c	1559	acido inositesafosforico ed inositesafosfati	25	—
d	1560	tributilfosfato, trifenilfosfato, tricresilfosfato e trixilenilfosfato	30	20
e	1561	altri	25	—
29.20		Esteri carbonici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
a	1562	carbonato di guaiacolo	35	28
b	1563	altri	20	—
29.21		Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
a	1564	esteri silicici	25	18
b	1565	altri	25	18
		IX. - COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE.		
29.22		Composti a funzione ammina:		
a		monoammine acicliche e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:		
	1566	1) mono-, di-, trimetilammina e loro sali	20 (*)	—
	1567	2) altre	20	15 (*)
b		monoammine aromatiche, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:		
		1) mononucleari:		
		a) anilina, N-alchil-aniline, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:		
	1568	I) anilina e suoi sali	25	18 (*)
	1569	II) N-alchil-aniline e loro sali	35	23 (*)

Segue CAPITOLO 29 : **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
29.23 (*segue*)		Composti a funzione ammina:		
b		monoammine aromatiche e loro derivati alogenati, ecc.		
		1) mononucleari:		
		α) anilina, N-alchil-aniline, ecc.		
	1570	III) derivati alogenati e loro sali	30	20 (*)
	1571	IV) derivati solfonati e loro sali	30	20 (*)
	1572	V) nitroaniline e loro sali	25	18 (*)
	1573	VI) derivati misti e loro sali..................	30	20 (*)
	1574	VII) altri	30	20 (*)
		β) toluidine, N-alchil-toluidine, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali:		
	1575	I) toluidine (toluidina greggia, orto-, meta-, para-toluidina) e loro sali ...	25	18 (*)
	1576	II) altri	30	20 (*)
		γ) xilidine, N.-alchil-xilidine, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:		
	1577	I) xilidine (xilidina greggia, orto-, meta-. para-xilidina) e loro sali .	25	18 (*)
	1578	II) altri	25	18 (*)
	1579	δ) altre	25	18 (*)
		2) polinucleari:		
		α) difenilammina, alfa e betanaftilammina, e loro N-alchil-derivati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:		
	1580	I) difenilammina e suoi derivati e loro sali	30	20 (*)
	1581	II) alfanaftilammina e suoi derivati e loro sali	30	20 (*)
	1582	III) betanaftilammina e suoi derivati e loro sali	30	20 (*)
		β) altre:		
	1583	I) fenilbetanaftilammina	35	23 (*)
	1584	II) altre	30	20 (*)
c		poliammine acicliche e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:		
	1585	1) esametilendiammina e suoi sali	25	18 (*)
	1586	2) altre	15 (*)	—
		La trietilentetrammina, destinata ad essere impiegata nella fabbricazione della gomma sintetica, è ammessa in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
d		poliammine aromatiche e loro N-alchil-derivati e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali:		
		1) mononucleari:		
	1587	α) fenilendiammine e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	30	20 (*)
	1588	β) toluilendiammine e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali ..	30	20 (*)
	1589	γ) altre	30	20 (*)

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
29 22 (*segue*)		Composti a funzione ammina:		
d		poliammine aromatiche e loro N-alchil-derivati, ecc.:		
		2) polinucleari:		
	1590	α) benzidina e suoi omologhi e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali . .	25	18 (*)
	1591	β) poliammine derivate dal di- e dal trifenilmetano, e dai loro omologhi, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali .	30	20 (*)
	1592	γ) altre	30	20 (*)
e	1593	mono- e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche, cicloterpeniche, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	25	18 (*)
29 23		Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse:		
a		ammino-alcoli, loro esteri, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:		
		1) aciclici		
	1594	α) monoetanolammina e suoi sali	15	13 (*)
	*	β) altre etanolammine e loro sali	25	18 (*)
	1597	γ) benzoildimetilamminodimetiletilcarbinolo e suoi sali	40	25 (*)
	1598	δ) altri	25 (*)	—
		2) ciclici:		
	1599	α) ariletanolammine e loro sali	30	20 (*)
	1600	β) altri	30	20 (*)
b		ammino-fenoli, ammino-naftoli, loro eteri, loro esteri, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali.		
	1601	1) anisidine, fenetidine, dianisidine, e loro sali	35	23 (*)
	**	2) altri	30	20 (*)
c		ammino-aldeidi e ammino-chetoni, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:		
	1604	1) aciclici	25	18 (*)
	1605	2) ciclici	30	20 (*)
d	1606	ammino-chinoni, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	30	20 (*)
e		ammino-acidi, loro esteri, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali.		
		1) biologici:		
	1607	α) glicocolla e suoi sali	20	15
	1608 (g)	β) acido glutammico e suoi sali .	25	—
	1609 (g)	γ) altri	20	15

STATISTICA:

* 1595 — dietanolammina e suoi sali; 1596 — trietanolammina e suoi sali

** 1602 — solfato di monometilparamminofenolo; 1603 — altri

Segue CAPITOLO 29 : **Prodotti chimici organici.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
29.23 (*segue*)		Composti amminici a funzioni ossigenate, ecc.:		
e		ammino-acidi, loro esteri, loro derivati alogenati, ecc.		
		2) altri:		
	*	α) aciclici	25	18 (*)
		L'acido amminoundecanoico, destinato alla produzione di fibre tessili sintetiche, è ammesso in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di 6 000 quintali, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. Il sale sodico di acido etilendiamminotetracetico, destinato ad essere impiegato nella fabbricazione della gomma sintetica, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
		β) ciclici:		
	1612	I) acido ortoamminobenzoico (acido antranilico) e suoi sali	25	18 (*)
	1613	II) esteri dall'acido ortoamminobenzoico e dei suoi derivati N-alchilati. e loro sali	30	25 (*)
	1614 (g)	III) acido paraamminobenzoico	35	20 (*)
		IV) sali dell'acido paraamminobenzoico, esteri dell'acido paraamminobenzoico e loro sali:		
	1615	*aa*) paraamminobenzoildietilamminoetanolo e suoi sali	40	25 (*)
	1616	*bb*) altri	35	28 (*)
	1617	V) altri	30	20 (*)
		ammino alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli e altri composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, loro sali e loro esteri:		
	1618 (g)	1) ammino-acidi biologici (tirosina, serina, treonina, ecc.)	20	15
		2) altri ·		
	1619 (g)	α) acido paraammonisalicilico, suoi sali e suoi esteri	35	23 (*)
	1620	β) altri	30	20 (*)
29.24		Sali e idrossidi di ammonio quaternari, compresi le lecitine e altri fosfoamminolipidi:		
a	1621	colina e suoi derivati e loro sali	25 (*)	—
b	1622	lecitine e altri fosfoamminolipidi	25 (*)	20 (*)
		La lecitina, destinata ad essere impiegata nella fabbricazione della gomma sintetica, è ammessa in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
c	1623	altri	**25**	18 (*)

STATISTICA :

* { 1610 — acido amminoundecanoico e suoi sali
{ 1611 — altri

Segue CAPITOLO 29 · **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
29.25		Composti a funzione ammide:		
a		ammidi acicliche e loro sali:		
	1624	1) urea con tenore in azoto superiore al 45 per cento	30	20
	1625	2) asparagina e glutammina e loro sali	25	18
	(g) *	3) altre	25	—
b		ammidi cicliche e loro sali:		
		1) ureine:		
	1628	α) parafenetolurea (dulcina)	30	20
	1629	β) altre	30	20
		2) ureidi:		
	1630	α) dietilmalonilurea e suoi sali	40	30
	1631	β) feniletilmalonilurea e suoi sali .	55	40
	1632	γ) altre	40	—
	1633	3) acetanilide, metil e etilacetanilide, acetacetanilide, ortocloroacetacetanilide e loro sali ..	30	25
	1634	4) acetilparafenetidina	20	—
	1635	5) arilidi e arilidi sostituite degli acidi ossinaftoici	20	20 (*)
	1636	6) altre	30	25
		Dietilammino dimetilace anilide (xilocaina)	—	20 (*)
29.26		Composti a funzione immide o a funzione immina:		
a	1637	immide solfobenzoica (saccarina)	30	20
b		guanidine:		
	1638	1) difenilguanidina, diortotolilguanidina, ortotolilbiguanidina	35	23
	1639	2) altre	25	18
c		esametilentetrammina:		
	1640	1) pura F. U.	35	23
	1641	2) altra	35	—
d	1642	sali e derivati dall'esametilentetrammina	35	23
e	1643	trimetilentrinitrammina (esogeno)	40	25
f		aldimmine:		
	1644	1) etilidenanilina, butilidenanilina, aldolo-alfanaftilammina e loro polimeri	35	23
	1645	2) altre	25	18
g		altri:		
	1646	1) arginina e suoi sali	20	15
	(g) 1647	2) altri	25	18

STATISTICA :

* { 1626 — contenenti bromo
{ 1627 — altre

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
29.27		Composti a funzione nitrile:		
a	1648	diciandiammide (cianguanidina)	25	18
b	*	altri	25	18
29.28	1653	Diazo–, azo– o azossi composti	30	20 (*)
29 29	1654	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina	30	20
29 30	1655	Composti ad altre funzioni azotate	25	18
		X. - COMPOSTI ORGANO-MINERALI E COMPOSTI ETEROCICLICI.		
29 31		Tiocomposti organici:		
a		xantogenati:		
	1656	1) xantogenati di sodio o di potassio	20	—
	1657	2) altri	20	15
b	1658	tiodiglicole	25	18
c	1659	tiourea	25	18
d	1660	tiocarbammati e ditiocarbammati	35	23
		Il sodio dimetilditiocarbammato, destinato ad essere impiegato nella fabbricazione della gomma sintetica, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
e	1661	tiurami mono– e disolforati	35	23
f	1662	tiocarbanilide	35	23
g	1663	diortotoliltiourea	35	23
h	1664 (g)	cisteina, metionina, glutatione, loro derivati e loro sali	20	15
i	1665	altri	25	—
		Il normale dodecil mercaptano e il terziario dedecil mercaptano, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione della gomma sintetica, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
29 32		Composti organo-arsenicali:		
a	1666 (g)	acido metilarsinico e suoi sali	25	—
b	1667 (g)	acido cacodilico e suoi sali	25	—
c	1668 (g)	altri	25	18

STATISTICA:

* { 1649 — acetoncianidrina
1650 — acrilonitrile
1651 — adiponitrile
1652 — altri

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
29 33	1669	Composti mercurio-organici	25	18
29 34		Altri composti organo-minerali:		
a	1670	piombo tetraetile .	60	45 (*)
b	1671	altri	25	18
29 35		Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:		
a	1672	ad atomi di ossigeno	25	18
b	1673	ad atomi di zolfo	25	18
c		altri:		
	1674	1) carbazolo	20	15
	1675	2) derivati del carbazolo.	30	20 (*)
	1676	3) piridina e suoi sali	15	13
		4) chinolina e suoi derivati e loro sali:		
	1677	α) chinolina e suoi sali	15	13
	1678	β) ossichinoline e loro sali (esclusa quella della voce n. 29 37)	25	18
	1679	γ) acido fenilchinolincarbonico e suoi esteri e loro sali	30	25
	1680	δ) parametilchinolina e suoi sali	15	13
	1681	ε) isobutilchinolina e suoi sali	15	13
	1682	ζ) isopropilchinolina e suoi sali	15	13
	1683	η) tetraidroparametilchinolina e suoi sali	15	13
	1684	ϑ) altri	30	20
		L'importazione nel territorio della Repubblica dei prodotti antimalarici, come tali riconosciuti, chinolinici, è riservata alla Amministrazione dei Monopoli dello Stato con le facoltà previste dalla nota alla voce n. 29.42.		
	1685	5) alchilamminoacridine e loro sali	30	20
		La importazione nel territorio della Repubblica dei prodotti antimalarici, come tali riconosciuti, acridinici, è riservata alla Amministrazione dei Monopoli dello Stato con le facoltà previste dalla nota alla voce n. 29.42.		
	1686 (g)	6) 1-fenil-2, 3-dimetil-5-pirazolone, suoi sali e derivati	60	45
	1687 (g)	7) 1-fenil-2, 3-dimetil-4-dimetilammino-5-pirazolone, suoi sali e derivati	70	40 (*)
	1688 (g)	8) dietilendiammina e dimetildietilendiammina e loro sali	30	25
	1689 (g)	9) acidi nucleinici e loro sali	25	—
	1690 (g)	10) indolo e betametilindolo.	15	—
	1691 (g)	11) acido 1-metil-4-fenilpiperidincarbonico e suoi derivati e loro sali	30	25

Segue CAPITOLO 29 : **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
29.35 (*segue*) c		Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici: altri:		
	1692	12) deidrotioparatoluidina e suoi derivati solfonati, e loro sali	30	20
	1693	13) mercaptobenzotiazolo e suoi sali	35	23
	1694	14) derivati del mercaptobenzotiazolo	30	20
	1695	15) disolfuro di benzotiazile	35	23
	1696	16) mercaptobenzimidazolo	35	23
	1697 (g)	17) istidina	35	18
	1698	18) idrazide dell'acido isonicotinico	15	13
	*	19) altri	15	13
29 36		Solfammidi:		
a	1701	N–clorosolfammidi (clorammine) e loro sali	25	18
b	**	paraamminobenzensolfammide e suoi derivati, e loro sali	50	—
c	1703 (g)	toluensolfammidi	30	20
d	1707 (g)	altre	30	20
29 37		Lattoni e lattami; sultoni e sultami:		
a		lattoni e sultoni:		
	1708 (g)	1) santonina	15	—
	1709 (g)	2) cumarina e metilcumarina	40	30
	1710	3) fenolftaleina	40	25
	1711 (g)	4) altri	15	13
b		lattami e sultami:		
	1712	1) isatina, acetofenolisatina, difenolisatina	30	20 (*)
	1713	2) 2–ossichinolina (esclusi quelli della voce n. 29.35)...	25	18
	1714	3) caprolattame	15	13
	1715	4) altri	15	13
		XI. - PROVITAMINE, VITAMINE, ORMONI E ENZIMI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI		
29.38		Provitamine e vitamine (compresi i concentrati), naturali o riprodotte per sintesi, mescolate o non tra loro, anche disciolte in qualsiasi solvente:		
a		provitamine e vitamine:		
	1716 (g)	1) caroteni	**15**	**—**
		2) steroli ad attività provitaminica:		
	1717 (g)	α) ergosterolo	**30**	**20**
	1718 (g)	β) altri steroli	**20**	**15**
	1719	γ) acetati	**15**	**—**

STATISTICA :

* 1699 — melamina; 1700 — altri

** 1702 — sulfamilguanidina e suoi sali; 1703 — paramminobenzensolfammide e suoi derivati e loro sali - pirimidinici; 1704 — trazolici; 1705 — altri

Segue CAPITOLO 29 : **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
29.38 (*segue*)		Provitamine e vitamine (compresi i concentrati), ecc.:		
a		provitamine e vitamine:		
	1720 (g)	3) vitamina A	20	—
	1721 (g)	4) vitamina D	15	—
	1722 (g)	5) vitamine B_1 e B_2	10	—
	1723 (g)	6) vitamina B_{12}.......	10	—
	1724 (g)	7) vitamina C	10	—
	1725 (g)	8) vitamina PP	10	—
	1726 (g)	9) acidi folici	30	25
	1727 (g)	10) altre	10	—
b	1728 (g)	concentrati di vitamine A e D.	20	—
c	1729 (g)	soluzioni, diverse da quelle acquose, di provitamine o vitamine in qualsiasi solvente; miscele di provitamine e/o vitamine, anche disciolte in qualsiasi solvente	25	—
29 39		Ormoni, naturali o riprodotti per sintosi:		
a	1730 (g)	adrenalina	25	18
b	1731 (g) *	insulina	10	—
c	1732 (g)	progesterone, desossicorticosterone, follicolina	15	—
d	1733 (g)	testosterone ...	20	—
e	* (g)	altri	10	—
29.40		Enzimi:		
a	1736	pepsina	25	18
b	1737	presame	20	—
		Il presame o caglio, contenente più del 25 per cento di cloruro di sodio, è ammesso all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio. Sulla intera quantità di cloruro di sodio in esso contenuta è dovuto un diritto di monopolio nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale raffinato destinato alla preparazione del presame o caglio.		
c	1738	pancreatina	25	—
d	1739	altri	15	13

STATISTICA :

* { 1734 — ormoni cortico-surrenali e derivati di ormoni presentanti la stessa attività del desossicorticosterone
1735 — altri

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
		XII. - ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI.		
29.41		Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:		
a	1740 (g)	digitaline	15	13
b	1741 (g)	strofantine	20	15
c	1742 (g)	altri	15	13
29.42		Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri, e altri derivati:		
a		del gruppo dell'oppio:		
	1743 (g)	1) morfina, diacetilmorfina, etilmorfina; loro derivati	25	18
	1744 ( )	2) codeina e suoi derivati	20	15
	1745 (g)	3) altri	20	15
b		della china:		
	1746 (g)	1) chinina ed altre basi della china e solfato di chinina	esente	—
	1747 (g)	2) etilcarbonato di chinina	15	12 (*)
	1748 (g)	3) altri sali, eteri, esteri e derivati	20	16 (*)
		L'importazione nel territorio della Repubblica di alcaloidi estratti dalla cincona, o dei loro derivati, è riservata alla Amministrazione dei Monopoli dello Stato. *È in facoltà di detta Amministrazione di consentire l'importazione nel territorio della Repubblica, da parte di privati, dei prodotti di cui sopra. Tale importazione è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio stabilito dal Ministro per le finanze di concerto con l'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli dello Stato.* *Queste disposizioni sono estese ai prodotti antimalarici come tali riconosciuti con Decreti Ministeriali.*		
c		altri alcaloidi:		
	1749 ( )	1) sparteina	20	15
	1750 (g)	2) caffeina	20	15
		3) cocaina:		
	1751 (g)	α) greggia (pasta di coca)	10	—
	1752 (g)	β) altra	25	18
	1753 ( )	4) teofillina, teofillina etilendiammina	30	20
	1754 (g)	5) colchicina, aconitina, eserina, giusquiamina, pilocarpina, veratrina, omatropina	20	15
	1755	6) nicotina	esente	—
		L'introduzione della nicotina e suoi sali nel territorio della Repubblica, fatta eccezione dei Comuni di Livigno e di Campione d'Italia, è soggetta a monopolio di Stato.		
	1756 (g)	7) altri	15	13

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
		XIII. - ALTRI COMPOSTI ORGANICI		
29.43		Zuccheri, chimicamente puri, eccettuato il saccarosio:		
a	1757	glucosio (destrosio) anidro farmaceutico e monoidrato puro	75	43
		Glucosio (destrosio) anidro farmaceutico «Farmacopea Ufficiale»	—	30 (*) col dazio minimo di L 80(*) per Kg. netto.
		Glucosio monoidrato puro	—	30 (*) col dazio minimo di L 60 (*) per Kg. netto.
b	1758	lattosio	25	18
c	1759	altri	20	15
		Sugli zuccheri tassabili compresi in questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione.		
29.44		Antibiotici:		
a	1760 (g) unità	penicilline	50	35
b	1761 (g)	streptomicine	40	10 (*)
c	1762 (g)	cloramfenicolo	40	25 (*)
d	1763 (g)	altri ..	35	10
29.45		Altri composti organici:		
a	1764	acetoarsenito di rame (verde di Schweinfurt)	20	15
b	1765 (g)	altri	35	23

CAPITOLO 30

PRODOTTI FARMACEUTICI

NOTE:

1. – *Il termine « medicamenti », ai sensi della voce n. 30.03, è da considerare applicabile:*
   a) *ai prodotti che sono stati miscelati per usi terapeutici o profilattici;*
   b) *ai prodotti non miscelati, atti agli stessi usi, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto per usi terapeutici o profilattici.*

Le disposizioni precedenti non si applicano agli alimenti o bevande (quali alimenti dietetici, alimenti arricchiti, alimenti per diabetici, bevande toniche, acque minerali) nè ai prodotti delle voci nn. 30.02 *e* 30.04.

Per l'applicazione di queste disposizioni e della nota 3 (d) *del Capitolo, sono considerati:*

A) *come prodotti non miscelati*
   1) *le soluzioni acquose di prodotti non miscelati,*
   2) *tutti i prodotti che rientrano nei Capitoli* 28 e 29 (*esclusi i metalli preziosi colloidali*);
   3) *gli estratti vegetali semplici della voce n.* 13.03, *semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi.*

B) *come prodotti miscelati*
   1) *le soluzioni e sospensioni colloidali* (*escluso lo zolfo colloidale*),
   2) *gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;*
   3) *i sali e le acque concentrate ottenute per evaporazione di acque minerali naturali.*

2. – *Questo Capitolo non comprende:*
   a) *le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, per usi medicinali* (n 33 05),
   b) *i dentifrici di ogni specie, compresi quelli con proprietà profilattiche o terapeutiche, che sono da considerare compresi nella voce n.* 33.06,
   c) *i saponi medicinali della voce n.* 34.01.

3. – *Nella voce n.* 30 05 *sono compresi soltanto*
   a) *i cat-gut e le altre legature sterili per suture chirurgiche;*
   b) *le laminarie sterili,*
   c) *gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia e l'arte dentaria;*
   d) *le preparazioni opacizzanti per esami radiografici nonchè i reattivi di diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente* (*esclusi quelli compresi nella voce n.* 30.02), *siano essi prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, atti agli stessi usi;*
   e) *i cementi e altri prodotti per l'otturazione dentaria,*
   f) *gli astucci e le scatole farmaceutiche forniti del necessario per il pronto soccorso.*

* * *

A) *È fatto obbligo all'importatore di dichiarare i prodotti compresi nelle voci n* 30 02, 30 03 *e* 30 05 c, *anche con la denominazione commerciale e di indicarne la composizione ed i costituenti, ove questi non risultino da iscrizioni apposte sui recipienti o altri involucri di origine.*

B) *Ai fini della discriminazione per sottovoci dei prodotti rientranti nella voce n.* 30 03 *e della applicazione dei dazi sui prodotti rientranti nelle voci n.* 30.02 *e* 30 05, *con riferimento quelli della voce n* 30 03, *si considerano specialità medicinali i prodotti chimici e farmaceutici che, secondo le norme sanitarie vigenti, sono stati riconosciuti come tali dalle Autorità competenti e siano confezionati in recipienti o involucri per la vendita al minuto. Le specialità medicinali possono essere poste in commercio sotto il nome delle sostanze costitutive, oppure sotto nomi di fantasia attribuiti loro sia dall'inventore, sia dal preparatore, quando, da iscrizioni apposte sui recipienti o sugli involucri o in altro modo, risulti che si tratti di prodotti medicinali o aventi proprietà medicamentose, oppure quando il nome dell'inventore o quello del preparatore sia indicato sui prodotti stessi o sui recipienti o sugli involucri, come caratteristica di una preparazione medicinale.*

È proibita l'importazione dei recipienti vuoti, involucri, cartellini, ecc , portanti iscrizioni o altre indicazioni dalle quali risulti che essi sono destinati a contenere o ad involgere prodotti da porre in vendita come specialità medicinali preparate all'estero.

C) *Sui prodotti di questo Capitolo contenenti:*

1) *zuccheri tassabili* (*fatta eccezione per la voce n.* 30.02-*a*-2), *si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di Kg.* 50 *per ogni quintale di prodotto,*

2) *alcaloidi estratti dalla corteccia di cincona, o loro derivati, si riscuote, oltre il dazio, il diritto di monopolio sulla quantità contenuta di detti alcaloidi o loro derivati, accertata dai Laboratori Chimici delle Dogane. È fatto obbligo all'importatore di dichiarare gli elementi necessari a tali accertamenti*

D) *Sui prodotti di questo Capitolo, costituiti da prodotti antimalarici, riconosciuti come tali con appositi Decreti Ministeriali, è dovuto, oltre il dazio, il diritto di monopolio nella misura per essi stabilita. Lo stesso diritto di monopolio è dovuto sui medicamenti contenenti in qualsiasi proporzione detti prodotti antimalarici, proporzionalmente al quantitativo dei prodotti stessi contenuti nei medicamenti.*

Segue CAPITOLO 30: **Prodotti farmaceutici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
30.01		Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche se polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate nè comprese altrove:		
a	1766 (g)	ghiandole ed altri organi	15	13
b	1767 (b)	estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni	25	—
c	1768	altre sostanze animali preparate	25	—
30.02		Sieri di animali o di persone immunizzati, vaccini microbici, tossine, colture di microrganismi (compresi i fermenti ma esclusi i lieviti) ed altri prodotti simili:		
a		fermenti:		
	1769	1) per usi terapeutici o profilattici	Dazio dei medicamenti, ecc., della voce numero 30.03, secondo la specie	—
	1770	2) altri	20	15
b	1771 (g)	non nominati	25	—
30.03		Medicamenti per la medicina umana o veterinaria:		
a		specialità medicinali:		
	1772	1) in soluzione o in pasta, contenenti iodio o suoi derivati	50	—
	1773	2) in polvere, cristalli, pillole, granuli, pastiglie, compresse, tavolette, cubetti, capsule, perle, globuli, cialdini, boli, confetti, e simili, costituiti da iodio, o da un composto chimico, inorganico o organico, dello iodio, anche se commisto con altre sostanze agglomeranti, eccipienti, diluenti, edulcoranti, e simili	Dazio delle specialità medicinali, altre, della voce n. 30.03-a-4), secondo la specie oppure quello dell'iodio, o del composto chimico dello iodio, dei Capitoli 28 o 29, secondo la specie se più elevato	—
	1774	3) in polvere, cristalli, pillole, granuli, pastiglie, compresse, tavolette, cubetti, capsule, perle, globuli, cialdini, boli, confetti, e simili, costituiti da un composto chimico inorganico o organico (non dello iodio), anche se commisto con altre sostanze agglomeranti, eccipienti, diluenti, edulcoranti, e simili	Dazio delle specialità medicinali, altre, della voce n. 30.03-a-4), secondo la specie oppure quello del composto chimico dei Capitoli 28 o 29, secondo la specie se più elevato	Dazio delle specialità medicinali, altre, della voce n. 30.03-a-4), secondo la specie

Segue CAPITOLO 30: **Prodotti farmaceutici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
30 03 (*segue*)		Medicamenti per la medicina umana, ecc.:		
a		specialità medicinali:		
		4) altre		
	1775 (g)	α) contenenti alcaloidi o eterosidi, o loro derivati	25	—
	1776 (g)	β) contenenti penicilline o loro derivati	50	35
	1777 (g)	γ) contenenti streptomicine o loro derivati	40	—
	1778 (g)	δ) contenenti cloramfenicolo o suoi derivati	40	—
	1779 ( )	ε) contenenti altri antibiotici	35	10
	1780 (g)	ζ) contenenti prodotti opoterapici, vitaminici od ormonici .	25	—
	1781	η) non nominate	25	—
b		di altra specie:		
	1782	1) in soluzione o in pasta contenenti iodio o suoi derivati .	50	—
	1783	2) in polvere, cristalli, pillole, granuli, pastiglie, compresse, tavolette, cubetti, capsule, perle, globuli, cialdini, boli, confetti, e simili, costituiti da iodio o da un composto chimico, inorganico o organico, dello iodio, anche se commisto con altre sostanze agglomeranti, eccipienti, diluenti, edulcoranti, e simili	Dazio dei medicamenti della voce n. 30 03-*b*-4), secondo la specie, oppure quello dello iodio, o del composto chimico dello iodio, dei Capitoli 28 o 29, secondo la specie, se più elevato	—
	1784	3) in polvere, cristalli, pillole, granuli, pastiglie, compresse, tavolette, cubetti, capsule, perle, globuli, cialdini, boli, confetti, e simili, costituiti da un composto chimico inorganico o organico (non dello iodio), anche se commisto con altre sostanze agglomeranti, eccipienti, diluenti, edulcoranti, e simili	Dazio dei medicamenti della voce n. 30 03-*b* 4), secondo la specie, oppure quello del composto chimico dei Capitoli 28 o 29, secondo la specie, se più elevato	—
		4) altri		
	1785	α) estratti di piante medicinali	30	20
	1786	β) sciroppi, vini, aceti ed elisiri medicinali ..	20	—
	1787	γ) carte antiasmatiche, supposte, candelette, ovuli, matite, sigarette medicate, pomate, unguenti, vaseline e lanoline medicate, linimenti, balsamo opodeldoch, collodio medicinale	25	—
	1788	δ) sali granulari e polveri effervescenti ad azione medicamentosa; sali di acque minerali medicamentose	20	—
		L'Amministrazione dei Monopoli può autorizzare, senza limitazione di quantità, l'introduzione nel territorio della Repubblica, soggetto a monopolio, di sali estratti per uso igienico o curativo da acque minerali o da sorgenti. *Sull'intera quantità di cloruro di sodio contenuto in detti sali è dovuto un diritto di monopolio in misura pari al prezzo di vendita al pubblico del sale comune.*		

Segue CAPITOLO 30: **Prodotti farmaceutici.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
30 03 (*segue*)		Medicamenti per la medicina, umana, ecc.:		
b		di altra specie:		
		4) altri:		
	1789	ε) capsule, perle, pillole, granuli, globuli, cubetti, cialdini, boli, compresse, confetti, pastiglie, tavolette e simili	20	—
	1790 (g)	ζ) contenenti alcaloidi o eterosidi, o loro derivati	25	—
	1791 (g)	η) contenenti prodotti opoterapici, vitaminici od ormonici	25	—
	1792	θ) non nominati	25	—
30 04		Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella Nota 3 del Capitolo		
a	1793	cerotti, sparadrappi, taffetà	25	—
b		di altra specie:		
	1794	1) impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche	25	—
	1795	2) non impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche	Dazio dei corrispondenti prodotti secondo la materia costitutiva e la specie	—
30 05		Altre preparazioni ed articoli farmaceutici:		
a	1796	cat-gut ed altre legature sterili per suture chirurgiche; laminarie sterili	15	13
b	1797	emostatici riassorbibili sterili	25	—
c	1798	preparazioni opacizzanti per esami radiografici e reattivi di diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente	Dazio dei medicamenti ecc., della voce n. 30 03 secondo la specie	—
d		cementi ed altri prodotti per otturazione dentaria:		
	1799 (g)	1) leghe di metalli preziosi, per amalgame	25	18
	1800	2) altri	20	—
e	1801	astucci e scatole farmaceutiche di pronto soccorso	20	—

CAPITOLO 31

CONCIMI

NOTE:

1. - *La voce n.* 31.02 *comprende unicamente, purchè non siano presentati nelle forme o confezioni prevista dalla voce n.* 31.05;

A) i prodotti seguenti:

1) *il nitrato di sodio con tenore in azoto inferiore od uguale al* 16 *per cento;*

2) *il nitrato di ammonio, anche puro;*

3) *il solfonitrato di ammonio, anche puro;*

4) *il solfato di ammonio, anche puro;*

5) *il nitrato di calcio con tenore in azoto inferiore od uguale al* 16 *per cento;*

6) *il nitrato di calcio e di magnesio, anche puro,*

7) *La calciocianamide con tenore in azoto inferiore od uguale al* 25 *per cento, anche impregnata di olio;*

8) *l'urea con tenore in azoto inferiore od uguale al* 45 *per cento,*

B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti elencati sotto la lettera A) precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);

C) i concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti sotto le precedenti lettere A) e B) (astrazione fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante,

D) i concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti considerati ai precedenti paragrafi 1 *A*-2) *od* 1 *A*-8) *o di un miscuglio di questi prodotti.*

2. - *La voce n.* 31.03 *comprende unicamente, purchè non siano presentati nelle forme o confezioni previste dalla voce n.* 31.05·

A) i prodotti seguenti·

1) *le scorie di defosforazione;*

2) *i fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) ed i fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente;*

3) *i perfosfati (semplici, doppi o tripli);*

4) *il fosfato bicalcico con tenore in fluoro superiore od uguale a* 0,2 *per cento;*

B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti sotto la lettera A) precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);

C) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti sotto le precedenti lettere A) e B) (astrazione fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

3. - *La voce* 31.04 *comprende unicamente, purchè non siano presentati nelle forme o confezioni previste dalla voce n.* 31 05.

A) i prodotti seguenti·

1) *i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite ed altri);*

2) *il salino di barbabietole:*

3) *il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della Nota* 6-c;

4) *il solfato di potassio con tenore in K_2O inferiore od uguale a* 52 *per cento,*

5) *il solfato di magnesio e di potassio con tenore in K_2O inferiore od uguale a* 30 *per cento;*

B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti sotto la lettera A) precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione).

4. - *I fosfati di ammonio con tenore in arsenico superiore od uguale a mg.* 6 *per chilogramma rientrano nella voce n.* 31.05,

5. - *I tenori limiti di cui alle Note* 1-*A*), 2-*A*), 3-*A*) *e* 4 *si riferiscono al peso dei prodotti anidri allo stato secco.*

6. - *Questo capitolo non comprende;*

A) il sangue di bestiame della voce n. 05.15;

B) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle precedenti Note 1-*A*), 2-*A*), 3-*A*), *e* 4;

C) i cristalli di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 *grammi, della voce n.* 38 19; *gli elementi di ottica di cloruro di potassio (n.* 90.01)

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
31 01	1802 T	Guano ed altri concimi naturali di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro, ma non trattati chimicamente	esente	—
31.02	T	Concimi minerali o chimici azotati:		
a		nitrato di sodio:		
	1803	1) naturale	15	11
	1804	2) sintetico	15	11

Segue CAPITOLO 31: **Concimi.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
31 02 (*segue*)		Concimi minerali o chimici azotati:		
b	1805	nitrato di calcio	15	11
c		nitrato di ammonio:		
	1806	1) con tenore in azoto inferiore od uguale a 34 per cento, comprese le soluzioni acquose...	15	11
	1807	2) con tenore in azoto superiore a 34 per cento, comprese le soluzioni acquose	30	20
d	1808	solfato di ammonio	15	11
e	1809	solfonitrato di ammonio .	15	11
f	1810	calciocianamide .	20	11
g	1811	urea, comprese le soluzioni acquose	15	11
h	1812	altri, comprese le soluzioni ammoniacali	15	11
31 03	T	Concimi minerali o chimici fosfatici:		
a	1813	scorie di defosforazione	esente	—
b	1814	perfosfati	esente	—
c	1815	altri	esente	—
31.04	T	Concimi minerali o chimici potassici:		
		L'Amministrazione dei Monopoli può consentire l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sali potassici per concimazione agricola anche se contengono oltre il 25 per cento, ma non più del 50 per cento, di cloruro di sodio. *Sulla quantità di cloruro di sodio eccedente il 25 per cento è dovuto un diritto di monopolio nella misura da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.*		
a	1816	carnallite, cainite, silvinite ed altri sali di potassio naturali greggi	esente	—
b	1817	salino di barbabietole	esente	—
c	1818	cloruro di potassio.	esente	—
d	1819	solfato di potassio	esente	—
e	1820	altri	esente	—

Segue CAPITOLO 31 · **Concimi.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
31.05		Altri concimi; prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in confezioni di un peso lordo massimo di kg. 10:		
a	T	altri concimi:		
		1) azotati:		
	1821	α) fosfati di ammonio	10	—
	1822	β) altri	20	11
	1823	2) non azotati	esente	—
b	1824	prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in confezioni di un peso lordo massimo di kg. 10	30	20

CAPITOLO 32

ESTRATTI PER CONCIA E PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; SOSTANZE COLORANTI, COLORI, PITTURE, VERNICI E TINTURE; MASTICI; INCHIOSTRI

NOTE

1. – *Questo Capitolo non comprende*

a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci nn. 32.04 o 32.05, i prodotti inorganici del genere di quelli usati come sostanze luminescenti (n. 32.07) e le tinture presentate in forme o confezioni per la vendita al minuto della voce n. 32.09,

b) i derivati proteici dei tannini (dal n. 35.01 al n. 35.04 incluso).

2. – *Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti, utilizzate nella produzione su fibra di sostanze coloranti azoiche insolubili, sono da classifica nella voce n. 32.05.*

3. – *Sono comprese nelle voci n. 32.05, 32.06 e 32.07, anche le preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche, di lacche coloranti o di altre sostanze coloranti del tipo utilizzato per colorare in massa materie plastiche artificiali, gomma e altre sostanze analoghe, o anche destinate a entrare nella composizione di preparazioni per la stampa delle materie tessili. Queste voci non comprendono tuttavia i pigmenti preparati, nominati nella voce n. 32.09.*

4. – *Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 sono da classificare nella voce n. 32.09 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione.*

5. *Ai sensi di questo Capitolo, la dizione « sostanze coloranti » non comprende i prodotti del genere di quelli utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua.*

6. – *Ai sensi della voce n. 32.09, sono considerati come fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) soltanto i fogli sottili del genere di quelli utilizzati, ad esempio, per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti:*

a) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi), o anche da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;

b) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi), o anche di pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia aventi funzione di supporto.

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sui valori: Generale %	Dazio sui valori: Temporaneo %
32.01		Estratti per concia di origine vegetale		
a	1825 T	di mimosa e di quebracco	30	20 (1)
		di quebraco	—	10
b	1826 T	di castagno, di quercia e di vallonea	20	15
c	1827 T	di sommacco	20	15
d	1828	di gambier	5	—
e	1829 T	altri .	20	15
32.02		Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati:		
a	1830	tannini all'etere e/o all'alcole	25	13
b	1831	altri (diversi da quelli rientranti nel Cap. 29 in virtù della nota 1-c) di detto Capitolo)	15	13

(1) Il dazio del 20 % sul valore non si applica all'estratto di mimosa (secco).

Segue CAPITOLO 32: **Estratti per concia, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
32 03		Prodotti concianti sintetici, anche mescolati con prodotti concianti naturali; maceranti artificiali per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.):		
a	1832	prodotti concianti sintetici, anche mescolati con prodotti concianti naturali .	20	—
b		maceranti artificiali per conceria·		
	1833	1) contenenti sali e/o sostanze di supporto	15	13
	1834	2) altri	20	15
32 04		Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale:		
a		di origine vegetale.		
	1835	1) catecù .	5	—
	1836	2) estratti di quercitrone e di scotano	15	13
	1837	3) estratti di legno rosso e di legno giallo	15	13
	1838	4) enocianina .	15	13
	1839	5) estratti di legno campeggio ed ematine ...	18	14
	1840	6) altri	15	13
b	1841	di origine animale	15	13
32 05		Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti », prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra; indaco naturale.		
a		sostanze coloranti organiche sintetiche, indaco naturale:		
	1842	1) nitrosocoloranti e nitrocoloranti	30	20 (*)
	1843	2) sostanze coloranti azoiche, comprese le miscele tra sali di diazonio stabilizzati e copulanti...	30	—
	1844	3) sostanze coloranti derivanti dallo stilbene.	30	20 (*)
	1845	4) sostanze coloranti tiazoliche e sostanze coloranti derivanti dal carbazolo.	30	20 (*)
	1846	5) sostanze coloranti allo zolfo. ad eccezione dei derivati dall'antrachinone e dal carbazolo ..	30	20 (*)
	1847	6) sostanze coloranti derivanti dalla chinonimmina, comprese le sostanze coloranti aziniche, ossiaziniche e tiaziniche .	30	20 (*)
	1848	7) sostanze coloranti derivanti dallo xantene	30	20 (*)
	1849	8) sostanze coloranti derivanti dall'acridina e dalla chinolina; sostanze coloranti derivanti dal di-e tri-fenilmetano	30	20 (*)
	1850	9) sostanze coloranti ossichinoniche e antrachinoniche, ad eccezione dei coloranti al tino.................	30	20 (*)

Segue CAPITOLO 32: **Estratti per concia, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
32.05 (*segue*)		Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici, ecc.		
a		sostanze coloranti organiche sintetiche; indaco naturale:		
		10) sostanze coloranti al tino non nominate nè comprese altrove:		
	1851	α) antrachinoniche................................	30	—
	1852	β) altre, compreso l'indaco sintetico e l'indaco naturale	30	—
	*	11) sostanze coloranti organiche sintetiche non nominate, comprese quelle presentate sotto forma di preparazioni previste dalla Nota legale 3 del Capitolo..	30	20 (*)
		È fatto obbligo all'importatore di sostanze coloranti organiche sintetiche di dichiararne la denominazione scientifica e commerciale, la marca, il grado di concentrazione e il nome della ditta produttrice *È permessa l'importazione di sostanze coloranti organiche sintetiche anche quando contengono più del 25 % di cloruro di sodio.* *Sulla quantità di cloruro di sodio eccedente il 25 % è dovuto il diritto di monopolio in misura uguale al prezzo per la vendita al pubblico del sale industriale.*		
b	1855	prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»	30	20 (*)
c	1856	prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica»...	30	—
32.06		Lacche coloranti:		
a	1857	presentate sotto forma di preparazioni previste dalla Nota legale 3 del Capitolo	30	20
b		altre, con un contenuto di sostanze coloranti organiche riferito alla sostanza secca:		
	1858	1) non superiore al 5 %	20	—
	1859	2) superiore al 5 %	30	20 (*)
32.07		Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»:		
a		altre sostanze coloranti:		
		1) presentate sotto forma di preparazioni previste dalla Nota legale 3 del Capitolo:		
	1860	α) polveri e paglıette metalliche	35	23
	1861	β) non nominate	30	20
		2) di altra specie:		
	1862	α) terre coloranti addizionate di sostanze coloranti organiche.....................................	15	—

STATISTICA:

* { 1853 — ftalocianine e loro derivati
  { 1854 — altre

Segue CAPITOLO 32: **Estratti per concia, ecc**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
32.07 (segue)		Sostanze coloranti; prodotti inorganici, ecc.:		
a		altre sostanze coloranti:		
		2) di altra specie:		
		β) altre, anche addizionate di sostanze coloranti organiche:		
	1863	I) neri di origine minerali	15	13
	1864	II) estratto di Cassel e prodotti simili	25	14
	1865	III) litopone ed altri pigmenti a base di solfuro di zinco	25	20
	1866	IV) a base di ossido di titanio	20	15
	1867	V) a base di ossido di antimonio	10	—
	1868	VI) cadmopone ed altri pigmenti a base di solfuro di cadmio	30	20
	1869	VII) oltremare	30	—
	1870	VIII) a base di ferrocianuri e ferricianuri	20	15
	1871	IX) a base di ossido di cromo, di cromati e di solfocromati	30	—
	1872	X) grigio di zinco (tuzia)	18	—
		La tuzia, destinata ad essere impiegata per la produzione degli idrosolfiti, è ammessa in esenzione da dazio nei limiti di un contingente annuo di quintali 25 000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
	1873	XI) non nominate	15	13
b	1874	prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»	20	15
32.08		Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria, ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:		
a		pigmenti, opacizzanti e colori preparati, lustri liquidi, e preparazioni simili; ingobbi:		
	1875 (g.)	1) a base di argento o suoi composti	20	15
	1876 (g.)	2) a base di oro o suoi composti	20	15
	1877 (g.)	3) a base di platino o suoi composti	20	15
	1878	4) altri	30	20
b		preparazioni vetrificabili e preparazioni simili; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:		
	1879	1) vetro detto «smalto», in polvere, granuli, lamelle o fiocchi	40	25
	1880	2) vetro in polvere, granuli, lamelle o fiocchi	esente	—
	1881	3) altri	40	—

Segue CAPITOLO 32: **Estratti per concia, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
32.09		Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio, alla benzina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o confezioni per la vendita al minuto:		
a	1882	vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture	35	23
		Sulle vernici all'alcole (etilico, metilico, propilico e isopropilico) la sovrimposta di confine ed ogni altri diritto dovuto sull'alcole etilico si riscuotono in misura corrispondente a lire 67 di alcole anidro per ogni quintale di vernici *Sui prodotti di questa sottovoce, contenenti oli di semi, la sovrimposta di confine si riscuote in misura corrispondente a kg 25 di oli di semi per ogni quintale di vernici* *La sovrimposta di confine dovuta sull'acqua ragia minerale contenuta nelle vernici si riscuote nella aliquota ridotta stabilita per tale prodotto destinato ad essere impiegato nella fabbricazione delle vernici.*		
b	1883	pigmenti macinati all'olio, alla benzina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture......	35	—
		Sui pigmenti macinati all'olio, contenenti oli di semi, la sovrimposta di confine si riscuote in misura corrispondente a Kg. 25 di oli di semi per ogni quintale di pigmenti.		
c		fogli per l'impressione a caldo (carta pastello):		
	1884 (g.)	1) a base di polveri di metalli preziosi..............	10 (*)	—
	1885	2) a base di polveri di altri metalli	35	23
	1886	3) altri..	30	20
d		tinture presentate in forme o confezioni per la vendita al minuto:		
	1887	1) presentate in confezioni di peso, compreso il recipiente immediato, non superiore a 250 gr.	35	23
	1888	2) altre	30	20
32.10	1889	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta e per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori.....	35	23
32.11	1890	Siccativi preparati	30	20
32.12	1891	Mastici e stucchi, compresi i mastici e cementi di resina.	**25**	**18**

Segue CAPITOLO 32: **Estratti per concia, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
32,13		Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri;		
		Sugli inchiostri contenenti oli di semi, la sovrimposta di confine si riscuote in misura corrispondente a kg. 25 di oli di semi per ogni quintale di inchiostri.		
a		da stampa:		
	1892	1) neri per giornali quotidiani (a base di nero-fumo, senza oli siccativi, e non contenenti oli leggeri di catrame)	12	—
	1893	2) altri.............	35	—
b	1894	di ogni altra sorta	35	—

CAPITOLO 33

OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA E COSMETICI

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*
a) *le preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati), per la fabbricazione delle bevande, della voce n.* 22 09;
b) *i saponi (n.* 34.01):
c) *l'essenza di trementina e gli altri prodotti della voce n* 38.07.
2. – *La voce n.* 33.06 *comprende tra l'altro i prodotti anche non miscelati (diversi da quelli della voce n* 33.05), *atti ad essere utilizzati come prodotti da profumeria o da toletta o come cosmetici e condizionati per la vendita al minuto per tali usi.*

* * *

A) *Sui prodotti di questo Capitolo contenenti alcaloidi estratti dalla corteccia di cincona o loro derivati, si riscuote, oltre il dazio il diritto di monopolio sulla quantità contenuta di detti alcaloidi o loro derivati, accertata dai Laboratori Chimici delle Dogane*
È fatto obbligo all'importatore di dichiarare gli elementi necessari a tali accertamenti

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	DAZIO Generale specifico L	DAZIO Generale sul valore %	DAZIO Temporaneo specifico L	DAZIO Temporaneo sul valore %
33 01		Oli essenziali (deterpenati o non), essenze concrete o assolute resinoidi:					
a		oli essenziali non deterpenati, essenze concrete o assolute					
	*	1) di agrumi	—	—	40	—	25 (*)
	*	2) di mirto, rosmarino, salvia comune e sclarea, timo e menta ..	—	—	20	—	15
	1902	3) di canfora.	—	—	15	—	6 (*)
		L'olio di canfora destinato alla fabbricazione del safrolo e dello isosafrolo, è ammesso in esenzione da dazio entro i limiti di un contingente annuo da stabilirsi dal Ministro per le finanze d'intesa con quelli per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.					
	1903	4) altri	—	—	15	—	8
		L'olio essenziale non deterpenato di lemongrass, destinato alla fabbricazione di ionone e metilionone, è ammesso in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di q.li 150, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.					

STATISTICA:

* { 1895 — di arancio; 1896 — di mandarino; 1897 — di limone; 1898 — di bergamotto; 1899 — di altri agrumi }

** { 1900 — di menta; 1901 — di mirto, rosmarino, salvia e timo }

Segue CAPITOLO 33: **Oli essenziali e resinoidi, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	DAZIO Generale specifico L.	DAZIO Generale sul valore %	DAZIO Temporaneo specifico L.	DAZIO Temporaneo sul valore %
33 01 (*segue*)		Oli essenziali (deterpenati o non) essenze concrete, ecc.					
		Gli oli essenziali non deterpenati di badiana, eucalipto, geranio, citronella, vetiver, linaloe, chiodi di garofano, sandalo, cananga, importati per ottenere i rispettivi costituenti per la fabbricazione di profumi sintetici, sono ammessi in esenzione da dazio entro i limiti di contingenti annualmente stabiliti dal Ministro per le finanze d'intesa con quelli per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.					
b		oli essenziali deterpenati:					
	1904	1) di agrumi	—	—	40	—	25 (*)
	1905	2) altri	—	—	20	—	—
c	1906	resinoidi	—	—	10	—	—
33 02	1907	Sottoprodotti terpenici della deterpenazione degli oli essenziali..............	—	—	40	—	20
33 03	1908	Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione.......................	—	—	10	—	—
33.04		Miscugli di due o più sostanze odorifere, naturali o artificiali, e miscugli a base di una o più di queste sostanze (comprese le semplici soluzioni in un alcole), costituenti materie prime per la profumeria, l'alimentazione o altre industrie:					
a	1909	semplici soluzioni di un olio essenziale (deterpenato o non) o di una essenza assoluta, in alcoli soggetti ad imposta	—	Dazio degli oli essenziali ecc. della voce n. 33.01, secondo la specie	—	—	—
		Sui prodotti di questa sottovoce la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto dovuto sull'alcole si riscuotono in misura corrispondente a litri 60 di alcole etilico anidro per ogni quintale netto di prodotto.					
b	1910	altri	kg. netto	3000	più 4	2200 (*)	più 4 (*)
33.05	1911	Acque distillate aromstiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali	—	—	**20**	—	15

Segue CAPITOLO 33: **Oli essenziali e resinoidi, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Dazio Generale specifico L.	Dazio Generale sul valore %	Dazio Temporaneo specifico L.	Dazio Temporaneo sul valore %
33.06		Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati:					
a		creme da barba e shampoings contenenti sapone:					
	1912	1) non profumati	—	—	30	—	20
	1913	2) profumati	—	—	35	—	23
b		altri:					
	1914	1) contenenti alcoli soggetti ad imposta	—	—	30	—	20
		Sui prodotti di questa sottovoce la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto dovuto sull'alcole si riscuotono in misura corrispondente a litri 80 di alcole etilico anidro per ogni quintale netto di prodotto.					
	1915	2) di altra specie	—	—	25	—	—

CAPITOLO 34

SAPONI, PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI E « CERE » PER L'ARTE DENTARIA

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*
a) *i composti isolati di costituzione chimica definita,*
b) *i dentifrici, le creme da barba e gli shampoings, anche se contenenti sapone o prodotti tensioattivi (n. 33 06).*

2. – *La voce n. 34 01 comprende solamente i saponi solubili nell acqua, addizionati o non di altre sostanze (disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi, ecc).*

3. – *La denominazione « oli di petrolio o di scisti », usata nel testo della voce n. 34.03, è quella definita alla nota 3 del Capitolo 27.*

4. – *La denominazione « cere preparate non emulsionate e senza solvente », usata nel testo della voce n. 34.04, è da considerarsi riferita soltanto*
A) ai miscugli di cere animali tra loro, di cere vegetali tra loro, di cere artificiali tra loro,
B) ai miscugli di cere appartenenti a classi differenti (animali, vegetali, minerali, artificiali) nonchè ai miscugli di paraffina con cere animali, vegetali o artificiali.
C) ai miscugli della consistenza delle cere a base di cere o di paraffina e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze, purchè questi miscugli non siano emulsionati e non contengano solventi.
La voce n. 34 04, invece, non comprende:
a) le cere della voce n 27.13,
b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, semplicemente colorite.

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
34.01		Saponi, compresi i saponi medicinali:		
a	1916	molli comuni	30	20
		Il sapone potassico di acidi grassi, destinato ad essere impiegato nella fabbricazione della gomma sintetica, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze		
b		duri		
		1) non profumati nè trasparenti:		
		I saponi sodici di acidi grassi, o di tallol, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione della gomma sintetica, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
	1917	α) in pezzi tagliati di peso non superiore a gr. 500 ciascuno, in pani, in barre	30	20
	1918	β) altri	30	20
	1919	2) profumati o trasparenti	35	23
		Sui saponi duri, trasparenti a base di alcoli tassabili la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto dovuto sull'alcole si riscuotono in misura corrispondente a litri 20 di alcole etilico anidro per ogni quintale di prodotto.		
c		in polvere, scagliette, fiocchi, trucioli e forme simili; saponi in pasta; saponi liquidi.		
	1920	1) non profumati	30	20
		I saponi sodici di acidi grassi o di tallol, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione della gomma sintetica, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per la finanze.		

Segue CAPITOLO 34: **Saponi, prodotti organici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
34.01 (segue)		Saponi, compresi i saponi medicinali:		
c		in polvere, scagliette, fiocchi, trucioli, ecc.:		
	1921	2) profumati	35	23
d	1922	medicinali	35	23
e	1923	altri	30	20
34.02		Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie contenenti o non sapone:		
a		prodotti organici tensioattivi:		
	1924	1) naftenati (saponi naftenici)	30	20
	1925	2) solforicinati, solfoleati, solforesinati, solfonaftenati e prodotti di costituzione simile	20	—
	1926	3) altri	30	20
		L'acido metilendinaftalinsolfonico destinato ad essere impiegato nella fabbricazione della gomma sintetica, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze		
b		preparazioni per liscivie:		
	1927	1) senza sostanze organiche	25	18
	1928	2) altre	25	18
c	1929	preparazioni tensioattive	30	—
34.03	1930	Preparazioni lubrificanti consistenti in miscugli di oli o di grassi di ogni specie od in miscugli a base di questi oli o grassi, non contenenti o contenenti meno del 70 per cento in peso di oli di petrolio o di scisti	15	13
34.04		Cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua; cere preparate non emulsionate e senza solvente:		
a	1931	cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua	10	—
b	1932	cere preparate	25	18
34.05		Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per metalli, paste e polveri per pulire e preparazioni simili, escluse le cere preparate della voce n. 34.04:		
a		lucidi e creme per calzature; encaustici:		
	1933	1) in recipienti di peso lordo non superiore a Kg. 1,500	40	—
	1934	2) altri	30	—

Segue CAPITOLO 34 - **Saponi, prodotti organici, ecc**

NUMERO DI TARIFFA della Tariffa	NUMERO DI TARIFFA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
34.05 (*segue*)		Lucidi e creme per calzature, encaustici, ecc.		
b		lucidi per metalli, paste e polveri per pulire e preparazioni simili:		
	1935	1) preparazioni per levigare, in mattonelle o in bastoni, a base di prodotti abrasivi e di materie grasse o cerose di ogni specie	25	—
		2) altri:		
	1936	α) in mattonelle, tavolette e forme analoghe, oppure in recipienti di peso lordo non superiore a Kg. 1,500	30	20
	1937	β) in altre forme o confezioni	25	18
34.06	1938	Candele, ceri, cerini, lumini da notte e prodotti simili	25	18
34.07	1939	Paste per modelli, comprese quelle presentate in assortimento o per trastullo dei ragazzi; composizioni del genere di quelle dette «cere per l'arte dentaria», presentate in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili.	15	13

CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI E COLLE

NOTE:

Questo Capitolo non comprende:
a) *le sostanze proteiche presentate come medicamenti* (n. 30.03);
b) *i prodotti delle arti grafiche su supporto di gelatina* (*Capitolo* 49).

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
35.01		Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:		
a	1940	caseine	20	—
		La caseina destinata alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali è ammessa in esenzione da dazio nei limiti di un contingente annuo di 100.000 q li sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste e per l'industria ed il commercio.		
b	1941	caseinati	20	15
c	1942	altri derivati delle caseine	20	15
d	1943	colle di caseina	20	15
35.02		Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:		
a	1944	albumine vegetali	20	15
b		albumine di altra specie:		
	1945	1) pure ..	20	—
	1946	2) altre	10	—
c	1947	albuminati ed altri derivati delle albumine	20	15
35.03		Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocolla solida:		
a	1948	gelatine...	20	—
		La gelatina per uso fotografico è ammessa in esenzione da dazio sotto osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
b	1949	derivate delle gelatine	20	15
c	1950	colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci	20	15
d	1951	ittiocolla solida	20	15

Segue CAPITOLO 35: **Sostanze albuminoidi e colle.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
35.04		Peptoni ed altre sostanze proteiche e loro derivati; polvere di pelle, trattata o non al cromo:		
a	1952	peptoni	20	15
b		derivati dei peptoni:		
	1953	1) peptonati	20	15
	1954	2) altri..	20	15
c	1955	altre sostanze proteiche e loro derivati; polvere di pelle trattata o non al cromo	20	15
35.05		Destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola:		
a	1956	destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti...........	60	35
b	1957	colle d'amido, di fecola o di destrine	35	—
35.06		Colle preparate non nominate ne comprese altrove, prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in confezioni di peso netto inferiore od uguale a 1 Kg		
a		colle preparate non nominate nè comprese altrove:		
	1958	1) di gomme e/o resine naturali .	15	13
	1959	2) a base di glutine	40	—
	1960	3) a base di silicati . .	20	15
	1961	4) altre	25	18
b	1962	prodotti di ogni specie da usare come colle preparati per la vendita al minuto come colle in confezioni di peso netto inferiore od uguale a 1 Kg	35	23

CAPITOLO 36

POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti dalla seguente nota 2, lettere (a), (b).*
2. – *La voce n. 36.08 comprende unicamente:*
   a) *La metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione come combustibili, nonchè i combustibili a base di alcole e gli altri analoghi combustibili preparati, presentati allo stato solido o pastoso,*
   b) *i combustibili liquidi (benzina, ecc.) del genere di quelli utilizzati negli accenditori ed apparecchi di accensione, confezionati in recipienti di capacità inferiore od uguale a 300 cm³,*
   c) *le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
36 01		Polveri da sparo:		
a	1963	composte di carbone, zolfo e nitrati	25	18
b	*	altre	45	28
36 02	1966	Esplosivi preparati	40	25
36 03	**	Micce; cordoni detonanti	30	20
36 04	***	Inneschi e capsule fulminanti, accenditori, detonatori	40 (*)	—
36 05	1972	Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili)	30	20
36 06	****	Fiammiferi .... *L'importazione dei fiammiferi è riservata allo Stato.* *Sui fiammiferi dei quali sia stata autorizzata l'importazione, è dovuta, oltre il dazio una sovrimposta pari all'imposta interna di fabbricazione.*	30	20
36 07	1977	Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma *L'importazione è riservata allo Stato.*	30	20
36 08		Prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili:		
a	1978	alcole solidificato	Dazio dell'alcole etilico ecc. della voce n. 22.08	—

STATISTICA:

* { 1964 — da caccia; 1965 — altre }

** { 1967 — micce; 1968 — cordoni detonanti }

*** { 1969 — detonatori normali da mina; 1970 — inneschi elettrici da mina; 1971 — altri }

**** { 1973 — di legno in scatole; 1974 — di legno in bustine; 1975 — tipo cerini; 1976 — altri }

Segue CAPITOLO 36: **Polveri ed esplosivi, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
36 08 (*segue*)		Prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili:		
b	1979	metaldeide, esametilentetrammina e prodotti simili	Dazio del prodotto chimico da cui sono costituiti, secondo le specie	—
c	1980	combustibili liquidi del genere di quelli utilizzati negli accenditori ed apparecchi di accensione, confezionati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 300 centimetri cubi	25	18
d	1981	altri	25	18

CAPITOLO 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende nè gli avanzi o cascami nè i materiali di scarto.*
2. – *La voce n. 37.08 comprende soltanto*

a) *i miscugli di prodotti chimici preparati per essere usati in fotografia, come, ad esempio, rivelatori, fissatori, viratori, emulsioni, ecc*

b) *i prodotti puri impiegati per gli stessi usi, anche dosati, purchè condizionati per la vendita al minuto e pronti per l'uso. Sono esclusi dalla voce n. 37.08 le vernici, le colle e le preparazioni simili, che debbono seguire il regime loro proprio.*

***

A) *Le pellicole cinematografiche portanti soltanto la registrazione del suono seguono il loro trattamento, anche se siano presentate insieme alle corrispondenti pellicole portanti le sole immagini.*

B) *Ai fini delle discriminazioni della voce n. 37.07, sono da considerare pellicole cinematografiche d'attualità quelle di corto metraggio, di lunghezza non superiore a metri 330, relative ad avvenimenti che, al momento dello sdoganamento, abbiano carattere d'attualità e come tali siano riconosciuti dall'Amministrazione.*

Numero e lettera: della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Dazio Generale specifico L	Dazio Generale sul valore %	Dazio Temporaneo specifico L	Dazio Temporaneo sul valore %
37.01		Lastre sensibilizzate, non impressionate, di qualsiasi materia:					
a		rigide					
	1982	1) di vetro	—	—	35	—	—
		2) di altre materie:					
	1983	α) sensibilizzate sopra una sola faccia	—	—	35	—	—
	1984	β) sensibilizzate sopra le due facce	—	—	35	—	—
b		flessibili:					
	1985	1) sensibilizzate sopra una sola faccia	—	—	40	—	—
	1986	2) sensibilizzate sopra le due facce	—	—	30 (*)	—	—
37 02		Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce:					
a		non perforate:					
	1987	1) sensibilizzate sopra una sola faccia	—	—	40	—	—
	1988	2) sensibilizzate sopra le due facce	—	—	30 (*)	—	—
b		perforate:					
	1989	1) d'una lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code	—	—	40	—	—
		2) d'una lunghezza superiore a 30 metri:					
	1990	α) positive	—	—	40	—	—
	1991	β) altre	—	—	30	—	—

Segue CAPITOLO 37: **Prodotti per la fotografia, ecc.**

NUMERO DI TARIFFA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	DAZIO Generale specifico L.	Generale sul valore %	Temporaneo specifico L.	Temporaneo sul valore %
37.03		Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati:					
a		non impressionati:					
	1992	1) ai sali d'argento, di platino o di ferro	—	—	30	—	—
	1993	2) altri	—	—	30	—	—
b		impressionati, ma non sviluppati:					
	1994	1) ai sali di argento, di platino o di ferro	—	—	30	—	—
	1995	2) altri	—	—	30	—	—
37.04		Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive:					
a	1996	lastre, pellicole non perforate e pellicole perforate d una lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code.	—	—	esente	—	—
b	1997	pellicole perforate di lunghezza superiore a 30 metri...	—	—	40	—	28
37.05		Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinematografiche), impressionate e sviluppate, negative o positive:					
a	1998	lastre e pellicole non perforate.......	—	—	esente	—	—
b		pellicole perforate:					
	1999	1) della lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code	—	—	**esente**	—	—
	2000	2) altre	—	—	**Dazio delle pellicole cinematografiche impressionate e sviluppate delle voci numeri 37.06 o 37.07, secondo la specie**	—	—
37.06	2001 (m)	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive.	metro	4	—	—	—
37.07		Altre pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, mute o portanti contemporaneamente la registrazione della immagine e quella del suono, negative o positive:					
a	2002	della lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code....................	—	—	esente	—	—

Segue CAPITOLO 37 **Prodotti per la fotografia, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Dazio Generale specifico L.	Dazio Generale sul valore %	Dazio Temporaneo specifico L.	Dazio Temporaneo sul valore %
37.07 (*segue*)		Altre pellicole cinematografiche impressionate, ecc.:					
b		non nominate:					
		1) negative:					
	2003 (m)	α) pellicole d'attualità	metro	10	—	—	—
		β) altre, d'una larghezza:					
	2004 (m)	I) inferiore a mm. 10.........	metro	8	—	—	—
		II) di mm. 10 o più, ma inferiore a mm. 35.					
	2005 (m)	*aa*) educative o scientifiche...	metro	5	—	—	—
	2006 (m)	*bb*) da spettacolo	metro	60	—	—	—
		III) di mm 35 o più·					
	2007 (m)	*aa*) educative o scientifiche	metro	10	—	—	—
	2008 (m)	*bb*) da spettacolo .	metro	50	—	—	—
		2) positive. (1)					
	2009 (m)	α) pellicole d'attualità	metro	5	—	—	—
		β) altre, d'una larghezza					
	2010 (m)	I) inferiore a mm 10	metro	3	—	—	—
		II) di mm 10 o più, ma inferiore a mm. 35					
	2011 (m)	*aa*) educative o scientifiche .	metro	5	—	—	—
	2012 (m)	*bb*) da spettacolo	metro	[illegible]0	—	—	—
		III) di mm 35 o più					
	2013 (m)	*aa*) educative o scientifiche	metro	10	—	—	—
	2014 (m)	*bb*) da spettacolo	metro	50	—	—	—
		Le altre pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, non nominate (mute o portanti contemporaneamente la registrazione delle immagini e quelle del suono), positive, altre, d'una larghezza di mm. 35 o più, da spettacolo, non doppiate e senza sotto titoli, destinate ad essere proiettate in lingua originale, sono ammesse al dazio di 25(*) lire per metro, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.					
37.08		Prodotti chimici per usi fotografici, compresi i prodotti per la produzione della luce-lampo·					
a	2015	prodotti puri, dosati o confezionati per la vendita al minuto.........	—	—	25	—	20

(1) I films di carattere didattico, importati a richiesta del Ministero della pubblica istruzione e destinati ad essere proiettati presso gli istituti scolastici, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio doganale
Le autorizzazioni saranno rilasciate di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per le finanze previa esplicita dichiarazione del Ministro della pubblica istruzione, con la quale il film da importare è classificato didattico e non commerciale.

Segue CAPITOLO 37 : **Prodotti per la fotografia, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Dazio Generale specifico L	Dazio Generale sul valore %	Dazio Temporaneo specifico L.	Dazio Temporaneo sul valore %
37.08 (*segue*)		Prodotti chimici per usi cinematografici, ecc:					
b		preparazioni:					
	2016	1) dosate o confezionate per la vendita al minuto..................	—	—	25	—	20
	2017	2) altre	—	—	20	—	15

CAPITOLO 38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*
a) *i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:*
1) *la grafite artificiale* (*n.* 38.01),
2) *i disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili, presentati in forme o confezioni previste nella voce n.* 38.11;
3) *i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici* (*n.* 38.17);
4) *i prodotti elencati nelle note* 2 (*a*), 2 (*c*), 2 (*d*), 2 (*f*) *seguenti;*
b) *i medicamenti* (*n.* 30 03).
2. – *Rientrano nella voce n.* 38.19, *e non in altre voci della Tariffa:*
a) *i cristalli coltivati di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi o di ossido di magnesio* (*eccettuati gli elementi di ottica*), *di peso unitario uguale o superiore a* 2,5 *grammi;*
b) *gli oli di flemma;*
c) *i prodotti detti scolorine, condizionati per la vendita al minuto;*
d) *i prodotti per la correzione di matrici da ciclostile, condizionati per la vendita al minuto;*
e) *i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni;*
f) *i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria.*

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore: Generale %	Temporaneo %
38.01		Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio:		
a	2018	grafite artificiale	10	—
b	2019	grafite colloidale	20	15
38 02		Neri di origine animale (nero d'ossa, nero d'avorio, ecc.), compreso il nero animale esaurito:		
a	2020	nero di ossa lavato con acidi	30	20
b	2021	altri, compreso il nero animale esaurito	10	—
38 03		Carboni attivati (decoloranti, depolarizzanti o adsorbenti); silici fossili attivate, argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali naturali attivate.		
a	2022	carboni attivati	30	—
b	2023	silici fossili attivate, argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali naturali attivate	30	20 (1)
38 04	2024	Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante	20	15
38 05	2025 T	Tallol	10	7 (*)
		Il tallol distillato, destinato ad essere impiegato nella fabbricazione della gomma sintetica, è ammesso in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		

(1) Il dazio del 20 % non si applica alle terre decoloranti attivate.

Segue CAPITOLO 38 · **Prodotti vari delle industrie chimiche.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
38 06	2026 T	Lignosolfiti	10	7 (*)
38 07		Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino;		
a	2027	essenza di trementina	15	6 (*)
		L'essenza di trementina, destinata alla fabbricazione della canfora sintetica, è ammessa in esenzione da dazio sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
b	2028	altri	10	—
38.08		Colofonie e acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05, essenza di resina e oli di resina		
a	2029	colofonie e acidi resinici, comprese le colofonie dette peci resinose	20	8 (*)
b		derivati delle colofonie o degli acidi resinici:		
	2030	1) resinati alcalini..	30	20
		Il sapone resinico di potassio, destinato ad essere impiegato nella fabbricazione della gomma sintetica, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze		
	2031	2) altri..	20	15
c	2032	essenza di resina ed oli di resina	15	13
38.09		Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno, alcole metilico greggio e olio di acetone:		
a	2033	catrami di legno	esente	—
b	2034	alcole metilico greggio	30	20
		Sull'alcole metilico si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura corrispondente alla imposta di fabbricazione sull'alcole etilico ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico. *La denaturazione dell'alcole metilico, comunque fatta all'estero, non ne muta la classificazione.*		
c	2035	altri	5	—
38.10		Peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali:		
a	2036	pece da birrai	20	15
b	2037	altri	20	12 (*)

Segue CAPITOLO 38: **Prodotti vari delle industrie chimiche.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
38.11		Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazione o in forme o confezioni per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:		
a	2038	di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, in forme o confezioni per la vendita al minuto... ... . *L'importazione dei prodotti di questa sottovoce, costituiti da zolfo, è vietata. Importazioni in deroga al divieto possono essere concesse dal Ministro per le finanze di intesa con quelli per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero.*	Diritti di confine del prodotto chimico da cui sono costituiti, secondo la specie.	—
b	2039	sali per l'impregnazione del legno, preparati a base di acido arsenico e di composti di cromo	50	35
c	2040	a base di nicotina o di tabacco .. .. *L'introduzione dei prodotti di questa sottovoce è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica fatta eccezione per i Comuni di Livigno e di Campione d'Italia.*	esente	—
d		altri:		
	2041	1) in tavolette, pastiglie e forme simili oppure confezionati in recipienti di contenuto non superiore ad 1 chilogrammo	25	18
		2) in altre forme o confezionamenti:		
	2042	α) prodotti cuprici ..	10	—
	2043	β) non nominati .	30	20
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile nella industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:		
a	2044	bozzime e appretti a base di amidi, di fecole e di loro derivati ..	35	—
b	2045	bozzime e appretti a base di licheni, di fucus, di carrube e simili ..	20	—
c	2046	altre bozzime e appretti; preparazioni per la mordenzatura:	30	—
38.13	2047	Preparazioni per il decapaggio dei metalli, preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura	20	15
38.14		Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione, ed altri additivi preparati simili per oli minerali		
a	2048	preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile. .	60	45 (*)

Segue CAPITOLO 38: **Prodotti vari delle industrie chimiche.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
38 14 (*segue*)		Preparazioni di antidetonanti, inibitori di ossidazioni, ecc.:		
b		di altra specie:		
	2049	1) non contenenti prodotti petroliferi	20	15
	2050	2) contenenti prodotti petroliferi	Diritti di confine dei prodotti petroliferi secondo la specie	
38.15	2051	Acceleranti di vulcanizzazione preparati	35	23
38.16	2052	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microorganismi	20	15
38 17	2053	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori, granate e bombe estintrici	20	15
38 18	2054	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili .	20	15
38 19		Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscugli di prodotti naturali), non nominati nè compresi altrove, prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati nè compresi altrove		
a	2055	acidi naftenici	8	—
b	2056	naftenati (diversi da quelli rientranti nella voce n. 34 02)	25	—
c	2057	acidi solfonaftenici ..	25	18
d	2058	solfonaftenati (diversi da quelli rientranti nella voce n. 34.02) . .	20	—
e	2059	policlorodifenili .	30	20
f	2060	cloroparaffine liquide	30	20
g	2061	oli di flemma .	10	—
h	2062	ossilite	30	—
i	2063 T	liscivie residuali della fabbricazione della pasta di cellulosa col trattamento alla soda o al solfato.........	10	7 (*)
l	2064 (m³)	miscele di gas rari.	25	18
m	2065	acidi solfoittiolici e loro sali	25	18
n	2066	olio di Dippel	10	—

Segue CAPITOLO 38: **Prodotti vari delle industrie chimiche.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
38.19 *(segue)*		Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche, ecc.		
o		preparazioni e catalizzatori composti, a base di metalli preziosi:		
	2067 (g.)	1) a base di oro, platino e altri metalli del gruppo del platino	8	—
		Le preparazioni a base di palladio, impiegate come masse catalizzatrici nella fabbricazione della streptomicina, sono ammesse in esenzione da dazio, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
	2068 (g.)	2) a base di argento	10	—
p	2069	cere per sigillare (ceralacca e simili), in massa..........	25	18
q	2070	pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni ...	20	15
r	2071	altri	20	15
		Gli antiossidanti dei tipi: fosfiti arilici alchilati, fenoli alchilati, ovvero prodotto di reazione tra difenillamina e acetone, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione della gomma sintetica, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI E ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE; GOMMA NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LAVORI DI GOMMA

CAPITOLO 39

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce n.* 32.09;

b) *le cere artificiali (n.* 34.04);

c) *la gomma sintetica, come è definita al Capitolo* 40, *e i lavori di gomma sintetica;*

d) *gli oggetti da sellaio e da correggio (n.* 42.01), *gli oggetti di marocchineria, astucceria, da viaggio e gli altri oggetti della voce n.* 42.02;

e) *i lavori da panieraio e da stoiaio (Capitolo* 46);

f) *i tessili sintetici e artificiali e gli oggetti fatti con queste materie (Sezione XI);*

g) *le calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli (da sole e da pioggia), bastoni, fruste, scudisci e loro parti, ventagli ed altri oggetti della Sezione XII;*

h) *le minuterie di fantasia rientranti nella voce n.* 71.16,

ij) *gli oggetti della Sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico)*

k) *le parti e pezzi staccati del materiale da trasporto della Sezione XVII,*

l) *gli elementi di ottica di materie plastiche artificiali, le montature per occhiali, gli strumenti da disegno ed altri oggetti del Capitolo* 90;

m) *gli oggetti del Capitolo* 91 *(orologeria) e in particolare le casse simili per orologi, pendole ed apparecchi da orologeria;*

n) *gli strumenti musicali, loro parti ed altri oggetti del Capitolo* 92,

o) *i mobili e loro parti (Capitolo* 94),

p) *gli oggetti del Capitolo* 96 *(spazzole, spazzolini, pennelli e simili),*

q) *i giuochi, giocattoli, ed attrezzi sportivi (Capitolo* 97),

r) *i bottoni, chiusure a strappo, portapenne, portamatite e loro parti, imboccature e cannucce da pipe, bocchini, ecc., i pettini, le parti di bottiglie e di altri recipienti isotermici, nonchè gli altri oggetti compresi nel Capitolo* 98.

2. – *Si considerano come rientrati nelle voci nn.* 39 01 e 39.02 *soltanto i prodotti seguenti ottenuti per sintesi chimica:*

a) *le materie plastiche artificiali, comprese le resine artificiali;*

b) *i siliconi;*

c) *i resoli, il poliisobutilene e i polimeri artificiali simili di peso molecolare molto elevato.*

3. – *Si considerano come rientranti nelle voci dal n.* 39.01 *al n.* 39.06 *incluso solamente i prodotti presentati sotto le forme seguenti:*

a) *prodotti liquidi o pastosi, comprese le emulsioni, dispersioni e soluzioni;*

b) *blocchi, pezzi, grumi, masse non consistenti, granuli, fiocchi, polveri (comprese le polveri da stampaggio),*

c) *monofili, nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a* 1 *mm, tubi ottenuti direttamente, verghe, bastoni o profilati, anche lavorati in superficie, ma senza altra lavorazione;*

d) *lastre, fogli, nastri o lamelle (diverse da quelle classificate nella voce n.* 51.02 *dalla nota* 4 *del Capitolo* 51), *anche stampate o diversamente lavorate in superficie, e oggetti finiti di forma quadrata o rettangolare ottenuti per semplice taglio, senza altra lavorazione, di queste lastre, fogli o nastri,*

e) *cascami e rottami di lavori.*

* * *

A) *Sui prodotti contenenti alcole etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile sull alcole etilico(spirito), sulla quantità di detti alcoli contenuta ed accertata mediante analisi dai Laboratori Chimici delle Dogane*

Sui prodotti contenenti prodotti petroliferi si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi contenuta ed accertata dai Laboratori Chimici delle Dogane

Sui prodotti soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta

B) *E fatto obbligo all'importatore di indicare nella dichiarazione doganale la denominazione commerciale e scientifica dei prodotti delle voci dal n* 39.01 *al n.* 39.06 *di questo Capitolo.*

Segue CAPITOLO 39: **Materie plastiche artificiali, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
39.01		Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):		
a	2072	contenenti solventi organici volatili (diversi dalle soluzioni rientranti nella voce n. 32 09)	35	23
b		altri:		
		1) fenoplasti:		
	2073	α) modificati con resine naturali, con oli o con altre sostanze	18	—
		β) non modificati:		
	2074	I) solubili negli oli siccativi	30	—
		II) insolubili negli oli siccativi e non polimerizzati:		
	2075	*aa*) polveri da stampaggio	35	—
	2076	*bb*) altri	30	—
	2077	III) insolubili negli oli siccativi e polimerizzati	30	—
		2) amminoplasti:		
	2078	α) modificati insolubili in acqua e solubili in solventi organici	20	—
		β) non modificati:		
	2079	I) non polimerizzati, in polveri da stampaggio, in emulsioni acquose e altri	35	—
	2080	II) polimerizzati	30	—
		3) alchidi:		
	2081	α) modificati con aggiunta di oli o acidi grassi	18	—
	2082	β) modificati con aggiunta di resine naturali o sintetiche	18	—
	2083	γ) altri	30	—
		4) poliesteri non saturi:		
	2084	α) non polimerizzati	30	—
	2085	β) polimerizzati	30	25
		5) lineari di policondensazione:		
	2086	α) poliamidi e superpoliamidi	35	—
	*	β) altri	35	—
	2089	6) non nominati	30	25
		Siliconi	—	18 (*)
39.02		Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietileni, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaron-indeniche, ecc.):		
a	2090	contenenti solventi organici volatili (diversi dalle soluzioni rientranti nella voce n. 32.09)	35	23
b	**	emulsioni e dispersioni acquose	30	—

STATISTICA:

* 2087 — politereftalati di glicoli
2088 — altri

** 2091 — acetoviniliche
2092 — acriliche e metacriliche
2093 — altre

Segue CAPITOLO 39: **Materie plastiche artificiali, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
39.02 *(segue)*		Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione, ecc.		
		altri:		
	2094	1) resine cumaron-indeniche	25	—
		2) non nominati:		
	*	α) polveri e granulati, preparati per stampaggio ed estrusione (trafilatura)	37	—
		Polimeri misti di cloruro di vinile e cloruro di vinilidene in polveri preparate per stampaggio e trafilatura	—	12
	2101	β) cascami e rottami di lavori	50	30
		Si considerano cascami e rottami di lavori anche i semiprodotti, lavori e relative parti di prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione, inservibili all'uso proprio, che, sotto sorveglianza doganale ed a spese dell'importatore, siano rotti, acciaccati o guastati in modo da non poter servire che al ricupero della materia prima		
	**	γ) blocchi oppure forme previste dalla Nota 3-*c*) e 3-*d*) di questo Capitolo..	50	—
	***	δ) altri	35	—
39.03		Cellulosa rigenerata, nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.), fibra vulcanizzata:		
a	2114	contenenti solventi organici volatili (diversi dai collodi, dalla celloidina e dalla cellulosa impregnata con alcoli e diversi dalle soluzioni rientranti nella voce n. 32.09)	35	23
b		altri		
		1) cellulosa rigenerata:		
		I nastri di cellulosa rigenerata, di altezza fino a cm. 10 e del peso non superiore a gr. 24 per metro quadrato, destinati alla fabbricazione di trecce, di cappelli e di lavori di paglia, sono ammessi al dazio del 25 % (*) sul valore entro i limiti di un contingente annuo di quintali 250, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze		
	2115	α) cascami e rottami di lavori	30	23 (*)
	2116	β) in altre forme	45	32 (*)

STATISTICA:

* 2095 — clorovinilici e relativi copolimeri; 2096 — acetovinilici; 2097 — acrilici e metacrilici e relativi copolimeri; 2098 — polistirolo e relativi copolimeri; 2099 — polietilene; 2100 — altri

** 2102 — clorovinilici e relativi copolimeri; 2103 — acetovinilici; 2104 — acrilici e metacrilici e relativi copolimeri; 2105 — polistirolo e relativi copolimeri; 2106 — polietilene; 2107 — altri

*** 2108 — clorovinilici e relativi copolimeri; 2109 — acetovinilici; 2110 — acrilici e metacrilici e relativi copolimeri; 2111 — polistirolo e relativi copolimeri; 2112 — polietilene; 2113 — altri

Segue CAPITOLO 39 : **Materie plastiche artificiali, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
39.03 (segue)		Cellulosa rigenerata, nitrati, ecc.:		
b		altri:		
		2) esteri ed eteri della cellulosa e altri derivati chimici della cellulosa:		
		α) nitrocellulosa:		
	2117	I) non plastificata, collodi e celloidina	30	27 (*)
		II) plastificata:		
		aa) celluloide:		
		A) fogli, lastre, nastri o lamelle, di spessore:		
	2118	*AA*) inferiore a 0,30 millimetri	45	—
	2119	*BB*) di 0,30 millimetri o più	45	—
	2120	*B*) cascami e rottami di lavori	35	—
	2121	*C*) in altre forme	35	—
	2122	*bb*) altra .	30	20
		β) acetati di cellulosa e materie plastiche derivate.		
	2123	I) non plastificati	35	—
		II) plastificati:		
		aa) fogli, lastre, nastri o lamelle, di spessore:		
	2124	*A*) inferiore a 0,30 millimetri	45	—
	2125	*B*) di 0,30 millimetri o più	45	—
	2126	*bb*) polveri preparate per stampaggio ..	35	—
	2127	*cc*) cascami e rottami di lavori	35	—
		Si considerano cascami e rottami di lavori anche i semiprodotti, lavori e relative parti di acetati di cellulosa e materie plastiche derivate, inservibili all'uso proprio, che, sotto sorveglianza doganale ed a spese dell'importatore, siano rotti, acciaccati o guastati in modo da non poter servire che al recupero della materia prima.		
	2128	*dd*) in altre forme..........................	45	—
		γ) non nominati:		
	2129	I) non plastificati	35	—
		II) plastificati:		
		aa) fogli, lastre, nastri o lamelle, di spessore:		
	2130	*A*) inferiore a 0,30 millimetri	45	—
	2131	*B*) di 0,30 millimetri o più	45	—
	2132	*bb*) polveri preparate per stampaggio	35	—
	2133	*cc*) cascami e rottami di lavori	35	23
	2134	*dd*) in altre forme..........................	35	—
	2135	3) fibra vulcanizzata	28	19
39.04	2136	Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.)	20	—

Segue CAPITOLO 39 : **Materie plastiche artificiali, ecc.**

NUMERO DI TARIFFA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
39 05		Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici; derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.):		
a		contenenti solventi organici volatili:		
	2137	1) soluzioni, senza aggiunta di altre sostanze, ed emulsioni, di derivati chimici della gomma naturale..	25	18
	2138	2) altri.	35	23
b		altri:		
	2139	1) resine naturali modificate per fusione (piroceppali)	10	—
		2) resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici.		
	2140	*α*) esterificate con polialcoli.	18	—
	2141	β) altre	25	—
	2142	3) derivati chimici della gomma naturale	35	23
39 06		Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri, linossina:		
a	2143	altri alti polimeri artificiali, resine artificiali e materie plastiche artificiali, contenenti solventi organici volatili (diversi dalle soluzioni rientranti nella voce n. 32.09)	35	23
b		altri.		
	2144	1) eparina e suoi sali	25	—
	2145	2) nitrati di amido	40	25
	2146	3) acido alginico, suoi sali e suoi esteri .	20	8 (*
	2147	4) linossina	15	13
	2148	5) coperture per pavimenti di linoleum, senza supporto	40	25
	2149	6) non nominati	25	—
39 07		Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso		
a	2150	bobine, tubetti, spole, rocchetti e simili, per la filatura e la tessitura	25	18 (*
b	2151	cofanetti per macchine da cucire	35	20
c	2152	misure di capacità ..	25	18
d	2153	montature per rasoi di sicurezza	30	20
e		altri:		
	2154	1) di cellulosa rigenerata	50	35 (*)
	2155	2) di sostanze albuminoidi indurite	25	18

Segue CAPITOLO 30: **Materie plastiche artificiali, ecc**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
39.07 *(segue)*		Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:		
		altri:		
		3) di prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione:		
	2156	α) vetri artificiali per orologi e simili	45	28
	2157	β) oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario	45	28
	2158	γ) di altra specie	45	23
	2159	4) di derivati chimici della gomma naturale	30	20
	2160	5) di fibra vulcanizzata	30	20
		6) di altre sostanze:		
	2161	α) vetri artificiali per orologi e simili	45	28
	2162	β) oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario	45	28
	2163	γ) di altra specie	45	28

CAPITOLO 40

GOMMA, NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LORO LAVORI

NOTE:

1. – *Salvo disposizioni contrarie la denominazione «gomma» comprende, in tutte le Sezioni della Tariffa dove è usata, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o non: gomma naturale, balata, guttaperca, gomme naturali analoghe, gomme sintetiche, fatturato (factis) e i rigenerati di detti prodotti.*

2. – *Sono esclusi da questo Capitolo i prodotti seguenti costituiti da gomma e da materie tessili, che rientrano generalmente nella sezione XI:*

a) *i tessuti e gli oggetti di maglieria elastica o gommata, nonchè gli altri tessuti elastici e gli oggetti fatti con questi tessuti,*

b) *i tubi per pompe e i tubi analoghi, di materie tessili, impermeabilizzati mediante rivestimento interno di gomma,*

c) *gli altri tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati (foglettati) con gomma (esclusi i prodotti della voce n. 40 06 e quelli della voce n. 40 10).*

— *di peso inferiore od uguale a gr. 1 500 al metro quadrato oppure*

— *di peso superiore a gr. 1 500 al metro quadrato e contenenti più del 50 % in peso di materie tessili, nonchè gli oggetti costituiti dagli stessi tessuti,*

d) *i feltri impregnati o ricoperti di gomma e contenenti più del 50 % in peso di materie tessili, nonchè gli oggetti costituiti da detti feltri,*

e) *le «stoffe non tessute» impregnate o rivestite di gomma o contenenti gomma come legante, e nelle quali le materie tessili rappresentano più del 50 % del peso totale, nonchè gli oggetti fatti con tali stoffe,*

f) *i manufatti detti nappe costituiti da filati tessili disposti parallelamente e uniti fra loro mediante gomma, qualunque sia il loro peso per metro quadrato, nonchè gli oggetti fatti con tali manufatti.*

Tuttavia, i fogli, le lastre e i nastri formati da uno o più strati di tessuto ed a uno o più strati di gomma spugnosa o cellulare, sono da classificare, in ogni caso, in questo Capitolo, parimenti, gli oggetti ottenuti da tali fogli, lastre o nastri, seguono il trattamento degli oggetti di gomma, e non quello dei prodotti tessili.

3. – *Sono ugualmente esclusi da questo Capitolo:*

a) *le calzature e parti di calzature del Capitolo 64,*

b) *i cappelli, copricapi e altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del Capitolo 65,*

c) *le parti e i pezzi staccati di ebanite per macchine ed apparecchiature meccaniche ed elettriche, nonchè tutti gli oggetti o parti di oggetti di ebanite per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI,*

d) *gli oggetti compresi nei Capitoli 90, 92, 94 e 96,*

e) *i giuochi, giocattoli ed oggetti sportivi (diversi dai guanti per sport e dagli oggetti compresi nella voce n. 40 11) (Capitolo 97),*

f) *i bottoni, i portapenne, le cannucce da pipa e simili, i pettini, nonchè gli altri oggetti compresi nel Capitolo 98.*

4. – *La denominazione «gomma sintetica», usata nella Nota 1 di questo Capitolo e nelle voci nn. 40 02, 40 05 e 40 06, si riferisce a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente in sostanze non termoplastiche, mediante vulcanizzazione con zolfo, selenio o tellurio, e che danno, una volta vulcanizzate all'optimum di vulcanizzazione (senza aggiunta di altre sostanze, come plastificanti, cariche inerti o attive, la cui presenza non è necessaria alla reticolazione), delle sostanze che, ad una temperatura compresa tra i 15° e i 20° C, possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di due ore, una lunghezza pari, al massimo, a una volta e mezzo la lunghezza iniziale.*

Questi prodotti comprendono il polibutadiene, il policlorobutadiene (GRM), il polibutadiene-stirolo (GRS), il policlorobutadiene acrilonitrile (GRS), il polibutadiene-acrilonitrile (GRA) e la gomma butile (GRI), i tioplasti (GRP) sono da considerare gomme sintetiche.

5. – *Le voci nn. 40.01 e 40 02 non comprendono la gomma addizionata di cariche inerti o attive, di plastificanti, di agenti o acceleranti di vulcanizzazione o di sostanze coloranti, nè le mescole di gomma naturale e di gomme sintetiche, nè le mescole di differenti specie di gomma. Sono tuttavia comprese nella voce n. 40 02 le gomme sintetiche addizionate di oli minerali prima della coagulazione, nonchè le gomme sintetiche contenenti sostanze che hanno la sola funzione di agenti di conservazione, oppure addizionate di sostanze coloranti atte a facilitarne l'identificazione.*

6. – *I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a mm. 5, rientrano nella voce n. 40 08.*

7. – *La voce n. 40.10 comprende le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di tessuto impregnato, spalmato, ricoperto o stratificato (foglettato) di gomma, nonchè quelli fabbricati con fili o cordoncini impregnati o spalmati di gomma.*

8. – *Ai sensi delle voci dal n. 40 07 al n. 40 14 compreso, la balata, la guttaperca, le gomme naturali analoghe, il fatturato (factis) e i relativi rigenerati, seguono lo stesso trattamento della gomma vulcanizzata anche se non abbiano subito operazioni di vulcanizzazione.*

9. – *Per lastre, fogli e nastri, ai sensi delle voci nn. 40 05, 40 08 e 40 15, si intendono unicamente le lastre, fogli e nastri, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisca loro il carattere di oggetti pronti all'uso), ma che non hanno subìto altra lavorazione salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (impressione o altro).*

Per profilati, bastoni e tubi delle voci nn. 40.08 e 40 15, si intendono anche quelli tagliati a misura che non hanno subìto altra lavorazione fuorchè una semplice lavorazione in superficie.

* * *

A) *Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.*

Segue CAPITOLO 40: **Gomma, naturale o sintetica, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
		I. - GOMMA GREGGIA		
40.01		Gomma naturale, balata, guttaperca e gomme naturali analoghe, allo stato greggio (compreso il lattice stabilizzato o non):		
a		gomma naturale:		
	2164	1) lattice liquido	esente	—
	2165	2) altra........	esente	—
b	2166	balata	esente	—
c	2167	altre	esente	—
40.02		Gomme sintetiche, compreso il lattice sintetico, stabilizzato o non; fatturato (factis):		
a		gomme sintetiche.		
	2168	1) lattice liquido	esente	—
	2169	2) altre	esente	—
b	2170	fatturato (factis)	25 (*)	—
40.03	2171	Gomma rigenerata	20	15
40.04	2172	Cascami, ritagli di gomma e polveri di gomma; rottami di lavori di gomma utilizzabili esclusivamente per il recupero della gomma	esente	—
		Gli oggetti di gomma (comprese le coperture e camere d'aria e tubolari per ruote di veicoli), anche misti a tessuto, inservibili all'uso proprio, e destinati all'industria della gomma, sono, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, ammessi in esenzione da dazio previa riduzione in ritagli o frammenti buoni soltanto per ricavarne la gomma o previo trattamento termico in autoclave.		
		II. - GOMMA NON VULCANIZZATA		
40.05		Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata:		
a	2173	segati (fogli inglesi)	20	—
b		altri:		
	2174	1) pasta per dentisti in fogli o tavolette, isolati o non da piccoli pezzi di tela	25	18
	2175	2) di altra specie	20	15

Segue CAPITOLO 40: **Gomma, naturale o sintetica, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
40.06		Gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili impregnati; adesivi su qualsiasi supporto, anche su supporto di gomma, naturale o sintetica, vulcanizzata; dischi, rondelle, ecc.):		
a	2176	gomma non vulcanizzata, mescolata con altre sostanze, in massa, pani e simili.	20	15
b		soluzioni di gomma, lattice e altri dispersioni di gomma:		
		Sui prodotti di quest'a sottovoce contenenti prodotti petroliferi si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulle quantità di detti prodotti petroliferi contenuti, in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.		
	2177	1) semplicemente addizionati di agenti e acceleranti di vulcanizzazione ...	25	18
	2178	2) altri	20	15
c	2179	profilati	20	15
d	2180	adesivi su qualsiasi supporto	20	15
e	2181	filati di materie tessili impregnati di gomma non vulcanizzata.....	25	18
	2182	altri ...	20	15
		III. - LAVORI DI GOMMA VULCANIZZATA, MA NON INDURITA.		
40.07		Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili, filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata:		
a		fili e corde:		
	2183	1) nudi	30	20 (*)
	2184	2) ricoperti di materie tessili	30	20
b	2185	filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata	25	18
40.08		Lastre, fogli, nastri o profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita.		
a		misti con altre materie:		
		1) rivestimenti e tappeti da pavimento:		
	2186	α) in pezza	25	18
		β) tagliati in forma quadrata o rettangolare:		
	2187	I) di gomma cellulare o spugnosa	25	18
	2188	II) di altra gomma	20	15
	2189	2) altri	25	18

Segue CAPITOLO 40: **Gomma, naturale o sintetica, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
40.08 *(segue)*		Lastre, fogli, nastri e profilati, ecc.:		
b		non misti con altre materie:		
		1) rivestimenti e tappeti da pavimento:		
	2190	*α*) in pezza	25	18
		β) tagliati in forma quadrata o rettangolare:		
	2191	I) di gomma cellulare o spugnosa	25	18
	2192	II) di altra gomma	20	15
	2193	2) spugne	25	18
	2194	3) altri	25	18
40.09		Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita:		
a		misti con altre materie:		
	2195	1) senza armatura metallica	33	22 (*)
	2196	2) con armatura metallica	30	20 (*)
b	2197	altri	25	18 (*)
40.10		Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata.		
a	2198	di sezione rettangolare.	30	—
b	2199	altri	30	—
40.11		Gomme piene e semipiene, coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita per ruote di ogni specie:		
a	2200	gomme piene o semipiene, con o senza armatura	20	15
b	*	coperture, tubolari, protettori (flaps)	40	—
c	2203	camere d'aria	35	—
		Le coperture, i tubolari e le camere d'aria, per ruote di veicoli, inservibili all'uso, presentati o ridotti, sotto vigilanza doganale, in strisce corrispondenti alla superficie di detti oggetti divisi longitudinalmente, sono ammessi al dazio del 15 % (*) sul valore.		
40.12		Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di ebanite:		
a	2204	pere (per iniezioni, per contagocce, per vaporizzatori e per altri usi)	20 (*)	—
b	2205	oggetti per l'allattamento e la dentizione dei bambini	35	23
c	2206	guanti profilattici	35	23
d	2207	altri	30	—

STATISTICA:

* { 2201 — coperture, tubolari e protettori (flaps) - nuovi
  2202 — coperture, tubolari e protettori (flaps) - usati

Segue CAPITOLO 40: **Gomma, naturale o sintetica, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
40.13		Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso:		
a	2208	guanti per chirurgia, per uso domestico e per protezione contro i raggi X	35	—
b		altri:		
	2209	1) commisti a materie tessili	30	20
	2210	2) di altra specie	20	15
40.14		Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:		
a		di gomma cellulare o spugnosa:		
	2211	1) schienali, bracciali ed altre imbottiture	30	20
	2212	2) spugne (diverse da quelle della voce n. 40.08)	25	18
	2213	3) rivestimenti e tappeti da pavimento (diversi da quelli della voce n. 40.08)	25	18
	2214	4) non nominati	25	18
b		di altra gomma:		
	2215	1) rivestimenti e tappeti da pavimento (diversi da quelli della voce n. 40.08)	20	15
	2216	2) lavori di gomma e metallo per sospensioni elastiche ed altre applicazioni tecniche (esclusi quelli per veicoli dei Capitoli dal n. 86 a 88	25	18
	2217	3) dischi, rondelle, giunti ed altri lavori per usi tecnici	30	20
	2218	4) non nominati	30	20
		IV. - EBANITE E SUOI LAVORI		
40.15		Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi; cascami, polveri e rottami:		
a	2219	blocchi, lastre, fogli, nastri, bastoni, profilati, tubi	20	15
b	2220	cascami, polveri e rottami	esente	—
40.16		Lavori di ebanite:		
a	2221	oggetti per uso igienico o sanitario	25	18
b	2222	altri	25	18

SEZIONE VIII

PELLI E CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA, LAVORI DI QUESTE MATERIE; LAVORI DA CORREGGIAIO, DA SELLAIO. OGGETTI DA VIAGGIO; OGGETTI DI MAROCCHINERIA E DI ASTUCCERIA; LAVORI DI BUDELLA

CAPITOLO 41

PELLI E CUOIO

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i ritagli ed altri simili avanzi di pelli non conciate* (nn. 05.05 o 05.06);

b) *le pelli di uccelli e loro parti, rivestite delle piume o della calugine* (nn. 05.07 o 67.01, *secondo il caso*),

c) *le pelli gregge, conciate o preparate, non depilate, di animali da pelo, comprese le pelli di agnello detto di astracan o di caracul (di Persia, breitschwantz e simili), le pelli di agnello delle Indie, di Cina, di Mongolia e del Tibet, le pelli di capra, di capretta e di capretto dello Yemen, della Cina, della Mongolia e del Tibet (Capitolo 43).*

Rientrano, tuttavia, nella voce n. 41.01 *le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equini, di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo, di cane e, salvo le eccezioni su riportate, di ovini e di caprini.*

2. – *L'espressione «cuoio o pelli, artificiali o ricostituiti», in tutte le Sezioni della Tariffa in cui è usata, s'intende riferita ai prodotti previsti dalla voce n.* 41.10.

* * *

A) *Ai fini della classificazione, qualora ne sia il caso, nelle varie sottovoci delle voci di questo Capitolo, le pelli sono da considerare*

a) *intere, se siano presentate come originariamente in natura, cioè, con contorni disuguali, non rettilinei, anche se abbiano subìto asportazioni di secondaria importanza e conservino, pertanto, una forma che ricordi quella primitiva della pelle intera:*

b) *a pieno spessore, se non siano state nè spaccate, ne ugualizzate di spessore;*

c) *spaccate (fiori), se siano costituite dallo strato superiore del derma, ottenuto sezionando il loro spessore, oppure se siano state soltanto ugualizzate di spessore. Si classificano come spaccate anche le pelli di cui sia stato asportato il fiore mediante abrasione,*

d) *spaccature o croste, se siano costituite dagli strati medio od inferiore del derma.*

Le pelli spaccate *sono ottenute sezionando il derma con macchine a lama di acciaio affilatissima, in più fogli o strati di spessore minore, di cui quello superficiale o primario o superiore si chiama* fiore, *mentre tutti gli altri, che sono gli strati secondari od inferiore, prendono il nome di* croste.

B) *Ai fini della classificazione, qualora ne sia il caso, nelle varie sottovoci delle voci di questo Capitolo, sono da considerare*

a) *di grossi bovini:*

1) *le pelli conciate, intere, sia a pieno spessore, sia spaccate od ugualizzate di spessore, sia in spaccature (croste), aventi lo spessore superiore ad un millimetro, che pesino, ciascuna, kg.* 3 *o più, se preparate con concia minerale oppure con concia minerale mista a quella vegetale, organica o sintetica, oppure kg.* 6 *o più, se preparate con concia vegetale od organica o sintetica, nonchè le stesse pelli, aventi lo spessore di un millimetro o meno, che pesino, ciascuna, kg.* 2,500 *o più, se preparate con concia minerale oppure con concia minerale mista a quella vegetale, organica o sintetica, oppure kg.* 5 *o più, se preparate con concia vegetale od organica o sintetica,*

2) *le mezze pelli (schiappe) ed i quarti di pelli (quartine o sezionati), sia a pieno spessore sia spaccati od ugualizzati di spessore, sia in spaccature (croste), che, tenuto conto del loro spessore, abbiano, singolarmente, un peso pari, rispettivamente, alla meta o più ovvero al quarto o più del peso delle corrispondenti pelli intere della lettera* a-1) *precedente;*

3) *i gropponi ed i mezzi gropponi, a concia vegetale od organica o sintetica, sia a pieno spessore, sia spaccati od ugualizzati di spessore, sia in spaccature (croste), che pesino, ciascuno, rispettivamente, non meno di kg.* 4,200 *e non meno di kg.* 2,100, *se hanno lo spessore superiore ad un millimetro, e, rispettivamente, non meno di kg.* 3,500 *e non meno di kg.* 1,750, *se hanno lo spessore di un millimetro o meno, nonchè i gropponi ed i mezzi gropponi, a concia minerale oppure a concia minerale mista a quella vegetale, organica o sintetica, sia a pieno spessore, sia spaccati od ugualizzati di spessore, sia in spaccature (croste), pesanti, ciascuno, rispettivamente, non meno di kg.* 2,100 *e non meno di kg.* 1,050, *se hanno lo spessore superiore ad un millimetro, e, rispettivamente, non meno di kg.* 1,750 *e non meno di kg.* 0,875, *se hanno lo spessore di un millimetro o meno,*

b) *di vitello*

1) *le pelli conciate, intere, sia a pieno spessore, sia spaccate od ugualizzate di spessore, sia in spaccature (croste), aventi lo spessore superiore a mm.* 1, *che pesino, ciascuna, meno di kg.* 3, *se preparate con concia minerale oppure con concia minerale mista a quella vegetale, organica o sintetica, o meno di kg.* 6, *se preparate con concia vegetale od organica o sintetica, nonchè le stesse pelli aventi lo spessore di mm.* 1 *o meno, che pesino, ciascuna, meno di kg.* 2,500, *se preparate con concia minerale oppure con concia minerale mista a quella vegetale, organica o sintetica, oppure meno di kg.* 5, *se preparate con concia vegetale od organica o sintetica,*

2) *le mezze pelli (schiappe) ed i quarti di pelli (quartine o sezionati), sia a pieno spessore, sia spaccati od ugualizzati di spessore, sia in spaccature (croste), che, tenuto conto del loro spessore, abbiano, singolarmente, un peso inferiore, rispettivamente, alla metà ovvero al quarto del peso delle corrispondenti pelli intere della lettera b-1) precedente,*

3) *i gropponi ed i mezzi gropponi, a concia vegetale od organica o sintetica, sia a pieno spessore, sia spaccati od ugualizzati di spessore, sia in spaccature (croste), che pesino, ciascuno, rispettivamente, meno di kg. 4.200 e meno di kg. 2,100, se hanno lo spessore superiore ad un millimetro e, rispettivamente, meno di kg. 3,500 e meno di kg. 1.750, se hanno lo spessore di un millimetro o meno, nonchè i gropponi ed i mezzi gropponi, a concia minerale oppure a concia minerale mista a quella vegetale, organica o sintetica, sia a pieno spessore, sia spaccati od ugualizzati di spessore, sia in spaccature (croste), pesanti, ciascuno, rispettivamente, meno di kg. 2,100 e meno di kg. 1,050, se hanno lo spessore superiore a un millimetro e, rispettivamente, meno di kg. 1,750 e meno di kg. 0,875, se hanno lo spessore di un millimetro o meno.*

Le pelli di vacchetta, conciate, seguono il trattamento delle pelli di grossi bovini oppure delle pelli di vitello, secondo i criteri esposti in precedenza.

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
41.01		Pelli gregge (fresche, salate, secche, passate per calce, piclate), comprese quelle di ovini munite del vello.		
a		fresche, salate, salamoiate, secche, secco-salate:		
	*	1) ovine e caprine	esente	—
	**	2) non nominate	esente	—
b		passate per calce o piclate:		
		1) ovine e caprine:		
	***	α) spaccate o completamente scarnate	esente	—
	****	β) altre	esente	—
		2) non nominate:		
	*****	α) spaccate o completamente scarnate	5	—
	******	β) altre	esente	—
41.02		Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41 08 incluso:		
a		di grossi bovini (buoi, vacche, tori), compresi i bufali:		
		1) semplicemente conciati:		
		α) a pieno spessore:		
	2247	I) interi	22	16
		II) parti:		
	2248	*aa*) schiappe, dorsi, gropponi, mezzi gropponi e quarti	22	16
	2249	*bb*) altre	22	16

STATISTICA:

* { 2223 — di capre; 2224 — di montoni; 2225 — di capretti; 2226 — di agnelli; 2227 — altre }

** { 2228 — di buoi, di vacche e di tori; 2229 — di vitelli; 2230 — altre }

*** { 2231 — di capra; 2232 — di montoni; 2233 — di capretti; 2234 — di agnelli; 2235 — altre }

**** { 2236 — di capre; 2237 — di montoni; 2238 — di capretti; 2239 — di agnelli; 2240 — altre }

***** { 2241 — di buoi, di vacche e di tori; 2242 — di vitelli; 2243 — altre }

****** { 2244 — di buoi, di vacche e di tori; 2245 — di vitelli; 2246 — altre }

Segue CAPITOLO 41: **Pelli e cuoio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
41.02 *(segue)*		**Cuoio e pelli di bovini, ecc.:**		
a		**di grossi bovini, ecc.:**		
		1) semplicemente conciati:		
		β) spaccati o ugualizzati di spessore (fiori):		
	2250	**I) interi**	23	17
		II) parti:		
	2251	***aa)*** schiappe, dorsi, gropponi, mezzi gropponi e quarti	23	17
	2252	***bb)*** **altre**	23	17
		γ) spaccature (croste):		
	2253	**I) intere**	23	17
		II) parti: .		
	2254	***aa)*** gropponi..............................	23	17
	2255	***bb)*** **altre**	23	17
		2) rifiniti o comunque lavorati, dopo la concia:		
		α) a concia vegetale o sintetica:		
		I) a pieno spessore:		
		aa) da suola:		
	2256	***A)*** **interi** e mezze pelli	24	17
	2257	***B)*** gropponi e mezzi gropponi	24	17
	2258	***C)*** **altre parti**.........	24	17
	2259	***bb)*** **ingrassati**, per cinghie di trasmissione o per articoli tecnici	25	18
		cc) **altri:**		
	2260	***A)*** **intere** o mezze pelli	22	16
	2261	***B)*** **gropponi** e mezzi gropponi	22	16
	2262	***C)*** **altre parti**...........	22	16
		II) spaccati o ugualizzati di spessore (fiori):		
	2263	***aa)*** interi e mezze pelli	25	18
	2264	***bb)*** gropponi e mezzi gropponi	25	18
	2265	***cc)*** **altre parti**	25	18
	2266	**III) spaccature** (croste)	25	18
		β) a concia minerale o mista:		
		I) a pieno spessore:		
		aa) **da suola:**		
	2267	***A)*** interi e mezze pelli	22	16
	2268	***B)*** gropponi e mezzi gropponi.............	22	16
	2269	***C)*** **altre parti**...........................	22	16
	2270	***bb)*** **ingrassati**, per cinghie di trasmissione e per articoli tecnici	25	18

Segue CAPITOLO 41: **Pelli e cuoio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Tempo raneo %
41.02 *(segue)*		Cuoio e pelli di bovini, ecc.:		
a		di grossi bovini, ecc.:		
		2) rifiniti, ecc.:		
		β) a concia minerale o mista		
		I) a pieno spessore.		
		cc) altri		
	2271	*A*) interi e mezze pelli	22	16
	2272	*B*) gropponi e mezzi gropponi	22	16
	2273	*C*) altre parti	22	16
		II) spaccati od ugualizzati di spessore (fiori):		
	2274	*aa*) interi o mezze pelli	25	18
	2275	*bb*) gropponi e mezzi gropponi	25	18
	2276	*cc*) altre parti	25	18
	2277	III) spaccature (croste)	25	18
	2278	γ) cuoio mascherecccio	20	15
b		di vitello:		
	2279	1) semplicemente conciati	20	15
		2) rifiniti o comunque lavorati, dopo la concia		
		α) a concia vegetale o sintetica:		
	2280	I) a pieno spessore	20	15
	2281	II) spaccati od ugualizzati di spessore (fiori)	25	18
	2282	III) spaccature (croste)	25	18
		β) a concia minerale o mista:		
	2283	I) al cromo (box-calf)	25	—
	2284	II) vellutati, comprese le croste	25	18
	2285	III) altri	25	18
c		di equini:		
		1) semplicemente conciati:		
	2286	α) interi	23	17
	2287	β) parti	23	17
		2) rifiniti o comunque lavorati, dopo la concia:		
		α) a concia vegetale o sintetica:		
	2288	I) interi	22	16
	2289	II) parti	22	16
		β) a concia minerale o mista:		
	2290	I) interi	25	18
	2291	II) parti	25	18
	2292	γ) cuoio mascherecccio	20	15

Segue CAPITOLO 41 : **Pelli e cuoio.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
41.03		Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:		
a		semplicemente conciate		
		1) all'allume:		
	2293	α) di agnelli	15	13
		β) altre:		
	2294	I) a pieno spessore	15	13
	2295	II) spaccate (fiori)	15	13
	2296	III) spaccature (croste)	15	13
		2) in altro modo:		
	2297	α) di meticci delle Indie	15	13
	2298	β) di agnelli	18	14
		γ) altre:		
	2299	I) a pieno spessore	18	—
	2300	II) spaccate (fiori)	18	—
	2301	III) spaccature (croste).	18	—
b		rifinite o comunque lavorate, dopo la concia:		
	2302	1) conciate alla formaldeide	25	—
	2303	2) vellutate	23	19
	2304	3) altre	25	18
41.04		Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:		
a		semplicemente conciate:		
	2305	1) all'allume	15	13
		2) in altro modo:		
	2306	α) di capre delle Indie	15	13
		β) altre:		
		I) di capre:		
	2307	*aa*) a pieno spessore.	18	—
	2308	*bb*) spaccate (fiori)	18	—
	2309	*cc*) spaccature (croste)	18	—
	2310	II) di capretti e capretoni	18	14
b		rifinite o comunque lavorate, dopo la concia:		
	2311	1) croste di capra	Dazio del cuoio e pelli, scamosciati, di ovini della voce n. 41.06, lettera *d*	—

Segue CAPITOLO 41 : **Pelli e cuoio.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
41.04 (*segue*)		Pelli caprine, ecc.:		
b		rifinite o comunque lavorate ecc.:		
		2) altre:		
	2312	α) pelli al cromo	28	19
	2313	β) pelli vellutate	28	19
	2314	γ) non nominate	25	18
41.05		Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:		
a		semplicemente conciate:		
	2315	1) di suini	13	12
	2316	2) di rettili, di sauriani, di pesci e di animali marini	15	13
	2317	3) altre	12	11
b		rifinite o comunque lavorate, dopo la concia:		
	2318	1) di suini	15	13
	2319	2) di animali del gruppo del cervo, degli antilopi e dei camosci	12	11
	2320	3) di coniglio e di lepre	20	15
	2321	4) di foche e di altri mammiferi marini	12	11
	2322	5) di rettili, di sauriani e di pesci	20	—
	2323	6) altre	12	11
41.06		Cuoio e pelli, scamosciati:		
a	2324	di grossi bovini (buoi, vacche, tori), compresi i bufali .	20	15
b	2325	di vitello	20	15
c	2326	di equini	20	15
d	2327	di ovini	25	—
e	2328	di caprini	25	18
f	2329	altri	Dazio delle pelli preparate di altri animali ecc., comunque lavorate dopo la concia, della voce n. 41.05 lettera *b*, secondo la specie	—
41.07		Cuoio e pelli, pergamenati:		
a	2330	di grossi bovini (buoi, vacche, tori), compresi i bufali...	20	15
b	2331	di vitello	20	15

Segue CAPITOLO 41 - **Pelli e cuoio.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
41.07 (*segue*)		Cuoio e pelli, pergamenati:		
c	2332	di equini	20	15
d	2333	di ovini	25	18
e	2334	di caprini	25	18
f	2335	altri	Dazio delle pelli preparate di altri animali ecc. comunque lavorate dopo la concia, della voce n. 41.05, lettera b, secondo la specie	—
41.08		Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati		
a	2336	metallizzati, con strato ricopiente di metalli preziosi di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi della voce n. 71.14, secondo la specie	—
b		altri:		
		1) di grossi bovini (buoi, vacche, tori, compresi i bufali)		
	2337	α) a pieno spessore	25	18
	2338	β) spaccati od ugualizzati di spessore (fiori)	23	—
	2339	γ) spaccature (croste)	23	19
	2340	2) di vitello.	28	19
	2341	3) di equini	28	19
	2342	4) di ovini	23	19
	2343	5) di caprini ..	23	19
	2344	6) non nominati	Dazio delle pelli preparate di altri animali, ecc. comunque lavorate dopo la concia, della voce n. 41.05, lettera *b*, secondo la specie	—
41.09		Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, e di pelli conciate o pergamenate, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio e di pelli, segatura, polvere e farina di cuoio e di pelli.		
a	2345	utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione di cuoi artificiali, di concimi o di colle	esente	—
b	2346	altri	10	—

Segue CAPITOLO 41 : **Pelli e cuoio.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
41.10		Cuoio artificiale o ricostituito, contenente cuoio non sfibrato o fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati:		
a		verniciati o metallizzati:		
	2347	1) metallizzati, con strato ricoprente di metalli preziosi di spessore superiore a 30 micron. o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi della voce n. 71.14, secondo la specie	—
	2348	2) altri	30	20
b	2349	di altra specie	30	20

CAPITOLO 42

LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DA CORREGGIAIO, DA SELLAIO E DA VIAGGIO; OGGETTI DI MAROCCHINERIA E DI ASTUCCERIA; LAVORI DI BUDELLA

NOTE

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo*

a) *i catgut e simili, sterili, per suture chirurgiche (n. 30 05);*

b) *gli oggetti di vestiario e i loro accessori (ad eccezione dei guanti) di cuoio o di pelli, foderati di pelliccia naturale o artificiale, nonchè gli oggetti di vestiario e i loro accessori di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purchè tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (n. 43 03 o n. 43.04, secondo il caso),*

c) *le borse per provviste e simili, di tessuto a maglia, della Sezione XI,*

d) *gli oggetti del Capitolo 64,*

e) *i cappelli, i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo 65,*

f) *le fruste, gli scudisci e altri oggetti della voce n. 66.02,*

g) *le corde armoniche, le pelli per tamburi e strumenti simili, nonchè le altre parti di strumenti musicali (n. 92 09 o n. 92.10),*

h) *i mobili e loro parti (Capitolo 94);*

ij) *i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi per gli sport, del Capitolo 97,*

k) *i bottoni, i bottoni da polsi, ecc., della voce n. 98.01 o del Capitolo 71*

2 – *Gli oggetti non finiti dei lavori compresi in questo Capitolo sono da classificare come i corrispondenti oggetti finiti, quando ne abbiano le caratteristiche.*

3. – *I guanti (compresi quelli da sport e per protezione), i grembiali ed altri speciali oggetti di protezione individuale per qualsiasi mestiere, le bretelle, le cinture, i cinturoni, le bandoliere e i braccialetti, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, sono compresi nella voce n. 42.03.*

* * *

A) *Si considerano di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, ai sensi delle voci nn.* 42 03, 42 04 *e* 42 05, *anche gli oggetti ricoperti di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, qualunque sia la natura del loro supporto.*

B) *Ai fini della classificazione nelle varie sottovoci della voce n* 42 02, *gli oggetti, che, per il loro assetto interno caratteristico, costituiscono indubbiamente borse da signora, seguono il trattamento per esse stabilito (n* 42.02 b 2) α), *qualunque ne siano le dimensioni, le borse senza assetto interno caratteristico seguono il trattamento delle sacche da viaggio o per provviste (n* 42.02-b-1), *secondo la specie, oppure degli oggetti di marocchineria di altra specie (n* 42 02 b 2)-γ), *secondo la specie, se la loro dimensione maggiore sia, rispettivamente superiore a cm.* 50 *oppure di cm.* 50 *o meno.*

C) *Le boccette, le spazzole, le forbici, ecc , contenute in oggetti di questo Capitolo, seguono il trattamento degli oggetti stessi, eccetto quelle fatte interamente o parzialmente di metalli preziosi, o placcate di metalli preziosi, oppure dorate, platinate, argentate, con strato ricoprente di spessore superiore a* 30 *micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a* 4 *per mille.*

D) *Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
42 01		Oggetti da sellaio o da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc.), di qualsiasi materia		
a	2350 (n)	selle	25	18
b	2351	altri ..	30	20
42 02		Oggetti da viaggio, borse per toletta, sacche a sporta, sacche per provviste, sacche per militari, sacche da campo (sacchi a spalla) e qualsiasi oggetto di marocchineria o di astucceria atto a contenere altri oggetti, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di cartone, di materie plastiche artificiali in fogli o di tessuti		
a	2352	comportanti pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, oppure con parti o con accessori o guarnizioni, non di minima importanza, di metalli preziosi o placcati di metalli preziosi, oppure		

Segue CAPITOLO 42: **Lavori di cuoio o di pelli, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
42 02 (*segue*)		Oggetti da viaggio, borse, ecc.:		
a		dorati, platinati o argentati con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio dei corrispondenti oggetti del Cap. 71 secondo la specie	—
b		altri:		
		1) oggetti da viaggio (bauli, bauletti, valigie, sacche da viaggio, cappelliere e simili), borse per toletta, sacche a sporta, sacche per provviste, sacche per militari, sacche da campo (sacchi a spalla) e simili:		
		α) con oggetti da toletta o con altri oggetti per uso di viaggio, sistemati in appositi alloggiamenti fissi:		
	2353	I) di cuoio o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti, o ricoperti di tali materie	30	
	2354	II) di fibra vulcanizzata o di cartone o costituiti da un supporto rigido ricoperto di carta.	30	20
	2355	III) di materie plastiche artificiali in fogli	40	25
	2356	IV) di tessuto o ricoperti di tessuto.	35	23
		β) di altra specie:		
	2357	I) di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, o ricoperti di tali materie .	30	20
	2358	II) di fibra vulcanizzata o di cartone o costituiti da un supporto rigido ricoperto di carta.	30	20
	2359	III) di materie plastiche artificiali in fogli	40	25
	2360	IV) di tessuti o ricoperti di tessuti. .	35	23
		2) oggetti di marocchineria e di astucceria:		
		α) borse e borsette per signora:		
	2361	I) di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, o ricoperti di tali materie . .	30	20
	2362	II) di fibra vulcanizzata o di cartone o costituiti da un supporto rigido ricoperto di carta.	30	20
	2363	III) di materie plastiche artificiali in fogli.	40	25
	2364	IV) di tessuti o ricoperti di tessuti.	35	23
		β) borse e buste per professionisti e per fattorini, portafogli, portavalori, portacarte:		
	2365	I) di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, o ricoperti di tali materie.	30	20
	2366	II) di fibra vulcanizzata o di cartone o costituiti da un supporto rigido ricoperto di carta.	30	20
	2367	III) di materie plastiche artificiali in fogli.	40	25
	2368	IV) di tessuti o ricoperti di tessuti.	35	23

Segue CAPITOLO 42: **Lavori di cuoio o di pelli, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
42.02 (*segue*)		Oggetti da viaggio, borse, ecc.:		
b		altri:		
		2) oggetti di marrocchineria e di astucceria:		
		γ) di altra specie:		
	2369	I) di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, o ricoperti di tali materie..........	30	20
	2370	II) di fibra vulcanizzata o di cartone o costituiti da un supporto rigido ricoperto di carta.	30	20
	2371	III) di materie plastiche artificiali in fogli.......	40	25
	2372	IV) di tessuti o ricoperti di tessuti	35	23
42.03		Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti:		
a	2373	vestimenta e loro parti	30	—
b	2374	grembiuli, pettorine, guardamano ed altri oggetti di protezione	20	15
c		guanti:		
	2375	1) di protezione usati nelle industrie	20	15
	2376	2) da sport	25	18
		3) altri:		
	2377	α) foderati o guarniti di pelliccia	25	18
	2378	β) non nominati, anche foderati o guarniti di materia tessile	22	16
d	2379	cinture, cinturoni, bandoliere, bretelle, braccialetti per orologi e simili .	25	18
e	2380	non nominati	30	20
42.04		Oggetti di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici		
a		cinghie e corde, per trasmissioni e trasporti:		
		1) cinghie piatte:		
	2381	α) a pieno spessore..	25	—
	2382	β) spaccate o ugualizzate di spessore.......	25	—
	2383	2) cinghie altre (comprese le trapezoidali) e corde. ...	25	—
b	2384	parti e accessori di macchine e apparecchi	30	—
c	2385	utensili ed altri oggetti tecnici........................	30	—
42.05		Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti:		
a	2386	oggetti di marocchineria non compresi nella voce n. 42.02	30	20
b	2387	non nominati	30	20

Segue CAPITOLO 42: **Lavori di cuoio o di pelli, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
42.06		Lavori di budella, di pellicola di intestini (baudruches), di vesciche o di tendini:		
a		corde di budella, escluse le corde armoniche:		
	2388	1) cordicine di budella (catgut) non preparate per uso chirurgico	5	—
	2389	2) altre	10	—
b	2390	per usi tecnici	Dazio degli oggetti di cuoio o di pelli, ecc. per usi tecnici, della voce n. 42.04 secondo la specie	—
c	2391	altri, compresi i bucci da battiloro	10	—

CAPITOLO 43

PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

NOTE:

1. – *Indipendentemente dalle pelli da pellicceria, gregge, della voce n.* 43.01, *l'espressione «pelli da pellicceria» o «pelliccia», in tutte le Sezioni della Tariffa dov'è adoperata, deve intendersi riferita alle pelli conciate o preparate, col pelo, di qualsiasi animale.*

2. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le pelli e le parti di pelli di uccelli, munite delle loro piume o della loro calugine (n.* 05.07 *o n.* 67.01, *secondo il caso);*

b) *le pelli gregge, col pelo, della specie di quelle da classificare nel Capitolo* 41 *per effetto della Nota* 1-c *premessa a tale Capitolo;*

c) *i guanti misti di pelliccia, naturale o artificiale, e di cuoio o di pelli (n.* 42.03);

d) *gli oggetti del Capitolo* 64;

e) *i cappelli i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo* 65;

f) *i giocattoli, giuochi e attrezzi per sport, del Capitolo* 97.

3. – *Si considerano come tavole, sacchi, mappette, croci e manufatti simili, ai sensi della voce n.* 43.02, *le pelli e le parti di pelli (eccetto quelle dette «allungate»), cucite insieme a forma di quadrato, di rettangolo, di croce o di trapezio, senza aggiunta di altre materie. Invece, gli altri manufatti pronti per essere utilizzati nello stato in cui si trovano, direttamente o previo semplice taglio, e le pelli o parti di pelli cucite, costituenti oggetti di vestiario, parti od accessori di oggetti di vestiario, od altri oggetti, sono compresi nella voce n.* 43.03

4. – *Sono da classificare nelle voci n.* 43.03 *o n.* 43.04, *secondo il caso, gli oggetti di vestiario e i loro accessori di qualsiasi specie (ad eccezione, però, di quelli esclusi per effetto della Nota n.* 2 *di questo Capitolo), foderati di pelliccia naturale o artificiale, nonchè quelli aventi parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purchè tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.*

5. – *Si considerano come pellicce artificiali, ai sensi della voce n.* 43.04, *le imitazioni di pelliccia ottenute con lana, peli ed altre fibre, incollate o cucite su cuoio, tessuti, ecc., ad eccezione delle imitazioni ottenute mediante tessitura, che sono da classificare come tessuti secondo la specie (velluti, felpe, tessuti ricci, ecc.).*

* * *

A) *Ai sensi delle voci nn.* 43.01, 43.02, 43.03, *sono da considerare fini le pelli di Ermellino, Martora del Canadà e Zibellino, Chinchilla, Visone, Castoro, Nutria, Faina, Kolinski, Lince, Lontra sealskin (Foca), Lontra Kamtschatka, Pekans (Fischer), Puzzola, Volpe Argentata, Volpe Platinata, Volpe Azzurra, Petitgris, Caracul.*

B) *Sono esclusi dalla voce n.* 43.02 *e sono da classificare come «pelli da pellicceria gregge» (n.* 43.01), *le pelli di lepri bianche di Russia che abbiano subito un primo processo di concia ai fini della conservazione, purchè non tinte.*

C) *Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
43.01		Pelli da pellicceria gregge:		
a	2392	fini.	10 (*)	—
b	*	altre	esente	—
43.02		Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti; ritagli o cascami non cuciti:		
a		pelli semplici:		
	2396	1) fini .	20 (*)	—
	2397	2) altre	15 (*)	—

STATISTICA:

* { 2393 — di coniglio e di lepre, per la secretatura
2394 — di coniglio e di lepre, per altri usi
2395 — non nominate }

Segue CAPITOLO 43: **Pelli da pellicceria e loro lavori, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
43.02 *(segue)*		Pelli da pellicceria conciate o preparate, ecc.:		
b		tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti:		
	2398	1) di pelli fini..	20 (*)	—
	2399	2) di pelli altre	15 (*)	—
c	2400	parti di pelli (teste, zampe, code, ecc.); ritagli e cascami, non cuciti	15 (*)	—
43 03		Pellicerie lavorate o confezionate:		
a	2401	di pelli fini o commiste con pelli fini	30 (*)	—
b	2402	altre	30 (*)	—
43.04	2403	Pellicce artificiali, anche confezionate	25 (*)	—

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DA INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO

CAPITOLO 44

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*
a) *i legni delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili (n.* 12.07);
b) *i legni delle specie utilizzate principalmente per tinta o per concia (n.* 13.01);
c) *i carboni attivati (n.* 38.03);
d) *gli oggetti rientranti nel Capitolo* 46;
e) *le calzature e loro parti, del Capitolo* 64;
f) *i bastoni di ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti (Cap.* 66);
g) *i lavori compresi nella voce n.* 68.09;
h) *le minuterie di fantasia della voce n.* 71.16;
ij) *gli oggetti della Sezione XVII, in particolare i lavori da carradore;*
k) *gli oggetti del Capitolo* 91 *(orologeria) e specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;*
l) *gli strumenti musicali e loro parti (Capitolo* 92);
m) *le parti e i pezzi staccati di armi (n.* 93.06);
n) *i mobili e loro parti (Capitolo* 94);
o) *i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi sportivi (Capitolo* 97);
p) *le pipe, loro parti e oggetti simili, i bottoni, le matite ed altri oggetti da classificare nel Capitolo* 98.

2. – *I lavori di legno, anche con parti ed accessori di vetro, marmo od altre materie, presentati smontati sono da classificare come quelli montati, purchè le diverse parti siano presentate contemporaneamente.*

3. – *Si considerano come legni cosiddetti «migliorati» i pezzi di legno massiccio e quelli costituiti da compensati, che abbiano subito un trattamento chimico o meccanico più profondo di quello che sarebbe strettamente necessario per assicurarne, occorrendo, la coesione e di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità e di durezza, nonchè una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici ed un miglior comportamento ai fini elettrici.*

4. – *Gli oggetti di legno impiallacciato o compensato nonchè quelli di legno cellulare, migliorato, artificiale o ricostituito, sono da classificare, ai fini dell'applicazione delle voci dal n.* 44.19 *al n.* 44.28 *incluso, come i corrispondenti oggetti di legno.*

5. – *Gli utensili di legno con accessori di metallo sono da comprendere nella voce n.* 44.25, *purchè tali accessori non ne costituiscano la lama o la parte operante.*

* * *

A) *Le lampade elettriche, anche montate sugli apparecchi per illuminazione della voce n.* 44.27, *seguono il trattamento loro proprio.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
44.01		Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura:		
a	T	legna da ardere di ogni sorta:		
	2404	1) proveniente dalla demolizione di navi effettuata in cantieri nazionali	8	5
	*	2) altra..	20	11

STATISTICA:

* di conifere:
2405 — da ardere
2406 — da pasta
di altre essenze:
2407 — da ardere
2408 — da pasta

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
44 01 *(segue)*		Legna da ardere in tondelli, ecc.:		
b	* T	cascami	20	11
		I cascami di segheria, destinati alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
c		segatura:		
	2413	1) greggia	10	—
	2414	2) altra	20	15
44 02	2415 T	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci e di noci), anche agglomerato	20	—
44.03		Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato:		
a	2416 T	proveniente dalla demolizione di navi effettuata in cantieri nazionali	8	5
b		altro.		
		1) comune:		
		α) di conifere:		
	2417 T (m³)	I) puntelli per miniere (cioè tronchetti o tondelli di lunghezza non superiore a m. 2,50 e circonferenza, alla minore estremità, non inferiore a cm. 45).	8	5
		I puntelli per miniere, di conifere, destinati alle aziende minerarie nazionali, sono ammessi in esenzione da dazio senza limiti di contingente, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. (1)		
		II) pali (cioè legno di forma tronco-conica, di lunghezza superiore a m. 6,50 fino a m. 15,50 e avente, alla maggiore estremità, una circonferenza superiore a cm. 45 fino a cm. 90):		
	(m³)	*aa*) rozzi, scortecciati o semplicemente sgrossati:		
	2418	*A*) impregnati	20	15 (*)
	2419	*B*) altri	20	10
	(m³)	*bb*) spianati con l'ascia, con l'accetta o con la pialla:		
	2420	*A*) impregnati	22	—
	2421	*B*) altri	22	13
	** T (m³)	III) di altra specie	10	esente

(1) Agli effetti della esenzione da dazio sono da considerare come puntelli per miniera anche quelli di lunghezza non superiore a metri 6 e di circonferenza, alla minore estremità, non inferiore a centimetri 33.

STATISTICA:

* di conifere:
2409 — da pasta
2410 — altri
di altre essenze:
2411 — da pasta
2412 — altri

**
2422 — da opera
2423 — per pasta
2424 — di altra specie

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
44 03 (segue)		Legno rozzo, anche scortecciato, ecc.:		
b		altro:		
		1) comune:		
		β) non nominato:		
	2425 T (m³)	I) Puntelli per miniere (cioè tronchetti o tondelli di lunghezza non superiore a m. 2,50 e circonferenza, alla minore estremità, non inferiore a cm. 45)..	8	—
		II) pali (cioè legno di forma tronco-conica, di lunghezza superiore a m. 6,50 fino a m. 15,50 e avente, alla maggiore estremità, una circonferenza superiore a cm. 45 fino a cm. 90):		
	(m³)	*aa*) rozzi, scortecciati o semplicemente sgrossati:		
	2426	*A*) impregnati	20	15 (*)
	2427	*B*) altri.................................	20	10
	(m³)	*bb*) spianati con l'ascia, con l'accetta o con la pialla:		
	2428	*A*) impregnati	22	18 (*)
	2429	*B*) altri......	22	13
	T (m³)	III) di altra specie:		
	*	*aa*) di faggio, castagno e pioppo	13	esente
	**	*bb*) di altre essenze	10	esente
		Il legno comune rozzo, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. *Ai fini di questa disposizione, si considera come rozzo, oltre il legno in tronchi, scortecciato o sgrossato con l'ascia o con l'accetta, anche il legno semplicemente spaccato.* I tronchetti di legno comune rozzo, anche scortecciato, di lunghezza di circa un metro e del diametro fino a circa 25 cm., destinati alla fabbricazione di pannelli costituiti di trucioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti, sono ammessi in esenzione da dazio, entro limiti di un contingente annuo di quintali 200.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
	2436 (m³)	2) fino	8	esente
44.04		Legno semplicemente squadrato:		
a	2437 T	proveniente dalla demolizione di navi effettuata in cantieri nazionali	8	5
b		altro:		
	T (m³)	1) comune:		
		α) di conifere:		
	2438	I) squadrato o spianato con l'ascia o con l'accetta	12	5
	2439	II) grossolanamente squadrato con la sega......	15	—

STATISTICA:

* { 2430 — da opera; 2431 — per pasta; 2432 — di altra specie }

** { 2433 — da opera; 2434 — per pasta; 2435 — di altra specie }

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
44.04 (*segue*)		Legno semplicemente squadrato:		
b		altro:		
	T (m³)	1) comune:		
		β) non nominato:		
		I) squadrato o spianato con l'ascia o con l'accetta:		
	2440	*aa*) di faggio, castagno e pioppo	15	8
	2441	*bb*) di altre essenze	12	8
		II) grossolanamente squadrato con la sega:		
	2442	*aa*) di faggio, castagno e pioppo ..	20	12
		Listelli a sezione quadrata, di legno di faggio semplicemente segato con i lati diritti e paralleli a spigolo vivo, di lunghezza da m 1 a m. 1,50 e di spessore da mm 24 a mm. 30	—	4
	2443	*bb*) di altre essenze	18	12
	(m³)	2) fino:		
	2444	α) squadrato o spianato con l'ascia o con l'accetta..	8	5
	2445	β) grossolanamente squadrato con la sega..	15	—
44.05		Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm.:		
a	2446 T	proveniente dalla demolizione di navi effettuata in cantieri nazionali	8	5
b	2447	assicelle per la fabbricazione di scatole, stacci e simili ...	20	12
		Le assicelle di faggio e di tiglio destinate alla fabbricazione di casse da imballaggio per agrumi da esportare, sono ammesse al dazio del 5 per cento sul valore, entro i limiti di un contingente che verrà fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle altre norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo		
c		altro:		
	T (m³)	1) comune:		
	2448	α) di conifere	15	—
		di Douglas fir (pseudotsuga taxifolia e pseudotsuga glauca) di Western Hemlok (Tsuga heterophylla); di Southern pine (Pine palustris), Pinus echinata, Pinus taeda; Pinus virginiana; Pinus caribaea; Pinus glabra; Pinus rigida; Pinus rigida varieta serotina .	—	6 (*)
	2449	β) di faggio, castagno e pioppo	20	12
		Il legno di faggio, segato in tavole dello spessore di millimetri 17 o più fino a 22 millimetri, destinato alla fabbricazione delle casse da imballaggio per agrumi da esportare, è ammesso al dazio del 5 per cento sul valore, entro i limiti di un contingente che verrà fissato annualmente dal Ministro delle finanze, sotto l'osservanza delle altre norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.		

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
44.05 (*segue*)		Legno semplicemente segato, ecc.:		
c		altro:		
		1) comune:		
	2450	γ) di altre essenze	18	12
		Il legno di tiglio, segato in tavole dello spessore di 17 millimetri o più fino a 22 millimetri, destinato alla fabbricazione di casse da imballaggio per agrumi da esportare, è ammesso al dazio del 5 per cento entro i limiti di un contingente che sarà fissato annualmente dal Ministro delle finanze, sotto l'osservanza delle altre norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.		
	2451 (m³)	2) fino .	15	—
		di Black Walnut (juglans nigra)	—	8 (*)
		Tavolette di legno di faggio, di rovere, di frassino di mansonia o di mogano, semplicemente segato, con i lati paralleli e rifilati a spigolo vivo (frise), di lunghezza da cm. 20 a cm 61, di larghezza da cm 4 a cm 8, e di spessore da mm. 18 a mm 27	—	4
44.06	2452 T	Quadrelli di legno per la pavimentazione delle strade	20	15
44.07	T (m³)	Traversine di legno per strade ferrate:		
a		di lunghezza non inferiore a metri 1,70 e non superiore a metri 2,60, di larghezza non superiore a cm. 25, e di altezza non superiore a cm 15:		
	2453	1) di faggio	10	—
	2454	2) di quercie	10	—
	*	3) di altra specie	Dazio del legno semplicemente squadrato o segato per il lungo, delle voci n. 44.04 o 44.05 secondo la specie	—
b	**	altre	Dazio del legno semplicemente squadrato o segato per il lungo, delle voci n. 44.04 o 44.05, secondo la specie	—
44.08	T (m³)	Legname da bottaio, anche segato nelle due facce principali, ma non altrimenti lavorato:		
a		legno spaccato preparato per doghe:		
	2459	1) di rovere..	10	—
	2460	2) di altre essenze...............................	13	12

STATISTICA:

* { 2455 — di conifere; 2456 — di altre essenze }

** { 2457 — di conifere; 2458 — di altre essenze }

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
44.08 *(segue)*		Legname da bottaio, ecc.:		
b		altro:		
	2461	1) di lunghezza superiore a cm. 35 ma non a m. 1,20, di larghezza superiore a cm. 5 ma non a cm. 16 o, limitatamente ai fondi, a cm. 20, di spessore superiore a mm. 10 ma non a mm. 60 ed avente almeno una delle due facce principali concave o convesse, la cui curvatura trasversale sia stata ottenuta con la sega cilindrica	20	15
	2462	2) non nominato	Dazio del legno semplicemente segato per il lungo della voce n. 44.05, secondo la specie	—
44.09		Liste di legno per cerchi; pali spaccati, pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo, legno in stecche, strisce o nastri; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi:		
a	2463	liste di legno per cerchi	8	—
b		pali spaccati e legno in stecche		
	2464	1) stecche di spessore di 7 millimetri o meno.	20	15
	2465 T	2) altri .	Dazio del legno semplicemente squadrato della voce n. 44.04 secondo la specie	—
c	2466	pioli e picchetti appuntiti, tondi o spaccati.	18	14
d	2467	strisce o nastri; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificione dei liquidi .	20	12
44.10		Legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, nè curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, fruste, manichi di utensili, e simili:		
a	2468	per bastoni e simili	25	18
b	2469	per manichi di utensili e simili	15	13
c	2470	altro	30	20
44.11		Legno in fuscelli, legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature.		
a	2471	legno in fuscelli	20	15
b	2472	legno preparato per fiammiferi	20	15
c	2473	zeppe per calzature	25	18

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
44.12		Lana (paglia) di legno, farina di legno:		
a	2474	lana o paglia di legno	20	—
b		farina di legno:		
	2475	1) passante allo staccio del numero 25 o più fino	20	—
	2476	2) altra.	Dazio della segatura di legno della voce n. 44.01, secondo la specie	—
44.13		Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite:		
a		liste e tavolette per pavimenti, di lunghezza non superiore a cm. 50.		
	2477	1) semplicemente piallate, scanalate o predisposte per la giuntura .	30	20
	2478	2) altre .	30	20
b	2479	non nominato	25	18
44.14		Fogli da impiallacciatura di legno, segati, tranciati o sfogliati, dello spessore non superiore a mm. 5, anche rinforzati su una faccia con carta o con tessuto:		
a	2480	assicelle per la fabbricazione di scatole, stacci e simili	20	12
b		altri:		
		1) di legno comune:		
	2481	α) dello spessore di millimetri 1 o meno.	25	18
	2482	β) dello spessore di più di 1 millimetro fino a 3 millimetri	25	18
	2483	γ) dello spessore di più di 3 millimetri fino a 5 millimetri	25	18
		2) di legno fino:		
	2484	α) dello spessore di millimetri 1 o meno	25	18
	2485	β) dello spessore di più di 1 millimetro fino a 3 millimetri	25	18
	2486	γ) dello spessore di più di 3 millimetri fino a 5 millimetri	25	18
44.15		Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato:		
a	2487	senza aggiunta di altre materie	30	20
b		commisti con altre materie:		
	2488	1) ricoperti con fogli di metallo comune.	30	20
	2489	2) altri	30	20

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna, ecc.**

NUMERO DI TARIFFA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
44.16	2490	Pannelli cavi o cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune ..	30	20
44.17	2491	Legno detto « migliorato » in pannelli, tavole, blocchi e simili	25	18
44.18		Legno detto artificiale o ricostituito, formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili:		
a	2492	puliti, lucidati, dipinti, verniciati, placcati o similmente lavorati	35	23
b	2493	altri	35 (*)	—
44.19		Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili:		
a	2494	gregge	25	18
b	2495	gessate o intonacate	25	18
c		impiallacciate, lucidate, dipinte, verniciate, bronzate, o altrimenti lavorate:		
	2496	1) placcate di metalli preziosi oppure dorate, platinate, argentate, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, della voce n. 71.14, secondo la specie	—
		2) altre:		
	2497	α) intarsiate, incrostate, scolpite	25	18
	2498	β) non nominate	25	18
44.20		Cornici di legno per quadri, specchi e simili:		
a	2499	gregge	25	18
b	2500	scolpite, incrostate o intarsiate	30	20
c		altrimenti lavorate.		
	2501	1) placcate di metalli preziosi oppure dorate, platinate, argentate, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, della voce n. 71.14, secondo la specie	—
	2502	2) altre	30	20

Segue CAPITOLO 44 - **Legno, carbone di legna, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
44.21		Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno, completi, montati oppure smontati, anche con parti formate di vari elementi riuniti:		
a		casse, cassette, gabbie e simili:		
		1) di legno non impiallacciato nè compensato:		
		α) di legno segato:		
		I) casse e cassette senza interstizi:		
	2503	*aa*) smontate, anche con parti formate di vari elementi riuniti	20	12
	2504	*bb*) montate	20	12
	2505	II) gabbie	20	12
	2506	β) di legno tranciato o sfogliato, o con parti di legno tranciato o sfogliato (scatole da formaggio e simili)	15	12
	2507	2) di legno impiallacciato o compensato .	25	18
b	2508	cilindri e simili ..	Dazio degli altri lavori di legno, della voce n. 44 28, secondo la specie	—
44.22		Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio, di legno e loro parti diverse da quelle della voce n. 44 08.		
a	2509	botti, barili, caratelli e altri fusti a due fondi .	20	15
b	2510	tini, tinozze, mastelli, secchie e altri recipienti a un solo fondo	20	15
c	T	parti:		
	2511	1) doghe .	15	—
	2512	2) altre	20	15
44.23		Lavori di falegnameria e lavori da carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni smontabili, di legno:		
a	2513	capannoni, baracche, villette (chalets) e simili costruzioni smontabili, completi delle loro parti costitutive.....	25	18
b	2514	persiane avvolgibili	30	20
c	2515	porte, finestre e infissi simili	25	18
d	2516	pannelli per pavimenti, anche impiallacciati, intarsiati, commisti con altre materie o altrimenti lavorati.. .	30	20
e	2517	altri	25	18
44.24		Oggetti di uso domestico di legno:		
a	2518	greggi	30	—
b	2519	puliti, lucidati, dipinti, verniciati, laccàti	30	20
c	2520	altrimenti lavorati	30	20

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
44 25		Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno.		
a		utensili:		
	2521	1) greggi	20	15
	2522	2) puliti, lucidati, dipinti, verniciati, laccati o altrimenti lavorati.	20	15
b		manichi e montature di utensili (corpi, casse, ecc.):		
	2523	1) greggi ..	18	14
	2524	2) puliti, lucidati, dipinti, verniciati, laccati o altrimenti lavorati.......	18	14
c	2525	montature e manichi per spazzole, manichi di scope.....	Dazio degli altri lavori di legno, della voce n. 44.28, secondo la specie	—
d		forme, formini e tenditori per calzature		
	2526	1) abbozzi	20	15
	2527	2) forme per la fabbricazione delle calzature	30	20
	2528	3) altri.......................	30	20
44 26		Tubetti, spole, rocche e rocchetti per la filatura, tessitura e per filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, anche per altri impieghi, di legno tornito:		
a		oggetti per l'industria tessile:		
		1) rocchetti di legno comune per filati cucirini:		
	2529	α) greggi	15	—
	2530	β) puliti, lucidati, dipinti, verniciati, laccati o altrimenti lavorati....	15	13
		2) tubetti, spole, rocche, rocchetti e simili per la filatura e la tessitura:		
	2531	α) greggi	15	—
	2532	β) puliti, lucidati, dipinti, verniciati, laccati o altrimenti lavorati...............................	15	13
b		altri:		
	2533	1) greggi	30	20
	2534	2) puliti, lucidati, dipinti, verniciati, laccati o altrimenti lavorati.	30	20
44.27		Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti:		
a	2535	oggetti da ornamento personale	30	20

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
44.27 *(segue)*		Lavori da stipettaio, ecc.:		
b		altri:		
	2536	1) dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille.........	Dazio degli altri lavori di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, della voce n. 71.14, secondo la specie	—
		2) di altra specie:		
	2537	α) apparecchi per illuminazione (lampadari, lampade, candelabri, torcieri e simili)	25	18
	2538	β) cofanetti per macchine per cucire..............	35	20
		γ) non nominati:		
	2539	I) scolpiti, intagliati, decorati con pitture, o similmente lavorati, anche con guarnizioni di altre materie	30	20
	2540	II) laccati	30	20
	2541	III) altrimenti lavorati........................	30	20
44.28		Altri lavori di legno:		
a	2542	dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille...............	Dazio degli altri lavori di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, della voce n. 71.14, secondo la specie	—
b		altri:		
		1) torniti:		
	2543	α) greggi	30	20
	2544	β) puliti, lucidati, dipinti, verniciati, laccati o altrimenti lavorati................................	30	20
		2) di altra specie:		
	2545	α) modelli per fonderie.........................	10	—
		β) bauli, valige, cassette da viaggio, e simili:		
	2546	I) foderati di carta o di tessuto o con ornati di metallo .	25	18
	2547	II) altri	20	15

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna, ecc**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
44.28 *(segue)*		Altri lavori di legno:		
b		altri:		
		2) di altra specie:		
	2548	γ) lavori di conglomerati di legno o di prodotti vegetali diversi, di segatura o di trucioli di legno, anche commisti con altre materie ...	35	23
	2549	δ) graticci per chiusure	20	15
		3) non nominati:		
		Tavolette o bacchette per matite, di legno di cedro bianco, varietà Libocedrus decurrens, anche tagliate a misura, o ingrassate, arrotondate, colorite	—	10 (*)
	2550	α) greggi	25	18
	2551	β) puliti, lucidati, dipinti, verniciati, laccati.......	25	18
	2552	γ) altrimenti lavorati...........................	25	18
	*			

STATISTICA:

* 2553 — vacante

CAPITOLO 45

SUGHERO E SUOI LAVORI

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*
   a) *le calzature e le loro parti, del Capitolo 64;*
   b) *i cappelli, i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo 65;*
   c) *i giuochi, giocattoli e attrezzi per sport (Capitolo 97).*
2. – *Il sughero naturale semplicemente scrostato (squadrato) è da classificare nella voce n. 45.02.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
45.01		Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:		
a		tavole o pezzi, di spessore:		
	2554	1) fino a 30 mm.	30	22 (*)
	2555	2) superiore a 30 mm.	30	10 (*)
b	2556	cascami	30	22 (*)
c	2557	frantumato, granulato o polverizzato	30	25 (*)
45.02		Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli.		
a		lastre, fogli e strisce:		
	2558	1) di spessore superiore a 3 mm	30	25 (*)
	2559	2) di spessore fino a 3 mm.	30	25 (*)
b	2560	cubi e quadretti	30	—
45.03		Lavori di sughero naturale:		
a		turaccioli:		
	2561	1) con parti di altre materie	30 (*)	—
	2562	2) altri	30 (*)	—
b	2563	dischi, anche forati o ricoperti di altre materie, per fondi di capsule, per chiusure di recipienti o per usi analoghi	30 (*)	—
c	2564	altri	30 (*)	—
45.04		Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato.		
a	2565	pannelli, piastre o lastre, di spessore superiore a mm. 3, mattoni, quadrelli, e simili	30 (*)	—
b	2566	lastre o fogli e simili, di spessore di mm. 3 o meno	30 (*)	—

Segue CAPITOLO 45: **Sughero e suoi lavori, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
45.04 (segue)		Sughero agglomerato, ecc.:		
c	2567	cilindri, tubi, gusci e simili	30 (*)	—
d		lavori non nominati:		
		1) turaccioli:		
	2568	α) con parti di altre materie .	30 (*)	—
	2569	β) altri .	30 (*)	—
	2570	2) dischi, anche forati o ricoperti di altre materie, per fondi di capsule, per chiusure di recipienti o per usi analoghi	30 (*)	—
	2571	3) altri.	30 (*)	—

CAPITOLO 46

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO

NOTE:

1. – *Sono considerati materiali da intreccio, particolarmente: la paglia, i ramoscelli di vimini o di salice, i giunchi, le canne, i truccioli di legno per trecce, i nastri e le cortecce di vegetali, le fibre tessili naturali non filate, i monofili e le lamette o simili di materie plastiche artificiali, le lamette di carta, ma non le strisce di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, le strisce di feltro, i capelli, il crino, gli stoppini ed i filati di materie tessili, i monofili e le lamette o simili del Capitolo* 51.

2. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*
a) *gli spaghi, corde e funi, anche intrecciati* (*n.* 59.04);
b) *le calzature, i cappelli, i copricapi ed altre acconciature, e loro parti, dei Capitoli* 64 *e* 65;
c) *i veicoli e le casse di veicoli, costruiti con materiali da intreccio* (*Capitolo* 87);
d) *i mobili e loro parti* (*Capitolo* 94).

3. – *Sono considerati materiali da intreccio parallelizzati, ai sensi della voce n.* 46.02, *i manufatti costituiti da steli o da fibre disposti parallelamente ed uniti tra loro per mezzo di legature, anche se queste ultime siano costituite da materie tessili filate.*

* * *

A) *Ai fini della classificazione nelle varie sottovoci, non si considerano guarniti o decorati i lavori da panieraio della voce n.* 46.03, *con semplici accessori di altre materie necessari per il loro uso* (*impugnature, cerniere, angoli di rinforzo, ecc.*).

B) *Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
46.01		Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce:		
a		non riuniti in strisce:		
		1) di paglia, scorza, giunchi, canne, alfa, sparto, rafia, sisal, fibre di canapa di Manilla, truccioli di legno od altri simili materiali vegetali da intreccio, non filati:		
	2572	α) greggi o intrecciati a colori misti (*chinés*)	10	—
	2573	β) imbianchiti o tinti	15	13
		2) di lamette di carta, anche ricoperte di intonaco, commisti o non con altri materiali da intreccio diversi da quelli di materie plastiche artificiali:		
	2574	α) greggi o intrecciati a colori misti (*chinés*)	10	—
	2575	β) imbianchiti o tinti	15	13
		3) altri:		
	2576	α) greggi o intrecciati a colori misti (*chinés*)	15	13
	2577	β) imbianchiti o tinti	20	15
b	2578	riuniti in strisce	Aumento del 5% sul dazio delle trecce e manufatti simili, ecc., non riuniti in strisce, secondo la specie	—
46.02		Materiali da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliature per l'imballaggio di bottiglie:		
a	2579	oggetti da imballaggio; stuoie grossolane; graticci di canne, di paglia o di materie analoghe, per costruzioni; manufatti simili	10	—

Segue CAPITOLO 46: **Lavoro di intreccio, da panieraio, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
46.02 *(segue)*		Materiali da intreccio tessuti o parallelizzati, ecc.:		
b	2580	stuoie di Cina e simili	20	15
c		altri:		
	2581	1) di paglia, scorza, giunchi, canne, alfa, sparto, rafia, sisal, fibre di canapa di Manilla, trucioli di legno, o altri simili materiali vegetali da intreccio, non filati	20	15
	2582	2) di lamette di carta, anche ricoperte di intonaco, commisti o non con altri materiali da intreccio diversi da quelli di materie plastiche artificiali	25	18
	2583	3) di altra specie	30	20
46.03		Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti delle voci nn. 46.01 e 46.02, lavori di luffa.		
a		lavori da panieraio:		
		1) di paglia, scorza, giunchi, canne, alfa, sisal, fibre di canapa di Manilla, trucioli di legno od altri simili materiali vegetali da intreccio, non filati:		
		α) non guarniti, nè decorati con altre materie:		
	2584	I) di materiali vegetali greggi, anche scortecciati ma non ulteriormente lavorati	20	15
	2585	II) di altra specie	20	15
		β) guarniti o decorati:		
	2586	I) con lamette di carta anche ricoperte di intonaco	25	18
	2587	II) con materie plastiche artificiali	30	20
	2588	III) con altre materie (tessuto, cuoio, ecc.)	20	15
	2589	2) di lamette di carta, anche ricoperte di intonaco, commisti o non con altri materiali da intreccio, diversi da quelli di materie plastiche artificiali	25	18
	2590	3) altri	30	20
b		lavori di luffa:		
	2591	1) guarniti di tessuto od altro prodotto di materia tessile, esclusi quelli semplicemente orlati	Dazio del prodotto tessile confezionato, da cui è costituita la guarnizione, secondo la specie	—
	2592	2) altri	Dazio dei lavori da panieraio, ecc., di giunchi, secondo la specie	—

SEZIONE X

MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA; CARTA E SUE APPLICAZIONI

CAPITOLO 47

MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA

* * *

A) *Sono considerate mezze paste di stracci, ai sensi della voce n. 47.01-a, le paste per carta non finite costituite, cioè, da stracci semplicemente sfilacciati e semilacerati, passati agli acidi ed ai cilindri sfilacciatori e raffinatori.*

B) *Le paste per carta, in fogli non bucati nè altrimenti guastati, sono ammesse al trattamento delle «paste per carta», altre, stabilito, secondo la specie, nelle varie sottovoci della voce n. 47.01, qualora, sotto sorveglianza doganale ed a spese dell'importatore, esse siano perforate o sottoposte ad operazioni atte a renderle inutilizzabili ad usi diversi dalla produzione della pasta per la fabbricazione della carta.*

C) *I giornali e le pubblicazioni periodiche di data non recentissima seguono il trattamento degli avanzi di carta e di cartone altri n. (47.02-a-2), quando siano resi inservibili ad altri usi fuorchè a quello della carta da macero, sotto sorveglianza della dogana ed a spese dell'importatore.*

D) *Quando vi sia dubbio circa la possibilità di utilizzazione dei vecchi lavori di carta e di cartone, esclusivamente nella fabbricazione della carta, è in facoltà della dogana di esigere che, sotto la sua sorveglianza e a spese dell'importatore, essi siano sottoposti al taglio o ad altra operazione atta a renderli inutilizzabili ad usi diversi da quelli della cartaccia da macero.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
47 01		Paste per carta:		
a		di stracci, comprese quelle non finite (mezze paste):		
	2593	1) in fogli non bucati nè altrimenti guastati..	Dazio della carta o del cartone, secondo la specie	—
	2594	2) altre	6	esente
b		di legno		
	2595	1) in fogli non bucati nè altrimenti guastati	Dazio della carta o del cartone, secondo la specie	—
		2) altre:		
	2596	α) meccaniche (compresa la pasta bruna) e semichimiche	6	esente
		β) chimiche:		
	*	I) gregge	6	esente
	**	II) imbianchite	6	esente

STATISTICA:

* destinate alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali
- 2597 — al bisolfito
- 2598 — al solfato o alla soda
- 2599 — altre

destinate ad altre utilizzazioni
- 2600 — al bisolfito
- 2601 — al solfato o alla soda
- 2602 — altre

** destinate alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali.
- 2603 — al bisolfito
- 2604 — al solfato o alla soda
- 2605 — altre

destinate ad altre utilizzazioni
- 2606 — al bisolfito
- 2607 — al solfato o alla soda
- 2608 — altre

Segue CAPITOLO 47: **Materie occorrenti per la fabbricazione della carta.**

NUMERO DI TARIFFA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
47.01 *(segue)*		Paste per carta:		
c		di paglia:		
	2609	1) in fogli non bucati nè altrimenti guastati	Dazio della carta o del cartone, secondo la specie	—
		2) altre:		
	2610	α) meccaniche e semichimiche	6	esente
		β) chimiche:		
	*	I) gregge	6	esente
	**	II) imbianchite	6	esente
d		di altre materie:		
	2617	1) in fogli non bucati nè altrimenti guastati	Dazio della carta o del cartone, secondo la specie	—
		2) altre:		
	2618	α) meccaniche o semichimiche	6	esente
		β) chimiche:		
	***	I) gregge	6	esente
	****	II) imbianchite	6	esente
47.02		Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta:		
a		avanzi:		
	2625	1) giornali e pubblicazioni periodiche, di data non recentissima	25	18
	2626	2) altri..	esente	—
b	2627	vecchi lavori	esente	—

STATISTICA:

* { 2611 — al bisolfito; 2612 — al solfato o alla soda; 2613 — altre }

** { 2614 — al bisolfito; 2615 — al solfato o alla soda; 2616 — altre }

*** { 2619 — al bisolfito; 2620 — al solfato o alla soda; 2621 — altre }

**** { 2622 — al bisolfito; 2623 — al solfato o alla soda; 2624 — altre }

CAPITOLO 48

CARTA E CARTONI; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA E DI CARTONE

NOTE

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo*

a) *i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce n. 32.09;*

b) *la carta profumata o spalmata di belletti (n. 33.06);*

c) *la carta impregnata o ricoperta di sapone (n. 34.01), la carta impregnata o spalmata di detersivi (n. 34.02) e le creme, gli encaustici, i lucidi, ecc., su supporti di ovatta (n. 34.05),*

d) *la carta ed i cartoni sensibilizzati (n. 37.03);*

e) *i laminati plastici, cioè le materie plastiche stratificate con interposizione di carta o di cartone (dal n. 39.01 al n. 39.06), la fibra vulcanizzata (n. 39.03) ed i lavori di tali materie (n. 39.07),*

f) *gli oggetti della voce n. 42.02 (oggetti da viaggio, ecc.);*

g) *gli oggetti del Capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio),*

h) *i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (Sezione XI),*

ij) *gli abrasivi applicati su carta o cartone (n. 68.06) e la mica applicata su carta o cartone (n. 68.15); viceversa, la carta micacea è da classificare nella voce n. 48.07;*

k) *la carta ed i cartoni sui quali sono stati applicati esternamente fogli di metallo (Sezione XV),*

l) *la carta ed i cartoni perforati per strumenti musicali (n. 92.10);*

m) *gli oggetti compresi nei Capitoli 97 o 98 (giuochi, giocattoli, lavori diversi, quali bottoni, ecc.).*

2. – *Ferme restando le disposizioni di cui alla Nota 3, si considerano compresi nelle voci numeri 48.01 e 48.02 la carta ed i cartoni che abbiano subito, per calandratura o altrimenti, una lisciatura, levigatura, satinatura, lucidatura od altre simili operazioni di rifinitura oppure una falsa filigranatura, nonchè la carta ed i cartoni colorati o marmorizzati in pasta (diversamente che in superficie) a mezzo di un procedimento qualsiasi. Tuttavia non rientrano nelle voci predette la carta ed i cartoni che abbiano subito, dopo la fabbricazione, un trattamento, come la patinatura, l'intonaco, l'impregnazione, ecc.*

3. – *La carta ed i cartoni, suscettibili di rientrare indifferentemente in due o più voci dal n. 48.01 al n. 48.07 incluso, sono da classificare in quella voce che, fra esse, figura per ultima nell'ordine progressivo della Tariffa.*

4. – *Sono esclusi dalle voci dal n. 48.01 al n. 48.07 incluso, la carta, il cartone e l'ovatta di cellulosa presentati in una delle seguenti forme*

a) *in strisce o rotoli, di larghezza non superiore a cm. 15,*

b) *in fogli di forma quadrata o rettangolare che non abbiano alcun lato superiore a cm 36 (a foglio spiegato, se ciò è necessario),*

c) *in forma diversa dalla quadrata o rettangolare.*

Con riserva delle disposizioni contenute nella Nota 3, la carta a mano di qualsiasi forma e dimensione, presentata tal quale, cioè con sfrangiature ad ogni lato derivanti direttamente dalla fabbricazione, è da classificare nella voce n. 48.02

5. – *Si considerano come carta da parati e lincrusta, ai sensi della voce n. 48.11*

a) *la carta presentata in rotoli, atta alla decorazione delle pareti e dei soffitti ed avente, inoltre, i seguenti requisiti*

— *presenza di una o due cimose, anche con segni di riferimento,*

— *per la carta senza cimose coloritura, patinatura, vellutatura o presenza di motivi in rilievo ed, inoltre, larghezza non superiore a cm 60*

b) *i bordi e gli angoli di carta, atti alla decorazione dei muri e dei soffitti*

6. – *Sono particolarmente compresi nella voce n. 48.15 la lana o fibra di carta per imballaggio, le strisce e striscioline (lamette di carta), piegate o meno, anche intonacate, per lavori di intreccio o altri usi, la carta igienica in rotoli anche perforati, in pacchetti o condizionamenti simili, esclusi gli oggetti elencati nella seguente nota 7*

7. – *Sono particolarmente compresi nella voce n. 48.21 i cartoncini da macchine per statistica, la carta ed i cartoni trafilati per meccanismi Jacquard, le bordure di carta per scaffali, la carta a pizzo ed i ricami di carta, le tovaglie, i tovaglioli e i fazzoletti di carta, i giunti di carta, i piatti e simili oggetti di pasta di carta, di carta o di cartone, foggiati a stampo o modellati, i modelli anche riuniti*

8. – *La carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa ed i lavori di tali materie sono compresi in questo Capitolo anche quando presentino diciture stampate o figure, purchè di carattere accessorio, che non sia di natura tale da modificare la loro destinazione iniziale e da farli considerare come oggetti classificandoli nel Capitolo 49*

* * *

A) *Nei casi in cui in questo Capitolo ed in qualunque altra parte della Tariffa sia fatta una distinzione fra carta e cartoni, saranno considerati come cartoni i prodotti pesanti più di 300 grammi per metro quadrato e come carta quelli pesanti 300 grammi o meno.*

B) *Nella classificazione per sottovoci della carta e dei cartoni così detti duplex, triplex e simili (n. 48.01 d), formati da due o più strati di differente impasto, semplicemente riuniti per compressione, si considera come interno lo strato di qualità inferiore.*

C) *Ai fini della discriminazione per sottovoci dei prodotti rientranti nella voce n. 48.07, si considerano a tinta unita anche la carta ed i cartoni aventi colori diversi sulle due facce, purchè il colore su ciascuna faccia sia uniforme, senza disegni nè sfumature.*

D) *Salvo disposizioni diverse, ai fini della discriminazione per sottovoci dei prodotti rientranti nelle voci n. 48.16, e n. 48.21, non sono da considerare come commisti o con guarnizioni, secondo il caso, quelli muniti di fili di materie tessili, o di fermagli, ganci, angoli, occhielli, cordoni ed altri minuti accessori, di materie diverse dalla carta e dai cartoni, non aventi carattere ornamentale, che siano necessari alla confezione dei prodotti stessi o ne facilitino l'uso.*

Segue CAPITOLO 48: **Carta, cartoni, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
		I. - CARTA E CARTONI IN ROTOLI O IN FOGLI		
48.01		Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli.		
a		carta da imballaggio, pesante più di 30 grammi per metro quadrato:		
	2628	1) di paglia, anche tinta in pasta ad un solo colore.	20	15
	2629	2) di pasta bruna, di colore naturale, anche lisciata o calandrata su una o sulle due facce............	25	18
		3) a base di cartaccia o di fibre vegetali ottenute con prevalente trattamento meccanico, anche tinta in pasta ad un solo colore:		
	2630	α) ruvida almeno su una faccia	25	18
	2631	β) lisciata o calandrata	25	18
	2632	4) di altra specie, di colore naturale o tinta in pasta, esclusa quella bianca, ruvida almeno su una faccia...	25	18
b		cartoni non induriti, non collati, di colore naturale.		
	2633	1) di paglia ..	20	15
		2) di pasta meccanica		
	2634	α) cotta a vapore (uso cuoio)	25 (*)	—
	2635	β) altra	25 (*)	—
	2636 —	3) a base di cartaccia (cartoni grigi e simili), di fibre vegetali ottenute con prevalente trattamento meccanico, di pasta semichimica	25 (*)	—
c	2637	carta feltro e cartoni feltro, compresi quelli così detti lanosi	20	15
d		carta e cartoni così detti duplex, triplex e simili, formati da due o più strati di pasta di qualità diversa semplicemente riuniti per compressione		
	2638	1) con strato interno di pasta di paglia .	22	16
	2639	2) con strato interno di pasta Kraft	28	—
	2640	3) altri	25	—
e	2641	carta e cartoni Kraft	28	—
		Cartoni Kraft	—	19
f		carta destinata a giornali o ad altre pubblicazioni periodiche, con linee d'acqua, anche lisciata o calandrata non incollata nè patinata in rotoli di altezza non inferiore ai 37 centimetri, pesante da 45 a 60 grammi per metro quadrato, anche leggermente tinta in pasta, contenente almeno il 70 per cento di pasta di legno meccanica.		
	2642	1) destinata a giornali	15	10
	2643	2) destinata ad altre pubblicazioni periodiche	18	14
		La destinazione a servire per giornali o per altre pubblicazioni periodiche e l'effettivo impiego per questi usi devono essere determinati ed accertati con le norme da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		

Segue CAPITOLO 48: **Carta, cartoni, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
48.01 *(segue)*		Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, ecc.:		
g	2644	carta e cartoni da filtri, carta e cartoni assorbenti	25	18
h	2645	carta da sigarette	35	23
i	2646	ovatta di cellulosa	28	19
l	2647	carta e cartoni lucidati, così detti presspan e simili.....	35	23
m		carta e cartoni non nominati:		
	2648	1) cartoni..	25	18
	2649	2) carta pesante più di 30 grammi per metro quadrato	25	—
		La carta tipo manilla, destinata a servire come supporto per la fabbricazione di carte abrasive, è ammessa al dazio del 5% (*) sul valore, nei limiti di un contingente annuo di quintali 500, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
		3) carta pesante 30 grammi o meno per metro quadrato		
	2650	α) per condensatori	30	20
		β) altra:		
	2651	I) lisciata da una sola parte	28	19
	2652	II) di altra specie................	28	19
48.02	2653	Carta e cartoni fabbricati a mano	Dazio della carta o dei cartoni fabbricati meccanicamente, della voce n. 48.01, secondo la specie	—
48.03		Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli:		
a	2654	all'acido solforico (pergamena vegetale)..............	28	19
b	2655	imitazioni della pergamena vegetale ottenuta con procedimenti chimici analoghi a quelli all'acido solforico...	28	—
c	2656	carta pergamena, carta detta «cristallo», e simili.......	25	—
48.04		Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati nè intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli:		
a	2657	con inserzione di metallo (armati) o rinforzati (con fili o rete di materia tessile, con tessuto, con materie plastiche artificiali, ecc.)	28	19
b	2658	formati di due o più strati o fogli incollati (bristol e simili)	28	19

Segue CAPITOLO 48: **Carta, cartoni, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
48.05		Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli:		
a	2659	ondulati	28	19
b		altri:		
	2660	1) di carta o cartoni Kraft........................	28	19
	2661	2) di altra specie	25	18
48.06		Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli:		
a		carta millimetrata:		
	2662	1) per diagrammi di apparecchi registratori	30	20
	2663	2) di altra specie	30	20
b	2664	altri:	30	20
48.07		Carta e cartoni patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati fantasia o « indiennés » e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n.48.06 e del Capitolo 49), in rotoli o in fogli		
a		patinati o smaltati.		
		1) bianchi o a tinta unita:		
	2665	α) del tipo utilizzato come flani per stereotipia	12	11
	2666	β) di altra specie	28	19
	2667	2) altri (marmorizzati, marezzati, a mosaico, fantasia o « indiennes », decorati a stampa, e simili)	28	19
b		gommati.		
	2668	1) di carta o cartoni Kraft.	28	19
	2669	2) altri	28	19
c	2670	gelatinati (albuminati, caseinati e simili)	28	19
d	2671	amidati (alla fecola, alla destrina e simili)	23	19
e	2672	metallizzati, micacei, vellutati e simili ..	28	19
f	2673	grafitati e simili	28	19
g		verniciati, oleati, cerati, glicerinati, stearinati, paraffinati, compresa la carta impregnata per ricalco o da lucido		
	2674	1) glicerinati	28	19
	2675	2) altri..	28	19

Segue CAPITOLO 48 : **Carta, cartoni, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
48 07 (segue)		Carta e cartoni patinati, intonacati, impregnati, ecc.:		
h		carta indaco, carta carbone ed altra carta per riproduzione di copie, compresa la carta per matrici di duplicatori; carte reattive e carte trattate chimicamente:		
		1) carta per riproduzione di copie:		
	2676	α) senza disegni, scritti, e simili	28	**19**
	2677	β) con disegni, scritti, e simili.....................	**Dazio delle decalcomanie di ogni sorta della voce n. 49.08**	—
	2678	2) altre	**28**	**19**
i		incatramati, bitumati, asfaltati, anche con inserzione di metallo (armati) o rinforzati (con fili o rete di materia tessile, con tessuto, con materie plastiche artificiali, ecc.), sabbiati o non:		
	2679	1) per tettoie	25	18
	2680	2) altri	25	18
l	2681	spalmati o impregnati di lattice di gomma, di resine artificiali o di materie plastiche (bachelizzati e simili), compresi la carta e i cartoni alla nitrocellulosa.....	28	19
m	2682	rinforzati esternamente di tessuto	**Dazio dei tessuti secondo la specie, senza deduzione della carta o del cartone nella ricerca eventuale del peso rispetto alla superficie**	—
n		coloriti, non patinati:		
	2683	1) a tinta unita	28	**19**
	2684	2) altri (marmorizzati, marezzati, a mosaico, fantasia o « indiennés », decorati a stampa, e simili).	28	**19**
o	2685	stampati ..	**Dazio delle immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ecc., della voce n. 49.11, secondo la specie**	—
p		altri:		
	2686	1) induriti con sostanze minerali (tipo cartone pietra e simili).......	28	**19**
	2687	2) di altra specie	28	**19**
		Carta al difenile e simili, in bobine o in fogli, per imballaggio della frutta (1)	—	10
48.08	2688	Lastre di pasta di carta per masse filtranti	25	18

(1) Il trattamento daziario stabilito per la carta al difenile e simili, in bobine o in fogli, per imballaggio della frutta è esteso al prodotto in fogli anche tagliati di qualsiasi dimensione.

Segue CAPITOLO 48: **Carta, cartoni, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
48 09	2689	Lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili	Dazio del legno detto artificiale e ricostituito, ecc., in pannelli ecc., della voce n. 44.18	—
		II. - CARTA E CARTONI TAGLIATI PER UN USO DETERMINATO; LAVORI DI CARTA E DI CARTONE.		
48.10		Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti:		
a	2690	in strisce	35	23
b	2691	altra	35	23
		L'importazione delle cartine e dei tubetti per sigarette di qualsiasi specie, destinati al consumo nel territorio della Repubblica, esclusi i comuni di Livigno e Campione d'Italia, è riservata allo Stato. *È consentita, in deroga al divieto di cui sopra, l'importazione di cartine e di tubetti per sigarette, semprechè servano al consumo personale dell'importatore, in numero complessivo non eccedente i 2000 pezzi. Sul quantitativo importato si riscuote, oltre il dazio, il diritto di monopolio.*		
48 11		Carta da parati, lincrusta e vetrofanie:		
a		carta da parati		
	2692	1) in rotoli di lunghezza superiore a 6 metri.........	35	23
	2693	2) altra...	Dazio della carta o dei cartoni, secondo la specie	
b		lincrusta:		
	2694	1) in rotoli di lunghezza superiore a 6 metri.........	40	25
	2695	2) altra.	Dazio della carta o dei cartoni, secondo la specie	—
c	2696	vetrofanie	25	18
48.12		Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, con intonaco anche di pasta di linoleum:		
a	2697	con intonaco di pasta di linoleum	40	25
b	2698	altri	40	25
48.13		Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili):		
a		senza disegni, scritti, e simili:		
	2699	1) in rotoli o strisce	28	19
	2700	2) in fogli di forma quadrata o rettangolare.........	28	19
	2701	3) di forma diversa dalla quadrata o rettangolare.....	30	20

Segue CAPITOLO 48 · **Carta, cartoni, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
48 13 (*segue*)		Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, ecc.		
b	2702	con disegni, scritti, o simili	Dazio delle decalcomanie di ogni sorta, della voce n. 49 08	—
c	2703	matrici complete per duplicatori	35	20 (*)
48.14		Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini, scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza:		
a	2704	buste	35	23
b	2705	carta da lettere in blocchi, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini	30	20
c	2706	altri	35	23
48 15		Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato		
a	2707	carta igienica preparata in rotoli anche traforati o altrimenti predisposti per facilitare il distacco dei fogli, oppure in fogli piegati a metà ed intercalati a contrasto o riuniti in pacchetti, in libretti e simili	30	20
b		altri		
		1) in rotoli o in strisce:		
	2708	α) lana di carta per imballaggio	18	14
	2709	β) lamette di carta per lavori di intreccio od altri usi	18	14
	2710	γ) carte reattive e carte trattate chimicamente ..	28	19
	2711	δ) carta da sigarette	35	23
	2712	ε) di altra specie	18	14
		Carta al difenile e simili in bobine per imballaggio della frutta (1) .	—	10
		2) in fogli di forma quadrata o rettangolare		
	2713	α) carte reattive e carte trattate chimicamente.	28	19
	2714	β) assorbenti o da filtri	28	19
	2715	γ) carta da lettere	30	20
	2716	δ) di altra specie .	30	20
		Carta al difenile e simili in fogli, per imballaggio della frutta (1)	—	10
		3) in fogli di forma diversa dalla quadrata o rettangolare		
	2717	α) assorbenti o da filtri	28	19
	2718	β) carta tagliata per buste non incollate	30	20
	2719	γ) di altra specie	30	20
		Carta al difenile e simili in fogli, per imballaggio della frutta (1)	—	10

(1) Il trattamento daziario stabilito per la carta al difenile e simili, in bobine o in fogli per imballaggio della frutta, è esteso al prodotto in fogli anche tagliati di qualsiasi dimensione.

Segue CAPITOLO 48 : **Carta, cartoni, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
48.16		Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenenti di carta o di cartone:		
a		di carta:		
		1) commisti con altre materie:		
	2720	α) fatti anche parzialmente di carta Kraft.........	30	20
	2721	β) di altra specie	30	20
		2) altri:		
	2722	α) fatti anche parzialmente di carta Kraft.........	30	20
	2723	β) di altra specie	30	20
b		di cartone:		
	2724	1) commisti con altre materie	30	20
		2) altri		
	2725	α) pieghevoli	30	20
	2726	β) di altra specie .	30	20
48.17	2727	Cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili	30	20
48.18		Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o cartone:		
a	2728	quaderni, blocchi per minute ed appunti	35	23
b		registri, taccuini, libretti per quietanze e simili, agende:		
	2729	1) rilegati in cuoio o pelli, naturali, artificiali o ricostituiti	35	23
	2730	2) di altra specie	35	23
c		album:		
		1) per campioni e per collezione:		
		α) per cartoline postali e per fotografie:		
	2731	I) rilegati in cuoio o pelli, naturali, artificiali o ricostituiti	35	23
	2732	II) di altra specie........................	35	23
		β) altri:		
	2733	I) rilegati in cuoio o pelli, naturali, artificiali o ricostituiti	35	23
	2734	II) di altra specie.......................... ..	35	23
	2735	2) per altri usi, compresi quelli adoperati indifferentemente anche per campioni e per collezioni........	Dazio degli altri lavori di carta, cartone, ecc., della voce n. 48.21, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 48: **Carta, cartoni, ecc.**

NUMERO DI LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
48.18 (*segue*)		Registri, quaderni taccuini, ecc.:		
d		non nominati:		
	2736	1) rilegati in cuoio o pelli, naturali, artificiali o ricostituiti	35	23
	2737	2) di altra specie	35	23
48.19		Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette:		
a	2738	senza disegni o decorazioni	25	18
b	2739	con disegni o decorazioni, oppure rinforzate o munite di occhielli	25	18
48.20		Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti:		
a	2740	con guarnizioni e accessori di altre materie	25	18
b	2741	altri	25	18
48.21		Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:		
a	2742	foggiati a stampo o modellati .	30	20
b	2743	di carta gommata (rotolini di carta gommata su rocchetti, angolini, linguelle a cerniera, chiusure e simili)	30	20
c	2744	incatramati, bitumati o asfaltati	30	20
d	2745	carta rinforzata lungo gli orli per meccanismi di tessitura, carta e cartoni traforati per meccanismi Jacquard e simili	25	18
e	2746	bordure per scaffali e simili, diverse dalla carta a pizzo e dai ricami di carta	30	20
f	2747	carta a pizzo e ricami di carta	30	20
g		tovaglie, tovaglioli e fazzoletti di carta:		
	2748	1) di ovatta di cellulosa	30	20
	2749	2) di altra specie	30	20
h	2750	di carta da filtri	30	20
i	2751	modelli, anche muniti	20	15
l		cornici dette « passe-partout » e simili:		
	2752	1) rilegati in cuoio o pelli, naturali, artificiali o ricostituiti .	35	23
	2753	2) di altra specie	35	23

Segue CAPITOLO 48: **Carta, cartoni, ecc**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
48 21		Altri lavori di pasta di carta, ecc.:		
(*segue*) *m*		altri:		
	2754	1) con guarnizioni di materie diverse dalla carta o dal cartone	30	20
	2755	2) di altra specie ...	30	20

CAPITOLO 49

PRODOTTI DELL'ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *la carta, il cartone e l'ovatta di cellulosa, nonchè i lavori di tali materie, recanti diciture a stampa o vignette aventi carattere accessorio e tali da non modificare la destinazione iniziale di tali prodotti o da non conferire loro i caratteri di oggetti classificabili in questo Capitolo* (*Capitolo* 48);

b) *le carte da giuoco e gli altri prodotti che rientrano nel Capitolo* 97,

c) *le incisioni, stampe e litografie originali* (*n.* 99 02), *i francobolli, le marche da bollo e simili della voce n.* 99.04, *nonche gli oggetti di antichità e gli altri oggetti del Capitolo* 99.

2. – *I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati sono da classificare nella voce n.* 49 01. *Seguono lo stesso trattamento le collezioni di giornali e di pubblicazioni periodiche presentate sotto una stessa copertina.*

3. – *Rientrano egualmente nella voce n.* 49.01:

a) *le raccolte d'incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni siano accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;*

b) *le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;*

c) *i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, o incartonati, oppure rilegati.*

Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non siano accompagnate da un testo e che vengano presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce n. 49.11.

4. – *Gli stampati pubblicitari editi direttamente da una ditta che vi è nominata oppure per suo conto e quelli destinati soprattutto alla pubblicità (compresi gli stampati di propaganda turistica) sono da escludere dalle voci n.* 49.01 *e* 49.02 *e da comprendere nella voce n.* 49.11.

5. – *Si considerano come « album o libri di immagini per bambini », ai sensi della voce n.* 49.03, *gli album o libri nei quali le immagini od illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva ed il carattere essenziale della pubblicazione, mentre il testo, ove esista, ha semplice funzione di leggenda esplicativa.*

6. – *Sono da comprendere nella voce n.* 49.06 *le copie di testi manoscritti o dattilografati ottenute con carta carbone o su carta fotografica sensibilizzata. Le copie ottenute, invece, con apparecchi duplicatori o con altri procedimenti sono assimilate ai testi stampati.*

7. – *Ai sensi della voce n.* 49.09, *per « cartoline postali illustrate » s'intendono le cartoline illustrate aventi una o più diciture a stampa che ne indichino l'uso.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
49.01		Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti.		
a	2756	legati alla rustica, incartonati, o rilegati, costituiti da raccolte di incisioni o stampe, anche senza testo; incisioni o stampe in fogli sciolti numerati, accompagnati da testo esplicativo e costituenti opere complete, raccolte in custodie e cartelle	30	12 (*)
b		altri:		
		1) sciolti, legati alla rustica, incartonati:		
	2757	α) in lingua italiana o con testo misto (italiano e altre lingue)	12	11
	2758	β) in altre lingue, compresi i dizionari con testo misto (italiano e altre lingue)	esente	—
		2) rilegati:		
	2759	α) con semplici accessori o guarnizioni, di minima importanza, di metalli preziosi.................	20	—
		β) non nominati, esclusi quelli classificabili nel Capitolo 71:		
	2760	I) in pelle o in cuoio, anche artificiali o ricostituiti	20	—
		Libri liturgici (messali, breviari e simili) stampati in lingua latina	—	10 (*)

Segue CAPITOLO 49 · **Prodotti dell'arte libraria, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
49 01 (segue)		Libri, opuscoli e stampati simili, ecc.:		
b		altri:		
		2) rilegati:		
		β) non nominati, ecc.:		
	2761	II) con copertina di cartone, anche ricoperti interamente di carta o di tessuto.....	12	—
		aa) in lingua italiana	—	11
		bb) in altre lingue	—	esente
	2762	III) in celluloide o altre materia plastiche artificiali, osso, avorio, madreperla, tartaruga o altre materie simili	20	—
	2763	IV) in qualsiasi altro modo	20	—
49 02		Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati:		
a		di mode:		
	2764	1) stampati in lingua italiana	12	11
	2765	2) stampati in altre lingue	esente	—
b	2766	altri	esente	—
49 03	2 67	Album o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini.....	30	—
49 04		Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata:		
a	2768	in fogli o fascicoli sciolti	esente	—
b	2769	legata alla rustica o incartonata	esente	—
c	2770	rilegata	12	—
49 05		Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali e le carte topografiche, stampati; globi (terrestri o celesti) stampati:		
a		lavori cartografici:		
		1) su carta o cartone, in fogli sciolti o in atlanti semplicemente cuciti:		
	2771	α) stampati in lingua italiana o muti	12	11
	2772	β) stampati in altre lingue	esente	—
		2) su carta foderata di tessuto o in atlanti rilegati:		
	2773	α) stampati in lingua italiana o muti............	20	15
	2774	β) stampati in altre lingue	20	15
b	2775	globi	25	—

Segue CAPITOLO 49: **Prodotti dell'arte libraria, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
49.06	2776	Piani di architetti, di ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali e simili, ottenuti a mano o con riproduzione fotografica, testi manoscritti o dattilografati ..	esente	—
49.07		Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione; carta bollata, biglietti di banca, titoli azionari od obbligazionari e simili, compresi i libretti di assegni ed analoghi:		
a	2777	francobolli, marche da bollo e simili...	30	12 (*)
b		carta bollata, biglietti di banca, titoli azionari o obbligazionari e simili:		
	2778	1) finiti (firmati e numerati)	esente	—
	2779	2) altri.....	20	15
49.08	2780	Decalcomanie di ogni sorta ..	20	15
49.09		Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni.		
a	2781	cartoline postali	22	16
b	2782	altre	30	12 (*)
49.10	2783	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	25	18
49.11		Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento.		
a	2784	supporti di calendari da sfogliare	25	18
b		immagini, incisioni, fotografie:		
	2785	1) immagini religiose	30	—
	2786	2) altre, diverse da quelle della voce n. 49.01, anche in custodia	30	12 (*)
c		altri stampati:		
		1) lavori di pubblicità commerciale:		
	2787	α) giornali e pubblicazioni periodiche, pubblicitari, giornali e pubblicazioni di aziende.	20	15
		β) opuscoli e cataloghi:		
	2788	I) a carattere ufficiale, di interesse generale (turismo, propaganda, ecc.) con esclusione di ogni pubblicità privata	18	14
	2789	II) di altra specie............................	18	14

Segue CAPITOLO 49 : **Prodotti dell'arte libraria, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
49 11 (*segue*)		Immagini, incisioni, fotografie, ecc.:		
c		altri stampati:		
		1) lavori di pubblicità commerciale:		
		γ) altri stampati pubblicitari (biglietti commerciali, lettere circolari, cartelli, annunzi, modalità d'impiego, posologie, prezzi correnti, ecc.):		
	2790	I) a carattere ufficiale, di interesse generale (turismo, propaganda, ecc.) con esclusione di ogni pubblicità privata	18	14
	2791	II) di altra specie.....................	20	15
	2792	2) biglietti di visita, di felicitazioni, di auguri, di partecipazione e simili	20	15
	2793	3) non nominati ..	20	15

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

CAPITOLO 50

SETA E CASCAMI DI SETA

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questa Sezione:*

a) *i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (n. 05.02), i crini ed i cascami di crini (n. 05.03);*

b) *i capelli ed i lavori di capelli (nn. 05.01, 67.03 e 67.04), tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonchè i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati nelle presse da oleifici od in usi tecnici analoghi sono da classificare nella voce n. 59.17,*

c) *i prodotti vegetali del Capitolo 14,*

d) *le fibre di amianto ed i manufatti di amianto (nn. 25.24, 68.13 e 68.14),*

e) *i prodotti delle voci nn. 30.04 e 30.05 (ovatte, garze, bende e simili per la medicina o la chirurgia, legature sterili per suture chirurgiche, ecc.),*

f) *i tessuti sensibilizzati della voce n. 37.03,*

g) *i monofili aventi nella sezione trasversale la massima dimensione superiore ad 1 mm. e le lamette e simili (paglia artificiale) di larghezza superiore a 5 mm., di materie plastiche artificiali (Capitolo 39), nonchè le trecce ed i tessuti costituiti con questi stessi monofili, lamette e simili (Capitolo 46)*

h) *i tessuti, feltri e «stoffe non tessute», impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati (fogliettati) con gomma, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, purchè siano da classificare nel Capitolo 40,*

ij) *le lane non ancora tolte dalle loro pelli o pelli lanate (Capitoli 41 o 43) ed i manufatti di pellicce naturali o artificiali delle voci nn. 43.03 e 43.04,*

k) *gli oggetti di tessuto previsti dalle voci nn. 42.01 e 42.02,*

l) *l'ovatta di cellulosa (Capitolo 48),*

m) *le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, previsti dal Capitolo 64;*

n) *i cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti del Capitolo 65,*

o) *le retine per capelli fatte con tulle, rete, maglia, ecc., (nn. 65.05 o 67.04, secondo il caso),*

p) *i prodotti del Capitolo 67,*

q) *i filati, corde o tessuti ricoperti di abrasivi (n. 68.06),*

r) *le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo sia di fibre di vetro (Capitolo 70),*

s) *i prodotti del Capitolo 94 (mobili, oggetti letterecci e simili)*

t) *gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, ecc.).*

2. – *Prodotti misti*

A) *I prodotti tessili dei Capitoli dal 50 al 57 incluso, costituiti da due o più materie tessili, sono classificati come segue*

a) *i prodotti costituiti per più del 10% in peso di fibre tessili previste dal Capitolo 50, considerate complessivamente, (seta e cascami di seta), sono compresi in tale Capitolo e classificati nella voce relativa al prodotto della materia serica (seta o cascami) prevalente in peso,*

b) *gli altri prodotti sono classificati come quelli della materia tessile prevalente in peso.*

B) *Per l'applicazione di queste regole*

a) *i filati metallici sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come un prodotto tessile ai fini della classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati,*

b) *quando una stessa voce prevede più materie tessili (per esempio, seta e cascami di seta, lana pettinata e lana cardata, ecc.), queste sono da considerare come una sola materia tessile,*

c) *non si tiene conto delle materie diverse da quelle tessili contenute nei prodotti misti, salvo il caso previsto dal paragrafo B-a) di cui sopra.*

C) *Le disposizioni contenute nei paragrafi A) e B) si applicano anche ai filati specificati nelle Note 3 e 4 seguenti.*

3. – A) *Salvo le eccezioni previste dal seguente paragrafo B), sono considerati in questa Sezione come «spago, corde e funi», i filati (semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés))·*

a) *di seta, di cascami di seta o di fibre artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofili del Capitolo 51), di peso superiore a 2 gr. per metro (18 000 denari),*

b) *di fibre sintetiche (compresi quelli fatti con due o più monofili del Capitolo 51), di peso superiore a 1 gr. per metro (9000 denari):*

c) *di canapa e di lino:*
lucidati,
non lucidati, di peso superiore a 2 gr. per metro;

d) *di cocco, a tre capi o più;*

e) *di altre fibre vegetali, di peso superiore a 2 gr. per metro;*

f) *armati di metallo.*

B) *Le disposizioni della precedente lettera A) non si applicano:*

a) *ai filati di lana, di peli o di crine ed ai filati di carta, non armati;*

b) *alle fibre tessili sintetiche ed artificiali presentate sotto forma di fasci (cables) di qualsiasi specie, nastri o lucignoli;*

c) *al pelo di Messina, alle imitazioni del catgut di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali ed ai monofili del Capitolo 51;*

d) *ai fili di metallo misti ai filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati (vergolinati) con metallo, ed ai filati tessili metallizzati, della voce n. 52.01;*

per i filati tessili armati di metallo valgono le disposizioni del paragrafo A-f) *di cui sopra;*

e) *ai filati di criniglia ed ai filati spiralati (vergolinati) della voce n. 58 07.*

4. – A) *Salvo le eccezioni previste al seguente paragrafo* B), *sono considerati come* « preparati per la vendita al minuto » *nei Capitoli 50, 51, 53, 54, 55 e 56, i filati avvolti*

a) *su cartoncini, bobine, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, del peso massimo (compreso il supporto) di:*

200 *gr. per il lino ed il ramié;*

85 *gr. per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;*

125 *gr. per le altre materie tessili;*

b) *in matasse o matassine, del peso massimo di:*

85 *gr. per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;*

125 *gr. per le altre materie tessili;*

c) *in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori, il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina*

85 *gr. per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;*

125 *gr. per le altre materie tessili.*

B) *Le disposizioni della precedente lettera* A) *non si applicano:*

a) *ai filati semplici di qualunque materia tessile, fatta eccezione*

per i filati semplici di lana e di peli fini, greggi,

per i filati semplici di lana e di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, misuranti meno di m. 2000 *per kg.,*

b) *ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés):*

di seta o cascami di seta, comunque presentati,

di altre materie tessili (ad eccezione della lana e dei peli fini), presentati in matasse;

c) *ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, misuranti metri* 75 000 *o più per ogni kg di filato ritorto.*

d) *ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di qualunque materia tessile, presentati:*

in matasse ad aspatura incrociata,

su supporti che implicano il loro impiego nell'industria tessile (quali, per esempio tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni).

5. – *Si considerano come*

a) *tessuti a punto di garza, ai sensi della voce n* 55 07, *i tessuti la cui catena è costituita su tutta o su parte della loro superficie da filati fissi (fili diritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama;*

b) *tulli o tessuti a « maglie annodate » (reti), lisci, ai sensi della voce n. 58 08, quelli che presentano su tutta la superficie una serie unica di maglie regolari di uguale forma e dimensione, senza alcun disegno nè riempimento delle maglie. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei piccoli fori che figurano nei punti di congiunzione e che sono inerenti alla formazione della maglia.*

6. – *In questa Sezione si considerano « confezionati »:*

a) *i manufatti tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare;*

b) *i manufatti finiti direttamente al telaio all'atto della tessitura e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo semplice taglio che li separi gli uni dagli altri, senza cucitura od altra lavorazione complementare, come alcuni tipi di strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo (« quadrati ») e coperte;*

c) *i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque (ad esclusione dei tessuti in pezza mancanti di cimosa con bordi semplicemente fermati per evitarne lo sfilacciamento), oppure provvisti di frange annodate ottenute con i fili del tessuto stesso o con fili aggiunti;*

d) *i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;*

e) *i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (ad esclusione delle pezze dello stesso tessuto riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonchè delle pezze costituite da due o più tessuti sovrapposti su tutta le loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di ovatta).*

7. – *Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo stesso delle voci, non rientrano nei Capitoli dal 50 al 57 o nei Capitoli dal 58 al 60, i manufatti confezionati ai sensi della Nota 6. Non rientrano nei Capitoli dal 50 al 57 i manufatti da classificare nei Capitoli 58 o 59.*

* * *

A) *Ai fini della discriminazione, ove ne sia il caso, nelle relative sottovoci dei filati compresi nelle voci di questa Sezione, sono da considerare:*

a) *greggi*

1) *i filati che, non avendo subito alcuna operazione di imbianchimento o di tintura, presentano il colore naturale delle fibre costitutive,*

2) *i filati che hanno ricevuto una colorazione fugace la quale scompare dopo una semplice lavatura col sapone (filati detti « falsi tinti »),*

3) *i filati fabbricati con cascami senza colore ben determinato (filati detti grigi o « grisaille »);*

b) *imbianchiti*

1) *i filati purgati o che hanno subito un'operazione d'imbianchimento prima o dopo la loro fabbricazione (imbianchiti in fiocco o imbianchiti in filo);*

2) *i filati semicandidi (crémés);*

3) *i filati tinti in bianco;*

c) *tinti:*

1) *i filati tinti prima o dopo la loro fabbricazione (tinti in fiocco e tinti in filo), esclusi quelli tinti in bianco o in colorazioni fugaci;*

2) *i filati screziati;*

d) *stampati:*

1) *i filati stampati propriamente detti;*

2) *i filati stampati in nastri (chinos).*

B) *Ai fini della discriminazione, ove ne sia il caso, nelle relative sottovoci dei tessuti compresi nelle voci di questa Sezione sono da considerare:*

a) *greggi:*

i tessuti fabbricati con filati da considerare greggi ai sensi della precedente Nota A) *e che in pezza non hanno subito alcuna operazione d'imbianchimento o di tintura, anche se comportino cariche od appretti non colorati:*

b) *imbianchiti:*

1) *i tessuti fabbricati con i filati da considerare imbianchiti ai sensi della precedente Nota* A);

2) *i tessuti che siano stati imbianchiti in pezza,*

3) *i tessuti fabbricati con filati da considerare greggi unitamente a filati da considerare imbianchiti, ai sensi della precedente Nota* A),

4) *i tessuti purgati e quelli semicandidi (crémés);*

5) *i tessuti tinti in bianco,*

c) *tinti*

1) *i tessuti fabbricati con filati di un solo colore senza sfumature, esclusi quelli semicandidi (crémés) e tinti in bianco;*

2) *i tessuti che siano stati tinti in pezza;*

3) *i tessuti fabbricati con filati screziati;*

d) *a colori*

1) *i tessuti costituiti da filati di diversi colori e sfumature:*

2) *i tessuti costituiti da filati greggi e imbianchiti unitamente a filati tinti;*

3) *i tessuti greggi, broccati con fili colorati.*

In ogni caso non si tiene conto dei fili costituenti le cimose e le estremità delle pezze;

e) *stampati*

1) *i tessuti stampati dopo la tessitura in uno o più colori o sfumature;*

2) *i tessuti fabbricati con filati stampati*

3) *i tessuti costituiti da filati greggi, imbianchiti o tinti, unitamente a filati stampati;*

4) *i tessuti fabbricati con catene ordite stampate,*

5) *i tessuti che presentano disegni ottenuti col pennello, la spazzola o l'aerografo mici o altrimenti, esclusi quelli della voce n* 59 12,

6) *i tessuti stampati mediante applicazione di borre di cimatura.*

f) *mercerizzati:*

1) *i tessuti fabbricati anche parzialmente con filati mercerizzati;*

2) *i tessuti mercerizzati in pezza;*

3) *i tessuti ottenuti con filati lucidati;*

g) *lisci (non operati)*

i tessuti che presentano su ciascuna faccia una sola ed identica armatura fondamentale, cioè i tessuti ad armatura a tela (o taffetà), saia (o levantina), batavia, raso (o satin),

h) *broccati*

i tessuti che presentano effetti o disegni ottenuti mediante uno o più filati (fili broccatori), indipendenti dal tessuto di fondo e che possono, perciò, essere tolti senza che il tessuto sia distrutto.

C) *Salvo disposizioni diverse, la marezzatura, l'impressione a secco (gaufrage) e le operazioni di rifinitura (finissage) meccanica necessarie alla tessitura non influiscono sulla classificazione dei tessuti.*

D) *i manufatti di questa Sezione, semplicemente orlati con punti di ricamo, che non presentano altro lavoro di ricamo, sono considerati come manufatti confezionati non ricamati.*

E) *Salvo disposizioni diverse, ai fini della distinzione per sottovoci, ove ne sia il caso, dei prodotti dei Capitoli* 58, 59, 60, 61, 62, *misti, costituiti da due o più materie tessili, sono da osservare le disposizioni della Nota legale* 2 *premessa a questa Sezione.*

A tale effetto, non si tiene conto della composizione del tessuto di fondo:

a) *per i tappeti delle voci nn* 58.01 e 58 02, *tessuti su canovaccio, oppure a superficie vellutata o a ricci,*

b) *per i velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, della voce n.* 58 04 *o costituenti prodotti da considerare nastri, galloni e simili, della voce n.* 58.05.

Non si tiene conto, altresì, delle anime o delle imbottiture dei prodotti della voce n. 58 07, *nè dei fili costituenti il ricamo dei prodotti della voce n.* 58 10, *diversi dai pizzi chimici e dai ricami a fondo tagliato.*

F) *Non ha influenza, ai fini della classificazione degli abiti e delle confezioni in genere, la presenza di fodere, colli, risvolti, polsini, maniche, distintivi, nastri, guarnizioni e simili.*

G) *Sui filati di materie tessili e sui relativi manufatti si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine.*

Numero e lettera		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
50.01	2794	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	10	—
50.02		Seta greggia (non torta):		
a	2795	cruda	15	—
b	2796	altra	20	17

Segue CAPITOLO 50: **Seta e cascami di seta.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
50.03		Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura):		
a	2797	in massa	5	esente
b		pettinati, cardati, sfilacciati:		
	2798	1) in fiocco o mannelle	8	3
	2799	2) in nastri o lucignoli	12	6
50.04		Filati di seta non preparati per la vendita al minuto:		
a	2800	crudi	15	—
b	2801	altri	20	17
50.05		Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto:		
a		semplici:		
	2802	1) greggi, sgommati o imbianchiti	12	6
	2803	2) altri	15	8
b		ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
	2804	1) greggi, sgommati o imbianchiti	12	6
	2805	2) altri	15	8
50.06		Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto:		
a		semplici:		
	2806	1) greggi	12	6
	2807	2) altri	15	8
b		ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
	2808	1) greggi	12	6
	2809	2) altri	15	8
50.07		Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto:		
a	2810	di seta	20	17
b	2811	di borra di seta (schappe)	20	15
c	2812	di roccadino o pettenuzzo	20	15

Segue CAPITOLO 50: **Seta e cascami di seta.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
50.08		Pelo di Messina (crino di Firenze); imitazioni del catgut preparate con fili di seta:		
a	2813	pelo di Messina (crino di Firenze)	20	15
b	2814	imitazioni del catgut preparate con fili di seta	20	15
50.09		Tessuti di seta o di borra di seta (schappe):		
a		crespi:		
		1) puri:		
		α) lisci:		
	2815	I) greggi	20	15
	2816	II) imbianchiti o tinti	25	18
	2817	III) a colori	25	18
	2818	IV) stampati	25	18
		β) operati o broccati:		
	2819	I) greggi	20	15
	2820	II) imbianchiti o tinti	25	18
	2821	III) a colori	25	18
	2822	IV) stampati	25	18
		2) misti con altre materie tessili, contenenti seta o borra di seta (schappe):		
	2823	α) in misura superiore a 10 ma non superiore a 12%	Dazio dei crespi o dei tessuti delle materie tessili diverse dalle seriche, secondo la specie	—
		β) in misura superiore a 12 ma non superiore a 50%:		
	2824	I) greggi	20	15
	2825	II) altri	25	18
	2826	γ) in misura superiore a 50%	Dazio dei crespi di seta o di borra di seta (schappe) puri, secondo la specie	—
b		tessuti tipici dell'estremo Oriente:		
	2827	1) di pura seta, lisci, greggi o semplicemente sgommati: pongées, habutai, corah, tupah, shantung, honan, assan e simili	25	18
	2828	2) altri	30	20
c		tessuti graticolati ed altri tessuti radi, (mussoline, grenadine, veli e simili, garze, étamines, ecc.):		
	2829	1) lisci	25	18
	2830	2) operati	25	18

Segue CAPITOLO 5 : **Seta e cascami di seta.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
50 09 (*segue*)		Tessuti di seta o di borra, ecc.:		
d		altri:		
		1) puri:		
		α) lisci:		
	2831	I) greggi	25	18
	2832	II) imbianchiti, tinti od a colori	25	18
	2833	III) stampati	25	18
		β) operati o broccati:		
	2834	I) greggi	25	18
	2835	II) imbianchiti, tinti od a colori	25	18
	2836	III) stampati	25	18
		2) misti, con altre materie tessili, contenenti seta o borra di seta (schappe):		
	2837	α) in misura superiore a 10 ma non superiore a 12%	25	18
	2838	β) in misura superiore a 12 ma non superiore a 50%	25	18
	2839	γ) in misura superiore a 50%	Dazio dei tessuti di seta o di borra di seta (schappe), altri, puri, secondo la specie	—
50 10		Tessuti di roccadino o pettenuzzo di seta:		
a	2840	greggi	25	15
b	2841	altri	25	15

CAPITOLO 51

MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI CONTINUE

NOTE:

1\. – *Le espressioni «fibre tessili sintetiche» o «fibre tessili artificiali», figuranti in qualsiasi Sezione della Tariffa, indicano le fibre o i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente:*

a) *per polimerizzazione o condensazione di monomeri organici, quali poliamidi, poliesteri, poliuretani e derivati polivinilici;*

b) *per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (cellulosa, caseina, proteine, alghe, ecc.), quali il filato viscosa (rayon), il filato acetato, il filato cupro (cupro-ammoniacale) e le fibre di alginati. Le fibre o i filamenti, di cui alla lett.* a), *si considerano «sintetici» e quelli della lett.* b) *«artificiali».*

2\. – *La voce n.* 51 01 *non comprende i fasci (câbles) da fiocco, di fibre tessili sintetiche ed artificiali, che rientrano nel Capitolo 56.*

3\. – *Non sono considerati continui i filati detti «rotti», costituiti, per la massima parte, da fibre provenienti dalla rottura di fili continui passati attraverso un appropriato dispositivo meccanico (Capitolo 56).*

4\. – *I monofili di materie tessili sintetiche ed artificiali, non aventi nella sezione trasversale alcuna dimensione superiore ad 1 mm., sono classificati:*

— *nella voce n.* 51.01, *se il loro peso è inferiore a* 6,6 *mg. per metro* (60 denari),

— *nella voce n.* 51.02, *in caso contrario.*

I monofili, aventi nella sezione trasversale una dimensione superiore ad 1 mm., sono da classificare nel Capitolo 39.

Le lamette e simili (paglia artificiale) di materie tessili sintetiche ed artificiali sono classificate nella voce n. 51 02, qualora la loro larghezza non oltrepassi 1,5 mm., e nel Capitolo 39 in caso contrario.

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
51 01		Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto:		
a		di fibre tessili sintetiche:		
		1) poliamidiche:		
		α) semplici:		
		I) non torti o torti a meno di 400 giri:		
	2842	*aa*) greggi o imbianchiti	30	15 (*)
	2843	*bb*) altri	30	15 (*)
		II) torti a 400 giri o più:		
	2844	*aa*) greggi o imbianchiti	30	15 (*)
	2845	*bb*) altri	30	15 (*)
		β) ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
	2846	I) greggi o imbianchiti	30	15 (*)
	2847	II) altri	30	15 (*)
		2) viniliche:		
		α) semplici:		
		I) non torti o torti a meno di 400 giri:		
	2848	*aa*) greggi o imbianchiti	30	15 (*)
	2849	*bb*) altri	30	15 (*)
		II) torti a 400 giri o più:		
	2850	*aa*) greggi o imbianchiti	30	15 (*)
	2851	*bb*) altri	30	15 (*)
		β) ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
	2852	I) greggi o imbianchiti	30	15 (*)
	2853	II) altri	30	15 (*)

Segue CAPITOLO 51: **Materie tessili sintetiche, ecc.**

NUMERO DI LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
51 01 (*segue*)		Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, ecc.:		
a		di fibre tessili sintetiche:		
		3) poliesteri:		
		α) semplici:		
		I) non torti o torti a meno di 400 giri:		
	2854	*aa*) greggi o imbianchiti	30	15 (*)
	2855	*bb*) altri	30	15 (*)
		II) torti a 400 giri o più:		
	2856	*aa*) greggi o imbianchiti	30	15 (*)
	2857	*bb*) altri	30	15 (*)
		β) ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
	2858	I) greggi o imbianchiti	30	15 (*)
	2859	II) altri	30	15 (*)
		4) acrilonitriliche:		
		α) semplici:		
		I) non torti o torti a meno di 400 giri:		
	2860	*aa*) greggi o imbianchiti	30	15 (*)
	2861	*bb*) altri	30	15 (*)
		II) torti a 400 giri o più:		
	2862	*aa*) greggi o imbianchiti	30	15 (*)
	2863	*bb*) altri	30	15 (*)
		β) ritorti o ritorti su ritorto (câblés)		
	2864	I) greggi o imbianchiti	30	15 ( )
	2865	II) altri	30	15 (*)
		5) altre fibre sintetiche:		
		α) semplici:		
		I) non torti o torti a meno di 400 giri:		
	2866	*aa*) greggi o imbianchiti	30	15 (*)
	2867	*bb*) altri	30	15 (*)
		II) torti a 400 giri o più:		
	2868	*aa*) greggi o imbianchiti	30	15 (*)
	2869	*bb*) altri	30	15 (*)
		β) ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
	2370	I) greggi o imbianchiti	30	15 (*)
	2871	II) altri	30	15 (*)

Segue CAPITOLO 51 : **Materie tessili sintetiche, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
51 01 (*segue*)		Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, ecc.:		
b		di fibre tessili artificiali:		
		1) all'acetato:		
		α) semplici:		
		I) non torti o torti a meno di 400 giri:		
	2872	*aa*) greggi o imbianchiti	25	18
	2873	*bb*) altri	25	18
		II) *torti a 400 giri o più:*		
	2874	*aa*) greggi o imbianchiti	25	18
	2875	*bb*) altri	25	18
		III) ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
	2876	*aa*) greggi o imbianchiti	25	18
	2877	*bb*) altri	25	18
		2) al cuprammonio:		
		α) semplici:		
		I) non torti o torti a meno di 400 giri:		
	2878	*aa*) greggi o imbianchiti	25	18
	2879	*bb*) altri	25	18
		II) torti a 400 giri o più.		
	2880	*aa*) greggi o imbianchiti	25	18
	2881	*bb*) altri	25	18
		III) ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
	2882	*aa*) greggi o imbianchiti	25	18
	2883	*bb*) altri	25	18
		3) alla viscosa:		
		α) semplici:		
		I) non torti o torti a meno di 400 giri:		
	2884	*aa*) greggi o imbianchiti	25	18
		Filati di rayon di alta tenacità per pneumatiche greggi o imbianchiti	—	18
	2885	*bb*) altri	25	18
		II) torti a 400 giri o più:		
	2886	*aa*) greggi o imbianchiti	25	18
	2887	*bb*) altri	25	18
		III) ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
	2888	*aa*) greggi o imbianchiti	25	18
	2889	*bb*) altri	25	18
	2890	4) di altre fibre artificiali	Dazio dei filati alla viscosa, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 51 : **Materie tessili sintetiche, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
51.02		Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) e imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali:		
a	2891	di materie tessili sintetiche	35	11
b		di materie tessili artificiali:		
	2892	1) lamette	25	11
	2893	2) altri	25	11
51.03		Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto:		
a	2894	di fibre sintetiche	40	20
b		di fibre artificiali:		
	2895	1) all'acetato	35	23
	2896	2) al cuproammonio ...	35	23
	2897	3) altre	35	23
51.04		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n. 51.01 o 51.02).		
a		di fibre sintetiche.		
		1) crespi:		
	2898	α) puri	30	25
	2899	β) misti con altre materie tessili	Dazio dei crespi di fibre tessili sintetiche, continue, puri	25
		2) tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadine, veli e simili, garze, étamines, ecc.):		
	2900	α) lisci	30	—
	2901	β) operati	30	—
		3) non nominati:		
		α) puri:		
		I) lisci:		
	2902	*aa*) greggi o imbianchiti	30	25
	2903	*bb*) tinti od a colori	30	—
	2904	*cc*) stampati	30	—
		II) operati:		
	2905	*aa*) greggi o imbianchiti	30	25
	2906	*bb*) tinti od a colori	30	—
	2907	cc) stampati	30	—

Segue CAPITOLO 51 : **Materie tessili sintetiche, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
51.04 (segue)		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue ecc.:		
a		di fibre sintetiche:		
		3) non nominati:		
		β) misti con altre materie tessili:		
	2908	I) contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 per cento	25	18
	2909	II) altri	Dazio dei tessuti di fibre tessili sintetiche continue non nominati puri, secondo la specie	25
b		di fibre artificiali:		
		1) crespi:		
		α) puri:		
		I) lisci:		
	2910	aa) greggi o imbianchiti	25	18
	2911	bb) tinti od a colori	25	18
	2912	cc) stampati	25	8
		II) operati o broccati:		
	2913	aa) greggi o imbianchiti	25	18
	2914	bb) tinti od a colori	25	18
	2915	cc) stampati	25	18
	2916	β) misti con altre materie tessili	Dazio dei crespi di fibre tessili artificiali continue, puri secondo la specie	—
		2) tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadine, veli e simili, garze, etamines, ecc.:		
	2917	α) lisci	20	15
	2918	β) operati .	25	18
		3) non nominati:		
		α) puri:		
		I) lisci:		
	2919	aa) greggi o imbianchiti	25	18
		Tessuti di rayon di alta tenacità per pneumatiche, lisci, greggi o imbianchiti	—	18
	2920	bb) tinti od a colori	25	18
	2921	cc) stampati	25	18
		II) operati:		
	2922	aa) greggi o imbianchiti	25	18
	2923	bb) tinti od a colori	25	18
	2924	cc) stampati	25	18
		β) misti con altre materie tessili:		
	2925	I) contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 per cento	25	18
	2926	II) altri	Dazio dei tessuti di fibre tessili artificiali continue, non nominati, puri, secondo la specie	—

CAPITOLO 52

FILATI METALLICI

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore: Generale %	Temporaneo %
52.01		Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo, e filati metallizzati:		
a		filati metallici:		
	2927	1) di metalli preziosi o placcati di metalli preziosi; dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accettabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore al 4 per mille	39	20
	2928	2) altri	30	20
b		filati tessili metallizzati:		
	2929	1) per galvanoplastica	Dazio dei filati metallici, secondo la specie	—
	2930	2) altri	Dazio dei filati della materia tessile, da cui sono ostituiti, secondo la specie, tinti	—
52.02		Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici e di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili:		
a		di fili di metallo o di filati metallici:		
		1) contenenti meno di 25% di metallo:		
		α) senza seta nè cascami di seta, nè fibre sintetiche:		
	2931	I) di metalli preziosi o placcati di metalli preziosi; dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	20	15
	2932	II) altri	20	15
		β) contenenti seta, cascami di seta o fibre sintetiche:		
	2933	I) di metalli preziosi o placcati di metalli preziosi; dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o; qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	25	18
	2934	II) altri	25	18

Segue CAPITOLO 52: **Filati metallici.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
52.02 (*segue*)		Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici, ecc.:		
a		di fili di metallo o di filati metallici:		
		2) contenenti 25% o più di metallo:		
		α) senza seta, nè cascami di seta, nè fibre sintetiche:		
	2935	I) di metalli preziosi o placcati di metalli preziosi; dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	20	15
	2936	II) altri	20	15
		β) contenenti seta, cascami di seta o fibre sintetiche:		
	2937	I) di metalli preziosi o placcati di metalli preziosi; dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	25	18
	2938	II) altri	25	18
b		di filati tessili metallizzati:		
	2939	1) per galvanoplastica	Dazio dei tessuti di filati metallici, secondo la specie	—
	2940	2) altri	Dazio dei tessuti della materia tessile da cui sono costituiti, secondo la specie, tinti	—

CAPITOLO 53

LANA, PELI E CRINI

NOTA:

Sotto la denominazione di « peli fini » sono compresi i peli di alpagà, lama, vigogna, yack, cammello, capra mohair, capra del Tibet, capre del Cachemir e simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria e topo muschiato

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
53.01		Lane in massa:		
a	294	sudice e lavate a dosso	esente	—
b	2942	lavate a fondo	esente	—
53.02		Peli fini o grossolani, in massa:		
a		peli fini:		
	2943	1) di coniglio d'angora	esente	—
	2944	2) di alpagà, lama, vigogna, yack, cammello, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir e simili..	esente	—
	2945	3) altri	esente	—
b		peli grossolani:		
	2946	1) non arricciati	esente	—
	2947	2) arricciati	esente	—
53.03		Cascami di lana e di peli (fini o grossolani), esclusi gli sfilacciati:		
a	2948	pettinacce	esente	—
b	2949	cascami di filatura	esente	—
c	2950	altri	esente	—
53.04		Sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani):		
a		di lana e di peli fini:		
	2951	1) di colore non uniforme	10	5
	2952	2) altri	10	5
b	2953	di peli grossolani....................................	esente	—
53.05		Lane e peli (fini o grossolani), cardati o pettinati:		
a		cardati:		
	2954	1) in nastro od in lucignolo	8	—
		Lane cardate in nastro od in lucignolo	—	5

Segue CAPITOLO 53: **Lana, peli e crini.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
53.05 (segue)		Lane e peli (fini e grossolani) cardati o pettinati:		
a		cardati:		
	2955	2) altri	esente	—
b	2956	pettinati	8	—
		Lane pettinate	—	5
		I peli di mohair e di alpagà, pettinati, possono essere ammessi in esenzione da dazio entro il limite di un contingente annuo da stabilirsi dal Ministro per le finanze d'intesa con quello del commercio con l'estero e quello per l'industria ed il commercio.		
53.06	2957	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto .	Dazio dei filati di lana pettinata non preparati per la vendita al minuto della voce n. 53.07, secondo la specie	—
53.07		Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto:		
a		puri:		
		1) semplici:		
	2958	α) greggi	14	12
	2959	β) altri ..	14	12
		2) ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
	2960	α) greggi	14	12
	2961	β) altri	14	12
b	2962	misti con altre materie tessili	Dazio dei filati di lana pettinata non preparati per la vendita al minuto, puri secondo la specie	—
53.08		Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto		
a	2963	greggi	14	12 (1)
b	2964	altri	14	12 (1)
		I filati di peli di mohair e di alpagà possono essere ammessi in esenzione da dazio entro il limite di un contingente annuo da stabilirsi dal Ministro per le finanze d'intesa con quello per il commercio estero.		
53.09		Filati di peli grossolani o di crine non preparati per la vendita al minuto:		
a	2965	filati di crine spiralati	25	18
b	2966	altri	10	—

(1) Il dazio del 12 per cento non si applica ai filati di lana mohair pura, greggi, imbianchiti, tinti o stampati per i quali operano i dazi convenzionati.

Segue CAPITOLO 53: **Lana, peli e crini.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
53.10		Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto:		
a	2967	filati di crine spiralati	25	18
b	2968	altri	20	15
53 11		Tessuti di lana o di peli fini:		
a	2969	per coperte	25	20
b		per altri usi:		
		1) puri·		
	2970	α) stampati	26	20
		β) altri, pesanti per metro quadrato:		
	2971	I) più di 450 grammi......................	26	—
	2972	II) più di 250 fino a 450 grammi	26	—
	2973	III) 250 grammi o meno	26	—
		2) misti con altre materie tessili:		
	2974	α) contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 per cento....	25	18
	2975	β) altri	Dazio dei tessuti di lana o di peli fini, per altri usi, puri secondo la specie	—
53.12		Tessuti di peli grossolani:		
a		puri:		
	2976	1) per coperte	25	20
	2977	2) per altri usi	20	15
b		misti con altre materie tessili:		
	2978	1) contenenti seta o bora di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 per cento	25	18
		2) altri:		
	2979	α) per coperte	25	20
	2980	β) per altri usi	Dazio dei tessuti di peli grossolani, puri, per altri usi	—
53.13		Tessuti di crine:		
a	2981	puri	20	15
b		misti con altre materie tessili:		
	2982	1) contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 per cento....	25	18
	2983	2) altri	Dazio dei tessuti di crine, puri	—

CAPITOLO 54

LINO E RAMIE

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
54.01		Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati):		
a	2984	greggio, macerato, stigliato	10	—
b	2985	altro	15	—
c	2986	stoppe e cascami	15	8
54.02		Ramiè greggio, decorticato, sgommato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati):		
a	2987	greggio, decorticato, sgommato; stoppe e cascami ..	10	5
b	2988	altro	15	8
54 03		Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto:		
a		puri:		
		1) semplici, che misurano per ogni chilogramma:		
	2989	α) fino a 35 mila metri	25	—
		I) fino a 15 mila metri o meno ...	—	23
		II) più di 15 mila metri fino a 35 mila metri	—	18
	2990	β) più di 35 fino a 50 mila metri	20	13
	2991	γ) più di 50 mila metri	15	5
	2992	2) ritorti o ritorti su ritorto (câblés)...............	30	—
b	2993	misti con altre materie tessili.......................	Dazio dei filati di lino ecc., non preparati ecc puri, secondo la specie	—
54.04		Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto:		
a	2994	filati a lungo tiglio per la lavorazione a mano o a macchina delle calzature	30	20
b	2995	altri	30	25
54.05	-	Tessuti di lino o di ramiè:		
a		puri:		
		1) lisci:		
	2996	α) greggi	35	25

Segue CAPITOLO **54**: **Lino e ramiè.**

Numero e lettera		Denominazione delle merci	Dazio sul valore	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
54.05 *(segue)*		Tessuti di lino ecc.:		
a		puri:		
		1) lisci:		
	2997	β) imbianchiti, semicandidi, lavati, lisciviati, apprettati	35	—
	2998	γ) a colori o tinti.	35	22
	2999	δ) stampati	35	25
		2) operati:		
	3000	α) greggi	35	25
	3001	β) imbianchiti, semicandidi, lavati, lisciviati, apprettati	35	—
	3002	γ) a colori o tinti	35	25
	3003	δ) stampati	35	25
b		misti con altre materie tessili:		
	3004	1) contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 per cento....	25	18
	3005	2) altri	Dazio dei tessuti di lino ecc., puri, secondo la specie	—

o

CAPITOLO 55

COTONE

* * *

A) *Sono da considerare « cordonetti », ai sensi delle distinzioni della voce n 55.05. i filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câbles), che hanno subito la ritorcitura finale in senso inverso a quello della torsione subita dai singoli elementi, composti, a loro volta, da due soli capi o fili elementari.*

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
55.01		Cotone in massa:		
a	3006	greggio	8	—
b		altro:		
	3007	1) in pacchi del peso fino a mezzo chilogrammo......	10	—
	3008	2) altro	10	—
55.02		Linters di cotone:		
a	3009	greggi	8 (1)	6 (1)
b	3010	altri	10	8
		Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, sono ammessi 1) *in esenzione da dazio i linters greggi da impiegarsi per la produzione del cotone idrofilo destinato alla nitrazione o all'acetizzazione, nonche, entro i limiti di un contingente da stabilirsi annualmente dal Ministro per le finanze d'intesa col Ministro per il commercio con l'estero e con quello per l'industria ed il commercio, i linters greggi destinati, previa idrofilizzazione, alla produzione di fibre tessili speciali ad alta resistenza per pneumatiche, ottenute col processo alla viscosa e del rajon ottenuto col processo cuproammoniacale,* (2) 2) *al dazio del 5% sul valore i linters idrofilizzati destinati alla produzione di fibre artificiali (rajon) all'acetato di cellulosa, nonchè, entro i limiti di un contingente da stabilirsi annualmente dal Ministro per le finanze d'intesa col Ministro per il commercio con l'estero e con quello per l'industria ed il commercio, i linters idrofilizzati destinati alla produzione di fibre tessili artificiali speciali ad alta resistenza, per pneumatiche, ottenute col processo alla viscosa e delle fibre artificiali ottenute col processo cuproammoniacale* (2) (3) 3) *al dazio dell'8% sul valore i linters idrofilizzati destinati alla nitrazione per la fabbricazione della celluloide e simili.* (3)		
55.03		Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pèttinati nè cardati:		
a	3011	greggi	8	6
b	3012	altri	10	8

(1) È sospesa l'applicazione del dazio.

(2) Le agevolazioni daziarie per i linters di cotone destinati alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali sono accordate senza limite di contingenti, con le norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) È da applicare il dazio temporaneo del 2% sul valore Però, i linters idrofilizzati, destinati alla produzione di fibre tessili artificiali ottenute col processo cuproammoniacale, sono ammessi in esenzione da dazio nei limiti di un contingente annuo di quintali 40.000.

Segue CAPITOLO 55 : **Cotone.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
55.04	3013	Cotone cardato o pettinato	10	—
55 05		Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto:		
a		puri:		
		1) non lucidati nè mercerizzati:		
		α) semplici, a torsione regolare, stratorti e a torsione speciale per veli e crespi		
		I) greggi, misuranti per chilogramma:		
	3014	*aa*) meno di 99 500 metri	15	—
	3015	*bb*) 99.500 metri o più, ma meno di 150.000....	20	—
	3016	*cc*) 150.000 metri o più....................	25	—
		II) imbianchiti, misuranti per chilogramma:		
	3017	*aa*) meno di 99.500 metri	15	—
	3018	*bb*) 99.500 metri o più, ma meno di 150.000....	20	—
		I) 99.500 metri o più, ma meno di 135.000 metri	—	18
		II) 135.000 metri o più ma meno di 150.000 metri	—	16
	3019	*cc*) 150.000 metri o più	25	16
		III) tinti o stampati, misuranti per chilogramma·		
	3020	*aa*) meno di 99.500 metri	15	—
	3021	*bb*) 99.500 metri o più, ma meno di 150 000....	20	—
		I) 99.500 metri o più, ma meno di 135.000 metri · ··· ·	—	18
		II) 135.000 metri o più ma meno di 150.000 . . .	—	16
	3022	*cc*) 150.000 metri o più	25	16
		β) ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
		I) cordonetti:		
	3023	*aa*) greggi	20	18
	3024	*bb*) imbianchiti	20	18
	3025	*cc*) tinti o stampati	20	18
		II) altri:		
		aa) greggi, misuranti per chilogramma, in filati semplici:		
	3026	*A*) meno di 99.500 metri	15	—
	3027	*B*) 99.500 metri o più, ma meno di 150 000..	20	—
	3028	*C*) 150.000 metri o più	25	—
		bb) imbianchiti, misuranti per chilogramma, in filati semplici:		
	3029	*A*) meno di 99.500 metri	15	—
	3030	*B*) 99.500 metri o più, ma meno di 150.000..	20	—
		I) 99.500 metri o più, ma meno di 135.000 metri	—	18
		II) 135.000 metri o più, ma meno di 150.000 metri	—	16
	3031	*C*) 150.000 metri o più	25	16

Segue CAPITOLO 55: **Cotone.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
55.05 (*segue*)		Filati di cotone non preparati per la vendita, ecc.		
a		puri:		
		1) non lucidati nè mercerizzati:		
		β) ritorti o ritorti su ritorto (câblés)		
		II) altri:		
		cc) tinti o stampati, misuranti per chilogrammo, in filati semplici:		
	3032	*A*) meno di 99 500 metri	15	—
	3033	*B*) 99.500 metri o più, ma meno di 150.000	20	—
		I) 99.500 metri o più, ma meno di 135.000 metri	—	18
		II) 135.000 metri o più ma meno di 150.000 metri	—	16
	3034	*C*) 150 000 metri o più .	25	16
		γ) speciali o di fantasia		
	3035	I) greggi	20	18
	3036	II) imbianchiti	20	18
	3037	III) tinti o stampati	20	18
		2) lucidati o mercerizzati.		
		α) semplici a torsione regolare, stratorti o a torsione speciale per veli e crespi:		
		I) greggi, misuranti per chilogrammo		
	3038	*aa*) meno di 99 500 metri	25	20
	3039	*bb*) 99 500 metri o più, ma meno di 150 000 ...	25	20
	3040	*cc*) 150.000 metri o più .	25	20
		II) imbianchiti, misuranti per chilogramma:		
	3041	*aa*) meno di 99 500 metri .	25	20
	3042	*bb*) 99.500 metri o più, ma meno di 150 000 ...	25	20
	3043	*cc*) 150.000 metri o più	25	20
		III) tinti o stampati, misuranti per chilogramma:		
	3044	*aa*) meno di 99.500 metri	25	20
	3045	*bb*) 99.500 metri o più, ma meno di 150 000....	25	20
	3046	*cc*) 150.000 metri o più	25	20
		β) ritorti o ritorti su ritorto (câbles):		
	3047	I) cordonetti . .	30	22
		II) altri:		
		aa) greggi, misuranti per chilogramma, in filati semplici:		
	3048	*A*) meno di 99.500 metri	30	22
	3049	*B*) 99.500 metri o più, ma meno di 150.000..	30	22
	3050	*C*) 150.000 metri o più	30	22

Segue CAPITOLO 55: **Cotone.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
55 05 *(segue)*		Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto:		
a		puri:		
		2) lucidati o mercerizzati:		
		β) ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
		II) altri:		
		bb) imbianchiti, misuranti per chilogramma, in filati semplici:		
	3051	*A*) meno di 99.500 metri	30	22
	3052	*B*) 99.500 metri o più, ma meno di 150.000..	30	22
	3053	*C*) 150.000 metri o più	30	22
		cc) tinti o stampati, misuranti per chilogramma, in filati semplici:		
	3054	*A*) meno di 99.500 metri	30	22
	3055	*B*) 99.500 metri o più, ma meno di 150.000	30	22
	3056	*C*) 150.000 metri o più	30	22
	3057	γ) speciali o di fantasia	30	22
b	3058	misti con altre materie tessili	Dazio dei filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, puri, secondo la specie	—
55 06		Filati di cotone preparati per la vendita al minuto:		
a	3059	per cucire	30	25
b	3060	per ricamare a mano o a macchina, per uncinetto, per pizzi e simili	35	28
55.07	3061	Tessuti di cotone a punto di garza	25	—
55.08		Tessuti di cotone ricci del tipo spugna:		
a	3062	lisci	25	20
b	3063	operati	25	20
55.09		Altri tessuti di cotone:		
a		puri:		
	3064	1) per coperte	25	20
		2) per altri usi:		
		α) lisci, non mercerizzati:		
	3065	I) greggi	20	—
		I tessuti di cotone greggi, lisci (cambric, nanzook, mussolina) destinati al ricamo, sono ammessi al dazio del 5 per cento sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni e per quantità annue che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.		

Segue CAPITOLO 55: **Cotone.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
55 09 *(segue)*		Altri tessuti di cotone:		
a		puri:		
		2) per altri usi:		
		α) lisci, non mercerizzati:		
	3066	II) imbianchiti	20	—
	3067	III) tinti	20	—
	3068	IV) a colori	20	—
	3069	V) stampati	30	20
		β) lisci, mercerizzati:		
		I) greggi:		
	3070	*aa*) pesanti più di 130 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 60 fili o meno, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato	20	—
	3071	*bb*) altri	30	20
		II) imbianchiti:		
	3072	*aa*) pesanti più di 130 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 60 fili o meno, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato	20	—
	3073	*bb*) altri .	30	—
		III) tinti:		
	3074	*aa*) pesanti più di 130 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 60 fili o meno, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato .	20	—
	3075	*bb*) altri ..	30	20
		IV) a colori:		
	3076	*aa*) pesanti più di 130 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 60 fili o meno, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato	20	—
	3077	*bb*) altri	30	—
	3078	V) stampati	30	—
		γ) operati:		
	3079	I) greggi	25	20
	3080	II) imbianchiti	25	—
	3081	III) tinti	30	20
	3082	IV) a colori	30	20
	3083	V) stampati	30	20
		δ) broccati:		
	3084	I) mussoline broccate e plumetis	25	—
	3085	II) altri	25	—

Segue CAPITOLO 55: **Cotone.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
55.09 *(segue)*		Altri tessuti di cotone:		
b		misti:		
	*	1) per coperte	25	20
		2) altri:		
	3088	α) con fibre artificiali e fibre sintetiche	Dazio degli altri tessuti di cotone puri, per altri usi, secondo la specie	—
	3089	β) contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 per cento...	25	18
	**	γ) con altre materie tessili	Dazio degli altri tessuti di cotone, puri, per altri usi, secondo la specie	—

STATISTICA :

* 3086 — contenenti lana e/o peli fini in misura superiore al 10 %; 3087 — altri

** 3090 — contenenti lana e/o peli fini in misura superiore al 10 %; 3091 — altri

CAPITOLO 56

MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI IN FIOCCO

NOTE:

Sono considerati come fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, ai sensi della voce n. 56 02, i fasci composti di un assieme di filamenti continui disposti parallelamente, aventi lunghezza uniforme ed eguale a quella dei fasci e che rispondono alle caratteristiche seguenti:

a) lunghezza del fascio superiore a m. 2;

b) torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro,

c) peso unitario dei singoli filamenti inferiore a mg. 6,6 per metro (60 denari);

d) solo per le materie tessili sintetiche: i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi del 100 per cento la loro lunghezza;

e) peso totale del fascio.

superiore a q. 0,5 per metro (4500 denari) per le materie tessili artificiali;

superiore a q. 1,66 per metro (15000 denari) per le materie tessili sintetiche.

I fasci aventi una lunghezza di m. 2 o meno sono da classificare nella voce n. 56.01.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
56.01		Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:		
a		di fibre tessili sintetiche:		
	3092	1) poliamidiche	25	5 (*)
	3093	2) viniliche ...	25	15 (*)
	3094	3) poliesteri	25	15 *)
	3095	4) acrilonitriliche ..	25	15 (*)
	3096	5) altre	25	15 (*)
b		di fibre tessili artificiali:		
		1) a base di cellulosa:		
	3097	α) all'acetato	18	14
	3098	β) al cupro	18	14
	3099	γ) alla viscosa	18	14
	3100	2) altre	18	14
56.02	3101	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali	Dazio dei filati di fibre tessili sintetiche e artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto, della voce n. 1. 1, secondo la specie	
56.03		Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati:		
a	3102	di fibre tessili sintetiche	25	15 (*)
b	3103	di fibre tessili artificiali	18	11

Segue CAPITOLO 56 **Materie tessili sintetiche, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
56.04		Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o corte), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura:		
a	3104	di fibre tessili sintetiche	25	15 (*)
b	3105	di fibre tessili artificiali	20	15
56.05		Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto:		
a		di fibre tessili sintetiche:		
		1) semplici:		
		α) non torti o torti a meno di 400 giri:		
	3106	I) greggi o imbianchiti	30	15 (*)
	3107	II) altri	30	15 (*)
		β) torti a 400 giri o più:		
	3108	I) greggi o imbianchiti	30	15 (*)
	3109	II) altri	30	15 (*)
		2) ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
	3110	α) greggi o imbianchiti	30	15 (*)
	3111	β) altri	30	15 (*)
b		di fibre tessili artificiali:		
		1) semplici:		
	3112	α) greggi o imbianchiti	25	18
	3113	β) altri	25	18
		2) ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
	3114	α) greggi o imbianchiti	25	18
	3115	β) altri	25	18
56.06		Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto.		
a	3116	di fibre tessili sintetiche	40	20
b	3117	di fibre tessili artificiali	35	23
56.07		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco:		
a		di fibre tessili sintetiche:		
		1) crespi:		
	3118	α) puri	30	25

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
56 07 *(segue)*		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali, ecc.:		
a		di fibre tessili sintetiche:		
		1) crespi:		
	*	β) misti con altre materie tessili	Dazio dei crespi di fibre tessili sintetiche corte, puri	25
		2) tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadine, veli e simili, garze, étamines, ecc.).		
	3121	α) lisci	30	—
	3122	β) operati	30	—
		3) non nominati:		
		α) puri:		
		I) *lisci:*		
	3123	*aa*) greggi o imbianchiti	30	25
	3124	*bb*) tinti od a colori	30	—
	3125	*cc*) stampati	30	—
		II) operati:		
	3126	*aa*) greggi o imbianchiti	30	25
	3127	*bb*) tinti od a colori	30	—
	3128	*cc*) stampati	30	—
		β) misti con altre materie tessili:		
	3129	I) contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 per cento	25	18
	**	II) altri	Dazio dei tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, non nominati, puri, secondo la specie	25
b		di fibre tessili artificiali:		
	***	1) follati	25	18
		2) non follati:		
		α) lisci:		
	****	I) greggi o imbianchiti	20	15
	*****	II) tinti od a colori	20	15
	******	III) stampati	20	15

STATISTICA:

* { 3119 — contenenti lana e/o peli fini in misura superiore al 10 %
3120 — altri

** { 3130 — contenenti lana e/o peli fini in misura superiore al 10 %
3131 — altri

*** { 3132 — contenenti lana e/o peli fini in misura superiore al 10 %
3133 — altri

**** { 3134 — contenenti lana e/o peli fini in misura superiore al 10 %
3135 — altri

***** { 3136 — contenenti lana e/o peli fini in misura superiore al 10 %
3137 — altri

****** { 3138 — contenenti lana e/o peli fini in misura superiore al 10 %
3139 — altri

Segue CAPITOLO 56: **Materie tessili sintetiche, ecc.**

NUMERO DI TARIFFA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
56 07 (*segue*)		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali, ecc.:		
b		di fibre tessili artificiali:		
		2) non follati:		
		β) operati:		
	*	I) greggi o imbianchiti	**30**	**20**
	**	II) tinti od a colori	**30**	**20**
	***	III) stampati	**30**	**20**

STATISTICA:

* { 3140 — contenenti lana e/o peli fini in misura superiore al 10 %
  3141 — altri

** { 3142 — contenenti lana e/o peli fini in misura superiore al 10 %
  3143 — altri

*** { 3144 — contenenti lana e/o peli fini in misura superiore al 10 %
  3145 — altri

CAPITOLO 57

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

* * *

A) *Sono da considerare « filetti di cocco », ai sensi della voce n. 57 07-a-1, i filati di detta materia tessile di grossezza di 10 millimetri o meno, a 2 capi, ottenuti dall'accoppiamento, a debole torsione, di due fili molto irregolari, filati a mano e poco torti, che servono per la fabbricazione dei cordami o di altri simili lavori grossolani.*

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
57.01		Canapa (« cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati):		
a	3146	greggia, macerata o stigliata	esente	—
b	3147	pettinata o altrimenti preparata	esente	—
c	*	stoppa e cascami	esente	—
57.02		Abaca (canapa di Manilla o « Musa textilis ») greggia, in filaccia o preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati).		
a	3150	greggia o in filaccia	5	—
b	3151	pettinata o altrimenti preparata	5	—
c	3152	stoppa e cascami	5	—
57.03		Juta greggia, decorticata o altrimenti preparata, ma non filata, stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati):		
a	3153	greggia o decorticata	5	—
b	3154	pettinata o altrimenti preparata	5	—
c	3155	stoppa e cascami	5	—
57.04		Altre fibre tessili vegetali gregge o preparate, ma non filate, cascami e sfilacciati:		
a		gregge:		
	3156	1) cocco..	esente	—
	3157	2) ginestra	esente	—
	**	3) altre	esente	—

STATISTICA:

* 3148 — stoppa; 3149 — cascami

** 3158 — sisal; 3159 — altre

Segue CAPITOLO 57 **Altre fibre tessili vegetali, ecc.**

NUMERO DI TARIFFA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
57.04 (*segue*)		Altre fibre tessili vegetali greggie o preparate, ecc.:		
b	3160	pettinate o altrimenti preparate	esente	—
c	3161	cascami e sfilacciati	esente	—
57.05		Filati di canapa:		
a		non preparati per la vendita al minuto:		
	3162	1) semplici	20	15
	3163	2) ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	20	15
b		preparati per la vendita al minuto:		
	3164	1) a lungo tiglio per la lavorazione meccanica o a mano delle calzature	30	20
	3165	2) altri	30	20
57.06		Filati di juta:		
a		non lucidati:		
	3166	1) semplici	30	20
	3167	2) ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	30	20
b		lucidati:		
	3168	1) semplici	35	23
	3169	2) ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	35	23
57.07		Filati di altre fibre tessili vegetali:		
a		di cocco:		
	3170	1) filetti	15	—
	3171	2) di altra specie	15	—
b		di ginestra:		
		1) non preparati per la vendita al minuto:		
		α) non lucidati:		
	3172	I) semplici	20	15
	3173	II) ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	20	15
		β) lucidati:		
	3174	I) semplici	30	20
	3175	II) ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	30	20
		2) preparati per la vendita al minuto:		
	3176	α) a lungo tiglio per la lavorazione meccanica o a mano delle calzature	30	20
	3177	β) altri	30	20

Segue CAPITOLO 57: **Altre fibre tessili vegetali, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
57.07 (segue)		Filati di altre fibre tessili vegetali:		
c		altri:		
	3178	1) di canapa di Manilla e di sisal, fatti con filamenti annodati	25	18
	3179	2) non nominati	25	18
57.08		Filati di carta:		
a	3180	semplici	20	15
b	3181	ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	20	15
57.09		Tessuti di canapa:		
a	3182	contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 per cento.. ...	25	18
b		altri		
		1) lisci:		
	3183	α) greggi	25	23
	3184	β) imbianchiti lisciviati o apprettati	35	23
	3185	γ) tinti od a colori	35	23
	3186	δ) stampati	35	23
		2) operati:		
	3187	α) greggi	35	23
	3188	β) imbianchiti, lisciviati o apprettati	35	23
	3189	γ) tinti od a colori	35	23
	3190	δ) stampati	35	23
57.10		Tessuti di juta:		
a	3191	contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 per cento............	25	18
b		altri:		
	3192	1) greggi, lisci	40	25
	3193	2) non nominati	40	25
57.11		Tessuti di altre fibre tessili vegetali:		
a	3194	contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 per cento............	25	18
b		altri:		
	3195	1) di cocco	25	18

Segue CAPITOLO 57: **Altre fibre tessili vegetali, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
57.11 (segue)		Tessuti di altre fibre ecc.:		
b		altri:		
		2) di ginestra:		
		α) lisci:		
	3196	I) greggi	**35**	**23**
	3197	II) imbianchiti, lisciviati o apprettati	**35**	**23**
	3198	III) tinti o a colori	**35**	**23**
	3199	IV) stampati	**35**	**23**
		β) operati:		
	3200	I) greggi	**35**	**23**
	3201	II) imbianchiti, lisciviati o apprettati	35	23
	3202	III) tinti o a colori	35	23
	3203	IV) stampati	35	23
	3204	3) non nominati	25	18
57.12		Tessuti di filati di carta		
a	3205	contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 per cento	25	18
b	3206	altri	30	20

CAPITOLO 58

TAPPETI ED ARAZZI, VELLUTI, FELPE, TESSUTI RICCI E TESSUTI DI CINIGLIA; NASTRI, PASSAMANERIA, TULLI; TESSUTI A MAGLIE ANNODATE (RETI); PIZZI E GUIPURES; RICAMI

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo i tessuti intonacati o impregnati, i tessuti elastici, la passamaneria elastica, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione nonchè gli altri manufatti compresi nel Capitolo 59. Tuttavia, i ricami su materie tessili sono classificati nella voce n. 58 10.*

2. – *Sono considerati come « tappeti », ai sensi delle voci nn 58.01 e 58 02, i tappeti da pavimento nonchè i tappeti che presentano le stesse caratteristiche di questi, sebbene siano destinati ad usi diversi.*
Sono esclusi dalle predette voci i tappeti di feltro, che rientrano nel Capitolo 59.

3. – *Si considerano come nastri, galloni e simili, ai sensi della voce n 58 05*
a) *i tessuti a trama e catena (compresi i velluti) in strisce di larghezza non superiore a cm. 30, munite di vere cimose;*
b) *le strisce di larghezza non superiore a cm. 30, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;*
c) *i tessuti a trama e catena a forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, non sia superiore a cm. 30,*
d) *le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, non superiore a cm. 30.*
I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce n. 58.07

4. – *Sono escluse dalla voce n. 58.08 le reti in strisce o in pezza, fabbricate con spago, corde e funi, che sono da classificare nella voce n. 59 05*

5. – *Il termine « ricami » della voce n. 58.10 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura, di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materia tessile o di altre materie, nonchè i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro.*
Sono esclusi dalla voce n. 58.10 gli arazzi fatti con l'ago (n. 58 03).

6. – *Rientrano in questo Capitolo i manufatti (nastri, pizzi, ecc.) costituiti da fili di metallo ed utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
58.01		Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati:		
a	3207	di seta o di cascami di seta	45	28
b	3208	di fibre tessili, artificiali o sintetiche	45	28
c	3209	di lana o di peli fini	45	25 (*)
d	3210	di altre materie tessili	30	20
58.02		Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati:		
a	3211	con fili di metallo, con filati metallici o con filati tessili metallizzati per galvanoplastica; di seta o di cascami di seta, di fibre tessili artificiali o sintetiche..	28	25
b		di lana o di peli:		
	3212	1) detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili	28	19
	3213	2) altri	28	—
c	3214	di cotone	28	—
d	3215	di cocco....	28	—
e	3216	di altre materie tessili	28	23

Segue CAPITOLO 58: **Tappeti ed arazzi, velluti, felpe, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
58.03	3217	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto a croce, ecc.), anche confezionati	30	20
58.04		Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05:		
a		di seta o di cascami di seta:		
	3218	1) lisci	30	20
	3219	2) operati	30	20
b		di fibre artificiali:		
	3220	1) lisci	30	20
	3221	2) operati	30	20
c		di fibre tessili sintetiche		
	3222	1) lisci	30	25
	3223	2) operati	30	25
d		di lana o di peli:		
	3224	1) pesanti più di gr. 450 per metro quadrato	25	20
	3235	2) altri	25	20
e		di cotone:		
	3226	1) lisci o a coste	25	20
	3227	2) altri	25	20
f	3228	di lino o di ramiè	35	25
g	3229	di canapa, di ginestra o di juta	35	23
h	3230	di altre fibre tessili vegetali	35	23
58.05		Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06.		
a		nastri, galloni e simili:		
	3231	1) di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati per galvanoplastica	Dazio dei tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati per galvanoplastica, per l'abbigliamento arredamento ed usi simili della voce n. 52.02, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 58: **Tappeti ed arazzi, velluti; felpe, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
58.05 (*segue*)		Nastri, galloni e simili; nastri senza trama, ecc.:		
a		nastri, galloni e simili:		
		2) di seta o di cascami di seta:		
	3232	α) vellutati, felpati e simili	35	—
	3233	β) altri	30	—
		3) di fibre tessili, artificiali o sintetiche.		
	3234	α) vellutati, felpati e simili	35	—
	3235	β) altri	25	—
		4) di lana, di peli o crine:		
	3236	α) vellutati, felpati e simili	35	23
	3237	β) altri	25	18
		5) di cotone:		
	3238	α) vellutati, felpati e simili	35	23
	3239	β) altri	25	18
	3240	6) di altre materie tessili o di filati di carta	25	18
	3241	7) misti, di qualsiasi materia tessile	Dazio dei nastri, galloni e simili della materia tessile apparescente, secondo la specie	—
b		nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc):		
	3242	1) di seta o di cascami di seta, di fibre tessili artificiali o sintetiche	30	20
	3243	2) altri	30	20
58.06		Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati:		
a	3244	in pezza o in nastri	Dazio del corrispondente manufatto tessile, secondo la specie	—
b		tagliati:		
	3245	1) in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	Dazio degli altri accessori confezionati per oggetti di vestiario, della voce n. 61.11, o degli altri manufatti confezionati di tessuto della voce n. 62.05, secondo la specie	—
	3246	2) altri	Dazio del corrispondente manufatto tessile, secondo la specie	—

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
58.07		Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:		
a	3247	con applicazioni, mediante semplice incollatura, o altro procedimento diverso dalla cucitura o dal ricamo, di lustrini, perline o di motivi decorativi di materia tessile o di altre materie	Dazio dei ricami in pezza ecc., con fondo visibile di materia tessile, della voce n. 58.10 *b*, secondo la specie	—
b		altri:		
	3248	1) di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati per galvanoplastica	Dazio dei tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati per galvanoplastica, per l'abbigliamento, arredamento ed usi simili della voce n. 52.02, secondo la specie	—
	3249	2) di seta o di cascami di seta	30	20
	3250	3) di fibre tessili, artificiali o sintetiche	25	18
	3251	4) di lana o di peli fini	25	18
	3252	5) di crine	25	18
	3253	6) di cotone	25	18
	3254	7) di altre materie tessili ..	25	18
	3255	8) misti, di qualsiasi materia tessile	Dazio dei manufatti di questa voce e altri, della materia tessile appariscente, secondo la specie	—
58.08		Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci:		
a		tulli:		
	3256	1) di seta o di cascami di seta; di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati per galvanoplastica	40	30 (*)
	3257	2) di fibre tessili artificiali	40	30 (*)
	3258	3) di fibre tessili sintetiche	40	30 (*)
	3259	4) di cotone	40	30 (*)
	3260	5) di altre materie tessili........................	40	30 (*)
b	3261	tessuti a maglie annodate (reti).....................	Dazio dei tulli, secondo la specie	30 (*)

Segue CAPITOLO 58: **Tappeti ed arazzi, velluti, felpe, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
58.09		Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi:		
a		tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti):		
	3262	1) con applicazioni, mediante semplice incollatura o altro procedimento diverso dalla cucitura o dal ricamo, di lustrini, perline, o di motivi decorativi di materia tessile o di altre materie	Dazio dei ricami in pezza, ecc. con fondo visibile di materia tessile, della voce n. 58.10-*b*, secondo la specie	—
	3263	2) altrimenti operati	**45**	**35 (*)**
b		pizzi:		
	3264	1) a macchina	**45**	**35 (*)**
	3265	2) a mano	**30**	**20**
58.10		Ricami in pezza, in strisce o in motivi.		
a	3266	senza fondo visibile (pizzi chimici e ricami a fondo tagliato)	30	—
b		con fondo visibile di materia tessile.		
	3267	1) di seta o di cascami di seta	30	20 (*)
	3268	2) di fibre tessili artificiali o sintetiche	30	—
	3269	3) di lana o peli	30	20 (*)
		4) di cotone:		
	3270	α) a catenella o su tessuto a rete	35	—
	3271	β) altri	35	—
	3272	5) di lino o di ramie	30	20 (*)
	3273	6) di altre materie tessili	30	20 (*)

CAPITOLO 59

OVATTE E FELTRI, CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA; TESSUTI SPECIALI, TESSUTI IMPREGNATI O INTONACATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

NOTE

1. – *Il termine « tessuti », usato in questo Capitolo (esclusa la voce n.* 59.03), *si riferisce ai tessuti dei Capitoli dal* 50 *al* 57 *e delle voci nn.* 58.04 *e* 58 05, *alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce n.* 58 07, *ai tulli ed ai tessuti a maglie annodate delle voci nn.* 58.08 *e* 58.09, *ai pizzi della voce n.* 58 09 *ed alle stoffe a maglia della voce n.* 60 01.

2. – *Le voci nn.* 59.08 *e* 59 12 *comprendono i tessuti impregnati o intonacati in modo appariscente; non si tiene conto, ai fini dell'applicazione di questa disposizione, dei cambiamenti di colore provocati dall'imbibizione o dall'intonaco. La voce n.* 59.12 *non comprende i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi e per simili usi) e i tessuti ricoperti da borre di cimatura, polvere di sughero od altri prodotti simili, che presentano disegni derivanti da tali trattamenti, nè i tessuti che hanno ricevuto gli apprettι normali di finitura a base di sostanze amidacee o di materie simili.*

3. – *Si intendono per « tessuti gommati », ai sensi della voce n.* 59.11

a) *i tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o foglıettati con gomma (diversa da quella piuma, spugnosa o ad alveoli)*:

— *del peso per metro quadrato inferiore od uguale a* 1500 *grammi; o*

— *del peso per metro quadrato superiore a* 1500 *grammi e contenenti più del* 50 *per cento in peso di materie tessili;*

b) *le strisce costituite da filati tessili disposti parallelamente ed agglomerati fra loro con gomma;*

4. – *Dalla voce n.* 59 16 *sono escluse*:

a) *le cinghie di materie tessili aventi meno di mm.* 3 *di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura,*

b) *le cinghie di tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o foglıettati con gomma, nonchè quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma (n.* 40.10).

5. – *La voce n.* 59.17 *comprende i prodotti seguenti, i quali non possono rientrare in altre voci della Sezione XI*

a) *i manufatti tessili specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci dal n.* 59.14 *al n.* 59.16):

— *tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, cuoio od altre materie, dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi ed i manufatti simili per altri usi tecnici,*

— *veli e tele da buratti,*

— *tessuti per fiscoli e bruscole e tessuti spessi dei tipi comunemente usati per le presse degli oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli,*

— *tessuti, feltrati o non, anche impregnati o intonacati, dei tipi usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple (o a catene e a trame semplici o multiple), oppure a tessitura piana, a catene o a trame multiple (o a catene e a trame multiple);*

— *tessuti armati di metallo, dei tipi comunemente utilizzati in usi tecnici;*

— *tessuti costituiti da filati metallici della voce n.* 52 01, *dei tipi comunemente utilizzati nella fabbricazione della carta o per altri usi tecnici,*

— *cordoni lubrificanti, trecce, corde ed altri simili prodotti tessili per baderne, pressatrecce, premistoppa e simili usi industriali, anche impregnati, intonacati o armati*

b) *gli articoli tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci dal n* 59 14 *al n.* 59 16) *e, principalmente, i dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti o pezzi di macchine o di apparecchi.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
59.01		Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:		
a		ovatte:		
	3274	1) di seta o di cascami di seta	10	—
	3275	2) di fibre tessili artificiali o sintetiche	5	—
	3276	3) di cotone	8	—
	3277	4) di altre materie tessili	8	—
b		manufatti di ovatta:		
	3278	1) con parti di tessuto o di maglia	Dazio degli oggetti confezionati di tessuto o di maglia, secondo la speci	—

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
59.01 *(segue)*		Ovatte e manufatti di ovatta, ecc.:		
b		manufatti di ovatta		
	3279	2) altri	Dazio delle ovatte da cui sono costituiti, secondo la specie	—
c	3280	borre di cimatura	Dazio dei cascami della materia tessile da cui sono costituiti, secondo la specie	—
d	3281	nodi e groppetti (bottoni)........................	Dazio delle fibre o dei cascami di fibre della materia tessile da cui sono costituiti, in massa, secondo la specie	—
59 02		Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o intonacati		
a		feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare:		
		1) non impregnati, nè spalmati o ricoperti di altre materie		
		α) di lana o di peli fini.		
	3282	I) non stampati..........................	25	18
		Feltri speciali per piani forti a spessore decrescente, confezionati in placche delle dimensioni di mm. 915 per mm. 98 0	—	5 (*)
	3283	II) stampati	25	18
	3284	β) di peli grossolani	20	15
	3285	γ) altri	20	15
		2) impregnati, spalmati o ricoperti:		
	3286	α) di asfalto, catrame o materie simili	25	18
	3287	β) di gomma	25	18
	3288	γ) di altre materie (olio, derivati della cellulosa e simili)	25	18
b		manufatti:		
		1) tappeti da pavimento (compresi quelli che presentano le stesse caratteristiche dei tappeti da pavimento, anche se non destinati a ricoprire pavimenti), anche confezionati:		
	3289	α) di feltro di lana o di peli	28	19
	3290	β) di feltro di altre materie tessili	Dazio degli altri tappeti da pavimento anche confezionati, della voce n. 58.02, secondo la specie	

Segue CAPITOLO 59 : **Ovatte e feltri, corde, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
59.02 (segue)		Feltri e manufatti di feltro, ecc.:		
b		manufatti:		
		2) di altra specie:		
	3291	α) biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento	Dazio dei corrispondenti manufatti della voce n. 62.02, secondo la specie	—
		β) non nominati:		
	3292	I) impregnati, spalmati o ricoperti di altre materie	25	18
	3293	II) altri	25	18
59.03	3294	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o intonacati	Dazio dei feltri e manufatti di feltro, della voce n. 59.02, secondo la specie	—
59.04		Spago, corde e funi, anche intrecciati:		
a		non armati:		
	3295	1) di seta o di cascami di seta	Dazio dei filati da cui sono costituiti, secondo la specie	—
	3296	2) di fibre tessili artificiali o sintetiche	Dazio dei filati da cui sono costituiti, secondo la specie	—
	3297	3) di cotone	Dazio dei filati da cui sono costituiti, secondo la specie	—
		4) di lino, ramié, ginestra, abaca, juta, sisal:		
	3298	α) di diametro non superiore a mm. 5	35	23
	3299	β) di diametro superiore a mm. 5	30	—
		5) di canapa:		
	3300	α) filati lucidati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câbles)	30	20
	3301	β) altri, compresi quelli intrecciati	Dazio dello spago, corde e funi di lino, ramiè, ginestra, ecc., secondo la specie	—
	3302	6) di cocco	20	15
		7) di altre fibre vegetali o di carta:		
	3303	α) di diametro non superiore a mm. 5	35	23
	3304	β) di diametro superiore a mm. 5	30	20
b	3305	armati	40	23

Segue CAPITOLO 59: **Ovatte e feltri, corde, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
59.05		Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde:		
a	3306	reti per la pesca, in forme determinate	25	18
b		altre:		
	3307	1) in pezza o in strisce	25	18
	3308	2) foggiate	25	18
59.06	3309	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto...........	Dazio dei filati da cui sono costituiti, secondo la specie o dello spago, corde e funi della voce n. 59.04 da cui sono costituiti, secondo la specie	—
59.07		Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria:		
a	3310	tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee del tipo usato per legatoria, cartonaggi, astucci o per usi simili	25	18
b	3311	tele per decalco o trasparenti per il disegno	25	18
c	3312	tele preparate per la pittura	25	18
d	3313	bugrane e tessuti simili per cappelleria	25	18
59.08	3314	Tessuti impregnati o intonacati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali	30	20
59.09		Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di intonaco a base di olio:		
a	3315	su di una sola faccia	30	20
b		su entrambe le facce:		
	3316	1) di seta o di cascami di seta	35	23
	3317	2) di fibre artificiali o sintetiche .	35	23
	3318	3) di cotone	30	20
	3319	4) di altre materie tessili	35	23

Segue CAPITOLO 59 : **Ovatte e feltri, corde, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
59.10	3320	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da un intonaco applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati	40	25 (*)
59.11	3321	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia	25	18
59.12		Altri tessuti impregnati o intonacati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:		
a		altri tessuti impregnati o intonacati:		
	3322	1) di asfalto, catrame o materie simili	40	25
	3323	2) di sali metallici, saponi resinosi e simili	Dazio dei tessuti non impregnati, secondo la specie	—
	3324	3) di altra specie	30	20
b	3325	tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	25	18
59 13		Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma:		
a	3326	di fili metallici, di filati metallici o di filati tessili metallizzati per galvanoplastica; di seta o di cascami di seta	25	18
b	3327	di fibre artificiali o sintetiche	25	18
c	3328	di altre materie tessili	25	18
59.14		Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione:		
a	3329	lucignoli	30	20
b		reticelle:		
	3330	1) impregnate	30	—
	3331	2) altre	30	20
c	3332	tessuti tubolari	Dazio delle stoffe a maglia, della voce n. 60.01, secondo la specie	—
59.15		Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie:		
a	3333	con armatura metallica	35	23
b	3334	altri	30	20

Segue CAPITOLO 59: **Ovatte e feltri, corde, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
59.16		Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati:		
a		con spessore di mm. 3 o più:		
		1) di pelo di cammello o di altre materie tessili animali, puri o misti, in qualsiasi proporzione, con altri materie tessili:		
	3335	α) con armatura metallica ..	35	23
	3336	β) altri	30	20
		2) di altre materie tessili:		
	3337	α) con armatura metallica	35	23
	3338	β) altri	30	20
b	3339	con spessore inferiore a mm. 3, che presentano caratteristiche diverse dal semplice taglio a misura o dalla lunghezza indeterminata	Dazio dei manufatti della materia tessile di cui sono costituiti, secondo la specie	—
59.17		Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili:		
a		tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, cuoio od altre materie:		
	3340	1) per la fabbricazione di guarniture da scardassi	25	18
	3341	2) per altri usi tecnici	25	18
b	3342	bruscole e fiscoli, tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi comunemente usati per le presse degli oleifici o per usi tecnici simili, anche fatti di capelli..	25	18
c		tessuti, feltrati o non, anche impregnati o intonacati, dei tipi usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple (o a catene e a trame semplici o multiple) oppure a tessitura piana, a catene o a trame multiple (o a catene e a trame multiple):		
	3343	1) di lana pura o mista	25	—
	3344	2) di altre materie tessili	20	15
d	3345	tessuti armati di metallo	25	18
e		altri:		
		1) veli e tele da buratti, anche tagliati in qualsiasi forma:		
	3346	α) di seta o di cascami di seta	25	—
	3347	β) di fibre tessili artificiali	25	18
	3348	γ) di fibre tessili sintetiche	30	25
	3349	2) non nominati	25	18

CAPITOLO 60

MAGLIERIE

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*
a) *i pizzi all'uncinetto della voce n. 58.09;*
b) *i manufatti a maglia del Capitolo 59;*
c) *i busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, reggicalze, giarrettiere e manufatti simili (n. 61.09);*
d) *gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01;*
e) *gli apparecchi di ortopedia, come cinti erniari, cinture medico-chirurgiche, ecc. (n. 90.19).*

2. – *Rientrano nelle voci dal n. 60.02 al n. 60.05 incluso (e non nei Capitoli 61 e 62) non soltanto i manufatti a maglia (anche finiti, completi od incompleti) tessuti in forme determinate, ma anche i manufatti fabbricati con stoffe a maglia, cuciti o confezionati (comprese le parti di questi manufatti). La stessa regola si applica ai manufatti previsti dalla voce n. 60.06.*

3. – *Non sono considerati come manufatti di maglia elastica, ai sensi della voce n. 60.06, i manufatti a maglia muniti di una striscia o di fili di chiusura elastici.*

4. – *Questo Capitolo comprende i manufatti ottenuti con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati nell'abbigliamento, nell'arredamento ed usi simili.*

5. – *In questo Capitolo devono intendersi per*
a) *stoffe e manufatti di maglia elastica, i prodotti di maglia formati da materie tessili miste a fili di gomma;*
b) *stoffe e manufatti di maglia gommata, i prodotti di maglia impregnati, spalmati, ricoperti di gomma o fabbricati con filati tessili impregnati o ricoperti di gomma.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della statistica		Generale %	Temporaneo %
60 01		Stoffe a maglia non elastica nè gommata, in pezza:		
a	3350	di seta o di cascami di seta; di fili metallici, di filati metallici o di filati metallizzati per galvanoplastica	30	20
b	3351	di fibre sintetiche	35	23
c	3352	di lana o di peli fini	30	20
d	3353	di cotone, lino o ramié........	25	18
e	3354	di fibre artificiali...........	30	20
f	3355	di altre materie tessili	30	20
60 02		Guanti a maglia non elastica nè gommata:		
a		di seta o di cascami di seta; di fili metallici, di filati metallici o di filati metallizzati per galvanoplastica:		
	3356 (paia)	1) tagliati	35	23
	3357 (paia)	2) foggiati	35	23
b		di fibre sintetiche:		
	3358 (paia)	1) tagliati	40	25
	3359 (paia)	2) foggiati	40	25
c		di lana o di peli fini:		
	3360 (paia)	1) tagliati	35	23
		2) foggiati:		
	3361 (paia)	α) a macchina	35	23
	3362 (paia)	β) a mano	40	25

Segue CAPITOLO 60: **Maglierie.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
60.02 (*segue*)		Guanti a maglia non elastica nè gommata:		
d		di lino o di ramiè:		
	3363 (paia)	1) tagliati	35	23
	3364 (paia)	2) foggiati	35	23
e		di cotone:		
	3365 (paia)	1) tagliati	35	23
		2) foggiati:		
	3366 (paia)	α) a macchina	35	23
	3367 (paia)	β) a mano	40	25
f		di fibre artificiali:		
	3368 (paia)	1) tagliati	35	23
	3369 (paia)	2) foggiati	35	23
g	3370 (paia)	di altre materie tessili	35	23
h		misti:		
	3371 (paia)	1) di materie tessili diverse, miste non in tessitura	Dazio dei guanti a maglia non elastica nè gommata della materia tessile componente, soggetta a dazio più elevato	—
	3372 (paia)	2) di materie tessili diverse, miste in tessitura	Dazio dei guanti a maglia non elastica nè gommata, della materia tessile da cui si considerano costituite, soggetta a dazio più elevato	—
60.03		Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica nè gommata:		
a		di seta o di cascami di seta; di fili metallici, di filati metallici o di filati metallizzati per galvanoplastica:		
		1) calze, sottocalze e calzini, per donna:		
	3373 (dozz.)	α) fabbricati su macchina circolare, senza cucitura o con finta cucitura	30	20
	3374 (dozz.)	β) di altra specie	30	20
	3375 (dozz.)	2) altri	30	20
b		di fibre tessili sintetiche:		
		1) calze, sottocalze e calzini, per donna:		
	3376 (dozz.)	α) fabbricati su macchina circolare, senza cucitura o con finta cucitura	35	23
	3377 (dozz.)	β) di altra specie	35	23
	3378 (dozz.)	2) altri	35	20

Segue CAPITOLO 60: **Maglierie.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
60 03 (segue)		Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze, ecc.:		
c		di lana o di peli fini:		
		1) calze, sottocalze e calzini, per donna:		
	3379 (dozz.)	α) fabbricati su macchina circolare, senza cucitura o con finta cucitura	30	20
	3380 (dozz.)	β) di altra specie	30	20
	3381 (dozz.)	2) altri	30	20
d	3382 (dozz.)	di lino o di ramiè	25	18
e		di cotone:		
		1) calze, sottocalze e calzini, per donna:		
	3383 (dozz.)	α) fabbricati su macchina circolare, senza cucitura o con finta cucitura	25	18
	3384 (dozz.)	β) di altra specie	25	18
	3385 (dozz.)	2) altri	25	18
f		di fibre tessili artificiali:		
		1) calze, sottocalze e calzini, per donna:		
	3386 (dozz.)	α) fabbricati su macchina circolare, senza cucitura o con finta cucitura	30	20
	3387 (dozz.)	β) di altra specie	30	20
	3388 (dozz.)	2) altri	35	23
g	3389 (dozz.)	di altre materie tessili	25	18
h		misti:		
	3390 (dozz.)	1) di materie tessili diverse, miste non in tessitura....	Dazio delle calze, sottocalze, ecc., a maglia non elastica nè gommata della materia tessile componente, soggetta a dazio più elevato	—
	3391 (dozz.)	2) di materie tessili diverse, miste in tessitura........	Dazio delle calze, sottocalze, ecc., a maglia non elastica nè gommata della materia tessile da cui si considerano costituite, soggette a dazio più elevato	—
60 04		Sottovesti a maglia non elastica nè gommata:		
a		di seta o di cascami di seta, di fili metallici, di filati metallici o di filati metallizzati per galvanoplastica:		
	3392	1) tagliate e cucite	30	—
	3393	2) foggiate	30	—

Segue CAPITOLO 60: **Maglierie.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
60.04 (*segue*)		Sottovesti a maglia, ecc.		
b		di fibre tessili sintetiche:		
	3394	1) tagliate e cucite	30	—
	3395	2) foggiate	30	—
c		di lana o di peli fini.		
	3396	1) tagliate e cucite	30	—
	3397	2) foggiate	30	—
d	3398	di lino o di ramiè	25	18
e		di cotone:		
	3399	1) tagliate e cucite	25	18
	3400	2) foggiate	25	18
f		di fibre tessili artificiali·		
	3401	1) tagliate e cucite	25	18
	3402	2) foggiate	25	18
g	3403	di altre materie tessili	25	18
h		misti:		
	3404	1) di materie tessili diverse, miste non in tessitura	Dazio delle sottovesti a maglia non elastica, nè gommata, della materia tessile componente soggetta a dazio più elevato	—
	3405	2) di materie tessili diverse, miste in tessitura	Dazio delle sottovesti a maglia non elastica nè gommata della materia tessile da cui si considerano costituite, soggetta a dazio più elevato	—
60.05		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica nè gommata:		
a		cinture, mutandine e costumi da bagno e simili:		
	3406	1) fatti parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo	30	—
		2) di altra specie:		
	3407	α) di seta o di cascami di seta	30	20
	3408	β) di fibre tessili artificiali o sintetiche	30	20
	*	γ) di altre materie tessili	30	20

STATISTICA:

* { 3409 — di lana e/o di peli fini
  { 3410 — di altre materie tessili

Segue CAPITOLO 60: **Maglierie.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
60.05 (*segue*)		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento, ecc.:		
a		cinture, mutandine e costumi da bagno e simili:		
		2) di altra specie:		
		δ) misti:		
	3411	I) di materie tessili diverse, miste non in tessitura	Dazio delle cinture, mutandine, ecc. a maglia non elastica nè gommata, della materia tessile componente, soggetta a dazio più elevato	—
	3412	II) di materie tessili diverse, miste in tessitura....	Dazio delle cinture, mutandine ecc., a maglia non elastica nè gommata, della materia tessile (a cui si considerano costituit e, soggetta a dazio più elevato	—
b		altri:		
		1) di seta o di cascami di seta; di fili metallici, di filati metallici o di filati metallizzati per galvanoplastica:		
	3413	α) tagliati e cuciti	35	23
	3414	β) foggiati	35	23
		2) di fibre tessili sintetiche:		
	3415	α) tagliati e cuciti	35	23
	3416	β) foggiati	35	23
		3) di lana e di peli fini:		
	3417	α) tagliati e cuciti	35	23
	3418	β) foggiati	35	—
	3419	4) di lino o di ramiè	30	20
		5) di cotone:		
	3420	α) tagliati e cuciti	30	20
	3421	β) foggiati	30	20
		6) di fibre tessili artificiali:		
	3422	α) tagliati e cuciti	30	20
	3423	β) foggiati	30	20
	3424	7) di altre materie tessili	30	20
		8) misti:		
	3425	α) di materie tessili diverse, miste non in tessitura..	Dazio degli indumenti esterni, ecc., a maglia non elastica nè gommata, altri, della materia tessile componente, soggetta a dazio più elevato	—

Segue CAPITOLO 60: **Maglierie.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
60.05 (segue)		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento, ecc.:		
b		altri:		
		8) misti:		
	3426	β) di materie tessili diverse, miste in tessitura....	Dazio degli indumenti esterni, ecc. a maglia non elastica nè gommata altri della materia tessile da cui si considerano costituiti, soggetta a dazio più elevato	—
60.06		Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:		
a	3427	stoffe in pezza	25	—
b		altri manufatti:		
		1) calze, calzini, ginocchiere, cavigliere e simili, a maglia elastica:		
	3428	α) fatti parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo	30	—
		β) altri.		
	3429	I) di seta o di cascami di seta	30	—
	3430	II) di fibre tessili artificiali o sintetiche	30	—
	*	III) di altre materie tessili	30	—
		IV) misti:		
	3433	*aa*) di materie tessili diverse, miste non in tessitura	Dazio degli altri manufatti di maglia elastica o di maglia gommata, altri, della materia tessile componente, soggetta a dazio più elevato	—
	3434	*bb*) di materie tessili diverse, miste in tessitura	Dazio degli altri manufatti di maglia elastica o di maglia gommata, altri, della materia tessile da cui si considera costituiti, soggetta a dazio più elevato	—
		2) cinture, mutandine e costumi da bagno, e simili:		
	3435	α) fatti parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo.......	30	—
		β) altri		
	3436	I) di seta o di cascami di seta	30	20

STATISTICA :

* { 3431 — di lana o di peli fini
  { 3432 — di altre materie tessili

Segue CAPITOLO 60: **Maglierie.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
60.06 (*segue*)		Stoffe in pezza ed altri manufatti, ecc.:		
b		altri manufatti:		
		2) cinture, mutandine o costumi da bagno, e simili:		
		β) altri:		
	3437	II) di fibre tessili artificiali o sintetiche	30	20
	*	III) di altre materie tessili	30	20
		IV) misti:		
	3440	*aa*) di materie tessili diverse, miste non in tessitura ...	Dazio delle cinture mutandine, ecc., di maglia elastica o di maglia gommata, altri, della materia tessile componente, soggetta a dazio più elevato	—
	3441	*bb*) di materie tessili diverse, miste in tessitura	Dazio delle cinture, mutandine, ecc., di maglia elastica o di maglia gommata, altri, della materia tessile da cui si considerano costituite, soggetta a dazio più elevato	—
	3442	3) non nominati	25	—

STATISTICA:

* { 3438 — di lana e/o di peli fini
{ 3439 — di altre materie tessili

CAPITOLO 61

OGGETTI DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER OGGETTI DI VESTIARIO, DI TESSUTO

NOTE.

1. – *Questo Capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati di tessuto, di feltro o di «stoffe non tessute» con esclusione dei manufatti a maglia diversi da quelli della voce n. 61.09.*

2. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*
 a) *gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01;*
 b) *gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche, ecc. (n. 90.19).*

3. – *Per l'interpretazione delle voci dal n. 61.01 al n. 61 04, è da tener presente quanto segue*
 a) *gli oggetti di vestiario, che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza, devono essere classificati come per donna o per ragazza (n. 61.02 o n. 61.04, secondo il caso),*
 b) *i termini «indumenti esterni o sottovesti, per bambini» comprendono i detti oggetti di vestiario non differenziati nel sesso, destinati a bambini piccoli, con esclusione di quelli riconoscibili come destinati esclusivamente a ragazze o ragazzi. Detti termini comprendono pure i pannicelli e le fasce.*

4. – *Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce n. 61.05 i manufatti della voce n. 61.06 del tipo dei fazzoletti da collo, di forma quadrata o notevolmente quadrata, non aventi alcun lato di lunghezza superiore a cm 60.*
I fazzoletti da naso e da taschino, di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a cm. 60, sono da classificare nella voce n. 61 06

5. – *Le voci di questo Capitolo comprendono anche i manufatti incompleti o non finiti, nonchè i pezzi di maglia a forme determinate per la confezione dei manufatti della voce n. 61.09 ed i pezzi di ogni altro tessuto tagliati su modello per la confezione dei manufatti di questo Capitolo*

NUMERO DELLA TARIFFA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
61.01		Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:		
a		mutandine e costumi da bagno e simili di tessuto, anche elastici:		
	3443	1) di seta o di cascami di seta	30	20
	3444	2) di fibre tessili artificiali o sintetiche	30	20
	*	3) di fibre materie tessili	30	20
		4) misti:		
	3447	α) di materie tessili diverse, miste non in tessitura	Dazio delle mutandine e costumi da bagno e simili di tessuto, anche elastici, della materia tessile componente, soggetta a dazio più elevato	—
	348	β) di materie tessili diverse, miste in tessitura	Dazio delle mutandine e costumi da bagno e simili, di tessuto, anche elastici, della materia tessile da cui si considerano costituiti soggetta a dazio più elevato	—
b		altri:		
		1) non impermeabili:		
		α) di tessuto.		
	3449	I) di seta o di cascami di seta	30	20
	3450	II) di fibre tessili artificiali o sintetiche	30	20

STATISTICA :

* { 3445 — di lana e/o di peli fini
 3446 — di altre materie tessili

Segue CAPITOLO 61 : **Oggetti di vestiario, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
61 01 (*segue*)		Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:		
b		altri:		
		1) non impermeabili:		
		α) di tessuto:		
	3451	III) di lana o di peli fini	30	20
	3452	IV) di cotone	30	20
	3453	V) di altre materie tessili	30	20
		VI) misti:		
	3454	*aa*) di materie tessili diverse, miste non in tessitura	Dazio degli indumenti esterni per uomo e per ragazzo altri, non impermeabili, della materia tessile componente, soggetta a dazio più elevato	—
	3455	*bb*) di materie tessili diverse, miste in tessitura	Dazio degli indumenti esterni per uomo e per ragazzo, altri non impermeabili della materia tessile da cui si considerano costituiti soggetta a dazio più elevato	—
	3456	β) di feltro o di «stoffe non tessute»	Dazio dei manufatti di feltro, della voce n. 59.02, secondo la specie	—
	3457	2) impermeabili, di qualsiasi materia tessile	30	20
61 02		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:		
a		mutandine e costumi da bagno, e simili, di tessuto, anche elastici:		
	3458	1) fatti parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo	30	—
		2) di altra specie:		
	3459	α) di seta o di cascami di seta	30	20
	3460	β) di fibre tessili artificiali o sintetiche	30	20
	*	γ) di altre materie tessili	30	20
		δ) misti:		
	3463	I) di materie tessili diverse, miste non in tessitura	Dazio delle mutandine e costumi da bagno e simili, di tessuto, anche elastici, di altra specie, della materia tessile componente, soggetta a dazio più elevato	—

STATISTICA :

* { 3461 — di lana e/o di peli fini
3462 — di altre materie tessili

Segue CAPITOLO 61 : **Oggetti di vestiario, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
61.02 *(segue)*		Indumenti esterni per donna, ecc.:		
a		mutandine e costumi da bagno, e simili, di tessuto, ecc.:		
		2) di altra specie:		
		δ) misti:		
	3464	II) di materie tessili diverse, miste in tessitura....	Dazio delle mutandine e costumi da bagno e simili, di tessuto, anche elastici, di altra specie della materia tessile da cui si considera costituiti, soggetta a dazio più elevato	—
b		altri:		
	3465	1) non riconoscibili come per donna o per ragazza ovvero per uomo o per ragazzo....................	Dazio degli indumenti esterni per uomo e per ragazzo altri, della voce n. 61.01, secondo la specie	—
		2) non nominati:		
		α) non impermeabili:		
	3466	I) fatti anche parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo........	30	22 (*)
		II) di altra specie:		
		aa) di tessuto:		
	3467	*A*) di seta o di cascami di seta	30	20
	3468	*B*) di fibre tessili artificiali o sintetiche	30	20
	3469	*C*) di lana o di peli fini	30	20
	3470	*D*) di cotone	30	20
	3471	*E*) di altre materie tessili	30	20
		F) misti:		
	3472	*AA*) di materie tessili diverse, miste non in tessitura	Dazio degli indumenti esterni per donna per ragazza e per bambini, altri, non nominati, di altra specie, di tessuto della materia tessile componente, soggetta a dazio più elevato	—
	3473	*BB*) di materie tessili diverse, miste in tessitura	Dazio degli indumenti esterni per donna per ragazza e per bambini, altri, non nominati di altra specie, di tessuto della materia tessile da cui si considerano costituiti, soggetta a dazio più elevato	—

Segue CAPITOLO 61: **Oggetti di vestiario ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
61.02 (segue)		Indumenti esterni per donna, ecc.:		
b		altri:		
		2) non nominati:		
		α) non impermeabili:		
		II) di altra specie:		
	3474	*bb*) di feltro o di «stoffe non tessute»........	Dazio dei manufatti di feltro, della voce numero 59.02 secondo la specie	—
	3475	β) impermeabili, di qualsiasi materia tessile........	30	20
61.03		Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:		
a	3476	oggetti pronti per l'uso, ottenuti direttamente alla tessitura, o che possono essere utilizzati dopo essere stati separati con semplice taglio, di tulli, di tulli-bobinots, di tessuti a maglie annodate (reti), operati, o di pizzi a mano o a macchina	Dazio dei corrispondenti manufatti della voce n. 58.09 da cui sono costituiti, secondo la specie	—
b		altri:		
	3477	1) colli, colletti, sparati e polsini....................	30	20
		2) di altra specie:		
	3478	α) di seta o di cascami di seta	30	20
	3479	β) di fibre tessili artificiali o sintetiche............	30	20
	3480	γ) di lana	30	20
	3481	δ) di cotone	30	20
	3482	ε) di altre materie tessili	30	20
		ζ) misti:		
	3483	I) di materie tessili diverse, miste non in tessitura	Dazio delle sottovesti, ecc. per uomo e per ragazzo, ecc., altri, di altra specie, della materia tessile componente, soggetta a dazio più elevato	—
	3484	II) di materie tessili diverse miste in tessitura....	Dazio delle sottovesti, ecc., per uomo e per ragazzo ecc., altri di altra specie, della materia tessile da cui si considerano costituite, soggetta a dazio più elevato	—

Segue CAPITOLO 61 : **Oggetti di vestiario, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
61.04		Sottovesti (biancheria da dosso), per donna, per ragazza e per bambini:		
a	3485	non riconoscibili come per donna o per ragazza, ovvero per uomo o per ragazzo....	Dazio delle sottovesti per uomo e per ragazzo, della voce n. 61.03, secondo la specie	—
b		altra:		
	3486	1) oggetti pronti per l'uso, ottenuti direttamente dalla tessitura, o che possono essere utilizzati dopo essere stati separati con semplice taglio, di tulli, di tulli-bobinots, di tessuti a maglie annodate (reti), operati, o di pizzi a mano o a macchina	Dazio dei corrispondenti manufatti della voce n. 8.09 da cui sono costituiti, secondo la specie	—
		2) di altra specie:		
	3487	α) fatto anche parzialmente di tulle, guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo	30	22 (*)
		β) non nominate:		
	3488	I) di seta o di cascami di seta	30	20
	3489	II) di fibre tessili artificiali o sintetiche	30	20
	3490	III) di lana o di peli fini	30	20
	3491	IV) di cotone	30	20
	3492	V) di altre fibre tessili	30	20
		VI) misti.		
	3493	*aa)* di materie tessili diverse, miste non in tessitura	Dazio delle sottovesti per donna, per ragazza e per bambini altre, di altra specie non nominate della materia tessile componente soggetta a dazio più elevato	—
	3494	*bb)* di materie tessili diverse, miste in tessitura....	Dazio delle sottovesti per donna, per ragazza e per bambini altre, di altra specie non nominate, della materia tessile da cui si considerano costituite soggetta a dazio più elevato	—
61.05		Fazzoletti da naso e da taschino:		
a	3495	oggetti pronti per l'uso, ottenuti direttamente alla tessitura, o che possono essere utilizzati dopo essere stati separati con semplice taglio, di tulli, di tulli-bobinots, di tessuti a maglie annodate (reti), operati, o di pizzi a mano o a macchina	Dazio dei corrispondenti manufatti della voce n. 8.09, da cui sono costituite secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 61: **Oggetti di vestiario, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
61.05 (*segue*)		Fazzoletti da naso e da taschino:		
b		di altra specie:		
		1) con lati di lunghezza non superiore a cm. 55:		
	3496	α) fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo...........	35	—
		β) altri:		
		I) di tessuto:		
	3497	*aa*) di seta o di cascami di seta.............	35	23
	3498	*bb*) di fibre tessili artificiali o sintetiche	35	23
	3499	*cc*) di cotone	35	23
	3500	*dd*) di altre materie tessili	35	23
		ee) misti:		
	3501	*A*) di materie tessili diverse, miste non in tessitura	Dazio dei fazzoletti da naso e da taschino di altra specie altri di tessuto della materia tessile componente, soggetti a dazio più elevato	—
	3502	*B*) di materie tessili diverse, miste in tessitura	Dazio dei fazzoletti da naso e da taschino di altra specie, altri di tessuto della materia tessile da cui si considerano costituiti, soggetta a dazio più elevato	—
	3503	II) di feltro o di «stoffe non tessute»	Dazio dei manufatti di feltro, della voce n. 59.02, secondo la specie	—
	3504	2) aventi almeno un lato di lunghezza superiore a cm. 55 ma non superiore a cm. 60.....................	Dazio degli scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, ecc. della voce n. 61.06, secondo la specie	—
61.06		**Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili:**		
a	3505	oggetti pronti per l'uso, ottenuti direttamente alla tessitura, o che possono essere utilizzati dopo essere stati separati con semplice taglio, di tulli, di tulli-bobinots, di tessuti a maglie annodate (reti), operati, o di pizzi a mano o a macchina	Dazio dei corrispondenti manufatti della voce n. 58.09, da cui sono costituiti secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 61 : **Oggetti di vestiario, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
61.06 (*segue*)		Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, ecc.:		
b		di altra specie:		
		1) scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie e simili:		
	3506	α) fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo	30	25 (*)
		β) di tessuto:		
	3507	I) di seta o di cascami di seta	30	20
	3508	II) di fibre tessili artificiali o sintetiche........	30	20
	3509	III) di lana e di peli fini	30	—
	3510	IV) di altre materie tessili	30	20
		V) misti:		
	3511	*aa*) di materie tessili diverse, miste non in tessitura	Dazio degli scialli, sciarpe, ecc., di altra specie, di tessuto della materia tessile componente, soggetta a dazio più elevato	—
	3512	*bb*) di materie tessili diverse, miste in tessitura	Dazio degli scialli, sciarpe, ecc., di altra specie, di tessuto della materia tessile da cui si considerano costituiti, soggetta a dazio più elevato	—
	3513	γ) di feltro o di «stoffe non tessute»	Dazio dei manufatti di feltro della voce n. 59.02, secondo la specie	—
	3514	2) veli, velette e simili	Dazio degli altri manufatti confezionati, di tessuto, della voce n. 62.05, secondo la specie	—
61.07		Cravatte:		
a	3515	pronte per l'uso ottenute direttamente alla tessitura, o che possono essere utilizzate dopo essere state separate con semplice taglio, di tulli, di tulli-bobinots, di tessuti a maglie annodate (reti), operati, o di pizzi a mano o a macchina	Dazio dei corrispondenti manufatti della voce n.58.09, da cui sono costituite, secondo la specie	—
b		altre:		
		1) di tessuto:		
	3516	α) di seta o di cascami di seta	30	—
	3517	β) di fibre tessili artificiali o sintetiche	30	20
	3518	γ) di altre materie tessili	30	30

Segue CAPITOLO 61: **Oggetti di vestiario, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
61.07 (*segue*)		Cravatte:		
b		altre:		
		1) di tessuto:		
		δ) miste:		
	3519	I) di materie tessili diverse, miste non in tessitura	Dazio delle cravatte, altre, di tessuto della materia tessile componente, soggetta a dazio più elevato	—
	3520	II) di materie tessili diverse, miste in tessitura..	Dazio delle cravatte, altre, di tessuto della materia tessile da cui si considerano costituite, soggetta a dazio più elevato	—
	3521	2) di feltro o di «stoffe non tessute»..............	Dazio dei manufatti di feltro della voce n. 59.02, secondo la specie	—
61.08		Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna:		
a	3522	oggetti pronti per l'uso, ottenuti direttamente alla tessitura, o che possono essere utilizzati dopo essere stati separati con semplice taglio, di tulli, di tulli-bobinots, di tessuti a maglie annodate (reti), operati, o di pizzi a mano o a macchina............................	Dazio dei corrispondenti manufatti della voce n. 8.09 da cui sono costituiti, secondo la specie	—
b		di altra specie:		
	3523	1) fatti anche parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo..................	30	—
		2) altri:		
		α) di tessuto:		
	3524	I) di seta o di cascami di seta	30	20
	3525	II) di fibre tessili artificiali o sintetiche	30	20
	3526	III) di altre materie tessili	30	20
		IV) misti:		
	3527	*aa*) di materie tessili diverse, miste non in tessitura	Dazio dei colli, collaretti, ecc., di altra specie, altri, di tessuto della materia tessile componente, soggetta a dazio più elevato	—

Segue CAPITOLO 61 : **Oggetti di vestiario, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
61 08 (*segue*)		Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, ecc.:		
b		di altra specie:		
		2) altri:		
		α) di tessuto:		
		IV) misti:		
	3528	*bb*) di materie tessili diverse, miste in tessitura	Dazio dei colli, collaretti, ecc., di altra specie, altri, di tessuto della materia tessile da cui si considerano costituiti soggetti a dazio più elevato	—
	3529	β) di feltro o di « stoffe non tessute »	Dazio dei manufatti di feltro della voce n. 59.02, secondo la specie	—
61 09		Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici		
a	3530	oggetti pronti per l'uso, ottenuti direttamente alla tessitura, o che possono essere utilizzati dopo essere stati separati con semplice taglio, di tulli, di tulli bobinots, di tessuti a maglie annodate (reti), operati, o di pizzi a mano o a macchina	Dazio dei corrispondenti manufatti della voce n. 58.09 da cui sono costituiti, secondo la specie	—
b		di altra specie:		
	3531	1) ginocchiere, cavigliere e simili, di tessuto elastico..	Dazio dei corrispondenti manufatti di maglia elastica, della voce n. 61.06 secondo la specie	—
	3532	2) fatti anche parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo	30	—
		3) altri:		
		α) di seta o di cascami di seta:		
	3533	I) busti, fascette, ventriere, reggipetto e simili..	30	20
	3534	II) bretelle, giarrettiere, reggicalze e simili	30	20
	3535	III) non nominati	30	20
		β) di fibre tessili artificiali o sintetiche:		
	3536	I) busti, fascette, ventriere, reggipetto e simili..	30	20
	3537	II) bretelle, giarrettiere, reggicalze e simili......	30	20
	3538	III) non nominati	30	20
		γ) di altre materie tessili:		
	3539	I) busti, fascette, ventriere, reggipetto e simili	30	20
	3540	II) bretelle, giarrettiere, reggicalze e simili	30	20
	3541	III) non nominati	30	20

Segue CAPITOLO 61 · **Oggetti di vestiario, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
61 09 (*segue*)		Buste, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, ecc.:		
b		di altra specie:		
		3) altri:		
		δ) misti:		
	3542	I) di materie tessili diverse, miste non in tessitura	Dazio dei busti, fascette, ecc., di tessuto o di maglia, anche elastici, di altra specie, altri, della materia tessile componente, soggetta a dazio più elevato	—
	3543	II) di materie tessili diverse, miste in tessitura....	Dazio dei busti, fascette, ecc., di tessuto o di maglia, anche elastici, di altra specie, altri, della materia tessile da cui si considerano costituiti soggetta a dazio più elevato	—
61 10		Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia:		
a	3544	oggetti pronti per l'uso, ottenuti direttamente alla tessitura, o che possono essere utilizzati dopo essere stati separati con semplice taglio, di tulli, di tulli-bobinots, di tessuti a maglie annodate (reti), operati, o di pizzi a mano o a macchina	Dazio dei corrispondenti manufatti della voce n. 58.09, da cui sono costituiti, secondo la specie	—
b		di altra specie:		
	3545	1) guanti	Dazio degli altri manufatti confezionati di tessuto, della voce n. 62.05, secondo la specie	—
		2) calze e calzini:		
	3546	α) di tessuto elastico	Dazio dei corrispondenti manufatti di maglia elastica, della voce n. 60.06, secondo la specie	—
	3547	β) altri	Dazio degli altri manufatti confezionati di tessuto, della voce n. 62.05, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 61: **Oggetti di vestiario, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
61.11		Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, umbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.:		–
a	3548	oggetti pronti per l'uso, ottenuti direttamente alla tessitura, o che possono essere utilizzati dopo essere stati separati con semplice taglio, di tulli, di tulli-bobinots, di tessuti a maglie annodate (reti), operati, o di pizzi a mano o a macchina	Dazio dei corrispondenti manufatti della voce n. 58.09, da cui sono costituiti, secondo la specie	—
b		di altre specie:		
	3549	1) cinture e cinturoni, di feltro o di « stoffe non tessute »	Dazio dei manufatti di feltro della voce n. 59.0[illegible], secondo la specie	—
	3550	2) altri	30	20

CAPITOLO 62

ALTRI MANUFATTI CONFEZIONATI DI TESSUTI

NOTE:

1. - *Questo Capitolo comprende soltanto manufatti confezionati di tessuti diversi dalla maglia.*
2. - *Sono esclusi da questo Capitolo*
   a) *i manufatti compresi nei Capitoli* 58, 59 e 61;
   b) *gli oggetti da rigattiere della voce n.* 63 01.

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
62 01		Coperte:		
a	3551	pronte per l'uso, ottenute direttamente alla tessitura, o che possono essere utilizzate dopo essere state separate con semplice taglio, di tulli di tulli bobinots, di tessuti a maglie annodate (reti), operati, o di pizzi a mano o a macchina	Dazio dei corrispondenti manufatti della voce n. 58 09 da cui sono costituiti secondo la specie	—
b		altre:		
	3552	1) di lana o di peli fini	25	—
	*	2) di altre materie tessili	25	18
62 02		Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento.	-	
a	3555	oggetti pronti per l'uso, ottenuti direttamente alla tessitura, o che possono essere utilizzati dopo essere stati separati con semplice taglio, di tulli, di tulli-bobinots, di tessuti a maglie annodate (reti), operati, o di pizzi a mano o a macchina	Dazio dei corrispondenti manufatti della voce n. 58 09, da cui sono costituiti, secondo la specie	—
b		di altra specie:		
	3556	1) fatti anche parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo	30	25 (*)
		2) altri:		
	3557	α) di seta o di cascami di seta; di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati per galvanoplastica	30	20
	3558	β) di fibre tessili artificiali o sintetiche	30	20
	3559	γ) di lana o di peli fini	30	20
	3560	δ) di lino o di ramiè	35	23
	3561	ε) di cotone	30	20

STATISTICA :

* { 3553 — contenenti lana e/o peli fini in misura superiore al 10 %
{ 3554 — altre

Segue CAPITOLO 62: **Altri manufatti confezionati di tessuti.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
62 02 (*segue*)		Biancheria da letto, da tavola, da toletta, ecc.:		
b		di altra specie:		
		2) altri:		
	3562	ζ) di altre materie tessili	35	23
		η) misti.		
	3563	I) di materie tessili diverse, miste non in tessitura	Dazio della biancheria da letto, ecc., tende, ecc., di altra specie, altri, della materia tessile componente, soggetta a dazio più elevato	—
	3564	II) di materie tessili diverse, miste in tessitura ...	Dazio della biancheria da letto, ecc., tende, ecc., di altra specie, altri della materia tessile da cui si considerano costituiti soggetta a dazio più elevato	—
62 03		Sacchi e sacchetti da imballaggio:		
a		vuoti:		
		1) nuovi		
	3565	α) di tessuto di juta	40	25
	3566	β) altri	Dazio del tessuto da cui sono costituiti, secondo la specie	—
	3567	2) usati	Dazio dei sacchi e sacchetti da imballaggio nuovi, secondo la specie	—
b		presentati pieni:		
	3568	1) di tessuto di juta	Metà del dazio dei sacchi e sacchetti da imballaggio, vuoti, nuovi, secondo la specie	—
	3569	2) di altri tessuti	Metà del dazio dei sacchi e sacchetti da imballaggio, vuoti, nuovi, secondo la specie	—
62.04		Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio:		
a	3570	tende da campeggio, militari, da spiaggia e simili	Dazio del tessuto da cui sono costituiti, secondo la specie	—
b	3571	altri	Dazio del tessuto da cui sono costituiti, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 62: **Altri manufatti confezionati di tessuti.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
62 05		Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti:		
a	3572	oggetti pronti per l'uso, ottenuti direttamente alla tessitura, o che possono essere utilizzati dopo essere stati separati con semplice taglio, di tulli, di tulli-bobinots, di tessuti a maglie annodate (reti), operati, o di pizzi a mano o a macchina	Dazio dei corrispondenti manufatti della voce n. 58 09, da cui sono costituiti, secondo la specie	—
b		di altra specie:		
	3573	1) fatti anche parzialmente di tulli o guipures, o con pizzi, ricami, applicazioni, lavori a giorno od altri simili lavori di effetto decorativo.............. ...	30	25 (*)
		2) altri:		
	3574	α) modelli di vestiti	20	15
		β) non nominati:		
	3575	I) di tessuti di seta o di cascami di seta; di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati per galvanoplastica.......................	Dazio del tessuto da cui sono costituiti, secondo la specie	—
	3576	II) di tessuti di fibre tessili artificiali o sintetiche..	Dazio del tessuto da cui sono costituiti, secondo la specie	—
	3577	III) di altre materie tessili	Dazio del tessuto da cui sono costituiti, secondo la specie	—
		γ) misti:		
	3578	I) di materie tessili diverse, miste non in tessitura	Dazio degli altri manufatti confezionati di tessuti, di altra specie, altri, non nominati, della materia tessile componente, soggetta a dazio più elevato	—
	3579	II) di materie tessili diverse, miste in tessitura....	Dazio degli altri manufatti confezionati di tessuti, di altra specie, altri, non nominati, della materia tessile da cui si considerano costituiti, soggetta a dazio più elevato	—

CAPITOLO 63

OGGETTI DA RIGATTIERE, CENCI E STRACCI

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
63 01		Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci n. 58 01, n. 58.02 e n. 58 03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili:		
a		oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento:		
	3580	1) utilizzabili soltanto dopo riparazione o pulitura....	15	—
	3581	2) utilizzabili nello stato in cui si presentano	Dazio dei corrispondenti manufatti nuovi secondo la specie	—
b		calzature:		
		1) di cuoio naturale, artificiale o ricostituito:		
	3582	α) atte soltanto per trarne pezzi o strisce di cuoio utilizzabili nella fabbricazione di zoccoli, sandali o altri simili lavori	Dazio dei ritagli ed altri avanzi di cuoio, o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti, ecc., della voce n. 41 09 lettera *a* per la metà del valore e della voce n. 41.09 lettera *b*, per l'altra metà del valore	—
	3583	β) utilizzabili nello stato in cui si presentano......	Dazio delle corrispondenti calzature nuove, secondo la specie	—
		2) di altre materie:		
	3584	α) utilizzabili nello stato in cui si presentano	Dazio delle corrispondenti calzature nuove, secondo la specie	—
		β) non utilizzabili nello stato in cui si presentano:		
	3585	I) di materie tessili	Dazio degli stracci della voce n. 63.0[illegible]	—
	3586	II) altre	Dazio degli avanzi della materia da cui si considerano costituite, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 63: **Oggetti da rigattiere, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
63 01 (*segue*)		Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, ecc.:		
c		cappelli, copricapi ed altre acconciature.		
	3587	1) utilizzabili soltanto dopo riparazione o pulitura ...	15	—
	3588	2) utilizzabili nello stato in cui si presentano........	Dazio dei corrispondenti cappelli, copricapi ed altre acconciatur, nuovi, secondo la specie	—
63 02	*	Stracci, spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso	esente	

STATISTICA:

- 3589 — di materie tessili di origine animale
- 3590 — di materie tessili di origine vegetale
- 3591 — di fibre tessili artificiali
- 3592 — di fibre tessili sintetiche
- 3593 — misti

SEZIONE XII

CALZATURE; CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE); FIORI ARTIFICIALI E LAVORI DI CAPELLI; VENTAGLI

* * *

A) *Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.*

CAPITOLO 64

CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; LORO PARTI

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*
   a) *le calzature di maglia (n. 60 03) o di altri tessuti (n. 62.05), senza suole riportate;*
   b) *le calzature usate della voce n. 63.01;*
   c) *gli oggetti d'amianto (n. 68.13);*
   d) *le calzature e gli apparecchi, ortopedici, e loro parti (n. 90.19);*
   e) *le calzature aventi il carattere di giocattoli e gli oggetti costituiti da una calzatura e da pattini (da ghiaccio o da rotelle) fissati stabilmente (Capitolo 97).*
2. – *Non sono considerate come « parti », ai sensi delle voci n 64 05 e n 64.06, le zeppe, i salvapunte, e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci e altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonchè i bottoni per calzature (n. 98.01).*
3. – *Ai fini della applicazione della voce n. 64 01, i tessuti o altri supporti tessili, che presentano uno strato esterno visibile di gomma o di materia plastica artificiale, sono considerati alla stessa stregua della gomma o delle materie plastiche artificiali.*

* * *

A) *Ai fini della classificazione per sottovoci, ove ne sia il caso, delle calzature secondo la tomaia ed eccezione fatta per le calzature foderate di pellicce, anche artificiali, si deve tener conto soltanto della materia da cui è costituita la parte principale della tomaia, cioè della tomaia propriamente detta (parte che ricopre anteriormente il piede), senza riguardo alla materia da cui sono costituiti la mascherina, i bordini, i quartieri nonchè le parti dove sono fissati gli occhielli, i ganci e le fibbie. In ogni caso, non ha influenza la presenza di semplici guarnizioni di pellicce, anche artificiali, fiocchi e simili.*

NUMERO DI TARIFFA della Tariffa	NUMERO DI TARIFFA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
64.01		Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale		
a	3594 (paia)	di lunghezza, misurata dalla punta all'orlo interno del tallone, inferiore o uguale a cm. 7	Dazio degli altri giocattoli della voce n. 97.03, secondo la specie	—
b	3595 (paia)	calzature speciali da sport	33	20
c		non nominate:		
		1) con suole di gomma:		
		α) soprascarpe e mezze soprascarpe:		
	3596 (paia)	I) di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto	45	20
	3597 (paia)	II) di altra specie	45	20

Segue CAPITOLO 64: **Calzature, ghette, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
64 01 (segue)		Calzature con suole esterne e tomaia di gomma, ecc.:		
c		non nominate:		
		1) con suole di gomma:		
		β) altre:		
		I) con tomaia di gomma:		
	3598 (paia)	*aa*) di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto	**45**	20
		bb) di altra specie:		
	3599 (paia)	*A*) stivali, con gambale aperto o chiuso, aventi un'altezza superiore a cm. 24, misurata posteriormente, compreso il tacco	**45**	20
	3600 (paia)	*B*) altre	**45**	20
		II) con tomaia di materia plastica artificiale:		
	3601 (paia)	*aa*) di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto	**45**	20 col dazio massimo di L. 500 per paio
	3602 (paia)	*bb*) di altra specie	**45**	20
	3603 (paia)	2) con suole di materia plastica artificiale	**30**	20
64.02		Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64 01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale:		
a	3604 (paia)	di lunghezza, misurata dalla punta all'orlo del tallone, inferiore o uguale a cm. 7	Dazio degli altri giocattoli della voce n. 97.03 secondo la specie	—
b	3605 (paia)	calzature speciali da sport	**33**	20
c		non nominate:		
		1) con suole di pelle o di cuoio:		
		α) con tomaia di pelle o di cuoio, anche artificiali o ricostituiti.		
		I) di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto:		
	3606 (paia)	*aa*) sandali	**28**	19
	* (paia)	*bb*) di altra specie	**33**	—
		II) altre:		
	3609 (paia)	*aa*) stivali, con gambale, aperto o chiuso, avente un'altezza superiore a cm. 24, misurata posteriormente, compreso il tacco	**33**	20
	3610 (paia)	*bb*) di altra specie	**33**	20

STATISTICA:

* { 3607 – pantofole.
3608 – altre.

Segue CAPITOLO 64: **Calzature, ghette, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
64 02 (*segue*)		Calzature con suole esterne, ecc.:		
c		non nominate.		
		1) con suole di pelle o di cuoio:		
		β) con tomaia di pellicce, o foderata di pellicce, anche artificiali		
	* (paia)	I) di altezza che non soprassa la caviglia o senza gambaletto . . .	25	18
	3613 (paia)	II) di altra specie	30	20
		γ) con tomaia di tessuto di seta o di cascami di seta, di fibre tessili artificiali o sintetiche, anche misti con altre materie tessili, ovvero di tessuti o feltri ricamati, broccati, anche misti con lamette o fili metallici, o di pizzo:		
	** (paia)	I) di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto	25	18
	3616 (paia)	II) di altra specie	30	20
		δ) con tomaia di altro tessuto o di feltro, non ricamati, nè broccati, nè misti con lamette o fili metallici:		
	*** (paia)	I) di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto	25	18
	3619 (paia)	II) di altra specie	30	20
		ε) con tomaia di qualsiasi altra materia:		
	**** (paia)	I) di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto	25	18
	3622 (paia)	II) di altra specie	30	20
		2) con suole di gomma e tomaia di qualsiasi materia, eccetto la gomma e le materie plastiche artificiali:		
	3623 (paia)	α) di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto	45	20 col dazio massimo di L. 800 per paio
	3624 (paia)	β) di altra specie	45	20
		3) con suole di materia plastica artificiale:		
	3625 (paia)	α) con tomaia in tutto o in parte di pelle o di cuoio, anche artificiali o ricostituiti, o di pellicce o foderata di pellicce, anche artificiali	30	20
	3626 (paia)	β) con tomaia di tessuto di seta o di cascami di seta, di fibre tessili artificiali o sintetiche, anche misti con altre materie tessili, ovvero di tessuti o feltri, ricamati, broccati, anche misti con lamette o fili metallici, o di pizzo	25	18
	3627 (paia)	γ) con tomaia di qualsiasi altra materia, eccetto la gomma e le materie plastiche artificiali	30	20

STATISTICA:

* { 3611 — pantofole; 3612 — altre }
** { 3614 — pantofole; 3615 — altre }
*** { 3617 — pantofole; 3618 — altre }
**** { 3620 — pantofole; 3621 — altre }

Segue CAPITOLO 64: **Calzature, ghette, ecc.**

Numero e lettera		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
64.03		Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero:		
a	3628 (paia)	di lunghezza, misurata dalla punta all'orlo interno del tallone, inferiore o uguale a cm. 7	Dazio degli altri giocattoli della voce n. 97.03 secondo la specie	—
b	3629 (paia)	calzature speciali da sport	33	20
c		non nominate:		
		1) con suole di legno:		
	3630 (paia)	α) con tomaia in tutto o in parte di pelle o di cuoio, anche artificiali o ricostituiti, di pellicce o foderati di pellicce, anche artificiali	30	20
	3631 (paia)	β) di altra specie	30	20
		2) con suole di sughero:		
	3632 (paia)	α) con tomaia in tutto o in parte di pelle o di cuoio, anche artificiali o ricostituiti, di pellicce o foderati di pellicce, anche artificiali	30	20
	3633 (paia)	β) con tomaia di tessuto di seta o di cascami di seta, di fibre tessili artificiali o sintetiche, anche misti con altre materie tessili, ovvero di tessuti o feltri ricamati, broccati, anche misti con lamette e fili metallici, o di pizzo	25	18
	3634 (paia)	γ) di altra specie	30	20
64.04		Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.):		
a	3635 (paia)	di lunghezza, misurata dalla punta all'orlo interno del tallone, inferiore o uguale a cm. 7	Dazio degli altri giocattoli della voce n. 97.03, secondo la specie	—
b	3636 (paia)	calzature speciali da sport	33	20
c		non nominate:		
	3637 (paia)	1) con tomaia in tutto o in parte di pelle o di cuoio, anche artificiali o ricostituiti, di pellicce o foderati di pellicce, anche artificiali	30	20
	3638 (paia)	2) con tomaia di tessuto di seta o di cascami di seta, di fibre tessili artificiali o sintetiche, anche misti con altre materie tessili, ovvero di tessuti o feltri ricamati, broccati, anche misti con lamette e fili metallici, o di pizzo	25	18
	3639 (paio)	3) di altra specie	30	20

Segue CAPITOLO 64: **Calzature, ghette, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
64.05		Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo.		
a		suole, mezze suole, intersuole, suolette, rialzi, tacchi, tallonetti, puntali, contrafforti e pezzi simili:		
	3640	1) di pelle o di cuoio, anche artificiali o ricostituiti, di pellicce o foderati di pellicce, anche artificiali, o ricoperti di pelle o di cuoio, anche artificiali o ricostituiti, o di pellicce, anche artificiali	30	20
	3641	2) di gomma anche ricoperti di altre materie, esclusi la pelle o il cuoio, anche artificiali o ricostituiti, e le pellicce, anche artificiali	45	20
		3) di legno, anche ricoperti di altre materie, esclusi la pelle o il cuoio, anche artificiali o ricostituiti, e le pellicce, anche artificiali:		
	3642	α) tacchi	25	18
	3643	β) cambriglioni	25	18
	3644	γ) altri	25	18
	3645	4) di sughero, anche orlati o ricoperti di altre materie, esclusi la pelle o il cuoio, anche artificiali o ricostituiti, e le pellicce, anche artificiali	30	20
	3646	5) altri, anche rivestiti di altre materie, esclusi la pelle o il cuoio, anche artificiali o ricostituiti, e le pellicce, anche artificiali	30	20
b		tomaie, giunte o tagliate, parti di tomaie, fodere, parti di fodere e pezzi simili:		
	3647	1) di pelle o di cuoio, anche artificiali o ricostituiti, di pellicce o foderati di pellicce, anche artificiali	30	20
	3648	2) di gomma esclusi quelli foderati di pellicce, anche artificiali	45	20
	3649	3) di tessuto o di feltro, esclusi quelli foderati di pellicce, anche artificiali	25	18
	3650	4) altri, esclusi quelli foderati di pellicce, anche artificiali	30	20
c	3651	calzature evidentemente incomplete, mancanti di suola esterna.	Dazio delle calzature con suole esterne di cuoio, ecc., della voce n. 64.02, secondo la specie	—
64.06		Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili; loro parti.		
a		gambali, parastinchi, oggetti simili e loro parti:		
	3652	1) di pelle o di cuoio, anche artificiali o ricostituiti	33	20
	3653	2) di gomma o di tessuto gommato	45	20
	3654	3) di altre materie	30	20
b		ghette, mollettiere, oggetti simili e loro parti:		
	3655	1) di pelle o di cuoio, anche artificiali o ricostituiti .	30	20
	3656	2) di gomma o di tessuto gommato	35	20
	3657	3) di altre materie	30	20

CAPITOLO 65

CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

NOTE

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*
a) *i cappelli, i copricapi ed altre acconciature, usati, della voce n.* 63.01;
b) *le retine di capelli (n.* 67.04);
c) *i cappelli ed altri copricapi di amianto (n.* 68.13);
d) *i cappelli ed altri copricapi aventi il carattere di giocattoli, come i cappelli per bambole e gli oggetti per balli figurati (Capitolo* 97).

2. – *Dalla voce n.* 65.02 *sono escluse le campane o forme confezionate mediante cucitura, fatta eccezione per quelle ottenute unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) semplicemente cucite a spirale.*

* * *

A) *I cappelli, copricapi ed altre acconciature, con calotta e tesa staccate, sono da considerare come un unico oggetto.*

B) *Ai fini della discriminazione per sottovoci, ove ne sia il caso, dei prodotti rientranti nelle voci nn.* 65.03, 65.04, 65.05, 65.06, *è da tener presente quanto segue:*

a) *i cappelli, copricapi ed altre acconciature, con sola fodera, non di considerano guarniti;*

b) *non sono del pari considerate guarnizioni le cuciture, le applicazioni di filo metallico anche rivestito, messe a rinforzo delle tese, come pure le carcasse di qualsiasi materia sulle quali sono montati i cappelli, copricapi ed altre acconciature, le orlature ed i piccoli accessori,*

c) *si considerano « guarniti senza lavoro da modista » i cappelli, copricapi ed altre acconciature, forniti di una o più delle seguenti guarnizioni, formate anche della stessa materia di essi: striscia interna di pelle o di altra materia, nastro di orlatura, nastro esterno e cordoncino alla base della calotta, anche con semplici ornamenti (fibbia, bottoni, penna tirolese e simili);*

d) *si considerano « guarniti altri » gli stessi oggetti i quali, benchè forniti soltanto delle dette guarnizioni, sono stati formati o foggiati con più parti tagliate che hanno richiesto l'opera della modista, nonchè quelli altrimenti guarniti (con fiori, piume, pizzi, tessuti o nastri arrotolati, ecc.).*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
65.01		Campane non formate, nè cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza di feltro, per cappelli		
a	3658 (n.)	di feltro di pelo o di lana e pelo	**18**	**14**
b	3659 (n.)	di feltro di lana	**16**	**13**
65.02		Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate nè cerchiate:		
a		di paglia, scorza, sparto, fibre di canapa di Manilla, sisal, nastri o trucioli di legno, o di altre fibre vegetali non filate:		
	3660 (n.)	1) ottenute direttamente per intreccio	**10**	—
		2) altre:		
	3661 (n.)	α) rammagliate (ingranate)	**10**	—
	3662 (n.)	β) cucite	**10**	—
b	3663 (n.)	di lamette di carta, intonacate o no, anche commiste con paglia, scorza, sparto, fibre di canapa di Manilla, sisal, nastri o trucioli di legno, o altre fibre vegetali non filate	**20**	**15**

Segue CAPITOLO 65: **Cappelli, copricapi, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
65.02 (*segue*)		Campane o forme per cappelli, ecc.:		
c	3664 (n.)	di materie tessili, sintetiche od artificiali, di materie plastiche artificiali, comprese le fibre ricoperte di materie plastiche artificiali	25	18
d	3665 (n.)	altre	15	13
65.03		Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce, n. 65.01, anche guarniti:		
a		non guarniti		
	3666 (n.)	1) di feltro di pelo o di lana e pelo	14	12
	3667 (n.)	2) di feltro di lana	14	12
b		guarniti:		
		1) da uomo:		
	3668 (n.)	α) di feltro di pelo o di lana e pelo	14	12
	3669 (n.)	β) di feltro di lana	14	12
		2) da donna e da fanciulli.		
		α) senza lavoro da modista:		
	3670 (n.)	I) di feltro di pelo o di lana e pelo	14	12
	3671 (n.)	II) di feltro di lana	14	12
	3672 (n.)	β) altri	25	18
65.04		Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti:		
a		non guarniti.		
		1) da uomo:		
	3673 (n.)	α) di paglia, scorza, sparto, fibre di canapa di Manilla, sisal, nastri o trucioli di legno, o altre fibre vegetali non filate	10	—
	3674 (n.)	β) altri	15	13
		2) da donna e da fanciulli:		
	3675 (n.)	α) di paglia, scorza, sparto, fibre di canapa di Manilla, sisal, nastri o trucioli di legno, o altre fibre vegetali non filate	15	13
	3676 (n.)	β) di materie tessili sintetiche od artificiali, di materie plastiche artificiali, comprese le fibre ricoperte di materie plastiche artificiali	15	13
	3677 (n.)	γ) altri	15	13

Segue CAPITOLO 65: **Cappelli, copricapi, ecc.**

NUMERO E TESSERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
65.01 (*segue*)		Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ecc.:		
b		guarniti:		
	3678 (n.)	1) da uomo	Aumento di 5% sul dazio dei non guarniti, secondo la specie	—
		2) da donna e da fanciulli:		
	3679 (n.)	α) senza lavoro da modista	Aumento di 5% sul dazio dei non guarniti, secondo la specie	—
	3680 (n.)	β) altri	Aumento di 10% sul dazio dei non guarniti, secondo la specie	—
65.05		Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli) di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti:		
a	3681 (n.)	berretti, baschi calotte, papaline, fez e simili copricapi, esclusi quelli guarniti	25	18
b		berretti con visiera, chepì e simili:		
	3682 (n.)	1) da uniforme	15	13
	3683 (n.)	2) di altra specie	25	18
c	3684 (n.)	caschi di sughero, di midollo di sambuco o d'aloe, o di altri prodotti analoghi, ricoperti o guarniti di tessuto (caschi detti « coloniali »)	25	18
d	* (n.)	copricapi di tela non montati su carcasse; retine per capelli, di tulle, di maglia e simili	30	20
e		altri:		
		1) di tessuto di seta o di cascami di seta, di fibre tessili artificiali o sintetiche anche miste con altre materie tessili:		
	3687 (n.)	α) non guarniti	25	18
	3688 (n.)	β) guarniti	25	18
		2) di altra specie:		
	3689 (n.)	α) non guarniti	25	18
	3690 (n.)	β) guarniti	25	18
65.06		Altri cappelli, copricapi ed acconciature, anche guarniti:		
a	3691 (n.)	di pelliccia, anche artificiale	30	20
b	3692 (n.)	di pelle o di cuoio, anche artificiali o ricostituiti	30	20

STATISTICA:

* 3685 — copricapi di tela non montati su carcasse (n)
3686 — retine per capelli, di tulle, di maglia e simili

Segue CAPITOLO 65: **Cappelli, copricapi, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
65 06 (*segue*)		Altri cappolli, copricapi ed acconciature, anche guarniti:		
c	3693 (n.)	di gomma	30	20
d	3694 (n.)	di metallo	25	18
e		di altre materie:		
	3695 (n.)	1) non guarniti	25	18
	3696 (n.)	2) guarniti	25	18
65.07		Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse (comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli), visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapi:		
a	3697	strisce per la guarnitura interna, di cuoio o di altre materie (marocchini) .	25	—
b	3698	fodere e copricappelli	Dazio degli altri accessori confezionati per oggetti di vestiario della voce n. 61.11, o dei lavori della materia da cui sono costituiti, secondo la specie	—
c		carcasse:		
	3699	1) di sughero o di midollo di sambuco o di aloe ..	25	18
	3700	2) di altre materie (cartone tela apprettata, fili metallici ecc.)	25	18
d	3701	armature a molla per cappelli pieghevoli	25	18
e	3702	visiere e sottogola	Dazio degli altri accessori confezionati per oggetti di vestiario della voce n. 61.11, o dei lavori della materia da cui sono costituiti, secondo la specie	—

CAPITOLO 66

OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

NOTE

1. – *Questo Capitolo non comprende:*
a) *le canne metriche e simili (n. 90 16);*
b) *i bastoni-fucili, i bastoni-animati, i bastoni o mazze, piombati, e simili (Capitolo 93);*
c) *gli oggetti del Capitolo 97, in particolare gli ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati a servire come giocattoli, i bastoni da golf, i bastoni per la palla-maglio (hockey) e i bastoni per ski.*

2. – *I fornimenti di materie tessili nonchè i foderi, le spoglie (d'ombrelli), le nappe, le dragone, e simili, di qualsiasi materia, per gli oggetti delle voci n. 66.01 e n. 66.02, non sono considerati come parti, guarnizioni o accessori, ai sensi della voce n. 66.03, e debbono essere classificati separatamente, anche se presentati insieme a tali oggetti ma non montati su essi.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
66.01		Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili:		
a	3703 (n.)	con parti o guarnizioni di metalli preziosi, o placcate di metalli preziosi, oppure dorate, platinate, argentate, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille; con parti o guarnizioni di pietre preziose o semipreziose, anche sintetiche o ricostituite, di madreperla, di tartaruga, di avorio o di ambra	30	20
b		altri:		
	3704 (n.)	1) guarniti con pizzi, ricami o frange	30	20
		2) ricoperti di tessuto di seta o di cascami di seta o di fibre tessili sintetiche o artificiali:		
	3705 (n.)	α) di seta o cascami di seta	30	20
	3706 (n.)	β) di altra specie	30	20
	3707 (n.)	3) ricoperti di altri tessuti	30	20
	3708 (n.)	4) ricoperti di altre materie	30	20
66.02		Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti e i bastoni sedile), fruste, frustini e simili:		
a	3709	con parti o guarnizioni di metalli preziosi, o placcate di metalli preziosi, oppure dorate, platinate, argentate, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille; con parti o guarnizioni di pietre preziose o semipreziose, anche sintetiche o ricostituite, di madreperla, di tartaruga, di avorio o di ambra	20	15
b		altri.		
		1) di legno, bambù, canna d'India, giunco e simili, o di metalli comuni:		
	3710	α) mazze da appoggio	25	18
	3711	β) non nominati	25	18
	3712	2) di altre materie	25	18

Segue CAPITOLO 66: **Ombrelli, bastoni, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
66.03		Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci nn. 66.01 e 66.02.		
a		impugnature e pomi:		
	3713	1) di metalli preziosi, o placcati di metalli preziosi, oppure dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille; di pietre preziose o semipreziose, anche sintetiche o ricostituite, di madreperla, di tartaruga, di avorio o di ambra, o con parti o guarnizioni di dette materie	20	—
		2) altri:		
	3714	α) di legno, bambù, canna d'India, giunco e simili, o di metalli comuni	20	15
	37.5	β) di altre materie ..	20	15
b		ossature per ombrelli (da pioggia o da sole), montate:		
	3716	1) con bastone munito di pomo o di impugnatura di metalli preziosi, o placcati di metalli preziosi, oppure dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille .. .	20	15
		2) altre:		
	3717	α) con bacchette di ferro o di acciaio di sezione tonda o quadra	30	20
	3718	β) con bacchette di altra specie	30	20
c		bastoni per ombrelli (da pioggia o da sole), anche forniti di puntale, di ghiere o di molle.		
		1) con pomo o impugnatura:		
	3719	α) di metalli preziosi, o placcati di metalli preziosi, oppure dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	20	15
	3720	β) di ogni altra specie . .	30	20
	3721	2) altri	30	20
d		bacchette, stecche e controstecche:		
		1) di ferro o di acciaio:		
	3722	α) di sezione tonda o quadra	30	20
	3723	β) di ogni altra sezione	30	20
	3724	2) altre	20	15
e	3725	non nominati	25	18

CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI; VENTAGLI

NOTE:

1. – *In questo Capitolo non sono da comprendere:*
   a) *i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli* (*n.* 59.17);
   b) *i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti* (*Sezione XI*);
   c) *le calzature* (*Capitolo* 64),
   d) *le acconciature* (*Capitolo* 65);
   e) *gli spolverini e le scopette di piume* (*n.* 96.04), *i piumini di calugine* (*n.* 96.05), *gli stacci di capelli* (*n.* 96.06),
   f) *gli oggetti aventi il carattere di giocattoli o di attrezzi per sport, gli oggetti per balli figurati* (*cotillons*) *e gli oggetti per alberi e per feste di Natale* (*alberi di Natale artificiali, in particolare*) (*Capitolo* 97).
2. – *La voce n.* 67.01 *non comprende:*
   a) *gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti letterecci della voce n.* 94.04;
   b) *gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura,*
   c) *i fiori, le foglie e loro parti, nonchè gli oggetti confezionati della voce n.* 67.02;
   d) *i ventagli della voce n.* 67.05.
3. – *La voce n.* 67.02 *non comprende:*
   a) *gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro* (*Capitolo* 70);
   b) *le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di materia ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un sol pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, ne quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento o altri metodi analoghi.*

* * *

A) *Ai fini della classificazione per sottovoci dei prodotti rientranti nella voce n* 67.02, *non si tiene conto della materia da cui sono costituiti gli steli, gli stami, i pistilli e l'imbottitura*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
67.01		Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonche i calami e gli steli di piume, lavorati:		
a		pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate:		
	3726	1) piume gregge, semplicemente incollate su carta per impedirne l'accartocciamento durante il trasporto..	Dazio delle piume della voce n. 05.07, secondo la specie	—
		2) altre		
	3727	α) di struzzo	25	18
	3728 (g.)	β) di marabù o di uccelli di paradiso; piume e ciuffi di airone	25	18
	3729 (g.)	γ) non nominate	25	18
b	3730	oggetti confezionati	30	20
67.02		Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali:		
a		fiori, foglie e frutti artificiali; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali:		
	3731	1) di materie tessili	30	20

Segue CAPITOLO 67: **Piume e calugine preparate, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
67.02 (segue)		Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; ecc.		
a		fiori, foglie e frutti artificiali; oggetti confezionati, ecc.:		
	3732	2) di materie plastiche artificiali, di gomma o di cera	30	20
	3733	3) di materie ceramiche	Dazio dei lavori della materia costitutiva	—
	3734	4) di altre materie	30	20
b		parti di fiori, foglie e frutti ,artificiali:		
	3735	1) di materie tessili	25	18
	3736	2) di materie plastiche artificiali, di gomma o di cera	30	20
	3737	3) di materie ceramiche	Dazio dei lavori della materia costitutiva	—
	3738	4) di altre materie	25	18
67.03		Capelli rimessi o altrimenti preparati; lana e peli preparati per acconciature.		
a	3739	capelli	30	20
b	3740	lana e peli	30	20
67.04		Parrucche, posticci, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine di capelli)·		
a	3741	parrucche, posticci, ciocche e oggetti simili	30	20
b		altri lavori di capelli:		
	3742	1) retine	30	20
	3743	2) non nominati	30	20
67.05		Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, di qualsiasi materia:		
a	3744	di metalli preziosi o con guarnizioni di metalli preziosi, placcati di metalli preziosi o con guarnizioni placcate di metalli preziosi, oppure dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto di metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori di metalli preziosi ecc della voce n 71 14, secondo la specie	—
b		altri:		
		1) ventagli:		
	3745	α) di carta, con ossature di legno, di canna, di bambù e simili	30	20
	3746	β) non nominati	30	20
	3747	2) ossature e loro parti	30	20

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRA, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI; PRODOTTI DELLA CERAMICA; VETRO E SUOI LAVORI

* * *

A) *Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.*

CAPITOLO 68

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI

NOTE:

1. – *In questo Capitolo non sono da comprendere:*
a) *i prodotti del Capitolo* 25;
b) *le carte e cartoni ricoperti, spalmati o impregnati, della voce n.* 48.07 (*quali quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite e le carte e cartoni bitumati o asfaltati*);
c) *i tessuti spalmati o impregnati del Capitolo* 59 (*quali quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto*);
d) *gli oggetti del Capitolo* 71;
e) *gli utensili e parti di utensili del Capitolo* 82;
f) *le pietre litografiche della voce n.* 84.34;
g) *gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci nn.* 85.25 *e* 85.26;
h) *le piccole mole per trapani dentari* (*n.* 90.17);
ij) *gli oggetti del Capitolo* 91 (*orologeria*), *specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;*
k) *gli oggetti della voce n.* 95.07;
l) *i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi per sport* (*Capitolo* 97);
m) *i bottoni* (*n.* 98.01), *le matite di ardesia* (*n.* 98.05), *le lavagne naturali o costituite da un supporto ricoperto di polvere di ardesia, per la scrittura ed il disegno* (*n.* 98.06);
n) *gli oggetti d'arte, di collezione e di antichità* (*Capitolo* 99).

2. – *Ai sensi della voce n.* 68.02, *la denominazione «pietre da taglio o da costruzione» si riferisce non solo alla pietre abitualmente utilizzate per tali usi, ma ugualmente ad ogni altra pietra naturale lavorata allo stesso modo, eccettuata però l'ardesia.*

* * *

A) *Gli oggetti aventi iscrizioni ad incavo o in rilievo sono da considerare scolpiti, ai sensi della voce n.* 68.02 *lettera b, se le iscrizioni siano accompagnate da motivi ornamentali; in mancanza di detti motivi, gli oggetti stessi sono da considerare come decorati. Non hanno influenza le iscrizioni stampate ed i marchi di fabbrica.*

B) *Si considerano come pietre simili al marmo, ai fini della classificazione nella voce n.* 68.02, *i travertini e le altre pietre calcaree analoghe, della voce n.* 25.15.

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
68.01	T	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi di marciapiede, di pietre naturali diverse dall'ardesia:		
a	3748	semplicemente sbozzati, tagliati, spianati ma non levigati	esente	—
b	3749	altri	Dazio dei lavori di pietre da taglio, ecc., della voce n. 68.02, secondo la specie	—
68.02		Lavori di pietre da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del Capitolo 69; cubi e tessere per mosaici:		
a		statuette, oggetti da arredamento, da ornamento, o da decorazione, del peso, ciascuno, di kg. 10 o meno:		
	3750	1) dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, della voce n. 71.14, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 68: **Lavori di pietra, gesso, cemento, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
68 02 (*segue*)		Lavori di pietre da taglio o da costruzione, ecc.:		
a		statuette, oggetti da arredamento, ecc.:		
	3751	2) altri	15	—
b	3752	cubi e tessere per mosaici anche fissati su carta o su altre materie	10	—
c	T	non nominati:		
		1) semplicemente tagliati o segati a superficie spianata e uniforme, scalpellinati, martellinati, cesellati, bugnati, levigati, sabbiati, molati e similmente lavorati:		
	3753	α) di marmo e simili	10	—
	3754	β) di alabastro	10	—
	3755	γ) di granito, porfido, sienite, lava, basalto, arenaria, gneiss, trachite e simili pietre dure	10	—
	3756	δ) di altre pietre	10	—
		2) modanati o torniti, ma non lucidati, nè decorati né scolpiti, né altrimenti lavorati:	10	—
	3757	α) di marmo e simili	10	—
	3758	β) di alabastro	10	—
	3759	γ) di granito, porfido, sienite, lava, basalto, arenaria, gneiss, trachite e simili pietre dure	10	—
	3760	δ) di altre pietre	10	—
		3) lucidati, decorati o che hanno subito altra lavorazione, oltre la modanatura o la tornitura, ma non scolpiti:		
	3761	α) di marmo e simili	10	—
	3762	β) di alabastro	10	—
	3763	γ) di granito, porfido, sienite, lava, basalto, arenaria, gneiss, trachite e simili pietre dure	10	—
	3764	δ) di altre pietre	10	—
		4) scolpiti, pesanti per mezzo più di kg. 10:		
	3765	α) statue	esente	—
		β) altri:		
	3766	I) di marmo e simili	10	—
	3767	II) di alabastro	10	—
	3768	III) di granito, porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite e simili pietre dure	10	—
	3769	IV) d'altre pietre	10	—
68 03	T	Ardesia lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata:		
a	3770	lastre e tavole di ardesia, anche piallate o tagliate a misura ma non levigate	5	—

Segue CAPITOLO 68: **Lavori di pietra, gesso, cemento, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
68 03 (*segue*)		Ardesia lavorata e lavo i di ardesia naturale o agglomerata:		
b	3771	ardesie per tetti ed analoghe, in lastre semplicemente sfaldate, anche lavorate ai bordi e forate per il montaggio	**5**	—
c	3772	altri lavori	**10**	—
68.04		Mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche, anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o montati sul loro asse ma senza basamento:		
a		per macinare e per sfibrare:		
	3773 T	1) di pietra o altro minerale naturale, sbozzate o finite	**15**	**10**
	3774	2) cementate o di tritumi agglomerati, con o senza parti di pietra naturale	**15**	**10**
b		altri:		
		1) di pietra naturale o di materie ceramiche, pesanti per pezzo:		
	3775	α) più di gr. 5	**15**	**13**
	3776	β) gr. 5 o meno	**15**	**13**
		2) di abrasivi naturali agglomerati, anche con parti di pietra naturale o di materie ceramiche, pesanti per pezzo:		
	3777	α) più di gr. 20	**22**	—
	3778	β) gr. 20 o meno	**25**	—
		3) di abrasivi artificiali puri o in miscela con altre materie, anche con parti di pietra naturale o di materie ceramiche, pesanti per pezzo:		
	3779	α) più di gr. 20	**25**	—
	3780	β) gr. 20 o meno	**30**	—
68.05		Pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, di pietre naturali, di abrasivi agglomerati o di materie ceramiche:		
a	3781 T	di pietra naturale, sbozzate o finite	**5**	—
b	3782	di abrasivi agglomerati	**20**	**15**
68 06		Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti:		
a		abrasivi naturali:		
	3783	1) granato	**28**	—

Segue CAPITOLO 68: **Lavori di pietra, gesso, cemento, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
68.06 (*segue*)		Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, ecc.:		
a		abrasivi naturali:		
		2) non nominati:		
	3784	α) applicati su tessuto	28	—
	3785	β) altri	28	—
b		abrasivi artificiali:		
	3786	1) applicati su tessuto	28	—
	3787	2) altri	28	—
68.07		Lane di lave, di scorie, di roccia ed altre lane minerali simili; vermiculite « espansa », argilla « espansa » e simili prodotti minerali « espansi »; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico od acustico, esclusi quelli delle voci nn. 68.12, 68.13 e del Capitolo 69.		
a		lane di lave, di scorie, di roccia, ed altre lane minerali simili:		
	3788 T	1) in fiocchi	esente	—
	3789	2) altre	20	15
b	3790	miscele isolanti (termiche od acustiche) composte di materie minerali	10	—
c		altri:		
	3791	1) a base di terra d'infusori, di farina fossile o di altre terre silicee similari	20	15
	3792	2) non nominati	20	15
68.08	3793	Lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbone fossile, ecc.)	15	13
68 09	3794	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali	35	23
68 10		Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:		
a		statuette, oggetti da ornamento o da decorazione, del peso, ciascuno, di kg. 10 o meno:		
	3795	1) dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, della voce n. 71 14, secondo la specie	—
	3796	2) altri	15	—

Segue CAPITOLO 68 : **Lavori di pietra, gesso, cemento, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
68.10 (*segue*)		Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:		
b		non nominati:		
	3797	1) quadrelli, piastre, tavole, pezzi per riquadratura (pannelli) e simili, non sagomati nè decorati nè ornati	**5**	—
	3798	2) altri	**10**	—
68.11		Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di « granito »:		
a		statuette, oggetti da ornamento o da decorazione, del peso, ciascuno, di kg. 10 o meno:		
	3799	1) dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, della voce n. 71.14, secondo la specie	—
	3800	2) altri	15	—
b		non nominati:		
	3801	1) con ornati	25	18
	3802	2) altri	25	18
68.12		Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili:		
a		non verniciati né smaltati:		
	3803	1) materiali da copertura, quadrelli, lastre, pietre, tavole, pannelli	30	20
	3804	2) tubi, raccordi, guaine ed accessori di tubazioni	30	20
	3805	3) non nominati	30	20
b	3806	altri	30	20
68.13		Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti da vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie.		
a	3807	amianto lavorato	**25**	—
b	3808	miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	**10**	—

Segue CAPITOLO 68 : **Lavori di pietra, gesso, cemento, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
68 13 (*segue*)		Amianto lavorato; lavori di amianto, ecc.:		
c		lavori:		
		1) carta, cartoni e feltri:		
	3809	α) misti con gomma	30	—
	3810	β) altri	20	15
	3811	2) cordoni, corde, trecce compresi quelli isolanti, anche impregnati, grafitati o in unione con altre materie	25	—
		3) filati misuranti per ogni chilogrammo:		
	3812	α) m. 5000 o più	25	—
	3813	β) meno di m. 5000	25	—
		La classificazione dei filati ritorti viene stabilita moltiplicando la lunghezza per il numero dei capi.		
		4) tessuti:		
	3814	α) gommati	25	—
	3815	β) non gommati	25	—
		5) non nominati:		
	3816	α) oggetti di vestiario, copricapi, calzature, materasse calorifughe	25	—
	3817	β) lastre o piastrelle di fibre di amianto o di fibre di amianto ed altre fibre, con cariche minerali (escluso il cemento) legate con prodotti bituminosi	40	—
	3818	γ) altri	25	—
68 14	3819	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie	30	—
68.15		Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto (micanite, micafolium, ecc.):		
a		lamine:		
	3820	1) semplicemente rifilate	5	esente
	3821	2) tagliate in forma regolare o predisposte per un uso determinato	20	15
b		fogli:		
	3822	1) ottenuti mediante semplice compressione, senza aggiunta di sostanze collanti ...	10	5 (*)
	3823	2) formati da lamine incollate anche su carta o tessuto	20	—
c	3824	altri lavori	20	15

Segue CAPITOLO 68: **Lavori di pietra, gesso, cemento, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
68.16		Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati nè compresi altrove:		
a	3825	di materie refrattarie non cotte ceramicamente (mattoni, pezzi per costruzioni, storte, crogiuoli, muffole, tubi, guaine, bacchette, ecc.)	Dazio dei corrispondenti refrattari del Cap 69, secondo la specie	—
b	3826	altri	**30**	**20**

CAPITOLO 69

PRODOTTI CERAMICI

NOTE:

1. – *Il Capitolo 69 comprende i prodotti ottenuti dalla cottura ceramica sia di terre previamente modellate, sia di rocce previamente foggiate. Nelle voci dal n. 69.04 al n. 69.14 incluso rientrano unicamente i prodotti diversi dai calorifughi e dai refrattari.*

2. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *i prodotti del Capitolo 71, specialmente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;*

b) *gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci nn. 85.25 e 85.26;*

c) *i denti artificiali di materie ceramiche (n. 90.19);*

d) *gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria), in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi d'orologeria;*

e) *i giuochi, giocattoli e attrezzi per sport (Capitolo 97);*

f) *i bottoni, le pipe ed altri oggetti del Capitolo 98;*

g) *gli oggetti d'arte, di collezione e di antichità (Capitolo 99).*

* * *

A) *I prodotti di terraglia e di porcellana, bianchi, con cifre, corone, stemmi gentilizi od iscrizioni colorati, dipinti, ecc., si classificano, quando tale discriminazione nelle sotto voci sia prevista, tra quelli « altri ».*

Non si tiene conto, però, delle iscrizioni ottenute con qualsiasi processo, anche non formanti parte della marca di fabbrica e anche contornate da qualche fregio, che indichino il paese di produzione, il nome del fabbricante e del rivenditore, la qualità dell'oggetto o della materia della quale è composto, la capacità, le dimensioni e simili, senza costituire vera e propria decorazione.

B) *I tappi, i coperchi ed altri congegni o dispositivi di chiusura seguono lo stesso trattamento degli oggetti di questo Capitolo, insieme ai quali sono presentati ed a cui sono evidentemente destinati, eccetto quelli fatti interamente o parzialmente di metalli preziosi, o placcati di metalli preziosi, oppure dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o ,qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino, uguale o superiore a 4 per mille.*

I tappi, i coperchi ed altri congegni o dispositivi di chiusura, presentati separatamente oppure contemporaneamente agli oggetti di questo Capitolo, ma in soprannumero, seguono il trattamento loro proprio.

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
		I. — *Prodotti calorifughi e refrattari*		
69.01	3827	Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi calorifughi di terre d'infusori; di kieselgur, di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili	30	20
69.02		Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari:		
a	T	alluminosi e silico-alluminosi:		
	3828	1) di argilla refrattaria, contenente meno del 32 per cento di allumina ($Al^2 0^3$)	20	15
	3829	2) altri	35	23 (*)
b	3830 T	silicei (cioè contenenti più di 85 per cento di silice « $Si\ 0_2$ »	35	—
c	3831	leggeri, di terre magnesiache	30	20
d	3832 T	magnesiaci, di cromite, cromo-magnesiaci, di dolomia (cioè contenenti, rispettivamente, ossido di magnesio, ossido di cromo, ossido di magnesio e di cromo, dolomia, in quantità superiore a ciascuno degli altri componenti)	25	18
e	3833	altri	35	23

Segue CAPITOLO 69: **Prodotti ceramici.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
69.03		Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.):		
a	T	alluminosi e silico alluminosi:		
	3834	1) di argilla refrattaria, contenente meno del 32 per cento di allumina (Al^2 O^3)	20	15
	3835	2) altri	35	23 (*)
b	T	silicei (cioè contenenti più di 85 per cento di silice «Si O_2»		
	3836	1) utensili e apparecchi da laboratorio	35	23 (*)
	3837	2) altri	35	23 (*)
c	3838 T	magnesiaci, di cromite, cromo-magnesiaci e di dolomia (cioe contenenti, rispettivamente, ossido di magnesio, ossido di cromo, ossido di magnesio e di cromo, dolomia, in quantità superiore a ciascuno degli altri componenti)	25	18
d	3839	altri	35	23
		II. *Altri prodotti ceramici*		
69.04		Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili):		
a	3840 T	di terra cotta	15	5
b	3841	di grès	40	25
c	3842	di altre materie ceramiche	Dazio degli altri lavori di materie ceramiche della voce n. 69,14 secondo la specie	—
69.05		Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.):		
a		di terra cotta		
	3843 T	1) tegole	15	5
	3844 T	2) altri	15	13
b		di altre materie ceramiche:		
		1) tegole:		
	3845	α) di grès	40	25
	3846	β) altre	Dazio degli altri lavori di materie ceramiche, della voce n. 69,14, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 69: **Prodotti ceramici.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
69.05 (*segue*)		Tegole, ornamenti architettonici, ecc.:		
b		di altre materie ceramiche:		
	3847	2) ornamenti architettonici . .	Dazio degli oggetti di ornamento della voce n. 69.13, secondo la specie	—
	3848	3) altri prodotti per l'edilizia	Dazio degli altri lavori di materie ceramiche, della voce n. 69.14, secondo la specie	—
69.06		Tubi, raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili:		
a	3849 T	di terra cotta	15	11
b	3850	di grès	40	25
c	3851	di altre materie ceramiche	Dazio degli altri lavori di materie ceramiche, della voce n. 69.14, secondo la specie	—
69.07		Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento non verniciati nè smaltati.		
a		di terra cotta.		
	3852 T	1) piastrelle	15	13
	3853	2) altri	20	15
b		di grès:		
		1) piastrelle:		
	3854	α) di colore rosso o rosso bruno	20	15
	3855	β) di altra specie .	40	25
	3856	2) blocchetti .	Dazio degli altri lavori di materie ceramiche, della voce n. 69.14, di gres	—
	3857	3) altri	40	25
c	3858	di maiolica	30	20
d	3859	di terraglia .	45	28
e	3860	di altre materie ceramiche .	Dazio degli altri lavori di materie ceramiche, della voce n. 69.14, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 69: **Prodotti ceramici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
69.08		Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento:		
a		di terra cotta:		
	3861 T	1) piastrelle	**15**	**13**
	3862	2) altri	**20**	**15**
b		di grès:		
		1) piastrelle:		
	3863	α) di colore rosso o rosso bruno	**20**	**15**
	3864	β) di altra specie	**40**	**25**
	3865	2) blocchetti	**Dazio degli altri lavori di materie ceramiche, della voce n. 69.14, di grès**	—
	3866	3) altri	40	25
c	3867	di maiolica	30	20
d	3868	di terraglia	45	28
e	3869	di altre materie ceramiche	Dazio degli altri lavori di materie ceramiche, della voce n. 69.14, secondo la specie	—
69.09		Apparecchi ed oggetti per usi chimici e altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio.		
a		apparecchi ed oggetti per usi chimici e altri usi tecnici:		
	3870	1) utensili con parte operante di materia ceramica	**30**	**20**
		2) altre		
		α) di grès:		
	3871	I) anelli di Raschig	**50**	**30**
	3872	II) altri	**50**	**30**
		β) di porcellana:		
	3873	I) da laboratorio	**50**	**30**
	3874	II) altri	**50**	**30**
	3875	γ) di altre materie ceramiche	**Dazio degli altri lavori di materie ceramiche, della voce n. 69.14, secondo la specie**	—
b		trogoli, tinozze ed altri recipienti simili per l'economia rurale:		
	3876	1) di grès	**40**	**25**
	3877	2) di altre materie ceramiche	**Dazio degli altri lavori di materie ceramiche, della voce n. 69.14, secondo la specie**	—

Segue CAPITOLO 69 : **Prodotti ceramici.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
69.09 (*segue*)		Apparecchi ed oggetti per usi chimici, ecc.:		
c		giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio:		
	3878	1) di grès	40	25
	3879	2) di altre materie ceramiche	Dazio degli altri lavori di materie ceramiche, della voce n. 69.14, secondo la specie	—
69.10		**Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici:**		
a	3880	**di grès**	50	30
b	3881	**di terraglia o di maiolica**	45	28
c		di porcellana		
	3882	1) bianchi	50	—
	3883	2) altri, compresi quelli di porcellana bianco-avorio	50	—
d	3884	di altre materie ceramiche	Dazio degli altri lavori di materie ceramiche, della voce, n. 69.14, secondo la specie	—
69.11		Vasellame e oggetti d'uso domestico o da toletta, di porcellana:		
a	3885	bianchi	50	—
b	3886	altri, compresi quelli di porcellana bianco-avorio	55	—
69.12		Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche:		
a	3887	di terra cotta	20	15
b	3888	di grès	40	25
c	3889	di maiolica	20	15
d		di terraglia:		
	3890	1) bianchi	50	—
	3891	2) altri	50	—
e	3892	di altre materie ceramiche	Dazio degli altri lavori di materie ceramiche, della voce n. 69.14, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 69: **Prodotti ceramici.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
69.13		Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento e di ornamento anche personale.		
a	3893	dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, della voce n. 71.14, secondo la specie	—
b		altri:		
	3894	1) di terra cotta	15	13
	3895	2) di gres	50	30
	3896	3) di maiolica	20	15
	3897	4) di terraglia ..	45	23
		5) di porcellana		
	3898	α) bianchi	45	23
	3899	β) altri, compresi quelli di porcellana bianco avorio	45	28
	3900	6) di altre materie ceramiche	Dazio degli altri lavori di materie ceramiche, della voce n. 69.14, secondo la specie	—
69.14		Altri lavori di materie ceramiche:		
a	3901	misure di capacità	25	18
b		altri:		
		1) di terra cotta		
	3902	α) greggi	20	15
	3903	β) altri	20	15
	3904	2) di grès	50	30
	3905	3) di maiolica	20	15
	3906	4) di terraglia	45	28
		5) di porcellana		
	3907	α) bianchi	50	—
	3908	β) altri, compresi quelli di porcellana bianco-avorio	50	—
	3909	6) di steatite	Dazio degli altri lavori di materie ceramiche, altri, di grès	—
	3910	7) di allumina sinterizzata	Dazio degli altri prodotti refrattari, ecc., alluminosi, altri, della voce n. 69.03	—

CAPITOLO 70

VETRO E LAVORI DI VETRO

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*
   a) *le preparazioni vetrificabili (n. 32.08);*
   b) *gli oggetti del Capitolo 71 (minuterie di fantasia, ecc.);*
   c) *gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci n. 85.25 e n. 85.26;*
   d) *gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, (nonchè) i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti o strumenti da classificare nel Capitolo 90;*
   e) *i giuochi, giocattoli, accessori per alberi di natale ed altri oggetti compresi nel Capitolo 97, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del Capitolo 97;*
   f) *i bottoni, gli spruzzatori montati, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti da classificare nel Capitolo 98.*

2. – *Per l'applicazione della voce n. 70.07, nell'espressione «vetro colato o laminato e vetro per vetrate (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, oppure curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.)», sono compresi pure gli oggetti ottenuti con questi vetri, purchè non siano placcati nè incorniciati, nè combinati con materie diverse dal vetro.*

3. – *Ai sensi di questo Capitolo, la silice fusa ed il quarzo fuso sono considerati come «vetro».*

* * *

A) *Si considerano di* vetro comune *i prodotti composti da miscele vetrificabili contenenti meno del 5 per cento di ossido di potassio ed aventi un contenuto inferiore al 2 per cento di ossido di piombo, o di ossido di bario, ovvero di ossido di piombo ed ossido di bario insieme.*

B) *Si considerano di* mezzo cristallo *i prodotti composti da miscele vetrificabili contenenti:*
   a) *il 5 per cento o più di ossido di potassio, purchè l'eventuale contenuto di ossido di piombo non raggiunga la quantità minima stabilita per il cristallo (5 per cento);*
   b) *ovvero meno del 5 per cento di ossido di potassio, ma che contengono almeno il 2 per cento di ossido di piombo o di ossido di bario, ovvero di ossido di bario ed ossido di piombo insieme, senza che però quest'ultimo raggiunga la quantità minima stabilita per il cristallo (5 per cento).*

C) *Si considerano di* cristallo *i prodotti composti da miscele vetrificabili contenenti il 5 per cento o più di ossido di piombo.*

D) *Non si considerano colorati i prodotti di vetro comune, di colore naturale brunastro, giallastro, verdastro, rossastro o nerastro, senza aggiunta di sostanze coloranti.*

E) *Salvo contrarie disposizioni, ai fini della discriminazione, ove ne sia il caso, nelle varie sottovoci, non si tiene conto, per i prodotti rientranti in questo Capitolo, delle marche di fabbrica, del nome del fabbricante o del venditore, della indicazione del paese di origine, delle indicazioni di dimensioni o di capacità, della marca di taratura (jaugeage) o di graduazione, ottenuti con qualsiasi mezzo, anche se tali diciture o indicazioni siano contenute in una inquadratura non avente carattere ornamentale. Non si tiene conto, inoltre, della presenza di ornamento o di indicazioni ottenuti all'atto della soffiatura, pressatura o getto, nè della smerigliatura o della arrotatura a greggio del collo, dei bordi, del fondo o dei tappi, eseguite al solo scopo di assicurare una migliore aderenza della chiusura o la stabilità del fondo, ovvero per togliere la traccia dell'attaccatura, nè dell'aggiunta di dispositivi di chiusura.*

F) *Rientrano nelle voci nn. 70.13/c e 70.13/e, 70.21/h/3 e 70.21/h/5, gli oggetti e i lavori di vetro, guarniti, anche quando gli accessori o le guarnizioni, di materia diversa dal vetro, siano separabili.*

Non sono da considerare guarniti quelli con accessori o con guarnizioni di sughero, oppure commisti con paglia, spago o vimini.

G) *I tappi, i coperchi ed altri congegni o dispositivi di chiusura seguono lo stesso trattamento degli oggetti di questo Capitolo, insieme ai quali sono presentati ed a cui sono evidentemente destinati, eccetto quelli fatti interamente o parzialmente di metalli preziosi o placcati di metalli preziosi, oppure dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille.*

I tappi, i coperchi ed altre congegni o dispositivi di chiusura, presentati separatamente oppure contemporaneamente agli oggetti di questo Capitolo, ma in soprannumero, seguono il trattamento loro proprio.

H) *Le lampade elettriche, anche montate sulle vetrerie della voce n. 70.14, seguono il trattamento loro proprio.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
70.01		Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro; vetro in massa (escluso il vetro da ottica):		
a	3911 T	residui, avanzi e rottami	esente	—
b	3912	vetro in massa	25	18

Segue CAPITOLO 70: **Vetro e lavori di vetro.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
70.02	3913	Vetro detto « smalto » in massa, barre, bacchette o tubi	40	25
70.03		Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica):		
a		barre, bacchette e biglie:		
		Le biglie di vetro con un contenuto non superiore all'1,5 per cento di alcali (ossido di sodio più ossido di potassio), del 10/18 per cento di allumina più ossido di ferro e del 6/12 per cento di anidride borica, destinate alla fabbricazione delle fibre di vetro, sono ammesse al dazio del 10% (*) sul valore, nei limiti di un contingente annuo di quintali 30.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
	3914	1) di vetro comune	55	25
	3915	2) di vetro neutro	55	25
	3916	3) di cristallo ...	55	25
b		tubi		
	3917	1) di vetro comune	60	30
		I tubi di vetro comune — anche tagliati, bruciati e strozzati alle estremità, e levigati sulle pareti interne — della lunghezza fino a cm. 130, del diametro esterno da mm 30 a 40 e dello spessore da 8 a 12 decimi di millimetro, destinati alla fabbricazione di lampade fluorescenti a catodo caldo, sono ammessi al dazio del 10% (*) sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
	3918	2) di vetro neutro ..	60	30
		I tubi capillari di vetro neutro, destinati alla fabbricazione dei termometri, sono ammessi al dazio ridotto del 10% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal Ministro per le finanze.		
	3919	3) di cristallo	60	30
70.04		Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare.		
a	3920	colato, greggio	45	—
b		a superficie rigata, striata, stampata, diamantata, scannellata, ondulata e simili; martellato, cattedrali e simili, armato.		
	3921	1) non colorato, nè opacizzato, nè placcato	50	—
	3922	2) colorato, opacizzato o placcato	50	—
c		altro.		
	3923	1) non colorato, nè opacizzato, nè placcato	50	30
	3924	2) colorato, opacizzato o placcato	50	30

Segue CAPITOLO 70: **Vetro e lavori di vetro.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
70.05		Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare.		
a		con spessore di più di mm. 3,5:		
	3925	1) non colorato, nè opacizzato, nè placcato	50	—
	3926	2) colorato, opacizzato o placcato	50	—
b		con spessore di mm. 3,5 o meno:		
	3927	1) non colorato, nè opacizzato, nè placcato	50	—
	3928	2) colorato, opacizzato o placcato	50	—
		Le lastre speciali per fotografia sono ammesse in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
70.06		Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:		
a		con spessore di più di mm. 8		
	3929	1) non colorati	50	—
	3930	2) colorati	50	—
	3931	3) opacizzati o placcati	50	
b		con spessore di mm. 8 o meno		
	3932	1) non colorati	50	—
	3933	2) colorati	50	—
	3934	3) opacizzati o placcati	50	—
70.07		Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.), vetri isolanti a pareti multiple, vetri riuniti in vetrate:		
a		lastre:		
	3935	1) semplicemente curvate o bombate o lavorate all'orlo, anche forate	50	—
		2) altre:		
	3936	α) smerigliate, mussolinate, satinate, ghiacciate	45	30
	3937	β) incise, dipinte o altrimenti decorate	45	28
	3938	γ) di altra specie	45	23
b	3939	oggetti nettamente individualizzati ottenuti da lastre della sottovoce *a*)	Dazio degli altri lavori di vetro, della voce n. 70.21, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 70: **Vetro e lavori di vetro.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
70.07 (*segue*)		Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate », ecc.:		
c		vetri isolanti a pareti multiple:		
	3940	1) con strati interposti di fibre di vetro . .	50	30
	3941	2) altri	Dazio degli altri lavori di vetro, della voce n. 70.21, secondo la specie	25
d	3942	vetri riuniti in vetrate	40	25
70.08		Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro:		
a	3943	temperati, formati da una sola lastra . . .	50	—
b	3944	altri .	50	—
70.09		Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi:		
a	3945	non incorniciati .	45	—
b	3946	incorniciati .	45	—
70.10		Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio, tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:		
a		tubi per compresse e simili:		
	3947	1) di vetro lavorato o saldato o soffiato al cannello	50	30
	3948	2) altri	Dazio degli altri lavori di vetro della voce n. 70.21, secondo la specie	—
b		altri:		
		1) di vetro comune, soffiato, gettato o pressato, non altrimenti lavorato:		
		α) damigiane, bottiglie, boccette e simili recipienti, a collo diritto, con bordo rinforzato, anche muniti di avvitatura, della capacità misurata all'orlo:		
	3949	I) di più di litri 2,60	40	—
		II) di litri 2,60 o meno ma più di litri 0,30:		
	3950	*aa*) di vetro non colorato	50	—
	3951	*bb*) di vetro colorato	50	—
		III) di litri 0,30 o meno:		
	3952	*aa*) di vetro non colorato	50	—
	3953	*bb*) di vetro colorato	50	—

Segue CAPITOLO 70 : **Vetro e lavori di vetro.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
70 10 (*segue*)		Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, ecc.:		
b		altri :		
		1) di vetro comune, soffiato, ecc.:		
		β) di altra specie.		
	3954	I) di vetro non colorato	50	—
	3955	II) di vetro colorato	50	—
	3956	2) di vetro comune altrimenti lavorato o di vetro diverso dal comune	Dazio degli oggetti della voce n. 70.13 secondo la specie	—
70 11	3957	Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili	45	—
		Le ampolle di vetro con o senza conduttore d'uscita per alte tensioni ed aventi diagonale o diametro, misurati allo schermo, non inferiore a cm. 30, destinate alla fabbricazione di tubi a raggi catodici per apparecchi televisivi, sono ammesse al dazio del 5% ( ) sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
70 12		Ampolle di vetro per recipienti isolanti, anche finite:		
a	3958	non finite	45	23
b	3959	finite	50	30
70 13		Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70 19.		
a		semplicemente soffiati, pressati o gettati:		
	3960	1) di vetro comune	55	—
	3961	2) di mezzo cristallo	55	—
	3962	3) di cristallo	55	—
b		arrotati, puliti, smerigliati, incisi, placcati o smaltati:		
	3963	1) di vetro comune .	55	—
	3964	2) di mezzo cristallo	55	—
	3965	3) di cristallo	55	—
c		con semplici guarnizioni od accessori, di minima importanza, di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi:		
	3966	1) di vetro comune	45	—
	3967	2) di mezzo cristallo	45	—
	3968	3) di cristallo	45	—

Segue CAPITOLO 70: **Vetro e lavori di vetro.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
70 13 (*segue*)		Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, ecc.:		
d	3969	dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, della voce n. 71.14, secondo la specie	—
e		altri:		
	3970	1) di vetro comune	50	—
	3971	2) di mezzo cristallo	50	—
	3972	3) di cristallo	50	—
70 14		Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune.		
a		per illuminazione.		
	3973	1) lampade, lampadari e simili; campane e tubi per illuminazione	35	25
	3974	2) riflettori, diffusori, coppe, coppelle, paralumi, globi, bocce e simili	45	—
	3975	3) vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle e simili	20	15
b	3976	per segnalazione (catadiottrici, catarifrangenti, ecc.) ..	40	—
c	3977	per ottica comune	Dazio degli altri lavori di vetro, della voce n 70.21, secondo la specie	—
70.15		Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati o simili, compresi i globi cavi ed i segmenti:		
a		da orologeria:		
		1) a facce parallele, dello spessore di 2 millimetri o meno.		
	3978	α) globi, segmenti o tegole, greggi o semplicemente tagliati	30	20
	3979	β) lavorati	35	23
	3980	2) altri	Dazio delle vetrerie per ottica comune, della voce n. 70.14, secondo la specie	—
b		da occhialeria comune:		
	3981	1) greggi o semplicemente tagliati o pressati	40	—
	3982	2) altri	Dazio degli altri lavori di vetro, della voce n. 70.21 secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 70: **Vetro e lavori di vetro.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
70 16		Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzioni; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie.		
a		di vetro colato o foggiato a stampo, per l'edilizia e costruzioni:		
	3983	1) piastrelle, piane o cave, di qualsiasi forma, mattoni, quadrelli, tegole e simili	50	—
		Piastrelle piane o cave, di qualsiasi forma, e quadrelli di silice o di quarzo fusi	—	18
	3984	2) altri oggetti	30	20
b	3985	vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli	Dazio degli altri lavori di vetro della voce n. 70 21, secondo la specie	—
70 17		Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, ampolle per sieri e oggetti simili.		
a		per laboratorio, per uso igienico, per farmacia:		
	3986	1) di silice o di quarzo fusi	25	18
		2) altri:		
	3987	α) semplicemente soffiati	50	35
	3988	β) con parti lavorate o saldate o soffiate al cannello	55	—
	3989	γ) graduati, tarati, millimetrati	55	—
b		ampolle per sieri, fiale e simili:		
	3990	1) di vetro lavorato o saldato o soffiato al cannello...	50	30
	3991	2) altri	Dazio degli altri lavori di vetro della voce n. 70 21, secondo la specie	—
70 18		Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente.		
a		da ottica:		
	3992	1) blocchi, lastre e simili	10	—
	3993	2) elementi (lenti, prismi, ecc.)	15	13
b	3994	da occhialeria medica, anche colorati, greggi o semplicemente tagliati o pressati	35	—
		Vetri da occhialeria medica non lavorati otticamente, anche colorati, greggi, in lastre o in gocce	—	10 (*)

Segue CAPITOLO 70: **Vetro e lavori di vetro.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
70 19		Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro, cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi, oggetti di conterie di vetro, oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello):		
a		conterie:		
	3995	1) perle e simili	40	—
	3996	2) imitazioni di perle fini	45	—
	3997	3) imitazioni di pietre preziose e semipreziose	45	—
	3998	4) altre	45	—
b	3999	oggetti di conterie	45	28
c	4000	cubi e tessere	45	23
d	4001	placchette, frammenti, schegge	45	—
e	4002	occhi artificiali	45	—
f	4003	oggetti di fantasia di vetro filato	45	—
70 20		Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie:		
a		lana:		
	4004	1) non lavorata	45	28
	4005	2) lavorata	45	28
b		fibre tessili:		
	4006	1) gregge	50	30
	4007	2) stoppini o filati	50	30
	4008	3) nastri, tessuti ed altri prodotti tessili	50	30
	4009	4) altri lavori	Dazio degli altri lavori di vetro, della voce n. 70 21, secondo la specie	—
70 21		Altri lavori di vetro:		
a	4010	piastrelle, piane o cave, di qualsiasi forma, mattoni, quadrelli, tegole e simili, esclusi quelli della voce n. 70.16	50	—
		Piastrelle, piane o cave, di qualsiasi forma, e quadrelli di silice o di quarzo fusi	—	18
b	4011	mosaici vetrosi per rivestimenti e per pavimentazione	50	—
c	4012	sfere galleggianti per la pesca	30	20
d	4013	tubi da livello	45	28
e	4014	retini per fotoincisioni o per rotocalco	55	33

Segue CAPITOLO 70: **Vetro e lavori di vetro.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
70.21 (*segue*)		Altri lavori di vetro:		
f	4015	misure di capacità	25	18
g	4016	altri oggetti per l'edilizia, la pesca, l'agricoltura e l'industria (protettori, bacinelle, ecc.)	30	20
		Filiere di vetro (quarzo) per macchine per la filatura di fibre artificiali e sintetiche	—	10 (*)
h		non nominati:		
		1) semplicemente soffiati, pressati o gettati:		
	4017	α) di vetro comune	55	—
	4018	β) di mezzo cristallo	55	—
	4019	γ) di cristallo	55	—
		2) arrotati, puliti, smerigliati, incisi, placcati o smaltati:	55	—
	4020	α) di vetro comune	55	—
	4021	β) di mezzo cristallo	55	—
	4022	γ) di cristallo	55	—
		3) con semplici guarnizioni od accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi.		
	4023	α) di vetro comune	45	—
	4024	β) di mezzo cristallo	45	
	4025	γ) di cristallo	45	—
	4026	4) dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi della voce n. 71 14 secondo la specie	—
		5) altri:		
	4027	α) di vetro comune	50	—
	4028	β) di mezzo cristallo	50	—
	4029	γ) di cristallo	50	—

SEZIONE XIV

PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI. METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

CAPITOLO 71

PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA

NOTE

1. – *Con riserva dell'applicazione della Nota* 1-*a*) *della Sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo Capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte.*
   a) *da perle fini o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite, oppure·*
   b) *da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.*

2. – a) *Dalle voci nn.* 71 12, 71 13 *e* 71.14 *sono esclusi gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (quali iniziali, monogrammi, ghiere, orli, ecc.), il paragrafo* b) *della Nota* 1 *precedente non comprende gli oggetti della specie,*
   b) *la voce n* 71 15 *comprende soltanto oggetti non comportanti nè metalli preziosi nè metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, oppure che li comportano sotto forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza*

3 – *Sono esclusi da questo Capitolo:*
   a) *le amalgame di metalli preziosi e i metalli preziosi allo stato colloidale (n.* 28.49);
   b) *le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del Capitolo* 30,
   c) *gli oggetti compresi nel Capitolo* 32 (*es, i lucidi liquidi*),
   d) *gli oggetti di marocchineria, di astuccieria o da viaggio, compresi nella voce n.* 42.02, *e gli oggetti della voce n.* 42 03,
   e) *gli oggetti delle voci numeri* 43.03 *e* 43.04,
   f) *i prodotti compresi nella Sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie),*
   g) *gli oggetti compresi nel Capitolo* 64 (*calzature*) *e* 65 (*cappelli, copricapi ed altre acconciature*);
   h) *gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti compresi nel Capitolo* 66,
   ij) *i ventagli e le ventole a mano (n.* 67.05);
   k) *le monete (Capitoli* 72 *o* 99);
   l) *gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci dal n.* 68.04 *al numero* 68 06, *oppure in utensili del Capitolo* 82; *gli utensili od oggetti del Capitolo* 82, *la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite, montate su un supporto di metallo comune, le macchine, gli apparecchi e il materiale elettrico e le loro parti o pezzi staccati, compresi nella Sezione XVI. Tuttavia, le parti ed i pezzi staccati e gli oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da, pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite, sono compresi in questo Capitolo;*
   m) *gli oggetti compresi nei Capitoli* 90, 91 *e* 92 (*strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali*);
   n) *le armi e loro parti (Capitolo* 93);
   o) *gli oggetti previsti dalla Nota* 2 *del Capitolo* 97;
   p) *gli oggetti del Capitolo* 98, *diversi da quelli delle voci n.ri* 98.01 *e* 98.12;
   q) *le produzioni originali dell'arte statuaria e della scultura (n.* 99.03), *gli oggetti da collezione (n.* 99 05) *e gli oggetti di antichità, aventi più di cento anni di età (n.* 99.06). *Tuttavia, le perle fini, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) sono comprese in questo Capitolo.*

4. – a) *Le perle coltivate sono classificate come le perle fini;*
   b) *per « metalli preziosi » si intendono l'argento, l'oro, il platino e i metalli del gruppo del platino;*
   c) *per metalli del gruppo del platino si intendono l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.*

5. – *Per l'applicazione di questo Capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi unicamente le leghe (compresi i miscugli sinterizzati) che contengono uno o più metalli preziosi, purchè il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno eguale a* 2 *per cento del peso della lega.*

Le leghe di metalli preziosi sono classificate nel seguente modo:
   a) *qualsiasi lega contenente, in peso,* 2 *per cento o più di platino è classificata come lega di platino;*
   b) *qualsiasi lega contenente, in peso,* 2 *per cento o più di oro, senza platino o con meno di* 2 *per cento di platino, è classificata come lega di oro,*
   c) *qualsiasi altra lega compresa in questo Capitolo è classificata come lega di argento.*

Ai fini dell'applicazione di questa Nota, i metalli del gruppo del platino sono considerati come un unico metallo ed assimilati al platino.

6. - *Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi menzione, nella Tariffa, di « metallo prezioso » o di « metalli preziosi », comprende egualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5. L'espressione « metallo prezioso » non comprende gli oggetti definiti dalla Nota 7, nè i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati, dorati o argentati.*

7. - *Si considerano « placcati o ricoperti di metalli preziosi » gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante saldatura, laminazione a caldo o altro simile procedimento meccanico.*

Gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.

8. - *Per « minuterie », ai sensi della voce n. 71 12, devono intendersi:*

a) *i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale, come anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, bottoni per polsini, medaglie o distintivi religiosi o altri, ecc.,*

b) *gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonchè gli oggetti da tasca o da borsetta, come portasigarette e portasigari, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse fatte a maglia, rosari, ecc. Si considerano « oggetti di gioielleria », ai sensi della stessa voce, le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi. che comportano perle fini o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giovazzo o corallo.*

9. - *Si considerano « oggetti di oreficeria », ai sensi della voce n. 71.13, quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.*

10. - *Si considerano « minuterie di fantasia », ai sensi della voce n. 71.16, gli oggetti della specie di quelli definiti dalla Nota 8-a) (esclusi i bottoni per polsini ed altri oggetti della voce n. 98.01, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili della voce n. 98 12) e che, non comportando perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, nè metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza, siano costituiti:*

a) *interamente o parzialmente da metalli comuni, anche dorati, argentati o platinati,*

b) *da ogni altra materia, purchè composte da almeno due materie diverse qualunque (ad es., legno e vetro, osso ed ambra, madreperla e materie plastiche artificiali). A tale riguardo, non si tiene conto dei semplici dispositivi di unione (fili per infilare e simili).*

11. - *Gli astucci, scrigni e simili custodie, presentati con gli oggetti di questo Capitolo ai quali sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come questi oggetti. Presentati isolatamente essi seguono il loro regime rispettivo.*

* * *

A) *Salvo disposizioni diverse, gli oggetti ricoperti, con procedimenti diversi da quelli meccanici, da uno strato di metallo prezioso di spessore superiore a 30 micron, oppure, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille, pur restando classificati nelle rispettive voci della Tariffa, sono assoggettati alle stesse aliquote daziarie stabilite dalla Tariffa per i corrispondenti oggetti considerati placcati o ricoperti da metalli preziosi, ai sensi della precedente Nota legale 7), secondo la specie.*

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
		I. — *Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), e simili.*		
71.01	(g.)	Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate nè montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:		
a	4030	gregge	esente	—
b	4031	lavorate	2 (*)	—
71.02	(g.)	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate, nè montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:		
a	4032	gregge o semplicemente segate, clivate o sgrossate	esente	—
b		tagliate o lavorate in altro modo:		
	4033	1) per usi industriali	5 (*)	—
	4034	2) altre	2 (*)	—

Segue CAPITOLO 71 : **Perle fini, pietre preziose (gemme), ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
71 03	(g.)	Pietre sintetiche o ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate nè montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:		
a	4035	gregge	esente	—
b		tagliate o lavorate in altro modo:		
	4036	1) per usi industriali	5 (*)	—
	4037	2) altre	3 (*)	—
71 04	4038 (g.)	Polveri e residui di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) e di pietre sintetiche	2 (*)	—
		II. — *Metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, greggi o semilavorati.*		
71.05		Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati:		
a	4039	dorati o platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 microna, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio dell'argento placato o ricoperto di oro o di platino, delle voci nn. 71.08 o 71.10, secondo la specie	—
b		altri:		
	4040	1) greggi	esente	—
		2) laminati o trafilati, anche a superficie lavorata :		
	4041	α) barre e profilati di sezione piena	2 (*)	—
		β) lamiere, fogli, nastri, lamette e fili:		
	4042	I) tirati per passamaneria	5 (*)	—
	4043	II) altri	4 (*)	—
	4044	γ) tubi, canne e barre cave, compresi i tubi ottenuti per saldatura	4 (*)	—
	4045	3) battuti in fogli o nastri sottili; in polvere, anche impalpabile	15 (*)	—
	4046	4) canutiglie, pagliuzze, lustrini e simili	15 (*)	—
	4047	5) pezzi fusi, stampati o imbutiti, greggi	4 (*)	—
71.06		Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati.		
a	4048	barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili e tubi	10 (*)	—
b	4049	pezzi stampati o imbutiti, greggi	10 (*)	—

Segue CAPITOLO 71 : **Perle fini, pietre preziose (gemme), ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
71 07	(g.)	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati.		
a	4050	platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio dell'oro placcato o ricoperto di platino, della voce n. 71 10, secondo la specie	—
b		altri:		
	4051	1) greggi	esente	—
		2) laminati o trafilati, anche a superficie lavorata		
	4052	α) barre e profilati di sezione piena	2 (*)	—
		β) lamiere, fogli, nastri, lamette e fili:		
	4053	I) tirati per passamaneria	4 (*)	—
	4054	II) altri	2 (*)	—
	4055	γ) tubi, canne e barre cave, compresi i tubi ottenuti per saldatura	4 (*)	—
	4056	3) battuti in fogli o nastri sottili; in polvere anche impalpabile	10 (*)	—
	4057	4) canutiglie, pagliuzze, lustrini e simili	10 (*)	—
	4058	5) pezzi fusi, stampati o imbutiti, greggi	2 (*)	—
71 08		Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati.		
a	4059	barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili e tubi	10 (*)	—
b	4060	pezzi stampati o imbutiti, greggi	10 (*)	—
71 09	(g.)	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati.		
a		platino e sue leghe:		
	4061	1) greggi, comprese le spugne e la polvere non impalpabile ...	esente	—
		2) laminati o trafilati.		
	4062	α) barre e profilati di sezione piena	2 (*)	—
		β) lamiere, fogli, nastri, lamette e fili:		
	4063	I) di spessore o diametro inferiore a mm. 1 ..	5 (*)	—
	4064	II) altri	2 (*)	—
	4065	γ) tubi, canne, barre cave, compresi i tubi ottenuti per saldatura	2 (*)	—
	4066	3) battuto in fogli o nastri sottili; in polvere impalpabile	5 (*)	—
	4067	4) pezzi fusi, stampati o imbutiti, greggi	2 (*)	—

Segue CAPITOLO 71 : **Perle fini, pietre preziose (gemme), ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
71 09 (segue)		Platino e metalli del gruppo del platino, ecc.		
b		metalli del gruppo del platino e loro leghe:		
	4068	1) greggi, comprese le spugne e la polvere	esente	—
	4069	2) barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili e tubi	5 (*)	—
71 10		Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati:		
a		oro:		
	4070	1) barre e profilati di sezione piena	2 (*)	—
		2) lamiere, fogli, nastri, lamette e fili:		
	4071	α) tirati per passamaneria	4 (*)	—
	4072	β) altri	2 (*)	—
	4073	3) tubi, canne e barre cave, compresi i tubi ottenuti per saldatura	4 (*)	—
	4074	4) pezzi fusi, stampati o imbutiti, greggi	2 (*)	—
b		altri:		
	4075	1) barre, profilati, lamiere, fogli, fili, nastri e tubi ..	10 (*)	—
	4076	2) pezzi stampati o imbutiti, greggi	10 (*)	—
71.11		Ceneri di oreficeria, residui, rottami di metalli preziosi:		
a	4077 T	ceneri di oreficeria	esente	—
b		residui di lavorazione e rottami:		
	4078	1) di argento, anche dorato o platinato	esente	—
	4079	2) di metalli comuni, placcati o ricoperti di argento	esente	—
	4080 (.)	3) di oro, anche platinato	esente	—
	4081	4) di metalli comuni o di argento, placcati o ricoperti di oro	esente	—
	4082 (g.)	5) di platino	esente	—
	4083 (g.)	6) di metalli del gruppo del platino	esente	—
	4084	7) di metalli comuni o di metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino	esente	—
		III. — *Minuterie, gioielleria e altri lavori*		
71.12		Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
a		abbozzi e loro parti:		
	4085	1) di argento, compreso l'argento dorato o platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino inferiore a 4 per mille	4 (*)	—

Segue CAPITOLO 71 : **Perle fini, pietre preziose (gemme), ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
71 12 (*segue*)		Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, ecc.:		
a		abbozzi e loro parti:		
	4086	2) di metalli comuni, placcati o ricoperti d'argento	10 (*)	—
	4087 (g.)	3) di oro, compreso l'oro platinato con strato ricoprente non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille	2 (*)	—
	4088	4) di metalli comuni o di argento, placcati o ricoperti di oro, oppure di argento dorato con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro uguale o superiore a 4 per mille .	10 (*)	—
	4089 (g.)	5) di platino o di metalli del gruppo del platino	2 (*)	—
	4090	6) di metalli comuni o di metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino; oppure di metalli preziosi platinati con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino uguale o superiore a 4 per mille	10 (*)	—
b		altri		
	4091 (g.)	1) perle fini preparate in oggetti per servire direttamente all'ornamento personale	2 ( )	—
		2) non nominati, comprese le perle fini incastonate o montate		
	4092	α) d'argento, anche dorato o platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino inferiore a 4 per mille	10 (*)	—
	4093	β) d'argento dorato o platinato con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille	15 (*)	—
	4094	γ) placcati o ricoperti di argento	25 (*)	—
	4095 (g.)	δ) di oro anche platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille	5 (*)	—
	4096 (g.)	ε) di oro platinato con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino uguale o superiore a 4 per mille	15 (*)	—
	4097 (g.)	ζ) di platino o di metalli del gruppo del platino	5 (*)	—
	4098	η) placcati o ricoperti di oro o di platino o di metalli del gruppo del platino	15 (*)	—
71 13		Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.		
a	4099	abbozzi e loro parti	Dazio degli abbozzi di minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti di metalli preziosi, ecc., della voce n. 71 12, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 71 : **Perle fini, pietre preziose (gemme), ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
71.13 (*segue*)		Oggetti di oreficeria e loro parti, ecc.:		
b		altri:		
	4100	1) d'argento, anche dorato o platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino inferiore a 4 per mille	10 (*)	—
	4101	2) d'argento dorato o platinato con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille	15 (*)	—
	4102	3) placcati o ricoperti di argento	25 (*)	—
	4103 (g.)	4) di oro, anche platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille	5 (*)	—
	4104 (g.)	5) di oro platinato con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino uguale o superiore a 4 per mille	15 (*)	—
	4105 (*)	6) di platino o di metalli del gruppo del platino ..	5 (*)	—
	4106	7) placcati o ricoperti di oro o di platino o di metalli del gruppo del platino	15 (*)	—
71.14		Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi		
a	4107	abbozzi e loro parti	Dazio degli abbozzi di minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti di metalli preziosi, ecc., della voce n. 71.12, secondo la specie	—
b		altri:		
		1) d'argento, anche dorato o platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino inferiore a 4 per mille		
	4108	α) per usi industriali	20	11 (*)
	4109	β) non nominati	20 (*)	—
		2) d'argento dorato o platinato con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille:		
	4110	α) di argento dorato ..	20 (*)	—
	4111	β) di argento platinato	10 (*)	—
	4112	3) placcati o ricoperti di argento	20 (*)	—
	4113	4) di oro, anche platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille	10 (*)	—

Segue CAPITOLO 71: **Perle fini, pietre preziose (gemme), ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
71.14 (segue)		Altri lavori di metalli preziosi, ecc.:		
b		altri:		
	4114	5) di oro platinato con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino uguale o superiore a 4 per mille	10 (*)	—
	4115	6) placcati o ricoperti di oro	20 (*)	—
		7) di platino o di metalli del gruppo del platino:		
	4116 (g.)	α) per usi industriali	20	11 (*)
	4117 (g.)	β) non nominati	10 (*)	—
	4118	8) placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino	10 (*)	—
71.15	(g.)	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite.		
a	4119	di perle fini	2 (*)	—
b		di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini).		
		1) non montate nè incastonate:		
	4120	α) per usi industriali	5 (*)	—
	4121	β) altre	2 (*)	—
		2) montate o incastonate.		
	4122	α) per usi industriali	5 (*)	—
	4123	β) altre	5 (*)	—
c		di pietre sintetiche o ricostituite:		
		1) non montate nè incastonate:		
	4124	α) per usi industriali	5 (*)	—
	4125	β) altre	3 (*)	—
		2) montate o incastonate:		
	4126	α) per usi industriali	5 (*)	—
	4127	β) altre	5 (*)	—
71.16	4128	Minuterie di fantasia	35 (*)	—

CAPITOLO 72

MONETE

NOTA:

Sono escluse da questo Capitolo le monete aventi il carattere di oggetti da collezione (n. 99 05).

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
72.01		Monete:		
a		d'argento, anche dorato:		
	4129	1) aventi corso legale	esente	—
	4130	2) non aventi corso legale	Dazio dell argento e sue leghe ecc., altri, greggi, della voce n. 71.05 b 1	—
b		d'oro:		
	4131 (g.)	1) aventi corso legale	esente	—
	4132 (g.)	2) non aventi corso legale	Dazio dell'oro e sue leghe ecc. altri, greggi, della voce n. 71.07 b 1	—
c		di metalli comuni:		
	4133	1) aventi corso legale	esente	—
	4134	2) non aventi corso legale	Dazio del metallo greggio da cui sono costituite	—

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

NOTE:

1. – *Questa Sezione non comprende*

a) i colori e gli inchiostri preparati con polveri o pagliuzze metalliche, nonchè i fogli per impressioni a caldo (dal n. 32 08 al n. 32.10 e n. 32.13);

b) il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (n 36.07),

c) i copricapi di metallo e loro parti metalliche, delle voci n. 65.06 e 65.07,

d) le ossature e parti metalliche di parapioggia, parasoli ed ombrelli (n. 66.03);

e) gli oggetti del Capitolo 71 e, in particolare, le leghe di metalli preziosi, i metalli comuni placcati di metalli preziosi e le minuterie di fantasia di metalli comuni,

f) gli oggetti della Sezione XVI (Macchine ed apparecchi, materiale elettrico);

g) le rotaie montate (n. 86 10) ed altri oggetti della Sezione XVII;

h) gli strumenti e gli apparecchi della Sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria,

ij) i pallini da caccia, di piombo (n. 93.07) ed altri oggetti della Sezione XIX (Armi e munizioni);

k) gli oggetti del Capitolo 94 (Mobili, reti elastiche per letti, ecc.),

l) i setacci a mano (n 96 06),

m) gli oggetti del Capitolo 97 (Giuochi, giocattoli ed oggetti per sport);

n) i bottoni, i portapenne, i portamatite, le penne e gli altri oggetti del Capitolo 98 (Lavori diversi).

2 – *In tutte le Sezioni della Tariffa, si considerano come « parti e forniture d'impiego generale » di metalli comuni*

a) gli oggetti di ghisa, ferro e acciaio delle voci nn. 73 20, 73 25, 73.29, 73 31 e 73.32, nonchè i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni,

b) le molle e le foglie per molle di metalli comuni, eccetto quelle per apparecchi di orologeria (n. 91.11);

c) gli oggetti delle voci nn 83 01, 83 02, 83.07, 83 09, 83 12 e 83.14.

Nei Capitoli che vanno dal nn 73 a 82 incluso (eccettuate le voci nn. 73 29 e 74 13), la dizione « parti e pezzi staccati » non va riferita alle parti ed alle forniture d'impiego generale quali sono qui definite.

Ferme restando le disposizioni del paragrafo precedente e della nota premessa al Capitolo 83, i lavori classificabili nei Capitoli 82 e 83 sono esclusi dai Capitoli che vanno dal 73 all'81.

3. – *Regola sulle leghe*

a) le leghe di metalli comuni contenenti in peso più del 10 % di nichelio seguono il trattamento del nichelio, tranne quando il ferro sia prevalente in peso su ciascuno degli altri costituenti

b) le ferro-leghe e le cupro leghe sono da classificare, rispettivamente, nelle voci nn. 73.02 e 74.02;

c) le altre leghe di metalli comuni sono classificate secondo il metallo che predomina in peso nei confronti di ciascuno degli altri costituenti,

d) eccezione fatta per le ferro-leghe e per le cupro-leghe, le leghe costituite da metalli comuni appartenenti a questa Sezione e da elementi non classificabili in essa, sono considerate come leghe di metalli comuni e classificate in questa Sezione qualora il peso totale di tali metalli comuni sia eguale o superiore a quello degli altri elementi,

e) i miscugli di polveri metalliche, sinterizzati, ed i miscugli intimi non omogenei, ottenuti per fusione, seguono il regime delle leghe

4. – *Salvo disposizioni contrarie, in tutte le Sezioni della Tariffa ove un metallo sia particolarmente nominato, la menzione deve essere riferita anche alle leghe da classificare, in virtù della nota 3, come il metallo stesso.*

5. – *Regola sui prodotti composti*

Salvo disposizioni contrarie, i prodotti composti da due o più metalli comuni o metalli considerati tali, sono da classificare come i corrispondenti prodotti del metallo predominante in peso.

Agli effetti dell'applicazione di questa regola, si considerano

a) la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;

b) le leghe, come se fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento.

6. – *L'espressione « avanzi e rottami di metalli o di lavori di metalli » si riferisce agli avanzi od ai rottami adatti esclusivamente al recupero del metallo o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche.*

* * *

A) *E' fatto obbligo all'importatore di metalli in lega o di prodotti costituiti da leghe di due o più metalli di indicare nella dichiarazione doganale, oltre l'eventuale denominazione commerciale della lega, anche la sua composizione qualitativa e quantitativa.*

B) *La Dogana può esigere la riduzione in rottami degli oggetti dichiarati come « avanzi e rottami di metalli o di lavori di metalli » o controllarne l'effettiva destinazione.*

C) *Salvo disposizioni contrarie, ogni qual volta, in questa od in altre Sezioni, per i prodotti metallici si fa distinzione fra quelli grezzi e lavorati, si considerano.*

a) *come grezzi, quelli gettati, fucinati, laminati, tirati, stampati o imbutiti, che non siano stati sottoposti ad alcuna lavorazione ulteriore, compresi quelli fatti con prodotti che presentano disegni ottenuti nella laminazione od alla trafila* (*etirage*) *Non sono di natura tale da far considerare gli oggetti come lavorati l'eliminazione grossolana, anche fatta alla mola, delle asperità di colata, prominenze, bave, risalti od altri difetti di getto e di stampa, il taglio delle protuberanze e la mozzatura delle estremità difettose; la semplice pulitura al getto di sabbia, lo sgrossamento, il raschiamento o pulitura mediante acidi, eseguiti grossolanamente. Inoltre, per i prodotti siderurgici di prima lavorazione, la scriccatura, molatura, grossolana piallatura e tornitura, effettuate sulla superficie allo scopo di eliminare i difetti superficiali per renderli commerciabili, non influiscono sulla loro classificazione,*

b) *come lavorati, quelli che hanno subito una lavorazione diversa da quelle accennate alla lettera* a) *quali la tornitura, piallatura, molatura, foratura, filettatura. incisione, pulitura, azzurratura, parcherizzazione, bronzatura, argentatura, doratura, platinatura, rivestimento di metalli comuni o di altre materie, salvo le disposizioni della seguente nota, purchè tali operazioni non abbiano effetto di conferire ai prodotti della specie il carattere di oggetti o di lavori considerati altrove:*

D) *Non ha influenza nella classificazione degli oggetti di metalli comuni la spalmatura di grasso, minio, resine o altre simili sostanze evidentemente destinate a proteggerli da ossidazioni, non ha ugualmente influenza la presenza di marchi di fabbrica e di iscrizioni di riconoscimento e simili.*

CAPITOLO 73

GHISA, FERRO E ACCIAIO

NOTE:

1. – *Si considerano come:*

a) *Ghise* (*n.* 73 01)

i prodotti ferrosi che contengono in peso 1,9 % o più di carbonio e che possono contenere, inoltre, uno o più dei seguenti elementi, nelle percentuali, in peso, sotto indicate

meno di 15 % di fosforo,
8 % o meno di silicio;
6 % o meno di manganese,
30 % o meno di cromo,
40 % o meno di tungsteno;
10 % o meno, in totale, di altri elementi (nichelio, rame, alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, ecc).

Tuttavia, le leghe ferrose dette « acciai indeformabili », che contengono in peso 1,9 % o più di carbonio e che presentano le caratteristiche dell'acciaio, sono classificate come gli acciai secondo la specie.

b) *Ghise specolari* (*spiegel*) (*n.* 73.01)

i prodotti che contengono in peso più del 6, ma non più del 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1-a)

c) *Ferro leghe* (*n.* 73.02)

i prodotti ferrosi greggi di fonderia, non suscettibili, praticamente, nè di laminazione nè di fucinazione, usati in siderurgia e che contengono uno o più dei seguenti elementi, nelle percentuali, in peso, sotto indicate

più di 8 % di silicio;
più di 30 % di manganese;
più di 30 % di cromo,
più di 40 % di tungsteno,
più di 10 % e in totale, di altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, niobio, ecc , ad esclusione del rame).

La proporzione totale degli elementi di lega non ferrosi non può sorpassare in peso il 93 % per le ferro leghe contenenti silicio, il 92 % per le ferro-leghe contenenti manganese senza silicio e il 90 % per le altre.

d) *Acciai legati* (*n* 73 15)

acciai contenenti in peso uno o più elementi nelle proporzioni seguenti:

più di 2 per cento di manganese e silicio presi insieme,
2 % o più di manganese,
2 % o più di silicio;
0,50 % o più di nichelio,
0,50 % o più di cromo,
0,10 % o più di molibdeno,
0,10 % o più di vanadio,
0,30 % o più di tungsteno,
0,30 % o più di cobalto,
0,30 % o più di alluminio;
0,40 % o più di rame,
0,10 % o più di piombo,
0,12 % o più di fosforo;
0,10 % o più di zolfo,
0,20 % o più di fosforo e di zolfo, presi insieme;
0,10 per cento o più di altri elementi presi isolatamente.

e) *Acciaio fino al carbonio* (*n* 73 15)

l'acciaio contenente in peso 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore in zolfo e in fosforo sia inferiore, in peso, a 0,04 % per ciascuno di questi elementi presi isolatamente o a 0,07 % per questi due elementi presi insieme.

f) *Masselli* (*n.* 73 06)

i prodotti destinati alla laminazione, alla fucinazione o alla rifusione ottenuti

— o per lavorazione al maglio di una massa di ferro pudellata, al fine di eliminarne le scorie di affinazione;

— o per saldatura, mediante laminazione ad alta temperatura di pacchetti di ferro o d'acciaio in rottami o di ferri pudellati.

g) *Lingotti* (*n.* 73 06)

i prodotti destinati alla laminazione o alla fucinazione, ottenuti per fusione e colata in forme (lingottiere).

h) *Blumi e billette* (*n.* 73.07)·

i semi-prodotti a sezione rettangolare o quadrata, la cui sezione trasversale è superiore a mm² 1225 e il cui spessore è superiore al quarto della larghezza.

ij) *Bramme e bidoni* (*n* 73.07):

i semi-prodotti a sezione rettangolare, aventi spessore minimo di mm. 6, *larghezza minima di mm.* 150 *ed il cui spessore non supera il quarto della larghezza.*

k) *Sbozzi in rotoli per lamiere* (*n.* 73.08):

i semi-prodotti laminati a caldo, di sezione rettangolare, aventi spessore minimo di mm. 1,5 *e di larghezza superiore a mm.* 500, *presentati in rotoli continui* (*bobine*) *del peso minimo di Kg.* 500.

l) *Larghi piatti* (*n* 73.09):

i prodotti a sezione rettangolare, laminati a caldo, per il lungo, con cilindri scanalati o al treno universale, aventi spessore superiore a mm. 5 *fino a mm.* 100 *incluso e di larghezza superiore a mm.* 150 *fino a mm.* 1200 *incluso.*

m) *Nastri* (*n* 73 12)

i prodotti laminati, anche a bordi refilati, di sezione rettangolare, aventi spessore non superiore a mm. 6, *larghezza non superiore a mm.* 500, *purchè lo spessore non ecceda il decimo della larghezza, presentati in strisce diritte, arrotolati o ammatassati.*

n) *Lamiere* (*n.* 73.13)

i prodotti laminati (*esclusi gli sbozzi in rotoli per lamiere, quali sono definiti alla nota* 1-k) *suddetta*) *aventi spessore non superiore a mm.* 125, *e, se di forma quadrata o rettangolare, di larghezza superiore a mm.* 500.

Restano in particolare comprese nella voce n. 73.13 *le lamiere tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, perforate, ondulate, scanalate, striate, lucidate o rivestite, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito alle lamiere della specie il carattere di oggetti o di lavori considerati altrove.*

o) *Fili* (*n.* 73 14):

i prodotti trafilati a freddo, a sezione trasversale piena, di qualsiasi forma, non avente alcuna dimensione superiore a mm 13 *Tuttavia. agli effetti delle voci n.* 73 26 *e n.* 73.27, *si considerano egualmente come fili i prodotti aventi le stesse dimensioni, ma ottenuti per laminazione.*

p) *Barre* (*n.* 73 10)

i prodotti a sezione piena, che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere h), ij), k), l), m), n), *ed* o), *che precedono, ed aventi sezione trasversale a forma di circolo, segmento circolare, ovale, ellisse, triangolo isoscele, quadrato, rettangolo, esagono, ottagono o trapezio regolare*

q) *Barre forate di acciaio per la perforazione delle mine* (*n.* 73.10)

le barre di qualsiasi sezione, atte specificamente alla fabbricazione dei fioretti o barre da mine, la cui maggiore dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a mm. 15 *ma non a mm.* 50 *e sia almeno il triplo della maggiore dimensione interna* (*foro*).

Le barre forate di acciaio, che non rispondono a questa definizione, rientrano nella voce n. 73.18.

r) *Profilati* (*n* 73 11).

i prodotti di sezione piena, diversi da quelli previsti dalla voce n. 73 16, *che non rispondono interamente ad una qualunque delle definizioni precisate alle lettere h*), ij), k), l), m), n), *ed o*) *ed aventi in sezione trasversale una forma diversa da quelle previste alla lettera* p).

2. – *Non rientrano nelle voci che vanno dal n.* 73.06 *al n.* 73 14 *incluso i prodotti di acciaio legato o di acciaio fino al carbonio* (*n.* 73.15)

3 – *I prodotti siderurgici delle voci che vanno dal n.* 73 06 *al n.* 73.15 *incluso, placcati con un metallo ferroso di qualità diversa, seguono il regime del metallo ferroso predominante in peso.*

4. – *Il ferro ottenuto per elettrolisi è classificato secondo la sua forma e le sue dimensioni nelle voci corrispondenti dei prodotti ottenuti con altri procedimenti.*

5 – *Si considerano come «condotte forzate», ai sensi della voce n.* 73 19, *i tubi* (*compresi i gomiti*), *chiodati, saldati o senza saldatura, di sezione circolare, aventi diametro interno superiore a mm.* 400 *e pareti di spessore superiore a mm.* 10,5.

* * *

A) *Ai sensi della voce n.* 73.01, *lettera* a), *sono da considerare:*

a) *ghise ematiti quelle contenenti, in peso, al massimo* 0,5 % *di fosforo e che possono inoltre contenere, isolatamente o complessivamente,* 8 % *o meno di silicio,* 6 % *o meno di manganese,* 0,3 % *o meno di nichelio,* 0 2 % *o meno di cromo,* o,3 % *o meno di rame,* 0,1 % *o meno di ciascuno degli altri elementi di lega* (*alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, tungsteno, ecc.*), *e precisamente:*

1) *ghise ematiti da affinazione. quelle contenenti* 1,5 % *o meno di silicio e più di* 1,5 %, *ma non più di* 6 % *di manganese;*

2) *ghise ematiti da fusione: quelle diverse dalle ghise previste al n.* 1 *precedente;*

b) *ghise fosforose* (*compreso il ferro-fosforo*): *quelle contenenti, in peso, più* 0,5% *ma meno di* 15% *di fosforo e che possono, inoltre, contenere, isolatamente o complessivamente, altri elementi in proporzioni non superiori a quelle stabilite per le ghise ematiti, di cui alla lettera* a).

Le ghise contenenti in peso il 15% *e più di fosforo rientrano nella voce n.* 28.55 (*fosfuri*).

Le ghise contenenti fosforo e zolfo nella proporzione massima rispettiva di 0,7 *e di* 0,2 *per mille si considerano come ottenute con carbone di legna. Tuttavia per le stesse ghise è tollerato un contenuto di fosforo fino al* 4 *per mille, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

B) *Ai fini delle discriminazioni in questo Capitolo e nelle altre parti della Tariffa, sono da considerare come:*

a) *acciai da costruzione: quelli contenenti meno di* 0,6% *di carbonio ed aventi, inoltre, un tenore di elementi di lega non superiore, in totale, all'*8.% *se contengono almeno due di tali elementi, e al* 5% *se ne contengono uno solo; per la determinazione del tenore totale in elementi di lega, non si considerano come*

elementi di lega, in numero ed in proporzione, lo zolfo, il fosforo, il silicio ed il manganese contenuti in misura inferiore ai limiti minimi previsti nella definizione degli acciai legati. Gli acciai da costruzione si distinguono, a loro volta, in:

1) *acciai da costruzione automatici (de décolletage): quelli contenenti 0,10% o più di zolfo, oppure 0,10% o più di piombo, oppure 0,20% o più di zolfo e fosforo presi insieme, anche con altri elementi di lega, purchè questi siano presenti in misura inferiore ai limiti minimi previsti nella definizione degli acciai legati;*

2) *acciai da costruzione per molle al silicio: quelli contenenti più di 2% fino a non oltre il 2,2% di silicio, oppure più di 2% fino a non oltre 3,2% di silicio e manganese presi insieme, anche con altri elementi di lega, purchè questi siano presenti in misura inferiore ai limiti minimi previsti nella definizione degli acciai legati (nota 1-d);*

3) *acciai da costruzione per molle al cromo-vanadio: quelli contenenti da 0,50% fino a non oltre 1,2% di cromo e da 0,10% fino a non oltre 0,25% di vanadio;*

4) *acciai da costruzione per molle al cromo-silicio: quelli contenenti da 0,50% fino a non oltre 1,2% di cromo, più di 2% fino a non oltre 2,4% di silicio e manganese presi insieme, e da 0,50% fino a non oltre 0,70% di nichelio;*

5) *acciai da costruzione altri: quelli che non rispondono alle definizioni di cui ai precedenti numeri da 1 a 4;*

b) *acciai per cuscinetti: quelli contenenti da 0,95% fino a non oltre 1,10% di carbonio e da 1,40% fino a non oltre 1,65% di cromo, anche con altri elementi di lega, purchè questi siano presenti in misura inferiore ai limiti minimi previsti nella definizione degli acciai legati;*

c) *acciai resistenti ad alta temperatura: quelli contenenti più di 44% di cromo e nichelio presi insieme, anche con aggiunta di altri correttivi;*

d) *acciai per magneti (aimants): quelli contenenti 1% o più di carbonio, 2% o più di cobalto e da 6% fino a non oltre 12% di cromo;*

e) *acciai inossidabili: quelli contenenti più di 12% di cromo, anche con aggiunta di altri correttivi;*

f) *acciai rapidi: quelli contenenti più di 9% di tungsteno, vanadio e molibdeno, presi insieme, anche con aggiunta di altri correttivi;*

g) *acciai per utensili ed altri acciai legati: quelli che hanno caratteristiche diverse dagli acciai legati sopra particolarmente considerati.*

C) *Gli acciai comuni e l'acciaio fino al carbonio contenenti più di 1,2% ma meno di 2% di manganese oppure più di 1% ma meno di 2% di silicio e, insieme o separatamente, più di 0,25% ma meno di 0,50% di cromo pur restando classificati alle rispettive voci, seguono il trattamento daziario degli acciai legati secondo la specie.*

Gli acciai contenenti uno o più elementi nelle seguenti proporzioni:

1,2% *o meno di manganese e 1% o meno di silicio, ma più di 2% complessivamente di manganese e silicio presi insieme;*

0,12% *o più di fosforo;*

0,10% *o meno di zolfo, purchè la somma di zolfo e fosforo sia uguale o superiore a 0,20%;*

0,40% *o più fino a 0,50% di rame;*

0,10% *o più, presi isolatamente, degli altri elementi non particolarmente specificati nella definizione degli acciai legati (nota 1-d),*

quando non contengono altri elementi in misura superiore a quella fissata per gli acciai legati (nota 1-d) pur restando classificati fra gli acciai legati, seguono il trattamento daziario degli acciai comuni o dello acciaio fino al carbonio secondo la specie.

Queste disposizioni non si applicano per i prodotti che formano oggetto del mercato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

D) *Le barre fucinate o laminate a caldo, pulite o lucidate, non aventi in sezione alcun lato o diametro superiore a mm. 5 per quelle a sezione circolare, e superiore a mm. 3 per quelle di altre sezioni, seguono il trattamento daziario dei fili di ferro o di acciaio fosfatizzati o parcherizzati.*

E) *I nastri laminati a caldo, puliti o lucidati, di larghezza non superiore a mm. 3, seguono il trattamento daziario dei fili di ferro o di acciaio fosfatizzati o parcherizzati.*

F) *Si considerano azzurrate o ossidate artificialmente le lamiere ricoperte di uno strato uniforme e compatto di ossido ferroso-ferrico, anche se ottenuto nel corso della laminazione, purchè ottenuto espressamente (bleu lisses).*

G) *Le lamiere dette « magnetiche » sono quelle aventi una perdita in watts, per chilogramma, determinata secondo il metodo Epstein con una corrente a 50 periodi ad una induzione di 10 000 Gauss:*

— *non superiore a 2,1 watt, se il loro spessore non sorpassi mm. 0,2;*

— *non superiore a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra mm. 0,2 e mm. 0,6;*

— *non superiore a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra mm. 0,6 e mm. 1,5 inclusi.*

H) *Si considerano come latta (nn. 73.12 e 73.13) i nastri e le lamiere con un rivestimento metallico avente un tenore di stagno pari o superiore al 97% (verniciati o meno).*

I) *Per i tubi di ghisa della voce n. 73.17, a diametro interno non costante, si prende come base di misurazione il diametro minore.*

L) *Per i tubi di ferro o di acciaio della voce n. 73.18, di sezione interna ovale, costante, si prende come base, per la misurazione dell'asse interno, la semisomma dei due assi interni, per quelli a sezione interna costante, di forma diversa dalla circolare od ovale, si prende come base di misurazione il diametro del*

cerchio inscritto o la semisomma degli assi dell'ellisse inscritta; per quelli a sezione interna non costante, si prende in considerazione la sezione interna minore, operando, ai fini della misurazione del diametro o dell'asse interno come per i tubi a sezione interna costante, di forma diversa dalla circolare od ovale.

M) *Per i tubi tipo Serve non si tiene conto delle alette interne ai fini della determinazione del diametro e dello spessore delle pareti.*

N) *I cavi, le corde, le trecce e trefoli di ferro o di acciaio, fatti di fili previsti in due o più sottovoci, si classificano nella sottovoce che importa l'applicazione di dazio maggiore.*

O) *Ai fini della discriminazione nelle varie sottovoci, la grossezza dei chiodi della voce n.* 73 31 *si determina in base al diametro o lato minore che essi presentano in sezione immediatamente sotto la testa o capocchia.*

P) *Agli effetti della discriminazione nelle varie sottovoci della voce n.* 73.32:

a) *lo spessore delle rondelle a sezione non uniforme si determina nel punto in cui esso è minore;*

b) *il diametro dei dadi è determinato dal foro, quello degli altri oggetti della sottovoce n.* 73.32-a-2-α *è determinato dalla dimensione del gambo sotto la testa,*

c) *i dadi filettati, presentati insieme con i relativi bulloni filettati, seguono il trattamento di questi. I dadi presentati separatamente si tassano prendendo per base il diametro del foro filettato misurato sul fondo del filetto;*

d) *per la classificazione degli altri oggetti compresi nella sottovoce n.* 73 32-b, *si prende per base la dimensione del gambo misurato immediatamente sotto la testa.*

Q) *Ai fini della discriminazione nelle sottovoci della voce n.* 73 39, *si considera paglia quella costituita da fili o laminette di ferro o acciaio di spessore superiore a mm* 0,3 *e lana quella costituita da fili o laminette di ferro o di acciaio di spessore non superiore a mm. 0,3.*

R) *Ai fini della discriminazione per sottovoci dei lavori rientranti nella voce n.* 73.40, *è da osservare quanto segue*

a) *la classificazione dei lavori di ferro o acciaio o di ghisa malleabile, fatti con getti o con pezzi fucinati o stampati a caldo, è determinata dal pezzo di maggiore peso;*

b) *si considerano come commisti con altre materie, ove ne sia il caso, i lavori di ferro, di acciaio o di ghisa malleabile comunque uniti con altre materie, eccettuata la ghisa non malleabile, tanto nel caso in cui la materia diversa dal ferro, dall'acciaio o dalla ghisa costituisca ornamento, quanto nel caso in cui costituisca parte integrante dell'oggetto, anche non avente carattere ornamentale. Non si tiene conto, però, nè delle saldature, nè delle viti o dei chiodi e simili di altri metalli che tengono congiunte le varie parti dell'oggetto,*

c) *nella classificazione dei lavori di ferro, di acciaio o di ghisa malleabile non si tiene conto della lucidatura nè della brunitura fatte sulle parti interne che si rendono visibili soltanto dopo la smontatura dell'oggetto;*

d) *i getti di ghisa malleabile, i quali portino infissi accessori di ferro o di acciaio, applicativi all'atto stesso della fusione, si classificano tra quelli semplicemente gettati, quando nè sulle parti di ghisa, nè su quelle di ferro o di acciaio, abbiano ricevuto operazioni di pulitura, limatura od altre;*

e) *tra i ferri e gli acciai fucinati o stampati a caldo, si classificano anche i pezzi tratti mediante fucinatura o stampatura a caldo, sia a mano, sia a macchina, da ferri laminati, quando il lavoro di fucinatura o di stampatura abbia modificato la configurazione di questi su tutta o quasi tutta la loro estensione, in guisa che in nessun punto o soltanto su qualche breve tratto la sezione primitiva del ferro laminato sia rimasta intatta. Un lavoro di fucinatura di minor conto, fatto su ferri e acciai laminati, determina il passaggio di questi tra le barre o lamiere lavorate o fra i lavori di barre o di lamiere, secondo l'entità della lavorazione.*

Si considerano pure come ferro e acciaio, fucinati o stampati a caldo, i pezzi di ferro o di acciaio lavorati per i quali non si possa stabilire il processo di fabbricazione dal quale sono stati ottenuti,

f) *i pezzi di ferro o di acciaio, fucinati o stampati a caldo, semplicemente congiunti fra loro o con pezzi di ferro o di acciaio di altre specie, si considerano come lavorati su minima parte della loro superficie.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE			
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C E C A) scortate da certificato di libera pratica	per provenienze C E C A senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73.01	T	Ghise (comprese le ghise specolari) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse: *Si comprendono in questa voce gli scarti di fusione della ghisa provenienti dall'alto forno, i pani rotti, i piastroni e simili.*				
a		ghise ematiti (da fusione e da affinazione e ghise fosforose:				
	4135	1) contenenti fino a 5% di fosforo (C)	15	—	esente	5 (*)

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C.E.C.A.) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze C.E.C.A. senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73.01 (*segue*)	T	Ghise (comprese le ghise specolari), ecc.:				
a		ghise ematiti (da fusione,) ecc.:				
	4136	2) contenenti più di 5 % fino a 15 % di fosforo (C)	10	—	esente	5 (*)
		La ghisa destinata alle fonderie è ammessa al dazio dell'8 % sul valore, nei limiti di un contingente da stabilirsi anno per anno dal Ministro delle finanze d'intesa con quelli dell'industria e commercio e del commercio con l'estero.				
b		ghise specolari (spiegel), anche contenenti elementi diversi dal manganese, in misura, singolarmente:				
	4137	1) non superiore a 5 % (C)	15	—	esente	7 (*)
		2) superiore a 5 %:				
	4138	α) fino a 8 % di silicio ed eventualmente fino a 10 % di alluminio e fino a 5 % di altri elementi (C)	15	—	esente	7 (*)
	4139	β) altre (C)	10	—	esente	7 (*)
c		non nominate:				
	4140	1) contenenti in peso da 0,3 % fino a 1 % inclusi di titanio e da 0,5 % fino a 1 % inclusi di vanadio (C)	15	—	esente	5 (*)
		2) altre, anche contenenti manganese fino a 6% e, separatamente o insieme, fosforo e altri elementi in misura:				
	4141	α) fino a 5 % (purchè non abbiano le caratteristiche delle ghise ematiti o fosforose) (C)	15	—	esente	5 (*)
		β) più di 5 %:				
	4142	I) fino a 15 % di fosforo (purchè non abbiano le caratteristiche delle ghise fosforose) (C) ...	10	—	esente	5 (*)
	4143	II) fino a 8 % di silicio e fino a 5 % di altri elementi; fino a 10 % di alluminio ed eventualmente più di 5 % fino a 8 % di silicio e fino a 5 % di altri elementi (C)	15	—	esente	5 (*)
	4144	III) fino a 30 % di cromo ed eventualmente più di 5 % ma non di più di 8 % di silicio e fino a 5 % di altri elementi (C)	12	—	esente	5 (*)

Segue CAPITOLO 73: **Chisa, ferro e acciaio**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C E C A) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze C E C A senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73 01 (*segue*)		Ghise (comprese le ghise specolari), ecc.:				
c		non nominate·				
		2) altre, anche contenenti manganese, ecc.				
		β) più di 5 %:				
	4145	IV) fino a 40 % di tungsteno ed eventualmente più di 5 % ma non di più di 8 % di silicio e fino a 5 % di altri elementi; fino a 10 % di titanio ed eventualmente più di 5 % ma non più di 8 % di silicio e fino a 5 % di altri elementi, fino a 10 % di molibdeno e fino a 5 % di altri elementi; fino a 10 % di vanadio e fino a 5 % di altri elementi (C)	10	—	esente	5 (*)
	4146	V) di altra specie (C)	10	—	esente	5 (*)
73 02		Ferro-leghe:				
a		ferro-manganese, con tenore in carbonio				
	4147	1) superiore a 2 % (ferro-manganese carburato) (C)	15	—	esente	8 (*) (1)
	4148	2) fino a 2 %	15	—	—	—
b	4149	ferro-alluminio, ferro-silico-alluminio e ferro-silico-mangano-alluminio	15	12	—	—
c	4150	ferro-silicio	15	—	—	—
d	4151	ferro-silicio-manganese	15	12	—	—
e		ferro-cromo e ferro-silico-cromo:				
	4152	1) ferro-silico-cromo contenente più di 96 % complessivamente di cromo e silicio, con prevalenza in peso del cromo	3	—	—	—
		2) altre con tenore in carbonio:				
	4153	α) superiore a 2 %	12	—	—	—
	4154	β) fino a 2 %	15	13	—	—
		ferro-titanio e ferro-silico-titanio:				
	4155	1) ferro-silico-titanio contenente più di 90 % ma non di più di 96 % complessivamente di titanio e silicio, con prevalenza in peso del titanio	3	—	—	—
	4156	2) altre	10	—	—	—

(1) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto al 6 % (*).

Segue Capitolo 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore: Generale %	Temporaneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C E C A) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze C E C A senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73.02 (segue)		Ferro-leghe:				
g		ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno:				
	4157	1) ferro-silico-tungsteno contenente più di 90 % ma non di più 96 % complessivamente di tungsteno e silicio, con prevalenza in peso di tungsteno	3	—	—	—
	4158	2) altre	10	—	—	—
h	4159	ferro-molibdeno, ferro-vanadio	10	—	—	—
ij		altre:				
	4160	1) ghisa nichelifera allo stato greggio, con tenore di nichelio non inferiore a 25 % e non superiore a 36 %..	10	3	—	—
	4161	2) non nominate	10	—	—	—
73.03	T	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro e di silicio:				
a	4162	non separati nè classificati (C)	esente	—	esente	—
		I rottami di questa voce sono ammessi in esenzione sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite per quelli separati o classificati.				
b		separati o classificati:				
	4163	1) di ghisa (C)	esente	—	esente	—
	4164	2) di ferro stagnato, in ritagli o strisce di lamiere stagnate, scatole, barattoli ed altri simili recipienti di lamiera stagnata, usati o nuovi di scarto, destinati ad officine di distagnatura, per ricavarne lo stagno sotto vigilanza doganale (C) ..	esente	—	esente	—
		3) altri:				
	4165	α) di qualsiasi specie, in pezzi di qualunque dimensione destinati a ferriere o acciaierie per la ribollitura o la rifusione sotto vigilanza doganale (C)	esente	—	esente	—
	4166	β) cascami minuti della lavorazione del ferro e dell'acciaio (limature, torniture, scaglie, ritagli e simili) (C)	esente	—	esente	—
	4167	γ) non nominati, in materiali di ogni specie resi inservibili dall'uso, oppure scarti di laminazione o di fusione (spuntature o pezzi di lingotti, di barre o verghe, aventi profondi difetti				

Segue CAPITOLO 73 : **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C.E.C.A.) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze C.E.C.A. senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73.03 (segue)	T	Rottami, cascami, ecc.:			c	
b		separati o classificati:				
		3) altri:				
		di struttura, sfoglie o screpolature), presentati o ridotti sotto vigilanza doganale in pezzi non aventi alcuna dimensione superiore a cm. 50 (C)	esente	—	esente	—
		Alle stesse condizioni e sotto l'osservanza delle modalità e cautele da stabilirsi dal Ministro per le finanze, sono ammessi al trattamento dei « rottami, ecc., di ferro e di acciaio, non nominati » i seguenti materiali di ferro e di acciaio, in quanto destinati alla fabbricazione delle posate ritagli nuovi di lamiera di ferro provenienti dalla lavorazione di caldaie, di vagoni o di scafi di navi, rifilature di lamiere di ferro; bidoni di scarto e spuntature di bidoni, billette di seconda scelta, spuntature di laminati tonde, ovali o quadre e scarti, cosidetti ovaloni o capre, derivanti da forzato arresto di laminazione.				
73.04	T	Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate:				
a	4168	di ghisa	15	13	—	—
b	4169	altre	15	13	—	—
73.05		Polveri di ferro e di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):				
a	4170	polveri	20	15	—	—
b	4171 T	spugna	18	—	—	—
73.06	T	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse:				
a	4172	masselli (C)	18	—	esente	7 (*)
b		lingotti:				
	4173	1) non placcati (C)	20	—	esente	7 (*)
	4174	2) placcati (C)	20	—	esente	7 (*)
c	4175	masse (C)	18	—	esente	7 (*)

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE			
della Tariffa	della statistica		Generale %	Temporaneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C.E.C.A.) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze C.E.C.A. senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73.07	T	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o martellatura (sbozzi di forgia):				
a		blumi e billette:				
		1) laminati:				
		α) non placcati, aventi in sezione un perimetro di:				
	4176	I) mm 160 o meno (C)	35	—	esente	8 (*)
	4177	II) più di mm. 160 (C)	20	—	esente	8 (*)
		β) placcati, aventi in sezione un perimetro di:				
	4178	I) mm. 160 o meno (C)	35	—	esente	8 (*)
	4179	II) più di mm. 160 (C)	20	—	esente	8 (*)
		2) fucinati, aventi in sezione un perimetro di:				
	4180	α) mm. 160 o meno	35	—	—	—
	4181	β) più di mm 160	20	15 (*)	—	—
b		bramme e bidoni:				
		1) laminati:				
	4182	α) non placcati (C)	20	—	esente	8 (*)
	4183	β) placcati (C)	20	—	esente	8 (*)
	4184	2) fucinati	20	15 (*)	—	—
c	4185	sbozzi di forgia	30	20	—	—
73.08		Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio. Si comprendono in questa voce anche gli sbozzi a bordi rifilati.				
a	T	non placcati, di larghezza:				
	4186	1) inferiore a m. 1,50 (C)	35	—	esente	9 (*)
	4187	2) di m. 1,50 o più (C)	35	—	esente	9 (*)
b	4188	placcati (C)	Dazio degli sbozzi non placcati secondo la specie	—	esente	9 (*)

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore: Generale %	Dazio sul valore: Temporaneo %	Dazio sul valore: Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C.E.C.A.) scortate da certificato di libera pratica	Dazio sul valore: Per provenienze C.E.C.A. senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73.09		Larghi piatti di ferro o di acciaio.				
a	4189 T	non placcati (C)	35	—	esente	9 (*)
b	4190	placcati (C)	35	—	esente	9 (*)
73.10		Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:				
a		semplicemente laminate o estruse a caldo.				
	4191 T	1) vergella o bordione (C)	35	—	esente	10 (*)
	4192 T	2) barre piene (C)	35	—	esente	9 (*)
	4193	3) barre forate per la perforazione delle mine (C)	35	—	esente	9 (*)
b	4194 T	semplicemente fucinate	35	—	—	—
c	4195	semplicemente ottenute o rifinite a freddo	35	—	—	—
d		placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):				
		1) semplicemente placcate				
		α) laminate o estruse a caldo:				
	4196 T	I) vergella o bordione (C)	Dazio della vergella non placcata	—	esente	10 (*)
	4197	II) barre (C)	Dazio delle barre non placcate	—	esente	9 (*)
	4198	β) ottenute o rifinite a freddo ..	Dazio delle barre non placcate	—	—	—
		2) altre:				
	4199	α) con apporto di altri metalli o di altre materie anche su tutta la superficie, ...	Dazio delle barre non lavorate, oppure delle placcate di metalli preziosi ai sensi della Nota *A* al Cap. 71 secondo la specie	—	—	—

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO DI RIFERA della Tariffa	della Stati- stica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Tempo- raneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C.E.C.A.) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze C.E.C.A. senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73.10 (*segue*)		Barre di ferro o di acciaio, ecc.:				
d		placcate o lavorate alla superficie, ecc.:				
		2) altre:				
		β) con sole operazioni di carattere meccanico				
	4200	I) su minima parte della superficie per i prodotti fucinati oppure laminati o estrusi a caldo	Dazio delle barre non lavorate, secondo la specie	—	—	—
	4201	II) a superficie rettificata, tornita, limata, ecc. per i prodotti ottenuti o rifiniti a freddo	Dazio delle barre non lavorate, secondo la specie	—	—	—
73.11		Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo, palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti.				
a		profilati:				
	T	1) semplicemente laminati o estrusi a caldo				
		α) profilati a U, a I ad H, di altezza (costituita dalla distanza tra i piani paralleli determinati dalla superficie esterna delle ali):				
		I) inferiore a mm. 80:				
	4202	*aa*) non forati (C)	35	—	esente	9 (*)
	4203	*bb*) forati (C)	35	—	esente	10 (*)
		II) di mm. 80 o più:				
	4204	*aa*) non forati (C)	35	—	esente	9 (*)
	4205	*bb*) forati (C)	35	—	esente	10 (*)
		β) profilati Zorès:				
	4206	I) non forati (C)	35	—	esente	9 (*)
	4207	II) forati (C)	35	—	esente	10 (*)
		γ) altri profilati:				
	4208	I) non forati (C)	35	—	esente	9 (*)
	4209	II) forati (C)	35	—	esente	10 (*)
	T	2) semplicemente fucinati:				
	4210	α) non forati	35	—	—	—
	4211	β) forati	35	23	—	—

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO DI RIFERIMENTO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C E C A) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze C E C A senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73 11 (*segue*)		Profilati di ferro o di acciaio, ecc.:				
a		profilati:				
		3) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo				
	4212	α) non forati	35	—	—	—
	4213	β) forati	35	23	—	—
		4) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):				
		α) semplicemente placcati:				
		I) laminati o estrusi a caldo:				
	4214	*aa*) non forati (C)	Dazio dei profilati non placcati, secondo la specie	—	esente	9 (*)
	4215	*bb*) forati (C)	35	—	esente	10 (*)
	4216	II) ottenuti o rifiniti a freddo	Dazio dei profilati non placcati, secondo la specie	—	—	—
		β) altri.				
	4217	I) con apporto di altri metalli o di altre materie anche su tutta la superficie.	Dazio dei profilati non lavorati, oppure dei placcati di metalli preziosi ai sensi della Nota A al Cap. 71 secondo la specie	—	—	—
		II) con sole operazioni di carattere meccanico				
	4218	*aa*) su minima parte della superficie per i prodotti fucinati oppure laminati o estrusi a caldo	Dazio dei profilati non lavorati, secondo la specie	—	—	—
	4219	*bb*) a superficie rettificata, tornita, limata, ecc. per i prodotti ottenuti o rifiniti a freddo	Dazio dei profilati non lavorati, secondo la specie	—	—	—
b	4220 T	palancole, anche forate o fatte di elementi riuniti (C)	35	—	esente	9 (*)

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C E C A) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze C E C A senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73 12		Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:				
a	4221	semplicemente laminati a caldo, anche decapati (C)	35	—	**esente**	**10 (*)**
b		semplicemente laminati a freddo, anche decapati:				
	4222	1) destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (C) ..	35	—	**esente**	**10 (*)**
		I nastri destinati alla fabbricazione della latta sono ammessi all'importazione sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.				
	4223	2) altri	35	23 (*)	—	—
		placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:				
	4224	1) argentati, dorati, platinati	Dazio dei nastri non lavorati oppure dei placcati di metalli preziosi ai sensi della *Nota A* al Cap. 71, secondo la specie	—	—	—
	4225	2) smaltati	Dazio dei nastri non lavorati, secondo la specie	—	—	—
		3) stagnati:				
	4226	α) latta (C)	Dazio dei nastri non lavorati, secondo la specie	—	esente	10 (*)
	4227	β) altri	Dazio dei nastri non lavorati, secondo la specie	—	—	—
	4228	4) zincati o piombati	Dazio dei nastri non lavorati secondo la specie	—	—	—
		5) altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc):				
		α) semplicemente placcati:				
	4229	I) laminati a caldo (C)	Dazio dei nastri non placcati, secondo la specie	—	esente	12 (*)
	4230	II) laminati a freddo	Dazio dei nastri non placcati secondo la specie	—	—	—
	4231	β) altri	Dazio dei nastri non lavorati secondo la specie	—	—	—

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore: Generale %	Dazio sul valore: Temporaneo %	Dazio sul valore: Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C.E.C.A.) scortate da certificato di libera pratica	Dazio sul valore: Per provenienze C.E.C.A. senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73.12 (segue)		Nastri di ferro o di acciaio, ecc.:				
d	4232	altrimenti foggiati o lavorati con solo operazioni di carattere meccanico su minima parte della loro superficie (perforati, smussati, orlati, ecc.) .	Dazio dei nastri non lavorati, secondo la specie	—	—	—
73.13		Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:				
a		lamiere dette « magnetiche »:				
	4233	1) aventi, qualunque sia lo spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (C) . .	35	—	esente	12 (*)
		2) altre, di spessore				
	4234	α) superiore a mm. 1 (C) . . .	35	—	esente	9 (*)
	4235	β) di mm 1 o meno (C)	35	—	esente	10 (*)
b		altre lamiere.				
		1) semplicemente laminate a caldo, non decapate, dello spessore				
	4236 T	α) di mm 3 o più (C) . .	35	—	esente	9 (*)
	4237	β) di mm 2 o più ma meno di mm 3 (C)	35	—	esente	9 (*)
		γ) di mm 0,50 o più ma meno di mm 2				
	4238	I) di mm 0,50 o più fino a mm 1 (C)	35	—	esente	10 (*)
	4239	II) superiore a mm. 1 ma meno di mm. 2 (C)	35	—	esente	9 (*)
	4240	δ) inferiore a mm. 0,50 (C)	35	—	esente	10 (*)
		2) semplicemente laminate a caldo e decapate, dello spessore.				
	4241	α) di mm 3 o più (C)	35	—	esente	9 (*)
	4242	β) di mm 2 o più ma meno di mm 3 (C)	35	—	esente	9 (*)
		γ) di mm 0,50 o più ma meno di mm. 2.				
	4243	I) di mm. 0,50 o più fino a mm. 1 (C)	35	—	esente	10 (*)
	4244	II) superiore a mm. 1 ma meno di mm. 2 (C) . .	35	—	esente	9 (*)
	4245	δ) inferiore a mm. 0,50 (C)	35	—	esente	10 (*)

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO DI LETTERA della Tariffa	NUMERO DI LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C.E.C.A.) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze C.E.C.A. senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73 13 (*segue*)		Lamiere di ferro o di acciaio, ecc.:				
b		altre lamiere.				
		3) semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:				
	4246	α) di mm. 3 o più	35	—	—	—
	4247	β) di mm. 2 o più ma meno di mm. 3 (C)	35	—	esente	9 (*)
		γ) di mm. 0,50 o più ma meno di mm. 2:				
	4248	I) di mm. 0,50 o più fino a mm. 1 (C)	35	—	esente	10 (*)
	4249	II) superiore a mm. 1 ma meno di mm. 2 (C)	35	—	esente	9 (*)
	4250	δ) inferiore a mm. 0,50 (C)	35	—	esente	10 (*)
	4251	4) semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare (C)	Dazio delle lamiere non lavorate, secondo la specie	—	esente	10 (*)
		5) placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:				
	4252	α) argentate, dorate, platinate ...	Dazio delle lamiere non lavorate oppure delle placcate di metalli preziosi ai sensi della Nota *A* al Cap. 71 secondo la specie	—	—	—
	4253	β) smaltate	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	—	—	—
		γ) stagnate.				
	4254	I) latta (C)	Dazio delle lamiere non lavorate, secondo la specie	—	esente	10 (*)
	4255	II) altre (C)	Dazio delle lamiere non lavorate, secondo la specie	—	esente	10 (*)
	4256	δ) zincate o piombate (C).......	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	—	esente	10 (*)
	4257	ε) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (C)	Dazio delle lamiere non lavorate, secondo la specie	—	esente	10 (*)

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C E C A) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze C E C A senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73 13 (segue)		Lamiere di ferro o di acciaio, ecc.:				
b		altre lamiere:				
		6) altrimenti foggiate o lavorate:				
		α) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:				
	4258	I) argentate, dorate, platinate	Dazio delle lamiere non lavorate oppure delle placcate di metalli preziosi ai sensi della Nota *A* al Cap 71 secondo la specie	—	—	—
	4259	II) smaltate	Dazio delle lamiere non lavorate, secondo la specie	—	—	—
	4260	III) altre (C)	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	—	esente	10 (*)
	4261	β) perforate, curvate, imbutite, cesellate, incise, rabescate e altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	Dazio delle lamiere non lavorate, secondo la specie	—	—	—
73 14		Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per la elettricità:				
a		greggi:				
		1) con sezione non avente alcuna dimensione superiore a mm. 5, ammatassati o arrotolati:				
		α) con resistenza inferiore a kg. 150 per millimetro quadrato di sezione:				
	4262	I) di sezione tonda	35	20 (*)	—	—
	4263	II) di sezione diversa dalla tonda	35	20 (*)	—	—
		β) con resistenza di kg. 150 o più per millimetro quadrato di sezione:				
	4264	I) di sezione tonda	35	—	—	—
	4265	II) di sezione diversa dalla tonda	35	20 (*)	—	—
		I fili di acciaio, di alta resistenza, destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi, sono ammessi al dazio del 15 % (*) sul valore, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.				

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C.E.C.A.) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze C.E.C.A. senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73.14 (*segue*)		Fili di ferro o di acciaio, nudi, ecc.:				
a		greggi:				
		2) altri:				
	4266	α) a sezione rettangolare con spessore non eccedente un decimo della larghezza	35	23 (*)	—	—
	4267	β) di altra specie	35	—	—	—
b	4268	lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie (fosfatizzati, parcherizzati, verniciati, laccati, zincati, stagnati, ramati, cromati, ecc., placcati di metalli comuni, fasciati di carta o di materia tessile o di gomma e simili, per oggetti di moda o per fiori artificiali e altri simili usi), oppure argentati, dorati, platinati	Dazio dei fili greggi oppure dei placcati di metalli preziosi ai sensi della Nota 4 al Cap. 71 secondo la specie	—	—	—
73.15		Acciai legati e acciaio fino al carbonio nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso				
a		acciaio fino al carbonio				
	T	1) lingotti, blumi, billette, bramme e bidoni				
		α) fucinati:				
		I) blumi e billette, aventi in sezione un perimetro di:				
	4269	*aa*) mm. 160 o meno	35	—	—	—
	4270	*bb*) più di mm. 160	20	15 (*)	—	—
	4271	II) bramme e bidoni	20	15 (*)	—	—
		β) altri:				
	4272	I) lingotti (C)	20	—	esente	7 (*)
		II) blumi e billette, aventi in sezione un perimetro di:				
	4273	*aa*) mm. 160 o meno (C)	35	—	esente	7 (*)
	4274	*bb*) più di mm 160 (C)	20	—	esente	7 (*)
	4275	III) bramme e bidoni (C)	20	—	esente	7 (*)
	4276	2) sbozzi di forgia	30	20	—	—

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C E C A) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze C E C A senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73 15 (*segue*)		Acciai legati e acciaio fino, ecc.:				
a		acciaio fino al carbonio:				
	T	3) sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti:				
	4277	α) sbozzi in rotoli per lamiere (C)	35	—	esente	10 (*)
		Si comprendono in questa voce anche gli sbozzi a bordi rifilati.				
	4278	β) larghi piatti (C)	35	—	esente	10 (*)
		4) barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:				
	T	α) semplicemente fucinati:				
	4279	I) barre	35	—	—	—
		II) profilati:				
	4280	*aa*) non forati	35	—	—	—
	4281	*bb*) forati	35	23	—	—
		β) semplicemente laminati o estrusi a caldo				
	4282T	I) vergella o bordione (C)	35	—	esente	10 (*)
	4283T	II) barre piene (C)	35	—	esente	10 (*)
	4284	III) barre forate per la perforazione delle mine (C)	35	—	esente	10 (*)
	T	IV) profilati:				
	4285	*aa*) non forati (C)	35	—	esente	10 (*)
	4286	*bb*) forati (C)	35	—	esente	10 (*)
		γ) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:				
	4287	I) barre	35	—	—	—
		II) profilati:				
	4288	*aa*) non forati	35	—	—	—
	4289	*bb*) forati	35	23	—	—
		δ) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):				
		I) semplicemente placcati:				
	4290	*aa*) laminati o estrusi a caldo (C)	Dazio dei non placcati, secondo la specie	—	esente	10 (*)
	4291	*bb*) ottenuti o rifiniti a freddo	Dazio dei non placcati, secondo la specie	—	—	—

Segue CAPITOLO 73. **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore: Generale %	Temporaneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C E C A) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze C E C A senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73 15 (segue)		Acciai legati e acciaio fino, ecc.:				
a		acciaio fino al carbonio:				
		4) barre, ecc.:				
		δ) placcati o lavorati, ecc.:				
		II) altri:				
	4292	*aa*) con apporto di altri metalli o di altre materie anche su tutta la superficie ..	Dazio dei non lavorati, oppure dei placcati di metalli preziosi ai sensi della Nota *A* al Cap. 71, secondo la specie	—	—	—
		bb) con sole operazioni di carattere meccanico				
	4293	*A*) su minima parte della superficie per i prodotti fucinati oppure laminati o estrusi a caldo ..	Dazio dei non lavorati secondo la specie	—	—	—
	4294	*B*) a superficie rettificata, tornita, limata, ecc. per i prodotti ottenuti o rifiniti a freddo	Dazio dei non lavorati secondo la specie	—	—	—
		5) nastri:				
	4295	α) semplicemente laminati a caldo, anche decapati (C)	35	—	esente	10 (*)
	4296	β) semplicemente laminati a freddo, anche decapati:				
		I) con resistenza fino a 75 kg per millimetro quadrato di sezione	35	20 (*)	—	—
	4297	II) con resistenza superiore a 75 kg per millimetro quadrato di sezione	35	—	—	—
		γ) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie				
		I) semplicemente placcati:				
	4298	*aa*) laminati a caldo (C)	Dazio dei nastri non placcati, secondo la specie	—	esente	10 (*)
	4299	*bb*) laminati a freddo	Dazio dei nastri non placcati, secondo la specie	—	—	—

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore: Generale %	Dazio sul valore: Temporaneo %	Dazio sul valore: Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C.E.C.A.) scortate da certificato di libera pratica	Dazio sul valore: Per provenienze C.E.C.A. senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73 15 (*Segue*)		Acciai legati e acciaio fino, ecc.:				
a		acciaio fino al carbonio:				
		5) nastri:				
		γ) placcati, rivestiti, ecc.:				
	4300	II) altri	Dazio dei nastri non lavorati oppure dei placcati di metalli preziosi ai sensi della Nota 4 al Cap. 71, secondo la specie	—	—	—
	4301	δ) altrimenti foggiati o lavorati con sole operazioni di carattere meccanico su minima parte della loro superficie (perforati, smussati, orlati, ecc.)	Dazio dei nastri non lavorati secondo la specie	—	—	—
		6) lamiere:				
	*	α) semplicemente laminate a caldo, non decapate (C)	35	—	esente	10 (*)
	4304	β) semplicemente laminate a caldo e decapate (C)	35	—	esente	10 (*)
		γ) semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore				
	4305	I) di mm. 3 o più	35	—	—	—
	4306	II) inferiore a mm. 3 (C)	35	—	esente	10 (*)
	4307	δ) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie (C)	Dazio delle lamiere non lavorate, secondo la specie	—	esente	10 (*)
		ε) altrimenti foggiate o lavorate				
	4308	I) semplicemente tagliate a forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (C)	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	—	esente	10 (*)

STATISTICA:

* { 4302T — dello spessore di mm. 3 o più
4303 — altre

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone o acciaio (C.E.C.A.) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze C.E.C.A. senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73 15 (*segue*)		Acciai legati e acciaio fino, ecc.:				
a		acciaio fino al carbonio:				
		6) lamiere:				
		ε) altrimenti foggiate e lavorate:				
	4309	II) perforate, curvate, imbutite, cesellate, inciso, rabescato e altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	Dazio delle lamiere non lavorate, secondo la specie	—	—	—
		7) fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità:				
		α) greggi:				
		I) con sezione non avente alcuna dimensione superiore a mm. 5, ammatassati o arrotolati.				
		aa) con resistenza inferiore a kg. 150 per millimetro quadrato di sezione:				
	4310	*A*) di sezione tonda	35	20 (*)	—	—
	4311	*B*) di sezione diversa dalla tonda	35	20 (*)	—	—
		bb) con resistenza di kg. 150 o più per millimetro quadrato di sezione:				
	4312	*A*) di sezione tonda	35	—	—	—
	4313	*B*) di sezione diversa dalla tonda	35	20 (*)	—	—
		I fili di acciaio, di alta resistenza, destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi, sono ammessi al dazio del 15 % (*) sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.				
		II) altri:				
		aa) a sezione rettangolare con spessore non eccedente un decimo della larghezza.				
	4314	*A*) con resistenza fino a 75 kg. per millimetro quadrato di sezione	35	20 (*)	—	—
	4315	*B*) con resistenza superiore a 75 kg. per millimetro quadrato di sezione ..	35	—	—	—
	4316	*bb*) di altra specie	35	—	—	—

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO DI TARIFFA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE			
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C.E.C.A.) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze C.E.C.A. senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73 15 (*segue*)		Acciai legati e acciaio fino, ecc.:				
a		acciaio fino al carbonio:				
		7) fili nudi o rivestiti, ecc.				
	4317	β) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie (fosfatizzati, parcherizzati, verniciati, laccati, zincati, stagnati, ramati, cromati, ecc., placcati di metalli comuni, fasciati di carta o di materia tessile o di gomma e simili, per oggetti di moda o per fiori artificiali e altri simili usi) oppure argentati, dorati, platinati	Dazio dei [illegible]	—	—	—
b		acciai legati:				
		1) lingotti, blumi, billette, bramme e bidoni				
		α) fucinati:				
		I) blumi e billette, aventi in sezione un perimetro di				
		aa) mm 160 o meno				
	4318	*A*) di acciai da costruzione	35	—	—	—
	4319	*B*) di acciai rapidi	22	—	—	—
	4320	*C*) di acciai inossidabili	30	—	—	—
	4321	*D*) di acciai resistenti ad alta temperatura	30	—	—	—
	4322	*E*) di altri acciai	35	—	—	—
		bb) più di mm 160				
	4323	*A*) di acciai da costruzione	20	—	—	—
	4324	*B*) di acciai rapidi	15 (*)	—	—	—
	4325	*C*) di acciai inossidabili	20	—	—	—
	4326	*D*) di acciai resistenti ad alta temperatura	20	—	—	—
	4327	*E*) di altri acciai	20	—	—	—
		II) bramme e bidoni:				
	4328	*aa*) di acciai da costruzione ..	20	—	—	—
	4329	*bb*) di acciai rapidi	15 (*)	—	—	—
	4330	*cc*) di acciai inossidabili	20	—	—	—
	4331	*dd*) di acciai resistenti ad alta temperatura	20	—	—	—
	4332	*ee*) di altri acciai	20	—	—	—

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C E C A) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze C E C A senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73 15 (*segue*)		Acciai legati e acciaio fino, ecc.:				
b		acciai legati:				
		1) lingotti, blumi, billette, ecc.:				
		β) altri:				
		I) lingotti:				
	4333	*aa*) di acciai da costruzione (C)	20	—	esente	6 (*)
	4334	*bb*) di acciai rapidi (C)	15	—	esente	5 (*)
	4335	*cc*) di acciai inossidabili (C)	20	—	esente (1)	7 (*) (2)
	4336	*dd*) di acciai resistenti ad alta temperatura (C)	20	—	esente	5 (*)
	4337	*ee*) di altri acciai (C)	20	—	esente	5 (*)
		II) blumi, billette, aventi in sezione un perimetro di:				
		aa) mm. 160 o meno:				
	4338	*A*) di acciai da costruzione (C)	35	—	esente	7 (*)
	4339	*B*) di acciai rapidi (C) ..	22	—	esente	6 (*)
	4340	*C*) di acciai inossidabili (C)	30		esente (1) (3)	8 (*) ([illegible])
	4341	*D*) di acciai resistenti ad alta temperatura (C)	30	—	esente	6 (*)
	4342	*E*) di altri acciai (C)	35	—	esente	6 (*)
		bb) più di mm. 160.				
	4343	*A*) di acciai da costruzione (C)	20	—	esente	7 (*)
	4344	*B*) di acciai rapidi (C) ..	15 (*)	—	esente	6 (*)
	4345	*C*) di acciai inossidabili (C)	20	—	esente (1) (3)	8 (*) (4)
	4346	*D*) di acciai resistenti ad alta temperatura (C) ..	20	—	esente	6 (*)
	4347	*E*) di altri acciai (C)	20	—	esente	6 (*)
		III) bramme e bidoni:				
	4348	*aa*) di acciai da costruzione (C)	20	—	esente	7 (*)
	4349	*bb*) di acciai rapidi (C)	15 (*)	—	esente	6 (*)

(1) Fino al 9 febbraio 1960 i lingotti, i blumi e le billette di acciaio inossidabile, anche placcati, provenienti dal Belgio, dalla Germania, dal Lussemburgo o dall'Olanda con certificato di libera pratica, ma che non risultino originari da detti Paesi in base alla presentazione di regolare certificato di origine, sono da sottoporre al dazio del 4 % sul valore.

(2) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto al 5 % (*).

(3) Fino al 9 febbraio 1960 i blumi e le billette di acciaio inossidabile, *non placcati*, provenienti dalla Francia con certificato di libera pratica, ma che non risultino originari da detto Paese in base alla presentazione di regolare certificato di origine sono da sottoporre al dazio dell'1% sul valore.

(4) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto al 6 % (*).

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE			
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C E C A) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze C E C A senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73 15 (*segue*)		Acciai legati e acciaio fino, ecc.:				
b		acciai legati:				
		1) lingotti, blumi, billette, ecc.:				
		β) altri:				
		II) bramme e bidoni:				
	4350	*cc*) di acciai inossidabili (C)	20	—	esente (1) (2)	8 (*) (3)
	4351	*dd*) di acciai resistenti ad alta temperatura (C)	20	—	esente	6 (*)
	4352	*ee*) di altri acciai (C)	20	—	esente	6 (*)
	4353	2) sbozzi di forgia	30	20	—	—
		3) sbozzi in rotoli per lamiere, larghi piatti.				
		α) sbozzi in rotoli per lamiere:				
		Si comprendono in questa voce anche gli sbozzi a bordi rifilati.				
	4354	I) di acciai da costruzione (C)	35	—	esente	9 (*)
	4355	II) di acciai rapidi (C)	22	—	esente	8 (*)
	4356	III) di acciai inossidabili (C) ..	30	—	esente (1) (2)	10 (*) (4)
	4357	IV) di acciai resistenti ad alta temperatura (C)	30	—	esente	8 (*)
	4358	V) di altri acciai (C)	35	—	esente	8 (*)
		β) larghi piatti:				
	4359	I) di acciai da costruzione (C)	35	—	esente	9 (*)
	4360	II) di acciai rapidi (C)	22	—	esente	8 (*)
	4361	III) di acciai inossidabili (C) ..	30	—	esente (5) (6)	10 (*) (4)
	4362	IV) di acciai resistenti ad alta temperatura (C)	30	—	esente	8 (*)
	4363	V) di altri acciai (C)	35	—	esente	8 (*)

(1) Fino al 9 febbraio 1960 i sottoindicati prodotti di acciaio inossidabile, provenienti dalla Francia con certificato di libera pratica, ma che non risultino originari da detto Paese in base alla presentazione di regolare certificato di origine, sono da sottoporre al dazio nella misura a fianco di ciascuno di essi indicato:
— bramme e bidoni, non placcati 1 %
— sbozzi in rotoli per lamiere, anche placcati 3 %

(2) Fino al 9 febbraio 1960 le bramme, i bidoni e gli sbozzi in rotoli per lamiere, di acciaio inossidabile anche placcati, provenienti dal Belgio, dalla Germania dal Lussemburgo o dall'Olanda, con certificato di libera pratica ma che non risultino originari da detti Paesi in base alla presentazione di regolare certificato di origine sono da sottoporre al dazio del 4 % sul valore

(3) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto al 6 % (*).

(4) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto all'8 % (*).

(5) Fino al 9 febbraio 1960 i larghi piatti, di acciaio inossidabile, *non placcati*, provenienti dalla Francia con certificato di libera pratica, ma che non risultino originari da detto Paese in base alla presentazione di regolare certificato di origine, sono da sottoporre al dazio dell'1 % sul valore

(6) Fino al 9 febbraio 1960 i larghi piatti di acciaio inossidabile, anche placcati, provenienti dal Belgio, dalla Germania dal Lussemburgo o dall'Olanda con certificato di libera pratica, ma che non risultino originari da detti Paesi in base alla presentazione di regolare certificato di origine, sono da sottoporre al dazio del 4 % sul valore.

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore: Generale %	Dazio sul valore: Temporaneo %	Dazio sul valore: Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C.E.C.A.) scortate da certificato di libera pratica	Dazio sul valore: Per provenienze C.E.C.A. senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73 15 *(segue)*		Acciai legati e acciaio fino, ecc.:				
b		acciai legati:				
		4) barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:				
		α) semplicemente fucinati:				
		I) barre:				
	4364	*aa)* di acciai da costruzione ..	35	—	—	—
	4365	*bb)* di acciai rapidi	22	—	—	—
	4366	*cc)* di acciai inossidabili	30	—	—	—
	4367	*dd)* di acciai resistenti ad alta temperatura.	30	—	—	—
	4368	*ee)* di altri acciai	35	—	—	—
		II) profilati:				
		aa) non forati.				
	4369	*A)* di acciai da costruzione	35	—	—	—
	4370	*B)* di acciai rapidi .	22	—	—	—
	4371	*C)* di acciai inossidabili	30	—	—	—
	4372	*D)* di acciai resistenti ad alta temperatura . . .	30	—	—	—
	4373	*E)* di altri acciai .	35	—	—	—
	4374	*bb)* forati	35	—	—	—
		β) semplicemente laminati a caldo				
		I) vergella o bordione				
	4375	*aa)* di acciai da costruzione (C)	35	—	esente	9 (*)
	4376	*bb)* di acciai rapidi (C)	22	—	esente	8 (*)
	4377	*cc)* di acciai inossidabili (C)	30	—	esente (1) (2)	10(*) (3)
	4378	*dd)* di acciai resistenti ad alta temperatura (C)	30	—	esente	8 (*)
	4379	*ee)* di altri acciai (C)	35	—	esente	8 (*)
		II) barre piene				
	4380	*aa)* di acciai da costruzione (C)	35	—	esente	9 (*)
	4381	*bb)* di acciai rapidi (C)	22	—	esente	8 (*)
	4382	*cc)* di acciai inossidabili (C) ..	30	—	esente (1) (2)	10 (*) (3)
	4383	*dd)* di acciai resistenti ad alta temperatura (C)	30	—	esente	8 (*)
	4384	*ee)* di altri acciai (C)	35	—	esente	8 (*)

(1) Fino al 9 febbraio 1960 la vergella e le barre di acciaio inossidabile, *non placcate*, provenienti dalla Francia con certificato di libera pratica, ma che non risultino originarie di detto Paese in base alla presentazione di regolare certificato di origine, sono da sottoporre al dazio dall'1 % sul valore.

(2) Fino al 9 febbraio 1960 la vergella e le barre di acciaio inossidabile, anche placcate provenienti dal Belgio, dalla Germania, dal Lussemburgo o dall'Olanda con certificato di libera pratica, ma che non risultino originarie da detti Paesi in base alla presentazione di regolare certificato di origine, sono da sottoporre al dazio del 4 % sul valore.

(3) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto all 8 % (*).

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Tempo raneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C E C A) scortate di certificato di libera pratica	Per provenienze C E C A senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73.15 (*segue*)		Acciai legati e acciaio fino, ecc.:				
b		acciai legati:				
		4) barre (compresa la vergella o bordione, ecc.).				
		β) semplicemente laminati a caldo:				
		III) barre forate per la perforazione delle mine:				
	4385	*aa*) di acciaio da costruzione (C)	35	—	esente	9 (*)
	4386	*bb*) di acciai rapidi (C)	22	—	esente	8 (*)
	4387	*cc*) di acciai inossidabili (C) .	30	—	esente (1) (2)	10 (*) (3)
	4388	*dd*) di acciai resistenti ad alta temperatura (C)	30	—	esente	8 (*)
	4389	*ee*) di altri acciai (C)	35	—	esente	8 (*)
		IV) profilati:				
		aa) non forati:				
	4390	*A*) di acciai da costruzione (C)	35	—	esente	9 (*)
	4391	*B*) di acciai rapidi (C) .	22	—	esente	8 (*)
	4392	*C*) di acciai inossidabili (C)	30	—	esente (1) (2)	10 (*) (3)
	4393	*D*) di acciai resistenti ad alta temperatura (C) . . .	30	—	esente	8 (*)
	4394	*E*) di altri acciai (C)	35	—	esente	8 (*)
	4395	*bb*) forati (C)	35	—	esente	10 (*)
		γ) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:				
		I) barre:				
	*	*aa*) non aventi in sezione alcun lato o diametro minore di 5 mm.	35	20 (*)	—	—
	**	*bb*) aventi in sezione uno o più lati o diametri minori di 5 mm.	35	—	—	—

(1) Fino al 9 febbraio 1960 le barre forate per la perforazione delle mine *non placcate* ed i profilati non forati *non placcati*, di acciaio inossidabile provenienti dalla Francia con certificato di libera pratica ma che non risultino originari da detto Paese in base alla presentazione di regolare certificato di origine, sono da sottoporre al dazio dell'1 % sul valore

(2) Fino al 9 febbraio 1960 le barre forate per la perforazione delle mine ed i profilati non forati, di acciaio inossidabile provenienti dal Belgio, dalla Germania, dal Lussemburgo o dall'Olanda, con certificato di libera pratica ma che non risultino originari da detti Paesi in base alla presentazione di regolare certificato di origine sono da sottoporre al dazio del 4% sul valore.

(3) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto all'8 % (*).

STATISTICA:

(*) 4396 — di acciai da costruzione
4397 — di acciai rapidi
4398 — di acciai inossidabili
4399 — di acciai resistenti ad alta temperatura
4400 — di acciai altri

(**) 4401 — di acciai da costruzione
4402 — di acciai rapidi
4403 — di acciai inossidabili
4404 — di acciai resistenti ad alta temperatura
4405 — di acciai altri

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %	per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C.E.C.A.) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze C.E.C.A. senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73 15 (*segue*)		Acciai legati e acciaio fino, ecc.:				
b		acciai legati:				
		4) barre (compresa la vergella o bordione, ecc.)				
		γ) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo,				
		II) profilati:				
		aa) non forati:				
	4406	*A*) non aventi in sezione alcun lato, diametro o spessore di mm. 10 o meno	30	—	—	—
		B) aventi in sezione uno o più lati, diametri o spessore				
	4407	*AA*) di 10 mm. o meno ma più di mm. 5	30	20 (*)	—	
	4408	*BB*) di mm. 5 o meno .	30	—	—	
	4409	*bb*) forati	35	23	—	
		δ) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.)				
		I) semplicemente placcati				
		aa) laminati o estrusi a caldo				
	4410	*A*) di acciai da costruzione (C)	Dazio dei non placcati, secondo la specie	—	esente	9 (*) (2)
	4411	*B*) di acciai rapidi (C)	Dazio dei non placcati, secondo la specie	—	esente	8 (*) (2)
	4412	*C*) di acciai inossidabili (C)	Dazio dei non placcati, secondo la specie	—	esente (1)	10 (*) (2) (3)
	4413	*D*) di acciai resistenti ad alta temperatura (C)	Dazio dei non placcati, secondo la specie	—	esente	8 (*) (2)
	4414	*E*) di altri acciai (C)	Dazio dei non placcati, secondo la specie	—	esente	8 (*) (2)

(1) Fino al 9 febbraio 1960 le barre forate per la perforazione delle mine ed i profilati non forati, di acciaio inossidabile, provenienti dal Belgio, dalla Germania, dal Lussemburgo o dall'Olanda con certificato di libera pratica ma che non risultino originari da detti Paesi in base alla presentazione di regolare certificato di origine, sono da sottoporre al dazio dell'4% sul valore.

(2) Per i profilati forati è da applicare il dazio del 10 % (*).

(3) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto all'8 % (*) per i profilati non forati.

Segue CAPITOLO 73 **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %	Per provenienza dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C.E.C.A.) scortate dal certificato di libera pratica	Per provenienze C.E.C.A. senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73.15 (*segue*)		Acciai legati e acciaio fino, ecc.:				
b		acciai legati:				
		4) barre (compresa la vergella o bordione, ecc.):				
		δ) placcati o lavorati alla superficie, ecc.:				
		I) semplicemente placcati.				
	4415	*bb*) ottenuti o rifiniti a freddo	Dazio dei non placcati, secondo la specie	—	—	—
		II) altri:				
	4416	*aa*) con apporto di altri metalli o di altre materie anche su tutta la superficie	Dazio dei non lavorati, oppure delle placcate di metalli preziosi ai sensi della Nota *A* al Cap. 71, secondo la specie	—	—	—
		bb) con sole operazioni di carattere meccanico				
	4417	*A*) su minima parte della superficie per i prodotti fucinati oppure laminati o estrusi a caldo	Dazio dei non lavorati secondo la specie	—	—	—
	4413	*B*) a superficie rettificata, tornita, limata per i prodotti ottenuti o rifiniti a freddo	Dazio dei non lavorati secondo la specie	—	—	—
		5) nastri:				
		α) semplicemente laminati a caldo, anche decapati:				
	4419	I) di acciai da costruzione (C)	35	—	esente	9 (*)
	4420	II) di acciai rapidi (C)	22	—	esente	8 (*)
	4421	III) di acciai inossidabili (C) ..	30	—	esente (1)	10 (*) (2)
	4422	IV) di acciai resistenti ad alta temperatura (C)	30	—	esente	8 (*)
	4423	V) di altri acciai (C)	35	—	esente	8 (*)
		β) semplicemente laminati a freddo, anche decapati:				
	4424	I) di acciai da costruzione ..	35	20(*)	—	—
	4425	II) di acciai rapidi	22	—	—	—
	4426	III) di acciai inossidabili	30	—	—	—

(1) Fino al 9 febbraio 1960 quelli provenienti dal Belgio dalla Germania, dal Lussemburgo o dall'Olanda, con certificato di libera pratica, ma che non risultino originari da detti Paesi in base alla presentazione di regolare certificato di origine sono da sottoporre al dazio del 4 % sul valore
(2) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto all'8 % (*).

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE			
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C E C A) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze C E C A senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73.15 *(segue)*		Acciai legati e acciaio fino, ecc.:				
b		acciai legati:				
		5) nastri:				
		β) semplicemente laminati a freddo, ecc.:				
	4427	IV) di acciai resistenti ad alta temperatura	30	—	—	—
	4428	V) di altri acciai	35	20 (*)	—	—
		γ) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:				
		I) semplicemente placcati:				
		aa) laminati a caldo:				
	4429	*A*) di acciai da costruzione (C)	Dazio dei nastri non placcati secondo la specie	—	esente	9 (*)
	4430	*B*) di acciai rapidi (C)......	Dazio dei nastri non placcati, secondo la specie		esente	8 (*)
	4431	*C*) di acciai inossidabili (C)	Dazio dei nastri non placcati, secondo la specie	—	esente (1)	10 (*) (2)
	4432	*D*) di acciai resistenti ad alta temperatura (C)	Dazio dei nastri non placcati, secondo la specie	—	esente	8 (*)
	4433	*E*) di altri acciai (C) ..	Dazio dei nastri non placcati secondo la specie	—	esente	8 (*)
	4434	*bb*) laminati a freddo	Dazio dei nastri non placcati, secondo la specie	—	—	—
	4435	II) altri .	Dazio dei nastri non lavorati, oppure dei placcati di metalli preziosi ai sensi della Nota *A* al Cap 71 secondo la specie	—	—	—

(1) Fino al 9 febbraio 1960 quelli provenienti dal Belgio, dalla Germania, dal Lussemburgo o dall'Olanda, con certificato di libera pratica, ma che non risultino originarie da detti Paesi in base alla presentazione di regolare certificato di origine sono da sottoporre al dazio del 4% sul valore.
(2) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto all'8 % (*).

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C.E.C.A.) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze C.E.C.A. senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73.15 (*segue*)		Acciai legati e acciaio fino, ecc.:				
b		acciai legati:				
		5) nastri:				
	4436	δ) altrimenti foggiati o lavorati con sole operazioni di carattere meccanico su minima parte della loro superficie (perforati, smussati, orlati, ecc.)	Dazio dei nastri non lavorati, secondo la specie	—	—	—
		6) lamiere:				
		α) lamiere dette « magnetiche »:				
	4437	I) aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (C)	35	—	esente	12 (*)
	4438	II) altre (C)	35	—	esente	8 (*)
		β) altre lamiere:				
		I) semplicemente laminate a caldo, non decapate				
	4439	*aa*) di acciai da costruzione (C)	35	—	esente	9 (*)
	4440	*bb*) di acciai rapidi (C)	22	—	esente	8 (*)
	4441	*cc*) di acciai inossidabili (C)	30	—	esente (1)	10 (*) (2)
	4442	*dd*) di acciai resistenti ad alta temperatura (C)	30	—	esente	8 (*)
	4443	*ee*) di altri acciai (C)	35	—	esente	8 (*)
		II) semplicemente laminate a caldo e decapate.				
	4444	*aa*) di acciai da costruzione (C)	35	—	esente	9 (*)
	4445	*bb*) di acciai rapidi (C)	22	—	esente	8 (*)
	4446	*cc*) di acciai inossidabili (C)	30	—	esente (1)	10 (*) (2)
	4447	*dd*) di acciai resistenti ad alta temperatura (C)	30	—	esente	8 (*)
	4448	*ee*) di altri acciai (C)	35	—	esente	8 (*)
		III) semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:				
		aa) di mm. 3 o più:				
	4449	*A*) di acciai da costruzione	35	23 (*)	—	—
	4450	*B*) di acciai rapidi	22	—	—	—

(1) Fino al 9 febbraio 1960 quelle provenienti da Belgio, dalla Germania, dal Lussemburgo o dall'Olanda, con certificato di libera pratica, ma che non risultino originarie da detti Paesi in base alla presentazione di regolare certificato di origine, sono da sottoporre al dazio del 4 % sul valore.
(2) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto all'8 % (*).

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %	DAZIO SUL VALORE Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C.E.C.A.) scortate da certificato di libera pratica	DAZIO SUL VALORE Per provenienze C.E.C.A. senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73.15 (segue)		Acciai legati e acciaio fino, ecc.:				
b		acciai legati:				
		6) lamiere:				
		β) altre lamiere:				
		III) semplicemente laminate a freddo, ecc.:				
		aa) di mm. 3 o più:				
		C) di acciai inossidabili:				
	4451	AA) contenenti più del 12 % fino al 17 % di cromo	30	23 (*)	—	—
	4452	BB) contenenti più del 17 % di cromo	30	—	—	—
	4453	D) di acciai resistenti ad alta temperatura	30	—	—	—
	4454	E) di acciai contenenti almeno uno dei seguenti elementi nelle percentuali di più di 7 % di nichelio o più di 4 % di cobalto, oppure più di 1 % di vanadio o di molibdeno o più di 7 % di tungsteno, ma meno di 9 % di questi tre elementi considerati complessivamente . . .	35	—	—	—
	4455	F) di altri acciai	35	23 (*)	—	—
		bb) inferiore a mm. 3:				
	4456	A) di acciai da costruzione (C)	35	—	esente	9 (*)
	4457	B) di acciai rapidi (C)	22	—	esente	8 (*)
	4458	C) di acciai inossidabili (C)	30	—	esente (1)	10 (*) (2)
	4459	D) di acciai resistenti ad alta temperatura (C)	30	—	esente	8 (*)
	4460	E) di altri acciai (C)	35	—	esente	8 (*)
		IV) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:				
	4461	aa) di acciai da costruzione (C)	Dazio delle lamiere non lavorate, secondo la specie	—	esente	9 (*)
	4462	bb) di acciai rapidi (C)	Dazio delle lamiere non lavorate, secondo la specie	—	esente	8 (*)

(1) Fino al 9 febbraio 1960 quelli provenienti dal Belgio, dalla Germania, dal Lussemburgo o dall'Olanda, con certificati di libera pratica, ma che non risultino originari da detti Paesi in base alla presentazione di regolare certificato di origine, sono da sottoporre al dazio del 4 % sul valore.
(2) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto all'8 %. (*).

Segue Capitolo 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore: Generale %	Dazio sul valore: Temporaneo %	Dazio sul valore: Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C.E.C.A.) scortate da certificato di libera pratica	Dazio sul valore: Per provenienze C.E.C.A. senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73 15 (segue)		Acciai legati e acciaio fino, ecc.:				
b		acciai legati:				
		6) lamiere:				
		β) altre lamiere:				
		IV) lucidate, placcate, ecc.:				
	4463	cc) di acciai inossidabili (C) ..	Dazio delle lamiere non lavorate, secondo la specie	—	esente (1)	10 (*) (2)
	4464	*dd*) di acciai resistenti ad alta temperatura (C)	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	—	esente	8 (*)
	4465	*ee*) di altri acciai (C)	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	—	esente	8 (*)
		V) altrimenti foggiate o lavorate:				
		aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:				
	4466	*A*) di acciai da costruzione (C)	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	—	esente	9 ( )
	4467	*B*) di acciai rapidi (C)	Dazio delle lamiere non lavorate, secondo la specie	—	esente	8 (*)
	4468	*C*) di acciai inossidabili (C)	Dazio delle lamiere non lavorate, secondo la specie	—	esente (1)	10 (*) (2)
	4469	*D*) di acciai resistenti ad alta temperatura (C) ..	Dazio delle lamiere non lavorate, secondo la specie.	—	esente	8 (*)
	4470	*E*) di altri acciai (C)	Dazio delle lamiere non lavorate, secondo la specie	—	esente	8 (*)
	4471	*bb*) perforate, curvate, imbutite, cesellate, incise, rabescate e altre escluse le lamiere foggiate per laminazione	Dazio delle lamiere non lavorate, secondo la specie	—	—	—

(1) Fino al 9 febbraio 1960 quelle provenienti dal Belgio, dalla Germania, dal Lussemburgo o dall'Olanda, con certificato di libera pratica, ma che non risultino originarie da detti Paesi in base alla presentazione di regolare certificato di origine, sono da sottoporre al dazio del 4 % sul valore.
(2) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto all'8 % (*).

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C E C A) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze C E C A senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73.15 *(segue)*		Acciai legati e acciaio fino, ecc.:				
b		acciai legati:				
		7) fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità:				
		α) greggi:				
		I) con sezione non avente alcuna dimensione superiore a mm. 5, ammatassati o arrotolati:				
		aa) con resistenza inferiore a kg. 150 per millimetro quadrato di sezione:				
	4472	*A*) di sezione tonda	35	20 (*)	—	—
	4473	*B*) di sezione diversa alla tonda	35	20 (*)	—	—
		bb) con resistenza di kg. 150 o più per millimetro quadrato di sezione:				
	4474	*A*) di sezione tonda	35	—	—	—
	4475	*B*) di sezione diversa dalla tonda	35	20 (*)	—	—
		I fili di acciaio, di alta resistenza, destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi, sono ammessi al dazio del 15 % (*) sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.				
		II) altri:				
		aa) a sezione rettangolare con spessore non eccedente un decimo della larghezza:				
	4476	*A*) di acciai da costruzione	35	20 (*)	—	—
	4477	*B*) di acciai rapidi	22	—	—	—
	4478	*C*) di acciai inossidabili ..	30	—	—	—
	4479	*D*) di acciai resistenti ad alta temperatura ..	30	—	—	—
	4480	*E*) di altri acciai	35	20 (*)	—	—
		bb) di altra specie:				
	4481	*A*) non aventi in sezione alcun lato o diametro minore di 5 mm.	35	20 (*)	—	—
	4482	*B*) aventi in sezione uno o più lati o diametri minori di 5 mm.	35	—	—	—

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %	DAZIO SUL VALORE Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C E C A) scortate da certificato di libera pratica	DAZIO SUL VALORE Per provenienze C E C A senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73 15 (*segue*)		Acciai legati e acciaio fino, ecc.:				
b		acciai legati:				
		7) fili nudi o rivestiti, ecc.:				
	4483	β) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni od altre materie anche su tutta la superficie (fosfatizzati, parcherizzati, verniciati, laccati, zincati, stagnati, ramati, cromati, ecc. placcati di metalli comuni, fasciati di carta o di materia tessile o di gomma e simili, per oggetti di moda o per fiori artificiali e altri simili usi), oppure argentati, dorati, platinati	Dazio dei fili greggi oppure dei placcati di metalli preziosi a sensi della Nota *A* al Cap 71, secondo la specie	—	—	—
73.16		Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, cremagliere, traverse, stecche, piastrine di appoggio, piastrine di fissaggio, piastre e barre di scartamento per la posa o per il fissaggio delle rotaie:				
a		rotaie (diritte o curvate, anche forate):				
	4484	1) conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferrose	35	—	—	—
		2) altre:				
		α) nuove, del peso per metro lineare:				
	4485	I) di 20 kg. o più (C)	35	—	esente	10 (*)
	4486	II) inferiori a kg. 20 (C)	35	—	esente	10 (*)
	4487	β) usate (C)	35	—	esente	10 (*)
b	4488	contro-rotaie (diritte o curvate anche forate) (C)	35	—	esente	10 (*)
c	4489	cremagliere (anche forate)	35	23 (*)	—	—
d		traverse (anche forate o curvate):				
	4490	1) munite di cuscinetti (C)	35	—	esente	11 (*)
	4491	2) altre (C)	35	—	esente	11 (*)

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero e lettera – della Tariffa	Numero e lettera – della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore – Generale %	Dazio sul valore – Temporaneo %	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (C.E.C.A.) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze C.E.C.A. senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73.16 (*segue*)		Elementi per la costruzione di strade ferrate, ecc.:				
e		stecche (ganasce) e piastrine di appoggio anche forate, imbutite o in altro modo lavorate:				
	4492	1) laminate (C)	35	—	esente	11 (*)
	4493	2) altre	35	23 (*)	—	—
f		altri:				
	4494	1) aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, anche forati	35	23 (*)	—	—
	4495	2) piastrine di fissaggio, piastre e barre di scartamento, anche forate, imbutite o in altro modo lavorate	35	23 (*)	—	—

Numero e lettera – della Tariffa	Numero e lettera – della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore – Generale %	Dazio sul valore – Temporaneo %
73.17		Tubi di ghisa:		
a		greggi, di diametro interno:		
	4496	1) di mm. 145 o più ..	25	15
	4497	2) inferiore a mm. 145	25	15
b		lavorati:		
	4498	1) con sole operazioni di carattere meccanico	25	15
	4499	2) altri	25	15
73.18		Tubi (compresi i loro sbozzati) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19:		
a		greggi:		
		1) diritti (cioè a sezione interna ed esterna, circolare od ovale, costante per tutta la lunghezza ed aperti alle due estremità):		
		α) di ferro o di acciaio non legato o di acciaio fino al carbonio:		
		I) senza saldatura, aventi diametro o asse interno:		
		aa) superiore a mm. 35, con parete della grossezza:		
	4500	*A*) superiore a mm. 3	35	15
	4501	*B*) di mm. 3 o meno......................	35	15

Segue CAPITOLO 73. **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
73.18 (*segue*)		Tubi (compresi i loro sbozzati), di ferro o di acciaio, ecc.:		
a		greggi:		
		1) diritti, ecc.:		
		α) di ferro o di acciaio, ecc.:		
		I) senza saldatura, aventi diametro o asse interno:		
		bb) di mm. 35 o meno, ma più di mm. 9, con parete della grossezza:		
	4502	*A*) di mm. 3 o meno	35	15
	4503	*B*) superiore a mm. 3	35	15
		cc) di mm. 9 o meno, ma superiore a mm. 5, con parete della grossezza:		
	4504	*A*) superiore a mm. 1	35	15
	4505	*B*) di mm. 1 o meno.	35	15
		dd) di mm. 5 o meno, ma superiore a mm. 2, con parete della grossezza:		
	4506	*A*) superiore a mm. 1	35	15
	4507	*B*) di mm. 1 o meno .	35	15
	4508	*ee*) di mm. 2 o meno ..	35	15
		II) saldati per combaciamento e sovrapposizione, aventi diametro o asse interno:		
		aa) superiore a mm. 35, con parete della grossezza:		
	4509	*A*) superiore a mm. 3	35	15
	4510	*B*) di mm. 3 o meno.....................	35	15
		bb) di mm. 35 o meno, con parete della grossezza:		
	4511	*A*) superiore a mm. 3	35	15
	4512	*B*) di mm. 3 o meno.....................	35	15
		III) a lembi semplicemente avvicinati, non saldati (tubi a fenditura o congiunti) aventi diametro o asse interno:		
	4513	*aa*) superiore a mm. 35	35	15
	4514	*bb*) di mm. 35 o meno, ma più di mm. 9	35	15
	4515	*cc*) di mm. 9 o meno	35	15
		IV) chiodati (esclusi quelli per condotte forzate), a lembi ribaditi o aggraffati:		
		aa) chiodati, aventi diametro o asse interno:		
		A) superiore a mm. 200, con parete della grossezza:		
	4516	*AA*) superiore a mm. 4	35	15
	4517	*BB*) di mm. 4 o meno	35	15
	4518	*B*) di mm. 200 o meno, con parete di qualsiasi grossezza	35	15

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
73.18 (*segue*)		Tubi (compresi i loro sbozzati), di ferro o di acciaio, ecc.:		
a		greggi:		
		1) diritti, ecc.:		
		α) di ferro o di acciaio, ecc.:		
		IV) chiodati (esclusi quelli per condotte forzate), ecc.:		
		bb) a lembi ribaditi o aggraffati, anche saldati a stagno, aventi diametro o asse interno:		
		A) superiore a mm. 35, con parete della grossezza:		
	4519	*AA*) superiore a mm. 0,6	35	15
	4520	*BB*) di mm. 0,6 o meno	35	15
		B) di mm. 35 o meno, con parete della grossezza:		
	4521	*AA*) superiore a mm. 0,6	35	15
	4522	*BB*) di mm. 0,6 o meno	35	15
		β) di acciaio legato:		
	4523	I) inossidabile	30	22
	4524	II) rapido	22	—
	4525	III) altro	35	15
	4526	2) di forma speciale (cioè, a sezione interna ed esterna di forma diversa dalla circolare od ovale, oppure non costante per tutta la lunghezza ed aperti alle due estremità)	Dazio di quelli greggi, diritti, secondo la specie	—
b		lavorati:		
	4527	1) con sole operazioni di carattere meccanico	Dazio di quelli greggi, secondo la specie	—
	4528	2) rivestiti di juta o di altra materia anche incatramata	Dazio di quelli greggi, secondo la specie	—
	4529	3) verniciati, ossidati, fosfatizzati, lucidati, piombati, zincati, stagnati, ramati, ottonati, cromati, smaltati, dorati, argentati, platinati, e simili	Dazio di quelli greggi, secondo la specie	—
	4530	4) placcati con metalli comuni	Dazio di quelli greggi, secondo la specie	—
73.19	4531	Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche	35	15

Segue CAPITOLO 73 : **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
73.20		Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.):		
a		di ghisa di diametro interno:		
	4532	1) di mm. 145 o più	25	15
	4533	2) inferiore a mm. 145	25	15
b		di ghisa malleabile, di ferro o di acciaio:		
		1) greggi o lavorati con sole operazioni di carattere meccanico:		
	4534	α) raccordi diritti o flange	35	15
	4535	β) di altra specie	35	15
	4536	2) altrimenti lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	35	15
73.21	4537	Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi, ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	35	23
73.22		Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia, di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:		
a	4538	di capacità superiore a litri 300 fino a litri 500	Dazio degli altri lavori di ghisa, ferro o acciaio della voce num. 73.40, secondo la specie	—
b		di capacità superiore a 500 litri:		
		1) greggi:		
	4539	α) di ghisa	25	18
		β) di ferro o di acciaio non legato, con parete dello spessore:		
	4540	I) di mm. 4 o più	35	23
	4541	II) inferiore a mm. 4	35	23
		γ) di acciaio legato:		
	4542	I) inossidabile	30	20
	4543	II) altro	35	23
	4544	2) lucidati a superficie specolare, o comunque lavorati alla superficie, o con apporto di altre materie	Dazio di quelli greggi, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 73 **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
73.23		Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio.		
a	4545	di capacità superiore a litri 500	Dazio degli altri lavori di lamiere di ferro o acciaio della voce num. 73.40, secondo la specie	—
b		di capacità di più di litri 40, fino a litri 500:		
	4546	1) fusti, tamburi e barili	35	23
	4547	2) altri	35	23
c		di capacità di più di litri 5, fino a litri 40.		
	4548	1) greggi	35	23
	4549	2) lucidati o comunque lavorati alla superficie, o con apporto di metalli comuni o di altro materie anche su tutta la superficie	35	23
d		di capacità di litri 5 o meno		
	4550	1) greggi	35	23
	4551	2) lucidati o comunque lavorati alla superficie, o con apporto di metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	35	23
		I recipienti di ferro (bidoni e tamburi) già utilizzati per il trasporto di materie bituminose e simili e pertanto inservibili ulteriormente all'uso proprio destinati a ditte esercenti l'industria della rigenerazione delle lamiere di ferro sono ammessi al *dazio del* [illegible] % sul valore quando siano presentati o ridotti sotto vigilanza doganale, in pezzi (fasciame e fondi) non aventi alcuna dimensione superiore a cm [illegible].	—	—
73.24		Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti:		
a	4552	del peso di kg. 20 o più	35	23
b	4553	altri	35	23
73.25		Cavi, corde, trecce, brache e simili, di fili di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità:		
a		greggi, fatti con filo di ferro o di acciaio con resistenza:		
		1) inferiore a kg. 75 per millimetro quadrato di sezione, di diametro:		
	4554	α) di mm. 1,5 o meno	35	23
	4555	β) di più di mm. 1,5, ma non superiore a mm. 5	35	23
	4556	γ) di più di mm. 5, ma non superiore a mm. 13 ..	Dazio degli altri lavori di barre o verghe di ferro o di acciaio della voce n. 73.40 secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
73.25 (*segue*)		Cavi, corde, trecce, brache e simili, di fili di ferro, ecc.:		
a		greggi, fatti con filo di ferro o di acciaio con resistenza:		
		2) di kg. 75 o più ma meno di kg. 150 per millimetro quadrato di sezione, di diametro:		
	4557	α) di mm. 1,5 o meno	35	23
	4558	β) di più di mm. 1,5, ma non superiore a mm. 5	35	23
	4559	γ) di più di mm. 5 ma non superiore a mm. 13 ..	Dazio degli altri lavori di barre o verghe di ferro o di acciaio della voce n. 73.40, secondo la specie	—
		3) di kg. 150 o più per millimetro quadrato di sezione, di diametro:		
	4560	α) di mm. 1,5 o meno	35	23
	4561	β) di più di mm. 1,5, ma non superiore a mm. 5	35	23
	4562	γ) di più di mm. 5, ma non superiore a mm. 13 ..	Dazio degli altri lavori di barre o verghe di ferro o di acciaio della voce n. 73.40, secondo la specie	—
b		comunque lavorati alla superficie o rivestiti di altri metalli comuni o di altre materie fatte con filo di ferro o di acciaio di diametro.		
	4563	1) non superiore a mm. 5	35	23
	4564	2) superiore a mm. 5, ma non superiore a mm. 13 ..	Dazio degli altri lavori di barre o verghe di ferro o di acciaio della voce n. 73.40, secondo la specie	—
73.26	4565	Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio	35	23
73.27		Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio:		
a		tele fatte con fili di diametro:		
	4566	1) di mm. 0,2 o meno	35	23
	4567	2) di più di mm. 0,2, ma non superiore a mm. 5	35	23
	4568	3) di più di mm. 5, ma non superiore a mm. 13	Dazio degli altri lavori di barre o verghe di ferro o di acciaio della voce n. 73.40, secondo la specie	—
b		griglie e reti:		
		1) zincate:		
	4569	α) con meno di 5 fori, anche non completi, per decimetro quadrato	35	23
	4570	β) con 5 fori o più, ma meno di 30, anche non completi, per decimentro quadrato	35	23
	4571	γ) con 30 fori o più, anche non completi, per decimetro quadrato	35	23

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
73.27 *(segue)*		Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio:		
b		griglie e reti:		
		2) altre:		
	4572	α) con meno di 5 fori, anche non completi, per decimetro quadrato	35	23
	4573	β) con 5 fori o più, ma meno di 30, anche non completi, per decimetro quadrato	35	23
	4574	γ) con 30 fori o più, anche non completi, per decimetro quadrato	35	23
73.28	4575	Reti di un sol pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiere o da strisce di lamiere incise e stirate	35	23
73 29		Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:		
a		gregge:		
		1) articolate (a maglie con assi, tubi, rulli o perni di articolazione)		
		α) a piastrine con rulli, pesanti per metro lineare:		
	4576	I) kg. 100 o più	35	23 (*)
	4577	II) kg. 50 o più, ma meno di kg. 100	35	23 (*)
	4578	III) kg. 5 o più, ma meno di kg. 50	35	23 (*)
	4579	IV) kg. 1 o più, ma meno di kg. 5	35	23 (*)
	4580	V) gr. 100 o più, ma meno di kg 1	35	23 (*)
	4581	VI) meno di gr. 100	35	23 (*)
		β) altre, pesanti per metro lineare:		
	4582	I) kg. 100 o più	35	23 (*)
	4583	II) kg. 50 o più, ma meno di kg. 100	35	23 (*)
	4584	III) kg. 5 o più, ma meno di kg. 50	35	23 (*)
	4585	IV) kg. 1 o più, ma meno di kg. 5	35	23 (*)
	4586	V) gr. 100 o più, ma meno di kg 1 .	35	23 (*)
	4587	VI) meno di gr. 100	35	23 (*)
		2) di altra specie:		
		α) fatte di fili di ferro o di acciaio, pesanti per metro lineare:		
	4588	I) kg. 5 o meno, ma più di kg. 1	35	23 (*)
	4589	II) kg. 1 o meno, ma più di gr. 100	35	23 (*)
	4590	III) gr. 100 o meno	35	23 (*)
		β) altre, pesanti per metro lineare:		
	4591	I) kg. 100 o più	35	23 (*)
	4592	II) kg. 50 o più, ma meno di kg. 100	35	23 (*)
	4593	III) kg. 5 o più, ma meno di kg 50	35	23 (*)
	4594	IV) meno di kg. 5	35	23 (*)

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
73 29 (*segue*)		Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:		
b	4595	lavorate alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie, anche su tutta la superficie	Dazio di quelle gregge, secondo la specie (*)	—
73 30		Ancore, ancorotti, e loro parti, di ferro o di acciaio:		
a		ancore:		
		1) fucinate o gettate di un sol pezzo, del peso:		
	4596	α) superiore a kg. 2000	30	20
	4597	β) di kg. 500 o più, fino a kg. 2000	30	20
	4598	γ) inferiore a kg. 500	30	20
		2) a marra articolata, del peso:		
	4599	α) superiore a kg. 2000	30	20
	4600	β) di kg. 500 o più, fino a kg. 2000	30	20
b	4601	γ) inferiore a kg. 500	30	20
c	4602	ancorotti	30	20
	4603	parti	Dazio degli altri lavori di ferro o acciaio della voce n. 73 40 secondo la specie	—
73 31		Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, occhi, ganci e puntine da disegno, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, ma esclusi quelli con capocchia di rame:		
		chiodi di filo di ferro o di acciaio:		
a		1) punte di Parigi, della grossezza:		
	4604	α) superiore a mm. 1,5	35	23
	4605	β) di mm. 1,5 o meno	35	23
		2) altri, della grossezza:		
	4606	α) superiore a mm. 1,5	35	23
	4607	β) di mm. 1,5 o meno	35	23
b	4608	arpioni fucinati o stampati	35	23
c	4609	chiodi da mascalcia	35	—
d		bullette per mobili e chiodi ornamentali:		
	4610	1) con capocchia di altra materia diversa dal rame	35	23
	4611	2) di altra specie	35	23

Segue CAPITOLO 73 · **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero e lettera della tariffa	della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
73 31 (*segue*)		Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate, ecc.:		
e		altri:		
	4612	1) puntine da disegno	40	25
	4613	2) punte o denti per macchine per la preparazione delle materie tessili	25	18 (*)
	4614	3) non nominati	35	23
73 32		Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a fare da molla) di ferro o di acciaio.		
a		non filettati:		
		1) rondelle di ferro o di acciaio, di spessore:		
	4615	α) di mm. 5 o più	35	23
	4616	β) di mm 1 o più, ma meno di mm. 5	35	23
	4617	γ) di meno di mm 1	35	23
		2) altri:		
		α) di ferro o acciaio, di diametro:		
	4618	I) di mm. 16 o più	35	23
	4619	II) di mm 5 o più, ma meno di mm. 16	35	23
	4620	III) di meno di mm 5	35	23
	4621	β) di ghisa	Dazio degli altri lavori di ghisa, della voce n.73 40 secondo la specie	—
b		filettati:		
		1) con filettatura a legno:		
		α) viti, di diametro.		
	4622	I) superiore a mm. 5	35	23 (*)
	4623	II) di mm. 2 o più, fino a mm. 5	35	23 (*)
	4624	III) inferiore a mm. 2	35	23 (*)
		β) tirafondi, di diametro:		
	4625	I) di mm. 16 o più	35	23 (*)
	4626	II) di mm. 5 o più, ma meno di mm. 16	35	23 (*)
	4627	III) inferiore a mm. 5	35	23 (*)
	4628	γ) altri	35	23 (*)
		Bulloni e dadi filettati, di acciaio inossidabile, con filettatura a legno e di qualsiasi diametro	—	20 (*)

Segue CAPITOLO 73. **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
73.32 (segue)		Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, ecc.:		
b		filettati:		
		2) con filettatura a metallo:		
		α) viti, di diametro:		
	4629	I) superiore a mm. 5	35	23 (*)
	4630	II) di mm. 2 o più, fino a mm. 5	35	23 (*)
	4631	III) inferiore a mm. 2	35	23 (*)
		β) bulloni greggi di fucinatura, di diametro:		
	4632	I) di mm. 16 o più	35	23 (*)
	4633	II) di mm. 5 o più, ma meno di mm. 16	35	23 (*)
	4634	III) inferiore a mm. 5	35	23 (*)
		γ) altri, di diametro:		
	4635	I) di mm. 16 o più	35	23 (*)
	4636	II) di mm. 5 o più, ma meno di mm. 16	35	23 (*)
	4637	III) inferiore a mm. 5	35	23 (*)
		Bulloni e dadi filettati, di acciaio inossidabile, con filettatura a metallo e di qualsiasi diametro	—	20 (*)
73.33		Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, sbozzati o finiti, di ferro o di acciaio:		
a	4638	diritti, lisci, senza cruna, per lavori di maglieria, ricamo e simili, compresi i ferri da calze	35	23
b	4639	torti, da uncinetti e simili, anche con manico di altre materie	35	23
c		da cucire o da ricamare a mano, della lunghezza:		
	4640	1) di cm. 5 o più	35	—
	4641	2) inferiore a cm. 5	35	—
d		altri:		
	4642	1) lesine con cruna	35	23
	4643	2) di altra specie	35	23
73.34		Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazioni e simili:		
a	4644	spilli di tipo comune e spilli di sicurezza, gambi per spilli	35	23

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
73.34 (*segue*)		Spilli di ferro o di acciaio, ecc.:		
b	4645	spilli e forcine per capelli, diavolini e diavoletti, onduline, anche ornati	35	23
c	4646	lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	35	23
73.35		Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio:		
a		a balestra, a foglie semplici o sovrapposte (comprese le foglie staccate).		
		1) per automezzi, del peso per pezzo:		
	4647	α) di kg 50 o più	35	23
	4648	β) di kg. 20 o più, ma meno di kg. 50	35	23
	4649	γ) di meno di kg. 20	35	23
		2) altre, del peso per pezzo		
	4650	α) di kg. 50 o più	35	23
	4651	β) di kg. 20 o più, ma meno di kg. 50	35	23
	4652	γ) di meno di kg. 20	35	23
b	4653	ad elica ed a bovolo	35	23
c		a spirale piana, di nastro di acciaio, misuranti.		
	4654	1) mm. 5 o più di larghezza e da 3 fino a 7 decimi di millimetro di spessore	35	23
	4655	2) meno di mm. 5 di larghezza e meno di 3 decimi di millimetro di spessore	35	23
	4656	3) altre	35	23
d		non nominate:		
	4657	1) di filo di acciaio, per mobili	35	23
		2) di ogni altra specie, del peso per pezzo:		
	4658	α) più di kg. 10	35	23
	4659	β) più di kg. 2, fino a kg. 10	35	23
	4660	γ) più di gr. 100, fino a kg. 2	35	23
	4661	δ) più di gr. 20, fino a gr. 100	35	23
	4662	ε) più di gr. 5, fino a gr. 20	35	23
	4663	ζ) gr. 5 o meno	35	23

Segue CAPITOLO 73. **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
73 36		Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonchè le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio:		
a		apparecchi:		
		1) interamente di ghisa, greggi o comunque lavorati alla superficie		
	4664	α) a combustibili solidi	25	18
	4665	β) a gas o ad altri combustibili	25	18
		2) altri, greggi o lavorati alla superficie o con apporti di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie		
	4666	α) a combustibili solidi	30	20 (1)
	4667	β) a gas o ad altri combustibili	30	20
b	4668	parti e pezzi staccati	35	23
73 37		Apparecchi di riscaldamento centrale non elettrici (caldaie, esclusi i generatori di vapore della voce n 84 01, caloriferi ad aria calda e radiatori), e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio		
a	4669	caloriferi ad aria calda	30	20
b		caldaie, a combustibili solidi, liquidi o gassosi:		
	4670	1) di ghisa	35	23
	4671	2) altre	40	25
c		radiatori ed elementi di radiatori:		
	4672	1) di ghisa	35	23
	4673	2) altri	35	23
73.38		Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio		
a		di ghisa:		
	4674	1) vasche da bagno smaltate	30	—
	4675	2) oggetti smaltati per uso igienico o sanitario	30	20
		3) non nominati, anche lavorati alla superficie:		
	4676	α) smaltati	30	20
	4677	β) altri	30	20
b		di lamiera o di nastri, di ferro o di acciaio:		
		1) di ferro, di acciaio non legato o di acciaio fino al carbonio		
	4678	α) greggi o semplicemente puliti	35	23

(1) Il dazio del 20 % sul valore non si applica alle « cucine a combustibili solidi », ad esse è da applicare quello del 25 % convenzionato.

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
73 38 (*segue*)		Vasellame ed altri oggetti di uso domestico, ecc.:		
b		di lamiera o di nastri, di ferro o di acciaio:		
		1) di ferro, di acciaio non legato, ecc.:		
	4679	β) lucidati a superficie specolare o comunque lavorati alla superficie, o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	35	23
		2) di acciaio legato:		
	4680	α) greggi o semplicemente puliti	25	18
	4681	β) lucidati a superficie specolare o comunque lavorati alla superficio, o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	25	18
c		di fili di ferro o di acciaio:		
	4682	1) greggi o semplicemente puliti	35	23
	4683	2) comunque lavorati alla superficie, o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	35	23
d		non nominati:		
	4684	1) greggi o semplicemente puliti	35	23
	4685	2) lucidati a superficie specolare o comunque lavorati alla superficie, o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	35	23
73.39		Paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio:		
a		paglia e lana, anche arrotolata in nastri:		
	4686	1) paglia	35	23
	4687	2) lana	35	23
b	4688	spugne	35	23
c	4689	altri ...	35	23
73.40		Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio:		
a	4690	sfere di acciaio per cuscinetti, non calibrate ai sensi della Nota 3) premessa al Capitolo 84	45	—
b	4691	bobine, tubetti, spole, rocchetti e simili, per la filatura e la tessitura	25	18 (*)
c	4692	cofanetti per macchine da cucire	35	20
d	4693	misure di capacità	25	18
e	4694	dispositivi di tiraggio (aereatori, acceleratori, maniche a vento, cappelli per camminere e simili)	35	—

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
73 40 (*segue*)		Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio:		
f	4695	ganci per sollevamento	35	23
g	4696	netta-pipe e simili	25	18
h	4697	ferri per ferrare gli animali	35	23
i		altri:		
		1) di ghisa, esclusi quelli di ghisa malleabile:		
		α) greggi, o lavorati su minima parte della loro superficie:		
		I) in getti fusi in conchiglia o temperati, pesanti per pezzo:		
	4698	*aa*) kg. 1000 o più	25	18
	4699	*bb*) kg. 200 o più, ma meno di kg. 1000	25	18
	4700	*cc*) meno di kg. 200	25	18
		II) in getti altri, pesanti per pezzo:		
	4701	*aa*) kg. 1000 o più	25	18
	4702	*bb*) kg. 200 o più, ma meno di kg. 1000	25	18
	4703	*cc*) meno di kg. 200	25	18
	4704	β) lavorati con sole operazioni di carattere meccanico su tutta o larga parte della loro superficie, compresi quelli greggi costituiti da due o più getti	25	18
		γ) altrimenti lavorati (verniciati, fosfatizzati, zincati, stagnati, nichelati, smaltati, ecc.) o commisti con altre materie		
	4705	I) getti di ghisa smaltati con smalti resistenti agli acidi	30	20
	4706	II) altri	25	18
		2) di fili, corde, tele, griglie, reti, di ferro o di acciaio:		
		α) greggi:		
	4707	I) di fili	35	23
	4708	II) di corde	35	23
	4709	III) di tele, griglie, reti	35	23
	4710	β) lavorati alla superficie (verniciati, fosfatizzati, zincati, stagnati, nichelati, smaltati, ecc.) o commisti con altre materie, o placcati con metalli comuni	35	23
		3) di lamiere e di nastri, di ferro o di acciaio:		
		α) greggi:		
	4711	I) semplicemente stampati, anche ritagliati, torniti, fresati, ugnati agli orli, ma non ulteriormente lavorati	Dazio delle lamiere o dei nastri, lavorati, secondo la specie	20
	4712	II) di altra specie	Dazio delle lamiere o dei nastri, lavorati, secondo la specie	20

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
73.40 (*segue*)		Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio:		
i		altri:		
		3) di lamiere e di nastro, di ferro o di acciaio:		
	4713	β) lavorati alla superficie (cromo-litografati, smaltati, verniciati, fosfatizzati, zincati, stagnati, nichelati, ecc.) o commisti con altre materie o placcati con metalli comuni	Dazio delle lamiere o dei nastri lavorati, secondo la specie	20
		4) di tubi di ferro o di acciaio		
	4714	α) greggi	Dazio dei tubi lavorati, secondo la specie	20
	4715	β) lavorati alla superficie (verniciati, fosfatizzati, zincati, stagnati, nichelati, ecc.) o commisti con altre materie o placcati con metalli comuni	Dazio dei tubi lavorati secondo la specie	20
		5) non nominati:		
		α) getti di ghisa malleabile o di acciaio, anche lavorati su minima parte della loro superficie (limati, torniti piallati, forati, ecc.), compresi quelli costituiti da getti semplicemente congiunti		
		I) di ghisa malleabile o di acciaio non legato o di acciaio fino al carbonio, pesanti per pezzo.		
	4716	*aa*) kg. 5000 o più	30	20
	4717	*bb*) kg. 1000 o più, ma meno di kg. 5000	30	20
	4718	*cc*) kg. 300 o più, ma meno di kg. 1000	30	20
	4719	*dd*) kg. 100 o più, ma meno di kg. 300	30	20
	4720	*ee*) kg. 50 o più, ma meno di kg. 100	30	20
	4721	*ff*) kg. 15 o più, ma meno di kg. 50	30	20
	4722	*gg*) kg. 1 o più, ma meno di kg. 15	30	20
	4723	*hh*) meno di kg. 1	30	20
		II) di acciaio legato, pesanti per pezzo.		
	4724	*aa*) kg. 5000 o più	30	20
	4725	*bb*) kg. 1000 o più, ma meno di kg. 5000	30	20
	4726	*cc*) kg. 300 o più, ma meno di kg. 1000	30	20
	4727	*dd*) kg. 100 o più, ma meno di kg. 300	30	20
	4728	*ee*) kg. 50 o più, ma meno di kg. 100	30	20
	4729	*ff*) kg. 15 o più, ma meno di kg. 50	30	20
	4730	*gg*) kg. 1 o più, ma meno di kg. 15	30	20
	4731	*hh*) meno di kg. 1	30	20
	4732	β) getti di ghisa malleabile o di acciaio lavorati meccanicamente su tutta o larga parte della loro superficie	Dazio dei getti anche lavorati su minima parte della superficie, ecc., secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 73 : **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
73.40 (*segue*)		Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio:		
i		altri.		
		5) non nominati:		
		γ) ferri e acciai, in pezzi semplicemente fucinati o stampati a caldo, anche lavorati su minima parte della loro superficie:		
		I) di ferro o di acciaio non legato o di acciaio fino al carbonio, pesanti per pezzo:		
	4733	*aa*) kg. 5000 o più	30	20
	4734	*bb*) kg. 1000 o più, ma meno di kg. 5000 . . .	30	20
	4735	*cc*) kg. 300 o più, ma meno di kg. 1000 .	30	20
	4736	*dd*) kg. 100 o più, ma meno di kg. 300	30	20
	4737	*ee*) kg. 50 o più, ma meno di kg. 100	30	20
	4738	*ff*) kg. 15 o più, ma meno di kg. 50 . . .	30	20
	4739	*gg*) kg. 1 o più, ma meno di kg. 15 .	30	20
	4740	*hh*) meno di kg. 1	30	20
		II) di acciaio legato, pesanti per pezzo:		
	4741	*aa*) kg. 5000 o più	30	20
	4742	*bb*) kg. 1000 o più, ma meno di kg. 5000	30	20
	4743	*cc*) kg 300 o più, ma meno di kg. 1000	30	20
	4744	*dd*) kg. 100 o più, ma meno di kg. 300 . . .	30	20
	4745	*ee*) kg. 50 o più, ma meno di kg 100	30	20
	4746	*ff*) kg. 15 o più, ma meno di kg. 50	30	20
	4747	*gg*) kg. 1 o più, ma meno di kg. 15	30	20
	4748	*hh*) meno di kg. 1	30	20
	4749	δ) ferri e acciai, in pezzi fucinati o stampati a caldo, lavorati meccanicamente su tutta o larga parte della loro superficie	Dazio di quelli semplicemente fucinati, ecc., secondo la specie	—
	4750	ε) fatti con barre o verghe di ferro o di acciaio, greggi	35	23
	4751	ζ) altri (commisti con altre materie, placcati con altri metalli comuni, verniciati, fosfatizzati, zincati, stagnati, nichelati, ecc.)	35	23

CAPITOLO 74

RAME

NOTE:

1\. – *Si considerano «Cupro-leghe», ai sensi della voce n. 74.02, le composizioni contenenti rame ed altre materie in qualsiasi proporzione, non adatte praticamente nè alla laminazione nè alla fucinatura e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione delle leghe, sia come disossidanti, desolforanti o in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più dell'8 % in peso di fosforo, rientrano nella voce n. 28.55.*

2\. – *Per l'applicazione di questo Capitolo si considerano come:*

a) *Fili* (*n.* 74.03):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede mm. 6 nella dimensione maggiore.

b) *Barre e profilati* (*n.* 74.03):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm. 6 e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano egualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una operazione ulteriore alla superficie, eccedente una grossolana sbavatura.

c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (*n.* 74.04):

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 74.01*), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm. 6 ed il cui spessore, eccedente mm. 0,15, non oltrepassa il decimo della larghezza.*

Sono particolarmente compresi nella voce n. 74.04 le lamiere, le lastre, i fogli ed i nastri aventi uno spessore superiore a millimetri 0,15, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

3\. – *Sono particolarmente compresi nelle voci numeri 74.07 e 74.08 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).*

* * *

A) *Sono ammessi al trattamento dei rottami della voce n.* 74.01 *i fili di rame e sue leghe, fuori uso:*

a) *assolutamente non utilizzabili come fili ed indubbiamente destinati alla rifusione (fili acciaccati, attorcigliati, bruciati, ossidati, compressi, ecc.),*

b) *riutilizzabili ancora come fili, purchè siano destinati alla rifusione sotto vigilanza doganale, oppure, sotto sorveglianza della Dogana ed a spese dell'importatore, siano spezzati, deteriorati o comunque ridotti in condizioni tali da escludere ogni possibilità di impiego diverso dalla rifusione.*

B) *Ai fini della classificazione nelle sottovoci della voce n. 74.03, i fili di rame e sue leghe, di diametro inferiore a mm. 0,5, non altrimenti lavorati, si considerano sempre come lucidati.*

C) *Rientrano nella voce n. 74.05 i fogli sottili di rame accoppiati con fogli sottili di alluminio, di zinco, di stagno e di altri metalli comuni, anche uniti per mezzo di sostanze adesive, sempre quando, così accoppiati, non abbiano spessore superiore a mm. 0,15 ed il rame risulti preponderante in peso*

D) *I dadi presentati con i relativi bulloni filettati della voce n. 74.15 seguono il trattamento di questi.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
74.01		Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame		
a	4752	metalline cuprifere	3,50	1
b		rame greggio:		
		Il rame blister, destinato alla fabbricazione del solfato di rame e dell'ossicloruro di rame, è ammesso al dazio specifico di L. 400 (*) per quintale, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
	4753	1) da affinazione	3,50	1
	4754	2) raffinato in pani, lingotti, placche, barre da trafila (wirebars), catodi, anodi e forme simili o in graniglia	3,50	1

Segue CAPITOLO 74: **Rame.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
74 01 (*segue*)		Metalline cuprifere; rame greggio, ecc.		
c	4755	cascami e rottami	3,50	1
		I materiali di ogni specie, in pezzi di qualunque dimensione, di rame e sue leghe sono considerati come rottami ed ammessi al trattamento di questi, solo quando siano destinati alla rifusione sotto vigilanza doganale.		
74.02	4756	Cupro-leghe ..	5	3
74.03		Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame:		
a		greggi o semplicemente intestati o smussati alle estremità:		
		1) barre e profilati:		
	4757	α) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici ...	18	—
	4758	β) altri .	15	—
		Vergella di rame semplicemente laminata, ammatassata o arrotolata, non decapata, del diametro di mm 8 o più (1)	—	8
		2) fili:		
	4759	α) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici	18	14
	4760	β) altri	15	—
b		lavorati meccanicamente su piccola parte della superficie o con semplici filettature o foro:		
	4761	1) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici	18	14
	4762	2) altri .	15	13
c		lucidati o altrimenti lavorati alla superficie, o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:		
		1) argentati, dorati, platinati:		
	4763	α) con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille ..	Dazio dei metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, di oro o di platino, ecc., delle voci n ri 71 06, 71 08 71 10, secondo la specie	—
		β) altri:		
	4764	I) fili piatti (leoniani)	20	15
	4765	II) di altra specie	20	15

(1) Il trattamento daziario stabilito per la vergella di rame semplicemente laminata, ecc., del diametro di mm 8 o più, è esteso alla vergella di rame semplicemente laminata, ammatassata o arrotolata, non decapata, di diametro non inferiore a mm. 6,35, destinata alla trafilatura, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue CAPITOLO 74 : **Rame.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
74 03 (*segue*)		Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame:		
c		lucidati o altrimenti lavorati, ecc.:		
		2) diversamente lavorati:		
	4766	α) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici ..	18	14
	4767	β) altri	15	13 (1)
74.04		Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a mm. 0,15:		
a		greggi:		
		1) di spessore superiore a mm 0,15 fino a mm. 0,25, anche fissati su carta cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili:		
	4768	α) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici	18	14
	4769	β) altri	17	14
		2) di spessore superiore a mm. 0,25:		
		α) di forma quadrata o rettangolare:		
		I) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici:		
	4770	*aa*) a superficie piana, non perforati	18	14
	4771	*bb*) scanalati, striati, ondulati, curvati o perforati	18	14
		II) altri:		
	4772	*aa*) a superficie piana, non perforati	17	14
	4773	*bb*) scanalati, striati, ondulati, curvati o perforati	17	14
		β) tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare.		
		I) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici:		
	4774	*aa*) a superficie piana, non perforati	18	14
	4775	*bb*) scanalati, striati, ondulati, curvati o perforati	18	14
		II) altri:		
	4776	*aa*) a superficie piana, non perforati	17	14
	4777	*bb*) scanalati, striati, ondulati, curvati o perforati	17	14

(1) Il dazio del 13 % sul valore non si applica ai « fili di rame, del diametro di più di mm. 0,2, ma meno di mm. 0,5; ad essi è da applicare quello del 15 %, convenzionato.

Segue CAPITOLO 74: **Rame.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
74 04 (*segue*)		Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, ecc.:		
b		comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:		
		1) di spessore superiore a mm. 0,15 fino a mm. 0,25:		
		α) argentati, dorati, platinati:		
	4778	I) con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio dei metalli comuni placcati o ricoperti di argento, di oro o di platino, ecc., delle voci n.ri 71 06, 71 07, 71 10, secondo la specie	—
		II) altri:		
	4779	*aa*) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici	18	14
	4780	*bb*) di altra specie	17	14
		β) altrimenti lavorati:		
	4781	I) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici .	18	14
	4782	II) altri	17	14
		2) di spessore superiore a mm. 0,25:		
		α) argentati, dorati, platinati:		
	4783	I) con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio dei metalli placcati o ricoperti di argento, di oro o di platino, ecc., delle voci n.ri 71,06, 71 08, 71.10, secondo la specie	—
	4784	II) altri	18	14
	4785	β) altrimenti lavorati	18	14
74.05		Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di mm. 0,15 o meno (non compreso il supporto):		
a		greggi, dello spessore, non compreso il supporto, di:		
		1) mm. 0,05 o meno:		
	4786	α) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici	18	14
	4787	β) altri	17	14

Segue CAPITOLO 74: **Rame.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
74.05 (*segue*)		Fogli e nastri sottili di rame, ecc.:		
a		greggi, dello spessore, non compreso ecc.:		
		2) più di mm. 0,05, fino a mm. 0,15:		
		α) non fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili:		
	4788	I) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici	18	14
	4789	II) altri	17	14
		β) fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili:		
	4790	I) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici . .	18	14
	4791	II) altri	17	14
b		comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:		
		1) argentati, dorati, platinati:		
	4792	α) con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio dei metalli comuni placcati o ricoperti di argento di oro o di platino, ecc. delle voci n.ri 71.06, 71.08, 71.10, secondo la specie	
		β) altri:		
	4793	I) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici ..	18	14
	4794	II) di altra specie	17	14
		2) altrimenti lavorati:		
	4795	α) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici ..	18	14
	4796	β) altri	17	14
74.06		Polveri e paglietta di rame:		
a	4797	polveri non impalpabili	3,50	1
b		polveri impalpabili e pagliette:		
	4798	1) confezionate per la vendita al minuto	35	23
	4799	2) altre	20	15
		Polveri a struttura diversa dalla lamellare, impalpabili, altre, che, attraverso un setaccio di 10 000 maglie per centimetro quadrato, passino in misura non inferiore al venti per cento del loro peso ..	20	5 (*)

Segue CAPITOLO 74: **Rame.**

Numero e lettera — della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore — Generale %	Temporaneo %
74.07		Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame:		
a		di sezione costante, non foggiati, diritti:		
		1) greggi:		
		α) barre forate, di sezione tonda, del diametro esterno superiore a mm. 16 e del diametro interno non superiore a mm. 8 (traverse di rinforzo per caldaie).		
	4800	I) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri metalli ..	16	13
	4801	II) altri	14	12
		β) non nominati:		
	4802	I) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri metalli . . .	18	14
	4803	II) altri .	20	15
		2) comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:		
		α) argentati, dorati, platinati:		
	4804	I) con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio dei metalli comuni placcati o ricoperti di argento, di oro o di platino, ecc., delle voci n.ri 71.06, 71.08, 71.10, secondo la specie	—
	4805	II) altri	20	15
	4806	β) altrimenti lavorati	15	13
b		di forma speciale, di sezione non costante o foggiati:		
		1) greggi:		
	4807	α) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri metalli	18	14
	4808	β) altri	15	13
		2) comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:		
		α) argentati, dorati, platinati:		
	4809	I) con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio dei metalli comuni placcati o ricoperti di argento, di oro o di platino, ecc., delle voci n.ri 71.06, 71.08, 71.10, secondo la specie	—
	4810	II) altri	20	15
	4811	β) altrimenti lavorati	15	13

Segue CAPITOLO 74: **Rame.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
74.08		Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.):		
a	4812	greggi	22	16
b		comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie.		
		1) argentati, dorati, platinati:		
	4813	α) con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi della voce n. 71 14, secondo la specie.	—
	4814	β) altri	20	15
	4815	2) altrimenti lavorati	22	16
74.09		Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di rame, di capacità superiore a litri 300, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:		
a	4816	della capacità superiore a litri 300 sino a litri 500	Dazio degli altri lavori di rame della voce n. 74 19, secondo la specie.	—
b	4817	della capacità superiore a litri 500	22	16
74.10		Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità:		
a	4818	greggi	21	16
b	4819	comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie... ...	21	16
74.11		Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame.		
a		gregge:		
		1) tele:		
	4820	α) continue o senza fine, per macchine	25	18
	4821	β) non nominate	22	16
	4822	2) reti e griglie	22	16
b	4823	comunque lavorate alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	25	18

Segue CAPITOLO 74: **Rame.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Tempo raneo %
74.12		Reti di un sol pezzo, di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate:		
a	4824	gregge .	23	17
b	4825	comunque lavorate alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	23	17
74.13		Catene, catenelle e loro parti, di rame:		
a		gregge:		
	4826	1) fatte con barre di qualsiasi sezione o profilo	25	18
	4827	2) fatte con filo di qualsiasi sezione o diametro	25	18
b	4828	comunque lavorate alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	25	18
74.14		Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame.		
a	4829	greggi	25	18
b	4830	comunque lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie .	25	18
74 15		Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a fare da molla), di rame		
a		non filettati:		
	4831	1) greggi	22	16
	4832	2) comunque lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	22	16
b		filettati:		
		1) greggi:		
	4833	α) con filettatura a legno	26	18
	4834	β) altri .	26	18
	4835	2) comunque lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	26	18
74.16		Molle di rame.		
a		gregge:		
	4836	1) a lame	25	18
	4837	2) a spirale, di nastro o di filo	25	18
b	4838	comunque lavorate o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	25	18

Segue CAPITOLO 74 - **Rame.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
74.17		Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame:		
a	4839	a liquidi combustibili	30	20
b	4840	altri	30	20
74.18		Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame:		
a	4841	greggi	27	19
b	4842	comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	28	19
74.19		Altri lavori di rame:		
a	4843	bobine, tubetti, spole, rocchetti e simili per la filatura e la tessitura	25	18 (*)
b	4844	misure di capacità	25	18
c	4845	dispositivi di tiraggio (aereatori, acceleratori, maniche a vento, cappelli per ciminiere e simili)	35	—
d		altri:		
		1) greggi:		
	4846	α) piastre per focolai di caldaie, fucinate, anche pregate . .	14	12
	4847	β) non nominati	28	19
		2) comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie.		
		α) argentati, dorati, platinati:		
	4848	1) con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio dei corrispondenti oggetti placcati o ricoperti di metalli preziosi, del Capitolo 71, secondo la specie.	—
	4849	5) altri	28	19
	4850	β) non nominati	23	19

CAPITOLO 75

NICHELIO

NOTE:

1. – *Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:*

a) Fili (*n.* 75 02)

i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede mm. 6 nella dimensione maggiore.

b) Barre e profilati (*n.* 75 02)

i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm. 6 e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassi il decimo della larghezza Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando hanno subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura

c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (*n.* 75 01):

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 75.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm. 6 ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza.

Sono particolarmente compresi nella voce n. 75 03 le lamiere, le lastre, i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. – *Sono particolarmente compresi nella voce n. 75 04 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti, e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati. maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
75 01		Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio.		
a	4851	metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio	esente	—
b	4852	nichelio greggio (lingotti, catodi, rondelle, cubi, pallottole, graniglia e simili)	2	—
c	4853	cascami e rottami	2	—
75 02		Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio:		
a	4854	piattine di larghezza non superiore a mm. 15 e di spessore di mm 1,5 o piu	Dazio delle barre e c., altri, secondo la specie	—
b		altri:		
		1) di nichelio puro o contenente manganese:		
		α) non lavorati alla superficie:		
	4855	I) fili	16	—
	4856	II) altri	10	—
		β) lavorati alla superficie:		
	4857	I) argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio dei metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, d'oro o di platino, ecc., delle voci n ri 71.06, 71.08 o 71.10, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 75: **Nichelio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
75.02 (*segue*)		Barre, profilati e fili, ecc.:		
b		altri:		
		1) di nichelio puro o contenente manganese:		
		β) lavorati alla superficie:		
	4858	II) altrimenti lavorati	16	13 (1)
		2) di lega di nichelio contenente più di 10 fino al 50 % di nichelio:		
		α) non lavorati alla superficie:		
	4859	I) fili	12	11
	4860	II) altri	10	—
		β) lavorati alla superficie:		
	4861	I) argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio dei metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, d'oro o di platino ecc., delle voci n.ri 71.06, 71.08 o 71.10, secondo la specie	—
	4862	II) altrimenti lavorati	12	11
		3) di lega di nichelio contenente più di 50 % di nichelio:		
		α) di nichel-cromo, senza ferro o contenente meno di 10 % di ferro:		
	4863	I) fili	12	11
	4864	II) altri	10	—
		β) non nominati:		
		I) non lavorati alla superficie:		
	4865	*aa*) fili	14	12
	4866	*bb*) altri	10	—
		II) lavorati alla superficie:		
	4867	*aa*) argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio dei metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, d'oro o di platino, ecc., delle voci n.ri 71.06, 71.08 o 71.10, secondo la specie	—
	4868	*bb*) altrimenti lavorati	16	13

(1) Il dazio del 13 % sul valore non si applica ai « fili di nichelio puro od anche contenente manganese, altrimenti lavorati alla superficie », ad essi è da applicare quello del 16 % sul valore.

Segue CAPITOLO 75: **Nichelio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
75.03		Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio, polveri e paglietto di nichelio:		
a		lamiere, lastre, fogli e nastri:		
	4869	1) piattine di larghezza non superiore a mm. 15 e di spessore inferiore a mm. 1,5	Dazio delle barre, ecc., altri, della voce n. 75.02 *b* secondo la specie	—
		2) altri:		
		α) di spessore superiore a mm. 0,15:		
		I) di nichelio puro o contenente manganese:		
	4870	*aa*) a superficie greggia o decapata, di forma quadrata o rettangolare	15	—
	4871	*bb*) di altra specie	15	—
		II) di lega di nichelio contenente più di 10 % fino a 50 % di nichelio:		
	4872	*aa*) a superficie greggia o decapata, di forma quadrata o rettangolare	15	—
	4873	*bb*) di altra specie	15	—
		III) di lega di nichelio contenente più di 50 % di nichelio:		
		aa) di nichel-cromo, senza ferro o contenente meno di 10 % di ferro:		
	4874	*A*) a superficie greggia o decapata, di forma quadrata o rettangolare	15	13
	4875	*B*) di altra specie	15	13
		bb) di altre leghe di nichelio:		
	4876	*A*) a superficie greggia o decapata, di forma quadrata o rettangolare	8	—
	4877	*B*) di altra specie	8	—
	4878	β) di spessore (non compreso il supporto) di mm. 0,15 o meno, anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili (fogli o nastri sottili)	20	15
b	4879	polveri e pagliette	2	—
75.04		Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio:		
a)		tubi e barre forate:		
		1) di sezione costante, non foggiati:		
	4880	α) a superficie greggia	16	13
	4881	β) comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	16	13

Segue CAPITOLO 75: **Nichelio.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
75 04 (*segue*)		Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, ecc.:		
a		tubi e barre forate:		
		2) di forma speciale, di sezione non costante o foggiati:		
	4882	α) a superficie greggia	**16**	**13**
	4883	β) comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	**16**	**13**
b		accessori per tubi:		
	4884	1) a superficie greggia	**16**	**13**
	4885	2) comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	**16**	**13**
75 05		Anodi per nichelatura, colati, laminati od ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati:		
a		greggi:		
	4886	1) ottenuti per getto o per elettrolisi	Dazio del nichelio greggio (lingotti, ecc.), della voce n. 75.01 b	—
	4887	2) ottenuti per laminazione	Dazio dei prodotti delle voci n. 75.02 o 75.03, secondo la specie	—
b	4888	lavorati	Dazio dei lavori di nichelio della voce n. 75.06, secondo la specie	—
75 06		Lavori di nichelio:		
a		tele, reti e griglie, di fili:		
	4889	1) gregge	**20**	**15**
	4890	2) lavorate o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	**20**	**15**
b		reti di un sol pezzo, ottenute da lamiere o lastre incise o stirate:		
	4891	1) gregge	**20**	**15**
	4892	2) lavorate o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	**20**	**15**
c		punte, chiodi, rampini, ganci e simili; bulloni, dadi, ribadini, viti e simili, anche filettati:		
	4893	1) greggi	**22**	—
	4894	2) lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	**22**	—

Segue CAPITOLO 75 · **Nichelio.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
75.06 (*segue*)		Lavori di nichelio:		
d		vasellame ed altri oggetti di uso domestico, sanitario o igienico, e loro parti:		
	4895	1) greggi	**22**	**16**
	4896	2) lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	**22**	**16**
e		serbatoi, cisterne, vasche, botti ed altri recipienti simili:		
	4897	1) della capacità fino a 300 litri	Dazio dei lavori di nichelio, non nominati, secondo la specie	—
	4898	2) della capacità di più di 300 litri	**18**	**14**
f		non nominati		
	4899	1) greggi	**22**	**16**
	4900	2) lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	**22**	**16**

CAPITOLO 76

ALLUMINIO

NOTE:

1. – *Per l'applicazione di questo Capitolo si considerano come:*

a) Fili (*n.* 76.02)

i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede mm. 6 nella dimensione maggiore.

b) Barre e profilati (*n.* 76.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm. 6 e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una operazione ulteriore alla superficie, eccedente una grossolana sbavatura.

c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (*n* 76.03):

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 76.01), *anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm.* 6 *ed il cui spessore, eccedente mm.* 0,15, *non oltrepassa un decimo della larghezza.*

Sono particolarmente compresi nella voce n. 76 03 *le lamiere, le lastre, i fogli e i nastri aventi uno spessore superiore a mm.* 0,15, *tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, sempre che queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.*

2. – *Sono particolarmente compresi nelle voci nn.* 76 06 *e* 76.07 *i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc).*

* * *

A) *Rientrano nella voce n.* 76.04 *i fogli sottili di alluminio accoppiati con fogli sottili di rame, zinco, stagno o di altri metalli comuni, anche uniti per mezzo di sostanze adesive, sempre quando, così accoppiati, non abbiano spessore superiore a mm.* 0,15 *e l'alluminio risulti preponderante in peso.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
76 01		Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:		
a		allumimio greggio:		
	4901	1) non in lega con altri metalli	35	28
	4902	2) in lega con altri metalli	35	28
		L'alluminio di prima fusione in pani o in granelli e simili, destinato ad essere impiegato nalla produzione di ferro-leghe, o di metalli per ferro-leghe, col sistema dell'alluminotermia, è ammesso al dazio del 10 % *sul valore, nei limiti di un contingente stabilito annualmente con decreto del Ministro per le finanze d'intesa col Ministro dell'industria e commercio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite nel decreto medesimo.*		
b	4903	cascami e rottami	10	—
76.02		Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio:		
a		barre e profilati:		
	4904	1) greggi	35	28
	4905	2) comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	35	28
b		fili:		
	4906	1) greggi	40	30
	4907	2) comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	40	30

Segue CAPITOLO 76: **Alluminio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
76.03		Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a mm. 0,15:		
a		di forma quadrata o rettangolare:		
	4908	1) a superficie piana, non perforati, nè lucidati, nè con apporto di altri metalli comuni o di altre materie ..	40	30
	4909	2) scanalati, striati, ondulati, curvati o perforati	40	30
	4910	3) altrimenti lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	40	30
b		tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare:		
	4911	1) a superficie piana, non perforati, nè lucidati, nè con apporto di altri metalli comuni o di altre materie ..	40	30
	4912	2) scanalati, striati, ondulati, curvati o perforati	40	30
	4913	3) altrimenti lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	40	30
76.04		Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali e supporti simili), di spessore di mm. 0,15 o meno (non compreso il supporto):		
a		di spessore:		
	4914	1) di mm. 0,05 o meno	45	—
	4915	2) di più di mm. 0,05, fino a mm. 0,10	45	—
	4916	3) di più di mm. 0,10, fino a mm. 0,15 incluso	45	—
76.05		Polveri e pagliette di alluminio:		
a	4917	polveri non impalpabili, pagliette	45	35
b		polveri impalpabili:		
	4918	1) confezionate per la vendita al minuto	35	23
	4919	2) altre	45	35
76.06		Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio:		
a		di sezione costante, non foggiati:		
	4920	1) a superficie greggia	35	30
	4921	2) comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	35	30
b		di forma speciale o di sezione non costante o foggiati:		
	4922	1) a superficie greggia	35	30
	4923	2) comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	35	30

Segue CAPITOLO 76: **Alluminio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
76.07		Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.):		
a	4924	a superficie greggia	35	30
b	4925	comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	35	30
76.08	4926	Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Dazio degli altri lavori di alluminio della voce n. 76.16, secondo la specie	—
76.09		Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:		
a	4927	di capacità superiore a 300 litri sino a 500 litri	Dazio degli altri lavori di alluminio della voce n. 76.16, secondo la specie	—
b	4928	di capacità superiore a 500 litri	40	30
76.10		Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi i recipienti tubolari rigidi o flessibili:		
a		tubetti, anche flessibili, per colori, profumerie e simili, anche con tappo di altra materia:		
	4929	1) greggi	40	—
	4930	2) lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	40	—
b		altri:		
	4931	1) di capacità superiore a 500 litri	Dazio degli altri lavori di alluminio della voce n. 76.16, secondo la specie	—
	4932	2) di capacità di più di 300 litri e non più di 500 litri	40	30
	4933	3) di capacità di più di 5 litri e non più di 300 litri	40	30
	4934	4) di capacità di meno di 5 litri	40	30
76.11	4935	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti	40	30

Segue CAPITOLO 76: **Alluminio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
76.12		Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità:		
a	4936	greggi	**45**	35
b	4937	lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	**45**	35
76.13		Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio:		
a	4938	gregge	**40**	**30**
b	4939	lavorate o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	**40**	**30**
76.14		Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate:		
a	4940	gregge	40	30
b	4941	lavorate o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	40	30
76.15		Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio:		
a	4942	lucidati, martellati o in altro modo lavorati, o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	40	30
b	4943	altri	40	30
76 16		Altri lavori di alluminio:		
a		punte, chiodi, rampini, ganci e simili:		
	4944	1) greggi	40	30
	4945	2) lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	40	30
b		bulloni, ribadini, dadi, occhielli e simili, anche filettati a vite; viti:		
	4946	1) greggi	40	30
	4947	2) lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	40	30
c	4948	bobine, tubetti, spole, rocchetti e simili, per la filatura e la tessitura	**25**	18 (*)

Segue CAPITOLO 76: **Alluminio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
76.16 (*segue*)		Altri lavori di alluminio:		
d	4949	cofanetti per macchine da cucire	35	20
e	4950	misure di capacità	25	18
f	4951	dispositivi di tiraggio (aereatori, acceleratori, maniche a vento, cappelli per cimmiere e simili)	35	—
g		non nominati:		
	4952	1) greggi	40	30
	4953	2) lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche si tutta la superficie	40	30

CAPITOLO 77

MAGNESIO, BERILLIO (GLUCINIO)

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
77.01		Magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate):		
a	4954	magnesio greggio	**35**	**28**
b	4955	cascami e rottami	**10**	—
77.02		Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi, barre forate, polvere, paglietta e torniture calibrate:		
a	4956	barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri	40	30
b	4957	tubi, barre forate	40	30
c	4958	polvere, paglietta, torniture calibrate	40	30
77 03	4959	Lavori di magnesio	40	30
77 04		Berillio (glucinio), greggio o lavorato:		
a	4960	greggio	3	—
b	4961	lavorato	3	—

CAPITOLO 78

PIOMBO

NOTE:

1. – *Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:*

a) Fili (*n.* 78.02)

i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede i mm. 6 nella dimensione maggiore.

b) Barre e profilati (*n.* 78.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm. 6 e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano egualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una lavorazione ulteriore alla superficie, eccedente una grossolana sbavatura.

c) Lamiere, fogli e nastri (*n.* 78.03):

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 78.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm. 6 ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza, ad eccezione dei prodotti pesanti kg. 1,700 o meno per metro quadrato.

Sono particolarmente compresi nella voce n. 78.03 le lamiere, i fogli e i nastri del peso superiore a kg. 1,700 per metro quadrato, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti i caratteri di oggetti o lavori previsti altrove.

2. – *Sono particolarmente compresi nella voce n. 78.05 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.)*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
78.01		Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:		
a		piombo greggio		
	4962	1) contenente 0,025 % o più d'argento	20 col dazio minimo di L. 40 per Kg netto	15 col dazio minimo di lire 35 (*) per Kg. netto
	4963	2) altro	20 col dazio minimo di L. 40 per Kg netto	15 col dazio minimo di lire 35 (*) per Kg. netto
b	4964	cascami e rottami	10 (*)	—
78.02		Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo:		
a	4965	greggi	20	15 (*)
b	4966	lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie, anche su tutta la superficie	20	15 (*)
78.03		Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a kg. 1,700 per metro quadrato:		
a		di forma quadrata o rettangolare:		
	4967	1) a superficie piana, non perforati, nè lucidati, nè altrimenti lavorati, nè con apporto di altri metalli comuni o di altre materie	20	15 (*)
	4968	2) perforati, lucidati od altrimenti lavorati alla superficie, o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20	15 (*)

Segue CAPITOLO 78: **Piombo.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
78.03 (*segue*)		Lamiere, fogli e nastri di piombo, ecc.		
b		tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare:		
	4969	1) a superficie piana, non perforati, nè lucidati, nè altrimenti lavorati, ne con apporto di altri metalli comuni o di altre materie	20	15 (*)
	4970	2) perforati, lucidati od altrimenti lavorati alla superficie, o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20	15 (*)
78.04		Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), posanti per metro quadrato kg. 1,700 o meno (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo:		
a	4971	fogli e nastri	Dazio dei fogli e nastri di piombo della voce n. 78.03, secondo la specie	—
b	4972	polveri e pagliette	10 (*)	—
78.05		Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo:		
a		tubi (compresi gli sbozzi) e barre forate:		
		1) di sezione costante, non foggiati:		
	4973	α) a superficie greggia	20	15 (*)
	4974	β) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20	15 (*)
		2) di forma speciale o di sezione non costante o foggiati		
		α) tubi ad S per sifoni:		
	4975	I) greggi	20	15 (*)
	4976	II) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20	15 (*)
		β) altri:		
	4977	I) greggi	20	15 (*)
	4978	II) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20	15 (*)
b		accessori per tubi:		
	4979	1) greggi	20	15 (*)
	4980	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20	15 (*)

Segue CAPITOLO 78 · **Piombo.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
78.06		Lavori di piombo:		
a	4981	serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili, di capacità superiore a 500 litri	25	18 (*)
b	4982	fusti, tamburi, barili, bidoni, scatole ed altri recipienti per il trasporto e l'imballaggio delle merci, di capacità di 500 litri o meno	25	18 (*)
c	4983	paglia e lana di piombo	22	16 (*)
d		tubetti per colori, profumerie, vernici e simili, con o senza tappo anche di altra materia, compresi quelli stagnati o placcati di stagno:		
	4984	1) greggi	30	20 (*)
	4985	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	30	20 (*)
e		non nominati:		
	4986	1) greggi	28	19 (*)
	4987	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	28	19 (*)

CAPITOLO 79

ZINCO

NOTE:

1. – *Per l'applicazione di questo Capitolo si considerano come:*

a) Fili (*n.* 79 02):
i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede mm. 6 nella dimensione maggiore.

b) Barre e profilati (*n.* 79 02):
i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm. 6 e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie, eccedente una grossolana sbavatura.

c) Lamiere, fogli e nastri (*n.* 79 03):
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 79.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm. 6 ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza.

Sono particolarmente compresi nella voce n. 79.03 le lamiere, i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. – *Sono particolarmente compresi nella voce n 79.04 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
79.01		Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:		
a		zinco greggio:		
	4988	1) non in lega con altri metalli	15 Col dazio minimo di L. 30 per kg. netto	15 Col dazio minimo di L. 25(*) per kg. netto
	4989	2) in lega con altri metalli	15 Col dazio minimo di L. 30 per kg. netto	15 Col dazio minimo di L 25(*) per kg. netto
b	4990	cascami e rottami	12	11 (*)
79.02		Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco:		
a	4991	greggi	15 (*)	—
b	4992	lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	15 (*)	—
79.03		Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polvere e pagliette di zinco:		
a		lamiere, fogli e nastri:		
		1) di forma quadrata o rettangolare:		
	4993	α) a superficie piana, non perforati, nè lucidati, nè altrimenti lavorati, nè con apporto di altri metalli comuni o di altre materie	25 Col dazio minimo di L. 35 per kg. netto	16 Col dazio minimo di L.34(*) per kg netto

Segue CAPITOLO 79: **Zinco.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
79.03 (*segue*)		Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, ecc.:		
a		lamiere, fogli e nastri:		
		1) di forma quadrata o rettangolare:		
	4994	β) perforati, lucidati, od altrimenti lavorati alla superficie, o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	25 Col dazio minimo di L. 35 per kg netto	16 Col dazio minimo di L. 34(*) per kg. netto
		2) tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare:		
	4995	α) a superficie piana, non perforati, nè lucidati, nè altrimenti lavorati, nè con apporto di altri metalli comuni o di altre materie	25 Col dazio minimo di L. 35 per kg. netto	16 Col dazio minimo di L. 34(*) per kg. netto
	4996	β) perforati, lucidati, od altrimenti lavorati alla superficie, o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	25 Col dazio minimo di L. 35 per kg. netto	16 Col dazio minimo di L. 34(*) per kg netto
b	4997	polvori e pagliette	18	—
79.04		Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco:		
a		tubi (compresi gli sbozzi) e barre forate.		
		1) di sezione costante, non foggiati:		
	4998	α) greggi	20	—
	4999	β) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20	—
		2) di forma speciale o di sezione non costante o foggiati:		
	5000	α) greggi	20	—
	5001	β) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20	—
b		accessori per tubi:		
	5002	1) greggi	20	16 (*)
	5003	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20	16 (*)
79.05	5004	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia	25	18 (*)

Segue CAPITOLO 79 : **Zinco.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
79.06		Altri lavori di zinco		
a		vasellame ed altri oggetti di uso domestico, sanitario od igienico:		
	5005	1) greggi	30	20 (*)
	5006	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	30	20 (*)
b		reti di un sol pezzo, ottenute da lamiere incise e stirate:		
	5007	1) gregge	25	18 (*)
	5008	2) lavorate alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	25	18 (*)
c		punte, chiodi, arpioni, ganci, ribadini, bulloni, viti, dadi e simili:		
		1) greggi:		
	5009	α) punte, chiodi, arpioni, ganci, ribadini e simili	25	18 (*)
		β) bulloni, viti, dadi e simili		
	5010	I) non filettati	25	18 (*)
	5011	II) filettati	25	18 (*)
	5012	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	25	18 (*)
d	5013	misure di capacità ...	25	18
e	5014	serbatoi, cisterne, vasche, botti ed altri grossi recipienti, della capacità di più di 500 litri	25	18 (*)
f	5015	fusti, tamburi, barili, bidoni, scatole e simili, per il trasporto e l'imballaggio delle merci, della capacità di 500 litri o meno	25	18 (*)
g		non nominati:		
	5016	1) greggi	25	18 (*)
	5017	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	30	20 (*)

CAPITOLO 80

STAGNO

NOTE:

1. – *Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:*

a) Fili (*n.* 80.02)
i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati~~, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma,~~ *non eccede mm. 6 nella dimensione maggiore.*

b) Barre e profilati (*n.* 80.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm. 6 e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiamo subito una operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura:

c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (*n.* 80.03):
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 80.01), *anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm.* 6 *ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza, eccetto i prodotti pesanti Kg* 1 *o meno per metro quadrato.*

Sono particolarmente compresi nella voce n. 80.03 *le lamiere, lastre, fogli e nastri, pesanti più di kg.* 1 *per metro quadrato, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.*

2. – *Sono particolarmente compresi nella voce n.* 80.05 *i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).*

* * *

A) *Rientrano nella voce n.* 80.04 *i fogli sottili di stagno accoppiati con fogli sottili di alluminio, rame, zinco o di altri metalli comuni, anche uniti per mezzo di sostanze adesive, sempre quando, così accoppiati, non pesino più di chilogrammo uno per metro quadrato e lo stagno risulti prevalente in peso.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
80.01		Stagno greggio; cascami e rottami di stagno:		
a		stagno greggio:		
	5018	1) non in lega con altri metalli ..	2	—
	5019	2) in lega con altri metalli ...	2	—
b	5020	cascami e rottami	esente	—
80.02		Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno:		
a		non in lega con altri metalli:		
	5021	1) greggi	10	—
	5022	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	10	—
b		in lega con altri metalli:		
	5023	1) greggi	10	—
	5024	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	10	—

Segue CAPITOLO 80 · **Stagno.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
80 03		Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a kg. 1 per metro quadrato		
a		di forma quadrata o rettangolare:		
		1) non perforati, nè lavorati alla superficie, nè con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:		
	5025	α) non in lega con altri metalli	10	—
	5026	β) in lega con altri metalli	10	—
		2) perforati, lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie.		
	5027	α) non in lega con altri metalli	10	—
	5028	β) in lega con altri metalli	10	—
b		tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare:		
		1) non perforati, nè lavorati alla superficie, nè con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:		
	5029	α) non in lega con altri metalli ...	10	—
	5030	β) in lega con altri metalli	10	—
		2) perforati, lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:		
	5031	α) non in lega con altri metalli	10	—
	5032	β) in lega con altri metalli	10	—
80 04		Fogli e nastri, sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di kg uno o meno per metro quadrato (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno.		
a		fogli e nastri sottili, del peso per metro quadrato:		
		1) di grammi 150 o meno:		
	5033	α) non fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali e supporti simili	20	—
	5034	β) altri	20	15
	5035	2) di più di grammi 150 fino a grammi 350	20	15
	5036	3) di più di grammi 350 fino a chilogrammo uno	20	15
b		polveri e pagliette		
	5037	1) polveri non impalpabili	Dazio dello stagno greggio della voce n. 80 01	—
		2) polveri impalpabili e pagliette:		
	5038	α) confezionate per la vendita al minuto	35	23
	5039	β) altre	20	15
		Polveri a struttura diversa dalla lamellare, impalpabili, altre, che, attraverso un setaccio di 10 000 maglie per centimetro quadrato, passino in misura non inferiore al 20 per cento del loro peso	—	5 (*)

Segue CAPITOLO 80: **Stagno.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
80.05		Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno:		
a		tubi (compresi gli sbozzi) e barre forate:		
		1) di sezione costante ,non foggiati:		
	5040	α) greggi . . .	20	15
	5041	β) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie .	20	15
		2) di forma speciale o di sezione non costante o foggiati		
	5042	α) greggi	20	15
	5043	β) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20	15
b		accessori per tubi:		
	5044	1) greggi	20	15
	5045	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20	15
80.06		Lavori di stagno:		
a		tubetti per colori ed altri prodotti, con o senza tappo di qualsiasi materia:		
	5046	1) greggi	30	20
	5047	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	30	20
b		non nominati.		
	5048	1) greggi	30	20
	5049	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	30	20

CAPITOLO 81

ALTRI METALLI COMUNI

NOTA:

Rientrano nella voce n. 81.04 soltanto i metalli comuni sottoindicati:

Bismuto, cadmio, cobalto, cromo, gallio, germanio, afnio (celtio), indio, manganese, niobio (colombio), renio, antimonio, titanio, torio, tallio, uranio, vanadio, zirconio.

Questa voce comprende ugualmente le matte, gli speiss e gli altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
81.01		Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato:		
a		greggio:		
	5050	1) in polvere	8	—
	5051	2) altro	3	—
b	5052	cascami e rottami	3	—
c		semilavorato:		
	5053	1) fili o filamenti	15	—
	5054	2) altro	10	—
d	5055	lavori non nominati	15	13
81.02		Molibdeno, greggio o lavorato:		
a		greggio:		
	5056	1) in polvere	3	—
	5057	2) altro	3	—
b	5058	cascami e rottami	3	—
c		semilavorato:		
	5059	1) fili o filamenti	15	—
	5060	2) tubi e barre forate	15	13
	5061	3) altro	10	—
d	5062	lavori non nominati	15	13
81.03		Tantalio, greggio o lavorato:		
a		greggio:		
	5063	1) in polvere	3	—
	5064	2) altro	3	—
b	5065	cascami e rottami	3	—

Segue CAPITOLO 81: **Altri metalli comuni.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
81.03 (*segue*)		Tantalio, greggio o lavorato:		
c		semilavorato:		
	5066	1) tubi e barre forate	15	13
	5067	2) altro	10	—
d	5068	lavori non nominati	15	13
81.04		Altri metalli comuni, greggi o lavorati:		
a		cadmio:		
	5069	1) greggio; cascami e rottami	20	15
	5070	2) semilavorato (barre, verghe, nastri, fili, tubi e simili)	20	15
	5071	3) lavori non nominati	20	15
b		cobalto:		
	5072	1) matte, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia; masse, lingotti, granelli, cubi, polvere; cascami e rottami	3	—
	5073	2) semilavorato (in barre, verghe, nastri, fili, tubi e simili)	10	—
	5074	3) lavori non nominati	10	
		Cobalto (escluse le leghe):		
		greggio in matte, o raffinato in massa in lingotti, in granelli, in cubi, in polvere, in cascami di lavorazione e rottami di vecchi lavori	—	esente
c		cromo:		
	5075	1) greggio; cascami e rottami	3	—
	5076	2) semilavorato (barre, verghe, nastri, fili, tubi e simili)	3	—
	5077	3) lavori non nominati	3	—
d		manganese		
	5078	1) greggio, cascami e rottami	20	15
	5079	2) semilavorato (barre, verghe, nastri, fili, tubi e simili); lavori non nominati	20	15
e		vanadio:		
	5080	1) greggio; cascami e rottami	3	—
	5081	2) semilavorato (barre, verghe, nastri, fili, tubi e simili); lavori non nominati	3	—
f		bismuto:		
	5082	1) greggio; cascami e rottami	3	—
	5083	2) semilavorato (barre, verghe, nastri, fili, tubi e simili); lavori non nominati	3	—

Segue CAPITOLO 81 : **Altri metalli comuni.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
81.04 (*segue*)		Altri metalli comuni, ecc.:		
g		antimonio:		
	5084	1) greggio; cascami e rottami	20 (*) Col dazio minimo di L. 125 (*) per kg. netto	—
	5085	2) semilavorato (barre, verghe, nastri, fili, tubi e simili); lavori non nominati	20	15 (*)
h		titanio:		
	5086	1) greggio; cascami e rottami	3	—
	5087	2) semilavorato (barre, verghe, nastri, fili, tubi e simili); lavori non nominati	3	—
i	5088	gallio	15	13
l	5089	germanio	15	10 (*)
m	5090 (g)	afnio (celtio)...	2	—
n	5091	indio	15	13
o	5092	niobio (colombio)	15	13
p	5093	renio	15	13
q	5094 (g)	torio	2	—
r	5095	tallio	15	13
s	5096 (g)	uranio	2	—
t	5097	zirconio	15	13

CAPITOLO 82

UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI

NOTE

1. – *Indipendentemente dalla lampade per saldare, dalle forge portatili, dalle mole montate e dagli assortimenti di manicure e pedicure, nonchè dagli altri oggetti previsti nelle voci n.ri 82.07 e 82.15, questo Capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante*

a) *di metallo comune,*

b) *di carburi metallici su supporto di metallo comune,*

c) *di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune,*

d) *di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti taglianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.*

2 – *Le parti e pezzi staccati di metalli comuni degli oggetti rientranti in questo Capitolo seguono il trattamento degli oggetti stessi, ad eccezione delle parti e pezzi staccati espressamente nominati e dei portautensili per utensileria meccanica a mano della voce n. 84 48 Sono, tuttavia, escluse in ogni caso da questo Capitolo le parti o forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 di questa Sezione.*

Gli sbozzi dei lavori di questo Capitolo nonchè gli sbozzi delle loro parti e pezzi staccati rientranti nel Capitolo stesso, in virtù del paragrafo precedente, seguono il regime degli oggetti corrispondenti allo stato finito.

Rientrano nelle voci n.ri 82 11 o 82 13, rispettivamente. le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici di ogni specie, anche elettrici.

3. – *Nel caso in cui gli oggetti rientranti in voci diverse di questo Capitolo siano presentati in assortimenti dentro scrigni, scatole o astucci, l'insieme segue il regime dell'oggetto che, nell'assortimento, è passibile del dazio più elevato*

Rientrano, tuttavia, nella voce n 82 13 tutti gli assortimenti di manicure, pedicure e simili, compresi quelli che comportano delle forbici.

4 – *Gli astucci, scrigni e custodie simili, presentati insieme agli oggetti classificabili in questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento di tali oggetti. Presentati isolatamente, essi seguono il regime loro proprio.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
82 01		Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno e da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano:		
a	5098	vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, marre, bidenti, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi	35	23
b	5099	asce, accette, scuri, roncole, cunei ed altri simili utensili taglienti	35	23
c	5100	falce e falciole, coltelli da fieno e da paglia ...	35	23
d	5101	altri ...	35	23
e		parti e pezzi staccati:		
	5102	1) di metalli comuni, semplicemente gettati, stampati a caldo, fucinati	Dazio dei lavori del metallo da cui sono costituiti, secondo la specie	—
	5103	2) coltelli e lame taglienti	35	23
	5104	3) altri	Dazio dei corrispondenti oggetti completi	—

Segue CAPITOLO 82: **Utensileria, oggetti di coltelleria, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
82.02		Seghe a mano montate, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):		
a	5105	seghe a mano montate e montature metalliche senza lame	35	23
b		lame da seghe:		
		1) circolari, comprese le frese-seghe:		
	5106	α) a denti o a segmenti riportati, compresi i denti, segmenti o montature presentati separatamente ..	35	23
	5107	β) altre	45	28
	5108	2) a nastro	45	—
	5109	3) diritte, comprese le lame non dentate, per la segatura delle pietre e le lame da sega a mano	45	28
82.03		Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi; foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano.		
a		tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti.		
	5110	1) pinze per depilare	30	—
	5111	2) altre	35	23
b		chiavi per dadi:		
	5112	1) fisse	35	23
	5113	2) regolabili	35	23
c	5114	foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili	35	23
d	5115	cesoie per metalli e forbici senza perno	35	23
e		lime e raspe.		
	5116	1) sbozzate	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituite, secondo la specie (*)	—
	5117	2) finite	35	—
f		parti e pezzi staccati:		
	5118	1) di metalli comuni, semplicemente gettati, stampati a caldo, fucinati	Dazio dei lavori del metallo da cui sono costituiti, secondo la specie	—
	5119	2) coltelli e lame taglienti	35	23
	5120	3) altri	Dazio dei corrispondenti oggetti completi	—

Segue CAPITOLO 82: **Utensileria, oggetti di coltelleria, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
82.04		Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo Capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole montate a mano o a pedale e diamanti tagliavetro montati:		
a	5121	utensili speciali per orologeria	20	15
b		martelli e incudini, di ogni specie:		
		1) martelli e mazze, pesanti (compreso il manico):		
	5122	α) fino a kg. 0,500	35	23
	5123	β) di più di kg. 0,500	40	25
		2) incudini pesanti:		
	5124	α) fino a kg. 5	35	23
	5125	β) più di kg. 5	40	25
c	5126	sergenti da falegname e morse	35	23
d	5127	girabecchini, trapani, trivelle a mano, licciaiole	35	23
e	5128	ferri da stiro non elettrici, del peso di kg. 10 o meno	30	20
f	5129	lampade per saldare, per brasare e per la pulitura dei metalli	35	23
g		non nominati:		
	5130	1) taglienti (spatole, tagliavetri, sgorbie, pialle d'ogni specie, ecc.)	35	23
	5131	2) di altra specie (cacciaviti, palette, cazzuole, punteruoli, lesine senza cruna, ecc.)	35	23
h		parti e pezzi staccati:		
	5132	1) di metalli comuni, semplicemente gettati, stampati a caldo, fucinati	Dazio dei lavori del metallo da cui sono costituiti, secondo la specie	—
	5133	2) coltelli e lame taglienti	35	23
	5134	3) altri	Dazio dei corrispondenti oggetti completi	—
82.05		Utensili intercambiabili per macchine e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonchè gli utensili per forare:		
a		con parte operante di acciaio:		
	5135	1) alesatori ed allargatori	35	23 (*)
	5136	2) punte per forare	35	23 (*)
	5137	3) frese e creatori	35	—

Segue CAPITOLO 82: **Utensileria, oggetti di coltelleria, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
82 05 (*segue*)		Utensili intercambiabili per macchine e per utensileria, ecc.:		
a		con parte operante di acciaio:		
	5138	4) utensili per filettare (maschi, filiere, pettini, ecc.) ..	35	—
	5139	5) coltelli e pettini per dentare ingranaggi	35	—
	5140	6) brocce, stampi e punzoni	35	23
	5141	7) altri (per torni, per limatrici o simili)	40	20 (*)
b	5142	con parte operante di diamante o conglomerato diamantifero	10	—
		Corone diamantate per perforatrici	—	5 (*)
c	5143	con parte operante di lega dura (carburi metallici di molibdeno, tungsteno, vanadio e simili) o di altre materie	30	20
82 06		Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici:		
a	5144	per macchine agricole	35	23
b	5145	altri	35	23
82 07	5146	Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione	20	—
82.08	5147	Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 chilogrammi o meno	30	20
82.09		Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili:		
a		a lama fissa:		
		1) da tavola:		
		α) interamente di metalli comuni, di un solo pezzo:		
	5148	I) di ferro o di acciaio diverso da quello inossidabile	30	25 (*)
	5149	II) di acciaio inossidabile o di altri metalli comuni	30	—

Segue CAPITOLO 82 - **Utensileria, oggetti di coltelleria, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
82.09 (*segue*)		Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) ecc.:		
a		a lama fissa:		
		1) da tavola:		
		β) altri, con manico:		
		I) di legno o di metalli comuni non argentati, non dorati nè platinati, e con lama:		
	5150	*aa*) di ferro o di acciaio diverso da quello inossidabile	30	25 (*)
	5151	*bb*) di acciaio inossidabile o di altri metalli comuni	30	—
		II) di metalli comuni:		
	5152	*aa*) argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli oggetti di oreficeria della voce n. 71.13 placcati o ricoperti di metalli preziosi, secon. o la specie	—
	5153	*bb*) altrimenti argentati, dorati, platinati	30	—
	5154	III) di avorio, di ambra naturale o ricostituita (ambroide), di madreperla, di tartaruga	30	25 (*)
	5155	IV) di altre materie	30	25 (*)
	5156	2) da cucina e per arti e mestieri (trincia-lardo, affetta-ortaggi, taglia-tartufi, coltelli da macelleria, da pizzicagnolo, da rilegatore, da calzolaio, ecc.)	30	—
	5157	3) altri (coltelli-pugnali da caccia, ecc.)	30	—
b		coltelli chiudibili e temperini:		
	5158	1) roncoli da tasca ad una lama	30	25 (*)
		2) altri, ad una o più lame, con manico:		
		α) di legno o di metalli comuni non argentati, non dorati nè platinati e con lama:		
	5159	I) di ferro o di acciaio diverso da quello inossidabile	30	25 (*)
	5160	II) di acciaio inossidabile o di altri metalli comuni	30	—
		β) di metalli comuni:		
	5161	I) argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, della voce n. 71.14, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 82: **Utensileria, oggetti di coltelleria, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
82.09 (*segue*)		Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) ecc.:		
b		coltelli chiudibili e temperini:		
		2) altri, a una o più lame, con manico:		
		β) di metalli comuni:		
	5162	II) altrimenti argentati, dorati, platinati	30	25 (*)
	5163	γ) di avorio, di ambra naturale o ricostituita (ambroide), di madreperla, di tartaruga	30	25 (*)
	5164	δ) di altre materie	30	25 (*)
c		parti e pezzi staccati:		
	5165	1) di metalli comuni (escluse le lame ed i manichi) ..	30	25 (*)
	5166	2) altri	Dazio dei corrispondenti oggetti completi	—
82.10		Lame per i coltelli della voce n. 82.09:		
a		non argentate, non dorate, nè platinate:		
	5167	1) di ferro o di acciaio diverso da quello inossidabile	30	25 (*)
	5168	2) di acciaio inossidabile o di altri metalli comuni ..	30	—
b		argentate, dorate, platinate:		
	5169	1) con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli oggetti di oreficeria della voce n. 71.13, o degli altri lavori di metalli della voce n. 71.14, placcati o ricoperti di metalli preziosi, secondo la specie	—
	5170	2) altre	30	25 (*)
82.11		Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri); parti staccate metalliche di rasoi di sicurezza:		
a		rasoi:		
	5171	1) di sicurezza	30	20
	5172	2) lame per rasoi di sicurezza, anche non finiti, compresi gli sbozzi in nastri	35	23
		3) altri:		
	5173	α) completi	20	—
	5174	β) lame, anche non finite	15	13
b		parti staccate metalliche:		
	5175	1) pettini, contropettini e teste di rasoi elettrici	60	35
	5176	2) altri	30	20

Segue CAPITOLO 82: **Utensileria, oggetti di coltelleria, ecc.**

NUMERO DI TARIFFA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
82.12		Forbici a due branche e loro lame:		
a		non argentate, non dorate, nè platinate:		
	5177	1) di ferro o di acciaio diverso da quello inossidabile	30	—
	5178	2) di acciaio inossidabile o di altri metalli comuni ..	30	—
b		argentate, dorate, platinate:		
	5179	1) con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille ...	Dazio degli altri lavori di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, della voce n. 71.14 secondo la specie	—
	5180	2) altre	30	25 (*)
82.13		Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarta), utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie):		
a	5181	svettatoi ad una sola mano	30	—
b		tosatrici (forbici a pettine), escluse quelle elettriche e quelle meccaniche:		
		1) forbici complete e bracci di forbici:		
	5182	α) per la tosatura degli animali	30	—
	5183	β) per capelli ed altri usi	30	—
		2) altre parti di tosatrici:		
	5184	α) pettini, contropettini e teste di tosatrici elettriche	60	35
	5185	β) di altra specie, comprese le lame	30	—
c	5186	utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie), coltelleria da scrittoio	30	—
d	5187	altri, comprese le scuri, mannaie ed oggetti simili da macellaio e da cucina	30	25 (*)
e		altre parti e pezzi staccati:		
	5188	1) di metalli comuni (esclusi i manichi)	30	25 (*)
	5189	2) di altre materie	Dazio dei corrispondenti oggetti completi	—

Segue CAPITOLO 82: **Utensileria, oggetti di coltelleria, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
82.14		Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:		
a		di un sol pezzo, anche non finiti, di metallo comune:		
		1) non argentati, non dorati, nè platinati:		
	5190	α) di ferro o di acciaio comune diverso dall'acciaio inossidabile	30	25 *)
	5191	β) di acciaio inossidabile	30	—
	5192	γ) di alluminio	30	—
	5193	δ) di altri metalli comuni, compresi quelli formati da un supporto di ferro o di acciaio ricoperti da uno strato di altri metalli comuni, il cui spessore sia uguale o superiore a quello del supporto	30	—
		2) argentati, dorati, platinati:		
	5194	α) con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli oggetti di oreficeria della voce n 71 13, placcati o ricoperti di metalli preziosi, secondo la specie	—
	5195	β) altri	30	—
b		altri:		
	5196	1) senza manico	30	25 (*)
		2) con manico:		
	5197	α) di legno	30	—
		β) di metalli comuni non argentati, non dorati, nè platinati:		
	5198	I) di ferro o di acciaio comune diverso dall'acciaio inossidabile	30	25 (*)
	5199	II) di acciaio inossidabile o di altri metalli comuni	30	—
		γ) di metalli comuni argentati, dorati, platinati:		
	5200	I) con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli oggetti di oreficeria della voce n. 71.13, placcati o ricoperti di metalli preziosi, secondo la specie	—
	5201	II) altri	30	25 (*)
	5202	δ) di avorio, di ambra naturale o ricostituita (ambroide), di madreperla, di tartaruga	25 (*)	—
	5203	ε) di altre materie	25 (*)	—
c		parti e pezzi staccati:		
	5204	1) di metalli comuni (esclusi i manichi)	30	25 (*)
	5205	2) altri	Dazio dei corrispondenti oggetti completi	—
82.15	5206	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci n.ri 82.09, 82.13 e 82.14	30	25 (*)

CAPITOLO 83

LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

NOTE·

Non sono, in ogni caso, da considerare come parti di lavori di questo Capitolo gli oggetti di ghisa, ferro od acciaio previsti dalle voci n.ri 73.25, 73.29, 73.31 e 73.35, nonchè gli stessi oggetti di altri metalli comuni.

* * *

A) *Ai fini della discriminazione per sottovoci dei prodotti rientranti nella voce n* 83 01:

a) *si considerano di sicurezza*

le serrature ed i lucchetti provvisti di meccanismo speciale, i cui elementi debbono essere predisposti in un determinato ordine, perchè le serrature ed i lucchetti possano essere aperti,

le serrature ed i catenacci cosiddetti a cilindro, il cui meccanismo di sicurezza è costituito da un tamburo girevole in un cilindro sagomato, portante dei pernotti a molla che, solo se azionati dalle tacche della chiave, permettono al tamburo di girare,

le serrature ed i lucchetti a pompa, nei quali la chiave preme sopra una o più molle ed entra nel tubo come un pistone di pompa,

le serrature ed i lucchetti di sicurezza il cui meccanismo funziona mediante cifre o lettere combinate ,

le serrature ed i lucchetti con capsule detonanti ;

b) *si considerano non finite*

le chiavi, che, dopo il getto e lo stampaggio, non hanno subito operazioni che le rendano atte all'uso immediato.

B) *Le lampade elettriche anche montate sugli oggetti della voce n.* 83 07, *seguono il trattamento loro proprio*

C) *I contrappesi, presentati insieme agli oggetti a sospensione della voce n.* 83 07, *seguono il trattamento di questi.*

D) *Come aggrafati, ai sensi delle discriminazioni della voce n.* 83 08, *debbono intendersi i tubi flessibili a spire elicoidali aggraffate, anche rivestite o con guarnizioni di amianto, gomma o altre materie anche con raccordi o flange alle estremità*

E) *Si considerano tappi corona, ai sensi della voce n.* 83 13, *i tappi di lamiera o di nastro di qualsiasi metallo comune, comunque lavorati meccanicamente o alla superficie, anche provvisti di dischetti di sughero o di altra materia.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
83.01		Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi (finite o non) per detti oggetti, di metalli comuni:		
a		serrature, catenacci e lucchetti, presentati anche con le relative chiavi		
	5207	1) serrature per veicoli automobili	40	—
		2) altri·		
		α) di sicurezza.		
	5208	I) di ferro o di acciaio	35	23 (*)
	5209	II) di altri metalli comuni	35	23 (*)
		β) di altra specie:		
	5210	I) di ferro o di acciaio	35	23 (*)
	5211	II) di altri metalli comuni	35	23 (*)
b		parti di serrature, di catenacci e di lucchetti:		
	5212	1) di ferro o di acciaio	35	23 (*)
	5213	2) di altri metalli comuni..	35	23 (*)
c		chiavi:		
	5214	1) non finite	35	23 (*)
	5215	2) finite	35	23 (*)

Segue CAPITOLO 83: **Lavori diversi di metalli comuni.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
83.02		Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte):		
a		congegni di chiusura automatica per porte e loro parti staccate:		
	5216	1) di ferro e di acciaio	35	23 (*)
	5217	2) di altri metalli comuni.........................	35	23 (*)
b		altri:		
		1) greggi:		
	5218	α) di ghisa, di ferro o di acciaio	35	23 (*)
	5219	β) di rame e sue leghe	35	23 (*)
	5220	γ) di altri metalli comuni	35	23 (*)
		2) lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie:		
		α) argentati, dorati, platinati:		
	5221	I) con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori placcati o ricoperti di metalli preziosi, della voce n. 71.14, secondo la specie	—
	5222	II) altri	35	23 (*)
	5223	β) di altra specie	35	23 (*)
83.03		Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni:		
a	5224	porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza ..	35	23
b	5225	altri	35	23
83.04		Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94 03:		
a	5226	classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie, cestini per corrispondenza e mobili per ufficio diversi da quelli della voce n. 94.03	35	—
b	5227	altri	35	20

Segue CAPITOLO 83: **Lavori diversi di metalli comuni.**

NUMERO DELLA VOCE della Tariffa	NUMERO DELLA VOCE della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
83.05	5228	Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni	40	25
83.06		Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni:		
a		non dorati, non argentati, nè platinati:		
	5229	1) di ghisa, ferro o acciaio	35	23
	5230	2) di rame e sue leghe	35	23
	5231	3) di zinco e sue leghe	35	23
	5232	4) di altri metalli comuni	35	23
b		argentati, dorati, platinati:		
	5233	1) con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori placcati o ricoperti di metalli preziosi, della voce n. 71.14, secondo la specie	—
	5234	2) altri	35	23
83.07		Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni.		
a	5235	becchi e beccucci, anche con stoppino e con parti di steatite o di altre materie, per lampade a combustibili liquidi o a gas, acetilene e simili, gallerie per lumi a petrolio e loro parti metalliche	35	23
b	5236	lampade di sicurezza per minatori, diverse da quelle portatili elettriche della voce n. 85.10	35	23
c		altri:		
	5237	1) elettrici, per veicoli diversi dai velocipedi, motocicli ed autoveicoli	60	15 (*)
	5238	2) di altra specie	35	23
83.08		Tubi flessibili di metalli comuni:		
a		di ferro e di acciaio:		
	5239	1) aggraffati	35	23
	5240	2) di altra specie	35	23
b		di altri metalli comuni:		
	5241	1) aggraffati	35	23
	5242	2) di altra specie	35	23

Segue CAPITOLO 83: **Lavori diversi di metalli comuni.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
83.09		Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, maglietto, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni:		
a		rivetti tubolari o a gambo biforcuto:		
	5243	1) greggi	40	—
		2) argentati, dorati, platinati		
	5244	α) con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori placcati o ricoperti di metalli preziosi della voce n. 71.14, secondo la specie	—
	5245	β) altrimenti lavorati, o con apporto di altre materie	40	—
b		altri:		
	5246	1) interamente di metallo comune non ricoperto di altre materie	40	—
	5247	2) ricoperti di pelle o di materie plastiche artificiali oppure aventi parti di pelle o di materie plastiche artificiali	40	—
		3) argentati, dorati, platinati:		
	5248	α) con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori placcati o ricoperti di metalli preziosi, della voce n. 71 14, secondo la specie	—
	5249	β) di altra specie	40	—
	5250	4) non nominati	40	—
83.10	5251	Perle metalliche e paglietto metalliche, tagliate, di metalli comuni	35	
83.11		Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni:		
a	5252	campane e campanelle	Dazio dei lavori del metallo da cui sono costituite, secondo la specie	—
b	5253	campanelli per velocipedi	50	30
c		altri:		
	5254	1) greggi	35	23

Segue CAPITOLO 83: **Lavori diversi di metalli comuni.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
83.11 (*segue*)		Campane, campanelle, campanelli, sonagli, ecc.:		
c		altri		
		2) argentati, dorati, platinati:		
	5255	α) con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori placcati o ricoperti di metalli preziosi della voce n. 71.14, secondo la specie	—
	5256	β) altri	35	23
	5257	3) altrimenti lavorati o con apporto di altre materie	35	23
83.12	5258	Cornici metalliche, per fotografie, incisioni e simili; specchi metallici	35	23
83.13		Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni:		
a		tappi metallici, cocchiumi filettati, tappi versatori, capsule coprituraccioli e capsule lacerabili:		
	5259	1) tappi corona....	35	23
	5260	2) capsule coprituraccioli	40	25
		3) altri:		
	5261	α) di ferro e di acciaio	35	23
	5262	β) di alluminio	30	20
	5263	γ) di altri metalli comuni	30	20
b	5264	piastre per cocchiumi, suggelli ed altri accessori simili per imballaggio	40	25
83.14		Cartelli indicatori, cartelli per insegna, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni:		
a		di ghisa, ferro od acciaio:		
	5265	1) smaltati o comunque lavorati alla superficie	40	25
	5266	2) altri	40	25
b		di altri metalli comuni:		
	5267	1) smaltati o comunque lavorati alla superficie	35	23
	5268	2) altri	35	23
83.15	5269	Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerati, per la metallizzazione a proiezione..	40	25

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI; MATERIALE ELETTRICO

NOTE:

1. — *Sono esclusi da questa Sezione:*

a) *le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di gomma vulcanizzata (n. 40.10), nonchè gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita, quali rondelle, giunti, valvole e simili (n. 40.14);*

b) *gli oggetti per usi tecnici di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti* (n. 42.04) *o di pelli da pellicceria (n. 43.03),*

c) *i tubetti, spole, rocche, rocchetti ed altri supporti simili di qualsiasi materia* (*Capitoli* 39, 40, 44, 48 *o Sezione XV, secondo i casi*),

d) *le carte ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard e simili, della voce n.* 48.21;

e) *i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie tessili (n.* 59.16) *ed i manufatti per usi tecnici di materie tessili (n.* 59.17);

f) *gli oggetti costituiti interamente da pietre preziose (gemme), da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite — pietre non montate — (n.ri* 71.02, 71.03 *o* 71.15);

g) *le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV;*

h) *le tele e le cinghie senza fine di fili o nastri metallici (Sezione XV);*

ij) *gli oggetti dei Capitoli 82 e 83;*

k) *il materiale da trasporto della Sezione XVII;*

l) *gli oggetti del Capitolo 90 (strumenti e apparecchi di misura e di precisione, ecc.);*

m) *gli oggetti d'orologeria (Capitolo 91);*

n) *le spazzole costituenti elementi di macchine (n. 96.02);*

o) *le macchine aventi il carattere di giuochi, giocattoli o attrezzi per sport (Capitolo 97);*

2. — *Con riserva delle disposizioni contenute nelle Note 1 e 3 di questa Sezione e nella Nota 1 dei Capitoli 84 e 85, le parti ed i pezzi staccati di macchine (ad eccezione delle parti e pezzi staccati degli oggetti previsti dalle voci n.ri 84.64, 85.23, 85.24, 85.25 e 85.27) sono da classificare sulla base delle regole seguenti:*

a) *le parti ed i pezzi staccati consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei Capitoli 84 o 85 (escluse le voci n.ri 84.65 e 85.28) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque possa essere la macchina alla quale sono destinati;*

b) *le parti ed i pezzi staccati, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci n.ri 84.59 o 85.22), rientrano nella voce afferente a detta o a dette macchine, tuttavia le parti ed i pezzi staccati, destinati principalmente agli oggetti tanto della voce n. 85.13 quanto della voce n. 85.15, sono da classificare nella voce n. 85.13;*

c) *le altre parti e pezzi staccati rientrano nelle voci n.ri 84.65 o 85.28.*

3. — *Quando in questa Sezione è stabilita una distinzione fra le macchine e le parti relative, sono considerate come macchine, e non come parti, le macchine incomplete, purchè presentino le caratteristiche essenziali delle rispettive macchine complete.*

4. — *Le macchine presentate non montate, comprese le macchine incomplete ai sensi della Nota precedente, sono classificate come quelle montate.*

5. — *Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonchè le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.*

6. — *Le macchine motrici di qualsiasi specie, annesse a macchine operatrici, oppure presentate insieme a macchine operatrici, purchè queste ultime siano evidentemente destinate a riceverle le prime (basamento comune, posto riservato nell'incastellatura comune, supporto a mensola fissato a questa o altre disposizioni costruttive simili), seguono il regime della macchina che debbono azionare.*

La stessa norma si applica per le cinghie di trasmissione e per i nastri trasportatori, montati sulle macchine o presentati contemporaneamente alle macchine sulle quali sono evidentemente destinati ad essere montati.

7. — *Ai fini dell'applicazione delle Note che precedono, il termine « macchine » è valido anche per i diversi apparecchi e congegni di questa Sezione.*

* * *

A) *L'operatore è tenuto a presentare alla Dogana, a corredo della dichiarazione, una memoria, compilata dal fabbricante o dal suo rappresentante, illustrata da prospetti, cataloghi, disegni costruttivi, ecc., o, in mancanza di questi, da fotografie, dalla quale risultino chiaramente la designazione corrente, la funzione, la normale destinazione, gli usi, ecc. nonchè le particolari caratteristiche della macchina presentata allo sdoganamento.*

Se la memoria è redatta in lingua straniera, deve essere tradotta oppure deve essere corredata da una dichiarazione in lingua italiana, contenente le indicazioni richieste e certificata esatta dall'operatore.

La Dogana, a suo giudizio, può prescindere dal richiedere l'osservanza di quanto è stabilito in precedenza.

B) *Le macchine che, per le dimensioni od il peso, non sono suscettibili di essere presentate allo sdoganamento in una sola volta, possono essere presentate a riprese, senza che per questo fatto muti la loro classificazione. In questo caso, per ottenere il trattamento stabilito per le macchine della rispettiva specie, l'operatore deve presentare alla Dogana, all'atto della prima spedizione, i disegni principali dell'intera macchina, con l'indicazione del relativo valore e peso, ed un elenco delle parti costitutive di essa, con l'indicazione approssimativa del loro peso e valore. Il rilascio delle singole spedizioni è subordinato, nel caso d'importazione, al deposito dei diritti afferenti alle parti e pezzi staccati di macchine o alle macchine complete, secondo la classificazione che comporti il dazio più elevato.*

All'atto della prima spedizione deve essere indicato il termine, che in ogni caso non potrà eccedere i sei mesi, entro il quale saranno ultimate le spedizioni.

In caso di variazioni ai dazi portati dalla Tariffa, dopo aver effettuata la prima importazione di parte della macchina, si applica alla macchina completa il trattamento daziario più favorevole.

C) *Le macchine della stessa specie, montate in batteria, sono da classificare, ciascuna, secondo il proprio peso e valore, comprendendo in questi la parte proporzionale della incastellatura e degli organi, comuni.*

D) *Salvo disposizioni contrarie, le macchine di diversa specie, destinate a funzionare insieme, si classificano separatamente l'una dall'altra quando non facciano corpo. In questo caso, il peso ed il valore dell'incastellatura e degli organi, comuni, sono da ripartire proporzionalmente fra le varie macchine.*

E) *Salvo disposizioni contrarie, seguono lo stesso trattamento della macchina alla quale sono annessi o alla quale sono destinati ad essere annessi, purchè, in quest'ultimo caso, siano presentati contemporaneamente e siano ad essa pertinenti:*

a) *gli apparecchi, strumenti e dispositivi, ausiliari,*

b) *le pompe;*

c) *i contrappesi aventi una funzione dinamica (quelli aventi una funzione statica seguono il trattamento loro proprio);*

d) *i tubi e le rubinetterie;*

e) *gli oggetti di materie tessili, indispensabili per il funzionamento della macchina;*

f) *i ventilatori,*

g) *gli apparecchi ausiliari per riscaldare e simili;*

h) *gli utensili di lavoro, i portautensili ed altri dispositivi, che normalmente vanno fissati simultaneamente sulle macchine e fanno parte integrante delle stesse.*

Seguono, invece, il trattamento proprio i copertoni, anche se presentati come coperture delle macchine, e, se presentati in soprannumero, gli utensili di lavoro, i porta-utensili, i pezzi di ricambio o di trasformazione e gli oggetti di materie tessili indispensabili per il funzionamento della macchina.

A richiesta dell'interessato, è ammessa al trattamento della macchina una sola serie di chiavi.

Seguono, egualmente, lo stesso trattamento della macchina alla quale sono destinati i basamenti e gli zoccoli, i quadri di controllo o di comando, presentati insieme ad essa.

F) *I carrelli ed i vagoncini, destinati ad introdurre ed a togliere la materia da lavorare dalle macchine ed a sostenervela durante la lavorazione, si tassano insieme con la macchina rispettiva.*

G) *Le macchine, sottoposte a diverso trattamento in base al peso, sono classificate secondo il peso netto reale.*

A tale effetto non si tiene conto del peso,

a) *degli apparecchi, strumenti e dispositivi, ausiliari, delle pompe, dei contrappesi dinamici e degli altri organi ed oggetti che. secondo il disposto della precedente* Nota E), *seguono il trattamento delle macchine rispettive,*

b) *delle macchine motrici, delle cinghie di trasmissione e dei nastri trasportatori, che, secondo il disposto della* Nota 6 *della Sezione, seguono il trattamento delle macchine rispettive.*

Si tiene conto, invece, del peso proporzionale della incastellatura e degli organi, comuni, nei casi previsti dalle Note C) e D) precedenti; si tiene conto, altresì, del peso dei carrelli e dei vagoncini, da tassare insieme alle macchine rispettive, secondo il disposto della Nota F) precedente.

La classificazione, secondo il peso, delle macchine presentate non montate, ai sensi della Nota legale 4 di questa Sezione, è determinata dal peso netto totale, purchè le parti ed i pezzi staccati costitutivi siano numerati e sia, inoltre, esibito, indipendentemente dai documenti richiesti dalla Nota A), un disegno portante gli stessi numeri di riferimento nonchè un elenco riassuntivo ugualmente numerato.

H) *Sugli apparecchi radioriceventi, sulle valvole, lampade e tubi, termoionici, sugli altoparlanti, sui rivelatori a cristallo, nonchè sugli organi di illuminazione elettrica, è dovuta, oltre il dazio, la sovrimposta di confine, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni. La stessa sovrimposta è da riscuotere sugli anzidetti prodotti tassabili, inseriti in macchine, apparecchi e congegni di questa Sezione, oppure presentati insieme alle dette macchine, apparecchi e congegni, cui sono destinati.*

I) *Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.*

CAPITOLO 84

CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del Capitolo* 68;

b) *gli apparecchi, macchine, congegni (ad esempio, pompe) e loro parti, di materie ceramiche (Capitolo* 69);

c) *le vetrerie per laboratorio (n.* 70.17) *ed i lavori di vetro per usi tecnici (n.ri* 70.20 *e* 70.21);

d) *gli oggetti delle voci n.ri* 73.36 *e* 73.37 *e gli oggetti simili di altri metalli comuni;*

e) *gli utensili e le macchine utensili elettromeccaniche, a mano (n.* 85.05), *nonchè gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico (n* 85 06).

2. – *Salvo il disposto delle Note* 5 *e* 6 *della Sezione* XVI, *le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia sotto le voci dal n.* 84 01 *al n.* 84.21 *incluso, sia sotto le voci dal n.* 84.22 *al n.* 84.60, *sono da classificare nelle voci dal n.* 84 01 *al n.* 84 21.

Tuttavia, non rientrano nella voce n. 84 17:

a) *le incubatrici e allevatrici per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (n.* 84.28);

b) *gli apparecchi umidificatori dei grani per molini (n.* 84.29),

c) *i diffusori per zuccherifici (n.* 84.30);

d) *le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (n.* 84.40);

e) *gli apparecchi e dispositivi che compiono un'operazione meccanica, in cui le variazioni di temperatura (riscaldamento o raffreddamento), ancorchè necessarie, hanno una funzione accessoria nei riguardi dell'operazione finale.*

Non rientrano nella voce n. 84.19

a) *le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (n.* 84.41);

b) *le macchine ed apparecchi da ufficio della voce n.* 84 54.

3. – *Rientrano nella voce n.* 84 62 *le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce di più dell'*1 *per cento del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi i mm.* 0,05.

Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce n. 73.40.

4 – *Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente Nota* 2 *e dalla Nota* 5 *della Sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale, oppure, qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, nella voce n.* 84.59.

Rientrano ugualmente, in ogni caso, nella voce n. 84 59 *le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (trafilatrici, cordatrici, ecc), ad eccezione delle macchine avvolgitrici e aggomitolatrici (n.* 84.36) *e delle macchine per lucidare (n.* 84.40).

* * *

A) *Si considerano come «motori per motocicli o per autoveicoli» secondo il caso, ai sensi delle voci numeri* 84 06-*b* ed 84 06-*c*, *qualunque sia la loro effettiva destinazione*

a) *i motori muniti di dispositivo per il cambio di velocità o predisposti per la installazione di esso;*

b) *gli altri motori aventi, per litro di cilindrata, un peso uguale o inferiore ai pesi limiti indicati nella seguente tabella·*

1) *motori a scoppio, con accensione a scintilla*		
monocilindrici, con cilindrata		
fino a cmc. 250	*kg.*	150
superiore a cmc. 250 *fino a cmc.* 500	»	125
superiore a cmc. 500 *fino a cmc.* 750	»	110
superiore a cmc. 750	»	100
policilindrici, con cilindrata:		
fino a cmc. 1000	*kg.*	120
superiore a cmc. 1000 *fino a cmc.* 2000	»	105
superiore a cmc. 2000 *fino a cmc.* 3000	»	95
superiore a cmc. 3000 *fino a cmc.* 4000	»	90
superiore a cmc. 4000	»	85
2) *altri motori, con cilindrata·*		
fino a cmc. 5000	*kg.*	110
superiore a cmc. 5000 *fino a cmc.* 7000	»	100
superiore a cmc. 7000 *fino a cmc.* 10.000	»	90
superiore a cmc. 10.000	»	80

B) *Sono considerati motori a pistone per l'aviazione, ai sensi della voce n.* 84.06-*d*·

a) *i motori della potenza di* 200 *cavalli-vapore effettivi od inferiore, predisposti per l'installazione dell'albero portaelica;*

b) *i motori della potenza di oltre* 200 *cavalli-vapore effettivi, di peso eguale o inferiore a un chilogrammo per cavallo-vapore effettivo.*

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
84.01		Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore):		
a	5270 (n.)	multitubolari (a tubi d'acqua)	35	20
b	5271 (n.)	semitubolari (a tubi di fumo)	35	20
c	5272 (n.)	altri	35	20
d		parti e pezzi staccati:		
		1) corpi cilindrici:		
	5273	α) tratti da tubi	Dazio dei tubi da cui sono tratti, secondo la specie	20
	5274	β) altri	Dazio dei lavori del metallo da cui sono costituiti secondo la specie	20
	5275	2) elementi per focolari e fondi per caldaie, di lamiera, semplicemente stampati	Dazio dei lavori del metallo da cui sono costituiti, secondo la specie	20
	5276	3) non nominati	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine ecc. della voce n. 84.65, secondo la specie	
84.02		Apparecchi ausiliari per generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore:		
a	5277	economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, preriscaldatori d'aria, condensatori; apparecchi simili a fasci tubolari	40	20
b	5278	altri (apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.)	40	20
c	5279	parti e pezzi staccati	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine ecc. della voce n. 84.65, secondo la specie	—
84.03		Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori:		
a	5280 (n.)	gassogeni e generatori	35	20
b		parti o pezzi staccati:		
	5281	1) recipienti e corpi	35	20
	5282	2) altri	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 84. **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
84 04		Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n. 87.01) e macchine semifisse, a vapore:		
a	5283 (n.)	locomobili	40	20
b	5284 (n.)	macchine semifisse	35	20
84 05		Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, separate dalle loro caldaie:		
a	5285 (n.)	a pistone	35	20
b	5286 (n.)	turbine	35	15 (*)
c		parti e pezzi staccati:		
	5287	1) pale, palette, rotori	40	—
	5288	2) cilindri e testate di cilindri	40	25 (*)
		3) pistoni:		
	5289	α) di leghe leggere	45	—
	5290	β) di altre materie	35	23 (*)
	5291	4) bielle	40	25 (*)
	5292	5) altri	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine, ecc., della voce n. 84.65, secondo la specie (*)	—
84 06		Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:		
a	5293 (n.)	per velocipedi	40	25
b	5294 (n.)	per motocicli	40	25
c		per autoveicoli, con cilindrata:		
	5295 (n.)	1) fino a cmc. 1500	50	30
		motori fuori bordo, con cilindrata		
		- fino a cmc. 350	—	27 (*)
		- superiore a cmc. 350, fino a cmc. 1500	—	25 (*)
	5296 (n.)	2) superiore a 1500, fino a cmc. 4000	45	28
	5297 (n.)	3) superiore a cmc. 4000	40	25
d		per l'aviazione, di potenza nominativa al suolo (1):		
	5298 (n.)	1) inferiore a 200 cavalli-vapore	35	—
	5299 (n.)	2) di 200 cavalli-vapore, ma meno di 2200	30	—
	5300 (n.)	3) di 2200 cavalli-vapore e più	25	—

(1) L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa.

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
84 06 (*segue*)		Motori a scoppio, ecc.:		
e		altri (1):		
		1) a scoppio, con accensione a scintilla:		
	5301 (n.)	α) monocilindrici	40	25
	5302 (n.)	β) policilindrici.	35	23
		2) di altra specie, del peso unitario di:		
	5303 (n.)	α) più di q.li 1000	40	15 (*)
	5304 (n.)	β) q.li 1000 o meno	35	23 (*)
f		parti e pezzi staccati:		
	5305	1) di motori per velocipedi	60	25
	5306	2) di motori per motocicli	60	25
		3) di motori per autoveicoli:		
	5307	α) greggi	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti, secondo la specie	—
		β) lavorati:		
	5308	I) blocchi cilindri, carters	40	—
	5309	II) cilindri e testate di cilindri	40	25 (*)
		III) fondi di cilindri:		
	5310	*aa*) di ghisa o di acciaio.	40	25 (*)
	5311	*bb*) di altre materie . . .	40	25 (*)
	5312	IV) camicie di cilindri	40	25 (*)
		V) pistoni:		
	5313	*aa*) di leghe leggere .	45	—
	5314	*bb*) di altre materie . . .	35	23 (*)
	5315	VI) segmenti di pistone	25	—
	5316	VII) bielle	40	25 (*)
		VIII) carburatori e simili:		
	5317	*aa*) completi	35	23 (*)
	5318	*bb*) parti staccate	30	20 (*)
	5319	IX) iniettori e portainiettori	35	23 (*)
	5320	X) economizzatori e loro parti . . .	30	—
	5321	XI) dispositivi di avviamento, non elettrici (a mano, idraulici, ad aria compressa e simili). . . .	35	23 (*)
	5322	XII) guarnizioni, diverse da quelle della voce n. 84.64 . . .	30	20 (*)
	5323	XIII) non nominati	80	—

(1) L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa.

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
84.06 (*segue*)		Motori a scoppio, ecc.:		
f		parti e pezzi staccati:		
		4) di altri motori:		
		α) blocchi cilindrici, carters, fondi:		
	5324	I) di ghisa o di acciaio	40	25 (*)
	5325	II) di altre materie	40	25 (*)
	5326	β) cilindri e testate di cilindri	40	25 (*)
	5327	γ) camicie di cilindri	40	25 ( )
		δ) pistoni:		
	5328	I) di leghe leggere	40	—
	5329	II) di altre materie	35	23 (*)
	5330	ε) segmenti di pistoni	25	—
	5331	ζ) bielle	40	25 (*)
		η) carburatori e simili:		
	5332	I) completi	35	23 (*)
	5333	II) parti staccate	30	20 (*)
	5334	θ) iniettori e portainiettori	35	23 (*)
	5335	ι) economizzatori e loro parti	35	23 (*)
	5336	κ) dispositivi di avviamento, non elettrici (a mano, idraulici, ad aria compressa e simili)	35	23 (*)
	5337	λ) guarnizioni, diverse da quelle della voce n. 84.64	30	20 (*)
		μ) non nominati:		
	5338	I) per motori di aviazione (1)	35	23
	5339	II) per motori di altra specie	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine ecc., della voce n. 84.65 secondo la specie (*)	—
84.07		Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche, compresi i loro regolatori:		
a	5340	ruote e turbine	35	23
b	5341	altre macchine motrici	35	18
c		parti e pezzi staccati:		
	5342	1) regolatori di velocità per turbine idrauliche	35	23
	5343	2) ruote motrici di turbine idrauliche	35	23
	5344	3) aghi e ugelli di turbine idrauliche	40	25 (*)
	5345	4) pale, palette e rotori	40	—
	5346	5) altri	Dazio dei motori a scoppio, ecc., a pistoni, parti e pezzi staccati, di altri motori, della voce n. 84.06-*f* 4, secondo la specie (*)	20 (*)

(1) L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa.

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
84.08		Altri motori e macchine motrici:		
a	5347 (n)	turbine a gas	35	15 (*)
b	5348 (n)	turbopropulsori (1)	15	13
c	5349 (n)	propulsori a reazione (turboreattori, statoreattori, pulsoreattori, razzi, ecc.) (1)	15	13
d	5350	motori ad aria (o a gas) compressa	40	22
e	5351	motori a vento	30	15
f		motori meccanici (a molla, a contrappeso, ecc.) senza scappamento:		
	5352	1) per apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono	60	25
	5353	2) altri	35	23
g	5354	di altra specie	35	18
h		parti e pezzi staccati .		
	5355	1) di turbopropulsori e di propulsori a reazione (1) . .	10	—
		2) altri:		
	5356	α) pale, palette e rotori	40	—
	5357	β) di altra specie	Dazio dei motori a scoppio, ecc., a pistoni, parti e pezzi staccati, di altri motori, della voce numero 84.06 *f*-4), secondo la specie(*)	—
84.09		Rulli compressori a propulsione meccanica:		
a	5358 (n)	rulli compressori	30	17
b	5359	parti e pezzi staccati	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine, ecc., della voce n. 84 65 secondo la specie	—
84.10		Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a catena, a norie, a nastri flessibili, ecc.):		
a		pompe:		
	5360	1) distributrici, aventi un dispositivo misuratore	35	23
	5361	2) d'iniezione; iniettori	35	23 (*)
	5362	3) per macchine di trafilatura delle fibre tessili artificiali o sintetiche	30	—

(1) L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa.

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
84.10 (*segue*)		Pompe, motopompe e turbopompe per liquidi, ecc.:		
a		pompe:		
		4) altre:		
		α) azionate meccanicamente:		
		I) pompe di olio, pompe di acqua, pompe di alimentazione:		
	5363	*aa*) per motori di autoveicoli.	30	—
	5364	*bb*) per macchine a vapore, per turbine, per motori diversi da quelli per autoveicoli, per compressori	35	23 (*)
		II) di altra specie:		
	5365	*aa*) alternative	40	15 (*)
	5366	*bb*) rotative volumetriche .	40	15 (*)
	5367	*cc*) centrifughe.	40	15 (*)
		β) a mano:		
	5368	I) alternative	40	—
	5369	II) rotative e semirotative	40	—
	5370	III) di altra specie	40	—
b		motopompe e turbopompe.		
	5371	1) elettropompe	45	—
		2) altre:		
	5372	α) a pistoni, ad azione diretta	40	—
	5373	β) di altra specie	40	—
c		elevatori:		
		1) di benzina:		
	5374	α) per motori di autoveicoli	30	—
	5375	β) per altri motori	35	23 (*)
	5376	2) altri.........	35	23
d		parti e pezzi staccati:		
	5377	1) di pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore	35	23
	5378	2) di pompe d'iniezione, di iniettori; portainiettori..	35	23 (*)
		3) altri:		
	5379	α) pale, palette, rotori	40	—
		β) corpi di pompe:		
	5380	I) di ghisa o di acciaio	40	25 (*)
	5381	II) di altre materie	40	25 (*)

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
84.10 (*segue*)		Pompe, motopompe e turbopompe per liquidi, ecc.:		
d		parti e pezzi staccati:		
		3) altri:		
	5382	γ) assi di pompe	40	25 (*)
	5383	δ) di altra specie	Dazio dei motori a scoppio, a pistone, parti e pezzi staccati di altri motori, della voce n. 84.06 *f*-4), secondo la specie (*)	—
84.11		Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto: compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili:		
a		pompe:		
		1) azionate meccanicamente:		
	5384	α) per aria e per gas	Dazio dei compressori di aria e di altri gas, secondo la specie (*)	—
		β) per vuoto:		
	5385	I) alternative	40	15 ( )
	5386	II) altre	40	15 (*)
	5387	2) a mano	35	—
b		compressori:		
	5388	1) alternativi	40	15 (*)
	5389	2) altri	40	15 (*)
c	5390	motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto	Dazio dei motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas, secondo la specie (*)	—
d		motocompressori e turbocompressori:		
		1) a moto alternativo:		
		α) fissi (su zoccolo o telaio), del peso di:		
	5391	I) q.li 20 o più	35	20 (*)
	5392	II) q.li 5 o più, ma meno di q.li 20	35	23
	5393	III) meno di q.li 5	40	—
	5394	β) mobili (su carrelli)	40	—
		2) altri, del peso di:		
	5395	α) q.li 20 o più	35	15 (*)
	5396	β) meno di q.li 20	35	—
e	5397	generatori a pistoni liberi (1)	15	13

(1) L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa.

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
84.11 (*segue*)		Pompe, motopompe, turbopompe, per aria, ecc.:		
f		ventilatori e simili (diversi da quelli della voce n. 85.06):		
		1) ad aspirazione:		
	5398	α) centrifughi e a spirale	40	—
	5399	β) elicoidali...	40	—
		2) soffianti:		
	5400	α) con pressione normale di esercizio non superiore a 2 atmosfere assolute.	Dazio dei ventilatori e simili, ad aspirazione, secondo la specie	—
	5401	β) altri...	Dazio dei compressori di aria e di altri gas, secondo la specie(*)	—
g	5402	apparecchi metallici di tiraggio comprendenti almeno un ventilatore ..	35	—
h		parti e pezzi staccati:		
	5403	1) di generatori a pistoni liberi (1)	10	—
		2) di ventilatori e simili e di apparecchi di tiraggio:		
	5404	α) eliche e ventole	35	23
	5405	β) non nominati	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti, secondo la specie	—
		3) altri:		
	5406	α) pale, palette e rotori	40	—
		β) corpi di pompe e di compressori:		
	5407	I) di ghisa o di acciaio	40	25 (*)
	5408	II) di altre materie	40	25 (*)
	5409	γ) assi di pompe	40	25 (*)
	5410	δ) di altra specie	Dazio dei motori a scoppio a pistone, parti e pezzi staccati di altri motori, della voce n. 84.06-*f*-4), secondo la specie(*)	—
84.12		Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, in una custodia comune, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità:		
a	5411	senza attrezzatura frigorifera	40	—
b	5412	con attrezzatura frigorifera...........................	40	—

(1) L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa.

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
84.13		Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili, presentati isolatamente:		
a		bruciatori:		
	5413	1) a combustibili liquidi	35	—
	5414	2) a combustibili solidi polverizzati, compresi quelli misti a carbone polverizzato e ad oli minerali......	35	23
	5415	3) altri....................................	35	23
b	5416	focolari automatici, avanfocolari, griglie meccaniche e dispositivi simili	35	23
c	5417	dispositivi meccanici per la eliminazione delle ceneri e simili	35	23
d	5418	parti e pezzi staccati	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine, ecc., della voce num. 84.65 secondo la specie	—
84.14		Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11:		
a		forni:		
		1) carbonizzatori:		
	5419 (n)	α) senza dispositivo di recupero	40	20
	5420 (n)	β) con dispositivo di recupero	40	20
		2) altri:		
	5421 (n)	α) per la fabbricazione del cemento, della calce e del gesso ...	35	25
	5422 (n)	β) di altra specie	35	20
b		parti e pezzi staccati:		
	5423	1) di carbonizzatori	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine, ecc della voce num 84.65, secondo la specie	—
		2) altri:		
	5424	α) di forni per la fabbricazione del cemento, della calce e del gesso	35	25
	5425	β) di forni d'altra specie	40	20

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
84.15		Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:		
a		gruppi frigoriferi, ad elementi costitutivi aventi un basamento comune o facenti corpo fra loro:		
		1) a compressione:		
	5426	α) del peso unitario di più di kg. 250	45	—
	5427	β) del peso unitario di kg. 250 o meno	80	—
	5428	2) di altra specie (ad assorbimento, ecc.)	80	—
b	5429	installazioni frigorifere, ad elementi costitutivi non aventi un basamento comune nè facenti corpo fra loro	Dazio dei singoli elementi costitutivi, secondo la specie	—
c		altri:		
	5430	1) sorbettiere e simili	35	—
		2) armadi frigoriferi, banchi refrigerati, vetrine frigorifere, fontane refrigerate e simili mobili e dispositivi attrezzati di un gruppo frigorifero, del peso di:		
	5431	α) più di kg. 500	45	—
	5432	β) kg. 500 o meno	80	—
d		parti e pezzi staccati:		
	5433	1) mobili e dispositivi simili non attrezzati di un gruppo frigorifero	35	—
	5434	2) altri..........................	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine, ecc., della voce num. 84.65, secondo la specie	—
84.16		Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro, cilindri per dette macchine		
a		calandre e laminatoi:		
	5435	1) per tessuti	35	23
	5436	2) altri.	35	23
		Calandre per carta o cartone, con almeno 8 cilindri di cui alcuni di ghisa a superficie speculare ed altri di carta-lana o di cotone o di amianto fortemente compressi, comprese anche le specifiche apparecchiature ausiliarie o accessorie	—	12 (*)
b		parti e pezzi staccati:		
	5437	1) cilindri	35	23 (*)
		2) altri:		
	5438	α) di calandre per tessuti	30	20
	5439	β) di altre calandre e laminatoi	35	20 (*)

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
84.17		Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:		
a		scaldabagni e scaldacqua, non elettrici:		
	5440	1) a riscaldamento istantaneo	30	20
	5441	2) a riscaldamento per accumulazione	30	20
	5442	3) parti e pezzi staccati	30	20
b		gruppi aerotermici, aerorefrigeranti e simili, comprendenti in una custodia comune un ventilatore a motore ed uno scambiatore di temperatura, senza dispositivi per modificare l'umidità:		
	5443	1) senza attrezzatura frigorifera	40	—
	5444	2) con attrezzatura frigorifera	40	—
c	5445	scambiatori di temperatura, loro parti e pezzi staccati	40	—
d		macchine a pressione di vapore per il caffè e simili, per uso di bari a funzionamento elettrotermico:		
	5446	1) macchine	30	20
	5447	2) parti e pezzi staccati	60	35
e		asciugatrici ed essiccatrici per le operazioni preparatorie alla macinazione dei cereali e dei legumi secchi:		
	5448	1) asciugatrici ed essiccatrici	40	15 (*)
	5449	2) parti e pezzi staccati	40	15 (*)
f	5450	pastorizzatori e refrigeratori per latte; loro parti e pezzi staccati	Dazio degli apparecchi e dispositivi di questa voce, altri	—
		torrefattori; apparecchi e dispositivi di evaporazione a vuoto, a strati sottili, apparecchi e dispositivi di essiccazione per atomizzazione	—	20
g	5451	caldaie e simili per preparare o fondere asfalti, bitumi, catrami e miscele relative; loro parti e pezzi staccati	35	23
h	5452	altri; loro parti e pezzi staccati	30	20
84.18		Macchine e apparecchi centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:		
a		macchine e apparecchi centrifughi:		
	5453	1) scrematrici per il trattamento del latte; loro parti e pezzi staccati	40	—

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
84.18 (*segue*)		Macchine e apparecchi centrifughi; apparecchi per filtrare, ecc.:		
a		macchine e apparecchi centrifughi:		
	5454	2) separatori centrifughi di prodotti minerali, per l'industria mineraria, vetraria, ceramica e metallurgica, di peso superiore a kg. 250; loro parti e pezzi staccati. .	35	20
		Il trattamento della voce n. 84.18 -a- 2) è riservato ai separatori centrifughi aventi le condizioni volute e di cui sia accertata la destinazione alle industrie specificate.		
		3) altri:		
	5455	α) macchine e apparecchi	35	—
	5456	β) parti e pezzi staccati	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine ecc., della voce numero 84 65, secondo la specie	—
b		apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:		
	5457	1) depuratori per gassogeni	35	20
	5358	2) depuratori e apparecchi per il trattamento ulteriore dell'acqua delle caldaie, disaereatori delle acque di alimentazione delle caldaie, e simili	40	20
		3) depuratori di olio, filtri d'olio e di carburante; loro parti e pezzi staccati:		
	5459	α) per motori a pistone, a combustione interna, di velocipedi, motocicli e autoveicoli	30	—
	5460	β) per altri motori, per pompe o compressori	35	23 (*)
	5461	4) filtri-presse.........................	35	23
	5462	5) filtri elettromagnetici; depuratori d'acqua elettromagnetici	30	15 (*)
		6) altri:		
		α) filtri per aria e per gas:		
	5463	I) elettrostatici	35	15 (*)
		II) di altra specie, del peso:		
		aa) di più di kg. 5:		
	5464	*A*) ad organi filtranti di metallo	40	25
	5465	*B*) ad organi filtranti di altre materie	35	23
	5466	*bb*) di kg. 5 o meno	40	25
	5467	β) non nominati	35	23
c		parti e pezzi staccati di apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas (esclusi quelli della sottovoce *b*-3):		
	5468	1) di filtri elettromagnetici, di depuratori d'acqua elettromagnetici, di filtri per aria e per gas elettrostatici.	35	15 (*)
	5469	2) di filtri per aria o per gas di altra specie	40	25
	5470	3) altri..	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine, ecc., della voce numero 84 65, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 84 ; **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
84 19		Macchine e apparecchi per pulire e asciugare le bottiglie ed altri recipienti, per riempire, chiudere, etichettare ed incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri recipienti; per impacchettare e imballare le merci; apparecchi per gassificare le bevande; apparecchi per lavare il vasellame:		
a	5471	macchine e apparecchi per pulire (lavare, risciacquare, spazzolare, ecc.) e asciugare le bottiglie ed altri recipienti; *loro parti e pezzi staccati*	40	—
b		macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, etichettare ed incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri recipienti:		
		1) per liquidi:		
	5472	α) per gassificare le bevande	35	—
	5473	β) altri	35	—
	5474	2) di altra specie	35	23
	5475	3) parti e pezzi staccati	35	23
c	5476	macchine ed apparecchi per impacchettare e imballare le merci, loro parti e pezzi staccati	35	23
d		apparecchi per lavare il vasellame:		
	5477	1) elettromeccanici, dei tipi comunemente utilizzati per uso domestico, anche con dispositivo di riscaldamento; loro parti e pezzi staccati	60	35
	5478	2) altri; loro parti e pezzi staccati	40	—
84.20		Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 centigrammi o meno; pesi per qualsiasi bilancia:		
a		apparecchi e strumenti per pesare:		
	5479	1) automatici e semiautomatici	30	20
		2) altri:		
	5480	α) ad installazione fissa	35	23
	5481	β) bilance a sospensione inferiore o a pendolo	35	23
	5482	γ) stadere a bilico portatili	35	23
	5483	δ) di altra specie	35	23
	5484	3) parti e pezzi staccati	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine, ecc., della voce n. 84.65, secondo la specie	—

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
84 20 (*segue*)		Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule, ecc.:		
b		pesi per bilance:		
	5485	1) di metalli preziosi o di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi oppure argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron. o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori di metalli preziosi o placcati o ricoperti di metalli preziosi, della voce n. 71 14, secondo la specie	—
		2) altri:		
	5486	α) per bilance di precisione	35	23
	5487	β) per altre bilance	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti, secondo la specie	—
84 21		Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente, estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e sapparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:		
a	5488	apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente, loro parti e pezzi staccati	25	18
b		estintori; loro parti e pezzi staccati:		
		1) estintori:		
	5489	α) carichi	20	15
	5490	β) altri	35	23
	5491	2) parti e pezzi staccati	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine ecc., della voce n 84 65, secondo la specie	—
c		pistole a spruzzo ed apparecchi simili; loro parti e pezzi staccati:		
	5492	1) pistole a spruzzo ed apparecchi simili	35	23
	5493	2) parti e pezzi staccati	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine, ecc. della voce n. 84 65, secondo la specie	20 (*)
d		macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto; loro parti e pezzi staccati:		
		1) macchine e apparecchi:		
	5494	α) per decapare metalli, vetri, pietre ed altre materie dure, con sabbia o graniglia	35	20 (*)
	5495	β) altri	35	20 (*)
	5496	2) parti e pezzi staccati	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine, ecc., della voce n 84 65, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 84 : **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero e lettera		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
84.22		Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, « skips », verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23:		
a		taglie e paranchi:		
	5497	1) elettrici	45	28
	5498	2) altri	35	23
b		binde e martinetti:		
	5499	1) meccanici	30	20
	5500	2) idraulici	30	20
	5501	3) altri (pneumatici, elettrici, ecc.)	35	23
c		argani e verricelli:		
	5502	1) a mano	30	20
	5503	2) elettrici	35	23
	5504	3) altri	30	20
d		gru:		
	5505	1) portali per gru	35	23
	5506	2) altre	35	23
e		ascensori, montacarichi e discensori:		
	5507	1) idraulici	25	18
		2) a funzionamento elettrico, del peso:		
	5508	α) superiore a kg. 2000	30	20
	5509	β) di kg. 2000 o meno	35	23
	5510	3) altri	30	20
f	5511	comandi meccanici per paratie idrauliche	35	23
g	5512	ponti scorrevoli, trasbordatori di vagoni, infornatrici, sfornatrici, estrattori di lingottiere, monorotaie e birotaie per trasporti interni	35	23
h	5513	trasportatori meccanici ad azione continua, esclusi quelli azionati mediante cavi	35	20 (*)
i	5514	scale meccaniche	35	23
l	5515	benne caricatrici, griffe articolate, e simili	35	23
m	5516	di altra specie	35	23
n		parti e pezzi staccati:		
	5517	1) cabine per il trasporto di persone per ascensori e teleferiche	35	23

Segue CAPITOLO 84 : **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
84.22 (segue)		Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, ecc.:		
n		parti e pezzi staccati:		
		2) altri:		
	5518	α) di ascensori, montacarichi e discensori	35	23
	5519	β) di argani e verricelli	35	23
	5520	γ) di altre macchine ed apparecchi	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine, ecc., della voce n. 84.65, secondo la specie	—
84.23		Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, ecc.); battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03:		
a	5521	per trivellazioni e sondaggio	35	—
b	5522 (n.)	rulli compressori (esclusi quelli delle voci n.ri 84.09 e 84.24)	30	17
c	5523 (n.)	spazzaneve	30	17
d	5524	altri	35	30 (*)
		Pale meccaniche, montate su ruote o su cingoli, azionate da uno o più motori ad aria compressa di potenza non superiore a 30 CV ciascuno	—	15 (*)
e	5525	parti e pezzi staccati	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine ecc., della voce n. 84.65, secondo la specie	—
84.24		Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi:		
a	*	seminatrici meccaniche, spandiconcime; loro parti e pezzi staccati	35	20
b	5528	altri; loro parti e pezzi staccati	35	20
84.25		Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura de prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; tarare e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29:		
a	5529 (n.)	falciatrici, anche con apparecchio per mietere	40	20
b	5530 (n.)	mietitrici, mietilegatrici	40	20

STATISTICA :

* 5526 — Seminatrici meccaniche e spandiconcime.
(n.)
5527 — Parti e pezzi staccati di seminatrici meccaniche e di spandiconcime.

Segue CAPITOLO 84 : **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
84.25 (*segue*)		Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta, ecc.:		
c	5531 (n.)	mietitrebbiatrici, mietitrebbiolegatrici	15	10
d	5532 (n.)	macchine da fienagione e simili	40	20
e	5533 (n.)	trebbiatrici	35	20
f	5534 (n.)	sgranatrici	35	20
g	5535 (n.)	presse da paglia e da foraggio	35	20
h		selezionatrici e cernitrici:		
	5536	1) per cereali	20	15
	5537	2) per uova, frutta, tuberi ed altri prodotti agricoli ...	20	15
i	5538	non nominati	35	20
l		parti e pezzi staccati:		
	5539	1) di falciatrici, di mietitrici, di mietilegatrici, di mietitrebbiatrici, di mietitrebbiolegatrici, di macchine da fienagione e simili	40	20
	5540	2) di trebbiatrici, di sgranatrici, di presse da paglia e da foraggio	35	20
	5541	3) di macchine selezionatrici e cernitrici, per cereali, per uova, frutta, tuberi ed altri prodotti agricoli ..	20	15
	5542	4) di altre macchine, apparecchi e congegni	35	20
84.26		Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte:		
a	5543	mungitrici meccaniche	25	15
b	5544	zangole meccaniche....	30	20
c	5545	altri	30	20
d		parti e pezzi staccati:		
	5546	1) cilindri, anche incisi o ricoperti di qualsiasi materia.	35	23 (*)
		2) altri:		
	5547	α) di mungitrici meccaniche	25	15
	5548	β) di zangole meccaniche	30	20
	5549	γ) di altre macchine o apparecchi	30	20
84.27		Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili:		
a	5550	torchi	35	25

Segue CAPITOLO 84 : **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
84.27 (*segue*)		Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, ecc.:		
b	5551	altri .	30	20
c		parti e pezzi staccati:		
	5552	1) cilindri, anche incisi o ricoperti di qualsiasi materia	35	23 (*)
	5553	2) altri.	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine, ecc., della voce num 84 65, secondo la specie	—
84.28		Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura:		
a	5554	per trinciare, frantumare e triturare prodotti agricoli .	35	—
b	5555	per l'avicoltura e l'apicoltura	20	15
c	5556	altri	35	20
d		parti e pezzi staccati:		
	5557	1) cilindri, anche incisi o ricoperti di qualsiasi materia.	35	23 (*)
		2) altri:		
	5558	α) di macchine e di apparecchi per trinciare, frantumare e triturare prodotti agricoli	35	—
	5559	β) di macchine e di apparecchi per l'avicoltura e l'apicoltura	20	15
	5560	γ) di altre macchine e apparecchi	35	20
84 29		Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie:		
a	5561	per le operazioni preparatorie alla macinazione	40	15 (*)
b	5562	altri	40	15 (*)
c		parti e pezzi staccati:		
	5563	1) cilindri, anche incisi o ricoperti di qualsiasi materia.	35	23 (*)
		2) altri:		
	5564	α) di macchine, apparecchi e congegni per le operazioni preparatorie alla macinazione	40	15 (*)
	5565	β) di altre macchine, apparecchi e congegni	40	15 (*)

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
84.30		Macchine ed apparecchi, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari:		
a	5566	per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione di paste alimentari	35	—
b	5567	altri	35	23
c		parti e pezzi staccati:		
	5568	1) cilindri, anche incisi o ricoperti di qualsiasi materia.	35	23 (*)
		2) altri:		
	5569	α) di macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione di paste alimentari	35	—
	5570	β) di altre macchine ed apparecchi	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine, ecc., della voce num. 84 65, secondo la specie	—
84.31		Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone:		
a	5571	per la fabbricazione della pasta di cellulosa	35	23
		addensatori ad alto rendimento e a circolazione forzata, con duplice coclea di alimentazione e cilindro metallico filtrante, aventi una resa effettiva non inferiore a tonnellate 20 di pasta nelle 24 ore	—	12 (*)
		sfibratori per legno di potenza effettiva superiore a Kw. 2000 e con resa effettiva non inferiore a tonnellate 20 di pasta nelle 24 ore .	—	12 (*)
b	5572	per la fabbricazione della carta e del cartone...........	35	—
		macchine continue per carta, ad una o più tavole di fabbricazione di larghezza superiore a m. 4, comprendenti soltanto gli elementi compresi tra la cassa di alimentazione della pasta e la avvolgitrice di macchina	—	15 (*)
c	5573	per la rifinitura della carta e del cartone..............	35	23
d		parti e pezzi staccati:		
	5574	1) cilindri, anche incisi o ricoperti di qualsiasi materia.	35	23 (*)
		2) altri:		
	5575	α) di macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa......................	35	23
	5576	β) di macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta e del cartone.........................	35	—
	5577	γ) di macchine ed apparecchi per la rifinitura della carta e del cartone	35	23

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
84.32		Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli:		
a	5578	macchine ed apparecchi	25	18
b	5579	parti e pezzi staccati	25	18
84.33		Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie:		
a	5580	macchine ed apparecchi	35	23
		taglierine rotative a taglio trasversale e longitudinale per il taglio in fogli della carta o del cartone dalla bobina e impilamento dei fogli, anche con porta bobina separato	—	12 (*)
		macchine automatiche con larghezza di luce superiore a m. 3 50, per tagliare e ribobinare carta o cartone, anche con porta bobina separato	—	12 (*)
b	5581	parti e pezzi staccati	35	23
84.34		Macchine per fondere e comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.):		
a	5582	macchine per fondere e comporre i caratteri	20	—
b	5583	macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché per stereotipia e simili	35	23
c	5584	caratteri per la stampa ed altri tipi mobili	30	20
d	5585 T	pietre litografiche	8	—
e		non nominati:		
	5586	1) cilindri	35	23 (*
	5587	2) altri	30	20
f		parti e pezzi staccati:		
	5588	1) di macchine per fondere e comporre i caratteri	20	—
	5589	2) di altre macchine ed apparecchi	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine, ecc., della voce num. 84 65, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
84.35		Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa:		
a	5590 (n.)	tipografiche a pressione di piano	35	25 (*)
b	5591 (n.)	tipografiche piano-cilindriche in bianco ad un colore . . .	35	25 (*)
c	5592 (n.)	rotative per la stampa dei giornali	20	—
d		rotative litografiche:		
	5593 (n.)	1) ad un colore	35	—
	5594 (n.)	2) altre	25	—
e	5595	mettifogli ed altri dispositivi per la sistemazione dei fogli	35	23
f	5596 (n.)	non nominati	25	—
		macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali o di altre pubblicazioni periodiche	—	12 (*)
g		parti e pezzi staccati:		
	5597	1) cilindri	35	23 (*)
		2) altri:		
	5598	α) di mettifogli ed altri dispositivi per la sistemazione dei fogli.	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine, ecc., della voce numero 84 65 secondo la specie	—
	5599	β) di altre macchine ed apparecchi .	25	—
84.36		Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, torcitura e ritorcitura; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare:		
a		per la preparazione alla cardatura:		
		1) con vasche od organi simili:		
	5600	α) di acciaio inossidabile	30	20 (*)
	5601	β) di metalli non ferrosi . . .	25	18 (*)
	5602	γ) di altre materie	30	20 (*)
		2) altri, del peso:		
	5603	α) di più di q.li 20	30	20 (*)
	5604	β) fino a q.li 20.	30	20 (*)
b		carde:		
	5605	1) per fibre disintegrate di lino, canapa e juta	25	18 (*)
	5606	2) altre	30	20 (*)

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
84.36 (*segue*)		Macchine ed apparecchi per la filatura, ecc.		
c		per la preparazione alla filatura propriamente detta:		
	5607	1) per lino e canapa	20	—
	5608	2) altri	25	—
d		per la filatura, torcitura, ritorcitura:		
	5609 (n.)	1) con filiere, per fibre artificiali o sintetiche	25	—
	56 0 (n.)	2) altri, continui	25	18 (*)
	5611 (n.)	3) altri, intermittenti	25	18 (*)
e	5612 (n.)	per bobinare e per aspare	30	20
84.37		Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria o per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.):		
a		telai per tessitura:		
	5613 (n.)	1) per nastri	30	20 (*)
		2) altri:		
	5614 (n.)	α) automatici	30	20 (*)
		β) non automatici:		
	5615 (n.)	I) ad una navetta	30	20 (*)
	5616 (n.)	II) altri	30	20 (*)
b		telai per maglieria:		
		1) rettilinei:		
	5617 (n.)	α) tipo « Cotton » e simili, funzionanti con aghi a becco	30	20 (*)
	5618 (n.)	β) funzionanti con aghi a becco, diversi dal tipo « Cotton », per maglie a catena; telai milanesi, telai Rachel ed altri telai a maglia indemagliabile	25	18 (*)
		γ) ad aghi articolati:		
	5619 (n.)	I) a mano	30	20 (*)
	5620 (n.)	II) a motore	30	20 (*)
		2) circolari:		
	5621 (n.)	α) funzionanti con aghi a becco	30	20 (*)
		β) funzionanti con aghi di altro tipo:		
	5622 (n.)	I) con cilindro avente un diametro inferiore a cm. 20	30	20 (*)
	5623 (n.)	II) con cilindro avente un diametro superiore a cm. 20	30	20 (*)
	5624 (n.)	3) macchine ed apparecchi per rimagliare	30	—

Segue CAPITOLO 84 : **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
84.37 (*segue*)		Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, ecc.:		
c		telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamani e *reti*:		
	5625 (n.)	1) trecciatrici	30	20
	5626 (n.)	2) altri (comprese le macchine per vergolinare).	25	—
d		macchine ed apparecchi per la preparazione alla tessitura, alla maglieria, ecc.:		
	5627 (n.)	1) imbozzimatrici	30	20
	5628 (n.)	2) altri	30	20
84.38		Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (Ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); parti staccate e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci n. 84.36 e n. 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.):		
a		macchine ed apparecchi ausiliari:		
	5629 (n.)	1) meccanismi Jacquard, Ratiere, Vincenzi, Verdol ed altri meccanismi d'armatura	30	20
	5630 (n.)	2) altri.	25	18
b		parti staccate e accessori:		
		1) di macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili:		
	5631	α) guarniture per carde	25	—
	5632	β) pettini e barrette per sfilacciatrici, carde, pettinatrici e simili	25	18 (*)
	5633	γ) altri	25	18 (*)
		2) di macchine per la filatura, comprese quelle per materie tessili sintetiche ed artificiali, per la torcitura e la ritorcitura:		
	5634	α) filiere per la filatura delle fibre tessili artificiali o sintetiche.	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti, secondo la specie	—
	5635	β) fusi, compresi quelli ad alette	30	—
	5636	γ) anelli e cursori	35	—
	5637	δ) cilindri scanalati	30	—
	5638	ε) altri.	30	—
	5639	3) di macchine per bobinare, per aspare, per la preparazione alla tessitura, alla maglieria, ecc..	30	20

Segue CAPITOLO 84 : **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
84.38 (*segue*)		Macchine e apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37, ecc.		
b		parti staccate e accessori:		
		4) di telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, trecce, ricami, passamaneria e per reti:		
	5640	α) assicelle traforate per telai meccanici, di legno ..	**20**	**15**
	5641	β) navette	25	18 (*)
	5642	γ) lame, barrette, licci e maglioni	30	20 (*)
		δ) aghi, platine, articoli simili per telai e macchine per maglieria, passamaneria, e per meccanismi Jacquard e simili:		
	5643	I) montati su fondo metallico	30	20 (*)
		II) altri.		
		aa) aghi articolati del peso per 1000 pezzi:		
	5644	*A*) fino a gr. 500 .	30	20 (*)
	5645	*B*) più di 500 fino a 1000 grammi	30	20 (*)
	5646	*C*) più di gr. 1000	30	20 (*)
	5647	*D*) aghi a becco . ..	30	20 (*)
	5648	*E*) punzoni e passette, ed altri articoli in fili tondo e piatto	30	20 (*)
	5649	*F*) platine e simili, tranciate	30	20 (*)
		ε) altri:		
	5650	I) per telai da tessitura	30	20 (*)
	5651	II) non nominati ...	30	20 (*)
84.39		Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli:		
a		per la fabbricazione dei cappelli:		
	5652	1) per la preparazione del pelo o della lana per formare i feltri per cappelli (campane)	30	20
	5653	2) per la formazione e la rifinitura dei cappelli	30	20
b	5654	altri	30	20
c		forme:		
	5655	1) di legno	Dazio degli altri lavori di legno, della voce n. 44.28, secondo la specie	—
	5656	2) di metallo	30	20
d		parti e pezzi staccati:		
	5657	1) cilindri, anche incisi o ricoperti di qualsiasi materia	**35**	**23 (*)**
	5658	2) altri..................................	30	20

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
84.40		Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):		
a	5659	elettrici, per uso domestico, per lavare ed asciugare la biancheria	60	35
b		altri:		
		1) per lavare, pulire, imbianchire, tingere, apprettare:		
	5660	α) con vasche, cilindri od altri organi operanti di acciaio inossidabile o di altri metalli non ferrosi.	30	—
	5661	β) di altra specie	30	—
c	5662	per asciugare	30	20
d	5663	per tagliare e dentellare i tessuti	25	18
e	5664	per il rivestimento dei tessuti ed altri supporti e per la fabbricazione di copripavimenti	35	23
f		per la stampa:		
	5665	1) dei prodotti tessili	25	18
	5666	2) della carta da parati e della carta da imballaggio	25	—
	5667	3) dei copripavimenti (linoleum, ecc.)	35	23
g		altri:		
	5668	1) con vasche, cilindri ed altri organi operanti di acciaio inossidabile o di metalli non ferrosi.	30	20
	5669	2) di altra specie	30	20
h		parti e pezzi staccati:		
	5670	1) cilindri, anche incisi o ricoperti di qualsiasi materia.	35	23 (*)
		2) altri:		
	5671	α) di macchine ed apparecchi elettrici, per uso domestico, per lavare ed asciugare la biancheria	60	35
	5672	β) di altre macchine ed apparecchi per lavare, pulire, imbianchire, tingere, apprettare; di macchine ed apparecchi per asciugare, tagliare e dentellare i tessuti, per la stampa dei prodotti tessili	30	20
	5673	γ) di macchine ed apparecchi per la stampa della carta da parati e della carta da imballaggio	25	—
	5674	δ) di altre macchine ed apparecchi	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine, ecc., della voce n. 84.65, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 84 : **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
84 41		Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:		
a		macchine complete di sostegno o di mobile:		
	5675 (n.)	1) per usi familiari	30	20
	5676 (n.)	2) per usi industriali	30	—
b		macchine senza sostegno o mobile::		
	5677 (n.)	1) teste per usi familiari.	30	20
	5678 (n.)	2) teste per usi industriali	30	—
c		parti e pezzi staccati:		
	5679	1) di teste di macchine per cucire; apparecchi speciali applicabili sulle teste di macchine per cucire	35	20
	5680	2) sostegni e trasmissioni di ghisa o di altri metalli ferrosi ..	30	20
	5681	3) parti e pezzi staccati di sostegni e di trasmissioni, di qualsiasi materia ..	35	20
	5682	4) altri	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine ecc. della voce numero 84 65 secondo la specie	—
d	5683	mobili e loro parti	35	20
e	5684	aghi	35	20
84 42		Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41:		
a	5685	macchine ed apparecchi	35	23
b		parti e pezzi staccati:		
	5686	1) cilindri, anche incisi o ricoperti di qualsiasi materia	35	23 (*)
	5687	2) altri..	35	23
84.43		Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia:		
a	5688	convertitori, secchie di colata, macchine per colare (gettare)	35	20 (*)
b		lingottiere:		
	5689	1) di ghisa	30	20
	5690	2) altre	30	20
c	5691	parti e pezzi staccati	35	20 (*)

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
84.44		Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi:		
a		laminatoi e treni di laminazione:		
	5692	1) per tubi	35	20 (*)
		2) altri:		
	5693	α) a caldo	35	20 (*)
	5694	β) a freddo	35	20 (*)
b	5695	cilindri	35	23 (*)
c		parti e pezzi staccati:		
	5696	1) di laminatoi e di treni di laminazione per tubi	35	20 (*)
	5697	2) di altri laminatoi e treni di laminazione	35	20 (*)
84.45		Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci n.ri 84.49 e 84.50:		
a		torni:		
	5698 (n)	1) automatici	20	—
	5699 (n)	2) semiautomatici	25	—
	5700 (n)	3) altri	25 (*)	—
b	5701	piallatrici, stozzatrici, limatrici	25	—
c	5702	foratrici e maschiatrici	25	—
d	5703	alesatrici	25	—
e	5704	fresatrici e fresatrici-pialle	25	—
f	5705	macchine per tagliare ingranaggi	20	—
g	5706	rettificatrici, smerigliatrici, levigatrici, lucidatrici, affilatrici, lappatrici	25	—
h	5707	presse e magli; macchine per la lavorazione delle lamiere, de profilati, dei tubi, nastri e fili	25	18 (*)
i	5708	altri	25	18 (*)
84.46		Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49:		
a	5709	per la lavorazione delle pietre e dei prodotti ceramici	25	18 (*)
b	5710	per la lavorazione del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili	35	23
c	5711	per la lavorazione a freddo del vetro	25	18 (*)

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
84 47	5712	Macchine utensili – diverse da quelle della voce n. 84.49 – per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili	25	18 (*)
		Scortecciatrici a tamburi rotanti del diametro non inferiore a m. 2....	—	12 (*)
		Scortecciatrici automatiche in continuo, a coltelli o a ganci o a catene, che effettuano una lavorazione di tronchi non inferiore a 2 tonnellate-ora	—	12 (*)
84 48		Parti staccate e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84 45 al n. 84.47 incluso, compresi i porta-pezzi e porta-utensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; porta-utensili per l'utensileria a mano delle voci n.ri 82 04, 84.49 e 85.05.		
a		portapezzi e portautensili per macchine e utensileria a mano, comprese le filiere a scatto automatico:		
	5713	1) mandrini universali	25	18
	5714	2) altri	35	23
		Pinze di trascinamento autocentranti	—	23
		Mandrini per rettifiche interne, con motore	—	23
b		dispositivi speciali da applicare su macchine utensili:		
	5715	1) dispositivi divisori	25	18
	5716	2) altri...	25	18
c	5717	non nominati	30	20
84 49		Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano:		
a	5718	pneumatici	35	20 (*)
		martelli pneumatici perforatori...	—	14 (*)
b	5719	altri	35	23
c		parti e pezzi staccati:		
	5720	1) di utensili e macchine utensili, pneumatici	40	20 (*)
		parti e pezzi staccati di martelli pneumatici perforatori	—	14 (*)
	5721	2) di altri utensili e macchine utensili	**Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine, ecc., della voce num. 84 65, secondo la specie**	—

Segue CAPITOLO 84: Caldaie, macchine, ecc.

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
84.50		Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale:		
a	5722	macchine ed apparecchi	25	18
b	5723	parti e pezzi staccati	25	18
84.51		Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari:		
a		macchine da scrivere:		
	5724 (n.)	1) per criptografare, per scrivere musica, per scrivere per ciechi, per stenografare, per scrivere a caratteri intercambiabili	45	—
	*	2) altre	45	—
b	5728	macchine per autenticare gli assegni bancari	25	18
84.52		Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette « contabili », registratori di cassa, macchine affrancatrici macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione.		
a		macchine calcolatri:		
		1) addizionatrici e sottrattrici, pesanti ciascuna:		
	5729 (n.)	α) kg. 25 o meno	45	—
	5730 (n.)	β) più di kg. 25	30	—
		2) altre:		
		α) non scriventi, pesanti ciascuna:		
	5731 (n.)	I) kg. 20 o meno	45	—
	5732 (n.)	II) più di kg. 20	30	—
		β) scriventi, pesanti ciascuna:		
	5733 (n.)	I) kg. 25 o meno	45	—
	5734 (n.)	II) più di kg. 25	30	—
b		macchine da scrivere dette « contabili », pesanti ciascuna:		
	5735 (n.)	1) kg. 25 o meno	45	—
	5736 (n.)	2) più di kg. 25	30	—
c	5737 (n.)	registratori di cassa	30	—
d	5738	macchine affrancatrici automatiche	30	—
e	5739 (n.)	macchine per la compilazione dei biglietti e simili	30	22
f	5740 (n.)	non nominati	30	20

STATISTICA:

* 5725 (n.) — pesanti fino a 10 kg
* 5726 (n.) — pesanti più di 10 kg. con battuta elettrica
* 5727 (n.) — pesanti più di 10 kg., altre

Segue CAPITOLO 84 : **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
84.53	5741 (n.)	Macchine per statistica e simili, a schede perforate (perforatrici verificatrici, selezionatrici, tabulatrici, moltiplicatrici, ecc.	25	—
84.54		Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice (stencils), macchine per stampare gli indirizzi) macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.):		
a	5742	duplicatori rotativi e poligrafi meccanici	40	—
b	5843	per stampare indirizzi e diciture fisse, a schede metalliche a punzonatrici	35	23
c	5744	per la compilazione di biglietti, e simili (esclusi quelli della voce n. 84.52)	30	22
d	5745	registratori di cassa (esclusi quelli della voce n. 84.52)..	30	—
e	5746	per riproduzioni ciano ed eliografiche e simili	20	15
f	5747	affrancatrici automatiche (escluse quelle della voce n. 84.52)	30	—
g	5748	altri	25	18
84.55		Parti staccate ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente e principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n 84.54 incluso:		
a	5749	cilindri, anche incisi o ricoperti di qualsiasi materia ...	35	23 (*)
b		altri:		
	5750	1) di macchine da scrivere, compresi i caratteri	55	—
	5751	2) di macchine per autenticare gli assegni bancari ...	25	18
		3) di macchine calcolatrici, di macchine da scrivere dette « contabili », di registratori di cassa, di macchine per la compilazione dei biglietti e simili; di macchine per statistica e simili, a schede perforate:		
		α) caratteri:		
	5752	I) di stanghe o barre cifrate per macchine calcolatrici	15	—
	5753	II) di altra specie	45	—
		β) non nominati:		
	5754	I) di macchine calcolatrici	45	—
	5755	II) di macchine da scrivere dette « contabili »	45	—
	5756	III) di registratori di cassa e di macchine per la compilazione dei biglietti e simili	35	—
		Parti:		
		non nominate:		
		di registratori di cassa, di macchine per la compilazione di biglietti, scontrini e simili	—	27

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
84.55 (*segue*)		Parti staccate ed accessori, ecc.:		
b		altri:		
	5757	4) di macchine della voce n. 84.52-*f*	35	23
	5758	5) di affrancatrici automatiche	30	—
		6) di macchine ed apparecchi per ufficio:		
	5759	α) di duplicatori rotativi e poligrafi meccanici	40	—
	5760	β) di macchine per stampare indirizzi e diciture fisse, a schede metalliche a punzonatrici	35	23
	5761	γ) di macchine per riproduzioni ciano ed eliografiche e simili	20	15
	5762	δ) di altre macchine ed apparecchi	25	18
84.56		Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:		
a	5763	per cernere, vagliare, frantumare, macinare, mescolare il cemento, la calce o il gesso	35	25
b		per materie minerali solide diverse dal cemento, dalla calce e dal gesso:		
		1) per cernere, vagliare, lavare:		
	5764	α) meccanici ed idraulici	35	20
	5765	β) altri	35	20
		2) per frantumare, macinare o polverizzare:		
	5766	α) a mascelle, a palle o a martelli	35	—
	5767	β) altri	35	—
	5768	3) per mescolare o impastare	35	20
c		per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta:		
	5769	1) per la preparazione del calcestruzzo	35	23
	5770	2) altri	35	20
d	5771	formatrici in sabbia per fonderia	35	20
e		parti e pezzi staccati:		
	5772	1) cilindri, anche incisi o ricoperti di qualsiasi materia	35	23 (*)
		2) altri:		
	5773	α) di macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, frantumare, macinare, mescolare il cemento, la calce o il gesso	35	25

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
84.56 (segue)		Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, ecc.:		
e		parti e pezzi staccati:		
		2) altri:		
		β) di macchine ed apparecchi per materie minerali solide diverse dal cemento, dalla calce e dal gesso:		
	5774	I) per cernere, vagliare, lavare	35	20
	5775	II) per frantumare, macinare o polverizzare	35	—
	5776	γ) per mescolare o impastare	35	20
	5777	δ) per la preparazione del calcestruzzo	35	23
	5778	ε) di altre macchine ed apparecchi	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine ecc., della voce numero 84.65, secondo la specie	—
84.57		Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili:		
a		macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro:		
	5779	1) per la fabbricazione del vetro in lastre (vetri da finestra, specchi, ecc.) e per la loro rifinitura	35	15
	5780	2) per la fabbricazione delle fibre di vetro............	25	15
	5781	3) per la fabbricazione di ampolle, per lampade ad incandescenza, di tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili	25	—
	5782	4) macchine utensili	25	18 (*)
b	5783	per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili	25	—
c	5784	altre	30	15
d		parti e pezzi staccati:		
	5785	1) cilindri (di ghisa, ferro, acciaio e di altri metalli comuni, anche incisi)	35	23 (*)
		2) altri:		
	5786	α) di macchine utensili per la lavorazione a caldo del vetro	Dazio delle parti staccate della voce n. 84.48 secondo la specie	—
	5787	β) di altre macchine ed apparecchi	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine ecc., della voce numero 84.65, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
84.58		Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende nè dalla destrezza nè dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.:		
a	5788	apparecchi	25	18
b	5789	parti e pezzi staccati	25	18
84.59		Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo		
a		presse:		
	5790	1) idrauliche	35	23 (*)
	5791	2) altre	35	23
b	5792	per fare spaghi o cordami di materie tessili	25	18
c	5793	ingrassatori ed oliatori automatici	35	23 (*)
d	5794	per montare le placche e le guarniture di carde (scardassi)	25	18
e	5795	gruppi umidificatori, disumidificatori e simili, comprendenti in una custodia comune un ventilatore a motore e dispositivi per modificare l'umidità	40	—
f	5796	per la preparazione degli asfalti, bitumi, catrami e miscele relative (esclusi quelli della voce n. 84 17)	35	23
g	5797	per mettere gli occhielli su carta o cartone	35	23
h	5798	per la fabbricazione del cemento, della calce e del gesso	35	25
i	5799	lucidatrici elettromeccaniche per scarpe, per uso domestico (escluse quelle della voce n. 85.06)	80	45
l	5800	altri	35	23
m		parti e pezzi staccati:		
	5801	1) cilindri, anche incisi o ricoperti di qualsiasi materia	35	23 (*)
		2) altri:		
	5802	α) di macchine, apparecchi e congegni meccanici per fare spaghi o cordami di materie tessili	30	—
	5803	β) di macchine, apparecchi e congegni meccanici per mettere gli occhielli su carta o cartone	35	23
	5804	γ) di macchine, apparecchi e congegni meccanici per la preparazione degli asfalti, bitumi, catrami e miscele relative	35	23
	5805	δ) di macchine, apparecchi e congegni meccanici per la fabbricazione del cemento, della calce e del gesso	35	25
	5806	ε) di lucidatrici elettromeccaniche per scarpe, per uso domestico	80	45
	5807	ξ) di altre macchine, apparecchi e congegni meccanici	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine ecc., della voce numero 84 65, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 84 · **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
84 60		Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali):		
a	5808	staffe	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti, secondo la specie.	—
b		forme e conchiglie		
	5809	1) per metalli, carburi metallici, vetro, gomma e materie plastiche	30	20
	5810	2) altre	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti secondo la specie	—
84 61		Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (comprese le valvole riduttrici e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili		
a	5811	di regolazione automatica	30	20
b		regolatori di pressione		
	5812	1) per macchine a vapore, turbine, motori, pompe e compressori .	35	23 (*)
	5813	2) altri .	35	—
c	5814	riduttori di pressione	35	—
d		non nominati·		
	5815	1) di ghisa, ferro e acciaio	35	23
	5816	2) di altre materie	35	23
e	5817	parti e pezzi staccati	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine, ecc., della voce n. 84.65, secondo la specie	—
84 62		Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma):		
a	5818	a sfere	40	—
b	5819	altri	40	—
c		parti e pezzi staccati ·		
	5820	1) greggi	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine, ecc., della voce n. 84.65, secondo la specie	—
		2) finiti:		
	5821	α) sfere rulli, rullini e aghi, calibrati	45	—
	5822	β) altri	45	—

NUMERO E LITTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
84.63		Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Holdham, ecc.):		
a		alberi:		
	5823	1) a gomito ad eccentrici, per macchine a vapore, turbine, motori, pompe e compressori	40	25 (*)
	5824	2) altri.	35	23 (*)
b	5825	sopporti e cuscinetti	35	23 (*)
c	5826	ingranaggi	35	23 (*)
d	5827	riduttori, moltiplicatori, variatori e cambi di velocità. .	35	23 (*)
e	5828	volani e pulegge.	35	23 (*)
f	5829	innesti, organi di accoppiamento	35	23 (*)
g		altri:		
	5830	1) barre scanalate	35	23 (*)
	5831	2) non nominati	35	23 (*)
h	5832	parti e pezzi staccati	35	23 (*)
84.64	5833	Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili.	30	20 (*)
84.65		Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche:		
a	5834	cilindri, anche incisi o ricoperti di materie tessili, carta, cuoio, gomma e simili	35	23 (*)
b	5835	organi di propulsione per navi	30	20
c		di altra specie:		
	5836	1) greggi o sbavati, semplicemente gettati, anche sotto pressione, fucinati, stampati.	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti, secondo la specie oppure delle parti e pezzi staccati di macchine ecc. di questa voce di altra specie altri, se più favorevole per l'importatore	—
	5837	2) altri.	40	25

CAPITOLO 85

MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI; MATERIALI DESTINATI AD USI ELETTROTECNICI

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le coperte, cuscini, scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, calzature, scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;*

b) *i lavori di vetro della voce n.* 70.11;

c) *i mobili riscaldati elettricamente* (*Capitolo* 94).

2. – *Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n.* 85.01 *sia nelle voci n.ri* 85.08, 85.09, 85.21, *sono da classificare in queste tre ultime voci.*

Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce n. 85.01.

3. – *La voce n.* 85.06 *comprende, purchè trattisi di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati in usi domestici:*

a) *gli aspirapolvere, le lucidatrici per pavimenti, i trituratori e mescolatori di alimenti, gli spremifrutta ed i ventilatori per appartamenti di qualsiasi peso;*

b) *gli altri apparecchi aventi un peso massimo di kg.* 20, *ad esclusione delle macchine per lavare il vasellame* (*n.* 84.19), *delle macchine per lavare la biancheria, ecc.* (*n.ri* 84.18 *o* 84.40, *secondo che trattisi di macchine centrifughe o non*) *delle macchine per stirare* (*n.ri* 84.16 *o* 84.40, *secondo che trattisi di calandre o non*), *delle macchine da cucire* (*n.* 84.41) *e degli apparecchi elettrotermici della voce n.* 85.12.

* * *

A) *L'olio in cui sono immersi i trasformatori della voce n.* 85.01 *segue il trattamento di questi.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
85.01		Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:		
a		macchine generatrici, motori e convertitori rotanti:		
	5838 (n.)	1) motori per apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono	60	25
		2) altri, pesanti:		
	5839 (n.)	α) fino a 5 chilogrammi	50	15 (*)
	5840 (n.)	β) più di 5 fino a kg. 50	45	15 (*)
	5841 (n.)	γ) più di 50 fino a kg. 1000	45	15 (*)
	5842 (n.)	δ) più di kg. 1000	40	15 (*)
		ε) parti e pezzi staccati:		
	5843	I) induttori ed indotti, anche muniti di collettore	50	15 (*)
	5844	II) altri	50	15 (*)
b		trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:		
	5845 (n.)	1) per apparecchi elettromedicali	50	30
		2) altri, pesanti:		
	5846 (n.)	α) fino a kg. 10	50	30
	5847 (n.)	β) più di 10 fino a kg. 1000	45	28
	5848	γ) più di kg. 1000	45	28
	5849	3) parti e pezzi staccati	50	30

Segue CAPITOLO 85: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
85.01 (*segue*)		Macchine generatrici, motori e convertitori, ecc.:		
c		convertitori statici (raddrizzatori ecc.):		
		1) ad arco o a vapori metallici:		
	5850 (n.)	α) con recipienti metallici	45	—
	5851 (n.)	β) con recipienti di vetro	45	—
	5852 (n.)	2) altri	45	28
	5853	3) parti e pezzi staccati	45	28
85.02		Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione, accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:		
a	5854	calamite permanenti, magnetizzate o non	35	23
b	5855	altri	30	15 (*)
c		parti e pezzi staccati:		
	5856	1) di calamite permanenti	35	23
	5857	2) altri	35	15 (*)
85.03		Pile elettriche:		
a	5858	a liquido; loro parti e pezzi staccati	25	18
b	5859	altre; loro parti e pezzi staccati	45	28
85.04		Accumulatori elettrici:		
a	5860	a piombo	60	25
b	5861	altri	40	25
c		parti e pezzi staccati:		
	5862	1) recipienti, separatori, coperchi	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti secondo la specie	—
		– separatore di legno, anche in sbozzi, per accumulatori	—	12 (*)
		Accumulatori elettrici:		
		parti e pezzi staccati:		
		2) altri:		
	5863	α) di piombo	60	25
	5864	β) di altri metalli	40	25

Segue CAPITOLO 85: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
85.05		Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano:		
a	5865	utensili e macchine utensili	40	20 (*)
b	5866	parti e pezzi staccati	40	20 (*)
85.06		Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico		
a	5867	aspiratori di polvere e lucidatrici per pavimenti; loro parti e pezzi staccati	80	45
b		ventilatori; loro parti e pezzi staccati:		
	5868	1) fino a watt 600	60	35
	5869	2) superiori a watt 600	Dazio dei ventilatori e simili o delle relati e parti e pezzi staccati della voce n. 84.11, secondo la specie	—
c		trituratori e mescolatori di alimenti spremifrutta:		
	5870	1) del peso fino a kg. 15	60	35
	5871	2) del peso superiore a kg. 15	35	23
	5872	3) parti e pezzi staccati	60	35
d		altri:		
	5873	1) lucidatrici per scarpe (escluse quelle della voce numero 84.59)	80	45
		2) non nominati:		
	5874	α) del peso fino a kg. 15	60	35
	5875	β) del peso superiore a kg. 15 fino a kg. 20	Dazio delle macchine apparecchi e congegni meccanici, del Cap. 84, secondo la specie	—
		3) parti e pezzi staccati:		
	5876	α) di lucidatrici per scarpe	80	45
	5877	β) di altri apparecchi non nominati	60	35
85.07		Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato:		
a	5878	rasoi	60	16 (*)
b	5879	tosatrici	60	—
c	5880	parti e pezzi staccati (esclusi i pettini, i contropettini e le teste delle voci nn. 82.11 e 82.13)	60	35

Segue CAPITOLO 85: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
85.08		Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:		
a		apparecchi e dispositivi di accensione:		
	5881	1) magneti e dinamo-magneti	45	28
	5882	2) candele di accensione e di riscaldamento	60	40 (*) col dazio minimo di L. 70 (*) per pezzo
	5883	3) altri	75	43
		4) parti e pezzi staccati:		
		α) di candele di accensione e di riscaldamento:		
	5884	I) metallici	60	45 (*)
	5885	II) isolanti	55	45 (*)
		β) di altri apparecchi e dispositivi:		
	5886	I) ruttori........	75	43
	5887	II) non nominati	75	43
b		apparecchi e dispositivi di avviamento, loro parti e pezzi staccati:		
	5888	1) per autoveicoli	75	15 (*)
	5889	2) altri..	75	15 (*)
c		generatrici (dinamo); loro parti e pezzi staccati:		
	5890	1) per motocicli e autoveicoli	75	15 (*)
	5891	2) altri.....	75	15 (*)
d		congiuntori-disgiuntori:		
	5892	1) del peso fino a kg. 1; loro parti e pezzi staccati..	40	15 (*)
	5893	2) del peso di più di 1 fino a kg. 10; loro parti e pezzi staccati	35	15 (*)
	5894	3) del peso di più di kg. 10, loro parti e pezzi staccati.	35	15 (*)
85.09		Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli:		
a		apparecchi di illuminazione:		
	5895	1) dinamo per velocipedi o motocicli (diverse da quelle della voce n. 85.08); loro parti e pezzi staccati	75	15 (*)
		2) altri; loro parti e pezzi staccati:		
	5896	α) per velocipedi, compresi gli apparecchi completi muniti delle rispettive dinamo	60	15 (*)
	5897	β) per motocicli ed autoveicoli	60	15 (*)

Segue CAPITOLO 85: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
85 09 (*segue*)		Apparecchi elettrici di illuminazione, ecc.:		
b		apparecchi di segnalazione; loro parti e pezzi staccati:		
	5898	1) acustici	60	15 (*)
	5899	2) altri	60	15 (*)
c	5900	tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti; loro parti e pezzi staccati	60	15 (*)
85.10		Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09:		
a	5901	lampade di sicurezza per minatori, comprese quelle metanoscopiche o grisumetriche a sistema combinato a fiamma ed a elettricità; loro parti e pezzi staccati	35	23
b		di altra specie; loro parti e pezzi staccati:		
	5902	1) elettromagnetiche	35	23
	5903	2) altre	35	23
85.11		Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare:		
a		forni:		
	5904 (n.)	1) a resistenza	35	20
	5905 n.	2) ad arco o ad elettrodi ad immersione	35	20
	5906 (n.)	3) altri	35	20
	5907	4) parti e pezzi staccati	40	20
b		macchine ed apparecchi per saldare, brasare o tagliare:		
	5908	1) basati sul principio del trasformatore; loro parti e pezzi staccati	Dazio dei trasformatori statici o delle relative parti e pezzi staccati della voce n. 85.01, secondo la specie	—
		2) altri:		
	5909	α) rotativi (motore dinamo); loro parti e pezzi staccati	Dazio delle macchine generatrici o delle relative parti e pezzi staccati della voce n. 85.01, secondo la specie	23
	5910	β) di altra specie; loro parti e pezzi staccati	35	23

Segue Capitolo 85 : **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
85 12		Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici, apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24		
a		scaldacqua e scaldabagni:		
	5911	1) a serbatoio	60	35
	5912	2) altri........	50	30
b	5913	scaldatori ad immersione	50	30
c	5914	apparecchi per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili	60	35
d	5915	apparecchi per parrucchiere	50	30
e	5916	ferri da stiro	60	35
f		apparecchi per usi domestici		
	5917	1) fornelli, cucine, scaldavivande, forni	60	35
	5918	2) tostapane automatici	50	30
	5919	3) altri.	50	30
g		parti e pezzi staccati:		
		1) elementi di riscaldamento e resistenze scaldanti:		
	5920	α) fatti con tubi corazzati	60	35
	5921	β) di altra specie	40	25
	5922	2) altri.	60	35
85 13		Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:		
a		per telefonia:		
	5923	1) apparecchi di abbonati.........................	25	18
	5924	2) commutatori a mano o automatici	25	18
		3) parti e pezzi staccati:		
	5925	α) di apparecchi di abbonati	30	—
	5926	β) di commutatori a mano o automatici	30	—
b		per la telegrafia:		
	5927	1) telescriventi ed altri apparecchi (Morse, Baudot, Hugues, ecc.)	30	—
	5928	2) dispositivi terminali a valvole termoionìche	20	15
	5929	3) commutatori a mano ed automatici	20	15

Segue CAPITOLO 85: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
85.13 (*segue*)		Apparecchi elettrici per la telefonia, ecc.:		
b		per la telegrafia:		
		4) parti e pezzi staccati:		
	5930	α) di telescriventi e di altri apparecchi	35	23
	5931	β) di dispositivi terminali a valvole termoioniche ..	25	18
	5932	γ) di commutatori a mano ed automatici	25	18
c		apparecchi di telecomunicazione a corrente portante, comprese le apparecchiature ad alta frequenza:		
	5933	1) apparecchi	30	20
	5934	2) parti e pezzi staccati	30	—
d		per la trasmissione, la ricezione e la riproduzione delle immagini (fac simile).		
	5935	1) apparecchi	25	18
	5936	2) parti e pezzi staccati	30	20
85.14		Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza:		
a	5937 (n.)	microfoni	50 col dazio minimo di L. 1.000 per pezzo	30 È sospesa l'applicazione del dazio minimo
b	5938	supporti di microfoni	Dazio delle parti e pezzi staccati di microfoni	—
c	5939 (n.)	amplificatori	60 col dazio minimo di L. 10.000 per pezzo	35 È sospesa l'applicazione del dazio minimo
d	5940 (n.)	altoparlanti	60 col dazio minimo di L. 600 per pezzo	35 È sospesa l'applicazione del dazio minimo
e		parti e pezzi staccati:		
	5941	1) di microfoni	80	30
	5942	2) di amplificatori.	70	35
	5943	3) di altoparlanti	40	35

Segue CAPITOLO 85: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
85.15		Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione, apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando:		
a		apparecchi di trasmissione per la radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione, televisione, compresi quelli ricetrasmittenti, pesanti:		
	5944 (n.)	1) fino a kg. 70	45	—
	5945 (n.)	2) più di 70 fino a kg. 300	30	—
	5946 (n.)	3) più di kg. 300	20	—
b	5947 (n.)	apparecchi radioriceventi, anche per televisione, compresi quelli combinati con un fonografo	60 col dazio minimo L. 1.000 per apparecchio	35 (*) È sospesa l'applicazione del dazio minimo
c	5948 (n.)	apparecchi per la presa delle immagini per la televisione	35	—
d		apparecchi di radiogoniometria, radioguida, radiotelecomando, radiorivelazione e radioscandaglio:		
		1) radiogoniometri, del peso:		
	5949 (n.)	α) fino a kg. 150	35	—
	5950 (n.)	β) più di kg. 150	20	—
		2) di radioguida e di radiotelecomando, del peso:		
	5951 (n.)	α) fino a kg. 70	45	—
	5952 (n.)	β) più di 70 fino a kg. 300	30	—
	5953 (n.)	γ) più di kg. 300	20	—
	5954 (n.)	3) di radiorivelazione e di radioscandaglio	20	—
e	5955	altri	30	—
f		parti e pezzi staccati:		
		1) custodie, anche in forma di mobili:		
	5956	α) di legno	Dazio degli altri mobili ecc., di legno, della voce n. 94.03, secondo la specie	—
	5957	β) altre	60	30
	5958	2) di altra specie	75	—
85.16		Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi:		
a	5959	apparecchi	25	18
b	5960	parti e pezzi staccati	40	25

Segue CAPITOLO 85: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
85.17		Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio), diversi da quelli delle voci nn. 85.09 e 85 16:		
a	5961	suonerie e segnali per appartamenti, uffici, alberghi e simili; quadri indicatori; loro parti e pezzi staccati..	**40**	25
b		altri:		
	5962	1) per veicoli diversi dai velocipedi, motocicli ed autoveicoli; loro parti e pezzi staccati	**60**	15 (*)
	5963	2) di altra specie; loro parti e pezzi staccati..........	**40**	25
85.18		Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili:		
a		fissi:		
		1) isolati con carta, del peso unitario:		
	5964	α) fino a gr. 100............................	**50**	30 (*)
	5965	β) di più di gr. 100	**25**	18 (*)
		2) isolati con mica, del peso unitario:		
	5966	α) fino a gr. 100	**50**	30 (*)
	5967	β) di più di gr. 100	**25**	18 (*)
	5968	3) isolati con materie ceramiche	**50**	30 (*)
	5969	4) elettrolitici (elettrochimici)	**60**	35 (*)
	5970	5) altri	**25**	18 (*)
b	5971	variabili o regolabili...............................	**50**	25
85.19		Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, prese di correnre, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; regolatori automatici di tensione a commutazione mediante resistenza, induttanza, a contatti vibranti o a motore; quadri di comando o di distribuzione:		
a		apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento:		
	5972	1) relè	**30**	15 (*)
	5973	2) apparecchi per la protezione	**35**	15 (*)
	5974	3) apparecchi per la diramazione od il collegamento..	**35**	15 (*)
		4) apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; loro parti e pezzi staccati:		
	5975	α) di porcellana...............................	**45**	15 (*)
	5976	β) di altro materiale isolante	**40**	15 (*)

Segue CAPITOLO 85: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
85 19 (*segue*)		Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, ecc.:		
a		apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, ecc.:		
		4) apparecchi per l'interruzione e il sezionamento, loro parti o pezzi staccati:		
		γ) altri:		
		I) non automatici, pesanti per pezzo:		
	5977	*aa*) fino a kg. 1	40	15 (*)
	5978	*bb*) più di 1 fino a kg. 10 . .	35	15 (*)
	5979	*cc*) più di kg. 10	35	15 (*)
		II) automatici, pesanti per pezzo.		
	5980	*aa*) fino a kg. 1	40	15 *)
	5981	*bb*) più di 1 fino a kg 10 .	35	15 (*)
	5982	*cc*) più di kg. 10	35	15 (*)
b		resistenze non scaldanti:		
		1) fisse, del peso unitario:		
	5983	α) fino a gr. 100; loro parti e pezzi staccati	50	30
	5984	β) di più di gr. 100; loro parti e pezzi staccati . ..	45	28
	5985	2) altre; loro parti e pezzi staccati	35	23
c	5986	potenziometri e reostati; loro parti e pezzi staccati . ..	35	23
d	5987	regolatori automatici di tensione; loro parti e pezzi staccati	35	23
e	5988	quadri di comando o di distribuzione	35	15 (*)
f	5989	parti e pezzi staccati di relè altri, di apparecchi per la protezione, di apparecchi per la diramazione od il collegamento, di quadri di comando o di distribuzione..	35	15 (*)
85 20		Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti od infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce lampo:		
a		ad incandescenza, a filamenti metallici o di carbone, pesanti:		
	5990 (n.)	1) gr. 5 o meno	25 col dazio minimo di L. 15 per pezzo	18 col dazio minimo di L. 7,50 per pezzo
	5991 (n.)	2) più di 5 fino a gr. 15	25 col dazio minimo di L. 30 per pezzo	18 col dazio minimo di L. 15 per pezzo
	5992 (n.)	3) più di gr. 15	25 col dazio minimo di L. 45 per pezzo	18 col dazio minimo di L. 22 50 per pezzo

Segue CAPITOLO 85: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
85.20 (*segue*)		Lampade e tubi elettrici ad incandescenza, ecc.:		
a		ad incandescenza, a filamenti metallici o di carbone, ecc.:		
		4) parti e pezzi staccati:		
	5993	α) zoccoli e attacchi	10	—
	5994	β) altri	10	—
b		ad arco:		
	5995 (n.)	1) lampade	25 col dazio minimo di L. 100 per pezzo	18 col dazio minimo di L. 50 per pezzo
	5996	2) parti e pezzi staccati	10	—
c		altri:		
	5997 (n.)	1) utilizzate in fotografia per la produzione della luce lampo	25	—
		2) per raggi ultravioletti o infrarossi:		
	5998 (n.)	α) a vapori di mercurio, per usi tecnici o medicali	25	18
	5999 (n.)	β) di altra specie	25	—
		3) non nominati:		
	6000 (n.)	α) fino a watt 50	25 col dazio minimo di L. 200 per pezzo	18 col dazio minimo di L. 100 per pezzo
	6001 (n.)	β) più di watt 50	25 col dazio minimo di L. 300 per pezzo	18 col dazio minimo di L. 150 per pezzo
		4) parti e pezzi staccati:		
		α) di lampade utilizzate in fotografia per la produzione della luce lampo, di lampade per raggi ultravioletti o infrarossi di altra specie:		
	6002	I) catodi, filamenti e parti metalliche, escluso lo zoccolo	15	—
	6003	II) altri	30	20
	6004	β) di altre lampade e tubi	10	—
85.21		Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; diodi, triodi, ecc., a cristallo (transistori, per esempio); cristalli piezo-elettrici montati:		
a		lampade, tubi e valvole:		
	6005 (n.)	1) a raggi catodici	25	—
	6006 (n.)	2) per trasmissioni, pesanti più di gr. 300	50	—

Segue CAPITOLO 85 : **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
85.21 (*segue*)		Lampade, tubi e valvole, elettronici ecc.:		
a		lampade, tubi e valvole:		
	6007 (n.)	3) per ricezione, per amplificazione, per raddrizzare le correnti nel vuoto, indicatori di accordo di qualsiasi tipo	40 col dazio minimo di L. 200 per pezzo	30 (*) col dazio minimo di L. 150 (*) per pezzo
		4) altri:		
	6008	α) analizzatori elettronici di immagini, tubi ad emissione secondaria, moltiplicatori elettronici, tubi elettrometri, fotocontatori, e simili	25	—
		β) di altra specie, pesanti:		
	6009 (n.)	I) fino a gr. 200	40 col dazio minimo di L. 200 per pezzo	30 (*) col dazio minimo di L. 125 (*) per pezzo
	6010 (n.)	II) più di gr. 200	50	—
b	6011	cellule fotoelettriche	25	—
c	6012	diodi, triodi, ecc., a cristallo	40 col dazio minimo di L. 200 per pezzo	30 (*) col dazio minimo di L. 150 (*) per pezzo
d	6013	cristalli piezo-elettrici montati	75	—
e		parti e pezzi staccati:		
	6014	1) catodi, filamenti e parti metalliche, escluso lo zoccolo	15	—
	6015	2) altri	30	20
85.22		Macchine ed apparecchi elettrici non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo:		
a	6016	tubi regolatori di tensione o d'intensità, e simili	25	—
b	6017	tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti, diversi da quelli della voce n. 85.09	60	15 (*)
c	6018	altri	35	15 (*)
d		parti e pezzi staccati:		
		1) di regolatori di tensione o d'intensità, e simili:		
	6019	α) catodi, filamenti e parti metalliche, escluso lo zoccolo	15	—
	6020	β) altri	30	20
	6021	2) di tergicristalli, disgelatori, dispositivi antiappannanti; diversi da quelli della voce n. 85.09........	60	15 (*)
	6022	3) di macchine ed apparecchi altri	35	15 (*)

Segue CAPITOLO 85: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA Statistica della	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
85.23		Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:		
a	6023	tagliati in pezzi e muniti di spine di connessione o di terminali	35	23 (*)
b		di altra specie:		
		1) con guaina o armatura, metalliche:		
	6024	α) isolati con materie plastiche artificiali	40	25 (*)
	6025	β) isolati con gomma	40	25 (*)
	6026	γ) isolati con pasta di cellulosa, con carta o con materie tessili diverse dalla seta e dai cascami di seta, dalle fibre tessili artificiali e sintetiche	40	25 (*)
	6027	δ) isolati con altre materie (magnesia, amianto, seta e cascami di seta, fibre tessili artificiali e sintetiche, ecc.) ..	40	25 (*)
		2) altri:		
	6028	α) isolati con sole vernici, lacca, sali od ossidi metallici (smaltati od ossidati anodicamente).............	45	28 (*)
	6029	β) isolati con gomma	45	28 (*)
	6030	γ) isolati con materie plastiche artificiali	45	28 (*)
	6031	δ) isolati con magnesia, amianto, seta, cascami di seta, fibre tessili artificiali e sintetiche, vetro	45	28 (*)
	6032	ε) isolati con pasta di cellulosa, con carta o con materie tessili diverse dalla seta e dai cascami di seta, dalle fibre tessili artificiali e sintetiche	45	28 (*)
	6033	ζ) isolati con altre materie	45	28 (*)
85.24		Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.:		
a	6034	elettrodi per forni elettrici ad anodi, per processi elettrolitici	15	—
b		altri:		
	6035	1) piastre o blocchi	15	13
	6036	2) spazzole per macchine dinamo-elettriche	20	15
	6037	3) non nominati	20	15
85.25		Isolatori di qualsiasi materia:		
a		di porcellana, terraglia, grès, terracotta:		
	6038	1) con parti metalliche	45	—
	6039	2) senza parti metalliche	50	—

Segue CAPITOLO 85 : **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
85 25 (segue)		Isolatori di qualsiasi materia:		
a		di porcellana, terraglia, grés, terracotta:		
		di terraglia, grès, terracotta		
		— con parti metalliche	—	35 (*)
		— senza parti metalliche	—	35 (*)
b	6040	di steatite, sillimanite, magnesia fusa e materie simili, anche con parti metalliche	55	—
c	6041	di vetro	55	35 (*)
d	6042	di materie plastiche artificiali	Dazio dei lavori delle materie plastiche artificiali, da cui sono costituiti, secondo la specie	—
e	6043	di altre materie	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti, secondo la specie	—
85.26		Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25:		
a	6044	di porcellana, terraglia. grés, terracotta	50	30
b	6045	di steatite, sillimanite, magnesia fusa e materie simili ..	55	33
c	6046	di vetro	50	30
d	6047	di materie plastiche artificiali	Dazio dei lavori delle materie plastiche artificiali, da cui sono costituiti secondo la la specie	—
e	6048	di altre materie	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti, secondo la specie	—
85.27		Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente:		
a		isolati con carta, cartapesta o cartone, anche imbevuti di sostanze bituminose:		
	6049	1) con rivestimento di ferro o di acciaio	50	30
	6050	2) con rivestimento di altri metalli	50	30
b	6051	altri	30	20
85.28	6052	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo..	35	15 (*)

SEZIONE XVII

MATERIALE DA TRASPORTO

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questa Sezione gli oggetti previsti dalle voci n.ri* 97.01, 97.03 *e* 97.08, *le slitte, le guidoslitte* (bobsleigs) *e simili* (*n.* 97.06).

2. – *Sono esclusi dalle voci di questa Sezione, relative alle parti, pezzi staccati e accessori, i prodotti seguenti anche se siano riconoscibili come destinati a materiale da trasporto*

a) *i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia* (*regime della materia costitutiva o voce n.* 84.64);

b) *le parti, pezzi e forniture di uso generale, ai sensi della Nota* 2 *della Sezione XV;*

c) *gli oggetti del Capitolo* 82 (*utensili*);

d) *gli oggetti della voce n.* 83.11,

e) *le macchine ed apparecchi compresi nelle voci dal n.* 84.01 *al n.* 84.59 *incluso, e le loro parti e pezzi staccati, i prodotti previsti dalle voci n.* 84.61, *n.* 84.62 *e gli organi di trasmissione della voce n.* 84.63, *purchè costituiscano parti intrinseche di motori.*

f) *le macchine ed apparecchi elettrici, le apparecchiature e gli accessori elettrici* (*Capitolo* 85);

g) *gli strumenti ed apparecchi del Capitolo* 90;

h) *gli oggetti di orologeria* (*Capitolo* 91);

ij) *le armi* (*Capitolo* 93);

k) *le spazzole costituenti elementi di veicoli della voce n.* 96.02.

3. – *Ai sensi dei Capitoli da* 86 *a* 88, *dalla dizione « parti, pezzi staccati e accessori », sono esclusi le parti, i pezzi, e gli accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa Sezione.*

Se una parte, un pezzo staccato o un accessorio è suscettibile di rispondere ai termini di due o più voci della Sezione, deve essere classificato sotto la voce che è attinente al suo uso principale.

4. – *Gli aerei di costruzione speciale, che possono essere utilizzati sia per la navigazione aerea, sia come veicoli terrestri, sono considerati come aerei.*

Le automobili costruite in modo speciale per essere utilizzate sia come veicoli terrestri, sia come battelli (*vetture anfibie*), *sono considerate come automobili.*

5. – *I veicoli e gli altri prodotti della Sezione, incompleti o non finiti, sono classificati come veicoli o prodotti completi o finiti, purchè ne presentino le caratteristiche essenziali.*

6. – *Salvo speciali disposizioni contrarie, i veicoli e gli altri prodotti di questa Sezione, completi o considerati come tali, se vengono presentati smontati o non riuniti, sono da classificare come montati.*

* * *

A) *Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.*

CAPITOLO 86

VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE; APPARECCHI DI SEGNALAZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*
a) *le traversine di legno* (*n.* 44.07) *o di calcestruzzo* (*n.* 68.11), *per strade ferrate;*
b) *il materiale per strade ferrate compreso nella voce n.* 73.16,
c) *gli apparecchi elettrici di segnalazione della voce n.* 85 16.

2. – *Gli assi ruote, ruote montate su assi* (*assi montati o sale montate*), *cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote, i telai, i carrelli girevoli a due o più assi* (*boggies*) *o ad un asse* (*bissels*) *e simili, le boccole* (*scatole per lubrificazione*), *i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo, i respingenti, i ganci e sistemi d'attacco, i soffietti per vetture intercomunicanti, le casse ed altre parti della carrozzeria rientrano nella voce n* 86.09.

3. – *Con riserva delle disposizioni della Nota* 1) *precedente, rientrano particolarmente nella voce n.* 86.10 (*materiale fisso*): *le rotaie riunite, anche portatili, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti, le sagome.*

Sono egualmente compresi nella voce n. 86.10 *i dischi e le piastre mobili ed i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualunque via di comunicazione, anche se comportino dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
86.01		Locomotive e locomotori. a vapore; tender:		
a	6053 (n.)	locomotive e locotrattori	20	15
b	6054 (n.)	tender	20	15
86.02		Locomotive e locomotori, elettrici (ad accumulatori o a presa di corrente esterna):		
a	6055 (n.)	ad accumulatori	20	15
b	6056 (n.)	a presa di corrente esterna	20	15
86.03		Altre locomotive e locotrattori:		
a	6057 (n.)	azionati ad elettricità (esclusi quelli della voce n. 86.02).	20	15
b	6058 (n.)	altrimenti azionati	20	15
86.04		Automotrici (anche per tranvie) e dresine a motore:		
a		automotrici:		
		1) elettriche:		
	6059 (n.)	α) ad accumulatori	25	18
	6060 (n.)	β) a presa di corrente esterna	25	18
		2) altre:		
	6061 (n.)	α) azionate ad elettricità (escluse quelle della sottovoce *a*-1)	25	18
	6062 (n.)	β) altrimenti azionate	20	15
b	6063 (n.)	dresine a motore	Dazio delle automotrici, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 86 : **Veicoli e materiale per strade ferrate, ecc,**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Stati-stica		Generale %	Tempo-raneo %
86.05		Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali, vetture sanitarie, vetture cellulari, vetture di prova ed altre vetture speciali, per strade ferrate:		
a		vetture per viaggiatori:		
	6064 (n.)	1) vetture-letto, vetture-ristorante, vetture-salone	30	20
	6065 (n.)	2) di altra specie	25	18
b	6066 (n.)	bagagliai	25	18
c	6067 (n.)	altri	25	18
86.06		Carri officina, carri-gru ed altri carri di servizio, per strade ferrate; dresine senza motore:		
a	6068 (n.)	carri riscaldatori	20	15
b	6069 (n.)	altri carri di servizio (carri-officina, carri-gru, ecc.)	25	18
c	6070 (n.)	dresine senza motore	25	18
86.07		Carri e vagoncini per il trasporto di merci su rotaie:		
a	6071 (n.)	carri frigoriferi	30	20
b	6072 (n.)	carri serbatoio, con recipiente metallico	25	18
c	6073 (n.)	altri carri	25	18
d	6074 (n.)	vagoncini...	25	18
86.08		Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per qualsiasi specie di trasporto:		
a	6075 (n.)	isotermiche	35	—
b	6076 (n.)	altre	Dazio dei recipienti per il trasporto e l'imballaggio di merci, secondo la materia da cui sono costituiti e secondo la specie	—
86.09		Parti e pezzi staccati di veicoli per strade ferrate:		
a	6077 (n.)	carrelli motori (compreso il motore)	25	18
b	6078 (n.)	carrelli portanti	20	15

Segue CAPITOLO 86: **Veicoli e materiale per strade ferrate, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
86.09 (*Segue*)		Parti e pezzi staccati di veicoli per strade ferrate:		
c		boccole e loro parti:		
	6079	1) con cuscinetti a sfere o a rulli	30	20
	6080	2) altre	25	18
d	6081	freni	20	15
e	6082	non nominati	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti secondo la specie	—
86.10		Materiale fisso per strade ferrate; apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati:		
a		materiale fisso:		
	6083	1) ponti girevoli	35	23
	6084	2) piattaforme girevoli, deviatori e simili	35	23 (*)
		3) altro:		
	6085	α) di manovra	25	18
	6086	β) di linea	30	20
b		apparecchi:		
	6087	1) di segnalazione	25	18
	6088	2) altri	35	23
c		parti e pezzi staccati:		
	6089	1) di materiale fisso	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti, secondo la specie	—
	6090	2) di apparecchi	Dazio degli oggetti della voce n. 84.63 oppure delle parti e pezzi staccati di macchine ecc. della voce n. 84.65, secondo la specie	—

CAPITOLO 87

VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI

NOTE:

1. - *Sono da considerare trattori, ai sensi di questo Capitolo, gli autoveicoli costruiti essenzialmente per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportino alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione all'uso principale dei detti autoveicoli, di utensili, sementi, concimi, ecc.*
2. - *I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nella voce n.* 87 02 *e non nella voce n.* 87.04.
3. - *Sono escluse dalla voce n.* 87.10 *e rientrano nella voce n.* 97 01, *le biciclette per ragazzi non costruite come quelle del tipo comune, nonchè le biciclette che non comportano cuscinetti a sfere.*

* * *

A) *Gli utensili in dotazione dei veicoli di questo Capitolo seguono il trattamento dei medesimi, purchè siano presentati insieme ed il loro valore sia compreso in quello dei veicoli.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
87 01		Trattori, compresi i trattori-verricello:		
a		motocoltivatori, con cilindrata:		
	6091 (n.)	1) fino a 1000 cmc.	25	15
	6092 (n.)	2) superiore a 1000 cmc.	Dazio dei trattori altri secondo la specie	—
b		altri:		
		1) azionati da motori a combustione interna, con cilindrata:		
	6093 (n.)	α) fino a 7000 cmc.	50	40
		Trattori a ruote, azionati da motori a combustione interna, con cilindrata fino a 7000 cmc.	—	32 (*)
	6094 (n.)	β) superiore a 7000 cmc.	40	20 (*)
	6095 (n.)	2) azionati da altri motori	35	23
87 02		Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:		
a		azionati da motore a combustione interna:		
		1) per il trasporto di persone, comprese le vetture miste:		
	6096 (n.)	α) con almeno 10 posti a sedere	75	40 (*)
	6097 (n.)	β) autoambulanze	75	40 (*)
		γ) altri, con cilindrata:		
	6098 (n.)	I) fino a 1500 cmc.	80	—
	6099 (n.)	II) più di 1500 fino a 4000 cmc.	75	—
	6100 (n.)	III) superiore a 4000 cmc.	65	—
		2) per il trasporto di merci, con cilindrata.		
	6101 (n.)	α) fino a 4000 cmc.	70	—
	6102 (n.)	β) superiore a 4000 cmc.	70	—
		Gli autoveicoli speciali, azionati da motori Diesel a due tempi con cilindrata superiore ai 4000 cmc. oppure da motore Diesel a quattro tempi con cilindrata superiore ai 7000 cmc., muniti di congegni per il sollevamento del cassone, della portata a pieno carico, senza rimorchio, non inferiore ai 100 quintali, aventi dimensioni e peso a pieno carico superiore a quelli previsti dalle norme per la circolazione su strade, destinati ad essere esclusivamente impiegati per il trasporto di terra, rocce, minerali, ecc. nell'ambito delle aziende agrarie, stabilimenti, cantieri, cave o miniere, sono ammessi al dazio del 22 % (*) sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		

Segue CAPITOLO 87: **Vetture automobili, trattori, velocipedi, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
87.02 (*segue*)		Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto, ecc.:		
b		azionati da altri motori:		
		1) per il trasporto di persone, comprese le vetture miste:		
	6103 (n.)	α) autocarrelli elettrici	40	25 (*)
	6104 (n.)	β) altri	40	25 (*)
	6105 (n.)	2) per il trasporto di merci	40	25 (*)
87.03		Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili:		
a	6106 (n.)	azionati da motore a combustione interna	70	—
b	6107 (n.)	azionati da altri motori	40	25 (*)
87.04	6108 (n.)	Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore . . . . *Ai fini della percezione del dazio, il valore dei telai di questa voce non potrà in nessun caso essere inferiore al 70 per cento del valore dei relativi autoveicoli completi carrozzati di serie.* I telai muniti di motore Diesel a due tempi con cilindrata superiore ai 4000 cmc. oppure di motore Diesel a quattro tempi con cilindrata superiore ai 7000 cmc. e di congegni per il sollevamento del cassone, anche sprovvisti di pneumatici — importati per essere carrozzati in autoveicoli speciali della portata a pieno carico senza rimorchio, non inferiore a 100 quintali, con dimensioni e peso a pieno carico superiori a quelli previsti dalle norme per la circolazione su strade destinati ad essere esclusivamente impiegati per il trasporto di terra, rocce, minerali, ecc., nell'ambito di aziende agrarie, stabilimenti, cantieri, cave o miniere — sono ammessi al dazio del 22 % (*) sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	Dazio dei relativi autoveicoli delle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, soggetti a dazio più elevato	—
87.05		Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine:		
a	6109 (n.)	per il trasporto di persone	50	30
b	6110 (n.)	altre	50	30
87.06		Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso.		
a	6111	di motocoltivatori	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine, ecc., della voce n. 84.65, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 87 : **Vetture automobili, trattori, velocipedi, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
87 06 (segue)		Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli, ecc.		
b		altri:		
	6112	1) della carrozzeria	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti secondo la specie	—
		2) degli organi di trasmissione e di direzione:		
	6113	α) greggi	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti secondo la specie	—
		β) lavorati:		
	6114	I) volanti-guida	30	—
	6115	II) non nominati	80	—
		3) di altra specie:		
	6116	α) greggi	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti secondo la specie	—
		β) lavorati:		
	6117	I) ammortizzatori di sospensione	30	—
	6118	II) non nominati	80	—
87 07		Autocarrelli di manutenzione (portatori, trattori, stivatori e simili) azionati da qualsiasi motore; loro parti e pezzi staccati:		
a	6119 (n.)	elettrici, per il trasporto di merci	35	23
b	6120 (n.)	altri	Dazio degli autoveicoli delle voci dal n. 87.01 al n 87.03 incluso, secondo la specie	—
		Carrelli per il trasporto di merci, azionati da motori a scoppio o a combustione interna e muniti di un dispositivo per il sollevamento della loro piattaforma di carico	—	32 (*)
c	6121	parti e pezzi staccati	Dazio delle parti e pezzi staccati, ecc., della voce n. 87.06, secondo la specie	—
87.08	6122 (n.)	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati (1)	10	—
87.09		Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta: carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta; presentate isolatamente:		
a	6123 (n.)	motocicli, motocarrozzette, motorette (scooters)	60	35

(1) È sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.

Segue CAPITOLO 87 - **Vetture automobili, trattori, velocipedi, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
87.09 (*segue*)		Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, ecc.:		
b	6124 (n.)	velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta .	60	30
c		carrozzette:		
	6125	1) per motocicli	60	45
	6126	2) per velocipedi di ogni sorta	50	30
87.10	6127 (n.)	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore	50	25
87.11		Poltrone e veicoli simili, con meccanismo di propulsione (anche a motore), appositamente costruiti per essere usati dagli invalidi:		
a	6128	a motore	50	25
b	6129	altri	50	25
87.12		Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso:		
a	6130	di motocicli, di motocarrozzette e di motorette (scooters)	60	45
b		di velocipedi:		
		1) cerchi, parafanghi e copricatene:		
	6131	α) greggi	60	30
	6132	β) altri	60	—
	6133	2) raggi con relativi tira-raggi (nipples)	40	25
	6134	3) raggi senza tira-raggi (nipples)	50	—
	6135	4) tira-raggi (nipples)	50	—
		5) non nominati:		
	6136	α) greggi	50	30
	6137	β) altri	50	30
c	6138	di poltrone e veicoli simili della voce n. 87.11	50	25
87.13		Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto di bambini e di ammalati; loro parti e pezzi staccati:		
a	6139	veicoli per bambini; loro parti e pezzi staccati	35	23
b	6140	veicoli per ammalati; loro parti e pezzi staccati	35	20

Segue CAPITOLO 87 : **Vetture automobili, trattori, velocipedi, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
87.14		Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati.		
a		veicoli:		
	6141 (n.)	1) per il trasporto di persone ...	35	20
	6142 (n.)	2) per il trasporto di merci	35	20
	6143 (n.)	3) per altri usi	35	20
b		rimorchi.		
	6144 (n.)	1) per il trasporto di persone	60	35
		2) per il trasporto di merci:		
	6145 (n.)	α) con attrezzature automatiche	60	35
	6146 (n.)	β) altri	60	35
c	6147	parti e pezzi staccati	35	20

CAPITOLO 88

NAVIGAZIONE AEREA

Numero e lettera		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
88.01	6148 (n.)	Aerostati (1)	20	15
88.02		Aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri, ornitotteri ecc.); « rotochutes » (1):		
a	6149 (n.)	funzionanti senza macchina propulsiva	35	23
b		altri, del peso:		
	6150 (n.)	1) fino a kg. 1500	35	—
	6 51 (n.)	2) più di 1500 fino a kg. 5000	30	—
	6152 (n.)	3) più di kg. 5000	25	—
88.03		Parti e pezzi staccati degli apparecchi delle voci n.ri 88.01 e 88.02 (1):		
a	6153	di aerostati	20	15
b		di aerodine:		
	6154	1) ali, scafi, fusoliere ed impennaggi completi........	30	20
	6155	2) treni di atterraggio e ruote	15	13
		3) eliche:		
	6156	α) di metallo	30	20
	6157	β) di legno	20	15
	6158	4) altri.....	15	13
88.04	6159	Paracadute e loro parti, pezzi staccati od accessori (1)......	25	18
88.05		Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati:		
a	6160	catapulte ed altri simili meccanismi di lancio (1)........	15	13

(1) È sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.

Segue CAPITOLO 88: **Navigazione aerea.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
88 05 (*segue*)		Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio, ecc.:		
b		apparecchiature al suolo di allenamento al volo:		
	6161	1) cabine di allenamento (link-trainers)	**35**	23
	6162	2) simulatori di volo	**30**	—
		3) parti e pezzi staccati:		
	6163	α) di catapulte e di altri simili meccanismi di lancio.	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine, ecc., della voce n. 84 68 secondo la specie	—
	6164	β) di cabine di allenamento	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine ecc della voce n. 84 65, secondo la specie	—
	6165	γ) di simulatori di volo	**75**	—

CAPITOLO 89

NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE

NOTE:

Le navi incomplete o non finite, gli scafi di navi, anche smontati, e le navi complete, smontate, sono da classificare come le navi rispettive, secondo la specie; nei casi dubbi circa la specie della nave che sono destinati a formare, seguono il trattamento della voce n. 89.01.

* * *

A) *La classificazione di tutti i natanti compresi in questo Capitolo viene stabilita secondo i documenti di cui debbono munirsi agli effetti dei regolamenti marittimi.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
89.01		Navi non comprese nelle altre voci di questo Capitolo:		
a	6166 t. st. l.	per la marina militare (1)	10	—
b	t. st. l.	da diporto:		
	6167	1) a propulsione meccanica	25	18
	6168	2) altre	15	10
c	t. st. l.	mercantili:		
		1) a propulsione meccanica:		
		α) a chiglia metallica di stazza lorda:		
	6169	I) superiore a 250 tonnellate	esente	—
	6170	II) fino a 250 tonnellate	esente	—
		β) a chiglia di altra materia, di stazza lorda:		
	6171	I) superiore a 250 tonnellate	esente	—
	6172	II) fino a 250 tonnellate	esente	—
		2) a vela, anche con motore ausiliario, di stazza lorda:		
	6173	α) superiore a 1000 tonnellate	esente	—
	6174	β) superiore a 250, fino a 1000 tonnellate	esente	—
	6175	γ) fino a 250 tonnellate	esente	—
	6176	3) altrimenti azionate	15	13
d	6177	imbarcazioni pieghevoli o smontabili, di qualsiasi sorta	35 o dazio dei lavori della materia da cui sono costituite, se più elevato	23 o dazio dei lavori della materia da cui sono costituite, se più elevato
e	t. st. l.	galleggianti per la navigazione a rimorchio o per il servizio interno dei porti, delle rade, dei laghi, dei fiumi, canali e fossi navigabili:		
	6178	1) a chiglia metallica	15	13

(1) È sospesa l'applicazione del dazio se destinate all'Amministrazione della Difesa.

Segue CAPITOLO 89: **Navigazione marittima e fluviale**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
89.01 (segue)		Navi non comprese nelle altre voci di questo Capitolo:		
e		galleggianti per la navigazione a rimorchio, ecc.		
		2) a chiglia di legno, anche con parti metalliche, pesanti ciascuna:		
	6179	α) più di 1000 chilogrammi	15	13
	6180	β) fino a 1000 chilogrammi	20	15
	6181	3) non nominati	15	13
89.02		Rimorchiatori:		
a	6182 t. st. l.	di potenza superiore a 700 cavalli	esente	—
b	t. st. l.	di potenza fino a 700 cavalli:		
	6183	1) non pontati	15	—
	6184	2) pontati ..	esente	—
89.03		Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti:		
a	6185 t. st. l.	draghe semoventi	esente	—
b	t. st. l.	altri:		
	6186	1) a chiglia metallica	15	13
		2) a chiglia di legno, anche con parti metalliche, pesanti ciascuna:		
	6187	α) più di 1000 chilogrammi	15	13
	6188	β) fino a 1000 chilogrammi	20	15
	6189	3) non nominati	15	13
89.04		Navi destinate alla demolizione:		
a		materiali ricavati dalla demolizione degli scafi:		
	6190	1) formanti oggetto del mercato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio	Dazio dei materiali secondo la specie	—
	6191	2) altri	Dazio dei materiali, secondo la specie	—
b	6192	materiali di altra specie (macchine motrici, caldaie, apparecchi ausiliari, mobili, ecc.)	Dazio delle macchine, caldaie apparecchi, mobili, ecc., secondo la specie	—
89.05	6193	Congegni galleggianti diversi, quali vivai, cassoni, boe, gavitelli e simili	15	13

SEZIONE XVIII

STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE E DI RIPRODUZIONE DEL SUONO

* * *

A) *Sulle valvole, lampade, tubi, termoionici, sugli altoparlanti, rivelatori a cristallo, nonchè sugli organi di illuminazione elettrica, inseriti in macchine, strumenti ed apparecchi di questa Sezione, a funzionamento elettrico od elettronico, oppure presentati insieme a dette macchine, strumenti ed apparecchi cui sono destinati, si riscuote la sovrimposta di confine nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.*

B) *Sui prodotti di questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.*

CAPITOLO 90

STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita* (n. 40.14), *di cuoio naturale, artificiale o ricostituito* (n. 42.04), *di materie tessili* (n. 59.17);

b) *i prodotti refrattari della voce n.* 69.03; *gli oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici, della voce n.* 69.09;

c) *gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce n.* 70.09 *e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica* (n. 83.12 *o Capitolo* 71, *secondo il caso*),

d) *gli oggetti di vetro delle voci nn.* 70.07, 70.14, 70.15, 70.17, *e* 70.18,

e) *le parti, pezzi staccati e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota* 2 *della Sezione XV*,

f) *le pompe distributrici aventi un dispositivo di misura, della voce n.* 84.10; *le basculle e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonchè i pesi per pesare presentati isolatamente* (n. 84.20), *gli apparecchi di sollevamento e di manutenzione* (n. 84.22), *i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (divisori detti «ottici», ad esempio), della voce n.* 84.48 (*diversi dai dispositivi puramente ottici lenti per centrare, allineare, ecc.*), *le valvole, valvole riduttrici ed altri oggetti di rubinetteria* (n. 84.61);

g) *i fari per automobili* (n. 85.09) *e gli apparecchi per la radioguida, la radiorivelazione, per radioscandaglio e per radiotelecomando* (n. 85.15),

h) *gli apparecchi cinematografici di registrazione o di riproduzione del suono che utilizzano soltanto procedimenti magnetici, nonchè gli apparecchi per la riproduzione in serie, con processi esclusivamente magnetici, dei supporti del suono ottenuti con questi stessi processi* (n. 92.11), *i lettori di suono (pick-up) magnetici* (n. 92.13);

ij) *gli oggetti del Capitolo* 97.

k) *le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite.*

2. – *Le macchine, gli apparecchi e gli strumenti, incompleti o non finiti, sono classificati come le macchine, gli apparecchi e gli strumenti, completi o finiti, purchè ne presentino le caratteristiche essenziali.*

3. – *Con riserva delle disposizioni di cui alle precedenti Note* 1 *e* 2

a) *le parti, pezzi staccati e accessori di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti di questo Capitolo, che consistono in articoli previsti, come tali, in una qualsiasi voce di questo Capitolo o dei Capitoli* 84, 85 *o* 91 (*escluse le voci nn* 84.65 *e* 85.28), *sono da classificare nella voce che li prevede,*

b) *le altre parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a macchine, apparecchi o strumenti di questo Capitolo, sono da classificare come le dette macchine, apparecchi o strumenti, o, secondo il caso, nella voce n* 90.29.

4. – *La voce n.* 90.05 *non comprende i cannocchiali astronomici* (n. 90.06) *nè i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento e gli strumenti ottici per macchine, apparecchi e strumenti di questo Capitolo* (n. 90.13).

5. – *Le macchine, apparecchi o strumenti ottici di misura, di verifica e di controllo, che possono essere classificati sia nella voce n.* 90.13 *sia nella voce n.* 90.16, *devono essere compresi in questa ultima voce.*

6. – *La voce n.* 90.28 *comprende soltanto*

a) *gli strumenti e apparecchi per misurare grandezze elettriche;*

b) *gli strumenti, apparecchi e macchine della stessa natura di quelli previsti nelle voci n.ri* 90.14, 90.15, 90.16, 90.22, 90.23, 90.24, 90.25 *e* 90.27 (*ad eccezione degli stroboscopi*), *purchè la loro funzione si basi su un fenomeno elettrico variabile col fattore da ricercare;*

c) *gli apparecchi e strumenti per la rivelazione o la misura dei raggi alfa, beta, gamma o dei raggi X, cosmici e simili.*

7. – *Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.*

Segue CAPITOLO 90: **Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
90.01		Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente, materie polarizzanti in fogli o lastre.		
a		lenti, prismi, specchi ed altri elementi d'ottica:		
		1) lavorati otticamente:		
		α) di vetro, quarzo, materie plastiche artificiali:		
	6194	I) lenti e prismi per strumenti, specchi ottici..	40	—
		Lenti e prismi ottici diottrici e catadiottrici non montati, con distanza superiore a 200 millimetri, destinati ad istallazioni su fari marittimi	—	10
	6195	II) altri (vetri da occhiali, vetri correttori, ecc.)..	40	—
	6196	β) di altre materie	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti, secondo la specie	—
	6197	2) non lavorati otticamente	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti, secondo la specie	—
b	6198	materie polarizzanti in fogli o in lastre	Dazio dei fogli o lastre della materia da cui sono costituiti secondo la specie	—
90.02		Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente:		
a		lavorati otticamente:		
		1) di vetro, quarzo, materie plastiche artificiali:		
	6199	α) obiettivi ed oculari	40	—
	6200	β) specchi ottici	40	—
	6201	γ) altri..	40	—
		Lenti e prismi ottici, diottrici e catadiottrici, montati in pannelli, con distanza focale superiore a 200 millimetri, tamburi diottrici (compresi quelli costituiti di un sol pezzo) aventi un diametro interno superiore a 300 millimetri, destinati ad installazioni su fari marittimi..........	—	10
	6202	2) di altre materie	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti secondo la specie	—
b	6203	non lavorati otticamente..............................	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 90: **Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia, ecc**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
90.03		Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature:		
a	6204 (g.)	di metalli preziosi	Dazio delle minuterie di metalli preziosi della voce n. 71.12, secondo la specie	—
b	6205 (g.)	di tartaruga, avorio, madreperla	30	20
c		di metalli comuni:		
	6206	1) argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio delle minuterie di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, della voce n. 71.12, secondo la specie	—
	6207 (g.)	2) altri	30	20
d	6208 (g.)	di altre materie	30	20
90.04		Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili:		
a		con vetri lavorati otticamente, con montatura:		
	6209 (g.)	1) di metalli preziosi	Dazio delle minuterie di metalli preziosi, della voce n. 71.12 secondo la specie	—
	6210 (g.)	2) di tartaruga, avorio, madreperla	35	23
		3) di metalli comuni		
	6211	α) argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio delle minuterie di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, della voce n. 71.12 secondo la specie	—
	6212 (g.)	β) altri	35	23
	6213 (g.)	4) di altre materie	35	23
b	6214	occhiali protettori (per operai, automobilisti, aviatori, ecc.)	35	23
c		altri, con montatura:		
	6215 (g.)	1) di metalli preziosi	Dazio delle minuterie di metalli preziosi, della voce n. 71.12, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 90: **Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
90.04 (*segue*)		Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, ecc.;		
c		altri, con montatura:		
	6216	2) di metalli comuni:		
		α) argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille......	**Dazio delle minuterie di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, della voce n. 71.12, secondo la specie**	—
	6217 (g.)	β) altri......................................	**30**	**20**
	6218 (g.)	3) di altre materie	**30**	**20**
90.05	6219 (n.)	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi	**40**	**25**
90.06		Strumenti per astronomia e cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici, meridiani, equatoriali, ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia:		
a	6220 (n.)	telescopi e cannocchiali astronomici	35	15
b	6221	altri	35	23
c	6222	sostegni; parti e pezzi staccati ed accessori	35	23
90.07		Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia o cinematografia:		
a		apparecchi fotografici:		
	6223 (n.)	1) per la fotografia aerea	30	20
	6224 (n.)	2) altri..	40	25 (*)
b	6225	apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce	25	18
90.08		Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)		
a	6226 (n.)	per cinematografia aerea	30	20
b	6227 (n.)	da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati	25	—
c	6228 (n.)	da proiezione, con o senza riproduzione del suono	30	—
90.09	6229	Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione	35	23

Segue CAPITOLO 90: **Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
90.10	6230	Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati nè compresi altrove in questo Capitolo, apparecchi di fotocopia per contatto, bobine per l'avvolgimento dei film e delle pellicole, schermi per proiezioni	25	18
90.11		Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici:		
a	6231 (n.)	apparecchi	30	—
		Microscopi elettronici, diffrattografi elettronici	—	10 (*)
b	6232	parti, pezzi staccati ed accessori	75	—
90.12	6233 (n.)	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione	40	25
90.13		Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati nè compresi nelle altre voci di questo Capitolo (compresi i proiettori)		
a	6234	proiettori	30	20
b	6235	altri	35	23
90.14		Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri:		
a	6236 (n.)	con registratore grafico, costituente l'unico mezzo di indicazione	40	20 (*)
b		di altra specie:		
	6237	1) di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, idrografia	40	25
	6238 (n.)	2) di fotogrammetria	30	20
	6239	3) per la navigazione	35	—
	6240	4) di meteorologia, idrologia, geofisica	35	23
		5) bussole:		
	6241	α) per la navigazione	35	—
	6242	β) per la geodesia, topografia, agrimensura, livellazione	40	25
	6243	γ) altre	35	23
		6) telemetri:		
	6244	α) per fotografia e cinematografia	25	18
	6245	β) altri	40	25

Segue CAPITOLO 90: **Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
90 14 (*segue*)		Strumenti e apparecchi di geodesia, ecc.:		
c		parti, pezzi staccati e accessori:		
	6246 (n)	1) registratori grafici	40	20 (*)
	6247	2) altri......	Dazio dei rispettivi strumenti e apparecchi	—
90.15	6248	Bilance sensibili a un peso di 5 centigrammi o meno, con o senza pesi	35	23
90.16		Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure campione, metri, ecc.), proiettori di profili:		
a		strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo:		
	6249	1) compassi e simili	35	23
	6250	2) regoli e cerchi calcolatori e simili, tecnigrafi, pantografi, elissografi e simili	30	20
	6251	3) altri.	30	—
b		macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo		
	6252 (n)	1) con registratore grafico costituente l'unico mezzo d'indicazione..	40	20 (*)
		2) altri:		
	6253	α) macchine dinamiche o statiche per equilibrare pezzi meccanici	35	23
	6254	β) apparecchi per misurare le pelli	20	15
	6255	γ) planimetri	30	20
	6256	δ) strumenti di misure lineari (metri, decametri, regoli graduati, ecc)	25	—
		ε) di altra specie:		
		I) strumenti ad uso dei meccanici:		
	6257	*aa*) fissi	40	25
	6258	*bb*) regolabili e registrabili	40	25
		cc) altri:		
	6259	*A*) con meccanismo a sistema di leve	40	25
	6260	*B*) non nominati	40	25
		II) per usi industriali e tecnici:		
	6261	*aa*) apparecchi per controllare la marcia degli orologi	10	—
	6262	*bb*) non nominati, compresi quelli con dispositivi prevalentemente ottici; proiettori di profili ..	40	—

Segue CAPITOLO 90 - **Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
90 16 (*segue*)		Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo, ecc.:		
b		macchine, apparecchi e strumenti di misura ecc.		
		3) parti, pezzi staccati ed accessori:		
		α) pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite:		
	6263 (g.)	I) tagliate o lavorate in altro modo, ma non montate nè incastonate	5 (*)	—
	6264 (g.)	II) altre	5 (*)	—
	6265	β) di macchine dinamiche o statiche per equilibrare pezzi meccanici	40	25
	6266 (n.)	γ) registratori grafici	40	20 (*)
	6267	δ) altri	Dazio delle rispettive macchine strumenti ed apparecchi	—
90.17		Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici:		
a	6268	sputacchiere su piedistallo per dentisti	35	23
b		siringhe:		
		1) per iniezioni ipodermiche, interamente di vetro:		
	6269	α) semplicemente soffiate	50	35
	6270	β) di altra specie	55	—
	6271	2) altre	35	23
c		aghi:		
	6272 (g.)	1) per suture	35	23
	6273 (g.)	2) per iniezioni	35	23
d		apparecchi elettromedicali:		
	6274	1) elettrocardiografi	30	—
	6275	2) altri	35	23
e	6276	altri	5	23 (1)
f		parti, pezzi staccati ed accessori:		
		1) di siringhe:		
		α) per iniezioni ipodermiche, interamente di vetro:		
	6277	I) semplicemente soffiate	50	35
	6278	II) di altra specie	55	—
	6279	β) altre	35	23
	6280	2) di aghi	35	23
	6281	3) di apparecchi elettromedicali	35	23
	6282	4) altri	35	23 (2)

(1) *Il dazio da applicare agli «Apparecchi e strumenti per la chirurgia dentaria» è quello convenzionato del 25% sul valore.*
(2) *Il dazio da applicare alle «Parti staccate di apparecchi e strumenti per la chirurgia dentaria» è quello convenzionato del 25 % sul valore.*

Segue CAPITOLO 90 - Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia, ecc.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
90.18		Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas).		
a	6283	maschere antigas e simili	35	23
b	6284	altri	30	20
90.19		Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche), oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica e simili, apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi; oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili):		
a	6285	apparecchi di ortopedia	30	20
b		oggetti e apparecchi di protesi:		
		1) di protesi dentaria:		
	6286	α) di metalli preziosi, di metalli comuni placcati di metalli preziosi, oppure dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori di metalli preziosi o placcati ecc. di metalli preziosi, della voce n. 71.14, secondo la specie	—
		β) altri:		
		I) denti artificiali, anche montati:		
	6287	*aa*) di porcellana	50	30
	6288	*bb*) di altre materie	50	30
	6289	II) di altra specie	50	30
	6290	2) occhi artificiali umani	35	23
	6291	3) non nominati	35	23
c	6292	apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi	25	12 (*)
d	6293	oggetti ed apparecchi per fratture	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti, secondo la specie	—
90.20		Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento:		
a		apparecchi:		
	6294	1) per uso medico	30	—
	6295	2) per usi industriali e tecnici	35	23

Segue CAPITOLO 90: **Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia, ecc**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
90 20 (*segue*)		Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, ecc.:		
b	6296	tubi Rontgen e valvole Rontgen	30	—
c	6297 (n.)	generatori di tensione	30	—
d	6798	quadri di comando	35	15 (*)
e	6299	schermi radiologici	35	—
f	6300	tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento	Dazio dei mobili del Capitolo 94, secondo la specie	—
g		parti, pezzi staccati ed accessori:		
	6301	1) dispositivi antidiffusori	35	—
	6302	2) di generatori di tensione	75	—
	6303	3) di quadri di comando	35	15 (*)
	6304	4) di tavoli, poltrone e supporti simili	Dazio delle parti dei corrispondenti mobili del Capitolo 94, secondo la specie	—
	6305	5) altri.. .	35	—
90 21	6306	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi	25	—
90.22		Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.):		
a	6307	di peso superiore a kg 75	35	—
b	6308	altri	35	23
c	6309	parti, pezzi staccati ed accessori...	35	23
90.23		Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili; termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra di loro:		
a	6310	densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili	35	23
b		termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri:		
	6311 (n.)	1) con registratore grafico costituente l'unico mezzo d'indicazione	40	20 (*)

Segue CAPITOLO 90: **Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
90 23 (*segue*)		Densimetri, aerometri, posaliquidi e strumenti simili, ecc.:		
b		termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri:		
		2) di altra specie:		
		α) termometri:		
	6312 (n.)	I) clinici	**35**	**23**
	6313 (n.)	II) altri	**35**	**23**
	6314	3) pirometri	**35**	**23**
	6315 (n.)	4) barometri, igrometri, psicometri	**35**	**23**
90.24		Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14:		
a	6316 (n.)	con registratore grafico costituente l'unico mezzo di indicazione	**40**	**20 (*)**
b		di altra specie:		
		1) manometri:		
	6317 (n.)	α) differenziali o con sistema di depressione	**35**	**23**
	6318 (n.)	β) altri	**35**	**23**
	6319	2) termostati	**35**	—
	6320	3) indicatori di livello	**35**	**18 (*)**
		4) misuratori di portata.		
	6321	α) funzionanti a sistema di depressione	Dazio dei manometri differenziali	—
	6322	β) altri	**35**	**23**
	6323	5) contatori di calore	**30**	**20**
	6324	6) non nominati	**35**	**20 (*)**
90 25		Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri); microtomi:		
a	6325	analizzatori di gas o di fumi	**35**	**23**
b	6326	calorimetri	**35**	**20 (*)**
c	6327	fotometri per fotografia e cinematografia	**25**	**18**
d	6328	altri	**35**	**23**
	(n.)	Polarografi-registratori	—	**18 (*)**

Segue CAPITOLO 90: **Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUI VALORI	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
90.26		Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura		
a	6329 (n.)	con registratore grafico costituente l'unico mezzo di indicazione	40	20 (*)
b		altri		
	6330 (n.)	1) di gas	30	20
	6331 (n.)	2) di liquidi	35	23
		3) di elettricità:		
	6332 (n.)	α) a tariffa semplice	35	23 (*)
	6333 (n.)	β) di altra specie	35	—
90.27		Altri contatori (contagiri, di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici, stroboscopi.		
a	6334 (n.)	con registratore grafico costituente l'unico mezzo di indicazione	40	20 (*)
b		di altra specie		
	6335	1) altri contatori	30	20
	6336	2) indicatori di velocità e tachimetri	35	23
	6337	3) stroboscopi	35	23
90.28		Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:		
a	6338 (n.)	con registratore grafico costituente l'unico mezzo di indicazione	40	20 (*)
		Polarografi-registratori a funzionamento termoionico	—	18 (*)
b		di altra specie:		
	6339	1) dosimetri Rontgen	25	—
	6340	2) apparecchi per controllare la marcia degli orologi a funzionamento termoionico	10	—
	6341	3) rivelatori di ostacoli a mezzo di ultrasuoni	20	—
	6342	4) altri	35	23
90.29		Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci nn. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o su più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci:		
a	6343 (n.)	registratori grafici	40	20 (*)

Segue CAPITOLO 90: **Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
90.29 (*segue*)		Parti, pezzi staccati e accessori, ecc.:		
b		altri:		
		1) per strumenti o apparecchi della voce n. 90.23:		
	6344	α) di termometri clinici	35	23
	6345	β) di altri strumenti o apparecchi	Dazio dei rispettivi strumenti e apparecchi della voce n. 90.23	—
		2) per strumenti o apparecchi della voce n. 90.24:		
	6346	α) di termostati	35	—
	6347	β) di altri strumenti ed apparecchi	Dazio dei rispettivi strumenti e apparecchi della voce n. 90.24	—
		3) per strumenti o apparecchi della voce n. 90.26:		
		α) pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite:		
	6348 (g.)	I) tagliate o lavorate in altro modo, ma non montate nè incastonate	5 (*)	—
	6349 (g.)	II) altre	5 (*)	—
		β) altro:		
		I) di contatori di gas:		
	6350	*aa*) soffietti per camere misuratrici	15	13
	6351	*bb*) di altra specie	30	20
		II) di contatori di liquidi:		
	6352	*aa*) camere volumetriche a pistone o a ruote ovali ..	25	18
	6353	*bb*) di altra specie	35	23
	6354	III) di contatori di elettricità ..	Dazio dei rispettivi strumenti e apparecchi della voce n. 90.26	—
	6355	4) per strumenti ed apparecchi della voce n. 90.27	Dazio dei rispettivi strumenti e apparecchi della voce n. 90.27	—
		5) per strumenti ed apparecchi della voce n. 90.28:		
	6356	α) di dosimetri Röntgen ..	35	—
	6357	β) di rivelatori di ostacoli a mezzo di ultrasuoni	75	—
	6358	γ) tubi di Geiger Müller, tubi scintillatori, camere di ionizzazione e simili per apparecchi rivelatori di particelle ..	25	—
	6359 (g.)	(δ) termocoppie di platino o di metallo del gruppo del platino ..	20	11 (*)
	6360	ε) altri	Dazio dei rispettivi strumenti e apparecchi della voce n. 90.28	—

CAPITOLO 91

OROLOGERIA

NOTE:

1. – *Per l'applicazione delle voci nn.* 91.02 e 91 07, *si considerano come « movimenti di orologi tascabili » quelli aventi per organo regolatore un bilanciere munito di spirale ed il cui spessore, misurato con la platina ed i ponti, non sia superiore a mm.* 12.

2. – *Sono esclusi dalle voci nn.* 91.07 e 91.08 *i movimenti meccanici costruiti per funzionare senza scappamento* (*n.* 84.08).

3. – *Questo Capitolo non comprende i pesi, i vetri, le catene e braccialetti, per orologi, i pezzi di attrezzature elettriche, i cuscinetti a sfere e le sfere per cuscinetti, nè le parti e forniture di uso generale, ai sensi della Nota* 2 *della Sezione XV. Le molle per orologeria* (*comprese le spirali*) *sono da classificare nella voce n.* 91.11.

4. – *Con riserva delle disposizioni delle Note* 2 e 3, *i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di apparecchi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, rientrano in questo Capitolo.*

5. – *Gli astucci, custodie ed altri contenenti simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, ai quali sono destinati e con cui sono normalmente venduti, seguono il trattamento degli oggetti stessi. Presentati isolatamente, essi seguono il trattamento loro proprio.*

* * *

A) *Ai fini della discriminazione per sottovoci degli oggetti rientranti nella voce n.* 91.04, *sono da considerare.*

a) *regolatori astronomici e pendole da osservatorio: gli orologi di alta precisione, muniti di pendulo battente in secondo,*

b) *cronometri da marina: gli orologi con scappamento battente il mezzo secondo, caratterizzati da una sospensione destinata a mantenere il meccanismo orizzontale, qualunque sia la posizione dell'astuccio;*

c) *contatori da marina: i cronometri di piccolo formato, il cui scappamento batte i due quinti di secondo e non muniti di dispositivo di sospensione.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
91.01		Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo):		
a	6361	guarniti di perle fini, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite......	Dazio degli oggetti delle voci n.ri 71.12 o 71.15, secondo la specie oppure degli orologi, ecc., altri di questa voce, secondo la specie, se più elevato	—
b		altri:		
	6362 (g. n.)	1) in cassa di oro o di platino	10 (*)	—
	6363 (g. n.)	2) in cassa d'argento	20 (*)	—
	6364 (n.)	3) in cassa di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi oppure dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille............	20 (*)	—
	6365 (n.)	4) in cassa d'altra specie	20 (*)	—

Segue CAPITOLO 91: **Orologeria.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
91.02		Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili:		
a	6366 (n.)	guarnite di perle fini, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite......	Dazio degli oggetti delle voci n.ri 71.12 o 71.15, secondo la specie, oppure delle pendolette e sveglie, ecc., altre, di questa voce, se più elevato	—
b		altre:		
		1) pesanti, compresa la cassa, kg. 1 o meno:		
	6367 (g. n.)	α) in cassa di metalli preziosi	15 (*)	—
		β) in cassa di altra specie:		
		I) sveglie:		
	6368 (n.	*aa*) comuni	30	20 (*)
	6369 (n.	*bb*) fini	20 (*)	—
	6370 n.)	II) pendolette	20 (*)	—
	6371 (n.)	2) pesanti, compresa la cassa, più di kg. 1	Dazio degli orologi ecc., con movimento diverso da quello degli orologi tascabili, della voce n. 91.04, b - 2 - β) secondo la specie	—
91.03		Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli:		
a	6372 (g. n.)	guarniti di perle fini, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite	Dazio degli oggetti delle voci n.ri 71.12 o 71.15, secondo la specie, oppure degli orologi, ecc., di questa voce, altri secondo la specie, se più elevato	—
b		altri:		
	6373 (n.)	1) di precisione, per aeromobili.....................	15 (*)	—
	6374 (n.)	2) altri..	30 (*)	—
91.04		Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili:		
a	6375 (g. n.)	guarniti di perle fini, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite	Dazio degli oggetti delle voci n.ri 71.12 o 71.15, secondo la specie, oppure degli orologi pendole ecc., altri, di questa voce, secondo la specie, se più elevato	—

Segue CAPITOLO 91 : **Orologeria.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
91.04 (*segue*)		Orologi, pendole, sveglie, ecc.		
b		altri:		
		1) sveglie, pendole, altri orologi da tavolo e simili;		
		α) pesanti, compresa la cassa, kg. 1 o meno:		
		I) sveglie:		
	6376 (g. n.)	*aa*) in cassa di metalli preziosi	15 (*)	—
		bb) in cassa di altra specie:		
	6377 (n.)	*A*) comuni	30	20 (*)
	6378 (n.)	*B*) fini	20 (*)	—
		II) pendole, altri orologi da tavolo e simili:		
	6379 (g. n.)	*aa*) in cassa di metalli preziosi	15 (*)	—
	6380 (n.)	*bb*) in cassa di altra specie..................	20 (*)	—
	6381 (n.)	β) pesanti, compresa la cassa, più di kg. 1........	Dazio degli orologi, ecc., di questa voce, altri, di altra specie non elettrici, secondo la specie	—
		2) di altra specie:		
		α) elettrici:		
	6382 (n.)	I) indipendenti e orologi direttori (madri)	30	20 (*)
	6383 (n.)	II) comandati (secondari)	30	20 (*)
		β) non elettrici:		
	6384 (n.)	I) regolatori astronomici e pendole da osservatorio	15 (*)	—
	6385 (n.)	II) cronometri e contatori, da marina	15 (*)	—
	6386 (n.)	III) orologi da edifici	Dazio degli orologi, ecc., di questa voce, altri, di altra specie, non nominati (*)	—
	6387 (n.)	IV) non nominati	25	18 (*)
91.05		Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatari, controllori di ronde, contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.):		
a	6388 (n.)	con quadrante	25	18 (*)
b	6389 (n.)	altri	25	18 (*)
91.06	6390	Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)	25	18 (*)

Segue CAPITOLO 91 : **Orologeria.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
91.07	6391 (g. n.)	Movimenti finiti per orologi tascabili	15 (*)	—
91.08		Altri movimenti finiti di orologeria:		
a	6392 (g. n.)	per cronometri da marina	Dazio dei cronometri da marina della voce numero 91.04 (*)	—
b	6393 (g. n.)	per orologi della voce n. 91.03	Dazio dei rispettivi orologi (*)	—
c	6394	per orologi da edifici, diversi da quelli elettrici	25 (*)	—
d	6395 (g. n.)	altri	25	18 (*)
91.09		Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti, sbozzate o finite		
a	6396 (g.)	d'oro e di platino	10 (*)	—
b	6397 (g.)	d'argento	20 (*)	—
c	6398	di metalli comuni, anche placcati o ricoperti di metalli preziosi, o di altre materie	20 (*)	—
91.10		Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti:		
a	6399 (g.)	di metalli preziosi	10 (*)	—
b	6400	di legno	Dazio dei lavori da stipettaio, ecc., altri, della voce n. 44.27, secondo la specie (*)	—
c	6401	di altre materie	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti, secondo la specie (*)	—
91.11		Altre forniture di orologeria:		
a	6402 (g.)	platine	Dazio dei movimenti delle voci n.ri 91.07, o 91.08, secondo la specie (*)	—
b		molle:		
	6403 (g.)	1) aventi una larghezza superiore a mm. 3	Dazio delle molle della Sezione XV, secondo il metallo da cui sono costituite e secondo la specie (*)	—
	6404 (g.)	2) aventi una larghezza fino a mm. 3	20 (*)	—

Segue CAPITOLO 91: **Orologeria.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
91.11 *(segue)*		Altre forniture di orologeria:		
c		pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), tagliate o lavorate in altro modo:		
	6405 (g.)	1) non montate nè incastonate	5 (*)	—
	6406 (g.)	2) altre	5 (*)	—
d		pietre sintetiche o ricostituite, tagliate o lavorate in altro modo:		
	6407 (g.)	1) non montate nè incastonate	5 (*)	—
	6408 (g.)	2) altre	5 (*)	—
e	6409 (g. n.)	movimenti grezzi (sbozzi) e semifiniti (chablons)......	Dazio dei movimenti delle voci nr. 91.07 o 91.08, secondo la specie (*)	—
f	6410	campanelli, campanelle, carigliori, sonerie e simili	Dazio dei corrispondenti oggetti della voce numero 83.11 o del Capitolo 92, secondo la specie	—
g	6411 (g.)	non nominate.	20 (*)	—

CAPITOLO 92

STRUMENTI MUSICALI, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO; LORO PARTI ED ACCESSORI

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le pellicole sensibilizzate, in tutto o in parte, per impressione a mezzo di processi fotografici o fotoelettrici, e le stesse pellicole registrate, sviluppate o non (Capitolo 37);*

b) *le parti e le forniture d'impiego, generale ai sensi della Nota 2 della Sezione XV;*

c) *i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo Capitolo, ma non incorporati in essi, nè sistemati nella stessa custodia (Capitoli 85 o 90); gli apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono combinati con apparecchi radio (n. 85.15),*

d) *le spazzole, spazzolini e simili, per la pulizia degli strumenti musicali (n. 96.02);*

e) *gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (n. 97.03);*

f) *gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti per collezioni o di antichità (nn. 99 05 o 99.06).*

2. – *Gli strumenti e gli apparecchi di questo Capitolo, incompleti o non finiti, sono classificati come gli strumenti o gli apparecchi completi o finiti, purchè ne presentino le caratteristiche essenziali.*

3. – *Gli archetti, bacchette ed oggetti simili, per strumenti musicali delle voci nn. 92.02 e 92.06, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento degli strumenti stessi.*

I cartoni e le carte perforate della voce n. 92.10 nonchè i supporti di suoni della voce n. 92.12 seguono il loro regime proprio, anche se siano presentati insieme agli strumenti ed apparecchi cui sono destinati.

* * *

A) *I pianoforti, gli autopiani, gli armonium, e simili strumenti musicali a tastiera, debbono portare il contrassegno della ditta fabbricante e la indicazione della località in cui sono stati prodotti.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
92.01		Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera); clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera; arpe (diverse dalle arpe eolie):		
a		pianoforti:		
	6412 (n.)	1) verticali	40	25
	6413 (n.)	2) orizzontali	35	—
	6414 (n.)	3) automatici	35	23
b	6415	clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera	25	18
c	6416 (n.)	arpe	15	13
92.02		Altri strumenti musicali a corda:		
a		ad arco:		
	6417 (n.)	1) violini e viole	30	20
	6418	2) non nominati	30	20
b	6419	di altra specie	25	18

Segue CAPITOLO 92 : **Strumenti musicali, apparecchi, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
92.03		Organi a canne; armonium ed altri strumenti simili, a tastiera e ad ance metalliche libere:		
a	6420 (n.)	organi a canne	35	23
b		armonium ed altri strumenti simili, a tastiera e ad ance metalliche libere:		
	6421 (n.)	1) semplici	35	23
	6422 (n.)	2) con apparecchio interno per suonare meccanicamente...	35	23
92.04		Fisarmoniche e concertine; armoniche a bocca:		
a		fisarmoniche e concertine:		
	6423 (n.)	1) fino a 24 bassi	25	18
	6424 (n.)	2) più di 24 fino a 48 bassi	25	18
	6425 (n.)	3) più di 48 fino a 80 bassi	20	15
	6426 (n.)	4) più di 80 bassi..................................	20	15
b	6427 (n.)	armoniche a bocca.................................	30	—
92.05		Altri strumenti musicali ad aria:		
a	6428	di metalli comuni	35	23
b	6429 (g.)	di metalli preziosi................................	25	18
c	6430	di altre materie...................................	35	23
92.06		Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, castagnette, ecc.):		
a	6431	tamburi, grancasse, timpani e piatti	35	23
b	6432	celesti e simili	Dazio degli armonium, ecc., della voce n. 92 03, secondo la specie	—
c	6433	altri	35	23
92.07	6434 (n.)	Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici, e simili (piani, organi, fisarmoniche,ecc.)	25	18

Segue CAPITOLO 92: **Strumenti musicali, apparecchi, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Tempo-raneo %
92.08		Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo Capitolo (Orchestrion, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fischietti, ecc.):		
a	6435	suonerie musicali	20	—
b	6436	richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca	35	23
c	6437	altri	20	15
92.09		Corde armoniche:		
a	6438	metalliche	50	—
b	6439	di budella o di altre materie ..	35	23
92.10		Parti, pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali (diversi dalle corde armoniche), compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie:		
a		parti, pezzi staccati ed accessori:		
		1) di pianoforti, anche automatici		
	6440	α) tastiere	40	25
	6441	β) meccaniche e loro parti	40	25
	6442	γ) martelletti	15	13
	6443	δ) altri	15	13
	6444	2) di organi a canne.............................	35	23
	6445	3) di armonium ed altri strumenti simili, a tastiera e ad ance metalliche libere	Dazio delle corrispondenti parti, pezzi staccati ed accessori, di pianoforti	—
		4) casse di strumenti musicali a corda, pesanti:		
	6446	α) fino a 350 grammi	25	18
	6447	β) più di 350 grammi	30	20
	6448	5) di strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici e simili	25	18
	6449	6) archetti per strumenti musicali a corda	30	20
	6450	7) di strumenti musicali ad aria....................	70	40
		Ance e bocchini, per strumenti musicali a fiato	—	25 (*)
	(*)	8) anche, voci, linguette e accessori per fisarmoniche ed armoniche a bocca	40	25
	6453	9) apparecchi per suonare meccanicamente strumenti musicali	45	28

STATISTICA:

* { 6451 — voci per fisarmoniche ed armoniche a bocca
  { 6452 — ance, linguette e accessori per fisarmoniche ed armoniche a bocca

Segue CAPITOLO 92 : **Strumenti musicali, apparecchi, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
92.10 (*segue*)		Parti, pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali, ecc.:		
a		parti, pezzi staccati ed accessori:		
	6454	10) cartoni e carte perforati, placche, cilindri e dischi per apparecchi meccanici	Dazio dei lavori della materia da da cui sono costituiti, secondo la specie	—
	6455	11) altri	35	23
b	6456	metronomi e diapason di ogni specie	35	—
92.11		Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono:		
a	6457 (n.)	apparecchi di registrazione	50 col dazio minimo di L. [illegible]000 per apparecchio	25 col dazio minimo di L. 25[illegible] per apparecchio
b		apparecchi di riproduzione:		
	6458 (n.)	1) giradischi a motore	50 col dazio minimo di L. 3000 per apparecchio	—
	6459 (n.)	2) cambiadischi automatici	60	—
		3) altri:		
	6460 (n.)	α) ad amplificazione elettrica	50 col dazio minimo di L. 10000 per apparecchio	—
	6461 (n.)	β) di altra specie	25	18
c		apparecchi misti:		
	6462 (n.)	1) magnetofoni per l'incisione e la riproduzione magnetica del suono	60	25
	6463 (n.)	2) apparecchi per dettare	25	18
	6464 (n.)	3) altri	25	18
92.12		Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi:		
a		supporti di suono:		
	6465	1) preparati per la registrazione	30	16 (*)
		2) registrati:		
	6466	α) cere registrate	30	20
	6467	β) pellicole registrate per incisione	30	20

Segue CAPITOLO 92 : **Strumenti musicali, apparecchi, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
92.12 (*segue*)		Supporti di suono per apparecchi, ecc.:		
a		supporti di suono:		
		2) registrati:		
		γ) altri:		
	6468	I) senza musica nè canto	30	20
	6469	II) di altra specie	30	20
b	6470	matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi	30	20
92.13		Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11:		
a	6471	lettori di suono (pick-up)	60	—
b		pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), tagliate o lavorate in altro modo:		
	6472 (g.)	1) non montate nè incastonate	5 (*)	—
		2) altre:		
	6473	α) zaffiri	60	25
	6474 (g.)	β) non nominate	5 (*)	—
c		pietre sintetiche o ricostituite, tagliate o lavorate in altro modo:		
	6475 (g.)	1) non montate nè incastonate	5 (*)	—
		2) altre:		
	6476	α) zaffiri	60	25
	6477 (g.)	β) non nominate	5 (*)	—
d	6478	altri	60	25

SEZIONE XIX

ARMI E MUNIZIONI

CAPITOLO 93

ARMI E MUNIZIONI

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del Capitolo 36,*

b) *le parti e le forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV;*

c) *i carri da combattimento e le autoblinde, armati (n. 87.08),*

d) *i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, eccetto quelli montati sulle armi, o, se non montati, presentati insieme alle armi alle quali sono destinati (Capitolo 90);*

e) *le balestre, gli archi e le frecce per il tiro le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (Capitolo 97),*

f) *le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (nn. 99.05 o 99.06).*

2. – *Le armi incomplete o non finite sono da classificare come le armi complete o finite, purchè ne presentino le caratteristiche essenziali.*

3. – *Ai sensi della voce n. 93.07, l'espressione «parti e pezzi staccati» non comprende gli apparecchi radio od i radar, della voce n. 85.15, utilizzati per determinati proiettili-razzi.*

4. – *Gli astucci, custodie e simili, presentati con gli oggetti di questo Capitolo ai quali sono destinati ed insieme ai quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento di detti oggetti. Se presentati isolatamente gli stessi contenenti seguono il loro regime proprio.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
93.01		Armi bianche (sciabole, spade, baionette, ecc.), loro parti e pezzi staccati; foderi di dette armi.		
a	6479	armi; loro parti e pezzi staccati	25	18
b		foderi:		
	6480	1) costituiti anche parzialmente da metalli preziosi, placcati di metalli preziosi oppure dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori di metalli preziosi ecc. della voce n. 71.14, secondo la specie	—
	6481	2) altri...	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti, secondo la specie	—
93.02		Rivoltelle e pistole:		
a	6482 (n.)	di calibro inferiore a 9...	50	—
b	6483 (n.)	di calibro 9 o superiore	20	15
93.03	6484	Armi da guerra (diverse da quelle previste dalle voci numeri 93.01 e 93.02 (1)......................................	10	—

(1) È sospesa l'applicazione del dazio se destinate all'Amministrazione della Difesa.

Segue CAPITOLO 93: **Armi e munizioni.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
93.04		Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci nn. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lancia-gomene, ecc.:		
a		fucili e carabine:		
	6485 (n.)	1) da bersaglio	45	28
		2) altri:		
	6486 (n.)	α) a cani esterni	45	28
		β) a cani interni.		
	6487 (n.)	I) a canne sovrapposte ..	45	28
	6488 (n.)	II) di altra specie...............	45	28
	6489 (n.)	γ) a ripetizione, automatici o semiautomatici......	50	30
b	6490	altre	50	30
93.05		Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas).		
a	6391 (n.)	fucili e carabine ..	45	28
b	6492	rivoltelle e pistole	45	28
c	6493	di altra specie	50	30
93.06		Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce numero 93.01 (compresi le parti di legno dei fucili e gli abbozzi di canne per armi da fuoco):		
a		di rivoltelle e di pistole:		
	6494	1) di calibro inferiore a 9	60	—
	6495	2) di calibro 9 o superiore	20	15
b	6496	di armi da guerra (1)	10	—
c		di armi da fuoco della voce n. 93.04:		
	6497	1) di fucili e di carabine	60	35
	6498	2) altre	60	35
d		di altre armi:		
	6499	1) di fucili e di carabine	60	35
	6500	2) di pistole e di rivoltelle	60	35
	6501	3) altre	60	35

(1) È sospesa l'applicazione del dazio se destinate all'Amministrazione della Difesa.

Segue CAPITOLO 93: **Armi e munizioni.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
93.07		**Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce (1):**		
a		proiettili e munizioni:		
	6502	1) per armi da guerra (2)	**10**	—
		2) altri:		
		α) cartucce cariche:		
	6503	I) per pistole e rivoltelle	35	23
	6504	II) di altra specie	35	23
	6505	β) non nominati	35	23
b		parti e pezzi staccati:		
	6506	1) di proiettili e di munizioni per armi da guerra (2).	10	—
		2) pallottole, pallettoni e pallini da caccia:		
	6507	α) di piombo	30	20 (*)
	6508	β) altri	35	23
		3) bossoli per cartucce, con o senza capsula:		
	6509	α) di cartone, anche con fondo di metalli di altezza non superiore ad un terzo dell'altezza totale del bossolo	35	23
	6510	β) altri	35	23
		4) borre per cartucce:		
	6511	α) di feltro	Dazio dei manufatti di feltro della voce n. 59.02, secondo la specie	—
	6512	β) di altre materie	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti, secondo la specie	—
	6513	5) non nominati	35	23

(1) È sospesa l'applicazione del dazio d'importazione, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per i proiettili e le munizioni importati per conto di Stati esteri per essere destinati al collaudo di armi da loro commesse alle fabbriche italiane, purchè la fornitura di tali armi e munizioni risulti prevista nelle clausole del contratto di commessa.

(2) È sospesa l'applicazione del dazio se destinate all'Amministrazione della Difesa.

SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI, NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE

* * *

A) *Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.*

CAPITOLO 94

MOBILIA; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*
a) *le materasse, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei Capitoli* 39, 40 *e* 62
b) *i lampadari e gli altri apparecchi d'illuminazione, che seguono il regime della materia costitutiva (nn.* 44.27, 70.14, 83.07 *ecc.),*
c) *i lavori di pietra o di materie ceramiche, ad uso di sedili, di tavoli o di colonne, dei tipi utilizzati nei giardini, vestiboli, ecc. (Capitolo* 68 *o* 69),
d) *gli specchi che poggiano a terra, come, ad esempio, le specchiere mobili, ecc. (n.* 70.09);
e) *le parti, i pezzi staccati e le forniture d'impiego generale, ai sensi della nota* 2 *della Sezione XV, nonchè le casseforti della voce n* 83.03,
f) *i mobili anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce n.* 84.15, *i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce n* 84 41,
g) *i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi della voce n.* 85.15 *(apparecchi radioriceventi, televisori, ecc.).*
h) *le sputacchiere per gabinetti da dentista (n* 90.17);
ij) *gli oggetti del Capitolo* 91, *in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria,*
k) *i mobili costituenti parti specifiche di fonografi, dittafoni ed altri apparecchi della voce n.* 92.11 *(n.* 92.13),
l) *i mobili aventi il carattere di giocattoli (n.* 97.03), *i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giuochi della voce n* 97.04, *nonchè i tavoli per giuochi di prestigio della voce n.* 97.05.

2. – *Ad esclusione*
a) *degli armadi a muro, detti «blocchi da cucina», e simili;*
b) *dei mobili per sedersi e dei letti sospesi o abbassabili;*
c) *delle biblioteche e mobili simili ad elementi complementari, da sospendere e da poggiare, si considerano come «mobili», ai sensi delle voci dal n.* 94.01 *al n.* 94.03, *soltanto gli oggetti destinati a poggiare a terra.*

3. – *I mobili, anche con lastre, parti od accessori di vetro, marmo od altre materie, presentati smontati o non uniti, sono classificati come quelli montati, purchè le varie parti siano presentate insieme.*

4. – a) *Non sono da considerare come parti degli oggetti di questo Capitolo, quando siano presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo o di pietra, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.*
b) *Presentati isolatamente, gli oggetti della voce n.* 94.04 *sono da classificare nella detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci dal n.* 94.01 *al n.* 94.03.

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
94.01		Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:		
a	6514	argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, della voce n. 71.14 secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 94: **Mobilia, mobili medico-chirurgici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
94.01 (*segue*)		Mobili per sedersi, anche trasformabili, ecc.		
b		altri:		
		1) di legno:		
		α) mobili:		
		I) non pieghevoli:		
		aa) non guarniti, non imbottiti, nè ricoperti con altre materie:		
	6515	*A*) di legno curvato	30	20
	6516	*B*) di legno non curvato	30	20
		bb) altri:		
	6517	*A*) lisci o semplicemente modanati	30	20
	6518	*B*) altrimenti lavorati	30	20
		II) pieghevoli:		
	6519	*aa*) con parti di tessuto o di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti	30	20
	6520	*bb*) altri	30	20
		β) parti:		
	6521	I) piani e spalliere	35	23
	6522	II) altre	35	23
		2) di metalli comuni:		
	6523	α) poltrone per dentisti, parrucchieri e simili (escluse quelle della voce n. 94.02)	40	22
		β) altri:		
	6524	I) non imbottiti	40	—
	6525	II) imbottiti	35	—
	6526	3) di materie plastiche artificiali	45	28
		4) di vimini, di canne, di canna d'India, di giunchi, di bambù o di altre simili materie:		
	6527	α) non guarniti, non imbottiti nè ricoperti con altre materie	20	15
	6528	β) altri	20	15
	6529	5) di altre materie	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 94 : **Mobilia, mobili medico-chirurgici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
94.02		Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti:		
a		mobili per usi medico-chirurgici e loro parti:		
		1) di metalli comuni:		
	6530	α) mobili per sedersi e loro parti	Dazio dei mobili per sedersi, ecc. e loro parti, della voce n. 94.01, di metalli comuni, secondo la specie	—
	6531	β) di altra specie	35	23
	6532	2) di altre materie	Dazio dei mobili per sedersi, ecc. e loro parti, della voce n. 94.01 o degli altri mobili e loro parti, della voce n. 94.03, secondo la specie	—
b		poltrone per dentisti, parrucchieri e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione e loro parti:		
	6533	1) di metallo comune	40	22
	6534	2) di altre materie	Dazio dei mobili per sedersi, ecc. e loro parti, della voce n. 94.01, secondo la specie	—
94 03		Altri mobili e loro parti:		
a	6535	argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, della voce n. 71.14 secondo la specie	—
b		altri:		
		1) armadi-ghiacciaie, credenze-ghiacciaie e simili; mobili isotermici; loro parti:		
	6536	α) armadi-ghiacciaie, credenze-ghiacciaie e simili; mobili isotermici	35	—
	6537	β) parti	Dazio delle parti e pezzi staccati di macchine, ecc., della voce n. 84.65, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 94: **Mobilia, mobili medico-chirurgici, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
94 03 *(segue)*		Altri mobili e loro parti:		
b		altri:		
		2) di altra specie:		
		α) di legno:		
		I) mobili:		
		aa) non guarniti, non imbottiti nè ricoperti con altre materie		
	6538	*A*) di legno curvato	30	20
		B) di legno non curvato:		
	6539	*AA*) lisci o semplicemente modanati, greggi	25	18
	6540	*BB*) lisci o semplicemente modanati, trattati con cera, lucidati dipinti, verniciati o laccati	25	18
	6541	*CC*) altrimenti lavorati	25	18
		bb) altri:		
	6542	*A*) imbottiti in greggio (cioè senza l'ultima ricopertura)...........................	25	18
	6543	*B*) altrimenti imbottiti o interamente ricoperti	30	20
	6544	*C*) non nominati	30	20
	6545	II) parti	35	23
		β) di metalli comuni:		
	6546	I) letti e loro parti	35	23
	6547	II) armadi di classificazione, schedari, carrelli a tavolino per trasportare schede ed altri documenti, e simili mobili per ufficio e loro parti....	35	—
	6548	III) altri	35	20
		γ) di vimini, di canne, di canna d'India, di giunchi, di bambù o di altre simili materie:		
	6549	I) non guarniti, non imbottiti nè ricoperti con altre materie	20	15
	6550	II) altri	20	15
	6551	δ) di materie plastiche artificiali.	45	28
	6552	ε) di altre materie	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti secondo la specie	—
94.04		Sommier: oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma spugnosa o cellulare (ad alveoli), anche ricoperti:		
a		sommier:		
	6553	1) metallici	35	23
	6554	2) altri	Dazio degli altri mobili della voce n. 94 03 secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 94: **Mobilia, mobili medico-chirurgici, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
94 04 (*segue*)		Sommier; oggetti letterecci e simili, ecc.:		
b		oggetti letterecci:		
	6555	1) di gomma spugnosa o cellulare (ad alveoli), anche ricoperti.................	30	20
	6556	2) di altre materie	Dazio dell'involtura, secondo la materia da cui è costituita e secondo la specie, con facoltà per la parte di chiedere che la materia costituente il ripieno sia sottoposta al trattamento proprio separatamente dall'involtura	—

CAPITOLO 95

MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO (COMPRESI I LAVORI)

NOTA:

Questo Capitolo non comprende:
a) *gli oggetti del Capitolo 66 (ombrelli da pioggia o da sole, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);*
b) *i ventagli e ventole a mano (n 67.05),*
c) *gli oggetti del Capitolo 71, in particolare le minuterie di fantasia,*
d) *gli oggetti del Capitolo 82 (utensileria, oggetti di coltelleria, posate da tavola) presentati montati e comportanti manichi o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, tali manichi e parti rientrano in questo Capitolo,*
e) *gli oggetti del Capitolo 90, in particolare le montature da occhiali,*
f) *gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria), in particolare le casse e simili per orologi, pendole ed apparecchi di orologeria,*
g) *gli oggetti del Capitolo 92 in particolare gli strumenti musicali;*
h) *gli oggetti del Capitolo 93 in particolare le parti di armi,*
ij) *gli oggetti del Capitolo 94 (mobili e loro parti),*
k) *gli oggetti del Capitolo 96 (le spazzole, spazzolini, pennelli e simili);*
l) *gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, ecc.),*
m) *gli oggetti del Capitolo 98 (lavori diversi),*
n) *gli oggetti del Capitolo 99 (oggetti d'arte, da collezione e di antichità).*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZI SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
95.01		Tartaruga lavorata (compresi i lavori):		
a		placche, fogli, dischi, bacchette, pezzi:		
	6557	1) semplicemente tagliati in forma determinata, non altrimenti lavorati	5	—
	6558	2) forati, fresati, torniti, molati, lucidati o similmente lavorati alla superficie	0	—
b		lavori:		
	6559	1) semplicemente sbozzati	10	—
	6560	2) altri	15	13
95.02		Madreperla lavorata (compresi i lavori):		
a	6561	perle « di Gerusalemme »	5	—
b		altra:		
		1) placche, placchette, bacchette, dischi, pezzi:		
	6562	α) semplicemente tagliati in forma determinata, non altrimenti lavorati	25	11
	6563	β) forati, fresati, torniti, molati, lucidati o similmente lavorati alla superficie	20	15
		2) lavori:		
		α) manichi per oggetti di coltelleria, cucchiai, forchette e simili:		
	6464	I) semplicemente sbozzati	20	15
	6565	II) altri	25	18

Segue CAPITOLO 95: **Materie da intagliare e da modellare, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
95 02 (*segue*)		Madreperla lavorata (compresi i lavori):		
b		altra:		
		2) lavori:		
		β) non nominati:		
	6566	I) semplicemente sbozzati	22	16
	6567	II) altri	25	18
95.03		Avorio lavorato (compresi i lavori):		
a		provenienti dalle zanne di elefante, di mammut, di tricheco, di narvalo, di rinoceronte o dai denti d'ippopotamo e di capodoglio:		
		1) placche, placchette, fogli, bacchette, tubi, dischi, pezzi		
	6568	α) semplicemente tagliati in forma determinata, non altrimenti lavorati	10	—
	6569	β) forati, fresati, torniti, molati, lucidati o similmente lavorati alla superficie...	15	13
		2) lavori:		
		α) piastrine per tasti di strumenti a tastiera:		
	6570	I) semplicemente sbozzati	10	—
	6571	II) altri	15	13
		β) non nominati:		
	6572	I) semplicemente sbozzati	15	13
	6573	II) altri	25	18
b	6574	provenienti dalle zanne e denti di altri animali	Dazio dell'osso lavorato (compresi i lavori) della voce n. 95.04, secondo la specie	—
95.04		Osso lavorato (compresi i lavori):		
a		placche, placchette, bacchette, dischi, pezzi:		
	6575	1) semplicemente tagliati in forma determinata, non altrimenti lavorati	10	—
	6576	2) forati, fresati, torniti, molati, lucidati o similmente lavorati alla superficie	15	13
b		lavori:		
		1) manichi per oggetti di coltelleria, cucchiai, forchette e simili:		
	6577	α) semplicemente sbozzati.......................	10	—
	6578	β) altri..	15	13
		2) non nominati:		
	6579	α) semplicemente sbozzati.......................	15	13
	6580	β) altri..	15	13

Segue CAPITOLO 95: **Materie da intagliare e da modellare, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
95.05		Corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori):		
a		corallo naturale o ricostituito:		
	6581	1) non montato	10	—
	6582	2) montato	15	13
b		corno, corna di animali ed altre materie animali da intaglio:		
	6583	1) calami di penne	10	—
	6584	2) fanoni di balena	15	13
		3) altri:		
		α) placche, placchette, fogli, dischi, pezzi:		
	6585	I) semplicemente tagliati in forma determinata, non altrimenti lavorati	10	—
	6586	II) forati, fresati, torniti, molati, lucidati o similmente lavorati alla superficie	15	13
		β) lavori:		
	6587	I) semplicemente sbozzati	15	13
	6588	II) altri	20	15
95.06		Materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) lavorate, (compresi i lavori):		
a		placche, dischi, pezzi:		
	6589 T	1) semplicemente tagliati in forma determinata, non altrimenti lavorati	3	—
	6590	2) forati, fresati, torniti, molati, lucidati o similmente lavorati alla superficie	10	—
b		lavori:		
	6591	1) semplicemente sbozzati	10	—
	6592	2) altri	15	13
95.07		Schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo, lavorati (compresi i lavori):		
a	6593	placche, placchette, bacchette, dischi, pezzi	5	—
b		lavori:		
	6594	1) semplicemente sbozzati	15	13
	6595	2) altri	25	18

Segue CAPITOLO 95: **Materie da intagliare e da modellare, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
95.08		Lavori modellati o intagliati di cera naturale (animale o vegetale), minerale o artificiale, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali (coppale, colofonia, ecc.), di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati nè compresi altrove, gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce n. 35.03 e suoi lavori:		
a		lavori modellati o intagliati:		
		1) di cere o di paraffina:		
	6596	α) cere goffrate per alveari	10	—
	6597	β) altri	15	13
	6598	2) di gomma coppale	Dazio dei lavori di ambra gialla, della voce n. 95 07, secondo la specie	—
	6599	3) altri	15	13
b	6600	gelatina non indurita lavorata e suoi lavori	15	13

CAPITOLO 96

SPAZZOLE, SPAZZOLINI, PENNELLI E SIMILI, SCOPE, SPOLVERINI, PIUMINI DA CIPRIA E STACCI

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*
 a) *gli oggetti del Capitolo* 71;
 b) *le spazzole, spazzolini e simili, dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, in chirurgia, in veterinaria e in odontoiatria* (*n.* 90.17);
 c) *gli oggetti aventi il carattere di giocattoli* (*Capitolo* 97).
2. – *Si considerano teste preparate, ai sensi della voce n.* 96.03, *i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'incollatura o l'intonaco della base del mazzetto, l'ugualizzazione o la molatura delle estremità.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
96.01		Scope e scopine, in mazzi legati, anche con manico:		
a	6601 T	di betulla, ginestra, erica e altri simili steli	10	—
b		di saggina:		
	6602 T	1) senza manico	15	13
	6603	2) con manico	20	15
c	6604	altre	15	13
96.02		Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli, e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine, rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili		
a		spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli, e simili:		
	6605	1) con montatura argentata, dorata, platinata, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron o, qualora tale limite non sia accertabile, avente un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille.	Dazio degli altri lavori di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, ecc. della voce n. 71.14, secondo la specie	
		2) altri:		
		α) spazzole, scope-spazzole, spazzolini, e simili:		
	6606	I) spazzolini da denti	40	25
		II) di altra specie:		
		aa) costituenti elementi di macchine:		
	6607	*A*) di fibre vegetali o miste col 90 per cento o più di fibre vegetali, animali, artificiali o sintetiche..........	30	20
	6608	*B*) di fili metallici	40	25

Segue CAPITOLO 96 : **Spazzole, spazzolini, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
96.02 *segue)*		Spazzole, scope-spazzole, ecc.:		
a		spazzole, ecc.:		
		2) altri:		
		α) spazzole, scope-spazzole, spazzolini e simili:		
		II) di altra specie:		
		bb) altri:		
	6609	*A*) non montati	35	23
		B) montati:		
	6610	*AA*) su legno	35	23
	6611	*BB*) su osso, corno, gomma o metalli comuni	40	25
	6612	*CC*) su tartaruga, avorio o madreperla ...	40	25
	6613	*DD*) su materie plastiche artificiali	40	25
	6614	*EE*) su altre materie	40	25
		β) pennelli e simili:		
		I) per barba:		
		aa) di pelo di tasso, di lontra, di volpe, di martora, di vaio, di orso, di orecchio di bue, di lince, di puzzola, di capelli, o di fibre sintetiche:		
	6615	*A*) con manico di legno	40	25
	6616	*B*) con manico di altra materia	35	23
		bb) altri:		
	6617	*A*) con manico di legno	40	25
	6618	*B*) con manico di altra materia	35	23
		II) non nominati:		
	6619	*aa*) montati su calami di penna, con o senza manico	35	23
		bb) montati su altre materie·		
	6620	*A*) di fibre vegetali o miste col 90 per cento o più di fibre vegetali	30	20
	6621	*B*) di fibre artificiali o sintetiche...........	40	25
	6622	*C*) di peli di tasso, di lontra, di volpe, di martora, di vaio, di orso, di orecchio di bue, di lince, di puzzola, di capelli	40	25
	6623	*D*) di altre fibre animali (setole, crine, ecc.)..	40	25
	6624	*E*) di altre materie	40	25
	6625	γ) rulli per dipingere	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti, secondo la specie	—
	6626	δ) raschini di gomma o di altre simili materie flessibili	Dazio dei manufatti di feltro della voce n. 59.02 o dei lavori della materia da cui sono costituiti, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 96: **Spazzole, spazzolini, ecc.**

NUMERO DI TARIFFA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
96.03		Teste preparate per pennelli e simili:		
a		incollate o intonacate alla base:		
		1) da barba:		
	6627	*α*) di pelo di tasso, di lontra, di volpe, di martora, di vaio, di orso, di orecchio di bue, di lince, di puzzola, di capelli ...	40	25
	6628	*β*) di fibre sintetiche	40	25
	6629	*γ*) di altre materie	40	25
		2) altre:		
	6630	*α*) di fibre vegetali o miste col 90 per cento o più di fibre vegetali ...	30	20
	6631	*β*) di fibre artificiali o sintetiche ...	40	25
	6632	*γ*) di peli di tasso, di lontra, di volpe, di martora, di vaio, di orso, di orecchio di bue, di lince, di puzzola, di capelli ...	40	25
	6633	*δ*) di altre fibre animali	40	25
	6634	*ε*) di altre materie	40	25
b	6635	non incollate nè intonacate alla base	Dazio della materia di cui sono costituite, secondo la specie	—
96.04	6636	Spolverini e scopine, di piume	25	18
96.05	6637	Piumini da cipria e simili, di qualsiasi materia	30	20
96.06		Stacci e crivelli, a mano, di qualsiasi materia:		
a	6638	con fondo di seta o di cascami di seta	25	18
b	6639	con fondo di crini	25	18
c	6640	con fondo di lamiera perforata, di tela o rete metallica.	35	23
d	6641	con fondo di altre materie	25	18

CAPITOLO 97

GIOCATTOLI, GIUOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI E SPORT

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*
a) le candele per alberi di Natale (n. 34.06),
b) gli articoli di pirotecnica per divertimento, della voce n. 36.05;
c) i fili, monofili, cordoncini, « gut » e simili, per la pesca, anche tagliati a misura, ma non montati come lenze, che rientrano nel Capitolo 39, nella voce n. 42.06 o nella Sezione XI;
d) i sacchi per oggetti da sport ed altri contenenti delle voci n.ri 42.02 e 43.03;
e) le vestimenta da sport, nonchè gli abiti da travestimento di maglia o di altro tessuto, dei Capitoli 60 e 61;
f) i vessilli e i granpavesi di tessuto, nonchè le vele per imbarcazioni ed i carri a vela, del Capitolo 62;
g) le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati dei pattini) ed i copri capo speciali per la pratica degli sport, nonchè i gambali ed i para-stinchi per tutti gli sport, dei Capitoli 64 e 65,
h) i bastoni per alpinisti, gli scudisci e le fruste (n. 66.02), e loro parti (n. 66.03);
ij) gli occhi di vetro non montati per bambole ed altri giocattoli, della voce n. 70.19;
k) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV,
l) gli oggetti della voce n. 83.11;
m) i veicoli da sport della Sezione XVII, escluse le slitte, guidoslitte (bobsleighs) e simili;
n) i velocipedi per ragazzi, costruiti come le biciclette del tipo comune e muniti di cuscinetti a sfere (n. 87.10),
o) le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi (skiff) (Capitolo 89) e loro mezzi di propulsione (Capitolo 44, se sono di legno);
p) gli occhiali di protezione per la pratica degli sport e per i giuochi all'aperto (n. 90.04);
q) i richiami ed i fischietti (n. 92.08);
r) le armi ed altri oggetti del Capitolo 93;
s) le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva).
2. – *Gli oggetti di questo Capitolo possono comportare delle semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o placcati o ricoperti di metalli preziosi, di pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre sintetiche o ricostituite*
3. – *Sono da considerare bambole, ai sensi della voce n. 97.02, soltanto quelle raffiguranti soggetti umani.*
4. – *Gli oggetti incompleti o non finiti seguono il trattamento di quelli completi o finiti, purchè ne presentino le caratteristiche essenziali.*
5. – *Con riserva di quanto previsto dalla Nota 1 precedente, le parti, i pezzi staccati e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo Capitolo, purchè siano riconoscibili come destinati esclusivamente e principalmente agli oggetti stessi.*

* * *

A) *Nel caso in cui esistano sottovoci particolari per le parti, pezzi staccati ed accessori, le palle, biglie, stecche da bigliardo, piastrelle, birilli ed altri simili accessori, presentati insieme ai rispettivi giuochi, come normale dotazione, seguono il trattamento di questi; presentati isolatamente, oppure in soprannumero, seguono il loro regime proprio.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
97.01	6642	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili	35	23
97 02		Bambole di ogni specie:		
a		bambole:		
		1) fatte di diverse materie:		
	6643	α) vestite	40	25
	6644	β) non vestite	40	25
		2) altre:		
	6645	α) di celluloide o di altre materie plastiche artificiali	40	25
	6646	β) di gomma	35	23
	6647	γ) di altra materia	40	25

Segue CAPITOLO 97 : **Giocattoli, giuochi, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
97.02 (*segue*)		Bambole di ogni specie:		
b		parti, pezzi staccati ed accessori:		
	6648	1) teste	40	25
	6649	2) corpi ed arti	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituiti secondo la specie	—
	6650	3) parrucche	30	20
	6651	4) vestimenta e corredi	35	23
	6652	5) altri	35	23
97.03		Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento:		
a	6653	armi di ogni specie, aeroplani ed alianti atti al volo.	35	23
b	6654	apparecchi da proiezione (cinematografi, lanterne magiche e simili) .	35	23
c	6655	strumenti musicali	35	23
d		di altra specie:		
	6656	1) meccanici, a molla, a vapore, elettrici . . .	45	—
		2) altri.		
	6657	α) di celluloide od altre materie plastiche artificiali.	40	25 (*)
	6658	β) di gomma .	35	23 (*)
	6659	γ) di legno	35	23 (*)
	6660	δ) di metalli comuni	45	—
	6661	ε) di altre materie	40	25 (*)
e		parti, pezzi staccati ed accessori:		
	6662	1) vestimenta e corredi per giocattoli raffiguranti animali	35	23
	6663	2) congegni per l'articolazione di voci e suoni, per occhi movibili, e simili, di giocattoli raffiguranti animali..	35	23
	6664	3) altri.	Dazio dei corrispondenti oggetti completi di questa voce secondo la specie	—
97.04		Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco):		
a		giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi:		
	6665	1) funzionanti mediante l'introduzione di monete o gettoni, compresi quelli che distribuiscono monete o gettoni per il pagamento di consumazioni oppure premi, e apparecchi simili con funzionamento dipendente dalla destrezza del giocatore o dal caso......	30	20
	6666	2) altri..	30	20

Segue CAPITOLO 97: **Giocattoli, giuochi, ecc**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
97.04 (*segue*)		Oggetti per giuochi di società, ecc.		
b		carte da giuoco:		
	6667 (mazzi)	1) di dimensioni non eccedenti mm. 45 in altezza e mm. 32 in larghezza. . . .	25	18
	6668 (mazzi)	2) altre, comprese quelle per prestigiatori	30	20
c	6669	bigliardi a forma di mobile	Dazio degli altri mobili, della voce n. 94.03 secondo la specie	—
d	6670	bigliardi da tavolo, giuochi da sala o per case da giuoco, « roulettes » e simili ..	35	23
e	6671	tennis da tavolo (ping-pong)	30	20
f		altri; accessori per oggetti di questa voce:		
	6672	1) d'osso, corno, avorio, tartaruga, madreperla, ambra, ambroide . .	35	23
	6673	2) di celluloide o di altre materie plastiche artificiali .	40	25
	6674	3) di legno	35	23
	6675	4) di altre materie	40	25
97.05	6676	Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.)	35	23
97.06		Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica od altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04:		
a	6677	sci, bastoni da sci e racchette da neve	30	20
b	6678	pattini da ghiaccio od a rotelle	25	18
c	6679	palloni e palle da sport (calcio, tennis, polo, pallanuoto, pallacanestro e simili)	30	20
d	6680	attrezzi da scherma (maschere, fioretti, spade, ecc.)..	30	20
e	6681	racchette e fusti di racchette da tennis; pressa-racchette..	30	20
f	6682	bastoni da golf, da hockey e simili	30	20
g	6683	altri; accessori per oggetti ed attrezzi di questa voce ...	30	20

Segue : CAPITOLO 97 : **Giocattoli, giuochi, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Statistica	della Tariffa		Generale %	Temporaneo %
97.07		Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia:		
a	6684	ami	25	12 (*)
b	6685	piccole reti a mano per qualsiasi uso	20	15
c	6686	oggetti per la pesca con la lenza:		
	6687	1) canne da pesca	20	15
	6688	2) mulinelli	20	15
	6689	3) ancorette	25	12 (*)
	6690	4) altri..	20	15
d		zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia	25	18
97.08		Giostre, altalene, padiglioni da tiro od altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti:		
a	6691	animali vivi	Dazio degli animali vivi del Capitolo I, secondo la specie	—
b	6692	altri	25	18

CAPITOLO 98

LAVORI DIVERSI

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*
a) *le matite per sopracciglia e per la truccatura (n. 33.06);*
b) *i bottoni e gli sbozzi di bottoni, i pettini, i fermagli per capelli e simili, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi (sotto la riserva delle disposizioni contenute nella Nota 2/a del Capitolo 71), o guarniti di perle fini, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite (Capitolo 71);*
c) *le parti e forniture di uso generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV;*
d) *le righe (n. 90 16).*
e) *i giocattoli del Capitolo 97.*

2. – *Con riserva delle disposizioni contenute nella Nota 1 di questo Capitolo, gli oggetti costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), da pietre sintetiche o ricostituite, oppure guarniti di perle fini, rientrano in questo Capitolo.*

3. – *Gli astucci, scrigni e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questoCapitolo cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono classificati come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, essi seguono il loro trattamento proprio.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
98.01		Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni):		
a	6693	argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio dei corrispondenti oggetti del Capitolo 71, placcati o ricoperti di metalli preziosi, secondo la specie	—
b		altri:		
	6694	1) sbozzi e dischetti	15	13
	6695	2) a pressione e a fermaglio	35	23
		3) per colli, polsini e petti di camicia:		
	6696	α) fatti in tutto o in parte di corallo, di avorio, di tartaruga, di madreperla, di ambra naturale o ricostituita (ambroide)	35	23
	6697	β) altri.	35	23
		4) di altri specie:		
	66 8	α) di metalli comuni	35	23
	6699	β) di corallo, di avorio, di tartaruga, di madreperla o di conghiglia, di ambra naturale o ricostituita (ambroide)	30	20
	6700	γ) di osso, di corno, di cuoio naturale, artificiale o ricostituito o ricoperti di cuoio naturale, artificiale o ricostituito	20	15
	6701	δ) di corozo o di palma dum	20	15
	6702	ε) di materie plastiche artificiali	35	23
	6703	ζ) di vetro, di materie ceramiche o di materie simili	35	23
	6704	η) di legno, di cartapesta, di fibra vulcanizzata o di altre materie vegetali.	25	18
	6705	θ) di materie tessili o ricoperti di materie tessili . .	20	15
	6706	ι) di altre materie	20	15

Segue CAPITOLO 98. **Lavori diversi.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
98.02		Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.):		
a	6707	di metalli comuni	20	15
b	6708	di altre materie	30	20
98.03		Portapenne, stilografi e matitatoi; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci n.ri 98.04 e 98.05:		
a		portapenne a serbatoio e stilografi, con o senza pennino:		
	6709 (g.n.)	1) di metalli preziosi	Dazio degli altri lavori di metalli preziosi della voce n. 71 14, secondo la specie	—
	6710 (n.)	2) placcati di metalli preziosi o con guarnizioni od accessori di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi; argentati, dorati, platinati, ovvero con guarnizioni od accessori di metalli comuni argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	25 col dazio minimo di L. 500 per pezzo	—
	6711 (n.)	3) altri.	25 col dazio minimo di L. 100 per pezzo	—
		Matite a sfera, di prezzo non superiore a L. 100 per pezzo	—	20
b		portapenne altre, portalapis e salvapunte		
	6712 (g)	1) di metalli preziosi	Dazio degli altri lavori di metalli preziosi della voce n. 71 14 secondo la specie	—
	6713	2) placcati di metalli preziosi o con guarnizioni od accessori di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi; argentati, dorati, platinati, ovvero con guarnizioni od accessori di metalli comuni argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille...	25	18
		3) di metalli comuni:		
	6714	α) argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino inferiore a 4 per mille ...	25	18
	6715	β) non argentati, non dorati, nè platinati	25	18
	6716	4) di legno	30	20
	6717	5) di altre materie	30	20

Segue Capitolo 98. **Lavori diversi.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Temporaneo %
98 03 *(segue)*		Portapenne, stilografi, matitatoi; portalapis, ecc.:		
c		matitatoi con o senza mine:		
	6718 (g.n.)	1) di metalli preziosi	Dazio degli altri lavori di metalli preziosi della voce n. 71 14, secondo la specie	—
	6719 (n.)	2) placcati di metalli preziosi o con guarnizioni od accessori di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi; argentati, dorati, platinati, ovvero con guarnizioni od accessori di metalli comuni argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	25 col dazio minimo di L. 200 per pezzo	18 col dazio minimo di L. 144 per pezzo
	6720 (n.)	3) altri.	25	18
d		parti staccate ed accessori, esclusi i salvapunte:		
	6721	1) di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi; argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille......	25	18
		2) di metalli comuni, anche argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino inferiore a 4 per mille:		
	6722	α) meccanismi	10	—
	6723	β) altri.	25	18
	6724	3) di altre materie	25	18
98.04		Pennini da scrivere e punte per pennini.		
a		pennini anche a punte riportate, di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi; argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille: ..		
	6725 (g.)	1) d'oro	10	—
	6726	2) altri..	20	15
b		pennini di metalli comuni, anche argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino inferiore a 4 per mille:		
	6727	1) con punta di iridio o di metalli simili............	30	20
	6728	2) altri..	30	20
c	6729	pennini di altre materie (vetro, ecc.)..................	20	15
d	6730	punte per pennini	5	—

Segue CAPITOLO 98: **Lavori diversi.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	DAZIO SUL VALORE Temporaneo %
98.05		Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini; gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti o gessi per bigliardi:		
a	6731	lapis, anche con guarnizioni . . .	35	—
b	6732	mine per scrivere o per disegnare su qualsiasi materia; matite litografiche; pastelli e carboncini .	30	—
c		gessetti per scrivere e per disegnare:		
	6733	1) di gesso naturale bianco, segato o tagliato	10	—
	6734	2) altri	15	13
d	6735	gessi da sarti e per bigliardi	15	13
98.06		Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate:		
a	6736	d'ardesia naturale o ricostituita .	20	15
b	6737	altre	20	15
98.07		Sigilli, numeratori, compositoi, datari, timbri e simili, a mano:		
a	6738	automatici . . .	25	18
b	6739	non automatici	25	18
98.08	6740	Nastri inchiostratori, impregnati di inchiostro o di un colorante, anche montati su bobine, per macchine da scrivere, calcolatrici e simili; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	25	18
98.09		Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili:		
a	6741	ceralacca	25	18
b	6742	paste a base di gelatine	30	20
98.10		Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini:		
a	6743	di metalli preziosi, di metalli comuni placcati di metalli preziosi oppure argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille..........	20	15

Segue CAPITOLO 98: **Lavori diversi.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
98.10		Accenditori ed apparecchi d'accensione, ecc.:		
b		altri:		
	6744	1) elettrici	25	18
	6745	2) di altra specie	20	15
		L'importazione degli accenditori ed apparecchi di accensione, di articoli similari ai fiammiferi, delle composizioni e di altri oggetti capaci di produrre fiammella, scintilla o incandescenza, che nell'uso possono sostituirsi ai fiammiferi di qualunque specie, è riservata allo Stato. Similmente è riservata allo Stato l'importazione di parti o pezzi di ricambio degli apparecchi, articoli, oggetti, ecc., sopracitati. *Sugli accenditori e sugli apparecchi d'accensione, ecc., dei quali sia stata autorizzata l'importazione per uso privato, è dovuto, oltre il dazio, il diritto di monopolio.*		
98.11		Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette, imboccature, cannucce ed altri pezzi staccati:		
a	6746	sbozzi di pipe di legno o di radica	10	—
b	6747	teste di pipe, di legno o di radica, sgrossate, anche forate, ma non immasticate, non pulite nè lucidate	20	15
c		pipe e teste di pipe non nominate		
	6748	1) di terracotta, d'un sol pezzo	10	—
		2) altre, anche montate, con o senza guarnizioni anche di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi, oppure argentati, dorati, platinati:		
	6749	α) di legno o di radica	20	15
	6750	β) di schiuma di mare	25	18
	6751	γ) di materie ceramiche	25	18
	6752	δ) di altre materie	25	18
d		bocchini, imboccature e cannucce:		
	6753	1) imboccature e cannucce, per pipe, per bocchini da sigari e da sigarette, anche forate, ma non munite di passo a vite, nè pulite, nè lucidate	25	18
		2) altri:		
	6654	α) con guarnizioni di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi, o argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	20	15
		β) non nominati:		
	6755	I) fatti, in tutto o in parte, di ebanite o di materie plastiche	35	23
	6756	II) fatti, in tutto o in parte, di schiuma di mare, di ambra naturale o ricostituita (ambroide), o di avorio	25	18
	6757	III) fatti di altre materie	25	18

Segue CAPITOLO 98: **Lavori diversi.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore Generale %	Dazio sul valore Temporaneo %
98.11 (*segue*)		Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); bocchini, ecc.:		
e		altre parti e pezzi staccati di pipe e di bocchini da sigari o da sigarette:		
	6758	1) di metalli preziosi, di metalli comuni placcati di metalli preziosi, oppure argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli altri lavori di metalli preziosi della voce n. 71.14, secondo la specie	—
	6759	2) altri	25	18
98.12		Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili:		
a	6760	argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio delle minuterie placcate di metalli preziosi della voce n. 71.12, secondo la specie	—
b		altri:		
	6761	1) da ornamento personale, composti di almeno due materie diverse dai metalli comuni	Dazio delle minuterie di fantasia della voce n. 71.16	—
	6762	2) di metalli comuni	25	18
	6763	3) di corno, osso o materie simili	25	18
	6764	4) di ebanite o di materie plastiche artificiali	40	25
	6765	5) di avorio, di madreperla, di tartaruga	25	18
	6766	6) di altre materie	25	18
98.13		Stecche per busti, per vestiti o per accessori di vestimenta e simili:		
a	6767	di ferro o di acciaio	35	23
b	6768	altre	25	18

Segue CAPITOLO 98: **Lavori diversi.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
98.14		Spruzzatori da toletta, montati; loro montature e teste di montature:		
a	6769	interamente o parzialmente di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi, oppure argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille	Dazio degli oggetti di oreficeria della voce n. 71.13, secondo la specie	—
b	6770	altri	40	25
98.15	6771	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)	50	—
98.16	6772	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre	30	20

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ

CAPITOLO 99

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione (n. 49.07);*

b) *le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi di arte e per usi simili (n. 59.12);*

c) *le perle fini, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini), anche gregge (n.ri 71.01 e 71.02).*

2. – *Si considerano come « incisioni, stampe e litografie, originali », ai sensi della voce n. 99.02, gli esemplari ottenuti direttamente, in nero od a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica e la materia usata, ad eccezione di qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.*

3. – *Non rientrano nella voce n. 99.03 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzione in serie, stampi e lavori da artigiano) le quali sono da classificare nel Capitolo della loro materia costitutiva.*

4. – a) *Con riserva delle Note 1), 2) e 3), gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo che in altri Capitoli della Tariffa debbono essere classificati in questo Capitolo.*

b) *Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n. 99.06 che nelle voci dal n. 99.01 al n. 99.05, debbono essere classificati nelle voci dal n. 99.01 al n. 99.05.*

5. – *Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, incisioni, stampe e litografie, seguono il trattamento di tali oggetti, purchè il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.*

* * *

A) *Il carattere di opere d'arte originali per i prodotti rientranti nelle voci n.ri* 99.01-a, 99.02 e 99.03, *viene riconosciuto dagli organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione.*

Per i modelli di busti, di statue, di bassorilievi, e simili, fatti di gesso e destinati ad essere riprodotti, nonchè per le forme di gesso come di oggetti d'arte da riprodurre, il trattamento della voce n. 99.03 è subordinato alla presentazione di apposito certificato rilasciato dagli organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione, dal quale devono risultare il nome e la residenza dell'artista che deve eseguire la riproduzione.

B) *Seguono il trattamento degli oggetti della voce n. 99.05 le scatole nelle quali sono fissati gli oggetti stessi ed i recipienti di vetro nei quali essi sono contenuti.*

C) *Sono considerati « oggetti di antichità, ecc., altri », ai sensi della voce n. 99.06, lett. b), quelli riconosciuti tali dagli organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE	
della Tariffa	della Statistica		Generale %	Temporaneo %
99.01		Quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano, ad esclusione dei disegni industriali della voce n. 49.06 e degli oggetti manifatturati decorati a mano:		
a	6773	opere d'arte originali	esente	—
b		altri:		
		1) non incorniciati:		
	6774	α) su carta o cartone	Dazio delle immagini o incisioni della voce n. 49.11, secondo la specie	—

Segue CAPITOLO 99: **Oggetti d'arte, da collezione, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %
99.01 (*segue*)		Quadri, pitture e disegni, ecc.:		
b		altri:		
		1) non incorniciati:		
	6775	β) su tessuto	Dazio dei tessuti, secondo la specie, stampati, oppure quello degli altri manufatti confezionati di tessuto, della voce n 62 05 secondo la specie	—
	6776	γ) su altre materie	Dazio dei lavori della materia da cui sono costituite, secondo la specie	—
		2) con cornice, anche separabile:		
	6777	α) su carta, cartone, tessuto, vetro, lamiera metallica	Dazio delle relative cornici, secondo la specie	—
	6778	β) su altre materie	Dazio delle relative cornici, secondo la specie, oppure quello dei lavori della materia da cui sono costituiti, secondo la specie, se più elevato	—
99.02	6779	Incisioni, stampe e litografie, originali	esente	—
99.03	6780	Opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultoria, di qualsiasi materia . .	esente	—
99.04	6781	Francobolli e simili (biglietti postali, marche postali, ecc.), marche da bollo e simili, anche obliterati, ma non aventi corso nè destinati ad aver corso nel paese di destinazione........	esente	—
99.05		Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico e numismatico:		
a	6782	collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia .	esente	—
b	6783	oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico e numismatico	esente	—
99.06		Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età:		
a	6784	libri, stampe, musica, carte geografiche ed altri prodotti dell'industria grafica	esente	—
b	6785	altri	esente	—

Il Ministro per le finanze
PRETI

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(6151474) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.